Annali dell'Istituto storico italo-germanico

Quaderno 44

Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII

Società editrice il Mulino Bologna

Annali dell'Istituto storico italo-germanico
Quaderno 44

Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII

a cura di Gerhard Dilcher e Cinzio Violante

Società editrice il Mulino Bologna

Istituto storico italo-germanico in Trento

La signoria rurale nei secoli X-XII

Ländliche Herrschaftsstrukturen
in der Wandlungsperiode des Mittelalters (1000-1250)

Atti della XXXVII settimana di studio
12-16 settembre 1994

Coordinatori:

Gerhard Dilcher
Cinzio Violante

ISBN 88-15-05575-4

Sommario

INTRODUZIONE: La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII, di Cinzio VIOLANTE p. 7

PARTE PRIMA: PROBLEMI STORIOGRAFICI E CONCETTUALI

Il mito signorile degli storici francesi, di Dominique BARTHÉLEMY 59

Signoria fondiaria: un concetto moderno per una realtà medievale, di Klaus SCHREINER 83

PARTE SECONDA: LA SIGNORIA RURALE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E IN CASTIGLIA

Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoli XI-XIII), di Giancarlo ANDENNA 123

Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale, di Andrea CASTAGNETTI 169

«Masnada» e «boni homines» come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII), di Piero BRANCOLI BUSDRAGHI 287

La signoria rurale in Toscana, di Chris WICKHAM 343

Proprietà, evoluzione delle strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia (secoli XI-XII), di Carlos ESTEPA p. 411

PARTE TERZA: STRUTTURE SIGNORILI RURALI E SIGNORIA FONDIARIA IN GERMANIA

Struttura ed evoluzione della signoria fondiaria nelle zone di antico insediamento in Germania (secoli X-XIII), di Werner RÖSENER 447

Signoria fondiaria con o senza potere giurisdizionale? Lo sviluppo delle strutture della signoria rurale nelle aree di insediamento tra Elba e Oder (XII-XIII secolo), di Martina SCHATTKOWSKY 481

L'importanza della signoria fondiaria nell'ottica della storia economica comparata, di Franz IRSIGLER 525

Il ruolo della signoria fondiaria nella formazione consociativa del diritto. L'esempio dei monasteri di Werden e Rupertsberg, di Hanna VOLLRATH 557

Signoria fondiaria e formazione di territori. Signori terrieri e signori territoriali in documenti di lingua tedesca del XIII secolo, di Dietmar WILLOWEIT 595

CONCLUSIONE: Signoria rurale in Italia e Germania (X-XIII secolo). Problemi e prospettive, di Gerhard DILCHER 623

Introduzione

La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII

di *Cinzio Violante*

ad Adriaan Verhulst

Premessa

Tocca a chi introduce un convegno mettere a fuoco il problema che viene trattato e precisarne il significato più di quanto non si possa ricavare dal titolo. E, poiché siamo degli storici, questo chiarimento non potrà esser fatto meglio che considerando «la guisa dei nascimenti», secondo l'espressione di Giambattista Vico, spiegando cioè come si sia giunti alla determinazione del tema e alla definizione della struttura di questo convegno.

In origine proposi come tema al Comitato scientifico dell'Istituto storico italo-germanico la signoria rurale nell'Europa carolingia e postcarolingia e nelle sue propaggini politiche (l'Inghilterra e l'Italia meridionale normanne), e nei regni cristiani della Penisola Iberica durante i secoli IX-XII/XIII. La proposta fu accettata all'unanimità, in linea di massima. Ci fu soltanto chi obiettò, quanto all'ampiezza e alla struttura da dare al convegno, che sarebbe stato meglio limitarsi – secondo la nostra tradizione – alla Germania e all'Italia e adottare la struttura ben collaudata delle Settimane di studio trentine. Al fondo di questa obiezione stava l'idea che la signoria rurale dovesse essere trattata essenzialmente come una questione di storia locale.

Secondo la mia proposta di un convegno internazionale non limitato alla Germania e all'Italia, il nostro tema si sarebbe dovuto invece affrontare da un punto di vista prevalentemente metodologico e problematico, e ciò sarebbe stato possibile soltanto su un piano comparatistico molto ampio. Infatti, in tal modo penso che si potrebbe tentare di avvicinar-

si a una articolata sintesi, sia pur provvisoria. La sintesi appunto deve essere il nostro obiettivo inquietante, in una storiografia che diventa sempre più frammentaria, o schematizzante per adeguamento al metodo delle cosiddette 'scienze umane'. Naturalmente non mi nascondo che non tutte le ricerche locali che sarebbero auspicabili sono state già condotte; ma penso che la sintesi storica debba essere un impegno in ogni fase del lavoro storiografico, a qualsiasi stadio esso sia giunto, e possa continuamente essere riproposta, a mano a mano che le ricerche avanzano.

Invero quello delle signorie rurali può essere considerato uno dei grandi temi della storiografia. E in questi ultimi tempi si è acuito e si sta diffondendo l'interesse degli storici appunto per la signoria rurale, da quando, da alcuni decenni, è stata dimostrata la sostanziale distinzione tra regime signorile e regime feudale.

È opportuno precisare preliminarmente che 'signoria rurale' o – in tedesco – 'ländliche Herrschaftsstrukturen', come suggerisce nel titolo del nostro convegno Gerhard Dilcher, sono espressioni generiche che designano qualsiasi tipo di signoria formatasi nelle campagne. Nella sua essenzialità la signoria rurale va intesa come l'elemento più piccolo (direi la 'cellula') della struttura politico-amministrativa e militare, cioè come la forma di organizzazione locale di potere autonomo rispetto all'autorità centrale. Il potere signorile infatti deriva, in varia misura e maniera, da circostanze ambientali e personali, locali, pure quando esso è all'origine appropriazione di poteri regi o comitali.

Le signorie rurali, diffondendosi in gran parte dell'Europa carolingia e postcarolingia, e infittendosi sempre più con l'andare del tempo, ebbero una notevole evoluzione tipologica e in tutta questa vicenda si innestarono intimamente nel vivo di tutta la compagine politica, ecclesiastica e sociale, entro quadri istituzionali che non erano per niente uniformi. Infatti, le signorie rurali si inserivano nello sviluppo dell'intero sistema organizzativo della vita delle campagne, cioè nello sviluppo dell'economia curtense, nel processo di nascita e di crescita di una nuova generazione di castelli, nella

formazione del comune rurale e nell'evoluzione del sistema organizzativo locale della *cura animarum*. D'altra parte, la costituzione di signorie rurali influì, a un certo punto, in maniera determinante anche sulle grandi formazioni politiche ('marche' e 'comitatus') ponendole in crisi oppure provocandone la riorganizzazione in forme nuove, signorili appunto. Il regime signorile si inserì infine nello sviluppo del feudalesimo verso forme più stabili, che investirono i gangli della vita politica ed ecclesiastica fino a caratterizzare (in varie forme) lo Stato feudale e la cosiddetta 'Chiesa feudale'.

Insomma, l'immissione della signoria rurale nella storia generale avvenne secondo le sue varie forme, originarie o determinatesi nel corso della sua evoluzione tipologica, le quali sono sommamente interessanti, sicché dovremo in seguito ancora parlarne, di proposito.

L'apprezzamento della funzione storica della signoria rurale scaturisce specialmente dalla comparazione tra la storia delle regioni in cui essa si sviluppò e quella delle regioni in cui fu invece assente o quasi. Infatti ci sono state aree storiche dove la signoria rurale non è stata conosciuta, se non – al più presto – a partire dalla fine del secolo XII.

L'assenza di signorie rurali in certe regioni può offrire materia di riflessione sulle differenze determinatesi tra le condizioni generali di tali regioni e quelle delle regioni che invece avevano avuto le signorie rurali fra gli elementi fondamentali che ne costituirono l'economia, la società e le istituzioni, civili ed ecclesiastiche.

A questo proposito basti citare l'esempio di una regione dove – almeno sino alla fine del secolo XII – non si costituirono signorie rurali: la Romagna, terra di tradizione bizantina, che era fuori dal Regno italico ma faceva parte dell'Impero e quindi era inserita nel quadro delle istituzioni generali dell'Europa postcarolingia. L'assenza pressoché totale delle signorie rurali in buona parte della Romagna (specialmente nel Ravennate e nel Ferrarese) costituì rispetto al Regno italico una differenza che non era soltanto formale, in quanto non dipendeva dall'uso, ancora corrente, del diritto

romano invece che del longobardo. Infatti in quella parte dell'Italia bizantina, a differenza della 'Langobardia', in genere non si creò il sistema curtense, non si formarono villaggi, non si costruirono castelli, non si impiantarono monasteri in campagna ma in città.

L'assenza di signorie in quale relazione fu con questi fenomeni? Sembrerebbe che l'assenza di signorie rurali fosse collegata principalmente con il mancato sviluppo del sistema curtense. Il resto ne dovette essere – più che altro – la conseguenza.

Il quadro che ne risulta della Romagna è quello di una regione in cui le città, pur in una lenta decadenza, conservarono per tutto l'alto Medioevo la centralità che avevano avuta dall'età romana; ma a lungo andare lo squilibrio a favore delle città provocò la depressione delle campagne, dove entrarono in crisi o non sorsero o non ebbero vitalità centri di sviluppo di autonome forze economiche sociali o ecclesiastiche capaci di stabilire con le città rapporti indispensabili per il rinnovamento e il potenziamento di queste. Appunto per la impossibilità di avere fecondi rapporti con la campagna, statica e appiattita, le città della Romagna perdettero capacità di sviluppo ed entrarono in crisi, proprio quando nell'Italia di tradizione longobarda cominciarono a fiorire i Comuni cittadini[1].

Ho la netta impressione che in tutto questo processo storico l'assenza delle signorie rurali sia stata un fenomeno importante, se non centrale.

Per tutte queste ragioni la mia proposta di una impostazione metodologica e problematica del convegno è stata accolta,

[1] M. MONTANARI, *Forza e debolezza delle città romagnole*, in B. ANDREOLLI-P.P. BONACINI-V. FUMAGALLI-M. MONTANARI, *Territori pubblici rurali nell'Italia dell'alto Medioevo*, Estratto speciale della sezione monografica di «Proposte e ricerche», Centro di Studi Storici Sanmarinesi dell'Università degli studi di San Marino, 31, 1993, 2, pp. 13-19. Le opinioni da me espresse nel testo divergono alquanto dal giudizio del Montanari, nel tentativo di trovare una spiegazione storica a tutto il fenomeno.

ma si è tenuto fermo anche il richiamo alle radici locali delle signorie rurali e l'agganciamento di queste a tutte le realtà dell'ambiente circostante. Perciò si è deciso di ridurre l'ampiezza d'orizzonte del programma lasciando da parte le regioni (Inghilterra e Italia meridionale) dove peraltro il fenomeno signorile ebbe carattere del tutto particolare.

Con questo felice compromesso si è realizzata sostanzialmente, con alcuni significativi allargamenti di orizzonte, la struttura tradizionale delle nostre Settimane trentine, mantenendo l'asse portante Germania-Italia.

In apertura del convegno è necessario anche un avvertimento circa la storiografia che si è occupata delle signorie rurali.

Su questo tema la storiografia ha elaborato, nel corso di oltre un secolo, teorie e formule definitorie molto diverse, perfino opposte, che talvolta sono state vivacemente dibattute e fieramente contrastate, talaltra sono state invece mutuate e trasferite ad ambienti ben diversi da quelli per i quali erano state concepite. A mio parere, al fondo di tutto questo c'erano spesso dei malintesi, in quanto non si è tenuto conto della diversità dei punti di vista dai quali i vari autori avevano considerato la signoria rurale.

Infatti c'è stato chi ha costruito la propria teoria affrontando il problema *ab ovo*, dalle fonti del potere signorile; chi si è preoccupato soprattutto di definirne la natura, pubblicistica o privatistica; chi infine si è fermato a esaminare la gamma dei poteri e dei diritti del signore, o la vastità e il tipo dell'ambito entro cui si esercitava la signoria, o i ceti ai quali essa si applicava.

Ad esempio, la definizione 'signoria fondiaria' si riferisce all'applicazione dei poteri signorili soltanto ai possessi del signore; invece la definizione 'signoria banale' si riconduce all'origine e alla natura dei poteri signorili che derivavano dall'appropriazione del banno regio da parte di officiali pubblici. Impropriamente l'impiego della definizione 'signoria banale' è stato esteso – in maniera generalizzata – anche al territorio del Regno italico, mentre qui invece, all'origine

della signoria spesso non ci fu l'appropriazione del banno regio e infatti non tutti i signori avevano integralmente i poteri del banno regio. Inoltre, al contrario di quanto avvenne per le 'seigneuries banales' del Mâconnais, nell'Italia settentrionale e centrale – dalla fine del secolo X – il fenomeno importante per lo sviluppo della signoria fu la formazione *ex novo* del suo territorio: tale novità storica, che è caratteristica di quella zona, ha suggerito la definizione 'signoria territoriale'.

Tenendo conto dei diversi punti di vista dai quali sono state formulate le definizioni dei diversi tipi di signoria rurale, si potrebbero evitare – a volte – fraintendimenti e polemiche.

L'esame delle diverse teorie, e delle relative formulazioni definitorie, escogitate dalla storiografia a proposito della signoria rurale, suggerisce l'opportunità di preparare – a fini comparatistici – un'attenta collazione della terminologia attinente al nostro tema, sia nelle fonti che nelle opere storiografiche. Naturalmente l'interesse maggiore sarà la comparazione della terminologia – diciamo – signorile nelle diverse lingue. Tutto questo sarebbe la prima realizzazione di un progetto di vocabolario della terminologia storiografica comparata, proposto dal presidente onorario Adam Wandruszka al Comitato scientifico dell'Istituto storico italo-germanico e da questo all'unanimità approvato.

Pur facendo riferimento – quando sarà necessario e la mia esigua competenza lo consentirà – anche ad altre regioni dell'Europa post-carolingia, manterrò la mia trattazione accentrata sul modello di evoluzione delle signorie rurali nel Regno italico proponendolo come linea di paragone, specialmente per il processo evolutivo, così diverso, che si verificò nel Regno di Germania.

1. *Signoria fondiaria e signoria immunitaria*[2]

Il nostro punto di partenza è – per usare la definizione più comprensiva per lo stadio iniziale – la 'signoria fondiaria' (in francese *seigneurie foncière*), che gli storici tedeschi, i primi che la studiarono, hanno chiamato *Grundherrschaft*. L'incremento della 'signoria fondiaria' presuppone soprattutto lo sviluppo delle grandi proprietà terriere e la organizzazione di queste in unità aziendali organiche ('curtes', 'villae' o 'villicationes') secondo quello che è stato chiamato 'sistema curtense' o *régime domaniale* o *Villikationssystem*.

Tra la fine del secolo VIII e l'inizio del IX l'avvio di tale processo di ampliamento e di evoluzione strutturale della grande proprietà terriera fu dovuto al maturare degli effetti di circostanze esterne e interne: da una parte, la dinamica distinzione di aree di civiltà diverse nel Mediterraneo (bizantina, islamica e latino germanica) e i progressi dei popoli nordici e l'apparire delle popolazioni slave all'est; dall'altra, l'unificazione del Regno franco e poi la formazione dell'articolata unità politica, ecclesiastica e culturale di quella che noi chiamiamo Europa carolingia.

Penso da tempo[3], e di recente è stato riconosciuto dalla grande storiografia[4], che questo sviluppo della vasta pro-

[2] Per una più ampia e documentata esposizione di questi temi, mi sia concesso di rinviare alla mia relazione *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, presentata alla XXXVIII Settimana del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 19-25 aprile 1990, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto 1991, I, pp. 329-385 (347-358).

[3] C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Bari 1953; Bari 1981³.

[4] Penso soprattutto al saggio di P. TOUBERT, *Il sistema curtense, la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X*, in *Economia naturale ed economia monetaria* (Storia d'Italia. Annali 6), Torino 1983, pp. 3-63 e ai saggi del medesimo autore pubblicati nel suo volume *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e potere in Italia medievale*, Torino 1995. E penso alla prolusione di A. VERHULST, *Marchés, marchands et commerce au haut moyen âge dans l'historiographie récente*, alla XL Settimana del Centro di Studi sull'alto Medioevo (23-29 aprile 1992), in *Mercati e mercanti nell'alto Medioevo: l'area euroasiatica e l'area mediterranea*, Spoleto 1993, pp. 23-43.

prietà terriera non sia stato un fenomeno latifondistico e – in genere – economicamente regressivo e che specialmente l'impianto dell'organizzazione curtense, intimamente coordinata e fortemente accentrata, sia stato determinato da necessità di sviluppo produttivo, dovute a crescenti esigenze assistenziali e di culto in quella che fu chiamata (con riferimento al secolo IX) «civiltà liturgica», e a esigenze di prestigio politico e sociale di monarchi e di grandi laici nel nuovo impero d'Occidente.

I prodotti della terra che sopravanzavano ai consumi interni venivano messi in vendita nei nuovi mercati curtensi o – anche – venivano venduti all'esterno, nelle zone di scarsa o nessuna produzione (come – ad esempio – a Venezia). Le risorse di questi commerci primari consentivano, ai potenti (laici ed ecclesiastici) e ai monarchi, di procurarsi occasionalmente – pure da lontano – le merci, talora preziose, delle quali avevano bisogno per le loro esigenze di carattere più elevato.

Formatasi in un momento storico nodale per la concomitanza di varie e talora contrastanti circostanze, la *curtis* era dunque – in genere – una struttura nuova, organica all'ambiente che si era creato, e dinamica, protesa verso lo sviluppo produttivo e la ripresa dei commerci, e poteva con l'incremento economico apprestare forza politica al suo possessore.

Pertanto i poteri che il padrone ebbe subito sulla *curtis* e sui lavoratori di questa erano strettamente legati al suo possesso della terra e derivavano dalle sue funzioni di assicurare e far funzionare l'organizzazione unitaria della *curtis* stessa. Questa signoria intimamente legata all'organizzazione curtense è stata a buona ragione denominata più specificamente 'signoria curtense', o *seigneurie domaniale*, o – ancora – *Grundherrschaft*.

Non nego che in qualche caso il signore curtense potesse trovare il terreno – sotto un certo aspetto – già predisposto, in quanto una parte dei suoi dipendenti (non quelli di nuova e altra provenienza) avrebbe avuto verso il proprietario tradizionali elementi di soggezione che provenivano da lonta-

no, perfino dalla tarda età romana. Non sto qui a discutere se questi antichi obblighi personali, così a lungo permanenti, fossero di natura privatistica o – come ora qualcuno sostiene – di origine pubblica, perché comunque essi, nella novità storica e istituzionale della *curtis*, dovettero essenzialmente modificarsi, adattandosi al nuovo complesso contesto, alle nuove strutture.

Possiamo dunque concludere che sia nel caso della semplice 'signoria fondiaria', come nel caso della 'signoria curtense' i poteri signorili non solo erano strettamente connessi con la terra ma derivavano dallo stesso possesso della terra. Infatti la definizione 'signoria fondiaria'/'seigneurie foncière' è usata spesso come equivalente di 'signoria curtense'/'seigneurie domaniale'; ma propriamente indica più in generale la signoria che il padrone aveva su tutte e sole le terre che egli possedeva, per quanto frazionate e disperse, anche lontano, esse fossero, e su tutti coloro, servi e liberi, che lavoravano e abitavano quelle terre. Questo vale specialmente per il Regno italico, dove la *curtis* era spesso molto dispersa e il suo progressivo frazionamento fu più precoce, ma anche per le altre regioni, dove la *curtis* era più compatta e il processo di frazionamento più lento.

Non è un caso che, invece, per il Regno di Germania non sia stata adoperata altra designazione che *Grundherrschaft* così per la 'signoria fondiaria' come per la 'signoria curtense': in quella regione le medie proprietà libere erano più rare e la *villicatio* era abbastanza compatta e non si frazionò se non molto più tardi.

È importante notare che nell'Italia settentrionale e centrale dall'inizio del secolo IX compaiono uomini liberi che, ottenendo una terra da coltivare per contratto scritto (livello), si impegnavano verso il proprietario – fra l'altro – a sottoporsi alla sua giurisdizione e alla sua coercizione giudiziale. A volte (ad esempio, nelle campagne lucchesi) lo stesso impegno scritto era preso dai livellari per i contadini che lavorassero per loro. In questi casi appare particolarmente chiaro che i poteri signorili del padrone derivavano dal possesso stesso della terra, non per il perpetuarsi di antichi diritti ma per

l'istaurarsene di nuovi, in forma privatistica, contrattuale.

La giustizia esercitata dal signore fondiario o curtense era in primo luogo – potremmo dire – 'giustizia padronale', in quanto riguardava gli adempimenti degli obblighi (servili, consuetudinari o contrattuali) dei lavoratori verso la sua azienda agraria; ma essa si estese poi a tutti i rapporti giuridicamente rilevanti che i lavoratori avessero tra loro, con il padrone e infine pure con persone o istituzioni estranee: allora diventava propriamente 'giustizia signorile'.

Al contrario della 'signoria fondiaria', la 'signoria immunitaria' aveva origine pubblica in quanto derivava da un privilegio regio di immunità per grandi laici e specialmente per importanti enti ecclesiastici; ma era concessa espressamente in piena proprietà. Invece come la 'signoria fondiaria' pure la 'signoria immunitaria' si estendeva a tutte le terre di un signore, per quanto sparpagliate fossero, e raramente riguardava solo una determinata terra. È pensabile che tutte le 'signorie immunitarie' fossero anche 'signorie fondiarie' ma – naturalmente – non viceversa.

L'immunità, che aveva come scopo originario quello di rendere effettiva la protezione concessa dal re, consistette dapprima nel divieto, agli officiali regi e comitali, di esercitare nelle terre immuni i poteri di giurisdizione, di coercizione, di reclutamento militare e di riscossione dei tributi (teloneo, ripatico, ecc.). In una fase successiva il privilegio da 'negativo' si fece 'positivo': i signori immunitari, che avevano il diritto di accompagnare i propri uomini fuori dalle proprie terre al tribunale pubblico e alla leva militare, acquistarono il diritto di esercitare, personalmente o per mezzo di propri agenti, la giurisdizione e la coercizione, di riscuotere i tributi e trar la leva militare entro le proprie terre e nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti: in un primo tempo, solo i servi, ma poi – presto – anche i liberi. I poteri concessi dai privilegi di immunità variavano, specialmente a seconda dei destinatari: in particolare, poteva trattarsi della bassa o dell'alta giurisdizione, fino a raggiungere il livello della giustizia comitale.

L'immunità, concessa dapprima dai monarchi carolingi, si diffuse progressivamente – con varie sfasature cronologiche – in tutta l'Europa, salvo che in alcune regioni, ad esempio in Provenza. Si possono considerare nel novero delle terre immuni anche le terre regie donate a privati o a enti ecclesiastici, in quanto esse, passate nelle mani del concessionario, continuavano a godere i privilegi dell'appartenenza al fisco regio[5].

2. *Origine della 'signoria territoriale'*

Risultato e – al tempo stesso – concausa di importanti novità storiche fu la formazione della 'signoria territoriale', che si inserì in quel processo di ricostituzione dal basso degli ambiti di potere politico ed ecclesiastico, con cui – a partire dalla seconda metà del secolo X – si invertì il processo di disgregazione particolaristica che era in atto sin dalla fine del secolo precedente[6].

Nella 'signoria territoriale' i diritti e i poteri del signore non si applicavano solo ai suoi possessi e agli uomini che li coltivavano e vi risiedevano, ma si estendevano a tutte le terre e a tutti i lavoratori dipendenti (anche se dipendenti da altro padrone) che si trovassero entro il suo territorio[7]. Ciò avrebbe significato il ritorno al principio della organizzazione per territori, che era in crisi sin dalla fine dell'età antica. Fondata su questo principio, la 'signoria territoriale' assumeva varie forme in quanto la sua natura, il modo di formazione

[5] A questo proposito si veda ora F. MENANT, *Campagnes lombardes du moyen âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Rome 1993, pp. 404-408.

[6] C. VIOLANTE, *Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico (secoli X e XI)* (1960), ora in *Studi sulla Cristianità medioevale*, Milano 1975², pp. 3-67 (10-31).

[7] Cfr. C. VIOLANTE, *Un esempio di signoria territoriale nel secolo XII: la «corte» di Talamona in Valtellina secondo una sentenza del Comune di Milano*, in *Mélanges Labande. Études de civilisation médiévale (XIe-XIIe siècle)*, Poitiers 1974, pp. 739-749; dello stesso, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., pp. 365-375.

del territorio e la derivazione dei poteri del signore variavano secondo le regioni.

Ad esempio, in certe regioni del Regno di Francia i territori delle 'signorie banali' erano predisposti, in quanto erano costituiti dalle minori circoscrizioni politico-amministrative, a capo delle quali erano gli officiali pubblici che si appropriarono ereditariamente del banno regio. È il caso, divenuto celebre, delle 'signorie banali' del Maconnese, studiate da Georges Duby, che le riconosce appunto come territoriali. Le 'signorie banali' cominciarono a svilupparsi dall'inizio dell'ultimo trentennio del secolo X.

Non saprei bene se anche nel Regno di Germania avvenisse – naturalmente con un certo ritardo – un analogo passaggio dalla 'signoria fondiaria' e 'immunitaria' alla 'signoria territoriale' (non dico alla grande *Landesherrschaft*): appurare ciò è appunto fra gli scopi per i quali è stato concepito questo convegno.

Preferisco intanto limitarmi alle mie conoscenze dirette e passare a trattare di questo problema nei riguardi del Regno italico, e con qualche insistenza su alcuni aspetti particolari, al fine di fornire un modello che serva di raffronto per altre regioni.

Nel Regno italico – generalmente – non erano predisposti territori di signoria. Nell'età longobarda non c'era stata una sistematica organizzazione di circoscrizioni pubbliche minori, e quelle che sussistevano furono poi – in genere – cancellate dalla politica dei monarchi carolingi, che tendeva a riferire l'organizzazione civile – come la ecclesiastica – ai centri cittadini. Né la sempre più diffusa creazione di castelli nelle campagne, che si iniziò alla fine del secolo IX, diede origine immediata a una rete di minori circoscrizioni militari e politiche che potessero essere predisposte per diventare territori di signoria[8]. La costruzione dei castelli non avvenne infatti secondo un piano generale, perché non fu regolata

[8] Per quanto segue, si veda – più ampiamente – C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., pp. 361-365.

dalla monarchia ma fu dovuta soprattutto all'iniziativa particolare di signori, laici ed ecclesiastici.

D'altra parte, non pare che per certe circostanze esterne il castello diventasse già nel secolo X il nucleo di un proprio territorio. Durante le 'invasioni' degli Ungheri e dei Saraceni il rifugio degli abitanti dei dintorni nel castello non fu permanente, ma occasionale e di breve durata, perché le temute incursioni esterne non erano un costante pericolo per le singole località. Infatti nel corso di oltre mezzo secolo esse capitavano nello stesso luogo una volta sola o poche volte e – generalmente – a distanze notevoli di tempo, sicché è difficile immaginare che in un'attesa molto aleatoria tutta la vita rimanesse bloccata e che la popolazione stesse rinserrata continuamente nel castello e finalmente al termine dell'intero ciclo delle invasioni «sciamasse» nelle campagne così a lungo abbandonate. Analogamente le piccole incursioni di potenti signori vicini o il passaggio di eserciti di monarchi che si contendevano la corona era una eventualità non permanente e solo di determinati momenti, in uno stesso luogo; e pertanto non è possibile che nel secolo X ne derivasse il costante rifugio della popolazione nel castello fino al costituirsi di una 'signoria territoriale' intorno ad esso.

L'istituzione del castello come nucleo centrale di signoria del territorio circostante non sembra documentata – per il secolo X – da privilegi regi o imperiali che siano conservati in originale. I diplomi emanati a questo proposito che ci siano conservati sono piuttosto rari e nella grande maggioranza riguardano una particolare regione, il Friuli, e il patriarcato di Aquileia; inoltre ci sono pervenuti in copie tarde (dei secoli XI e XII ma soprattutto XIII-XV) e sono sospetti di falsificazione[9]. E in effetti durante quei secoli il patriarcato, nella difficile sistemazione del suo principato territoriale, era anche un'officina di falsificazioni.

La realtà è che, ancora verso la metà (circa) del secolo XI, nei documenti pubblici e privati – in genere – è indicato

[9] Vedi precisazioni ed esempi, *ibidem*, p. 364 e n. 63.

come centro della signoria non il castello ma la «curtis domuicultilis», corte padronale, che non corrispondeva necessariamente al nucleo centrale della «pars dominica» del complesso curtense poiché questa già dal secolo X era in corso di divisione in quote e pertanto spesso non aveva più un proprio centro. Il castello nei documenti di quell'epoca era – generalmente – ancora una pertinenza della «curtis domuicultilis», come la cappella e come le case, i campi, i boschi e i pascoli padronali. Quando un castello appariva come pertinenza di una 'corte' a cui erano annessi diritti pubblici, la formula era «curtis cum castro»: ad esempio, nel marzo 1029[10], due coniugi donarono all'arcivescovo di Milano «curtem domuicultilem, qui nominatur Talamona, cum casis, castro, capella atque omnibus rebus pertinentibus, ... cum districtis et teloneis»). Ma ben presto centro della signoria diventò il castello; allora la formula «curtis cum castro» si trasformò nell'inversa «castrum cum curte».

Parte originaria del territorio signorile erano i possessi fondiari del signore, che erano i più vasti e che venivano ampliati e arrotondati con una politica di permute e di acquisti, fatti a vario titolo privato, e – talune volte – grazie a privilegi regi. Dai suoi possedimenti, che avevano una 'corte' centrale e spesso erano dotati di un castello, il signore progressivamente estendeva i suoi diritti e poteri di signoria fondiaria e immunitaria e di altra origine pure alle terre di altri padroni che fossero inframezzate o circostanti alle sue, sino a formare un territorio unitario di signoria.

Se si considerano gli elementi di fondo, permanenti, l'area del territorio signorile in certi siti era condizionata – totalmente o parzialmente – dall'ambiente naturale, dall'uso comune di prati e di boschi e dalle altre comuni necessità essenziali di vita degli abitanti, le quali da tempi remoti erano rimaste soggiacenti al sovrapporsi di istituti organizzativi di ogni tipo. Inoltre mille ragioni di vita quotidiana

[10] *Atti privati milanesi e comaschi*, a cura di C. MANARESI-C. SANTORO, II: *(a. 1026-1050)*, Milano 1960, n. 169, pp. 57-61. Si veda inoltre C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., pp. 363-365 e n. 63.

nella sua 'routine' economica sociale e religiosa creavano una nuova consuetudine di aggregazione locale là dove, per la natura tutt'altro che compatta della *curtis*, c'erano stati dispersione, isolamento e mescolanza eterogenea. Così anche i diritti e i poteri del signore nel territorio diventarono consuetudine o si arricchirono delle consuetudini.

Peraltro le vie per l'affermazione di un signore su un territorio erano numerose, e non sempre legali: a volte furono le circostanze politiche, alcune del momento, altre consolidate da una tradizione. Spesso i limiti del territorio furono quelli fino ai quali riuscì a spingersi la forza espansiva, talora violenta, del signore locale o furono i confini dei territori dei signori vicini. Molto dipendeva anche dalle capacità personali, politiche e militari, del signore, dalla potenza della sua parentela e dall'oculatezza della sua politica matrimoniale, da fortunate circostanze di avvenimenti, dal potere che derivava da diritti esercitati su chiese e monasteri e dagli uffici pubblici ricoperti.

Infatti in numerosi casi marchesi, conti, visconti e pure minori officiali pubblici applicarono a proprie signorie territoriali i poteri che non riuscivano più ad esercitare sull'intera propria circoscrizione d'ufficio. Questi poteri pubblici venivano anche estesi su signorie territoriali ancora in formazione o giacenti fuori dalla circoscrizione d'ufficio del novello signore[11]. I vescovi e qualche grande abate facevano analoghe operazioni a riguardo delle proprie signorie, alle quali applicavano gli alti poteri immunitari che avevano ricevuto su più o meno vaste aree che non potevano più controllare interamente[12].

Nel Regno italico le signorie territoriali costituirono una novità di notevole importanza storica principalmente per l'impianto della organizzazione territoriale politica, a cui

[11] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., pp. 368-369.

[12] *Ibidem*, p. 369.

diedero origine, in corrispondenza con il riaffermarsi di analogo criterio territoriale nell'organizzazione ecclesiastica, ma anche per altri versi.

Spesso i territori di signoria, per i modi come si erano formati, non ricalcavano ambiti istituzionali precedenti, specialmente non riproducevano l'ambito delle *curtes*, che non era compatto, in quanto si era costituito gradualmente e occasionalmente. Né il nucleo centrale della signoria territoriale corrispondeva necessariamente al centro economico e amministrativo della vecchia *curtis*, poiché poteva ben essere costituito da una nuova aggregazione di possessi, compiuta da colui che stava diventando signore. Anzi spesso il nucleo centrale della signoria si trovava accanto a un castello, che era costruzione nuova, ubicata secondo esigenze particolari del momento senza tener conto di quadri economici e istituzionali precedenti; e a volte, anzi – in un secondo tempo – generalmente, era il castello stesso il nucleo originario della signoria.

Per tutti questi motivi, nel Regno italico il passaggio dalla 'signoria fondiaria' e 'immunitaria' alla 'signoria territoriale' fu un processo evolutivo particolarmente lento, che si iniziò nel corso della seconda metà del secolo X e giunse a realizzazione nell'XI ma si completò solo nel XII. Il periodo in cui la 'signoria territoriale' raggiunse la più completa realizzazione istituzionale ed ebbe la massima diffusione fu appunto questo secolo.

Anche il castello si trasformò nel corso del tempo. Mentre per lunga parte del secolo X il castello aveva dimensioni tanto ampie da poter diventare rifugio per la popolazione circostante al momento del pericolo, verso la metà del secolo XI non di rado esso, diventando centro della signoria, aveva ormai dimensioni parecchio ridotte sicché era quasi soltanto una residenza fortificata del signore, dei suoi agenti e armigeri, e – a volte – di suoi *milites*.

Inoltre nel secolo X di solito c'erano state nel castello molteplici cappelle; invece nell'XI esisteva normalmente, fuori dal castello e accanto a esso, una sola cappella, 'chiesa priva-

ta' del signore, destinata alla cura d'anime anche dei suoi soggetti. E, specialmente quando la signoria apparteneva a un monastero o a una canonica, a partire dalla fine del secolo XI il signore tendeva a fare di questa cappella una parrocchia.

Nello stesso tempo si andava creando poco fuori dal castello una *villa* aperta e/o un borgo fortificato, dove il signore tendeva a concentrare stabilmente le famiglie contadine a lui soggette, prima sparse per le campagne e inframezzate con famiglie di dipendenti di altri padroni[13]. Infatti cominciarono a scomparire lentamente gli insediamenti contadini isolati o raccolti in piccoli nuclei abitativi. E si riduceva progressivamente pure il numero delle cappelle rurali. Conseguenza di tutte queste tendenze fu la progressiva scomparsa di parecchi microtoponimi dalle fonti dell'epoca.

Per tutti questi mutamenti, oltre che per la definizione dei nuovi territori, l'impianto delle 'signorie territoriali' portò una certa rivoluzione nell' habitat delle campagne. Inoltre il concentramento di tutta la popolazione della 'signoria territoriale' nella *villa* e/o nel borgo che la volontà signorile aveva fatto sorgere subito fuori dal castello e la vicinanza di tale insediamento alla cappella signorile, di cui si accrescevano le funzioni di cura d'anime, creavano tra gli *homines* soggetti a uno stesso signore comunione di interessi e di sentimenti, insomma quella solidarietà che avrebbe portato infine alla formazione del comune rustico.

L'estensione delle 'signorie territoriali' era molto varia. Il territorio di quelle meno estese corrispondeva – in genere – a quella che fu poi la circoscrizione, anch'essa piuttosto varia, di una parrocchia, poiché spesso la parrocchia si for-

[13] C. VIOLANTE, *Una famiglia della «Langobardia» tra il X e l'XI secolo: i «da Bariano»/«da Maleo»*, in «Archivio Storico Lodigiano», 1974, pp. 5-105 (Postille al cap. II: *Qualche osservazione sulle vicende dei castelli e sul variare della loro ampiezza*, pp. 67-70). Cfr., ora, E. COLEMANN, *Incastellamento on the Po plain: Cremona and its territory in the tenth century*, in «Reading of Medieval Studies», XVII, 1991, pp. 77-101.

mò appunto nell'ambito della 'signoria territoriale'. (Raramente il territorio signorile corrispondeva a un piviere, per essersi formata una pieve nell'ambito di una 'signoria territoriale' o viceversa)[14].

C'erano anche 'signorie territoriali' parecchio più estese, tanto che il signore non riusciva a raccogliere presso il suo castello tutta la popolazione e parte di questa rimaneva e/o si raccoglieva in un altro luogo, che aveva radicate tradizioni come centro di insediamento. Allora capitava che la popolazione ivi raccolta proclamasse che quello era «locus per se» e quindi ne reclamasse il distacco dalla signoria e il riconoscimento come un proprio territorio autonomo, che sarebbe diventato un'altra signoria o un nuovo comune rurale[15].

In Lunigiana – come mi suggerisce Mario Nobili – nell'ambito di 'signorie territoriali' molto ampie e aventi un territorio nettamente articolato dal punto di vista geofisico si formavano a volte centri autonomi, i quali si sviluppavano verso una progressiva autonomia, fino ad avere altrettanti castelli propri, che restavano tuttavia nell'ambito della giurisdizione castellana del castello maggiore, originario.

Non so se origini analoghe avesse una situazione, riscontrata nel contado milanese, nella quale i diritti di castellanza connessi con un castello importante si applicavano non solo al territorio della signoria di cui quel castello era al centro, ma

[14] C. VIOLANTE, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI e XII. Diocesi, pievi e parrocchie* (Atti della VI Settimana di studio, Milano 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 643-799 (730 ss.), ora in C. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palermo, 1986, pp. 369 ss.

[15] C. VIOLANTE, *La signoria 'territoriale' come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XI*, in *Histoire comparée de l'administration (IVe-XIIe siècles). Actes du XIV colloque franco-allemand (Tours 27 mars – 1er avril 1977)* (Beihefte der «Francia», publiées par l'Institut Historique Allemand de Paris, 9), Zürich-München 1980, pp. 333-345 (337-341).

anche ai territori di altre signorie, circostanti o comunque vicine[16].

Si veniva così creando tra i castelli quasi una gerarchia di importanza, a cui dovevano corrispondere differenze dimensionali e architettoniche degli edifici.

3. *I soggetti alla 'signoria territoriale'*

A questo punto si pone il problema della condizione di vita e dello stato giuridico personale dei contadini e degli altri che erano soggetti al signore territoriale e che erano chiamati generalmente *homines*, e in Lombardia *rustici*, in Toscana *villani*, come risulta dalle fonti.

A proposito dello stato giuridico personale ci si domanda innanzitutto quale differenza esistesse, se c'era, tra questi *homines* soggetti alla signoria territoriale e i dipendenti curtensi, specialmente quelli di condizione servile.

Ma per comprendere tale differenza bisogna preliminarmente stabilire quale si debba ritenere che fosse stata, di diritto e di fatto, la condizione, molto varia, dei dipendenti curtensi, poiché la classica distinzione tra la condizione genericamente 'servile' di questi e la condizione degli schiavi dell'antichità è stata recentemente riportata in discussione. Eppoi, ammettendo che ci fosse stata differenza tra 'schiavitù' e 'servaggio', in quale epoca sarebbe avvenuto il passaggio dall'una all'altro?

Questi problemi, già complessi e intricati per i molteplici

[16] Il 10 marzo 1192 tre fratelli appartenenti alla famiglia milanese degli Avvocati vendettero per 38 lire a cinque uomini di Trezzano i diritti signorili che avevano su di loro in quel luogo e inoltre i diritti di castellanza inerenti al castello di Iborino ma esercitati anche in Trezzano. Il luogo di Trezzano era nella pieve di Cesano Boscone, dov'era il castello di Baggio, mentre il castello di Iborino era altrove, nella vicina pieve di Rosate (E. OCCHIPINTI, *Una famiglia di 'rustici' proprietari legati alla canonica di Sant'Ambrogio: i 'da Trezzano'*, in *Contributi dell'Istituto di Storia Medievale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore*, II, Milano 1972, pp. 756-757.

risvolti filologici, giuridici e storici, sono stati aggravati da preoccupazioni ideologiche. Perciò, più che tentare di dare una soluzione personale, necessariamente inadeguata, dell'intera questione, mi limiterò a proporne una soluzione parziale per quanto basti al nostro argomento.

Come era facilmente immaginabile, il tema della fine dell'*esclavage ancien*, già proposto da Marc Bloch, è stato ora riaffrontato sia da antichisti che da medievisti. Alla tesi di chi vede la schiavitù scomparire o mutare profondamente già negli ultimi tempi dell'età romana, si è contrapposta quella di coloro (e sono ora i più numerosi e accaniti) i quali sostengono che essa si protraesse per tutto l'alto Medioevo, nel sistema curtense, fino a quando non si fu formata (in epoche varie secondo i luoghi) la signoria 'banale' (o – comunque – castellana e territoriale), in cui si sarebbe passati finalmente al servaggio[17]. C'è stato perfino chi ha posto tale passaggio quasi esattamente all'anno Mille, quando appunto riteneva verificarsi la formazione della signoria banale[18].

Ora, la mutazione dalla schiavitù al servaggio non può certo essere collocata in un momento preciso, poiché fu un processo graduale e prolungato nel tempo e non privo di sfasature cronologiche secondo le zone. Pertanto è difficile, e non è mio compito in questa sede, cogliere il primo accenno della condizione servile.

Per i problemi che ora mi pongo, basti notare che tra il IX e il X secolo una nuova condizione dei lavoratori si comincia ad avvertire chiaramente nell'ambito del sistema curtense, quando questo, giunto alla sua piena maturità, intraprese un processo di evoluzione interna che si risolverà nella sua crisi ma anche in uno sviluppo economico e sociale.

[17] P. BONNASSIE, *Survie et extinction du régime esclavagiste dans l'Occident du haut moyen âge*, in «Cahiers de Civilisation Médiévale», XXVIII, 1985, pp. 307-321. Cfr. F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per la storia della servitù e del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale* (Biblioteca della Società Storica Vercellese), Vercelli 1990, pp. 53-54.

[18] G. BOIS, *La mutation de l'an mil*, Paris 1989.

Il miglioramento della condizione servile fu preparato dalla legislazione longobarda e dalla carolingia e dalle disposizioni ecclesiastiche, che tendevano a dare un graduale riconoscimento legale al matrimonio dei servi, a mitigare le pene per i matrimoni tra servi e libere, a facilitare e rendere meno gravosa per i servi la manomissione «cum obsequio» e a moltiplicare le manomissioni in piena libertà ripristinando quelle di diritto romano o instaurando le «manumissiones in ecclesia»[19].

Almeno nel Regno italico, poiché il compimento dell'organizzazione curtense e l'ampliamento dei possessi lo consentivano, lo sviluppo di nuove esigenze dei consumi e degli scambi determinò l'impegno dei grandi proprietari, laici e – specialmente – ecclesiastici, a incrementare la produzione con innovazioni organizzative che comprendevano – fra l'altro – incentivi costituiti da miglioramenti delle condizioni dei lavoratori. Così, certi aggiustamenti delle strutture curtensi (come la divisione della riserva padronale in quote) portarono alla vantaggiosa trasformazione dei «servi praebendarii» in «servi casati» (dotati di un terreno da coltivare) e alla riduzione o infine alla scomparsa delle pesanti *corvées*. In generale, grazie anche al fatto che nel corso dei secoli, da origini e in circostanze diverse, lavoratori dipendenti di disparato stato giuridico personale e di varie condizioni di lavoro e di vita si fossero venuti affiancando gli uni agli altri, si determinarono – specialmente negli strati inferiori – una forte richiesta di livellamento e – in generale – aspirazioni al miglioramento. Infatti verso la metà del secolo X i lavoratori di condizione più bassa cominciarono a premere affinché le loro prestazioni non fossero stabilite più secondo l'arbitrio del padrone ma fissate dalla consuetudine. E a questo proposito riuscirono ad adire i tribunali pubblici per chiedere, contro i rispettivi padroni, di essere considerati non più «servi propter personam», cioè per stato giuridico ereditario, bensì per la condizione giuridica dei terreni coltivati.

I servi ormai non erano in numero preponderante: la cattura

[19] F. PANERO, *Servi e rustici*, cit., pp. 22 ss.

di nuovi servi (*sclavi*) oltre i confini orientali dell'Impero, in regioni abitate prevalentemente da popolazioni slave (donde derivava il loro nome), era compensata dalla loro vendita in paesi islamici, specialmente della Penisola Iberica.

D'altra parte certe norme limitatrici della libertà dei coltivatori avevano perso ora l'antico carattere schiavistico: ad esempio, in un'epoca di insicurezza estrema il legame con la terra si era andato trasformando, nella pratica, da obbligo fortemente restrittivo a garanzia di sussistenza. Così il rarefarsi della pratica di cedere i servi separatamente dalla terra su cui vivevano diventava per loro motivo di rassicurazione.

La promozione di lavoratori a condizioni migliori nel lavoro e nella vita conferiva ai ceti rurali un dinamismo nuovo: il fenomeno era generale perché riguardava anche massari che si facevano livellari e – in genere – i livellari stessi, che non dovevano più lasciare per contratto al padrone l'intero *conquestum*, cioè l'incremento dei propri beni mobili (bestie e attrezzi) realizzato sulla terra da loro coltivata, ma potevano trattenerne per sé un quarto e poi quote sempre maggiori, sino alla totalità. Alla fine del secolo X erano scomparsi ormai dai contratti di 'livello' le clausole per le quali i livellari erano sottoposti alla giurisdizione dei padroni. Infine i più forti e arditi fra i livellari facevano tutto il possibile per trasformare il loro 'livello' in proprietà uscendo dalla categoria dei lavoratori dipendenti.

Nell'insieme si può dire che nel corso del secolo X si realizzò un generale progresso nelle condizioni dei contadini. Al volgere del secolo c'erano perfino dei 'servi' che si erano arricchiti («divitiis inflati», come lamentava un vescovo)[20]; e non pochi erano fuggiti dalle terre padronali e non rari erano quelli che, contro la legge, entravano nel clero e/o sposavano donne libere per avere libera discendenza, sicché

[20] *Epistula Leonis episcopi Vercellensis*, ed. D. Arnoldi-G.C. Faccio-F. Gabotto-R. Rocchi, *Le carte dell'Archivio capitolare di Vercelli* (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 70-71), Pinerolo 1912-1914, I, n. 40, pp. 49-50 (a. 1022).

l'imperatore Ottone III fu costretto (l'anno 1002) a emanare una costituzione «de servis libertatem anhelantibus»[21] e il concilio di Pavia del 1022 si occupò dei chierici servi che erano coniugati con donne libere[22].

Tali considerazioni riducono molto il valore, come testimonianza di intendimenti e mentalità schiavistiche, attribuibile a certi documenti ecclesiastici, che seguendo la tradizione riproponevano ancora i diritti delle chiese sui 'servi' come proprietà inalienabili al pari delle terre. Tali affermazioni erano vivacemente rinnovate, proprio tra il X e l'XI secolo, nello spirito della riforma ecclesiastica che imponeva di recuperare, come «res sacrae», i beni immobili e anche i beni mobili delle Chiese, in un frangente in cui le terre ecclesiastiche erano invase da ogni parte e i lavoratori dipendenti erano razziati da potenti signori laici (certo non bene intenzionati) e, dal canto loro, i servi approfittavano di tali circostanze per darsi alla fuga. Ma non pare che allora nella Chiesa si risvegliasse semplicemente la coscienza dei diritti padronali nei riguardi degli schiavi: ma certo essa aveva consapevolezza di aver bisogno di due grandi categorie di collaboratori laici, dei *milites* come dei *laboratores*, e l'importante era anche che questi ultimi non mancassero sulle sue terre.

Buona parte delle precedenti osservazioni sulle condizioni dei contadini possono essere estese dal Regno italico anche ad altre regioni, naturalmente con qualche sfasatura cronologica là dove si verificarono vari ritardi nell'evoluzione dell'organizzazione curtense.

Nell'insieme possiamo dire che al momento del passaggio

[21] *MGH, Legum s. IV, Constitutiones et acta publica*, I, n. 21, p. 47.

[22] *Ibidem*, n. 34, pp. 70-78. Per tutta la questione del miglioramento delle condizioni dei lavoratori della terra dalla fine del secolo IX all'inizio dell'XI, cfr. C. VIOLANTE, *La società milanese*, cit., pp. 94-113, 193-207. Ulteriori considerazioni ho fatto in miei due lunghi interventi sulla relazione di V. FUMAGALLI, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa carolingia: un'equazione da verificare* (XXVII Settimana del Centro Italiano si Studi sull'alto Medioevo, 19-25 aprile 1979), Spoleto 1981, pp. 319-322 e 324-327.

dalla 'signoria fondiaria' alla 'signoria territoriale' non vigeva più ormai un regime di schiavitù. Esistevano tante categorie e commistioni di categorie di lavoratori dipendenti, tanta frequenza e tale varietà di passaggi dall'una all'altra categoria, tale generale progresso, che alla fine è impossibile qualificare tutti secondo un unico stato giuridico preciso ed è difficile trovare alcuno nelle condizioni giuridiche e pratiche dello schiavo antico, l'assolutamente non-libero sottoposto all'arbitrio del padrone della sua persona.

Il quadro della massa dei lavoratori, se si presentava al passaggio dal secolo X all'XI molto mosso e ancora abbastanza vario, mostrava tuttavia una certa uniformità. Per indicare genericamente la condizione dei lavoratori dipendenti come si veniva evolvendo nell'ambito del sistema curtense e/o della 'signoria fondiaria' potremmo usare – io credo – il termine 'servaggio'.

Il servaggio, non la schiavitù, era dunque la condizione di partenza di coloro che venivano via via assoggettati alla 'signoria territoriale' facendo capo alla 'curia' signorile, la quale era stabilita nella corte o nel castello che costituivano il nucleo centrale del territorio.

Soggetti al signore territoriale erano tutti coloro che entro il suo territorio coltivavano terra non propria[23]. Pertanto nella 'signoria territoriale' i lavoratori avevano una duplice condizione di dipendenza: dal padrone della terra che coltivavano, il quale non sempre era il signore stesso, e dal signore del territorio.

Poiché anche i livellari che non si erano appropriati delle terre ricevute da coltivare si erano adeguati a sottoporsi alla

[23] Sul carattere territoriale della signoria e quindi sull'assoggettamento al signore anche dei contadini che coltivassero terre non di proprietà, rinvio a C. VIOLANTE, *La signoria rurale del secolo X*, cit., *passim* e, per l'elenco dei miei lavori dedicati all'argomento, p. 345, n. 20. Del resto nelle sentenze emanate dal Comune di Milano nel corso del secolo XII compaiono spesso signori che rivendicano o difendono i propri diritti su *homines* che lavorano terre di altri proprietari.

consuetudine (infatti i contratti di livello con coltivatori erano divenuti rari o erano scomparsi), sempre più generalmente gli obblighi dei lavoratori verso il padrone della terra erano stabiliti, a tempo indeterminato, dalla consuetudine, che precisava invece i canoni fissi, in natura o in denaro o misti.

Così si realizzò, gradualmente, per i coltivatori dipendenti un livellamento delle condizioni di lavoro, che per i più era un progresso o almeno lo divenne, perché i canoni e i censi fondiari rimasero fissi mentre cresceva, per l'applicazione di nuove tecniche, la produttività della terra e diminuiva il valore della moneta.

Erano, di norma, del tutto esenti rispetto al signore territoriale soltanto i possessi di altri signori, laici o ecclesiastici, esistenti come *enclaves* nell'ambito del suo territorio, perché ciascuno di tali signori esercitava poteri signorili sulle proprie terre. C'erano inoltre semplici proprietà di altri padroni, i quali non erano soggetti al signore territoriale nemmeno se coltivavano personalmente la propria terra, ma dovevano comunque lasciare che lo fossero i propri lavoratori dipendenti. Ma il signore del territorio tendeva, in vari modi, a eliminare o almeno ridurre tali aree di esenzione e anche semplici proprietà altrui.

Coloro che erano soggetti al signore del territorio erano sottoposti ai suoi poteri di giurisdizione e di coercizione, e gli dovevano un tributo, che era una imposta famigliare (*condicio*) stabilita sulla base della terra coltivata. Essi dovevano ospitare il signore o un suo agente, con il rispettivo seguito, in visita di controllo (obbligo di *albergaria*), ed erano inoltre tenuti a prestazioni personali per opere di utilità pubblica, che riguardavano – ad esempio – le vie, le recinzioni, il pozzo comune, la chiesa. Quando c'era il castello, gli *homines* avevano speciale obbligo di ottemperare al diritto signorile di 'castellanza' fornendo prestazioni di opere e di danaro per il restauro o la ricostruzione, la guardia e la difesa del castello stesso.

Infine il signore riscuoteva dai suoi soggetti il fodro regio,

qualora avesse questo privilegio, e – almeno in Lombardia – si riservava la metà dell'uso dei prati e dei boschi comuni[24].

Salvo le eccezioni che ora vedremo, tutti gli «homines» che venivano assoggettati alla 'signoria territoriale' si trovavano essenzialmente nelle stesse condizioni e avevano gli stessi obblighi nei riguardi del signore.

In verità fin dal principio del secolo XI e – in qualche caso – già avanti l'anno Mille signori potenti e prepotenti assoggettarono – contro i divieti regi – anche modesti proprietari che erano stati da tempo liberi «exercitales» (o – nel Regno italico – «arimanni») e altri piccoli o piccolissimi proprietari, inglobandoli nel ceto dei soggetti alla signoria. Tuttavia, entro quest'ambito, specialmente gli «arimanni» ma anche gli altri proprietari terrieri assoggettati ottennero e riuscirono a conservare una posizione distinta, con oneri un po' più lievi e obblighi più delicati e più onorevoli: ad esempio, per quanto concerneva le prestazioni personali, portare la corrispondenza. Infatti *arimanni* e piccoli proprietari appaiono in testa, e in condizioni di qualche privilegio, in alcuni elenchi di dipendenti di 'signorie territoriali'[25].

Nelle 'signorie territoriali' inoltre si costituirono gli *homines de masnada*, liberi e servi, con compiti militari e di aiutanti nel governo della signoria, destinati – a volte – a un avvenire più o meno importante[26]. (Agli *homines de masnada* corrispondevano 'grosso modo' in Germania i *servi ministeriales*). D'altra parte c'erano 'servi domestici' e non è escluso che fosse rimasto a coltivare terre sottoposte alla signoria qualche altro residuo servo.

Se presenze servili erano eccezioni fra i soggetti alla domina-

24 Attenta e articolata disamina dei diritti signorili nell'Italia settentrionale si trova in H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995 (originale tedesco, Tübingen 1979), pp. 46-102 e in F. MENANT, *Campagnes lombardes du moyen âge*, cit., pp.425-476.

25 Cfr. ora F. MENANT, *Campagnes lombardes du moyen âge*, cit., pp. 464-467.

26 Su questo argomento si veda il saggio di P. BRANCOLI BUSDRAGHI in questo volume, alle pp. 287 ss.

zione del signore territoriale, invece nelle terre che ne erano esenti pur trovandosi nell'ambito del suo territorio signorile, specialmente in quelle di grandi enti ecclesiastici, sopravvivevano a volte strutture signorili curtensi con lavoratori ancora servi. Ma queste isole non facevano parte della signoria territoriale, pur trovandosi entro il suo ambito.

Nell'insieme, nonostante che i piccoli proprietari assoggettati conservassero qualche privilegio, il ceto dei soggetti alla signoria territoriale era sostanzialmente omogeneo e livellato. Anzi, come è rivelato da una istanza presentata al tribunale del Comune di Milano, i cui giudici emisero peraltro una sentenza negativa, verso la fine del secolo XII c'era la tendenza del signore a trasformare il tributo famigliare (la *condicio*) degli *homines* soggetti al suo dominio in imposta reale, fondiaria, applicabile pure ai cittadini e ai nobili 'rusticani' che coltivassero le proprie terre a conduzione diretta[27]. Così quel tributo non sarebbe stato più esclusivamente connesso con le condizioni giuridiche degli *homines*, e queste si sarebbero sotto un certo aspetto livellate con le condizioni giuridiche dei coltivatori proprietari, che non erano soggetti al signore.

In questo nuovo ceto sociale dei soggetti alla signoria perdevano valore le vecchie distinzioni giuridiche di schiavitù/servitù e di libertà. I *districtabiles* o *iusticiabiles*, come erano definiti gli *homines*, erano bensì legati alla terra del padrone e alla soggezione al signore, ma potevano sempre abbandonare il fondo che coltivavano e allontanarsi dal territorio a condizione che altre persone fossero pronte a subentrare al loro posto e ad accettare le loro condizioni di vita, specialmente i loro obblighi nei riguardi del signore. Con tale rassicurazione il signore non ostacolava la libertà di movimento dei suoi *homines* e consentiva il ricambio delle persone: si

[27] Sentenza dei consoli del Comune di Milano (13 dicembre 1183), ed. da C. MANARESI, in *Atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919, n. 41, pp. 207-208.

preoccupava soltanto, espressamente, che i nuovi venuti nella sua signoria non fossero dipendenti di un altro signore o di un cittadino, per evitare la surrettizia penetrazione di forze rivali nel suo territorio.

Per un analogo principio erano proibiti i matrimoni tra dipendenti di signori diversi; ma il divieto fu superato imponendo come riparazione una tassa di 'formariaggio' al dipendente che per matrimonio si estraniasse dal territorio signorile. Le limitazioni della libertà personale che permanevano nella 'signoria territoriale' erano dunque riscattabili per danaro o addirittura si trasformavano in tributi.

In questa prospettiva difficilmente si può invocare la parola 'servaggio' per definire il nuovo ceto degli *homines* soggetti alla signoria territoriale. Per il servaggio altomedioevale, come – diversamente – già per la schiavitù antica, il criterio di definizione era lo stato giuridico personale; per il nuovo ceto dei soggetti alla signoria territoriale criterio costitutivo divenne invece la funzione esercitata[28].

Nelle regioni più avanzate dell'Europa era in atto, dai primi decenni del secolo XI, un profondo cambiamento di cultura a proposito dell'articolazione della società, nel senso che al criterio della distinzione e della gerarchia tra stati giuridici personali (di libertà o di servitù, o anche di stati intermedi) si andò sostituendo un criterio che teneva conto della identità o della diversità delle funzioni esercitate, e della loro gerarchia di importanza.

Siffatta modificazione di princìpi si verificò anche in Baviera, circa due secoli più tardi, ed è stata illustrata – già nel 1949 – da Philippe Dollinger (nella sua nota opera, *L'évolution des classes rurales en Bavière*) con espressioni esemplarmente limpide, che mi piace riportare:

[28] Per quanto segue, si vedano considerazioni più allargate in C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., pp. 381-383.

«Les principes fondamentaux qui déterminent la constitution et la transformation de ces classes [rurali] ne sont pas les mêmes du début à la fin de cette période [secolo IX – metà del secolo XIII]. Au début ce sont les notions juridiques et avant tout celles de liberté et de servitude qui commandent le classement des individus; à la fin, au contraire, ce sont des notions plus réalistes, d'ordre social et professionnel, qui, prenant le pas peu à peu sur les précédents, président désormais à la formation des groupements nouveaux de sujets seigneuriaux»[29].

Analogamente in campo ecclesiastico alla concezione, monastica, della gerarchia dei 'meriti' spirituali conseguibili, stabilita secondo la scala degli 'stati di vita' professati, più o meno rigorosi, si veniva contrapponendo una concezione, canonicale, che ordinava tale gerarchia secondo gli *officia* ottenuti e le funzioni esercitate nella Chiesa[30]. Per quanto riguardava la società, si affermava dalla fine del secolo X nella cultura ecclesiastica la dottrina dei «tre ordini», stabilita appunto secondo una concezione organica con il criterio delle funzioni, individuando gerarchicamente l'*ordo praedicatorum*, l'*ordo bellatorum* e l'*ordo laboratorum*[31].

Il ceto degli *homines* (*laboratores*) soggetti a una signoria territoriale appariva, per la sua peculiare funzione, inserito insieme con gli altri (*praedicatores* e *bellatores*) nella struttura pubblica della società, anche se al livello inferiore per essere i lavoratori sottoposti a specifici obblighi e oneri, peraltro riscattabili.

Perciò il termine servaggio, che – a mio parere – si deve adoperare, al posto di schiavitù, già per soggetti alla 'signoria fondiaria' o 'curtense', non può essere del tutto adatto

[29] Ph. DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIIIe siècle*, Paris 1949, p. 4.

[30] Y. CONGAR, *Les laïques et l'ecclésiologie des 'ordres' chez les théologiens du XIe et XIIe siècles*, in *I laici nella «societas christiana» dei secoli XI e XII* (Atti della III Settimana di studio della Mendola, 21-27 agosto 1965), Milano 1968, pp. 83-117.

[31] G. DUBY, *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris 1978; G. CONSTABLE, *The orders of society*, in *Three Studies in medieval religious and social thought*, Cambridge 1995, pp. 249-360.

per designare generalmente le condizioni degli *homines* soggetti alla nuova forma di signoria, quella territoriale, che costituì una rivoluzione nella società e nelle istituzioni politiche anche per i nuovi criteri di distinzione sociale che vi introduceva.

Certo, in alcune zone dove, come – ad esempio – in Toscana, lo sviluppo della 'signoria territoriale' fu più lento: ancora nel secolo XII avanzato si trovano accanto al ceto, più evoluto, degli *homines* parecchi lavoratori strettamente legati alla persona del signore[32]. Ma quel che è storicamente rilevante è non solo e non tanto la preponderanza numerica degli *homines*, quanto – essenzialmente – la novità di tale ceto e del criterio con cui si era costituito, che era lo stesso criterio secondo cui si costituivano allora gli altri ceti della struttura sociale e persino la gerarchia dei valori spirituali.

Poi, nel corso del Duecento, specialmente in Emilia e in Toscana, quando parecchi comuni cittadini avocarono a sé i tributi che gli *homines* dovevano ai rispettivi signori, questi si rivalsero sottomettendo i propri soggetti a nuovi gravosi oneri e a nuove costrizioni fino a ridurli in condizione praticamente servile. Tale condizione di servaggio, introdotta così tardi, è stata dagli studiosi erroneamente generalizzata e riportata alle origini o al periodo aureo della 'signoria territoriale'[33].

[32] Un esempio: il 10 febbraio 1196 a Siena Giovannello Bracceri si costituisce per contratto all'arciprete Rustico come «perpetuum colonum adscripticium atque villanum in modis omnibus pro capitudine» per delle terre che detiene in fitto, come già le aveva tenute suo padre, col canone di 6 staia di grano. Chiede e promette gli stessi impegni per i suoi eredi. Inoltre promette ed ottiene che se un altro villano lascerà volontariamente un altro terreno («tenimentum»), egli lo prenderà con un fitto di 12 staia di grano. Edizione in *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana*, a cura di A. GIGNOLI, Accademia Senese degli Intronati, Siena 1994, n. 100, pp. 230-231. Non credo però (come F. PANERO, *Servi e rustici*, cit., pp. 88-89) che l'espressione «colonus adscripticius» non avesse più il significato originario; probabilmente era un ricordo romanistico proveniente dall'ambiente dei giuristi.

[33] F. PANERO, *Servi e rustici*, cit., pp. 56 ss., 92 ss.

Ma intanto – in ispecie nella Valle Padana – nel territorio della signoria si andava creando un ambiente sociale progressivamente più articolato. Fra gli *homines* alcune famiglie o alcuni individui cominciarono a emergere e ad elevarsi economicamente, socialmente e – talora – anche culturalmente diventando chierici o notai. Analoga e più spiccata evoluzione avvenne fra i proprietari terrieri che non erano soggetti alla signoria, sia che fossero cittadini residenti solo periodicamente nei propri possessi rurali, sia che risiedessero in permanenza entro il territorio signorile: il livello sociale di costoro era così distinto da quello degli altri, che i documenti milanesi a volte designavano come *curtisii* o come *nobiles*[34]. (Quest'ultimo appellativo si riferiva soltanto alla nobiltà 'rusticana', valendo limitatamente per l'ambito della signoria).

Così nel territorio signorile diventavano più frequenti e più importanti le presenze di ecclesiastici, notai, artigiani professionali e perfino mercanti, anche provenienti dalla città, poiché al processo di inurbamento degli *homines* finì con l'affiancarsi l'opposta tendenza di cittadini a trasferirsi nelle signorie rurali[35].

Nel corso del secolo XII gli *homines* di uno stesso territorio signorile, anche per la solidarietà che si creava fra loro grazie alla sempre maggiore compartecipazione al mantenimento e all'amministrazione della chiesa, che stava diventando parrocchia, cominciarono a organizzarsi in Comune strappando al signore progressive concessioni di autonomie, che venivano fissate in statuti, emanati formalmente dall'alto ma sempre più spesso concordati. In un primo tempo il signore mantenne il controllo di quel comune nominando i suoi officiali più importanti o almeno designando a presiederlo un proprio rappresentante; ma poi, attraverso contrasti anche violenti, il Comune rurale acquistò sempre maggiore

[34] C. VIOLANTE, *La signoria rurale come quadro*, cit., pp. 341-342, n. 23.

[35] R. ROMEO, *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, nuova ed., Milano 1992, pp. 62 ss. per la signoria di Origgio.

autonomia e maggiori poteri nel regolare i rapporti degli *homines* col signore e tutta la vita del territorio.

In queste lotte si inserì volentieri il Comune cittadino inviando i propri rappresentanti con funzioni mediatrici o dispositive oppure attraverso le sentenze del suo tribunale, le quali furono talora favorevoli al signore, talaltra – più spesso – al Comune rurale che nel Duecento era ormai composto non soltanto da veri e propri *homines*, cioè contadini soggetti al signore, ma anche da persone di ceti più elevati. Anzi in alcuni luoghi del Milanese a un «commune rusticorum» si affiancò un «cummune nobilium», di quei *nobiles* possidenti (prima rammentati) che, pur non essendo assoggettati alla signoria, tuttavia avevano problemi comuni nei riguardi del signore.

Non sappiamo se le prestazioni di carattere signorile fossero, come in genere si propende a credere, più onerose dei canoni fondiari, che – come abbiamo visto – stavano diventando in realtà sempre più tenui; ed è pure incerto se, aggiungendosi le une agli altri, le condizioni economiche degli *homines* della 'signoria territoriale' fossero peggiorate rispetto a quelle dei lavoratori curtensi. Comunque, come anche risulta da qualche calcolo che è stato tentato per il Duecento e l'inizio del Trecento[36], globalmente le rendite signorili dovevano essere notevoli.

Più difficile è fare delle ipotesi sull'andamento della produttività delle terre della signoria, perché bisognerebbe avere migliore conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle tecniche agrarie nei territori signorili.

A proposito di tali questioni, se un cambiamento – non brusco – si determinò con l'istaurarsi della 'signoria territoriale', altri se ne produssero non solo per l'evoluzione delle istituzioni signorili e per la crescita demografica, ma soprat-

[36] G. LUZZATTO, *Le finanze di un castello nel XIII (Matelica)*, ora in *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966, pp. 245-350; R. ROMEO, *Il comune rurale*, cit., pp. 69-78.

tutto a causa di fattori esterni, come lo sviluppo del commercio, dell'economia monetaria e dell'artigianato industriale con il conseguente inurbamento dei contadini.

Alla fine del secolo XII e all'inizio del XIII, fra l'altro riappaiono i contratti scritti di 'livello' (o simili) con coltivatori, ma non più a tempo indeterminato o al termine, massimo, di 29 anni, bensì a medio termine, e d'altra parte ricominciano a diffondersi i canoni (in natura), anche già nella misura della mezzeria. I contratti a medio termine davano ai padroni la possibilità di rinnovarli a condizioni più vantaggiose per loro, anche i canoni in natura li favorivano mettendoli al riparo dall'inflazione; le colonie parziarie, specialmente la mezzadria, potevano essere vantaggiose anche per i lavoratori.

Queste novità, specialmente negli ulteriori sviluppi, contribuirono a differenziare sempre più le condizioni economiche dei lavoratori. Gli storici italiani se ne sono certo occupati, ma non nello specifico contesto istituzionale, signorile. L'aspetto economico della 'signoria territoriale' in tutti i suoi risvolti, non solo agrari, andrebbe approfondito, sull'esempio degli storici tedeschi, che si sono dedicati di preferenza a tale argomento.

4. *I 'signori territoriali', le loro condizioni sociali e giuridiche, i loro poteri*

Prima di passare ora a parlare dei detentori della signoria è necessario chiarire i rapporti tra signoria e feudo, tra regime signorile e regime feudale.

Nella recente storiografia è in crisi la concezione tradizionale di feudalesimo, la quale portava a confonderlo con il regime signorile. Infatti i vecchi storici del diritto ci avevano insegnato che, insieme con il vassallaggio e con il beneficio, anche l'immunità, che comportava l'esercizio di pubblici poteri sulle persone che coltivavano le terre beneficiali, era elemento essenziale del feudo.

Ora, noi sappiamo che l'immunità veniva concessa dal re su

tutte le terre (o – più raramente – su una particolare terra) del destinatario a prescindere da un'investitura a titolo vassallatico-beneficiale. C'erano sì terre ottenute in beneficio, che erano pure dotate dell'immunità regia, ma non sempre ciò si verificava; comunque, non si stabiliva un nesso giuridico tra beneficio vassallatico e immunità. Essendo concessa dal re normalmente in piena e libera proprietà, l'immunità non diventava componente essenziale di un feudo ma – piuttosto – base di potere signorile.

D'altra parte, si è venuta affermando da qualche decennio la tendenza a spostare l'origine delle istituzioni propriamente feudali verso il basso, fino al secolo XI inoltrato o al XII, specialmente nell'area mediterranea. E pertanto c'è ora chi propende per anteporre un'epoca signorile (secoli X-XI) a un'epoca feudale[37]. A queste posizioni hanno portato anche le tesi di quei giovani storici giuristi italiani che, tra gli anni cinquanta e i sessanta, avendo fatto propria in sede storiografica la dottrina feudale dei loro colleghi dei secoli XII e XIII, hanno considerato propriamente feudo soltanto quell'istituto maturo che era stato delineato dai testi giuridici medioevali[38].

Ebbene, è vero – e lo vedremo meglio in seguito – che a un certo punto, a partire dalla fine del secolo X, nel Regno italico il potere d'ufficio di conti e di marchesi assunse forme e caratteri signorili, in quanto era costituito sempre meno dalle funzioni di ufficio ricevute dal re e sempre più dai poteri che provenivano dalle 'signorie territoriali' che ciascuno di loro aveva saputo crearsi[39]. Ma ciò non toglie che

[37] Tale tendenza mi pare che affiori nel bel saggio di G. SERGI, *Villaggi e 'curtes' come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno*, in G. SERGI (ed), *'Curtis' e signoria rurale: due strutture medievali*, Torino 1993, pp. 7-24.

[38] V. COLORNI, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero*, I: *Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano 1950, pp. 25-52; P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano 1965, specialmente i primi due capitoli.

[39] G. SERGI, *Le istituzioni politiche del secolo XI: trasformazione dell'apparato pubblico e nuove forme di potere*, in C. VIOLANTE-J. FRIED (edd), *Il*

già prima esistessero rapporti vassallatici di conti e di marchesi col re e corrispettivamente, come compenso per i loro servizi, concessioni beneficiali regie.

E possiamo anzi pensare che già allora si fossero cominciati a mettere in atto elementi che gli storici giuristi giudicano propriamente feudali, come l'ereditaretà e l'inalienabilità del beneficio e il suo nesso giuridico col vassallaggio, poiché almeno dalla fine del secolo X erano in vigore nella Valle Padana consuetudini locali che anticipavano norme emanate dall'imperatore Corrado II nella *Constitutio de beneficiis* del 1037[40].

Inoltre ben prima che si delineasse l'istituto del feudo nella sua più matura formulazione giuridica, esistevano tuttavia nell'area mediterranea e particolarmente nel Regno italico situazioni di fatto che erano 'grosso modo' analoghe a quelle stabilite poi dal diritto feudale e che rispondevano approssimativamente alle stesse esigenze, cioè alla intervenuta necessità del re e di grandi, laici o ecclesiastici, di assicurarsi l'aiuto militare e giudiziale di uomini liberi che disponessero di forza propria, legandoli a sé con qualche vincolo personale e compensandoli con la concessione di terre.

Specialmente in alcune regioni dell'Italia centrale, il vero e proprio feudalesimo si diffuse lentamente, anche se non tanto tardi come pensano ora gli storici giuristi. Nella Toscana (specialmente nella Lucchesia) il feudo si impiantò solo alla fine del secolo XI e si diffuse dall'inizio del XII e, in Romagna e in altre zone già state bizantine, anche più tardi. Ma comunque, ancora specialmente in Lucchesia, l'avvento del vero e proprio feudalesimo istituzionale fu preceduto dalla messa in atto di varie pratiche che di fatto lo sostituivano in maniera informale. Non starò qui a esporre gli apparentemente insospettabili accostamenti e intrecci di comuni atti

secolo XI: una svolta? (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 35), Bologna 1993, pp. 73-97.

40 C. VIOLANTE, *Prospettive storiografiche sulla società medioevale*, Milano 1955, pp. 171 ss., specialmente p. 174 e n. 9.

privati e i complicatissimi espedienti con i quali, anche prima dell'avvento del feudalesimo formale, si creavano rapporti simili – nella sostanza – a quelli vassallatico-beneficiali e si realizzavano operazioni di tipo feudale[41]. Userei appunto questi termini (feudalesimo di fatto, informale, o strutture parafeudali) piuttosto che parlare di prefeudalesimo.

Vedendo le cose realisticamente, non protrarrei dunque l'inizio dell'epoca feudale così a lungo rispetto alla concezione tradizionale e pertanto esiterei a parlare di un'epoca signorile che avrebbe preceduto quella del feudalesimo.

In conclusione non sempre c'è stata separazione netta tra regime feudale e regime signorile, tantomeno successione dell'uno all'altro, ma distinzione sì tra il rapporto feudale, che era con uomini liberi di condizione economica e sociale – almeno – piuttosto elevata, e il rapporto signorile, che era con lavoratori di terre altrui; anche perché le prestazioni vassallatiche (militari e di governo) erano ben più onorevoli delle umili prestazioni dei soggetti alla signoria.

Quando poi l'istituto feudale fu diventato pienamente maturo, dalla seconda metà del secolo XII in Italia centrosettentrionale le forme e la terminologia feudali penetrarono nelle istituzioni signorili, sicché – ad esempio – si instaurò in qualche caso il giuramento di fedeltà dei soggetti al signore, e gli *homines* (o *rustici* o *villani*) furono chiamati anche *fideles*. L'impressione che questa fosse in pratica una tendenza alla estensione e alla vanificazione del significato prettamente feudale di certi termini, è rafforzata dal fatto che tale uso passò pure al campo patrimoniale, dove analogamente fu trapiantata la terminologia feudale sicché a volte fu chiamata 'feudo' perfino la terra data in conduzione a un contadino.

Quale rapporto dunque la signoria rurale aveva, propriamente, con il feudalesimo? Chi erano i dententori dei diversi

[41] A questo proposito Amleto Spicciani ha preparato un ampio saggio che è in corso di stampa.

tipi di signoria? E quali erano i loro poteri anche in rapporto alle loro diverse condizioni giuridiche e sociali?

La 'signoria fondiaria' e la 'signoria curtense', che traevano origine dal possesso delle terre e comportavano poteri differenti secondo la vastità e l'organizzazione del patrimonio, appartenevano ai grandi e anche ai medi proprietari, laici o ecclesiastici. La 'signoria immunitaria', che si integrava con la 'signoria fondiaria', apparteneva ai signori immunisti che avevano ottenuto una concessione di immunità dal re ed erano potenti laici o – per lo più – grandi ecclesiastici.

Nel Regno di Francia la 'signoria banale' era – naturalmente – degli officiali pubblici che si erano appropriati ereditariamente del 'banno' regio. Data la natura militare di tali signorie e la normale presenza di un castello, i signori 'banali' (*châtelains*) erano *milites* o – anche – grandi vassalli.

Nelle regioni dove si diffusero le 'signorie banali' le altre signorie in genere non erano dotate di un castello e non avevano funzioni militari, e appartennero specialmente a fondazioni e a istituzioni ecclesiastiche. Pertanto la storiografia di lingua francese ha distinto tipologicamente le «seigneuries ecclésiastiques»[42].

Nel Regno italico 'signorie territoriali' costituite da marchesi o da conti sulle proprie terre dentro o anche fuori dalle rispettive circoscrizioni d'ufficio erano dotate dei più ampi poteri coercitivi, giudiziari, militari e di imposizione tributaria, poteri che i fondatori derivavano dal proprio ufficio e applicarono ai propri territori signorili[43]. Analogamente anche alcuni vescovi e grandi abati, in circostanze opportune, riuscirono ad applicare alle proprie 'signorie territoriali' i diritti regalistici[44].

[42] Per le 'seigneuries ecclésiastiques' si veda, fra l'altro C. VAN DE KIEFT, *Etude sur le chartier de la Chapelle-Aude (XIe-XIIIe siècles)*, Amsterdam 1960 e, ora, O. GUYOTSEANNIN, *La seigneurie épiscopale dans le royaume de France*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XIII* (Atti della XII Settimana della Mendola, 24-28 agosto 1992), Milano 1995, pp. 151-188.

[43] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., p. 369.

[44] *Ibidem*, pp. 368-369.

Nelle fonti quegli elevati poteri sono detti «de placito [alta giurisdizione] et de fodro»: solo in tali casi io accetterei la proposta di alcuni giovani amici italiani di parlare di 'signoria territoriale di banno'.

Fra coloro che nel Regno italico erano signori di una 'signoria territoriale' troviamo vescovi e abati meno potenti, altri prelati e – generalmente – vassalli (specialmente *capitanei*, vassalli maggiori vescovili) e *milites*. In parecchi casi questi signori, laici o ecclesiastici, si crearono propri vassalli e si circondarono di *milites*, a volte numerosi, ai quali di solito venivano concessi dei benefici, sicché al centro del loro territorio, accanto alla 'curia' signorile, si formò una 'curia' feudale. E la stessa signoria rurale poteva essere tenuta o ceduta come beneficio vassallatico.

Ma in Italia titolari di una 'signoria territoriale' potevano essere anche – diremmo oggi – appartenenti al ceto borghese dei grandi proprietari rurali o dei cittadini delle categorie elevate più varie. Le 'signorie territoriali' di tutti questi ceti, al contrario di quelle appartenenti a marchesi conti o vescovi e grandi abati, di solito non derivavano dalla concessione o dall'appropriazione del banno regio, sicché avevano poteri di coercizione (*districtio*) e diritti di giurisdizione (*iurisdictio*) che spesso erano meno elevati rispetto a quelli delle 'signorie banali' d'oltralpe e che variavano – a volte – da una signoria all'altra.

Non tutte le 'signorie territoriali' erano incastellate, ma pure molte signorie ecclesiastiche erano dotate di un castello e avevano funzioni militari, talora anche importanti.

5. *La territorialità dei diritti signorili nella signoria territoriale*

Se nell'Italia settentrionale e centrale pure chi non appartenesse alla feudalità poteva essere titolare di una 'signoria territoriale', ciò dipendeva dalla particolare natura giuridica di questa. Infatti il signore territoriale aveva l'esercizio del diritto di giurisdizione e degli altri diritti regalistici non in

virtù di una concessione ricevuta *ad personam* ma perché quei diritti erano ormai connessi al territorio della signoria[45].

Naturalmente, almeno in parte, i diritti regalistici sui territori che si stavano costituendo erano stati originariamente concessi dal re o usurpati dai signori; ma poi, con l'instaurarsi della consuetudine, finirono con l'aderire stabilmente ai territori stessi come gli altri diritti, acquisiti in altra maniera o derivanti dal possesso. Siffatta evoluzione è documentata per la Francia, dove – come ha notato Jean-François Lemarignier[46] recensendo il libro di Duby sul Mâconnais – i diritti regalistici dei quali si appropriarono ereditariamente i piccoli officiali pubblici nelle circoscrizioni da loro governate finirono con l'essere chiamati nei documenti «consuetudines».

Nell'Italia settentrionale e centrale i diritti regalistici e quelli di altro tipo si erano connessi con il nucleo centrale del territorio signorile che si andava formando, e da lì si applicarono all'intero territorio a mano a mano che la formazione di questo si compiva. Il nucleo centrale del territorio signorile era costituito da un elemento originario, per così dire propulsore, e da altri due che ad esso erano strettamente legati.

In un primo momento (tra la fine del secolo X e il principio dell' XI) elemento originario fu – in genere – la 'corte' padronale. Gli altri due elementi, il castello e la cappella, erano immediatamente pertinenti alla 'corte', a cui erano inoltre

45 La territorialità della signoria rurale in Italia è stata scoperta e ampiamente studiata da P. VACCARI nel suo saggio *Note sulle condizioni giuridiche del contado nei secoli XII e XIII*, in «Bollettino della Società Pavese di storia patria», XIV, 1914, pp. 302-336, nel libro *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medievale*, Pavia 1919-1921 e nel saggio *Il 'castrum' come elemento di organizzazione territoriale*, nei «Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», II serie, LVI, 1923, pp. 678-696; LVII, 1924, pp. 453-462. Il libro è stato ripubblicato, con i due saggi in appendice, con revisione formale dell'autore, dalla Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, Milano 1963.

46 J.-Fr. LEMARIGNIER, *La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise*, in «Le moyen âge», LXII, 1965, pp. 169-183 (172).

topograficamente vicinissimi: «... curtis cum castro et capella ...». Infatti nei documenti il castello e la cappella erano indicati sempre al primo posto fra le pertinenze della 'corte'. Questa condizione della 'corte' si spiega con il fatto che essa era già il centro organizzativo ed economico delle attività agrarie, comunque organizzate, e il luogo dove si amministravano i diritti e i poteri della 'signoria fondiaria' e della 'immunitaria'. E di solito accanto alla 'corte' c'era intanto il castello.

Ma presto nella 'signoria territoriale' elemento originario cominciò a essere il castello, o comunque – dalla metà (circa) del secolo XI – il castello prevalse sulla 'corte' e sulla cappella, che diventarono sue pertinenze immediate, al primo posto fra le altre: «... castrum cum curte et capella ...». Il castello derivava la sua crescente influenza tutt'intorno dalle sue funzioni militari, alle quali si accomunavano i diritti e i poteri che facevano capo alla 'corte' o alla cappella.

Infine era dotata di propri poteri, sebbene di natura diversa, pure la cappella signorile, che diventava sempre più il centro della cura d'anime per tutto il territorio, completando così i poteri connessi con il castello e con la 'corte'.

Nei documenti che descrivono la 'signoria territoriale' quei tre elementi che ho ora illustrati compaiono sempre ai primi posti e non sono separati l'uno dall'altro ma costituiscono come un tutt'uno, un nucleo centrale, appunto. Siffatta unità del nucleo centrale è testimoniata da un documento milanese del 23 gennaio 1035, dove si parla «de curte una domuicultile cum castro et turre seu capella, ... cum aliis rebus, casis et rebus territoriis massaritiis ad ipsa curte et castro Monvalle seu capella pertine(n)t(ibus)»[47].

Chi possedesse la 'corte', il castello e la cappella poteva disporre dei diritti signorili connessi con quel nucleo centrale applicandoli alle terre che ne erano pertinenza e si

[47] *Atti privati milanhesi e comaschi*, cit., II, n. 225, pp. 181-183. Per il legame giuridico della pertinenza, si veda G. DIURNI, *Pertinenze: Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1983, pp. 532-547.

trovava anche in grado di estenderli all'intero territorio che contestualmente si veniva formando. Si verificava così la 'territorialità', in quanto i diritti regalistici e d'altro tipo non erano connessi con i singoli terreni, che potevano appartenere anche ad altri, ma diventavano elemento giuridico costitutivo del territorio connettendosi particolarmente con il nucleo centrale signorile.

Il carattere territoriale della signoria, quale si era delineato a cominciare dalla fine del secolo X, non veniva meno nel caso che il signore fosse l'unico padrone di tutte le terre che costituivano il suo territorio. Generalmente tale situazione non era una situazione di partenza ma di arrivo: infatti essa non è immaginabile, se non per eccezione, nella fase di formazione della signoria territoriale, poiché anche quando il nucleo iniziale della signoria stessa fu una antica *curtis*, questa normalmente era tanto frazionata e dispersa da non potersi trasformare senza tramiti in un territorio più o meno compatto e – spesso – non era nemmeno abbastanza grande.

La formazione di una massa di possessi vasta e compatta fu invece il fine tenacemente perseguito – praticamente – da tutti i signori territoriali e tuttavia non sempre raggiunto. A ogni modo, l'identificazione finale dell'estensione dei possessi signorili con quella del territorio non determinò un mutamento istituzionale, in quanto non significò la restaurazione di una 'signoria fondiaria', padronale, ma solo il rafforzamento dei poteri unitari del signore sul territorio. Infatti il territorio è una realtà concettualmente diversa dalla sommatoria di tutte le singole terre che sono comprese entro i suoi confini[48].

[48] Il Vaccari tende invece a riconoscere l'equivalenza tra i diritti signorili sull'intero territorio e i diritti che sono connessi con tutte le singole terre che costituiscono il territorio stesso, quando esse siano tutte del signore. Questa oscillazione del concetto di territorialità si spiega con il fatto che il Vaccari utilizzava prevalentemente e – a volte – esclusivamente documenti della fine del secolo XII e del XIII, nei quali ricorre frequente il caso che il signore avesse ottenuto la proprietà di tutte le terre che costituivano il suo territorio. Nei rimanenti casi apparivano solo determinate terre alle quali erano connessi diritti signorili, configurandosi una 'signoria fondiaria' che poteva essere originaria oppure di ritorno, come vedre-

La connessione dei diritti regalistici col territorio fu presto così diffusa nella prassi giuridica, che la questione della sua compatibilità col diritto romano si impose ai glossatori, i quali, sia pur faticosamente, finirono con l'ammetterla appunto per la prassi ormai comune, come fece Bartolo da Sassoferrato rispondendo all'inequivocabile quesito «Utrum iurisdictio cohaereat territorio»[49].

«Aderire (giuridicamente) al territorio», dunque, non significa aderire a tutte le singole terre che erano comprese entro i confini del territorlo stesso, le quali – ribadisco – erano una realtà concettualmente diversa rispetto al territorio nella sua unità. Come sappiamo, infatti, il signore territoriale aveva diritti regalistici sull'intero territorio anche quando non possedesse tutte le terre ivi comprese: cioè egli aveva quei diritti pure sulle terre che appartenevano ad altri. Questa è la 'territorialità', che era caratteristica distintiva della 'signoria territoriale'.

Sempre nelle descrizioni della 'signoria territoriale' troviamo elencati, dopo gli elementi che ne costituivano il nucleo centrale (il castello, la corte, la cappella), le pertinenze («cum casis, terris, pratis, boscuis ... et accessionibus ... pertinentibus») e infine i diritti signorili («cum iurisdictionibus, districtionibus, condicionibus, usibus ...»). Che i diritti signorili non fossero indicati in connessione con le singole terre, mi sembra una ulteriore prova che essi non si applicavano soltanto ai possessi del signore, ma a tutto il territorio.

Con l'andare del tempo il castello assorbì la corte, che sempre più spesso nei documenti non veniva nemmeno più rammentata, e finì con l'inglobarla materialmente estendendo le

mo nel paragrafo conclusivo. Tale oscillazione di giudizio ha determinato una oscillazione nella interpretazione del pensiero del Vaccari da parte degli studiosi, alcuni dei quali l'hanno considerato in fondo ancora seguace della teoria della 'signoria fondiaria', altri sostenitore della nuova teoria della territorialità.

[49] P. VACCARI, *Utrum jurisdictio cohaereat territorio. La dottrina di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario* (Università degli Studi di Perugia), II, Milano 1962, pp. 735-753.

proprie dimensioni. Da allora la corte (*curtis*) non fu altro che la sede e l'ufficio della giustizia signorile (*curia*). D'altra parte, la cappella si estraneò progressivamente dal nucleo centrale della signoria poiché i diritti di patronato del signore cedevano di fronte al recupero dei poteri circoscrizionali d'ufficio degli ecclesiastici (recupero, che avveniva nel clima della riforma) e di fronte alla crescente partecipazione dei fedeli ai problemi pratici della loro chiesa.

Perciò sempre più spesso dagli ultimi anni del secolo XII troviamo solo il castello al centro giuridico della 'signoria territoriale'.

A causa della territorialità della signoria ogni libero poteva, indipendentemente dal suo stato giuridico personale, avere titolo legittimo all'esercizio dei diritti signorili ma solo mediante l'acquisto del nucleo centrale di un territorio con i diritti connessi e con le terre ad esso pertinenti. Così la 'signoria territoriale' veniva trattata al pari di una piena proprietà e, come tale, veniva acquistata e ceduta per mezzo di vari negozi giuridici di natura privatistica (compravendita, permuta, donazione, livello, enfiteusi, 'giudicato' o testamento); veniva anche data in pegno a garanzia dell'adempimento di obblighi di natura feudale o perfino a cautela di prestiti di somme in danaro.

Essendo considerata come piena proprietà, la 'signoria territoriale' poteva inoltre essere spartita ereditariamente ed anche essere alienata divisa in quote.

Quando – di conseguenza – non esisteva più un unico signore, si poneva il problema dell'esercizio dei diritti e dei poteri signorili, che mal si sarebbero potuti spartire. Allora, specialmente se si trattava di un ristretto gruppo famigliare, i consignori semplicemente affidavano di volta in volta il compito a uno di loro; altrimenti i consignori si organizzavano in un, più o meno numeroso, «commune dominorum», o consorzio signorile, designando un proprio rappresentante come preposto a un ufficio stabile (*curia*), a cui facevano capo i diritti e i poteri signorili. Spesso il problema era risolto, o

almeno semplificato, attraverso compravendite di quote di signoria o aspre lotte tra consignori.

Queste vicende, che qui appena accenno, procuravano a volte un certo snaturamento della 'signoria territoriale' che in taluni casi venne perdendo, lungo il secolo XII, qualche cosa del suo carattere pubblicistico. Infatti, a seconda delle circostanze, alcuni poteri del signore tendevano a perdere la loro funzione effettiva trasformandosi in semplici gravami aggiuntivi di prestazioni in natura o in danaro imposti agli *homines*.

Inoltre ci furono – sempre nel corso del secolo XII – signorie che andarono perdendo il carattere 'territoriale', in quanto in esse diritti e poteri si legarono alle singole terre e insieme con queste venivano alienati[50].

Mentre si andavano realizzando tali situazioni, si svegliava d'altra parte, per influsso delle rivendicazioni imperiali e per la rinascita del diritto romano, la coscienza che i poteri signorili erano di origine regia, e quindi di natura pubblicistica, e che di conseguenza era una assurdità giuridica la trasmissione di essi a titolo privato.

Infatti in una delle leggi emanate il 1158 nella dieta di Roncaglia Federico Barbarossa[51], con sicuro riferimento anche alle signorie rurali, aveva affermato il principio che tutti i poteri di giurisdizione e di coercizione appartengono al principe («Omnis iurisdictio et omnis coercitio apud principem est») e che dal principe tutti i giudici (o pubblici officiali) devono ricevere le loro funzioni, prestando il giuramento quale è prescritto dalla legge («et omnes iudices a principe administrationem accipere debent et iusiurandum prestare quale a lege constitutum est»). Secondo l'imperatore quindi non era la consuetudine ma la legge a determinare, nella formula del giuramento, le funzioni degli officiali pubblici:

[50] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., p. 375 e n. 90.

[51] V. COLORNI, *Le tre leggi perdute di Roncaglia (1568) ritrovate in un manoscritto parigino (Bibl. Nat., cod. Lat. 4677)*, in *Scritti in memoria di Antonino Giuffré*, I, Milano 1967, p. 143.

norma che mi sembra dettata anche da intendimenti antisignorili.

Tale concezione federiciana fu recepita nel testo delle consuetudini di Milano pubblicato il 1216, dove si afferma che i poteri signorili legittimi di coercizione e di giurisdizione derivano dall'imperatore, direttamente o attraverso le persone da lui aventi causa[52]. Ma subito, nel paragrafo seguente, si dice che, chi avesse comperato la signoria di un territorio o comunque l'avesse acquisita non per feudo ma in altro modo, poteva tuttavia tenersela grazie a una specifica consuetudine milanese[53]. È comunque notevole che pure in questo secondo passo si ricordino come «legittime» la giurisdizione e la coercizione ottenute per infeudamento – immediatamente o mediatamente – dall'imperatore, secondo la dottrina del tempo circa la gerarchia feudale, e si qualifichino «extra ordinem» le acquisizioni di quei poteri conseguite per altre vie.

Non possiamo sapere se – e fino a qual punto – fu dovuto a questo principio, imposto dall'imperatore e formalmente recepito (anche se eluso) dalla consuetudine, l' affermarsi già nel corso del secolo XII di una opposta tendenza che consentiva di invertire il processo di frantumazione e di privatizzazione della 'signoria territoriale'. Certo in questo senso aveva reagito subito l'interesse dei signori a non lasciare che le 'signorie territoriali' si disperdessero e si snaturassero e a recuperare i propri poteri.

Infatti da tempo succedeva pure che le quote nelle quali si

[52] «... districtum quis habeat seu iurisdictionem legitimam ab imperio vel ab eo qui causam ab imperio habet descendentem, sicut dominus archiepiscopus vel aliquis comes vel capitaneus vel civis qui *ab imperio, a quo omnis iurisdictio descendit*, causam habent ...», in *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, tit. XXI, § 18, ed. E. BESTA-G.L. BARNI, nuova ed., Milano 1949, p. 113.

[53] «sed si quis non legitimam habuerit sed *extra ordinem* [iurisdictionem], forte per emptionem, districtum ipsius loci vel hominis acquisierit vel alio titulo quam per feudum habuerit, nichilhominus *per nostram consuetudinem predicta omnia ... poterit exercere ...», ibidem*, tit. XXI, § 19, p. 113.

frazionava la signoria territoriale venissero raccolte di nuovo nelle mani di un unico signore attraverso una serie di acquisti fatti a vario titolo privato; e talvolta venivano recuperate e unificate da un solo signore varie quote di diritti signorili anche indipendentemente dalle singole terre sulle quali esse si erano fissate[54]. Così si ricostituiva l'unità e la territorialità della signoria.

Nella seconda metà del secolo XII e nella prima del XIII le 'signorie territoriali' non di rado si rafforzarono per l'importante funzione che i rispettivi castelli assunsero nelle lotte tra i comuni e l'impero e tra città ostili o favorevoli agli imperatori svevi. Basti citare il caso del grande e ben munito castello di Robbio in Lomellina, che si trovò allora a dover sostenere – a vicenda – gli assalti dei Pavesi, ghibellini, e dei Vercellesi, guelfi[55].

Dirò di più: grazie all'opportunità e al valore strategico del sito e alla temibilità delle fortificazioni, grazie anche alla capacità e potenza politica e militare del signore, laico o ecclesiastico, molte 'signorie territoriali' ancora nel secolo XIII e nel XIV conservavano in pieno il loro carattere pubblicistico e crebbero anzi di importanza politica. Talune in mano a grandi fondazioni ecclesiastiche o a potenti cittadini divennero decisive pedine nel gioco delle lotte cittadine nell'ultimo periodo comunale[56].

[54] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X*, cit., pp. 375-376, n. 21.

[55] Per quel ramo della famiglia da Besate, che detenne il castello di Robbio e per le vicende di questo, cfr. C. VIOLANTE, *I 'da Besate', una stirpe feudale e 'vescovile' nella genealogia di Anselmo il Peripatetico e nei documenti*, nel volume C. VIOLANTE (ed), *Nobiltà e chiesa nel Medioevo e altri saggi*, Roma 1993, pp. 97-182 (149-152 e *passim*). Per la fortificazione del castello di Robbio si veda A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia Padana*, Napoli 1984, pp. 358, 381, 398, 402.

[56] Per il caso della signoria incastellata di Origgio e di altri castelli del Milanese si veda R. ROMEO, *Il comune di Origgio*, cit., pp. 3-10.

Conclusioni

Nell'Italia settentrionale e centrale le campagne normalmente erano governate col regime signorile? quanto valeva qui il principio «nulle terre sans seigneur»?

Tranne che nelle zone di tradizione bizantina e in gran parte della Toscana, nel secolo XII erano abbastanza fittamente diffuse le 'signorie territoriali'; forse solo nella vasta contea aldobrandesca, nella Toscana meridionale, le 'signorie territoriali' occupavano – nel Duecento – l'intero spazio, confinando direttamente le une con le altre.

Inoltre sussistevano ancora – specialmente in alcune vaste aree boschive o paludose dell'Italia settentrionale recuperate a coltura – parecchie 'signorie fondiarie' di fondazioni ecclesiastiche.

Ma c'erano sempre, fuori dai territori signorili, consistenti possedimenti di cittadini o di altri proprietari residenti nei grandi borghi incastellati e permanevano diverse comunità autonome di remota formazione o sviluppatesi su terra regia grazie ai privilegi ottenuti.

Nell'insieme, la presenza delle signorie rurali fu in Italia meno fitta che oltralpe, ma – a mio parere – storicamente non meno decisiva, con l'evolversi dei tempi.

Oltralpe già nell'alto e nell'altissimo Medioevo, essendo le proprietà fondiarie – in genere – più vaste e più compatte, di solito più o meno tutti i lavoratori di ogni singola *curtis* o *villa* o *villicatio* si erano raccolti in un unico villaggio e l'oratorio privato ivi costruito dal padrone acquistò molto presto funzioni di cura d'anime per l'intera comunità locale divenendo parrocchia. Di conseguenza la 'signoria fondiaria' si identificò sin dal suo inizio con l'ambito dell'insediamento e dell'organizzazione religiosa comprendendo 'grosso modo' tutti i terreni esistenti entro quel quadro.

Per questo motivo – credo – certi storici di lingua francese o tedesca sono stati portati a non distinguere con sufficiente nettezza la 'signoria fondiaria' dalla 'signoria territoriale'.

Nell'Italia settentrionale e centrale, invece, per la minore estensione e la maggiore frantumazione delle grandi proprietà fondiarie e per l'interposizione di numerose medie e piccole proprietà, gli insediamenti rurali erano largamente dispersi, sicché capitava che i dipendenti di una *curtis* si trovassero inframezzati o mescolati con quelli di altre. In situazioni di tal genere, piuttosto raramente riuscì ai singoli padroni di far sviluppare le funzioni di cura d'anime del proprio oratorio privato nei riguardi dei propri lavoratori, i quali normalmente non si raccoglievano in un villaggio. E l'oratorio privato, che non aveva un proprio popolo di fedeli e perciò nemmeno un proprio territorio, difficilmente si trasformò in parrocchia. In genere soltanto gli oratorii pubblici, vescovili, che erano molto meno numerosi e rimasero in fondo estranei alla rete delle *curtes* e – poi – delle 'signorie fondiarie', furono in grado di diventare chiese battesimali ('pievi'), con un popolo di fedeli insediato tutt'intorno, in modo cantonale. Nel Regno italico, al contrario dei regni di Francia e di Germania e dell'Italia meridionale, l'organizzazione ecclesiastica delle campagne avvenne infatti secondo il sistema 'per pievi', non secondo quello 'per parrocchie'[57].

Anche per questo motivo ancora nel secolo X mancava nel Regno italico la predisposizione di ambiti per l'impianto delle 'signorie territoriali', e la creazione delle parrocchie avvenne solo più tardi (nel secolo XII) entro il quadro di quelle.

Da tale particolare processo di sviluppo derivò, per l'Italia settentrionale e centrale, una più netta distinzione tra 'signoria fondiaria' e 'signoria territoriale' e un minor sviluppo di quella rispetto a questa.

E, più nel profondo, la spiegazione di molti aspetti del carattere proprio della storia medievale della Langobardia e

[57] C. VIOLANTE, *L'organizzaione dello spazio nelle campagne medievali e le strutture ecclesiastiche di cura d'anime. L'esempio dell'Italia settentrionale e centrale*, in C.D. FONSECA (ed), *L'uomo e l'ambiente nel Medioevo, Atti del Convegno di studi italo-polacco (Noborow 29 settembre-2 ottobre 1981)*, Galatina 1986, pp. 103-128.

della Tuscia, che costituivano una vasta e importante zona dell'Europa postcarolingia, può essere ricondotta – come ho accennato in apertura – alle circostanze e al modo delle origini che vi ebbero le signorie rurali, specialmente quelle 'territoriali', e alle implicazioni e agli intrecci di queste con le realtà locali, sicché fin dal principio la storia delle signorie rurali non fu un fenomeno limitato localmente, anzi si inserì in maniera vitale e feconda di conseguenza nella grande storia.

A questo riguardo ricorderò solo due, ma importanti osservazioni specifiche per le 'signorie territoriali'. All'origine, verso la fine del secolo X le 'signorie territoriali', oltre che fenomeno di aggregazione interna, erano state soprattutto elementi di disgregazione nei riguardi delle grandi circoscrizioni d'ufficio (le *marche* e i *comitatus*). Ma ben presto questa spinta al frazionamento si risolse nella opposta tendenza alla ricomposizione – su basi giuridiche nuove – di grandi territori. Infatti, raggruppandosi molteplici 'signorie territoriali' nelle mani di marchesi e di conti, e inglobandosi in esse le terre frapposte o circostanti, si venivano a creare i nuovi marchesati e le nuove contee, di carattere signorile.

Questa vicenda si intrecciò con un fenomeno analogo che si verificava in campo ecclesiastico, dove il moltiplicarsi delle 'chiese private' e il diffondersi della 'esenzione' monastica produssero la crisi dei poteri dei vescovi nelle rispettive diocesi; ma poi si originò un movimento opposto, per cui quegli stessi istituti giuridici servirono alla congregazione cluniacense per ricostituire in chiave monastica, nella sua compagine accentrata, l'autorità ecclesiastica.

Fu questo, in campo politico ed ecclesiastico, il momento-chiave della inversione della tendenza in atto verso il particolarismo, in quanto si creò una nuova spinta verso realtà e ideali più ampi, perfino universali[58].

[58] C. VIOLANTE, *Il monachesimo cluniacense*, in *Studi sulla Cristianità medioevale*, cit., pp. 10-31.

Più tardi, a partire dalla seconda metà del secolo XII, nell'Italia settentrionale e centrale la 'signoria territoriale' si inserì agli inizi di un altro processo storico, che avrebbe portato lontano, alla formazione degli Stati regionali.

Infatti da allora in poi il comune cittadino andò progressivamente acquistando, con pattuizioni politiche, con il danaro o con la forza, numerose 'signorie territoriali' dai rispettivi signori. Sia che il comune si limitasse a prendere il posto del signore, sia che affrancasse gli *homines* dalla dominazione signorile e li sottoponesse direttamente al governo comunale, di solito i territori delle signorie rimasero nei propri limiti e conservarono la propria fisionomia e prima o poi furono trasformati in circoscrizioni amministrative minori del territorio comunale, che così (oltre che per altre vie) si veniva costituendo. Pertanto si può dire che le 'signorie territoriali' furono il modello e fornirono gli elementi per la formazione del più vasto territorio che la città comunale creò intorno a sé. E poiché il territorio dei grandi comuni, inglobando quelli di alcuni altri, minori, finì col costituire il territorio dello Stato regionale, bisogna pur convenire che questo grande fenomeno non fu una creazione del tutto originale del Comune cittadino operata in direzione opposta a quella che aveva portato alla formazione della signoria rurale, ma in buona parte fu il proseguimento e lo sviluppo della organizzazione delle signorie per territori[59].

[59] C. VIOLANTE, *Riflessioni conclusive*, in G.CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 37), Bologna 1994, pp. 495-503.

Parte prima

Problemi storiografici e concettuali

Il mito signorile degli storici francesi

di *Dominique Barthélemy*

A che punto sono gli storici francesi che si occupano della «signoria» del secolo XI? Che uso fanno di questo concetto, quali tipologie adottano, che difficoltà incontrano? Queste sono le domande che mi sono proposto di affrontare in questa sede. Senza dubbio non avrò il tempo di fissare più di qualche punto fermo; ma, dopo tutto, è forse meno importante?

L'ammirevole opera di Georges Duby domina gli ultimi decenni, in particolare da quando si abbandona il versante mediterraneo per tenere conto delle fonti di una «Francia media» che va dalla Borgogna all'oceano[1] e di quelle, più scarse prima del 1100, della zona tra la Mosa e la Manica. Il dibattito non può che ruotare attorno a quell'opera e deve necessariamente prendere posizione nei suoi confronti, rapportandosi tanto con la sua genialità quanto con le sue ambiguità.

La genialità risplende sia in una serie di ritrovamenti puntuali (la signoria banale di castello, il lignaggio ecc.), sia nella scoperta globale della società medievale, intesa come oggetto complesso, rispettabile e pluridimensionale. Diversamente da lui, i precursori anteriori al 1840, quindi successivamente la vecchia scuola (da Guizot a Marc Bloch) e troppi storici attuali ne hanno proposto approcci spesso

Traduzione di Maurizio Ricciardi.

[1] Essa comprende dunque il Massiccio Centrale, i paesi della Loira e dell'Aquitania. In questi settori i tratti «meridionali» sono molto meno netti che nell'antica Gotia (da Tolosa a Barcellona fino al Rodano) e la Loira non separa i territori più di quanto facciano la Senna, la Garonna o la Vilaine. La Francia non è mai stata un insieme chiaramente bipartito (nord contro sud)!

riduttivi; coscienti della sua estraneità e talvolta persino della sua coerenza, essi l'hanno osservata nonostante tutto troppo dall'alto, da troppo lontano e troppo parzialmente. Attorno al 1900, per esempio, si considerò la «società feudale» un po' alla stregua delle società colonizzate e colonizzabili, cioè con interesse, ma anche con supponenza e con un certo semplicismo. Spesso si prendevano per istituzioni rigide quelle che erano un legame sociale flessibile e polisemico (come il vassallaggio e la servitù), tentando di ridurre le cose a tipologie astratte. Duby si ispira a un'antropologia più recente, sforzandosi sempre di parafrasare il vocabolario tecnico che rimanda più alle concezioni recenti che alle realtà medievali. Anche il vocabolario degli scrivani del X secolo, troppo intriso di latino, gli sembra una maschera. Ecco, per esempio, cosa egli ha scritto nel 1987: «Ciò che egli [lo storico] rischia di prendere per rivoluzione [dell'anno Mille] fu di fatto rivelazione di forme operanti da molto tempo, ma coperte dalle formule che gli scrivani utilizzavano»[2]. Con Duby la storia delle società medievali è entrata in una nuova era: quella del sospetto. Può solo trattarsi di «poteri che sono espressi da *potestas* e dai termini equivalenti»[3] oppure, aggiungerò io, di ciò che gli storici riuniscono sotto il nome di signoria. La signoria non è una realtà in sé e per sé. Si può e si deve sospettare che lo scrivano medievale abbia utilizzato il vocabolario per conformare la società alle sue vedute e che lo storico moderno abbia ripreso con lui nelle parole molte cose arbitrarie e presupposte; quanto meno che si sia imprigionato in categorie troppo rigide (ma non del tutto inutili).

Tuttavia Duby sconcerta i suoi lettori più attenti con alcune ambiguità. Subito dopo la frase sulla falsa «rivoluzione» egli ratifica le posizioni di P. Bonnassie sul «cambiamento radicale»; ma né questo storico, né la maggior parte degli autori di tesi, saggi e manuali recenti hanno rinunciato a considera-

[2] G. DUBY, *Le Moyen Age de Hugues Capet à Jeanne D'Arc*, Paris 1987, p. 90 (trad. it. *Il Medioevo da Ugo Capeto a Giovanna D'Arco*, Roma-Bari 1993, p. 84).

[3] *Ibidem*, p. 89 (trad. it. cit., p. 84).

re «la signoria», «la cavalleria», «la servitù», ecc. come realtà la cui nascita o scomparsa si sarebbero effettivamente prodotte verso l'anno Mille. Perché non rifiutare francamente i loro modelli? Non facendolo Duby indebolisce gli sviluppi della sua ricerca sulla signoria; così egli evoca «l'oppressione dei guerrieri» e poco dopo avverte che «sarebbe anacronistico concepire la signoria in termini di oppressione»[4]. La spada del *dominus* è come quella del re, o come quella di un raitro?

In altri termini chi voglia veramente proseguire la ricerca nel senso della sua scoperta fondamentale, dovrà anche assumersi il compito di condurre un dibattito e una chiarificazione che lo stesso Duby non si incarica di produrre. È esattamente a questo che io mi dedico con altri da qualche anno, perché non si possono conciliare i vecchi miti con lo sforzo di un'antropologia storica. In materia di «signoria», per esempio, una sopravvalutazione della violenza e dell'oppressione comprometterebbe ogni progresso nello studio del secolo XI francese.

1. *Che cosa si intende con «signoria»?*

«Signoria» è uno strumento concettuale dello storico. Non si tratta di rinunciarvi per forza, ma di smettere di usarlo prendendolo per ciò che non è.

Nel secolo XI come nome comune *dominium* designa ogni tipo di potere, senza riferimento al suo carattere specifico. Non lo si oppone per esempio all'*officium* o al *principatus*, in quanto forma di autorità «privata» rispetto a un ufficio o a una sovranità. In *dominium* non c'è d'altra parte alcuna connotazione di illegittimità; al contrario numerose formule lo prendono come sinonimo di *jus*: colui che cede una terra

[4] *Ibidem*, pp. 83 e 94 (trad. it. cit., pp. 89 e 99). Le stesse contraddizioni si ritrovano in G. DUBY, *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris 1978, pp. 183-205 (trad. it., *Lo specchio del feudalesimo. Sacerdoti guerrieri e lavoratori*, Bari 1980, pp. 187-211: «La rivoluzione feudale»).

o una persona rinuncia a ogni *jus et dominium* su di essa (e d'altronde anche a ogni *consuetudo*). Se dunque nelle fonti francesi del secolo XI *dominium* appare a livelli molto differenti è perché molto semplicemente questa società è intessuta come ogni altra di diverse relazioni di potere.

È lo storico che si fa portatore di un giudizio generale sul «potere» nel secolo XI, o che porta con sé una tipologia che gli è propria. Quel giudizio e questa tipologia non sono illegittimi in linea di principio. Essi tengono conto di una serie di analisi giustificate: si può forse contestare che «il potere» si eserciti spesso su un'area ristretta, che sia in gran misura ereditario e patrimoniale, o che il portare e l'esibire le «armi» per eccellenza (spade, cavalli) ne costituiscano una fonte e un'espressione importanti? Ma, allo stesso tempo, quel giudizio e quella tipologia si dimostrano sempre tecnicamente discutibili.

Nei commenti recentemente proposti dagli storici francesi sulla diffusione del termine *dominus* vi è molto d'arbitrario: al punto che Duby crede che questo termine sia tipicamente connesso a regalia[5] e molti altri vedono nella sua «adozione» da parte dei titolari di castello una sorta di sfida alla vecchia legalità. Secondo A. Debord i *domini* o *seniores* hanno una signoria là dove trionfano i rapporti di forza[6]; secondo O. Guillot il titolo di *dominus* proclama la loro indipendenza nei confronti dei conti (occultando totalmente la legalità)[7]; altri infine (R. Fossier[8], P. Bonnassie[9]) ne fanno gli emblemi

[5] G. DUBY, *Le Moyen Age de Hugues Capet à Jeanne D'Arc*, cit., p. 89 (trad. it. cit., p. 83).

[6] A. DEBORD, *La société laïque dans les pays de la Charente, Xe-XIIe siècles*, Paris 1984, p. 154.

[7] O. GUILLOT, *Le comte d'Anjou et son entourage au XIe siècle*, I, Paris 1972, p. 307; il titolo di *dominus* segnala «un diritto reale e pieno sulla piazzaforte».

[8] R. FOSSIER, *Naissance de la seigneurie en Picardie*, in *Histoire et Société. Mélanges offerts à Georges Duby*, II, Aix-en-Provence 1992, pp. 9-21; egli riconosce infine (p. 15) che il termine *dominus* talvolta «perde il valore di prova a esso attribuito all'inizio di questa esposizione».

[9] P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle*, 2 voll.

di una «nascita della signoria» che in sé non viene in alcun modo definita. Il tono generale rimane quello di un potere signorile autoproclamato o usurpato, autonomo e fondamentalmente abusivo.

Questa impressione d'insieme non deriva da una lettura «obbiettiva» dei testi. In quelli del secolo XI si trova ogni sorta di abuso e di brutalità «signorile», perché si cerca solo quella e perché si tende a drammatizzare il senso di certe parole (*exactio*, *violentia*). In realtà, grazie a tutta una tradizione che risale al XVII secolo, gli storici sono preparati a dipingere a tinte fosche il potere regalistico non il potere regio. È sotto Richelieu che si è affermato con forza il monopolio regio della sovranità, descrivendo di conseguenza come illegittimo e tirannico il potere dei «sires». Insomma si è presa per una descrizione oggettiva la polemica condotta dall'abate Sugerio[10], e da molti altri prima e dopo di lui, contro i «tiranni» che dimoravano nei castelli. A partire da F.E. de Mézeray (1643)[11] gli autori della *Histoire de France* hanno voluto individuare tra Carlo il Calvo e Filippo Augusto un periodo di indebolimento del potere regio e di disseminazione della «sovranità»; l'hanno affrontato come un tempo di disgrazia e di precarietà, perfettamente adeguato a dimostrare *a contrario* i benefici apportati dalla monarchia, dalla centralizzazione e dallo «Stato di diritto». I fautori della nobiltà d'antico regime, come Boulainvilliers et Montesquieu[12], potevano sempre replicare che per i nobili franchi l'alta giustizia era un diritto «patrimoniale» e che la polemica dei monaci non doveva trarre in inganno; ma si poteva pensare che dicessero qualcosa in più, che esaminassero cioè specificamente i limiti e le fragilità relative alle «sovranità» non regie?

(Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 23 et 29), Toulouse 1974-75, allo stesso modo dà valore di prova al termine *senior* che sostituisce *vicarius* dopo il 1025.

[10] SUGER, *Vie de Louis VI le Gros*, éd. et trad. H. WAQUET (Les Classiques de l'histoire de France au Moyen Age, 11), Paris 1964[2].

[11] F.E. DE MÉZERAY, *Histoire de France*, II, Paris 1830[2], pp. 314-322.

[12] MONTESQUIEU, *L'Esprit des Lois* (1748), XXX, 20.

Questo schema della «storia di Francia» è passato con grande naturalezza dai monarchici ai repubblicani. Seppure oggi ce ne siamo un po' emancipati, esso lascia tracce nei termini utilizzati dagli storici e nelle connotazioni negative che rimangono legate alla «signoria». Molti la denunciano ancora come «il regno della forza», non vedendo che in una società umana un potere può difficilmente riassumersi nella forza pura: esso presuppone sempre un minimo di consenso da parte di coloro che vi sono assoggettati e un certo margine di discussione... In questo modo un sottofondo mitologico si oppone a un approccio retrospettivamente sociologico. Si crede per esempio che nel secolo XI la giustizia sia stata sistematicamente una fonte di profitto[13], sottovalutandone in questo modo il ruolo regolativo. Tanto i marxisti quanto gli iper-romanisti parlano soprattutto di «prelievo signorile» e di «fiscalità», immaginando i contadini in ginocchio davanti alle dimostrazioni militari dei signori e delle loro «bande». Certo, spesso ci si accorge delle «resistenze contadine» e si dice che la consuetudine con la sua flessibilità può giocare tanto a favore dell'assoggettato che del padrone[14], ma non si osa su questa base rimettere in discussione tutti gli *a priori* negativi di cui ho parlato, cioè il carattere d'insieme del 'regime signorile'...

Nel 1953 la tesi di Duby ha riportato in primo piano il ruolo di una sorta di «sovranità» castellana, ben descritta dagli storici dei secoli XVII e XVIII, ma che tutta una scuola storica fondata verso il 1840 (la «vecchia scuola») aveva lasciato un po' in disparte. In effetti, a partire da F. Guizot[15]

[13] G. DUBY, *La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise* (1953), Paris 1971[2], p. 176 (trad. it. *Una società francese del Medioevo: la regione di Mâcon nei secoli XI e XII*, Bologna 1985, p. 254); questa deriva repentina della giustizia è discutibile, così come l'assimilazione delle ammende della giustizia compositiva a un profitto economico puro.

[14] DUBY, *Le Moyen Age de Hugues Capet à Jeanne D'Arc*, cit., p. 85 (trad. it. cit., p. 79).

[15] F. GUIZOT, *Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain*, IV, Paris 1846, p. 10. Guizot ha messo a punto il primo

e riprendendo gli sviluppi di Montesquieu sulla giustizia patrimoniale, ci si è compiaciuti di parlare della «fusione» della sovranità e della proprietà. Ciò era perfettamente conforme al mito signorile precedentemente descritto: in quanto *servi* gli assoggettati potevano essere inizialmente controllati e posseduti come se fossero delle semplici «cose»! Tuttavia, allo stesso tempo, ciò ne permetteva il superamento grazie a un'analisi della dialettica tra signore e servo ispirata a Hegel... E ciò apriva le porte alla storia dell'economia rurale.

Non insistiamo su questo; segnaliamo solamente che la consuetudine di chiamare «signoria» uno spazio, dominio o territorio data solamente dalla seconda metà del XIX secolo. Vengono così tradotti i termini *terra* o *villa*, grazie a una vera e propria reificazione della quale solo l'uso medievale del termine *potestas* costituisce un'autentica prefigurazione[16]. «La signoria» diviene allora un quadro di vita e ben presto una comunità di abitanti: questo passaggio avviene in modo molto sensibile sotto la penna di Marc Bloch, la cui opera costituisce lo splendido autunno della vecchia scuola.

Un tale spostamento di accento verso il «raggruppamento umano» è molto fecondo da parecchi punti vista: iniziato da J. Flach[17] esso prosegue fino a Duby incluso. È certamente

vero paradigma della storia di Francia: nel 1840 da lui prende le mosse la scuola cosiddetta «moderna» (grazie ad A. Thierry) e che io ora chiamo... la vecchia scuola!

[16] Cfr. per esempio un documento di Saint-Florent de Saumur (978), pubblicato da J. BOUSSARD, *Le droit de 'vicaria' à la lumière de quelques documents angevins et tourangeaux*, in *Mélanges E.R. Labande*, Poitiers 1974, pp. 39-54, P.J. n. 1 (p. 46); e B. GUÉRARD (ed), *Cartulaire de Notre-Dame de Paris*, 4 voll., Paris 1850, I, p. 325 (992), 326 (1026), 323 (1045 circa) e *passim*. Il termine era impiegato in questo senso a partire dal IX secolo: cfr. A. DUMAS, *Quelques observations sur la grande et la petite propriété à l'époque carolingienne*, in «Revue historique de Droit Français et Étranger», IV serie, 5, 1926, pp. 213-276 e 613-672 (p. 274); esso designava le terre di potenti immunitari, detentori di un banno davvero completo.

[17] J. FLACH, *Les origines de l'ancienne France, Xe et XIe siècles*, 4 voll., Paris 1881-1917.

vero che «il potere» non è concepibile senza relazione sociale: non c'è un *dominus castri*, se non perché ci sono degli *homines castri* (i cavalieri!); non vi è un *dominus ville*, se non perché vi sono degli *homines ville* (servi o meno, contadini o cavalieri).

Ma sarebbe più giusto, più conforme allo spirito dei testi del secolo XI, evocare «*un* potere su*gli uomini* del*la villa*». Ciò permetterebbe di non concepirli come un gruppo autarchico totalmente sottomesso a quel *dominus* e inoltre di comprendere meglio la pluralità delle «signorie» (*dominia*, relazioni di potere) e la molteplicità dei legami sociali.

Infine, ridurre la *villa* a una «signoria» è ancora un modo indebito per dire l'onnipotenza dei *domini*: essa sola, insomma, darebbe forma al mondo del secolo XI.

Rimane la questione della tipologia, quella cioè degli attributi che accompagnano il termine «signoria», specificamente, in francese, *banale* (banale) e *foncière* (fondiaria). In principio la vecchia scuola non doveva farne un grande uso, poiché essa sosteneva la «confusione» completa «della sovranità e della proprietà»; essa parlava dunque di «grande» e «piccola signoria», intendendo rispettivamente la baronia e la *villa*. Le discussioni vertevano soprattutto sulla proporzione originaria di proprietà e di sovranità, di diritto «privato» e di diritto «pubblico» (entrambi accresciuti dalla «forza»[18]), tra i sostenitori della *Grundherrschaftstheorie*[19] e quelli di un'origine più pubblica, aristocratica (*Adelsherrschaft*) o di derivazione regia. Tuttavia nel 1901 H. Sée poteva mette-

[18] *Ibidem*, I, p. 386; contro i sostenitori dell'origine dominiale dei diritti signorili Flach sostiene la loro origine pubblica, aggiungendo tuttavia che essi non sono «un'eredità diretta del sistema romano. La tradizione ha fornito lo stampo, ma è la forza che vi è stata fusa».

[19] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, in *Il secolo di Ferro: mito e realtà del secolo X* (XXXVIII Settimana di studio del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990), Spoleto 1991, pp. 329-389 (p. 341): ha mostrato che il dibattito verteva più sulla genesi di un'unica signoria che sulla distinzione tra diversi tipi di signoria.

re molto legittimamente in guardia contro l'applicazione retrospettiva al secolo XI di categorie proprie dei legisti del XIII secolo[20].

È certamente vero che è la giustizia fondiaria a fornire l'idea della signoria fondiaria. Da ciò, per contrasto, nasce l'opposizione a ciò che è «banale»: ogni comando che non abbia una relazione diretta con lo sfruttamento fondiario e che può essere dunque analizzato nei termini di una «coazione extraeconomica» (*außerökonomischer Zwang*). Ispirati da una veloce lettura di *La société... mâconnaise (Una società francese del Medioevo: la regione di Mâcon nei secoli XI e XII)*, i manuali francesi odierni tendono a dichiarare «fondiaria» la «piccola signoria» e «banale» quella grande il cui centro è un castello. Tuttavia questa distinzione non è perfettamente coerente con i testi: in molte *ville* e *terre* vi è chiaramente una vera e propria *districtio*, una giustizia forse non completa, ma che esula dai casi propriamente «fondiari»[21]; e una «banalità» come quella di mulino non è direttamente legata alla signoria di castello[22]. Allo stesso tempo, questa distin-

[20] H. SÉE, *Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen Age*, Paris 1901, pp. 311-312. Nel XIII secolo la distinzione tra diritti banali e fondiari è servita soprattutto alle «usurpazioni delle grandi signorie». Le *consuetudines* sono tanto banali quanto fondiarie, nota J.-F. LEMARIGNIER, *La dislocation du 'pagus' et le problème des 'consuetudines' (Xe-XIe)*, in *Mélanges Louis Halphen*, Paris 1951, p. 401-410, un articolo suggestivo, ma che sottovaluta le *consuetudines* prima dell'anno Mille e le allusioni persistenti a certi *pagi* nel corso del secolo XI.

[21] Nel Vendômois verso il 1060 un *dominus allodii* è dichiarato sul posto *districtor et judex*, cfr. A. DE TRÉMAULT (ed), *Cartulaire vendômois de Marmoutier*, Vendôme 1893, n. 122. E Nottonville, nel Dunois, nel 1073 è una *villa* libera da ogni esazione, dove si viene dalle *ville* vicine per ordalie e duelli, allora «totaque causa ad ipsius villae domini deferatur audientiam»: cfr. E. MABILLE (ed), *Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois*, Châteaudun 1874, n. 41. Queste preziose indicazioni sono fornite quasi con indifferenza, come due notizie in una serie dettagliattissima di notizie: esse hanno dunque valore di rivelazione.

[22] Nel secolo XI il termine *bannum* si incontra essenzialmente a proposito del vino (*banvin*) e, soprattutto, del mulino banale; cfr. A. DE TRÉMAULT (ed), *Cartulaire vendômois de Marmoutier*, cit., n. 17 e tre documenti dell'abbazia di Ronceray d'Angers in P. MARCHEGAY (ed), *Archives*

zione tra signoria «banale» e «fondiaria» rende conto di molte cose. Gli attributi «fondiaria» e «banale» sono più utili del sostantivo «signoria». Nel corso del secolo XI vi sono molti conflitti e conciliazioni che vengono letti come quelli di un «signore del suolo» con un «signore in armi»[23] (difensore e facitore di pace); i loro diritti si polarizzano in maniera differente ed è dunque importante distinguere le loro specificità, ma, allo stesso tempo, le loro competenze si ritagliano e si mescolano, perché il primo ha una parte della giustizia e il secondo una parte del possesso; i campi coltivati (tra il villaggio e lo spazio incolto) e la giustizia, esclusa quella concernente i grandi delitti, costituiscono dei domini sottomessi al loro doppio diritto.

D'altronde questi tipi di signori sono riducibili a due? Non ve ne sono forse di più?[24] La difesa e la commenda ineriscono sempre allo stesso «signore» come la *vicaria*? E cosa dire dei legami tra un *dominus* e il suo servo «foraneo», residente come «ospite» sulla terra di un altro? Che dire infine dell'autorità e dei prelievi esercitati a titolo religioso? Si parlerà di «signoria sacrale»? Infine, ogni padre di famiglia, o padrone di casa, non è anch'egli un «signore»?[25] In altri termi-

d'Anjou, III, Angers 1854, nn. 219, 220 e 240 (tutti e quattro sono della metà del secolo XI). Per M. BLOCH, *La société féodale* (1939-40), Paris 1968³, p. 349 (trad. it. *La società feudale*, Torino 1975⁹, p. 287), la «signoria banale» era una tappa nella storia della *Grundherrschaft*; nel secolo XI il potere vi diveniva più disciplinare che «domaniale». Nel 1953 Duby ha applicato questa problematica al castello, al quale egli riconosce un vero ruolo nel quadro del secolo XI (la vecchia scuola non lo faceva affatto), rendendo tuttavia, in questo modo, un po' confusa la nozione di signoria banale!

23 Sui regolamenti cosignorili, frequenti a partire dalla fine del secolo XI, cfr. riassuntivamente D. BARTHÉLEMY, *L'ordre seigneurial, XIe et XIIe siècles*, Paris 1990, pp. 104-105.

24 Per una buona descrizione di una pluralità signorile cfr. il passaggio di A. DÉLÉAGE, *La vie économique et sociale de la Bourgogne dans le haut Moyen Age*, Mâcon 1941, p. 533.

25 Duby ama ricordare che una «signoria», anche detentrice dell'«ufficio pubblico» della pace, rimane una 'casa' allargata. Su *senior* nel senso di marito vi sono numerosi esempi che rimandano alla situazione dell'uomo ligio.

ni, eccoci subito ricacciati nella necessaria molteplicità delle relazioni d'autorità in tutte le società degne di questo nome... Essa appare dal momento in cui ci si emancipa un po' dalle semplificazioni mitologiche della «società feudale».

Resta da sapere se tutti questi tipi di potere non abbiano una tonalità comune. Non sono forse tutti «consuetudinari» (e dunque, secondo alcuni, fondati sulla forza)? Non mettono tutti il signore e l'assoggettato «faccia a faccia»? Se questo fosse vero, «l'epoca» conserverebbe una colorazione generale; si potrebbe ancora chiamarla l'età signorile. Ma anche di questo è permesso dubitare! Poiché alcune di queste «signorie» sono molto più medianizzate di altre (Duby l'ha dimostrato a proposito della «signoria banale», di castello, grande utilizzatrice di ministeriali); altre sono più ritualizzate (la servitù) e nessuna fa risaltare lo stesso tipo di dominazione.

Alla domanda posta in questa prima parte bisogna dunque dare una risposta molto ardita. Gli storici chiamano «signoria» ogni tipo di potere incontrato nella società francese del secolo XI e questo termine permette loro: 1. sia di dispensarli da ogni analisi; 2. sia di attribuire ogni tipo di *a priori*, generalmente negativo, ma talvolta anche positivo (poiché nella vecchia scuola vi fu anche «il calore del faccia a faccia» e «gli uomini stretti attorno al capo»!); 3. sia infine (grazie a Dio!) di introdurre utilmente l'indiscutibile esperienza acquisita dalla storiografia anteriore. Poiché l'impero della consuetudine, l'importanza del vicinato e il ruolo della brutalità sono tratti incontestabili della Francia del secolo XI. Sono questi tratti, è tutto un contesto effettivo che E. Magnou-Nortier vuole mettere in scacco, rifiutando il termine stesso di «signoria»[26]: ma in questo modo non viene intro-

26 E. MAGNOU-NORTIER, *La société laïque et l'Église dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du VIIIe à la fin du XIe siècle*, Toulouse 1974, p. 255. Sebbene svuotato delle sue connotazioni abituali, il termine viene talvolta utilizzato da questa storica; cfr. per esempio il suo saggio, *Les «Lois Féodales» et la Société d'après Montesquieu et Marc Bloch ou la Seigneurie banale reconsidérée*, in «Revue Historique», 1993, pp. 321-360 (p. 350). Si è qui di fronte a un riduzionismo

dotto il peggiore dei riduzionismi? La mia reticenza ha ragioni completamente diverse, avendo come scopo la promozione di un'analisi pluralista dei poteri.

Saremmo meglio armati per fare fronte a questo pericolo intellettuale, sapendo parlare, a proposito dei poteri del secolo XI, di altro dalla «fiscalità» pura e da una pressione alla quale nulla resiste. Il mito signorile stabilito in questo modo prepara la strada al mito del totalitarismo statuale! Proseguiamo dunque nella demistificazione delle «oppressioni» del secolo XI...

2. *Gli storici di fronte all'«oppressione»*

Nel mio manuale del 1990 (intitolato *L'ordre seigneurial!*) vi sono anche più ambiguità (senza alcuna sorta di genialità) di quante ve ne siano nei libri di Duby! Vi si trovano alcuni prodromi della mia riflessione attuale, mescolati con la drammatizzazione «mutazionista» della «estorsione signorile». Con un lapsus rivelatore[27] viene attribuito a un «testo catalano» un grido di protesta («seniores tollunt omnia») che proviene in realtà... dal *Latium* di Pierre Toubert[28]! Si è portati ad associare l'oppressione alla Catalogna di Bonnassie a causa della sensibilità propria di questo storico che ne fa un dato obiettivo della storia del secolo XI[29], mentre Toubert relativizza quel grido, parlando di un equilibrio, senza drammi,

opposto a quello della vecchia scuola: secondo questa autrice, ogni «signoria» è pubblica e legale, perdendo totalmente di vista la regolazione giudiziaria, le relazioni sociali di dominio e tutto il contesto economico! P. Toubert ci impone di non dare troppo spazio nel dibattito a questa visione fantasmatica (o al libro di G. Bois).

27 D. BARTHÉLEMY, *L'ordre seigneurial, XIe et XIIe siècles*, cit., p. 97 (l'ambiguità abbonda specialmente alle pp. 39-46 e 89-105).

28 P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval* (Bibliothéque de l'Ecole française de Rome, 221), 2 voll., Roma 1973, I, p. 549 (trad. it. *Feudalesimo mediterraneo. Il caso del Lazio medievale*, Milano 1980).

29 P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle*, cit., II, pp. 575-610.

in seno alla «signoria castrense»[30]. Si tratta di sapere perché tra gli storici questa prudenza non sia generalizzata, nonostante faccia in effetti parte delle loro regole professionali di base e gli stessi che la trascurano di fronte alla «signoria», abbiano saputo darne ottima prova in altre occasioni!

C'è bisogno di sottolinearlo? Frammentaria e parziale, la documentazione del secolo XI francese non permette alcuna misurazione dei prelievi signorili, né dell'intensità della violenza. Scrivere che gli uni e l'altra aumentano all'alba o nel corso del secolo, significa dunque fare una semplice ipotesi. Si deve innanzi tutto avere selezionato certe fonti e scelto di leggerle «in primo grado» per restituire un certo «clima di esazioni e di violenze».

Gli storici della vecchia scuola trovavano questo clima già ben prima dell'anno Mille, nel corso dei decenni crepuscolari della storia carolingia (860-890): i capitolari e gli scritti di Incmaro di Reims aggiungevano alla deplorazione del flagello normanno una denuncia molto vivace dell'«oppressione» dei *potentes* sui *pauperes*. Il capitolare di Pitres (864) parlava della tirannia dei costruttori di fortificazioni nei confronti dei loro vicini[31]. Ma non tutti ne erano vittime, visto che nel 1926 A. Dumas ha saputo relativizzare alquanto tutto questo[32].

Legati a studi di carattere più regionale, alcuni storici recenti credono all'instaurazione di un clima di oppressione verso l'anno Mille, sulla base dell'evoluzione delle fonti diploma-

[30] Questa in cui si mescolano indistintamente diritti «fondiari» e «banali» non deve essere confusa con la castellania della Francia media e del Mâconnais: si può paragonarla alla *potestas* della zona parigina (cfr. *supra* nota 16), *mutatis mutandis* (sulla signoria castrense si sente meno il peso d'una autorità superiore). A partire dal 1070, nel Mezzogiorno mediterraneo, secondo M. BOURIN-DERRUAU, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc: genèse d'une sociabilité (Xe-XIVe siècle)*, I, Paris 1987, pp. 240-245, il clima sociale in seno al *castrum* non è poi così drammatico.

[31] *Capitularia Regum Francorum*, ed. A. BORETIUS-V. KRAUSE, in *MGH, Capitularia*, II, Hannover 1897, p. 328.

[32] A. DUMAS, *Quelques observations sur la grande et la petite propriété*, cit., pp. 637-666.

tiche. Vi sono in particolare dei placiti apparentemente poco efficaci e una proliferazione di *male consuetudines*. Ma in funzione di quali criteri si deve giudicare la giustizia dell'anno Mille? Se alla riverenza moderna per il giudizio esecutorio, si sostituisce il gusto medievale per il patto postgiudiziario, tutto può cambiare... Quanto alle *male consuetudines*, Duby ricorda a giusto titolo[33] che l'attributo sarebbe inutile se non ci fossero anche delle usanze *buone*. In realtà non si possono conoscere nei minimi particolari i placiti perturbati e le «nuove» esazioni (reputate quindi cattive). Il margine di incertezza è importante.

Tuttavia coloro che io chiamo «mutazionisti» danno prova di una sicurezza un po' antiquata: non sanno che ormai siamo nell'era del sospetto! Di fronte a una documentazione improvvisamente più densa, più variegata e più circostanziata (per lo meno in alcune regioni privilegiate), essi mettono ogni mutamento di vocabolario (l'abbandono di *mancipium*, il successo di *miles* e di *dominus*) sul conto di un grande cambiamento sociale che risulterebbe dall'«oppressione» improvvisamente scatenatasi. Secondo me ciò dipende da un'argomentazione circolare: l'«oppressione» e i nuovi termini sociali risultano entrambi dallo stesso cambiamento documentario. E associando le nozioni di «signoria» e di «società feudale» si torna a feticizzare dei semplici strumenti concettuali dopo tutto un po' usurati. Se l'una e l'altra segnalano essenzialmente l'esistenza di una forte aristocrazia, che solleva pretese nei confronti della funzione militare e del potere giudiziario, allora sia, ma essa era già «in campo» nel IX secolo[34].

In realtà, alla teoria della «mutazione feudale» dell'anno

[33] G. DUBY, *Le Moyen Age de Hugues Capet à Jeanne D'Arc*, cit., p. 98 (trad. it. cit., p. 98).

[34] *Ibidem*, p. 89 (trad. it. cit., p. 84): «Per raggiungere gli strati più profondi della 'plebe', il potere pubblico da tempo immemorabile doveva necessariamente passare attraverso la mediazione di questi capi». Il punto di vista tradizionale, che ha il torto di guardare le cose sempre dall'alto, giunge a una formulazione inversa: per A. DUMAS, *Quelques observations sur la grande et la petite propriété*, cit., p. 666, «alle origini della feudalità»

Mille io non posso sostituire una narrazione che sia sul medio periodo altrettanto precisa e completa, in quanto il rifiuto stesso di questa teoria posa sul riconoscimento delle lacune della storia. È sufficiente percepire la dominazione cavalleresca nel lungo periodo con aggiustamenti successivi ma che non appaiono tutti in piena luce. D'altra parte si affrontano fonti puntuali con più libertà di spirito, poiché la «mutazione feudale» e il mito della «cattiva signoria» sono solidali: emancipandosi contemporaneamente da entrambi si evita di riferire a una congiuntura di crisi tutto ciò che vi è di insolito nella società dell'anno Mille.

Letti con occhio critico e sociologico, le fonti sull'«oppressione» signorile del secolo XI sono piene di interesse. Grazie a esse si scoprono le zone di incertezza, di frizione che esistono in tutti i sistemi di potere. In primo luogo, certamente, vi si trova espressa a ogni piè sospinto la concorrenza tra la «signoria» della Chiesa e quella dei cavalieri. Il documento di Viry del 1067, studiato recentemente da M. Zerner, comprende il timore dei canonici di Notre-Dame di Parigi che l'avvocato «opprima i loro uomini»[35]; ma questi stessi canonici, lo stesso anno, si lamentano contro di loro, assimilando la resistenza giudiziaria di questi «servi» presunti a una «insurrezione»[36]! Una mistura di «con-

(che egli colloca negli anni 860) vi fu «una serie di deviazioni di destinazione e di potere». Si tratta di deviazioni solo da un certo punto di vista, per l'appunto riduttivo!

[35] B. GUÉRARD, *Cartulaire de Notre Dame de Paris*, cit., I, p. 308. Non è certo che il «violenter accipiebat» significhi qui che vi sia stata brutalità da parte dell'avvocato, forse si deve solamente tradurre con «a torto, in violazione del diritto» (secondo i canonici si tratta di «indebitas consuetudines»).

[36] *Ibidem*, III, pp. 354-355: «servi Viriaci, insurgentes erga propositum et canonicos sancte Marie, denegaverunt non debere... quorum contradictio nos ad placitum quoddam excitavit». M. ZERNER, *Note sur la seigneurie banale. A propos de la révolte des serfs de Viry*, in *Histoire et société*, cit., II, pp. 49-58 cita i due atti secondo gli originali, ma io non posso condividere tutti i suoi commenti: in particolare l'autrice dovrebbe accorgersi che con il nome di insurrezione il redattore del documento cerca di biasimare una semplice insubordinazione; vi è un dibattito giudiziario che non è in alcun caso una rivolta! Così ella caratterizza con

correnza» e di «connivenza» (secondo le parole di Duby) si incontra in ogni momento tra i *seniores* dei due ordini.

In secondo luogo, l'oppressione è spesso imputata agli agenti del *dominus* titolato[37]. Sono i capocaccia di Roberto il Pio che opprimono Saint-Denis nel 1005 o nel 1006[38]; sono i *vicarii* di un conte e di un signore che sopraffanno Marmoutier[39]. Contro di essi si ricorre al superiore, al padrone legittimo che li rimette al loro posto, oppure fa opera di arbitrato[40]. Dobbiamo concludere che esisteva una particolare virulenza dei «piccoli capi»? Non necessariamente! La sola certezza è che venivano contestati volentieri. In linea generale i monaci del secolo XI facevano credere che i poteri superiori erano più giusti e più moderati dei gradi inferiori, perché lamentarsi di fronte ai primi dava loro un vantaggio. Essi vi accedevano più facilmente che certi loro rivali... D'altra parte si può considerare che i capocaccia e i *vicarii* hanno le spalle larghe: non permettono forse al re e al signore di salvare la faccia, facendosi passare per i soli responsabili degli «abusi»?

In terzo luogo, l'«oppressione» non colpisce solamente una plebe disarmata. Il celebre *Conventum* di Poitiers (verso il 1030) rimprovera a Ugo di Lusignano ciò che ha fatto subire agli *homines* di Civray[41]: a dei cavalieri di castello che sono

troppa fretta la «signoria banale» (p. 51) con «l'appropriazione» e «la forza».

37 H. SÉE, *Les classes rurales et le régime domanial*, cit., pp. 320-323.

38 J. TARDIF (ed), *Monuments historiques. Cartons des rois*, Paris 1866, pp. 152-153 (n. 243), l'atto termina con un grande volo retorico su «has abominationes illicitas ...».

39 J. BOUSSARD, *Le droit de 'vicaria'*, cit., P.J. n. 4 e 5 (pp. 51-54).

40 Cfr. *Histoire de France*, X, p. 561, un atto di Ugo Capeto (993) che, proteggendo una *potestas* dei monaci di Fleury da «malis consuetudinibus et assiduis rapinis» di Arnoul d'Yèvre le Châtel, riconosce allo stesso tempo al signore il diritto di ricevere trenta moggi di vino, fino a che vivrà suo zio il vescovo (d'Orléans), del cui «servizio» il re ha bisogno.

41 G. BEECH-Y. CHAUVIN-G. PON (edd), *Le «Conventum» (vers 1030)*, (Publications romanes et françaises, 212), Genève 1995, p. 130, 1.138: del tutto a torto, mi sembra, questi curatori prendono tuttavia il *Conventum*

essi stessi per molti versi i «signori» di altri uomini! Nel 1068 anche i cavalieri del Gâtinais temettero un'oppressione: per difendere le loro *consuetudines* le fecero giurare dal re Filippo I[42]. I dibattiti sulle buone e cattive consuetudini si producevano dunque a tutti i livelli. Le *consuetudines* con la loro apparizione nelle fonti all'alba del secolo XI non segnalano in alcun modo l'irruzione di «rapporti di forza»[43]; esse non sono altro che quelle regole che, in ogni società, legano e allo stesso tempo contrappongono i dominanti e i dominati, ma il cui tenore si presta in parte a dibattito.

Si potrebbe andare molto lontano nell'inversione del discorso tradizionale sull'«oppressione» signorile. Perché non mettere nel conto un certo scrupolo egualitario dei monaci e dei chierici? Essi sono collocati al fondo della dominazione cavalleresca, ma pesa loro un poco che certi uomini prevalgano su altri e, come è giusto, i maneggi dei *milites* sembrano loro più nefasti del loro proprio potere «morale». Dopo tutto, perché non considerare che, contestando le *consuetudines*, i «sudditi» dei signori del secolo XI danno prova di una forza di resistenza al potere eccezionale, ben superiore a quella dei sudditi dello Stato moderno, sopraffatti dalle imposte a partire dai secoli XIV e XV e vittime di veri «professionisti della guerra»? Un tale rovesciamento di prospettiva fu considerato da Guizot fin dal 1823, in un *sic et non* che le sue opere successive non riprendono, ma al quale B. Guérard e A. Thierry daranno un qualche seguito[44]. Cre-

per «un precursore aquitano delle prime epopee»; cfr. D. BARTHÉLEMY, *Du nouveau sur le 'Conventum Hugonis'*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153, 1995, pp. 483-495.

42 *Continuation d'Aimoin*, éd. du Breul, in *Gesta Francorum d'Aimoin*, V, Paris 1603, p. 361: «Rex autem iuravit se servaturum consuetudines terre illius. Aliter enim nolebant milites ei facere sua hominia».

43 Come suona pur tuttavia l'interpretazione di A. CHÉDEVILLE, *Chartres et ses campagnes, XIe-XIIIe siècles*, Paris 1973, pp. 294-295 (tra altri storici).

44 B. GUÉRARD, *Polyptyque de l'abbé Irminion*, I: *Prolégomènes*, Paris 1844, pp. 205-219; A. THIERRY, *Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du Tiers État*, Paris 1853, pp. 10-13.

dendo in una «signoria» del faccia a faccia, Guizot notava che se da un lato nulla si opponeva al «capriccio» del padrone, dall'altro il minimo cedimento poteva indebolirlo durevolmente[45]... Ed è in effetti solo grazie a un puro pregiudizio modernista che il potere dei signori di castello è stato giudicato abusivo perché senza controllo dall'alto[46]: non era piuttosto m a l s o s t e n u t o dall'autorità superiore dei principi?

Ma attenzione a non sostituire un mito con un altro! È verosimile che le situazioni di «oppressione» denunciate corrispondano tanto a esigenze «signorili» realmente accresciute[47], quanto a una vivace resistenza. E ci è tanto difficile decidere caso per caso, quanto apprezzare un'atmosfera globale del secolo XI. La stessa cautela va usata in materia di «violenza». È certo che la «violenza perpetua è una rappresentazione»[48] di cui le società statali sovraccaricano le altre; le carte concrete delle violenze del secolo XI, recentemente riprese da S. White nel cartulario di Saint-Aubin d'Angers, smentiscono questa rappresentazione[49]. I monaci possono

[45] F. GUIZOT, *Essais sur l'Histoire de France*, Paris 1823, pp. 364-367.

[46] L'origine di questo pregiudizio si coglie bene in A. GALLAND, *Du Franc Alleu et origine des droits seigneuriaux...*, Paris 1637, p. 13, il quale, in forza di una sorta di articolo di fede, oppone la «maestà e il ritegno» del «grande principe» alla «arroganza, l'eccesso e la sregolatezza» dei titolari di allodio. La sua versione razionalizzata si trova ancora in P. OURLIAC-J.L. GAZZANIGA, *Histoire du droit privé français de l'An Mil au Code Civil*, Paris 1985, p. 19: «Un'autorità vicina, quando è sovrana, permette tutte le esazioni».

[47] È senza dubbio il caso della difesa, ben rilevato da DÉLÉAGE, *La vie économique et sociale de la Bourgogne*, cit. Cfr. anche per i paesi della Loira la commenda: D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme, de l'an mil au XIVe siècle*, Paris 1993, p. 328 (in questo passaggio io sdrammatizzo un po' troppo). Tuttavia dopo gli anni trenta (lavori di M. Bloch e C.E. Perrin), dovremmo avere imparato a considerare che «la signoria», perdendo certi suoi diritti erosi dal tempo, cerca di attaccarsi ad altri. Senza *nova consuetudo*, la dominazione cavalleresca sarebbe forse durata?

[48] N. ROULAND, *Anthropologie juridique*, Paris 1988, p. 320.

[49] S. WHITE, *Violence in Eleventh Century France*, in corso di stampa nel 1996 in «Past and Present», come intervento al dibattito su T.N. BISSON, *The Feudal Revolution*, in «Past and Present», 142, 1994, pp. 6-42.

chiamare *violentie* delle semplici «violazioni» del diritto, compiute senza brutalità e che non sono ingiuste se non dal loro punto di vista. Alcune effettive vie di fatto mi paiono argomentate e autolimitate: un querelante per *calumnia* dichiara che se la prenderà con i beni e, in seguito, con le persone, nella «terra» che egli dice gli spetti... Ma non si tratta di un'azione senza freni. D'altra parte vi sono delle brutalità innegabili, quelle che oggi forse si chiamano piuttosto delle «sbavature». L'antropologia ci insegna che ci sono società che più di altre sono veramente violente e non ci dissuade dall'annoverare *a priori* tra di esse la società europea del secolo XI!

Ciò nonostante uno degli aspetti degli studi «dubyniani» è proprio l'avere mostrato quanto vi sia di legittimità nel potere dei signori, una legittimità insospettata dalla vecchia scuola, ma segnalata con forza da K.F. Werner e con più misura dalla scuola di Torino[50]. I loro diritti sono di derivazione regia; il loro stesso titolo di *dominus* (di difficile interpretazione per noi) ha dei sinonimi più chiaramente «consacratori» (*princeps*, *comtor*, *vassus dominicus*, e talvolta persino *comes*)[51]. Infine e soprattutto, vi è un «immaginario», ovvero un'ideologia cristiana del «feudalesimo»: il cristianesimo consacra la divisione sociale degli *ordines*, tollera la

[50] Eccellenti formulazioni in questo senso si trovano in G. SERGI, *Assetti politici intorno al Mille: ricerche sui regni di Borgogna e d'Italia*, in F. LEPORI-F. SANTI (edd), *Il mestiere dello storico del Medioevo*, Spoleto 1994, pp. 5-38.

[51] *Princeps* è frequente nel territorio della Charente, cfr. A. DEBORD, *La société laïque dans les pays de la Charente*, cit., pp. 156-157, così come nel Berry, cfr. G. DEVAILLY, *Le Berry du Xe siècle au milieu du XIIIe*, Paris 1973, pp. 125-126. *Comtor* si trova nell'Auvergne (e in Catalogna), cfr. C. LAURANSON-ROSAZ, *L'Auvergne et ses marges (Velay, Gévaudan) du VIIIe au XIe siècle*, Le Puy 1987, pp. 337-338. *Vassus dominicus* è frequente nell'Anjou fino a verso il 1060, cfr. O. GUILLOT, *Le comte d'Anjou*, cit., I, p. 351, che interpreta questo titolo come un vassallaggio nei confronti del conte, mentre noi crediano che sia un titolo «carolingio» immobilizzato: *dominicus* significa in questo senso regio. Il titolo di *comes* non può che essere occasionale, come accade nell'Ile-de-France, cfr. J.-F. LEMARIGNIER, *Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-1108)*, Paris 1965, pp. 113, 126 e 130.

servitù, rappresenta anche visivamente uomini di statura ineguale sui portali delle sue chiese. La «signoria», ovvero l'ineguaglianza sociale, è nell'ordine delle cose. Ha forse bisogno di tanta forza bruta? Certo vi sono uomini che giocano d'astuzia con essa, o che vi si sottraggono, ma nulla suggerisce una tensione drammatica. Si tratta di tattiche marginali di sottrazione e del «gioco» che si instaura tra questi numerosi «diritti» di natura diversa e sovrapponibile che fanno evolvere lentamente la società, non di un brutale «choc castellano» o del suo contraccolpo.

In definitiva le fonti dell'«oppressione signorile» devono servirci a distruggere il mito del potere senza limite, del «profitto senza freni»[52] e del terrorismo[53]. La denuncia dell'oppressione non suppone ogni volta l'esistenza di limiti? Bisogna studiare meglio, attraversando i numerosi fondi documentari ancora poco sfruttati, l'esperienza (o piuttosto le diverse esperienze) del potere che ebbero gli uomini del secolo XI.

Quanto riduzionismo in effetti tra gli storici che non vedono le cose che dall'alto, credendo che l'eclissi dei re o l'intermittenza dei conti privino la società di ogni regola! All'idea tradizionale secondo cui i signori di castello, in assenza di un controllo superiore, abbiano regnato senza condivisione e abusando della situazione, si deve risolutamente contrapporre la realtà concreta delle relazioni sociali sempre asimmetriche, ma mai totalmente soffocanti per il «dipendente».

1. Il controllo superiore, regio nelle regioni di Parigi e di Orléans, ducale o comitale altrove, non è mai scomparso totalmente. La fedeltà dei signori ai «principi», le possibilità di questi ultimi, non devono venire sottovalutate (anche se la situazione cambia da regione a regione).

[52] R. FOSSIER, *Enfance de l'Europe, Xe-XIIe*, 2 voll., Paris 1982, I, p. 294 (dopo il «potere prorompente» di p. 290, che risulta da una visione dall'alto, troppo misera).

[53] Secondo J.P. POLY, *La Provence et la société féodale, 879-1166*, Paris 1976, p. 181: «Nel periodo 1020-1040 i signori uccidono, rubano o tassano senza alcun tipo di controllo, senza alcun freno».

2. Gli stessi signori hanno dei parenti, degli alleati e dei rivali. Nessuno si rinserra nel suo «dominio»: l'autarchia politica si rivela un mito, tanto quanto l'autarchia economica! La dominazione cavalleresca non è quella «collezione di dispotismi individuali» senza legami tra di loro di cui parlava Guizot[54]; essa è al contrario una rete.

3. A questa rete appartengono i *milites castri*, che sono spesso altrettanto potenti dei signori ed è talvolta difficile distinguerli da loro; spogliando le carte e le notizie ci si accorge che essi tengono loro testa tanto più spesso quanto più possono appartenere a diverse baronie castellane[55]. Da ciò deriva l'immenso interesse per lo studio delle relazioni «feudo-vassallatiche» a questo livello: i signori fanno mostra alternativamente di «collera» e di «misericordia»; si tratta delle inevitabili «pratiche contraddittorie» di qualunque potere; e, a livello delle semplici *ville*, essi ritrovano gli stessi *milites* come vicini oppure, nuovamente, come feudatari.

4. Un grado più in basso, ma non senza legami con i *milites castri* (di cui formano lo strato inferiore), ecco i ministeriali (*ministri* è un termine corrente nei documenti francesi del secolo XI). La loro situazione è tanto ambigua quanto essenziale: spesso sono servi del loro signore, soffrendo nelle relazioni con lui più dei cavalieri di più alta estrazione[56]; eppure, d'altra parte, non sono forse loro i «veri» signori vicini dei *rustici*?

5. Questi ultimi non sembrano poi così profondamente sottomessi come presupponeva il vecchio mito. Le carte di Méron, tra il 1080 e il 1082, mostrano allo stesso tempo la brutalità dei *vassalli* contro i *villani* e i ricorsi possibili di

54 F. GUIZOT, *Essais sur l'Histoire de France*, cit., p. 358.

55 D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme*, cit., pp. 613-615 e *Les comtes, les sires et les «nobles de châteaux» dans la Touraine du XIe siècle*, in *Campagnes médiévales: l'homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier*, Paris 1995, pp. 439-453.

56 D. BARTHÉLEMY, *Qu'est-ce que le servage en France au XIe siècle?*, in «Revue Historique», 1992, pp. 233-284 e *Qu'est-ce que la chevalerie en France aux Xe et Xie siècles?*, in «Revue Historique», 1994, pp. 15-74.

questi ultimi contro il giudizio del *vicarius*[57]. Ma, soprattutto, i *rustici* sono una massa omogenea? Gli studi pionieristici di B. Cursente sulla Guascogna riservano delle sorprese a proposito dei detentori di casali[58].

6. Anche la Chiesa è ben lontana dall'apparirci come la sola «forza», morale e spirituale, capace di opporsi agli straripamenti della volontà di potenza «signorile». Troppo spesso a partire dal 1857 e dall'invenzione del «movimento della pace di Dio»[59], il mito è servito per una apologetica cattolica («cosa farebbe la società, oggi come allora, se non ci fosse la Chiesa»?).

Tuttavia non si tratta di prendersela con la religione, o con lo Stato moderno (la cui «utilità» a partire dal XIII secolo non è messa qui in discussione), né di negare la durezza della dominazione cavalleresca, quanto piuttosto di rifiutare il mito di una «età signorile» interamente dominata dalla forza.

Queste poche riflessioni riassumono e, su più di un punto, portano avanti o rivedono quelle che si trovano disperse in articoli recenti. In questi ultimi il lettore troverebbe altri argomenti e sviluppi, ma anche la traccia di altre perplessità. Vedrebbe che nessun secondo fine «di destra» guida il mio sforzo di ridare ai signori un volto umano, cioè ingiusto e crudele tanto quanto ragionevole, ma senza quella bestialità che presupporrebbero il potere e la soggezione assoluti! Il mito signorile, forgiato per la difesa e la celebrazione dello

[57] B. DE BROUSSILLON (ed), *Cartulaire de l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers*, Angers 1903, I, nn. 220 e 221 (rispettivamente pp. 258 e 264).

[58] B. CURSENTE, *La société rurale gasconne au miroir des cartulaires (XIe-XIIIe siècle). Notables du Fisc ou paysans?*, in *Villages et villageois au Moyen Age* (Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public), Paris 1992, pp. 53-65.

[59] L'invenzione è di E. SÉMICHON, *La paix et la trêve de Dieu*, Paris 1857! Nella lunga storia della pace medievale questo storico ha scelto di insistere sul punto fondamentale del 989. Fino ad allora, e conformemente alle visioni del secolo XI, la *treuga Dei* era l'unica ad avere trovato la giusta evidenziazione (cfr. per esempio F.E. DE MÉZERAY, *Histoire de France*, cit., e A. KLUCKHORN, *Geschichte des Gottesfriedens*, Leipzig 1857).

Stato moderno, e perpetuato per effetto di una pigrizia mentale, evocava effettivamente la «bestia feudale» (Michelet).

Gli storici francesi mi sembrano veramente impegnati a liberarsene definitivamente, così come fanno da parte loro quelli tedeschi, attaccando piuttosto il XIII secolo (dopo la morte di Filippo di Svevia) che l'anno Mille! Certo in Francia questi ultimi anni sono stati segnati da gravi deviazioni: la fiaba di G. Bois su Lournand è stata presa per storia e la gnosi iper-romanista non ha incontrato abbastanza resistenza. Ma i fermenti seminati dalla scoperta fondamentale di Duby (quella, diciamo, della società medievale) rimangono presenti e attivi... Li si vedrà nei prossimi anni quando le nuove ricerche avranno fornito dei chiarimenti sul potere delle parole e sulle fonti più belle dei secoli XI e XII. Si constaterà allora, credo, che lo stesso abbandono di tipologie troppo costrittive o riduttive, avrà facilitato il lavoro di riflessione. Che altri europei si uniscano a noi per evitare le trappole delle teorie incistate, che stanno alla base di qualsiasi osservazione, e per introdurre dei nuovi concetti! Allora si potrà proporre un quadro più ricco e più giusto della Francia del secolo XI; tuttavia le lacune e le incertezze dovranno esservi riconosciute come tali e rese più visibili che mai.

Signoria fondiaria: un concetto moderno per una realtà medievale

di *Klaus Schreiner*

'Signoria fondiaria' (*Grundherrschaft*) è un concetto guida della medievistica tedesca, che con il suo ausilio cerca di rendere identificabile ciò che effettivamente costituisce l'essenza dei rapporti economico-sociali delle campagne organizzati in forma di signoria. L'evoluzione del concetto comincia alla metà del XIX secolo ed è tuttora in corso. A quanto sembra, esso è divenuto un concetto indispensabile nella medievistica di lingua tedesca. Nel saggio *Die spätmittelalterliche Grundherrschaft im südwestdeutschen Raum*, apparso nel 1979, Werner Rösener riassumeva così: «Nonostante alcune legittime critiche al termine 'signoria fondiaria', per motivi di ordine pratico ed oggettivo non è possibile rinunciare ad utilizzare ulteriormente questo concetto storico sistematico ormai d'uso comune»[1].

Il parlare di signoria fondiaria si basa su una convenzione scientifica che appare giustificata dall'esperienza e dalla reputazione di coloro i quali la fissarono e approfondirono nel tempo. Storia e uso del concetto 'signoria fondiaria' costituiscono tuttavia un paradigma assolutamente classico per la problematica di base della metodologia e dell'euristica delle scienze storiche. Il concetto di signoria fondiaria, così come viene adoperato oggi dai medievisti, non ha riscontro nelle fonti. Si pone perciò il quesito di come si debba interpretare e giustificare il rapporto tra il linguaggio delle fonti e la

Traduzione di Rossella Martini.

[1] W. RÖSENER, *Die spätmittelalterliche Grundherrschaft im südwestdeutschen Raum als Problem der Sozialgeschichte*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», 127, 1979, p. 20.

terminologia della disciplina odierna. Gli storici devono rendersi conto della questione se l'insieme dei loro concetti, vale a dire in concreto l'uso del concetto di 'signoria fondiaria' allo scopo di descrivere, analizzare e spiegare i rapporti rurali signorili, economici e sociali durante il Medioevo, poggi semplicemente su una convenzione o se appaia legittimato da argomentazioni commisurate ai fatti. Precisiamo per evitare equivoci: si dovrà affrontare la vicenda della nascita e dell'uso del concetto scientifico di 'signoria fondiaria' o, in altri termini, si discuterà della mutua relazione tra concetto e cosa. Chi, sulla scorta del concetto di signoria fondiaria, tentasse e pretendesse di trovare risposte stringenti alle questioni irrisolte della ricerca sulla storia sociale e della signoria rurale, sopravvaluterebbe la capacità conoscitiva ed esplicativa di tentativi basati sulla storia dei concetti. Essa indaga infatti sulla corrispondenza alla realtà e sulla attualità dei concetti storici. Vuole mettere in luce la «differenza che sussiste tra una concettuologia passata e una presente, sia che traduca l'antico uso terminologico collegato alle fonti, rielaborandolo in definizioni utili alla ricerca contemporanea, sia che metta alla prova nella loro portata storica le definizioni moderne di concetti scientifici»[2]. Non appartengo a quel gruppo prominente di studiosi degli urbari e di esperti della signoria fondiaria che con instancabile tenacia e mirabile acutezza curano edizioni, commentano ed analizzano tutto ciò che il Medioevo in Occidente ci ha tramandato quanto a elenchi dei beni di signori laici ed ecclesiastici, a polittici, urbari, *libri traditionum* e libri fondiari[3]. Nell'ottobre 1978 a Reichenau esponevo ad una pla-

[2] R. KOSELLECK, *Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte*, in *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt a.M. 1979, p. 127; trad. it. *Futuro passato: per una semantica dei tempi storici*, Casale Monferrato 1986, p. 108.

[3] Un eccellente panorama sui nuovi contributi a proposito del tema della signoria fondiaria è dato da L. KUCHENBUCH, *Die Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter. Eine Zwischenbilanz*, in F. PRINZ (ed), *Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen* (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 33), Stuttgart 1988, pp. 299-314. Riflettendo in modo critico

tea di esperti come fosse nato il concetto di signoria fondiaria e come si dovesse giudicarne l'uso nella ricerca. Ciò che allora avevo illustrato e sottoposto a discussione, apparve in forma rielaborata ed ampliata nel 1983 nei due tomi, editi da Hans Patze, *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter* [La signoria fondiaria nel basso Medioevo]. Il saggio pubblicato in quell'occasione portava il titolo: «*Grundherrschaft*». *Entstehung und Bedeutungswandel eines geschichtswisssenschaftlichen Ordnungs- und Erklärungsbegriffs* [«Signoria fondiaria». Nascita e trasformazione di un concetto storiografico sistematico e interpretativo][4].

La distanza temporale offre l'opportunità di rimeditare, alla luce del mutato stadio del sapere e della ricerca, una problematica di cui effettivamente non si può dire che non valga più la pena di rielaborare ulteriormente. Non che oggi si possa dare per risolto ciò che allora suscitava contrasti e sul quale ci si arrovellava. Calarsi nuovamente nella tematica di questo seminario mi offre l'occasione di fare il punto sulle tesi pubblicate nel 1983 e di metterle in discussione. Le

l'autore relaziona su nuove indagini sulle fonti e su nuove edizioni, su nuove monografie e atti di seminari, su relazioni e studi specifici pubblicati in veste di saggi, su edizioni di documenti nonché su studi che favoriscono la comprensione dei documenti, su recensioni, repliche e discussioni dalle quali si ha la percezione di quanto analisi minuziose sulle *descriptiones* di singoli domini o complessi dominiali, contenute in urbari o polittici, registri di possesso, autonome ma anche all'interno di documenti, potrebbero essere importanti per le più diverse problematiche: demografia, storia degli insediamenti (con tutte le implicazioni sociali e di potere), colture alternative (vigneti), status giuridico, ed altre ancora (p. 314). Nel suo volume curato in collaborazione L. KUCHENBUCH-S. HANEMANN-S. TEUBNER-SCHOEBEL-J. TREDE, *Die Grundherrschaft im früheren Mittelalter* (Historisches Seminar, NF, 1), Idstein 1991, che elabora soprattutto fonti dell'alto Medioevo sul tema della signoria fondiaria, Kuchenbuch parla nell'introduzione della signoria fondiaria come «oggetto della ricerca» (pp. 15-60), sviluppa «tesi di ricerca» (pp. 233-255) e riporta infine un elenco della bibliografia esistente in merito (pp. 256-265), dove sono indicate anche «le più recenti rassegne bibliografiche».

[4] K. SCHREINER, «*Grundherrschaft*». *Entstehung und Bedeutungswandel eines geschichtswissenschaftlichen Ordnungs- und Erklärungsbegriffs*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter* (Vorträge und Forschungen, 27), Sigmaringen 1983, pp. 11-74.

innumerevoli e diversissime testimonianze raccolte e elaborate allora non contribuivano effettivamente a far emergere con la chiarezza desiderata e auspicabile quali circostanze strutturali, quali modulazioni linguistiche ed espressive e quali interessi del momento hanno determinato in modo prevalente la nascita e l'uso del concetto di signoria fondiaria.

I contributi a questo seminario da parte di colleghi e colleghe provenienti dalla Germania sono tutti nel segno del termine 'signoria fondiaria' (*Grundherrschaft*). I colleghi italiani parlano di 'signoria rurale', i francesi di *seigneurie rurale*. Qualora vi fossero relatori inglesi, essi parlerebbero di *manorial lordship* o di *manorial system*. Caratterizzare i rapporti economici, sociali e di dominio a livello rurale come signoria fondiaria rappresenta per la storiografia tedesca una tradizione che perdura anche nel presente. Una fedeltà alla tradizione che ha il suo prezzo. In generale non lascia prendere coscienza di quali insensatezze e imprecisioni gravino sul termine 'signoria fondiaria'. Costrutti come 'signoria rurale', *manorial system* o *seigneurie rurale* non risultano così pretenziosi e concettosi come *Grundherrschaft*; sono più aperti, flessibili e, entro certi limiti, più adeguati all'oggetto che vogliono designare e circoscrivere.

Il concetto di signoria fondiaria non è in nessun caso una ovvietà. Chi parla di signoria regia o nobiliare, sa su cosa sta esprimendosi e che cosa vi è inteso: dominio del re o dominio della nobiltà. Re e nobiltà vi compaiono come titolari di diritti signorili. Chi parla di signoria fondiaria deve aver chiaro il fatto che egli ha in questo caso a che fare non con una aggettivazione riferita al soggetto della signoria, ma all'oggetto della stessa. La possibilità di collegare in senso associativo i sostantivi, intrinseca alla lingua tedesca, ha portato talvolta nel caso della *Grundherrschaft* a costruzioni nominali di cui non si può quasi riconoscere la logica interna. È il caso di *Rentengrundherrschaft*, *Banngrundherrschaft* o *Betriebsgrundherrschaft*, tutte aggregazioni di tre sostantivi concatenati e, come tali, sostantivi composti tipicamente tedeschi, per i quali non esistono e non possono esistere

corrispondenti nelle diverse lingue straniere. Per questo gli storici fanno bene a riflettere di tanto in tanto con quale insieme di concetti intendono descrivere, spiegare, riprodurre rapporti relativi al passato.

Vorrei dibattere tre questioni. Mi chiederò, in primo luogo, quali idee vengono collegate da eminenti personalità della medievistica tedesca con il concetto di signoria fondiaria e quale uso ne sia fatto. In secondo luogo riferirò in modo sintetico su alcune acquisizioni della storia dei concetti che, entro certi limiti, non dovrebbero essere dimenticate o rimosse quando si tratta di comprendere adeguatamente forme medievali di dipendenza giuridico-sociale che hanno a che vedere con lo sfruttamento del suolo. Mi chiederò in terzo luogo se, sulla scorta di ricerche più o meno recenti, appaia opportuno e fondato piegarsi alla forza della tradizione, mantenendo il concetto di signoria fondiaria.

Iniziamo con il primo punto. Riassumendo ciò che tra l'autunno del 1978 e la primavera del 1979 venne presentato e discusso a Reichenau in merito alle forme e alle funzioni della signoria fondiaria nel tardo Medioevo, Alfred Haverkamp si esprimeva così: nelle loro concezioni, opinioni e relazioni i promotori ed i partecipanti si potevano basare «sulle prese di posizione critiche e sui tentativi definitori di così eminenti esperti come Alfons Dopsch, Otto Brunner e Walter Schlesinger»[5]. Ma quale era il loro concetto e la loro interpretazione della signoria fondiaria?

Nel suo *Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit* [Signoria e contadini nell'epoca dell'impero tedesco], apparso nel 1938, Alfons Dopsch esordisce con questa frase: «La storiografia giuridica ed economica del Medioevo utilizza in Germania la denominazione 'signoria fondiaria' in senso del tutto generale per configurazioni storiche e forme di sviluppo che nella loro natura giuridica non sono per

[5] A. HAVERKAMP, *«Herrschaft und Bauer» – das 'Sozialgebilde Grundherrschaft'*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., p. 321.

nulla unitarie o simili». Per Dopsch bisognava chiarire innanzitutto quali connessioni vi fossero in tale struttura, complessa dal punto di vista giuridico, tra signoria fondiaria, «proprietà fondiaria e potere di dominio». Egli rifiutava di considerare quale «feudalizzazione dei poteri pubblici» le circostanze per cui grandi proprietari fondiari vennero in possesso di diritti di dominio su persone e gruppi di persone. Secondo Dopsch il «potere di dominio di carattere non economico» che si trovava nelle mani dei proprietari terrieri non poteva essere fatto derivare dal potere di disporre di terra e suolo, né si sarebbe basato sull'usurpazione e privatizzazione di diritti pubblici di superiorità. Tale visione gli permise di formulare questa tesi: «Non ogni contadino libero che disponesse di proprietà fondiaria acquisì con ciò, contemporaneamente, anche poteri di signoria di natura non economica». Per sfruttare e concretizzare le possibilità di formazione della signoria inerenti al potere di disporre di suolo ci sarebbe voluto un potere signorile autogeno, cioè non di derivazione regia, che sarebbe stato veicolato da una ascendenza nobile ma non da un chiaro privilegio concesso dal re. I diritti signorili, di cui disponevano i signori fondiari, potevano essere stati «effettivamente pubblici nel loro esercizio e nella loro efficacia», ma quale loro fondamento giuridico doveva valere «l'appartenenza del loro titolare al ceto di una nobiltà privilegiata (i dinasti)». Egli respingeva perciò il concetto di signoria fondiaria, poiché non era adeguato e non avrebbe potuto che avere un effetto 'sviante'[6].

[6] A. Dopsch, *Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit. Untersuchungen zur Agrar- und Sozialgeschichte des hohen Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung des südostdeutschen Raumes*, Wien 1939, pp. 1, 4. Dopsch sottolinea ripetutamente come il puro e semplice accumulare possessi fondiari non potesse dare origine a diritti di signoria fondiaria; la formazione del potere di signoria fondiaria avrebbe avuto infatti come presupposto l'appartenenza all'alta nobiltà. «I diritti pubblici», questa l'interpretazione da lui sostenuta in modo risoluto, «il cui passaggio in mani private veniva considerato come peculiarità caratteristica del sistema feudale, non potevano essere acquisiti da un qualsiasi signore fondiario, nemmeno da uno molto importante, ma dovevano sussistere precise qualità di ceto. L'alta nobiltà, tanto ecclesiastica quanto laica, ottenne quei diritti non perché era formata da grandi proprietari terrieri, ma

Quando a Walter Schlesinger capitava di parlare del concetto di signoria fondiaria, egli manifestava imbarazzo. Un concetto secondo lui estraneo al Medioevo, che si sarebbe dovuto porre di conseguenza, come il termine 'stato', tra virgolette. Schlesinger riteneva il termine 'signoria fondiaria' sviante e non appropriato, in particolare per il fatto che nell'alto Medioevo i diritti di un signore nei confronti dei suoi sottoposti non potevano «essere derivati dal semplice potere di disporre di terra e suolo» ma dovevano essere considerati piuttosto come «una derivazione del potere signorile nobiliare». Solo in seguito (Schlesinger intende qui i secoli VIII e IX ed il periodo successivo) si sarebbe «giunti in tutta la Germania al punto ... che la signoria derivava dalla concessione di suolo, mentre originariamente il suolo veniva concesso proprio per il fatto che sussisteva un rapporto di signoria». La sua opinione era che si sarebbe dovuto sostituire preferibilmente il concetto di 'signoria fondiaria' con quello di 'signoria su terra e gente'[7].

perché aveva una sua posizione politica a fianco del re» (p. 5). Dopsch non vuole con questo escludere che il grande possesso fondiario avesse giocato un ruolo importante nella costituzione del potere del signore fondiario, ma insiste nel sottolineare che la signoria fondiaria sarebbe potuta nascere solo dal potere di disposizione di terra e suolo. «Considerata nell'insieme» scrive, «si evidenzia come la proprietà fondiaria avesse costituito una base importante per la formazione di signorie, particolarmente laddove essa era presente su di un territorio compatto; i poteri di tali signorie si componevano tuttavia di diritti molto diversi che si erano formati per molti aspetti in modo autogeno, senza derivazione da diritti statali, ma solo in presenza di un preciso livello di nobiltà di ceto e di famiglia dei proprietari terrieri, quindi non per tutti» (*ibidem*, p. 21). Cfr. in merito anche H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, I: *Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft*, Stuttgart 1985, p. 153.

[7] W. SCHLESINGER, *Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte*, in *Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, I, Göttingen 1963, pp. 4 s. Proprio nel suo libro del 1941, *Die Entstehung der Landesherrschaft*, Schlesinger aveva fatto presente come il concetto di «signoria fondiaria» fosse estraneo al Medioevo. Se lo si fosse voluto comunque utilizzare per il Medioevo, lo si sarebbe dovuto «riportare fra virgolette», come già il concetto «stato». Sarebbe infatti legittimo dal punto di vista metodologico, di fronte alla carenza di espressioni reperibili nelle fonti, utilizzare termini del nostro linguaggio

Le obiezioni di Schlesinger non poggiano su studi empirici aderenti alle fonti, ma sulle tesi uscite dalla penna di Otto von Gierke. Peraltro la proposta di Schlesinger di sostituire il concetto di signoria fondiaria con 'signoria su terra e gente', si va ad impelagare in un dilemma concettuale di carattere storico. La fraseologia emergente nel XV e XVI secolo, ad esempio *Gewalt über Land und Leute* [potere su terra e gente] o *Regentschaft über Land und Leute* [governo su terra e gente] non designa il potere di dominio di un signore fondiario, ma rimane esclusivamente riservata alla sfera della signoria territoriale. Schlesinger ha scomposto il concetto di signoria in una componente materiale ed una personale. Si può ragionevolmente mettere in dubbio che tale divisione sia utile a comprendere la signoria dell'alto e del pieno Medioevo.

Otto Brunner si è attenuto alla tradizione della propria disciplina. Per salvare la tradizione era disposto a scostarsi dai suoi principi di una costruzione concettuale adeguata alla storia. Egli aveva individuato la questione principale della ricerca storica nella «interpretazione oggettiva delle fonti»[8]. Per garantirla è necessario «che la terminologia utilizzata sia tratta quanto più possibile dalle fonti stesse, in modo che il senso di tali fonti possa essere rettamente inteso con l'aiuto di quei concetti». Aggiungeva però una limitazione: «nulla sarebbe più sbagliato di credere che il lavoro storico possa fare a meno dei concetti moderni. Bisogna però che siano

moderno per descrivere ed illustrare circostanze del passato. La formazione di concetti scientifici basati su materiale linguistico moderno avrebbe tuttavia trovato la propria legittimazione solo «finché essa fosse avanzata con cautela e circospezione», cosa che tuttavia «non è avvenuta nel caso della signoria fondiaria» (W. SCHLESINGER, *Die Entstehung der Landesherrschaft. Untersuchungen vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen*, Darmstadt 1973[4] [1941[1]], p. 12 e nota 33). In un altro contesto dello stesso volume Schlesinger scrive: «il concetto di 'signoria fondiaria' che, una volta introdotto nella scienza, non è stato più possibile estirpare, è perciò una costruzione linguistica malriuscita» (*ibidem*, p. 115).

[8] O. BRUNNER, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter*, Darmstadt 1963[5], p. 2 (trad. it. *Terra e potere*, Milano 1983, p. 4).

individuati nel loro condizionamento storico»[9]. Brunner si è attenuto a questo programa nel caso del concetto di signoria fondiaria?

Nel caratterizzare la 'signoria sui contadini' come signoria fondiaria, scriveva nel suo *Land und Herrschaft* [Terra e potere]: «il concetto di 'signoria fondiaria' è qui inteso in quel senso più generale che è consueto nella storia costituzionale ed economica, indipendentemente dal fatto se tale signoria fondiaria si trovi nelle mani di un signore, di un cavaliere, di un prelato o, ancora, di un cittadino». Il fatto che il concetto di signoria fondiaria non sia «attestato dalle fonti»[10], non è per Brunner un motivo sufficiente per prendere le distanze da una tradizione in auge. Certo non l'ha comunque considerata in modo critico.

Brunner ha cercato di compensare la palese discrepanza tra il principio di metodo e i risultati sul piano della storia dei concetti attraverso la «visione dell'intera struttura della costruzione economica». Dall'insieme della struttura economica del Medioevo si scorgerebbe infatti come in «ogni rapporto anche semplicemente economico tra signore e contadino ...» si manifesti «un elemento della 'signoria'». Signoria fondiaria non designerebbe perciò solo la «signoria su terra e suolo», ma anche «sui contadini, ovvero sulle persone che risiedono su terra e suolo e coltivano quel suolo»[11]. Nell'intrecciarsi, caratteristico per il Medioevo, di fatti politico-giuridici e socio-economici Brunner ha trovato una argomentazione per poter descrivere con il sussidio del concetto 'signoria fondiaria' il dominio esercitato dai signori sui contadini «nella sua configurazione complessiva sia 'politica' che 'economica'»[12]. La sua definizione si dimostrò così ge-

9 *Ibidem*, p. 163 (trad. it. cit., p. 227).

10 *Ibidem*, p. 241 (trad. it. cit., p. 334).

11 *Ibidem*, pp. 241 s. (trad. it. cit., pp. 334 s.).

12 O. BRUNNER, *Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfassungsgeschichte*, in H. KAEMPF (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, Darmstadt 1956, p. 18. Brunner intende *Totalität*, nel senso della teoria

nerale e flessibile da poter essere accolta senza riserve anche dagli studiosi di storia agraria e dai teorici del feudalesimo di ispirazione marxista. Ernst Münch ha scritto in un saggio pubblicato nel 1988 su *Die feudale Grundherrschaft in der deutschen Agrargeschichte des voll entfalteten Feudalismus* [La signoria fondiaria feudale nella storia agraria tedesca del feudalesimo maturo]: «Signoria fondiaria feudale significava sempre dominio su terra e suolo così come sui produttori contadini ivi residenti»[13].

In tempi recenti Jürgen Weitzel ha sottoposto ad una critica radicale le posizioni di Brunner e Schlesinger nel suo *opus magnum* su *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter* [Comunità di giudizio e diritto. Studi sull'interpretazione del diritto nel Medioevo franco-tedesco] e lo ha fatto riflettendo sulla «nascita della giurisdizione del signore fondiario». Weitzel contesta sia l'esistenza di un monopolio regio sulla giurisdizione sia la presenza di un sistema giudiziario statale chiuso. Ecco dunque la sua tesi: «Una giurisdizione quasi statale del signore fondiario era esercitata, con o senza privilegio immunitario, anche sui liberi già in epoca merovingia»[14]. «In questo senso», soggiunge Weitzel più oltre, «la giurisdizione derivante dal re ha lo stesso carattere pubblico di quella signorile fondiaria»[15]. E questo perché non si può parlare di «differenze qualitative» tra la signoria regia e quella fondiaria. Cosa significhi signoria fondiaria non viene precisato dall'autore, ma dato per noto.

Contro l'uso invalso del concetto di signoria in generale e di signoria fondiaria in particolare Weitzel obietta che entram-

costituzionale sviluppata da Carl Schmitt, come «condizione complessiva concreta di unità politica e di ordinamento sociale».

13 E. MÜNCH, *Die feudale Grundherrschaft in der deutschen Agrargeschichte des voll entfalteten Feudalismus*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 36, 1988, p. 1093.

14 J. WEITZEL, *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter*, Köln-Wien 1985, p. 664.

15 *Ibidem*, p. 680.

bi i concetti mettono in ombra la forma consociativa della creazione del diritto, ovvero concretamente, il fatto che i signori fondiari fossero tenuti ad impiegare «in tribunale per creare il diritto sentenze provenienti dai sottoposti»[16]. «La giurisdizione del signore fondiario sui liberi, esercitata comunitariamente nel placito» avrebbe contribuito alla formazione del diritto[17]. I non liberi sarebbero stati sottomessi «perlomeno fino all'VIII secolo inoltrato ad un potere disciplinare del signore extragiuridico»[18]. Il fatto che tuttavia potesse nascere un potere signorile fondiario avrebbe a che fare con la circostanza che all'interno delle signorie fondiarie si stava verificando la «concentrazione di un tale potere», che consentiva «di allontanare sempre più dai tribunali pubblici in modo permanente e, alla fine, vincolante in generale i dipendenti liberi»[19]. Signoria, intesa «come esercizio del potere istituzionalizzato», che in senso funzionale prevedeva l'esistenza di comando e obbedienza, sarebbe «un'astrazione inadeguata alla descrizione del Medioevo». Un potere nel senso weberiano o dei più recenti studi di storia costituzionale misconoscerebbe la struttura signorile-comunitaria dell'effettivo ordinamento sociale e politico. In sintesi: data «la struttura comunitaria di tribunali e diritto» non è possibile «rendere la signoria retta da comando e coercizione [*Gebot*, *Befehl*, *Rechtszwang*] un concetto sistematico della costituzione medievale»[20].

L'acuta polemica di Weitzel non può però distogliere dalla constatazione che la terminologia con cui vengono descritti nelle fonti contemporanee gli ordinamenti sociali e politici delle campagne sia caratterizzata in senso signorile — sia che si parli in questi testi di *domini* oppure di *seniores*, di coloni, di titolari di mansi (*mansionarii*) oppure di persone

[16] *Ibidem*, p. 683.

[17] *Ibidem*, p. 716.

[18] *Ibidem*.

[19] *Ibidem*, p. 686.

[20] *Ibidem*, p. 158.

sotto tutela (*mancipia*, *Eigenleute*) che si trovavano *infra potestatem* di un signore laico o ecclesiastico, o ancora di *potentes* che sottomettevano al loro potere i liberi, esercitando violenza e sopraffazione (*per violentiam* e *per oppressionem*), o di signoria sulle *villae* (*regimen villarum*) — di una forma di dominio nella quale non si distingue esplicitamente tra il potere di comando sulle persone e il potere di disporre di terra e suolo.

Se si considerano le 'comunità di giudizio' (*Dinggenossenschaften*) come elemento strutturale dell'esercizio del potere dall'alto al pieno Medioevo, bisognerebbe accordarsi su un concetto di signoria che racchiuda i diritti di cogestione della comunità, di creazione e formazione consociativa del diritto. A volte si insinua però l'impressione che, non si sa per quale motivo, queste comunità di giudizio si possano reperire nelle fonti corrispondenti all'alto Medioevo tanto poco quanto il concetto di signoria fondiaria[21]. Con *Ding*

[21] Con ciò non si tratta di mettere in dubbio che nell'alto Medioevo ci fossero da parte dei soggetti alla signoria forme e pratiche comunitarie effettive. Anche Kuchenbuch ammoniva che quell'«importante idea» secondo cui la «signoria fondiaria può essere esercitata solamente se i contadini stessi si assumono una parte consistente dell'esercizio della signoria» è «stata seguita finora troppo poco per quanto riguarda l'alto Medioevo» (L. KUCHENBUCH, *Die Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter*, cit., pp. 326 s.); si rifaceva in particolare alla «prassi locale dell'esercizio della signoria», «garantita da quei *maiores*, ampiamente documentati, che appartenevano essi stessi, come dimostrato, ai *mansuarii* delle *villae*» (*ibidem*, p. 328). Gerhard Dilcher ha evidenziato strutture comunitarie nel diritto curtense di Burchard von Worms (1024) e nel *Weistum* di Niederich (intorno al 1100). Cfr. G. DILCHER, *Die genossenschaftliche Struktur von Gilden und Zünften*, in B. SCHWINEKÖPER (ed), *Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter* (Vorträge und Forschungen, 29), Sigmaringen 1985, pp. 80-86. *Ibidem*, p. 81: «La *Lex* [della 'curia' vescovile di Worms] viene stabilita dal vescovo con l'assenso di *clerus, milites* e *totius familiae*». Dalle fonti, il diritto curtense del vescovo Burchard, non è possibile ricavare se tale assenso fosse presunto come tacito o pubblicamente manifestato con un procedimento regolamentato. Non va inoltre trascurato che le comunità curtensi dei contadini, che si consideravano *universitates* o *communitates* e compaiono come corpi elettorali capaci di agire, sono documentate solo per il pieno e il basso Medioevo. K.S. BADER riferisce in merito nel suo volume *Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde*, Wien-Köln-

(assemblea), nel significato letterale del termine, si intende un «luogo centrale nella vita della comunità»[22], un'istituzione di impronta comunitaria regolata da stretti rituali. Tuttavia non è dato reperire nelle fonti citate da Weitzel un equivalente latino per *Dinggenossenschaft* (assemblea comunitaria), come, ad es., *universitas rusticorum*. Forme organizzative di tipo comunitario dei sudditi della signoria sono un'astrazione che in questa formulazione non trova riscontri diretti nelle fonti contemporanee. È evidente la distanza tra il linguaggio delle fonti e l'insieme dei concetti della scienza odierna. Resta da riflettere se l'assommarsi delle singole prove documentate lasci intravvedere una realtà e una struttura sociale che sia tipica dell'ordinamento giuridico e sociale dell'alto Medioevo e quindi giustifichi la costruzione e l'uso del termine *Dinggenossenschaft* (comunità di giudizio).

Non tutto ciò che vorremmo sapere si rintraccia nelle fonti, sebbene vi dovrebbe stare. Gli storici si devono rassegnare. Solo ciò che ha avuto ripercussioni nella coscienza e nel linguaggio dei contemporanei è alla portata degli storici ed è quindi ricostruibile. Niente di più, ma anche niente di meno.

Eccomi al secondo punto della mia esposizione: le acquisizioni della storia dei concetti. Il concetto di 'signoria fondiaria', così come viene utilizzato attualmente nella medievistica, non deriva, come detto poc'anzi, dall'uso linguistico degli autori medievali; non è un concetto derivato dalle fonti, ma un concetto moderno, che cerca di capire le forme del

Graz 1974. Scrive infatti: «Elementi di competenza autonoma [dei *villici* comuni, della gastaldia], di 'amministrazione autonoma' locale si trovano già nell'ambito della signoria fondiaria. Il gastaldo viene eletto dalla collettività dei dipendenti oppure questi ultimi fanno almeno valere nei confronti della signoria fondiaria un diritto di partecipazione all'elezione del gastaldo. Questi elegge a sua volta fra i membri della comunità il pastore e il forestario, il guardiano del villaggio e il campanaro, facoltà che noi più avanti ritroviamo fedelmente come tali nella comunità di villaggio» (*ibidem*, p. 68). K.S. Bader cita come fonti due documenti del 1095 e del 1279 (*ibidem*, nota 125).

[22] D. WILLOWEIT, *Deutsche Vefassungsgeschichte. Vom Frankenreich bis zur Teilung Deutschlands*, München 1990, p. 36.

potere, dell'economia e sociali delle campagne. Signori laici o ecclesiastici dell'alto Medioevo avrebbero potuto dire che cosa era una *villa* o una *villicatio*. Pretendere di sapere da loro cosa sia una signoria fondiaria, sarebbe pretendere troppo dalla loro capacità di astrazione giuridica e dalla loro competenza economica.

Indagare sulla nascita e sul mutamento di significato di un concetto sistematico ed esplicativo, di importanza centrale per l'odierna ricerca storica in campo sociale, economico e costituzionale, equivale al tentativo di definire differenze ed elementi comuni tra la terminologia del passato e quella del presente. Sono conscio del fatto che il problema della formazione e dell'uso dei concetti non va molto di moda presso gli studiosi di storia, che vogliono conoscere la realtà storica e solo quella. Tuttavia anche gli storici assetati di realtà dovrebbero di tanto in tanto riflettere sul fatto che il passato viene trasmesso solo per mezzo del linguaggio e solo attraverso quest'ultimo, che è capace di scoprire, deformare e falsificare, si può recuperare e riprodurre il passato stesso.

Le prime testimonianze documentarie che ho potuto rintracciare per *dominus fundi* provengono dal secondo decennio del XIII secolo[23]. Nel suo saggio *Wirtschaftshöfe der Prämonstratenser* [L'economia curtense dei premonstratensi] Dietrich Lohrman ha attirato l'attenzione su una testimonianza ancora più antica, che si trova in un documento papale del 1188. In esso papa Clemente III spiega che ai signori fondiari, i *fundorum domini*, spettano per la proprietà di una cosa (*pro rei proprietate*) o censi o una parte del raccolto[24]. Il termine in traduzione tedesca *Grundherr* si rinviene in documenti di lingua tedesca all'inizio del XIV secolo. *Dominus fundi* e anche *proprietarius* o *dominus directus*, come

[23] Cfr. in merito il mio saggio citato a nota 4. Là si trovano anche, dove non diversamente indicato, tutte le fonti documentarie menzionate in seguito.

[24] D. LOHRMANN, *Die Wirtschaftshöfe der Prämonstratenser im hohen und späten Mittelalter*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., p. 209.

suoi sinonimi, servivano come termine tecnico per definire un rapporto di proprietà che, qualora un bene privato fosse divenuto oggetto di concessione o di affitto, avrebbe fondato un rapporto di puro diritto reale tra proprietario e locatario. La concessione di suolo obbligava il locatario, legittimato a sfruttarlo, a controprestazioni sotto forma di canoni in denaro o in natura. Non fondava nessuna pretesa di giurisdizione. Non istituiva nemmeno una base giuridica, in forza della quale colui che legittimamente sfruttava una terra contadina feudale potesse essere costretto a sottomettersi al potere di divieto e comando del proprietario del suolo.

Un documento del 1340 del monastero francone di monache cistercensi di Himmelspforten mostra come nella comprensione giuridica e nel linguaggio dei documenti del basso Medioevo la signoria fondiaria fosse equiparata al potere di disporre di proprietà fondiaria. Da questo diploma possiamo desumere quanto segue: la badessa e il monastero di Himmelspforten alla presenza dell'ufficiale del vescovo di Würzburg tennero un processo contro alcuni accusati, espressamente citati per nome, poiché questi avevano reso incolto un vigneto, di cui le monache erano proprietarie per diritto ereditario, e inoltre non avevano pagato da quattro anni il canone d'affitto dovuto. Nonostante i ripetuti solleciti gli accusati si erano sottratti «al monastero in qualità di signori fondiari ai quali spetta il dominio diretto sul vigneto» («monasterio tamquam a fundi dominis, ad quos directum dominium vineti pertinet, memorati [actrices] subtraxerint»).

Ciò che appare degno di nota nel passo citato dal documento di Himmelspforten è che il monastero doveva far valere le proprie rivendicazioni sul pagamento del canone d'affitto avanti al tribunale vescovile. I diritti di proprietà escludevano poteri giurisdizionali. Il *dominium directum* reclamato dal monastero è un istituto giuridico del diritto romano. Al *dominium directum* del proprietario corrispondeva il *dominium utile* dell'affittuario. Giuristi del XVI secolo, competenti in materia di terminologia, definivano le due locuzioni *verba correlativa*. Traducevano *dominium utile* con *mynder eygenthumb*, con *nutzbar eygenthumb* o, più semplicemente

con *eygenthumb*; rendevano invece *dominium directum* con *mehrer eygenthumb*, *Grundeigenthumb*, *Grundgerechtigkeit*, *Grundherrlichkeit* e *Grundherrschaft*. Titolare di questa signoria fondiaria era il *gruntherr*, al quale come *aigenthumbherr*, *aigenherr* o *grundinhaber* spettava il *dominium* nel senso di *proprietas*, *aigenthumb* o *aigenschaft*.

I rapporti giuridici che si costituivano *ratione fundorum* tra un proprietario diretto (*Obereigentümer*) e un usufruttuario (*Nutzeigentümer*), obbligavano quest'ultimo al pagamento annuale dei censi dovuti «in recognitionem dominii» ovvero «in signum dominii». Un *dominium* così definito ed inteso equivaleva, per usare una formulazione di Bartolo di Sassoferrato, ad un «ius de re corporali perfecte disponendi».

Da sottolineare e tenere a mente è il fatto che fin dalle sue origini il concetto di signoria fondiaria fu coniato per descrivere un rapporto reciproco puramente di diritto reale, che non istituisce un dominio, ma regola uno scambio di prestazioni materiali.

Ciò non escludeva però che la signoria fondiaria, intesa come dominio reale nella prassi sia giuridica sia di esercizio del potere nel tardo Medioevo e nella prima età moderna, si mescolasse ad altre forme di signoria riferita alle persone. Raccolte di consuetudini (*Weistümer*), urbari e libri fondiari del XV e XVI secolo sapevano perfettamente quali diritti spettassero ad un signore laico o ecclesiastico come detentore della *niedergerichtlichen Oberkeit* (potestà di bassa giurisdizione) nonché della *Grundherrlichkeit* (potestà di signoria fondiaria). *Underthonen* (dipendenti) dei monasteri, *lehenaigene* e *leibaigene leuth* (servi e servi personali) erano obbligati con un giuramento a riconoscere abate, priore e convento come propri «vorgesetz recht ordenliche oberkhait, aigenthumbs-, grundt-, lehen-, und gerichtsherrschaften», e sottostare a loro in quanto «grundt-, lehen-, und oberkhaitshere» come «gepotten und verbotten zue jeder zeit getrew, gehorsamb, vogtbar, gerichtbar, steuerbar, raißbar, dienstbar und gewertig».

Degno di nota è anche il fatto che dovunque un signore

rivendicasse non solo canoni in denaro o in natura, ma comparisse anche quale detentore di diritti di bassa giurisdizione, non mancano le testimonianze linguistiche nelle quali si esprima una stretta connessione tra signoria fondiaria e signoria giudiziaria. Alcuni *Weistümer* del XV e XVI secolo stabiliscono, ad esempio, che ad un abate in quanto *freyen grundthern*, *grontherre* e *lehenherre* oppure come *gruntherre*, *Zehnt- undt Zinnsherre* spetti il diritto di tenere tribunale, di esercitare il banno, di insediare e di destituire sculdasci, scabini, cancellieri e ufficiali giudiziari. Con questo insieme di concetti i titolari di signoria del tardo Medioevo e della prima Età moderna davano espressione al modo sia di intendere la signoria da essi stessi esercitata sia di volerla interpretata dagli altri. Con i mezzi linguistici a loro disposizione cercavano di stabilire una tradizione giuridica scritta e non avevano la pretesa di spiegare le basi giuridiche della signoria. Quando gli estensori di urbari collegavano tra loro signoria fondiaria e signoria giudiziaria, volevano compendiare la totalità dei diritti che toccavano ad un signore in una determinata località. Nella loro formulazione signoria fondiaria e signoria giudiziaria sono caratterizzate come parti integranti di un potere composto di legittimazioni diverse. Dalle sequele di disparate forme di signoria riscontrabili in *Weistümer* e urbari non si può concludere che il potere di disporre di terra e suolo abbia *eo ipso* fondato o contenuto il diritto di giurisdizione.

Accanto alle concezioni giuridiche a cui si ispiravano i titolari di signoria laici ed ecclesiastici vi era il dibattito dotto dei giuristi di professione che gettarono sul tavolo la questione se la signoria fondiaria istituisse un rapporto di potere 'pubblico' o 'privato', se alla titolarità della signoria fondiaria fosse o meno collegata anche la superiorità giudiziaria e tributaria.

Molto arduo risultava armonizzare, come era da prevedere, le soluzioni elaborate e offerte dai giuristi. In queste discussioni controversistiche non era tanto in questione la ricerca della verità storica, quanto l'affermazione di interessi. Come fautori del primo Stato principesco moderno, il cui concetto

di Stato imponeva l'immediatezza allo Stato di tutti i sudditi, alcuni giuristi sostenevano la concezione secondo cui la *iurisdictio* era da considerare parte integrante della sovranità del principe (*imperium*), pertinenza del territorio e non appendice della proprietà fondiaria. Essi difendevano perciò una netta divisione tra potere giurisdizionale (*iurisdictio*) e possesso fondiario (*praedium*).

I loro oppositori, giuristi anche loro, che cercavano di puntare sul concetto che il ceto signorile non principesco riteneva valido, distinguevano tra 'potestà fondiaria' (*Grundobrigkeit*) e 'potestà territoriale del principe' (*landesfürstliche Obrigkeit*). Erano dell'opinione che l''egemonia giudiziaria', esercitata da signori laici ed ecclesiastici sulle persone che coltivavano la terra da essi concessa in prestito, si fondasse «direttamente sul diritto della proprietà fondiaria». Ai diritti giudiziari di un signore non apparteneva solo quello «sulle cose o sulla terra», ma anche la «bassa giurisdizione» sulle persone che lavoravano questi terreni. Quando i sudditi contadini del monastero benedettino di Schwarzach si lamentarono presso il loro signore ecclesiastico «perché erano state loro sottratte sei porzioni di campi comuni [*Allmende*]», l'abate replicò che questo non era avvenuto sotto il suo governo, ma sotto quello dei suoi predecessori venti, trenta, quaranta e cinquanta anni addietro, i quali «da devoti prelati ... consci dei loro doveri» non l'avrebbero fatto se non ne fossero stati legittimati. Poiché, questa la motivazione dell'abate, la

> «gotteshaus hat nicht allein fundatam intentionem in seiner fundation, craft deßen ihme grund undt booden, waßer und waydt eigenthumblich zugehöre, undt das gotteshaus vielmehr ursach hätte, die Schawartzacher zu fragen, woher sie ihre allment, äcker, matte haben? Indem bevor das closter an diesen orth erbauet worden, alles wildt undt verwachsen gewesen, kein burger noch bauersmann, noch einiger mensch ein schubreith von ermeltem grundt undt boden eigenthumblich gehabt»[25].

[25] H. ZÜCKERT, *Die sozialen Grundlagen der Barockkultur in Süddeutschland* (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 33), Stuttgart-New York 1988, pp. 216 s.

La sottrazione dei campi aperti, che i contadini erano abituati a sfruttare collettivamente, era giustificata dall'abate «affermando l'origine signorile di ogni possesso fondiario»[26].

Significativo e fecondo per la storia dei concetti fu in particolare il dibattito che si aprì alla fine del XVIII secolo sulle questioni fondamentali di un ordinamento dello Stato e della società razionale. Allora oggetto dell'argomentare dei teorici dello Stato e della società erano anche e soprattutto le caratteristiche strutturali attraverso le quali l'ordinamento politico e sociale della vecchia Europa si distingueva dallo Stato e dalla società moderni. Adam Smith (1723-1790) credeva di aver individuato nei diversi *state of property* quel fattore economico determinante che dà una connotazione a tutti gli ambiti della vita dell'uomo (stato, economia e società) e introduce un rapporto di reciproca dipendenza. Potere e giustizia, questa la sua tesi fondamentale, derivano necessariamente dall'ordinamento della proprietà. Una proprietà disegualmente divisa farebbe nascere istituzioni politiche il cui compito sarebbe di difendere rapporti di dipendenza determinati in senso economico attraverso garanzie giuridiche del potere pubblico. Nel Medioevo sarebbe stato il monopolio del suolo del ceto dominante nobiliare, che avrebbe determinato e contraddistinto l'ordinamento politico e sociale. Dal momento che la nobiltà, secondo Adam Smith, disponeva di terre e suolo in maniera esclusiva, ne derivava per tutti gli altri membri della società una condizione di dipendenza personale e materiale. Il *surplus produce* ricavato dai sudditi contadini andava esclusivamente a favore della soddisfazione dei bisogni di una *élite* nobiliare e del sostentamento delle loro clientele di vassalli. Atteggiamento di consumo conforme al ceto ed economia di sussistenza localmente circoscritta impedivano il formarsi di un mercato. La mancanza di un mercato per lo scambio transregionale di beni causava stagnazione economica e consentiva un'utilizzazione delle eccedenze di produzione «solo nella forma di costanti nuovi investimenti e reinvestimenti in rapporti di

[26] *Ibidem*, p. 217.

dipendenza e dominio». Il monopolio del suolo, esercitato dalla nobiltà nella forma della signoria fondiaria, non si dimostrò soltanto fonte di stagnazione economica e di diseguaglianza sociale, ma trasformò anche «la costituzione politica della società medievale in una condizione di 'allodial government' decentralizzato».

«I concetti di proprietà», così si esprime il pubblicista liberale Friedrich Bucholtz (1768-1843) nelle sue meditazioni *Über die Natur der Gesellschaft* [Sulla natura della società], apparse nel 1810, «hanno determinato in ogni epoca la sostanza del sistema politico». La disponibilità del capitale, quale fattore di produzione, farebbe emergere nel tempo presente classi attente a rendere lo Stato strumento dei loro interessi. Nell'età del Medioevo il potere di disporre di terra e suolo del ceto signorile avrebbe fatto nascere ambiti di diritto e stratificazioni sociali disuguali che avrebbero avuto per necessaria conseguenza una frammentazione del potere politico. In uno stadio di economia agraria non monetaria il «possesso di terra e suolo» sarebbe paragonabile ad un grande «capitale originario» concesso ad interesse, il quale avrebbe offerto l'opportunità di riunire grandi masse di servi e schiavi, pronti a offrire «i loro servizi in cambio di sostentamento, vestiario e un tetto».

Il monopolio del potere nello Stato moderno avrebbe sostituito la signoria fondiaria con il governo delle leggi. Bucholtz aveva definito la 'signoria fondiaria' come potere di comando sugli uomini in forza della proprietà signorile del suolo. Il 'governo' poggerebbe invece sull'accordo e sul consenso e non sarebbe al servizio dell'interesse privato di una *élite* aristocratica, ma della realizzazione di interessi generali a cui il singolo sarebbe deciso e pronto a sottomettersi per convinzione razionale. Estremizzando le sue tesi Bucholtz scriveva:

> «Ci sono in assoluto solo due forme di potere; l'una consiste nel fatto che si domina attraverso la terra e il suolo sugli esseri umani che si rendono schiavi con l'idea che la terra appartenga in eredità e proprietà a singole stirpi elette, l'altra nel fatto che si domina su terra e suolo tramite gli esseri umani che si sottopongono a buone leggi per preservare la loro libertà».

Karl Marx fece propria questa concezione quando nella *Critica alla filosofia del diritto di Hegel* (1841-42) affermò che nel Medioevo la «costituzione della proprietà privata» era contemporaneamente «costituzione politica». Gli «elementi della vita borghese», ribadiva Marx per rendere più concreto il suo pensiero, avevano carattere politico nella costituzione della società medievale; la società feudale avrebbe infatti «elevato ad elemento della vita dello Stato» il possesso, la famiglia e il lavoro nelle sue varie espressioni «sotto la forma della signoria fondiaria, del ceto e della corporazione». Soltanto la Rivoluzione francese avrebbe contribuito alla vittoria di un nuovo ordinamento della società, una vittoria che era al contempo «vittoria della proprietà borghese su quella feudale». In altre parole, la Rivoluzione francese aveva spoliticizzato la signoria fondiaria e l'aveva trasformata in semplice potere materiale dei proprietari privati.

Esisteva concordanza tra autori liberali, democratici e conservatori nella determinazione dei segni distintivi tra la costituzione di Stato e società della vecchia Europa e lo Stato e la società moderni. Nella sua *Philosophie des Rechts* [Filosofia del diritto] (1829-30) Friedrich Julius Stahl intravvedeva l'essenza dell'ordinamento del potere della vecchia Europa nei «diritti politici del possesso fondiario». Per lui non si potevano accordare la «sovranità dello Stato» con la «signoria fondiaria» nella quale «tutte le funzioni dello stato» sono collegate «al possesso fondiario» o appaiono come «naturale derivazione della proprietà del suolo». Nelle circostanze di uno Stato di diritto e costituzionale, organizzato secondo razionalità, non sarebbe più possibile «che coloro i quali hanno di fatto un potere sugli altri grazie a un grande patrimonio, siano anche i titolari di diritto del potere autoritativo».

La signoria fondiaria, posta davanti all'alternativa non storica tra ordinamento privato e pubblico, rimandava ad «un sistema di dipendenza privata e di obbligazione privata» che aveva fatto del potere legislativo dello Stato «un possesso privato e un dominio personale». Georg Ludwig von Maurer (1790-1882) introdusse nella scienza del Medioevo que-

sto concetto di signoria fondiaria, attraverso il quale i contemporanei del XIX secolo stigmatizzarono un ordinamento di vita rurale del Medioevo, come deformazione del 'politico'. La signoria fondiaria sorse, secondo Maurer, dalla disgregazione della comunità di marca nella quale il diritto di disposizione su terra e suolo non stava in una persona privata, ma nella collettività dei liberi membri della marca. L'originaria uguaglianza del possesso sarebbe stata tuttavia distrutta dalla concentrazione unilaterale del possesso. In conseguenza di questa diversa dislocazione del possesso la proprietà comune di tutti si sarebbe trasformata nella signoria fondiaria di pochi. Quanto più i signori fondiari riuscirono inoltre a collegare il loro potere di signoria fondiaria con quello di giurisdizione, di difesa e di mundio, tanto più anche i liberi coloni, che originariamente si trovavano «in una posizione di dipendenza puramente materiale dal signore», caddero in un «rapporto di dipendenza personale». Condensando queste osservazioni ed altre concezioni in una tesi, Maurer affermava che la proprietà si era manifestata nel Medioevo quale fonte costitutiva di signoria privata. Secondo la sua opinione, «signoria ... è la vera espressione per i diritti spettanti al detentore di un possesso del tutto libero», «naturale sbocco di possesso e proprietà», di un «ordinamento basato sulla signoria fondiaria».

Il punto della ricerca terminologica e storico-teorica è stato efficacemente sintetizzato da Renate Blickle nel suo recente lavoro su *Leibeigenschaft. Versuch über Zeitgenossenschaft in Wissenschaft und Wirklichkeit, durchgeführt am Beispiel Altbayerns* [La servitù personale. La contemporaneità nella scienza e nella realtà. Uno studio sul modello dell' Antica Baviera]. Così scrive: «Il convincimento che la proprietà, che fino alla metà del XX secolo era pur sempre in sostanza proprietà del suolo, fosse la base di libertà, esistenza e potere politico, aveva condotto la borghesia a interpretare l'evidente dominio della nobiltà nella vecchia Europa come un risultato dei rapporti di proprietà e a definire e spiegare il dominio aristocratico come signoria fondiaria»[27]. In conclusione Renate

[27] R. BLICKLE, *Leibeigenschaft. Versuch über Zeitgenossenschaft in Wis-*

Blickle, proseguendo il suo ragionamento fino ai giorni nostri, osserva: «Il XIX secolo, il secolo borghese, e il XX, appena più giovane, socialista, condividevano la fede nel potere della proprietà, come elemento determinante per la società; e la scienza ha continuato a elaborare corrispondentemente il 'concetto di signoria fondiaria' come una forma organizzativa della signoria nobiliare, o del feudalesimo»[28].

Solo Otto von Gierke, nel tentativo di stabilire che cosa fosse effettivamente la signoria fondiaria nelle sue origini e nella sua essenza giuridico-sociale, ha distinto nel suo *Genossenschaftsrecht* tra fattori 'personali' e 'materiali' nella formazione della signoria del primo Medioevo. La sua separazione fra personale e materiale ha segnato fino ad oggi il linguaggio dei medievisti. Il più antico 'signore fondiario', questa la sua tesi, era il signore della *casa*. Nel rapporto tra signori e soggetti il potere di disposizione su terra e suolo non avrebbe prodotto originariamente un effetto costitutivo di 'signoria'. Sarebbe stato piuttosto il *mundium*, il potere di difesa, derivante direttamente dalla persona di un signore, a dare al «signore della casa il proprio personale diritto signorile sulla *familia*».

Il 'vincolo personale' tra il signore ed i suoi dipendenti, che obbligava i titolari della signoria a garantire la protezione e i sottoposti alla signoria a fornire per contro servizi e tributi, non sarebbe però rimasto alla lunga l'unico motivo della sottomissione. «Nel corso del tempo subentrò tuttavia in entrambi i rapporti una trasformazione per cui prima accanto alla signoria personale e poi in sua sostituzione si svilupparono una signoria fondiaria che comprendeva anche la persona e una dipendenza che derivava dal legame con terra e suolo». Nel momento in cui l'uomo rivolgeva con maggiore assiduità le proprie energie al suolo e la «terra coltivata» diveniva un

senschaft und Wirklichkeit, durchgeführt am Beispiel Altbayerns, in J. PETERS (ed), *Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften*, München 1995, p. 55.

28 *Ibidem*.

«oggetto del patrimonio», si formò anche «l'idea della proprietà fondiaria nel doppio significato, inizialmente coincidente, di signoria fondiaria e di patrimonio fondiario». Gierke ha voluto intendere la signoria fondiaria come un rapporto di potere politico e il patrimonio fondiario invece come un diritto di sfruttamento privato. Gradualmente, questa la considerazione finale di Gierke, i principali diritti e doveri politici vennero «collegati al possesso fondiario e, anzi, considerati addirittura una emanazione di terra e suolo».

Arrivando al terzo punto delle mie riflessioni, si pone infine la questione, che cosa significhino questi risultati e queste ipotesi per le problematiche e il modo di procedere della ricerca contemporanea. Come valutarla alla luce della storia problematica di concetti e teorie appena sviscerata?

Il misurarsi con la signoria fondiaria rispondeva nel XIX secolo ad una sfida di attualità politica. Gli storici che accettavano questa sfida volevano porre al centro dell'attenzione e definire concettualmente la natura del moderno Stato costituzionale e di diritto con l'aiuto di strumenti elementari di differenziazione. I medievisti sono oggi liberi da tale pressante necessità di legittimazione, ma stanno davvero utilizzando questa opportunità nell'interesse di una ricerca e di un'indagine imparziali?

In realtà esiste un considerevole numero di monografie, miscellanee, edizioni di fonti e saggi, prodotto di un'intensa attività di studio sugli urbari e sulla signoria fondiaria nei secoli passati. L'interesse per le condizioni materiali di vita delle generazioni più antiche ha effettivamente regalato alla ricerca un periodo di feconda fioritura. È considerevole e significativo l'acume impiegato per dare un'espressione comprensibile alle fonti ermetiche che ci sono pervenute dal Medioevo. «L'attuale 'offerta' di interpretazioni, atti di convegni, contributi al dibattito» sul tema, come ha sintetizzato Ludolf Kuchenbuch nel 1991, «è ricca, e tuttavia difficilmente abbordabile dai non addetti ai lavori»[29].

[29] L. KUCHENBUCH-S. HANEMANN-S. TEUBNER-SCHOEBEL-J. TREDE, *Die Grundherrschaft im früheren Mittelalter*, cit., p. 26.

Eppure, una storia che abbracci e tratti il tema della signoria fondiaria in modo sistematico, è ancora da scrivere. Nel panorama della ricerca contemporanea è difficile individuare un vitale interesse a sintetizzare, approfittando di un vantaggio teorico, i singoli risultati disparati in modo da rendere percettibile la signoria fondiaria come un sistema sociale in sé strutturato e capace di processi di trasformazione e differenziazione.

Non si può certo accusare di concettosità e di eccessiva teoria la ricerca sugli urbari e sulla signoria fondiaria, così come attualmente viene condotta. La conoscenza degli eventi giuridici, economici, sociali e di geografia degli insediamenti ha fatto enormi passi in avanti. L'aumento di conoscenza così raggiunto è stato registrato sotto la voce 'signoria fondiaria'. Non è stata però dibattuta la questione se il concetto 'signoria fondiaria' sia o meno adeguato al nuovo grado di conoscenza raggiunto. Il problema della costruzione di concetti adeguati non è, di regola, un tema di indagine della ricerca strettamente empirica sulla cosiddetta signoria fondiaria del Medioevo. In questo genere di lavori la signoria fondiaria di chiese e monasteri dell'alto e del pieno Medioevo assume il carattere di una «grande azienda bipartita»; si riduce a semplice «modalità di produzione di istituzioni ecclesiastiche» o si perde nella «gestione economica degli abati come signori fondiari». Neologismi quali *Verhufung* (mansizzazione), *Vergrundholdung* (servilizzazione fondiaria) o *Vergrundherrschaftlichung* (signorilizzazione fondiaria) non sembrano granché felici e riusciti. Nella ricerca più recente non è dato individuare una maggiore sensibilità per le connessioni tra mutamento di linguaggio e mutamento di struttura. L'amore per il dettaglio ha fatto chiaramente scivolare sullo sfondo la discussione sulle questioni di principio.

Nelle sue *Untersuchungen zur Entwicklung geistlicher Grundherrschaften im südwestdeutschen Raum vom 9. bis 14. Jahrhundert* [Studi sull'evoluzione delle signorie fondiarie ecclesiastiche nell'area tedesca sud-occidentale dal IX al XIV secolo] del 1991, Werner Rösener ha citato alcuni passi del

mio studio del 1983 sulla storia del concetto di signoria fondiaria per ricordare che esistono fondati motivi per mantenere quel concetto; infatti:

«Nell'affermazione che al suolo attenga un potere di costituzione del dominio e di strutturazione della società, sta lo specifico contributo alla conoscenza della teoria della storia e della società del tardo XVIII e del primo XIX secolo. Questa mediazione, insita nel concetto di signoria fondiaria, tra componenti economiche e politico-sociali potrebbe dunque costituire un motivo di legittimazione per il fatto che [tale concetto] continui ad essere utilizzato per descrivere un ordinamento basilare della vita nella società della vecchia Europa»[30].

In uno studio sulla *Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter* [La signoria fondiaria monastica nell'alto Medioevo] Ludolf Kuchenbuch ha notato, appoggiandosi ugualmente a quanto da me elaborato a proposito della storia dei concetti:

«Prima di tutto bisognerebbe essere coscienti del fatto che lo stesso termine 'signoria fondiaria' ha avuto una vicenda travagliata non dissimile dal destino del concetto 'feudalesimo'. Cominciò ad essere usato nel XIV secolo quando la parola *Grundherr* [signore fondiario] comparve nelle fonti come traduzione di *dominus fundi*. La medievistica contemporanea deve ancor oggi la sua trasformazione in concetto scientifico alle teorie economiche e sociali liberali del XVIII e XIX secolo e agli storici dell'economia e della costituzione da esso influenzati: la signoria fondiaria era per loro la quintessenza di quell''intreccio, insito nella società agraria premoderna, tra terra e suolo e poteri di signoria', che essi criticavano. Poiché oggi il concetto di signoria fondiaria non è quasi più gravato da questa impostazione borghese ed antifeudale ed è aperto al contempo a nuovi completamenti legati al tempo, si può sostenere con la coscienza tranquilla che esso continui ad essere utilizzato per il primo Medioevo, quantunque non esista come 'termine delle fonti' del tempo»[31].

[30] W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel. Untersuchungen zur Entwicklung geistlicher Grundherrschaften im südwestdeutschen Raum vom 9. bis 14. Jahrhundert* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 102), Göttingen 1991.

[31] L. KUCHENBUCH, *Die Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter*, cit., p. 323.

Non vorrei tuttavia sottacere il fatto che le riserve e le perplessità contro la mia stessa intenzione, espressa nel 1983, di mantenere il termine 'signoria fondiaria', sono nel frattempo cresciute per le ragioni che seguono.

Non si dovrebbe ricorre ad acrobazie concettuali e si potrebbe dare entro certi limiti un nuovo impulso alla ricerca se si riuscisse a concepire la signoria fondiaria come struttura di un sistema sociale tipico delle società rurali, che caratterizzò in modo peculiare le società agrarie della vecchia Europa. Chi parla di signoria sulla terra o di signoria rurale, rinuncia a fare del suolo il principio strutturale dominante e gradualmente esclusivo di una complessa configurazione economica, sociale e di dominio, nella quale, a partire dal potere di disporre del suolo, si potevano avere delle ripercussioni sulla formazione della signoria solo in connessione con altri fattori (come: ceto qualificato del titolare della signoria, poteri di giurisdizione indipendenti dal suolo, diritti di avvocazia, diritti sulla persona dei soggetti alla signoria o diritti di coinvolgimento della comunità). Definire la signoria fondiaria come struttura di una compagine sociale agraria potrebbe obbligare ad assumere nella propria problematica, in modo più consapevole e mirato, l'intreccio e il mutamento di fattori strutturali. Bisognerebbe soprattutto riuscire a rendere conoscibile e comprensibile il cambiamento sociale nella struttura economica, sociale e di potere, finora definita signoria fondiaria, come processo di differenziazione sociale. Non c'è necessità di rovesciare artificialmente sulle fonti il concetto di differenziazione sociale. I processi rintracciabili nelle fonti di separazione e autonomizzazione di settori, fattori o funzioni si prestano, anzi, ad una tematizzazione guidata dalla teoria. Il linguaggio delle fonti altomedievali rimanda ad un potere signorile unitario e compatto, nel quale non si distingue tra poteri e diritti separati sulle persone e sulle cose. Nel tardo Medioevo e ai prodromi dell'età Moderna, seguendo la testimonianza delle fonti, signoria è nella sua essenza *dominium compositum*, ossia signoria composta da legittimazioni di origine disparata. Potrebbe e dovrebbe essere stimolante ricalcare, in via teorica ma in sintonia con le fonti, il percorso dalla omoge-

neità alla eterogeneità. La disgregazione della *villicatio*, considerata in senso teorico e sistematico, significa differenziazione, cioè decentramento, e con esso contemporaneamente ampliamento dell'autonomia economica e personale.

Bisogna considerare ancora un punto: nel caso del concetto di signoria fondiaria esiste una eclatante contraddizione tra il significato semantico della parola e l'uso in ambito scientifico. Non esistono in generale motivi convincenti per convivere con questa contraddizione. Signoria fondiaria designa, presa alla lettera, il potere di disposizione del suolo coltivabile. Chi pensa di fare della signoria fondiaria un concetto guida per lo studio di una struttura sociale rurale che si compone di diversi fattori, è tenuto ad arricchire il termine con significati e caratterizzazioni di tipo strutturale, che mettono a dura prova le possibilità di collegamento semantico. Ciò conduce peraltro ad ampliamenti concettuali e a neologismi, viziati da un'ombra di arbitrarietà. Trovo che, se si vuol prendere sul serio il significato originario del termine, signoria fondiaria non debba essere usata come concetto sistematico. Se ci si attiene al significato basilare di signoria fondiaria, non esiste alcuna possibilità di utilizzare tale concetto per designare sia una forma di attività economica, che abbracciava in egual misura il settore artigianale e quello agrario, sia una configurazione sociale che consisteva di gruppi differenti, sia una forma di dominio che comprendeva la terra e le persone. Neologismi in voga, come ad esempio *Rentengrundherrschaft* (signoria fondiaria basata sulla rendita), sono fonte di fraintendimenti. Non si vede quale forza distintiva possa avere il concetto di rendita in una parola composta da tre sostantivi. Come se nell'antica signoria fondiaria dotata di costituzione curtense non fosse esistita nessuna corresponsione di rendita! Nel caso della cosiddetta 'signoria fondiaria basata sulla rendita' si suggerisce inoltre la persistenza di un rapporto di signoria che in effetti non sarebbe più dovuto esistere, se si accetta il senso di ciò che sta alla base del concetto, dal momento che quanto si intende con 'signoria fondiaria di rendita' presuppone che l'originario rapporto di ubbidienza tra signore e contadino si sia dissolto in un rapporto di affittanza libero da vincoli di

signoria[32]. Laddove si parla di uno scambio di prestazioni materiali, contrattualmente regolato, si parla sempre e comunque di signoria. Per quale motivo e a che scopo?

Viziato da contraddizioni è anche l'uso che a partire dalla metà del secolo scorso la corporazione degli esperti del settore ha fatto del concetto di signoria fondiaria. Come definizione per un ordinamento di potere, in cui i caratteri strutturali economici, sociali e politico-giuridici si comprimono e si sovrappongono vicendevolmente, esso nacque quale concetto polemico di tendenza e di delimitazione per identificare società premoderne nelle quali, come continuamente sottolineato dagli autori di idee liberali, il monopolio del suolo di una *élite* aristocratica per nascita aveva consentito il formarsi di un dominio privato. Ludolf Kuchenbuch si è chiesto a ragione: «perché questo nuovo cavallo di battaglia del dibattito liberal-borghese sulla modernizzazione non è caduto come il concetto di 'feudalesimo' in una persistente ambiguità politica e scientifica?»[33]; una questione sulla qua-

[32] Nei suoi studi sulla storia del diritto dei villaggi medievali Karl Siegfried Bader ha fatto continuo riferimento a come, in relazione con la trasformazione delle forme di insediamento, sfruttamento e signoria sulla terra nel tardo Medioevo, l'originario «signore locatario si sia trasformato in semplice percettore di rendite» (K.S. BADER, *Rechtsformen und Schichten der Liegenschaftsnutzung im mittelalterlichen Dorf*, Wien-Köln-Graz 1973, p. 19). Divenendo più importanti le «componenti di diritto reale» si produsse «un distacco dallo *status* puramente personale ... Il canone da versare per l'affitto diviene onere reale e il rapporto di locazione medesimo, sulla scorta dell'enfiteusi di diritto straniero, diviene un rapporto più marcatamente di diritto reale» (*ibidem*, p. 18). Dal punto di vista pratico la cosa appare in questi termini: «Il contadino vincola nel suo possesso in locazione mansi o parte di mansi di più signori, li mescola con il proprio fondo e coltiva naturalmente tutto assieme. Egli paga i suoi censi ai diversi signori o ad un feudatario che funge da intermediario, si libera delle parti non redditizie, collocate in posizione disagiata o infruttifere, con o senza il permesso del signore fondiario, ne acquisisce di nuove, e tutto ciò per nulla diversamente dalla consuetudine contadina, fino ad allora assicurata, di gestire contemporaneamente terre proprie e terre in affitto» (K.S. BADER, *Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtsbereich*, Graz-Wien-Köln 1967, p. 45).

[33] L. KUCHENBUCH-S. HANEMANN-S. TEUBNER-SCHOEBEL-J. TREDE, *Die Grundherrschaft im früheren Mittelalter*, cit., p. 22.

le varrebbe in effetti la pena di riflettere. Non è coerente rifiutare il 'feudalesimo' e ritenere sacrosanta la 'signoria fondiaria'.

Una contraddittorietà caratterizza anche l'uso del medesimo concetto nella bibliografia più recente. La signoria fondiaria appartiene a quei concetti per il cui uso si presuppone in generale che il lettore che si interessi di storia e il collega scientificamente competente dello stesso ambito disciplinare sappiano cosa si intenda con tale concetto. In questo senso non bisogna allora meravigliarsi di quanto esso venga utilizzato in modo disorganico e alterno nella storiografia contemporanea. Nel suo studio del 1985 sulle *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter* [Strutture di fondo della costituzione nel Medioevo] Hans K. Schulze ha definito la signoria fondiaria «come un rapporto economico-giuridico tra signori fondiari e servi fondiari»[34]. Egli vede in essa «una struttura sociale molto complessa, nella quale agivano non solo rapporti economici, ma anche vincoli e dipendenze personali». A completamento egli aggiunge che «essa era, inoltre, una delle forme fondamentali della signoria medievale che guadagnò ulteriormente importanza per il fatto che spesso si trovava in simbiosi con altre forme di signoria»[35], come ad esempio con la «signoria personale su liberi e semiliberi, la signoria di difesa sui liberi oppure anche su appartenenti ad altra signoria fondiaria, la signoria giudiziaria, il potere di avvocazia, l'autorità di villaggio ovvero la coercizione e il banno»[36]. La concessione di terra in affitto avrebbe fondato «il rapporto giuridico tra signore fondiario e contadino», il che non si può mettere sullo stesso piano del semplice contratto di affitto[37]. «Dal potere di disposizione di terra e suolo discendevano i diritti signorili sulle persone che coltivavano tali terre. Tra il signore e i suoi soggetti sorgeva un

[34] H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, cit., p. 126.

[35] *Ibidem*, pp. 156 s.

[36] *Ibidem*, p. 98.

[37] *Ibidem*, p. 96.

rapporto giuridico che superava la relazione di puro diritto reale e mostrava tratti di diritto personale»[38].

Peter Moraw si è occupato della signoria fondiaria nel libro *Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490* [Dalla costituzione aperta alla concentrazione organizzata. L'impero nel basso Medioevo dal 1250 al 1490] del 1985 in una sezione intitolata «Vita rurale ed economia. Signoria fondiaria e villaggio». Egli definisce la signoria fondiaria come «cornice della vita rurale medievale». Non attribuisce particolare valore agli aspetti che ne costituiscono la struttura, ma piuttosto agli «orientamenti dinamici», alle cause e alle forme di manifestazione delle trasformazioni strutturali. Secondo il suo parere sono complessivamente cinque i punti dai quali si possono desumere le trasformazioni della signoria fondiaria a partire dai secoli centrali del Medioevo.

«Primo: la signoria fondiaria dei secoli centrali del Medioevo degli antichi territori di colonizzazione, così come viene rappresentata in modo esemplare dal sistema delle corti centralizzate e della forza lavoro rurale ad esse subordinata, stava per dissolversi. Al suo posto si inserirono diverse forme di signoria fondiaria 'più giovane', nelle quali le terre signorili erano suddivise soprattutto in appezzamenti contadini gestiti autonomamente».

A questo si aggiunge, come secondo punto, che

«le antiche e differenti forme giuridiche della servitù vennero gradualmente ricondotte ad un tipo relativamente unitario a seconda delle realtà regionali. Questo cambiamento produsse di regola migliori diritti, maggiore libertà di movimento ed una condizione economica più favorevole che in passato».

Come terzo punto l'autore stabilisce che

«il campo di azione, concentratosi infine sul villaggio come sede preferita della vita contadina, divenne sempre più complesso attraverso la spartizione, la polverizzazione e la 'modernizzazione' dei

[38] *Ibidem*, p. 97.

diritti signorili da un lato e attraverso la regolamentazione dell'eredità e del possesso dei contadini dall'altra».

Al punto quattro così riassume Moraw:

«La signoria fondiaria 'più giovane' non era più assolutamente così determinante come nella struttura agraria della società e dell'economia quasi omogenea dei secoli centrali del Medioevo. Essa venne, infatti, influenzata in modo crescente da un 'mercato' sociale per le persone, alle quali erano offerte anche altre opportunità, e dal mercato economico dei prodotti agricoli. Il denaro ebbe in tutto ciò un ruolo sempre maggiore. La molteplicità dei movimenti sociali del XIII secolo allentò i rapporti dall'alto al basso, dal momento che non era più possibile impedire facilmente migrazioni o fughe dalla signoria».

Quinto punto, infine:

«La signoria fondiaria dei nuovi territori di colonizzazione ad oriente fu fin dal principio una signoria 'più giovane'. Essa si riferiva ad una 'signoria' molto vicina alla semplice proprietà fondiaria e a prestazioni materiali prestabilite dei contadini che non possono quindi più essere definiti come non liberi»[39].

In un saggio, apparso nel 1988, *Der Abt als Grundherr. Kloster und Wirtschaft im frühen Mittelalter* [L'abate come signore fondiario. Monastero ed economia nell'alto Medioevo], Dieter Hägermann ha definito la signoria fondiaria come «forma di gestione» di cui si erano servite come «modalità produttiva dominante» le istituzioni ecclesiastiche per assicurarsi i loro interessi e le loro necessità materiali[40].

In un bilancio, da lui stesso sottolineato come provvisorio nell'ottica della ricerca e della problematica storiche, a proposito di *Die Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter* [La signoria fondiaria monastica nell'alto Medioevo] (1988), Ludolf Kuchenbuch ha messo in discussione, con la capacità di

[39] P. MORAW, *Von offener Verfassung zu gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter 1250 bis 1490*, Berlin 1985, pp. 82 s.

[40] D. HÄGERMANN, *Der Abt als Grundherr. Kloster und Wirtschaft im frühen Mittelalter*, in F. PRINZ (ed), *Herrschaft und Kirche*, cit., p. 383.

riflessione e sistematizzazione che gli sono proprie, la «signoria fondiaria come complesso di correlazione bipolare», «come struttura sociale» e «fonte di entrate». Per quanto posso vedere, solo Kuchenbuch ha colto la provocazione per la ricerca che è nascosta nella composizione delle parole e ha mostrato possibilità che consentono «di precisare l'aspetto della signoria nel concetto di signoria fondiaria»[41]. Troppo poco noto è a suo parere «quali indizi sulle modalità dell'esercizio della signoria informino il linguaggio formale degli urbari e dei registri. Le argomentazioni per la determinazione delle *corvées*, in particolare, contengono un numero infinito di usi stereotipi che esprimono i modi di praticare la signoria sotto le spoglie del diritto consuetudinario: sono parole e proposizioni con le quali si comanda e si vieta»[42]. Nel «linguaggio dei registri fondiari e delle entrate» diverrebbe «evidente un modello di comportamento bipolare che attribuisce l'atteggiamento offensivo più alla signoria e quello difensivo più ai soggetti della signoria, cosa che globalmente si dimostra però come forma flessibile di correlazione tra rapporti di forza mutevoli, la cui 'atmosfera' variava da dominio a dominio, da situazione a situazione»[43]. Dal «contenuto reale» dei registri, che servivano nella stessa misura da strumento di amministrazione economica e di controllo sociale, si potrebbe apprendere che i grandi polittici carolingi «rispecchiano e configurano allo stesso tempo la realtà della signoria fondiaria, sono specchio e programma in uno». Per trovare risposte convincenti alla domanda «Chi organizzava sul posto tutte quelle azioni che significavano, o il cui risultato significava, soltanto la concretizzazione della signoria?», si dovrebbe «ricavare la partecipazione ovvero la compartecipazione dei contadini nell'esercizio della signoria»[44]. Tale problema si potrebbe risolvere velocemente qua-

[41] L. KUCHENBUCH-S. HANEMANN-S. TEUBNER-SCHOEBEL-J. TREDE, *Die Grundherrschaft im früheren Mittelalter*, cit., p. 323.

[42] *Ibidem*, pp. 324-325.

[43] *Ibidem*, p. 325.

[44] *Ibidem*, pp. 426 s.

lora ci si interrogasse «sulla convivenza tra i titolari dell'esercizio della signoria e i soggetti alla stessa»[45].

Johannes Fried segue l'uso linguistico tradizionale quando, in *Formierung Europas 840-1046* [La formazione dell'Europa 840-1046], scrive: «Le signorie fondiarie, ovvero ambiti rurali, comprese le persone che li coltivano, assoggettati ad un signore con il diritto allo sfruttamento economico e alla penetrazione signorile, sono unità di dominio di diversa natura e unità economiche non chiuse; il loro unico denominatore comune consiste nell'assoggettamento giuridico proprio a questo signore»[46]. Con l'ausilio del concetto di signoria fondiaria egli traduce un'unità di dominio ed economica regolata sul diritto del signore. Nel paragrafo «Problemi di fondo e tendenze della ricerca» Fried scrive, tenendo conto dei vincoli legati al tempo nella formazione dei concetti, che signoria fondiaria

> «significa innanzitutto il *dominium directum* dei giuristi tardomedievali, la semplice 'proprietà fondiaria', che viene distinta dal *dominium utile*, lo sfruttamento effettivo della stessa. Il termine non definisce per nulla, in origine, l'insieme della distribuzione bipartita dei possessi, il sistema dei servizi e dei tributi e i diritti di signoria sulle persone e tanto meno una forma di tribunale, ovvero i criteri moderni del concetto, ma anzi con buona approssimazione l'opposto: tutto ciò che non è sfruttamento, l'astratta figura giuridica della nuda proprietà che per il 'signore fondiario' comportava, nel migliore dei casi, un surplus di legittimazione irrilevante dal punto di vista economico. La 'signoria fondiaria' soffre di quella debolezza di metodo di cui peccano anche altri concetti scientifici classificatori: introducono concezioni e prospettive moderne nell'oggetto di indagine»[47].

Attraverso ricerche proprie e l'organizzazione di seminari Werner Rösener ha contribuito in modo determinante ad acquisire interpretazioni e concezioni fondate sulle fonti in

[45] *Ibidem*.

[46] J. FRIED, *Formierung Europas 840-1046*, München 1991, p. 37.

[47] *Ibidem*, p. 142.

merito alle forme economiche e ai rapporti di possesso e di dipendenza all'interno della società contadina, e nella miscellanea, da lui curata nel 1995 *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter* [Signoria fondiaria e società contadina nel pieno Medioevo] osservava, appoggiando le sue ipotesi in particolare su Otto Brunner, che

«la signoria fondiaria della nobiltà dei secoli centrali del Medioevo rappresenta ancora in misura cospicua una unità di signoria fondiaria, signoria sulle persone e signoria giurisdizionale; nel nucleo dei suoi possessi che si raccolgono intorno ad una 'corte' signorile o ad un castello, il nobile signore fondiario esercitava una signoria piena sui contadini da lui dipendenti e garantiva loro nel proprio interesse difesa e protezione. Il quadro sociale di una signoria fondiaria come dominio sulla terra e sui contadini ivi residenti compare in tutta la sua evidenza, quindi, nella signoria fondiaria nobiliare. Nell'immediato circondario della sua residenza il titolare nobile della signoria era di regola non solo l'unico e solo signore fondiario, ma esercitava al contempo la signoria sulla località e sulla giurisdizione e compariva agli occhi dei suoi contadini come signore nel senso più largo del termine»[48].

Il concetto di signoria fondiaria adempie in un simile contesto linguistico ad una doppia funzione: designa da un lato un potere parziale di diritto reale; dall'altro denomina una compagine sociale complessiva. In altre parole, definisce sia una struttura sia un sistema. Anche questo squilibrio mostra che il concetto di 'signoria fondiaria', così come è nato e viene utilizzato nella ricerca, pone molti problemi e dovrebbe in realtà stimolare gli storici, che se ne servono come strumento di lavoro, a proiettarsi verso soluzioni migliori.

Il pensiero espresso da Cinzio Violante nelle sue riflessioni

[48] W. RÖSENER, *Beobachtungen zur Grundherrschaft des Adels im Hochmittelalter*, in W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 115), Göttingen 1995, p. 158. Cfr. in merito O. BRUNNER, *Land und Herrschaft*, cit., p. 241: «Si è cercato di classificare in qualche modo i diritti contenuti nella 'signoria fondiaria' e si distingue quindi in generale tra signoria fondiaria in senso stretto, signoria sulle persone e signoria giurisdizionale».

sulla *Signoria rurale nei secoli X-XII*, che ha rielaborato per questa pubblicazione, corrisponde ad una tipologia di ordinamenti signorili medievali tra i quali la *signoria fondiaria*, concepita come equivalente della *Grundherrschaft* tedesca, rappresenta una forma di signoria tra le altre. Violante si occupa in particolare di indagare ed esporre quale posizione assumesse la signoria sul territorio e quale funzione espletasse «nel dinamico complesso di istituzioni e di forze di quel territorio e di quella società»[49]. Tra gli strumenti concettuali si serve di «signoria fondiaria», di «signoria banale», ma anche di «signoria immunitaria» nonché di «signoria territoriale». La «signoria fondiaria» avrebbe la sua origine nel possesso terriero; i suoi titolari sarebbero grandi e piccoli proprietari laici ed ecclesiastici. L'essenza della «signoria banale» consisterebbe nella sua costitutiva «natura regia»[50]; la sua origine sarebbe il re che l'avrebbe concessa per mezzo di un privilegio documentabile. «Signoria territoriale» non tradurrebbe soltanto i diritti e i poteri che i vari detentori possedevano sui loro possessi e sulle persone che li coltivavano; tale signoria si estenderebbe su un'intero territorio e sull'intera popolazione di quest'ultimo, persino se la stessa fosse dipendente da un altro padrone.

Riprodurre in concetti tedeschi adeguatamente e correttamente quello che Violante intende con la sua tipologia sviluppata sulla realtà italiana comporta alcune difficoltà. Signoria fondiaria (*Grundherrschaft*) rimanda a qualcosa di più che possesso e proprietà fondiaria. In senso stretto, vi era signoria di banno solo in ambito ecclesiastico e monasteriale. Solo chiese e monasteri vennero dotati di documenti di immunità, nessun nobile. I problemi della «signoria territoriale» vengono discussi dagli storici tedeschi in correlazione con le questioni della formazione dello Stato moderno, non nel contesto della signoria fondiaria rurale.

Per chiarire che cosa mi sta a cuore ho fatto uso della possi-

[49] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, in questo volume a pp. 7 ss.

[50] *Ibidem*.

bilità di forzare ed esagerare i concetti. Non era mia intenzione provocare od offendere. Ho voluto porre alla vostra attenzione ciò che mi è venuto in mente, rileggendo il mio saggio del 1983, sviluppando nuove idee e approfondendo i lavori nel frattempo apparsi sul tema della signoria fondiaria.

Parte seconda

La signoria rurale nell'Italia settentrionale e in Castiglia

Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoli XI-XIII)

di *Giancarlo Andenna*

François Menant nel suo recente lavoro sulle campagne lombarde in età comunale ha affermato che la storiografia italiana ha pressocché ignorato, sino ad oggi, il fenomeno della signoria rurale, negando a volte anche l'esistenza dei rapporti feudo-vassallatici che costituivano la struttura portante del ceto dei *milites*[1]. Infatti solo di recente i processi di formazione delle signorie rurali hanno ottenuto l'attenzione che meritavano, ma soprattutto perché sono stati studiati come fenomeni riferibili ai comuni rurali e al mondo comunale delle città, le quali seppero sconvolgere i rapporti di potere che si erano instaturati nel corso dell'XI e del XII secolo entro l'ambito dei «dominati» della campagna, oppure in riferimento alle strutture del regno d'Italia e ai processi di diffusione dell'inquadramento feudale[2]. Cinzio Violante

[1] F. MENANT, *Campagnes lombardes du Moyen Age. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle* (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 281), Roma 1993, p. 391.

[2] Il primo lavoro così concepito risale agli anni cinquanta del Novecento, R. ROMEO, *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano sul comune rurale di Origgio*, in «Rivista Storica Italiana», LXIX, 1957, pp. 340-377, 473-507; ried. con il titolo *Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, con presentazione di C. VIOLANTE, Milano 1992; G. TABACCO, *Ordinamento pubblico e potere signorile nei secoli centrali del Medioevo*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», LXXIX, 1968, pp. 37-51; seguirono C.D. FONSECA, *La signoria rurale del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio (secoli XII-XIII)*, Genova 1974; R. RIPANTI, *Dominio fondiario e poteri bannali del Capitolo di Casale Monferrato in età comunale*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», 68, 1970, pp. 109-156; G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella «Langobardia» del secolo*

ha al contrario studiato il processo di formazione e di sviluppo signorile in se stesso, con particolare attenzione ai processi di territorializzazione verificatisi nelle campagne dopo l'età carolingia e durante la loro lenta evoluzione, che trovò nella pieve e nel «dominatus loci» i due esiti più significativi sia nel campo civile e politico, sia nel campo ecclesiastico[3]. Nella sua forma originaria la signoria rurale ebbe, per il Violante, una caratteristica fondiaria, cioè essa sussisteva quando il signore poteva vantare, nei riguardi di coloro che coltivavano e abitavano le sue terre, diritti 'extraeconomici', e pertanto poteva costringerli a adempiere ai loro obblighi, giudicarli, imporre loro altre contribuzioni e prestazioni oltre a quelle dovute per le terre ricevute da coltivare. Infatti forme minori di controllo dei rustici furono esercitate dai loro padroni fondiari, che potevano esigere dagli affittuari non solo censi, ma anche prestazioni «onorifiche», quali l'albergaria, servizi con i carri e la cessione di primizie agricole. Insomma la parola *dominus* poteva significare sia signore, sia padrone.

X, in «Aevum», XLIX, 1975, pp. 243-309, ora anche con il medesimo titolo in G. ROSSETTI, *Istituzioni e società nella storia d'Italia. Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo*, Bologna 1977, pp. 113-148; G. SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, II: *Il Medioevo*, Torino 1986, pp. 367-393; G. ANDENNA, *La signoria ecclesiastica nell'Italia settentrionale*, in *Chiesa e mondo feudale nei secoli X-XII. Atti della XII settimana internazionale di studio, Mendola, 24-28 agosto 1992* (Miscellanea del centro di studi medievali, 14), Milano 1995, pp. 111-149.

[3] Il rapporto tra pieve e *dominatus loci* ben emerge dai lavori di C. VIOLANTE, *Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dell'Italia centrosettentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione e organizzazione ecclesiastica nelle campagne nell'alto Medioevo* (XXVIII Settimana del Centro Italiano di studi sull'alto Medioevo, 10-16 aprile 1980), Spoleto 1982, pp. 963-1162; dello stesso, *Pievi e parrocchie nell'Italia centrosettentrionale dalla fine del X all'inizio del XIII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII: diocesi, pievi e parrocchie. Atti della sesta settimana internazionale di studio, Milano, 1-7 settembre 1974*, Milano 1977, pp. 643-799: i due studi sono stati ripubblicati con piccole integrazioni in C. VIOLANTE, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centrosettentrionale nel Medioevo*, Palermo 1986, alle pp. 105-265 il primo e pp. 267-447 il secondo.

Da questa primitiva forma fondiaria, il fenomeno ebbe una evoluzione in senso territoriale, in quanto alcune signorie fondiarie si trasformarono lentamente in signorie territoriali di banno[4]. In quest'ultimo caso il signore, o *dominus*, non aveva la proprietà, o il possesso a vario titolo, di tutte le terre poste sul territorio da lui controllato, tuttavia egli godeva i diritti signorili su quell'intera zona, «poiché li esercitava anche sulle terre che erano di altri proprietari, cioè sugli uomini che le abitavano e coltivavano, anche se non sui rispettivi padroni»[5]. Risulta allora importante sapere, qualora si voglia conoscere la genesi e lo sviluppo della signoria territoriale, se questo esito sia stato raggiunto in modo cosciente dai protagonisti attraverso un preciso progetto, ma è parimenti utile conoscere tutti gli elementi del processo costitutivo, cioè le possibili varianti in rapporto alle origini, all'evoluzione, al riconoscimento giuridico e alla conclusione del processo signorile. Infine mette anche conto discutere il problema della variazione delle modalità di esercizio dei poteri signorili; in altre parole è necessario accertare se in rapporto alla condizione dei sottoposti dovesse variare la modalità di esercitare i diritti signorili, ricorrendo in un caso alla violenza, oppure ricercando in altri casi la partecipazione dei ceti più responsabili degli abitanti del territorio. Per rispondere a questi quesiti nasce l'esigenza di analizzare una serie di modelli e esempi molto documentati e omogenei, in quanto tutti riferibili ad un ristretto territorio e a un eguale arco cronologico. La relazione mira a raggiungere questa finalità.

[4] C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X* (Atti della XXXVIII Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990), Spoleto 1991, pp. 329-389, in particolare pp. 341-342.

[5] C. VIOLANTE, *La signoria territoriale come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XII*, in *Histoire comparée de l'administration (IVe-XVIIIe siècles). Actes du XVIe colloque historique franco-allemand, Tours, 27 mars-1er avril 1977* (Beihefte der Francia, 9), München 1980, pp. 333-344.

Tra Ticino e Sesia, su di un territorio di una decina di chilometri di lato, si svilupparono nel corso dei secoli centrali del Medioevo varie forme di signoria rurale, sia fondiaria, sia territoriale, nei centri incastellati del mondo agricolo. L'origine e i diversi esiti del fenomeno signorile in questa zona dipesero sia dalla condizione sociale e politica dei *domini*, sia dalla capacità di reazione, di collaborazione e di stimolo messa in campo dalle comunità sottoposte, nelle quali erano largamente presenti diversi ceti, dai *milites* ai liberi proprietari terrieri, sino ai rustici, livellari o massari dei padroni. Lo *status* e la condizione sociale del gruppo padronale potevano variare in modo significativo, dai conti ai grandi proprietari terrieri, dotati di immunità positive, sino alle importanti famiglie capitaneali e consolari del mondo comunale, dai capitoli di cattedrali ai monasteri. Tutti costoro potevano esercitare forme diverse di dominio, da quello fondiario, cioè esteso solo ai dipendenti del fondo prediale, sino alla vera e propria signoria territoriale di banno, o rurale di banno, che si esplicava su tutti gli abitanti del luogo, anche non dipendenti economicamente dal signore, ma legati in qualche modo al castello e alle sue pertinenze. A volte la forma più tipica di reazione alla signoria territoriale, fu, tra Sesia e Ticino, la creazione di comuni rustici, ma anche in questo caso i processi furono diversi, a seconda del ceto dei sottoposti. I *milites* dei castelli rurali, che detenevano la forza militare, patteggiarono ben presto con i *domini* la divisione dei poteri giurisdizionali e la loro amministrazione, mentre le comunità rustiche riuscirono solo a discutere e a ottenere tra XII e XIII secolo dei vantaggi economici e personali, soprattutto con la definizione generalizzata delle entità degli affitti e con la diminuzione degli oneri rusticani. Anche nelle diverse forme di istituzione degli organismi amministrativi, difformi furono le modalità di scelta dei rappresentanti: i *milites* disposero sin da principio della piena libertà di elezione di *consules*, mentre nel mondo dei rustici i consoli furono dapprima nominati dai *domini* e solo in seguito scelti dalla collettività e poi sottoposti alla approvazione dei signori. Le molteplici presenze signorili determinarono anche la diversificazione delle forme di amministra-

zione della giustizia: in genere i gruppi comitali si riservarono il diritto di banno e la capacità di sentenziare sui delitti maggiori, quali l'adulterio, il furto, l'omicidio, il tradimento, mentre i processi relativi alla sfera penale e civile normale furono lasciati ai rappresentanti di signorie giurisdizionali inferiori, oppure ai consoli dei cavalieri nei luoghi ove i *milites* formavano una *societas*.

1. *Lumellogno: dalla signoria fondiaria alla signoria territoriale di banno*

Nel 1202 un causidico dei canonici di Santa Maria di Novara, la chiesa cattedrale, a cui gli ecclesiastici avevano affidato la difesa dei loro diritti signorili territoriali su di un villaggio incastellato, così articolò la sua «allegazione», o arringa.

«Si può provare che il capitolo di Santa Maria di Novara abbia il possesso dell'*honor* e del *districtus* su tutto il luogo di Lumellogno sia con un documento pubblico, sia con dei testimoni. La prova documentaria è questa: il *dominus* Pietro, un tempo vescovo di Novara, integrò l'*honor* e il *districtus* con il teloneo e lo donò alla canonica di Santa Maria, come si narra in un documento del 17 marzo 1013. Il vescovo Pietro lo fece poiché era conte dell'intera diocesi di Novara, della cui funzione rimangono ancora oggi delle vestigia, soprattutto nel potere di ordinare il duello giudiziario, di riscuotere le imposte sui commerci, nell'attribuzione dei tutori ai minori, nelle vendite dei beni dei medesimi e nei processi di emancipazione e in tante altre cose che non è necessario numerare e che i successori dello stesso presule sino ad oggi hanno mantenuto. I testimoni hanno mostrato chiaramente che unico è il gastaldo di tutto il luogo e che tutti gli anni il preposito istituisce i consoli».

Inoltre le testimonianze dei rustici provarono che i canonici sottoponevano al banno ed esercitavano il potere giurisdizionale su tutti gli uomini del territorio di Lumellogno, anche su quelli che lavoravano e risiedevano sui beni e nei sedimi della controparte processuale, molti dei quali erano stati costretti a prestare giuramento al preposito e di ciò vi erano anche i documenti. In altre parole, concluse l'avvocato, «tutti gli abitanti furono sottoposti al banno e sotto ban-

no giurarono di stare ai comandi dei canonici e alcuni pagarono anche la multa». Ora, si chiese l'avvocato, «che cosa significa possedere la giurisdizione» su di un territorio? «Nonne hec est possessio? Homines bannire? et banna exigere? et mandato suo stare? et sacramento cogere?». L'impegno del causidico si concluse con un forte riferimento al *Digesto, de probationibus, lex Census*[6]: infatti l'avversario dei canonici aveva sollevato il dubbio che le testimonianze a favore della Chiesa fossero false e si dimostrava pronto a provare la sua asserzione con il duello giudiziario. L'avvocato ecclesiastico sottolineò l'inutilità di un simile provvedimento, che avrebbe potuto aver luogo solo nel caso che la vittoria della parte avversa fosse legata esclusivamente alle testimonianze: «ubi testes tantum victoriam parant». Ma nei processi in cui vi fossero state altre prove ed il giudice avrebbe potuto pronunciare la sentenza senza l'ausilio dei testimoni, come nel caso in questione, ove esistevano documenti redatti in forma pubblica, quasi fossero «monumenta publica», le affermazioni dei testimoni divenivano secondarie al fine della definizione della sentenza[7].

I consoli di giustizia il 17 luglio 1202, viste le allegazioni degli avvocati di parte e ascoltato il consiglio dei «sapientes viri» di Milano e di Pavia, dichiararono di non tenere conto dei testimoni forniti dal preposito di Santa Maria. Pertanto solo sulla base dei numerosi documenti scritti, singolarmente elencati nel dispositivo della sentenza, i giudici chiesero al preposito, o a chi da lui delegato, di giurare che la Chiesa

6 *Digesto*, l. 10, D. 22, 3, «Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit».

7 *Le carte dell'Archivio Capitololare di Santa Maria di Novara (1172-1205)*, III, a cura di G.B. MORANDI-A. LEONE, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 80), Torino 1924, pp. 296-299; d'ora in poi sarà citato BSSS, 80, seguito dal numero della pagina; il processo è stato anche analizzato in breve da T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-13. Jahrhundert). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von Santa Maria und San Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 77), Tübingen 1994, pp. 207-210; per una prima analisi del problema della signoria su Lumellogno e per la precedente bibliografia G. ANDENNA, *La signoria ecclesiastica nell'Italia settentrionale*, cit., pp. 119-126.

«era in possesso della giurisdizione, dell'*honor* e del *districtus*, di tutti i sedimi di Alberto da Lumellogno», cioè della controparte nel processo. Prestato il giuramento i consoli dichiararono che la canonica possedeva la giurisdizione sul luogo in modo superiore a quello di ciascun altro[8].

La prova documentaria fondamentale del causidico di Santa Maria per sostenere che la totalità dell'*honor* e del *districtus* sul luogo di Lumellogno apparteneva alla Chiesa, era basata sulla esibizione della antica carta di donazione, «instrumentum publicum», del vescovo Pietro, con la quale egli cedeva ai canonici «honorem et districtum in integrum loci Nomenonii et tholoneum», fatto avvenuto il 17 marzo 1013[9]. Il vescovo aveva potuto fare ciò in quanto possedeva, secondo il causidico, poteri comitali, che egli provò non con documenti, in quanto non poteva esibirli, giacché la prima concessione alla Chiesa novarese del comitato di Pombia, da cui la città di Novara dipendeva, risaliva solo al precetto di Corrado II del 10 giugno 1025[10], ma elencando le famose

[8] BSSS, 80, p. 307: «Petrus Polaxius consul precepto et consensu sociorum suorum, visis et auditis allegationibus utriusque partis et diligenter inspectis et habito quoque plurium sapientum virorum consilio, scilicet Mediolani et Papie, et aliorum virorum, talem protulit sententiam, testibus prepositi omissis ac si non essent dati, dedit enim sacramentum preposito iamdicto ut iuret per sancta Dei evangelia ecclesiam iamdictam Sancte Marie, vel ipsum prepositum, vel alium nomine eiusdem ecclesie, in possessionem vel quasi iurisdictionis et honoris et districti omnium seddiminum ipsius Alberti num vi, num clam, num precario ab ipso Alberto esse; quo sacramento prestito pronontiavit ipsam ecclesiam pociorem esse in possessione vel quasi iurisdictionis et honoris et districti et pociorem esse debere et condempnavit ipsum Albertum ne de cetero ipsam ecclesiam vel alium nomine ipsius ecclesie, scilicet prepositum vel quem alium in possessione vel quasi impediat, set libere possidere permittat, non ostante eo quod Albertus prepositum sive procuratorem suum falsos produxisse testes asserebat et sic per duellum dicebat se esse paratus probare».

[9] *Le carte dell'Archivio Capitololare di Santa Maria di Novara (729-1034)*, I, a cura di F. GABOTTO-A. LIZIER-A. LEONE, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 78), Pinerolo 1913, p. 225; d'ora innanzi sarà citato BSSS, 78, seguito dal numero della pagina.

[10] *MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, IV: *Conradi II diplomata*, Hannoverae et Lipsiae 1909, p. 42, n. 38.

«vestigia». Tuttavia l'avvocato sapeva che la sua affermazione era solo in parte vera, in quanto nell'archivio dei canonici era reperibile, accanto alla precedente pergamena, contenente la donazione, il documento 15 marzo 1013, con il quale il vescovo Pietro aveva comperato per cento soldi dal conte Riccardo, figlio di Ildeprando, un personaggio della famiglia dei conti di Pombia[11], e da sua moglie Valderada «toloneum et districtum illum, iuris nostri», cioè di loro piena proprietà privata, «in loco et fundo Neminiogno». Inoltre questi diritti, che davano origine a degli introiti economici, erano stati scorporati dai due coniugi dal patrimonio di una *curtis* di loro proprietà, denominata *Cavalli regis*, centro amministrativo di antica ascendenza pubblica, passato, non sappiamo quando, nel patrimonio familiare del conte: «toloneum et districtum quod a parte nostra et de curte nostra que dicitur Cavalli regis esire solet»[12]. In altre parole il conte Riccardo possedeva sul luogo di Lumellogno al momento della vendita solo il teloneo e il *districtus*, i cui proventi economici erano stati accorpati alle rendite della *curtis* di Cavaglio Regio[13]. E questi due diritti non erano posseduti sull'intero territorio, ma solo su di una parte di esso.

Tuttavia dall'analisi del fondo documentario della canonica novarese è possibile conoscere una storia più complessa, utile a seguire il processo formativo e la struttura della signoria rurale in questione. Infatti una «carta ad memoriam retinendam», scritta nell'XI secolo, così narra:

[11] Su Riccardo di Ildeprando si veda G. ANDENNA, *Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e famiglie su di un territorio: il «comitatus plumbiensis» ed i suoi conti dal IX all'XI secolo*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secoli IX-XII). Atti del primo convegno di Pisa, 10-11 maggio 1983*, Roma 1988, pp. 201-228, in particolare pp. 217-220.

[12] BSSS, 78, p. 223.

[13] *Cavallum regium* va identificato con l'odierna località di Cavaglio d'Agogna e con il *castrum Cavalli*, confermato con altre fortezze da Corrado III a Guido di Biandrate nel 1140-1141, in *MGH*, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, IX: *Conradi III et filii eius Heinrici diplomata*, Wien-Köln-Graz 1969, pp. 85-87.

«Il vescovo Dagiberto (902-940) donò ai canonici in Lumellogno una corte insieme ad un castello, con le case e i *massarici* e tutte le strutture pertinenti al centro fondiario, compresi alcuni possedimenti nei luoghi e nei fondi di Gionzana, Pagliate e Trecate. Con la corte diede pure i servi e le serve, nonché gli *aldii* e le loro case, che appartenevano alla stessa unità economica. Volle che tutti questi beni passassero in potere e in piena proprietà dei canonici di Santa Maria, perché li usassero a loro vantaggio materiale, ma anche perché servissero a sfamare sessanta poveri il primo giorno di ogni mese. Inoltre i canonici avrebbero dovuto assicurare il cibo a cento poveri nel giorno di anniversario della morte del vescovo e gli stessi avrebbero dovuto tenere tre refezioni in comune nelle feste liturgiche del Natale, della Purificazione di Maria e della Pasqua»[14].

Così, appunto, un anonimo amanuense dell'XI secolo riassunse il contenuto della donazione del vescovo Dagiberto, operante a Novara tra il 902 ed il 940[15]. La località rurale di Lumellogno a quell'epoca si articolava su tre nuclei insediativi: il primo era la *curtis*[16], di probabile origine carolingia, a cui facevano capo numerosi possessi terrieri sparsi anche sui territori di tre vicini villaggi, due dei quali, Gionzana e Pagliate, confinanti, mentre il terzo era ad una decina di chilometri di distanza. Non si trattava dunque di una *curtis* compatta, ma era formata da almeno quattro blocchi di proprietà tra loro separati. Al centro curtense erano anche annessi i servi e gli *aldii* con i loro *massarici*. Il secondo nucleo era

14 BSSS, 78, pp. 40-41.

15 Notizie su questo vescovo di origine pavese in G. ANDENNA, *Castello, strutture difensive, e fortificazioni della città e dei borghi di Novara*, in *Da Novara tutto intorno*, Torino 1982, p. 76; E. HLAWITSCHKA, *Die Dyptichen von Novara und die Chronologie der Bischöfe dieser Stadt vom 9.-11. Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», LII, 1972, pp. 767-780; A. SETTIA, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia*, II: *L'Alto Medioevo*, Pavia 1987, pp. 69-158, in particolare p. 127.

16 Sulla problematica della *curtis* in rapporto alla signoria rinvio ora all'agile volume G. SERGI (ed), *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, Torino 1993, e in particolare a C. VIOLANTE, *Un esempio di signoria rurale territoriale nel XII secolo: la corte di Talamona in Valtellina*, pp. 121-136, e a G. SERGI, *Villaggi e curtes come basi economico-territoriali per lo sviluppo del banno*, pp. 5-24.

dato dal castello, di cui non sappiamo nulla per quest'epoca, ad eccezione della sua esistenza, mentre il terzo era costituito dalla *villa*, o meglio dall'antico *vicus*, in quanto i due termini nei documenti dell'XI secolo sono considerati come sinonimi[17]. La *villa* di Lumellogno era già testimoniata in atti riferibili all'anno 840, quando probabilmente non esistevano ancora né il castello, né la corte, insieme a quelle di Pagliate e di Gionzana, poiché i canonici avevano avuto il diritto di riscuotere le decime sacramentali sui territori dei tre villaggi appartenenti alla pieve della città[18].

Il donatore della corte di Lumellogno, Dagiberto, che affidava la memoria della sua persona a dei banchetti per i poveri, secondo il significativo uso dell'epoca, era un potente personaggio del regno italiano, di provenienza pavese, in quanto a «Ticinum» era stato prima «ceroferario» e poi suddiacono di quella Chiesa, molto legato, nonostante alcuni temporanei dissapori, a Berengario I e ai più responsabili uomini politici della sua corte, fra i quali spiccavano il giudice regio Leone, che era anche vicedomino della Chiesa novarese, suo figlio Gotefredo e i marchesi Odelrico e Grimaldo[19]. Ma non sappiamo come egli si fosse impadronito

17 A. SETTIA, *Lo sviluppo degli abitati rurali in alta Italia: villaggi, castelli e borghi dall'alto al basso Medioevo*, in *Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina*, Bologna 1980, pp. 157-199, in particolare p. 178, ove è riportato l'esempio di Lumellogno.

18 BSSS, 78, pp. 7-8; tuttavia la testimonianza del termine *villa* nell'840 è legata ad una «carta ad memoriam retinendam», scritta nell'XI secolo; per le pievi della diocesi di Novara G. ANDENNA, *Le pievi della diocesi di Novara. Lineamenti metodologici e primi risultati di ricerca*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» dei secoli XI-XII: diocesi, pievi e parrocchie*, cit., pp. 487-516.

19 Per tutti questi rapporti sociali di Dagiberto rimando al bel lavoro di H. KELLER, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien 9. bis 12. Jahrhundert*, Tübingen 1979; a p. 160 vi sono attente considerazioni sulla cessione dei diritti pubblici di Lumellogno a Dagiberto ad opera del conte Riccardo. Il volume è stato ora tradotto in italiano H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995, pp. 126, 158, 228, 256; ma ora si veda anche il bel lavoro di B.H. ROSENWEIN, *The Family Politics of Berengar I, King of Italy (888-924)*, in «Speculum», 71, 1996, pp. 268-269, 281-286.

della *curtis*, che amministrava e nella quale controllava oltre ai beni anche il personale servile. A Lumellogno tuttavia non abitavano solo dei servi, o dei semiliberi: una carta del 17 maggio 898 ricorda la presenza nel «vico» di due «boni homines», Guncio e Aribaldo detto Azzo, giuridicamente liberi e di certo proprietari di beni immobili[20]. Inoltre proprietari di un sedime di casa e di campi nel villaggio e nel vicino centro di Pagliate furono la moglie di Malgherio, Ingeltrude, ed i suoi tre figli, che nell'ottobre 981 stipularono con un prete, canonico di Santa Maria, un complicato contratto di vendita, che prevedeva l'immediata restituzione in usufrutto alla venditrice delle terre alienate e in seguito, dopo la morte della donna, la cessione in totale proprietà dei medesimi beni ai suoi figli[21]. L'atto è una delle carte superstiti connesse alla realizzazione di un prestito dissimulato, secondo la tipologia indicata dal Violante, ed il fatto che il documento sia stato conservato dalla canonica indica che i beni della famiglia non passarono agli eredi, ma agli ecclesiastici[22]. Infine era di certo un uomo libero Azzone, proprietario di sedimi a Lumellogno «in medio vico», il quale nel 989 operò una permuta di terra con il vescovo di Novara[23].

A partire dalla seconda metà del X secolo l'attenzione degli ecclesiastici si incentrò sempre più sul castello, giacché Dagiberto non aveva donato l'intera fortezza, come il «breve recordacionis» tende a far credere, ma solo una porzione

20 BSSS, 78, p. 28: si tratta di «boni et idonei homines» inviati dal vescovo Garibaldo, insieme all'arciprete di Novara, a vedere se i beni terrieri oggetto di una permuta fossero vantaggiosi per la Chiesa novarese.

21 BSSS, 78, pp. 145-146, ottobre 981: si tratta di un «iudicatum» di prete Alberto «de ordine sancte novariensis ecclesie», con cui il sacerdote restituiva «pro anime mee remedio» a Ingeltrude, «tantummodo vite sue usufructuario nomine», i beni che nello stesso giorno ella gli aveva venduto. Dopo la morte della donna i beni dovevano passare «proprietario nomine» ai tre figli.

22 C. VIOLANTE, *Les prêts sur gage foncier dans la vie économique et sociale de Milan au XIe siècle*, in «Cahiers de civilisation médiévale», V, 1962, pp. 147-168, 437-459.

23 BSSS, 78, pp. 160-161.

della stessa. Infatti subito dopo la metà del secolo un procacciatore d'affari della canonica di Santa Maria, il prete Teuperto, acquistò da Ildeprando, verosimilmente padre del conte Riccardo e del conte Uberto e del chierico Gualberto, che sarà poi vescovo di Novara, una quota del castello di Lumellogno insieme alla chiesa in esso edificata e a vaste proprietà terriere. Subito dopo l'atto di acquisto Teuperto rilasciò al venditore un *iudicatum*, redatto nel *vicus* di Lumellogno, con cui stabiliva che il complesso patrimoniale fosse da quel preciso istante goduto in usufrutto sino alla morte dallo stesso venditore Ildeprando; in seguito la quota di castello, chiesa, case, sedimi e terre sarebbe passata in piena e libera proprietà della Chiesa novarese[24]; evento puntualmente verificatosi. Anche in questo caso siamo di fronte ad una operazione creditizia del prete, uguale a quelle studiate dal Violante; in questo modo la canonica era in grado di continuare il progetto di concentrazione dei beni attorno al centro fortificato e curtense di Lumellogno. Infatti nel 985 un presule novarese poteva cedere ai canonici della cattedrale, perché facessero vita comune durante l'Avvento, una piccola corte nella *villa* di Lumellogno, detta in seguito «curticula Sancte Marie», nonché i beni della cappella castellana di Sant'Ippolito di Lumellogno, insieme a quelli di San Pietro della vicina Pagliate[25]. Anche in questo docu-

[24] BSSS, 78, pp. 191-192: «iudico ... ut habead ipse Ildeprandus diebus vite sue tantum usufructuarium nomine ... et faciad ex frugibus quibus exinde annue dominus dederit quiquid voluerit pro anima mea mercede; post autem eiusdem Ildeprandi decessum ... iudico ut deveniant et sint predictis casis, sedimen et rebus omnibus immobilibus seu eadem porcione de castro et capella in iure et potestate ecclesie Sancte Marie mater ecclesie Sancte Novariensis ... proprietario nomine».

[25] BSSS, 78, pp. 154-157: «cunctas dotes ecclesie Sancti Ypoliti in Nemenonio site seu et curticulam quandam in eadem villa Nomenonio, cum omnibus apendiciis, pertinentiis et utriusque sexsus familiis omnibusque rebus in quocumque loco ad predictas dotes ecclesie Sancti Ypoliti seu ad prelibatam corticulam aspicientibus, necnon omnia dotalia basilice beati Petri fundate in loco qui dicitur Palliate cum omnibus apendiciis ad eam respicientibus». Circa la denominazione di «curticula Sancte Marie» si veda una *recordatio* dell'XI secolo in BSSS, 78, p. 157, «Aupaldus episcopus dedit in Nomenonio curtem Sancti Ypoliti et quandam curticulam que dicitur curticula Sancte Marie cum omnibus apendiciis suis».

mento di donazione erano compresi i servi; pertanto sino al 985 la canonica novarese esercitava su Lumellogno solo un *dominatus* di tipo fondiario. I poteri signorili di banno, cioè quelli connessi con il *districtus*, furono ceduti, come è stato già detto, nel 1013 dal conte Riccardo al vescovo Pietro e da quest'ultimo alla canonica. Tuttavia anche il *comes* non possedeva l'intera giurisdizione signorile sul luogo, infatti nel 1039, poco tempo prima di morire, il vescovo Gualberto, fratello del conte Uberto e di Riccardo, donò ai canonici di Santa Maria «omne districtum quod detinebat in Nemenonio»[26]. Il *districtus*, che era un potere di natura pubblica, si era patrimonializzato e frammentato in varie quote ereditarie. Si assisteva dunque ad un processo di concentrazione di beni e di poteri pubblici ad opera degli ecclesiastici, ma contemporaneamente iniziava anche un processo disgregativo, attuato dai vescovi, con la cessione in beneficio ai loro *milites* di importanti quote del patrimonio dei canonici a Lumellogno.

Infatti a partire dagli ultimi anni del X secolo sui beni ecclesiastici novaresi, e come si vedrà anche sui beni di Lumellogno, il vescovo Aupaldo[27], di provenienza milanese, forse ad imitazione di quanto era avvenuto nell'arcidiocesi ambrosiana nel 983 ad opera dell'arcivescovo Landolfo da Carcano[28],

[26] *Le carte dell'Archivio Capitolare di santa Maria di Novara (1034-1172)*, II, a cura di F. GABOTTO-G. BASSO-A. LEONE, (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 79), Pinerolo 1915, p. 9; d'ora innanzi sarà citato BSSS, 79, seguito dal numero della pagina.

[27] Sulla figura del vescovo Aupaldo (964-993), in precedenza abate del cenobio di Sant'Ambrogio di Milano H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città*, cit., pp. 229-230, 257-258; ma la prova finale di questa successione di cariche, basata sulle sottoscrizioni autografe del vescovo e dell'abate, è reperibile in M. TAGLIABUE, *Cronotassi degli abati di Sant'Ambrogio nel Medioevo (784-1497)*, in *Il monastero di Sant'Ambrogio nel Medioevo. Atti del Convegno di studi nel XII centenario, 784-1984, Milano, 5-6 novembre 1984* (Bibliotheca Erudita, 3), Milano 1988, pp. 298-301.

[28] Per le concessioni di benefici da Landolfo da Carcano ai «proceres» e ai «primiores» di Milano si veda LANDULFI SENIORIS *Mediolanensis Historia*, II, c. 17, in *Rerum Italicarum Scriptores*, IV 2^2, p. 51; P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*,

aveva istituito dei benefici per i suoi *milites*. Uno di questi, Gualfredo, nel 1017 tentò di rivendicare al suo beneficio una porzione più ampia di un grande bosco, detto «Meleto», appartenente alla *curtis* di Lumellogno, sottraendolo ai canonici. Fu celebrato un processo, affidato a Bruningo, *vicedominus* del vescovo, e si decise di visitare la foresta insieme ad alcuni abitanti del villaggio. Fu allora chiaro che tutto il bosco era di proprietà della chiesa di Santa Maria di Novara e pertanto il *miles* riconobbe senza esitazioni di aver preteso ingiustamente il bene immobiliare[29]. Arginato tale pericolo, i canonici attuarono una ulteriore espansione fondiaria alla metà dell'XI secolo: nell'anno 1054 infatti l'arciprete della cattedrale, Raginfredo, si fece cedere dal diacono Adamo, il «grammatico» della medesima canonica, un intero manso, che egli possedeva nel villaggio. L'azienda agricola aveva una ampiezza di poco superiore ai sette iugeri, cioè circa cinque ettari e mezzo. Con i campi Adamo consegnò i diritti di partecipazione all'uso delle terre comuni («pascuis et communitatibus»), quelli di natura fondiaria e la porzione di proprietà a lui spettante della cappella di San Pietro, ubicata nel villaggio, e del suo patrimonio[30]. In questo peri-

Milano 1965, pp. 87-89, 178-180; G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 215-216.

[29] BSSS, 78, pp. 242-243, 2 novembre 1017: «Cum orta esset contentio inter canonicos Sancte Marie atque Vualfredum novariensem militem de quodam busco quod vulgo nominatur Meletum ad cortem de Nomenonio pertinente, unde magnam portionem ipse Vualfredus ad partem sui beneficii canonicis tollere cupiebat ... Denique omnes qui dicta priorum sunt recordati ut totus ille buscus proprietario iure Sancte Marie pertineret sunt testificati et sacramenta facere quod ita esset fuerunt parati. Cum igitur ita iamdictus Vualfredus esse percepisset, se canonicos iniuste molestasse penituit, statimque refutationem exinde fecit».

[30] BSSS, 78, pp. 42-43: la vendita era stata fatta «proprietario iure», insieme ai beni il «grammatico» aggiunse «vendo ... omnem meam porcionem de capella una que est edificata in onore Sancti Petri cum area ubi estat que videtur esse constructa in loco et fondo suprascripto Nemenogno cum omnibus rebus ad predictam capellam pertinentibus seu et omnem meam porcionem de pascuis et communitatibus tam terris, vineis, pratis, pascuis, silvis ac stalareis, vicanalibus aquacionibus, ripis, rupinis ac paludibus coltis et incoltis».

odo fu certamente costruito «iuxta portam ville» anche un mulino, che gli ecclesiastici affittavano a uomini particolarmente legati alla Chiesa, giacché nel 1140 il livellario, che si era impegnato con un contratto ventinovennale, era il figlio del gastaldo del Capitolo, un ufficiale rurale con poteri di polizia e di coercizione[31].

Ma indipendentemente dalla presenza di altre ampie proprietà fondiarie, i canonici nel XII secolo insistevano perché fosse dichiarato che l'intera signoria sul luogo era di loro competenza; così nel 1132, dopo il soggiorno a Novara di Innocenzo II, il pontefice confermò alla canonica in un privilegio «il castello di Lumellogno con l'intera giurisdizione su tutto il villaggio [cum omni districto totius ville], con le decime e con venti mansi»[32]. La medesima formula fu ripetuta da papa Eugenio III il 15 luglio 1148[33]. Sempre negli anni quaranta del XII secolo gli ecclesiastici si sforzarono di eliminare le presenze dei *milites*, che nel secolo precedente avevano ricevuto benefici dai vescovi novaresi. Così nel 1141 il capitaneo di pieve Filino da Crusinallo retrocesse nelle mani del presule Litifredo, che sborsò ben 14 lire milanesi vecchie, tutto il complesso immobiliare che era stato *feudum* di un vassallo di Filino[34]. L'operazione fu suggerita dai canonici, giacché lo stesso giorno Litifredo donò al capitolo della cattedrale l'intero «beneficio»: in questo modo gli ecclesiastici eliminavano dal territorio di Lumellogno la presenza di beni che in qualche modo dipendevano dal vescovo, il quale con i suoi possessi godeva del privilegio dell'immunità. L'obiettivo dei canonici appariva attraverso questi atti in modo chiaro: evitare che sul territorio persistessero proprietà immuni, o possessi di persone che potessero van-

[31] BSSS, 79, pp. 227-228, 1° febbraio 1140.

[32] P. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia*, VI 2: *Pedemontium, Liguria Maritima*, Berolini 1914, pp. 59-60; il testo della bolla è in BSSS, 79, pp. 210-211, con la data errata 1133.

[33] P. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum*, cit., VI 2, p. 61; il testo del privilegio in BSSS, 79, pp. 227-228.

[34] BSSS, 79, pp. 231-232.

tare forme di signoria sui loro massari ed affittuari, o più genericamente sui rustici da loro dipendenti. Secondo le donazioni dei vescovi Pietro e Gualberto e secondo il progetto lentamente elaborato dagli ecclesiastici, la cui prima enunciazione appare nella bolla di Innocenzo II del 1132, i poteri fiscali e giurisdizionali dovevano valere sull'intero territorio di Lumellogno e su tutti i suoi abitanti, nessuno escluso.

Un simile programma era destinato a scontrarsi con gli interessi di alcuni cittadini di Novara, che detenevano in libera proprietà mansi, terre e case a Lumellogno e che non volevano che i loro affittuari fossero soggetti alla signoria dei canonici. La prima controversia avvenne nel 1148 e si risolse con una sentenza del vescovo Litifredo, eccezionalmente precisa e volutamente declaratoria dei diritti della canonica. I termini della questione furono così sintetizzati: i canonici sostenevano che l'intero *districtus* del luogo apparteneva alla Chiesa novarese e che pertanto tutti gli abitanti del territorio dovevano essere giudicati da loro[35]. I fratelli Lanfranco ed Ugo da Lumellogno[36], molto probabilmente «cives novarienses», al contrario sostenevano che sui loro beni, ubicati nella *curia* del villaggio, i canonici non potevano esercitare la *districtio*, in quanto se essi fossero venuti ad abitare ivi non avrebbero dovuto essere sottoposti alla giurisdizione degli ecclesiastici[37]. Il vescovo ribadì nella sentenza che il *districtus* del luogo apparteneva «in integrum» al Capitolo ed aggiunse:

[35] BSSS, 79, p. 256, agosto 1148: il processo verteva «de litigio districti Nomenonii»; i canonici sostenevano «omne districtum suprascripti loci in integrum suprascripte maioris novariensis ecclesie esse dicebant, ideoque omnes habitatores suprascripti loci coram eis et per eos distringi debere dicebant».

[36] Confronta l'albero genealogico dei da Lumellogno in T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara*, cit., p. 207.

[37] BSSS, 79, p. 256: «Predicti vero Lanfrancus et Migacia sua sedimina et alias terras quas habent in suprascripto loco et curia Nomenonii dicebant non esse districti suprascripte ecclesie; ideoque si ipsi habitarent in predicto loco Nomenonii dicebant se non debere distringi per dictos canonicos suprascripte ecclesie».

«tutti gli uomini, chiunque essi siano, che abiteranno nel luogo di Lumellogno, apparterranno alla giurisdizione della chiesa di Santa Maria e saranno giudicati per qualsiasi causa dagli stessi canonici, senza alcun rispetto per il privilegio derivante dall'essere cittadini, dall'avere dignità o dall'essere persone immuni»[38].

Era così giuridicamente sancita l'esistenza di un'unica signoria con poteri giurisdizionali a base territoriale; nei decenni successivi altri due processi definirono che sul luogo la signoria territoriale dei canonici era superiore ad altre forme di signoria di natura fondiaria, che pur continuavano ad esistere. Infatti, mentre i figli di Lanfranco da Lumellogno nel 1178 alienarono ai canonici l'intera proprietà del padre per 76 lire, comprendente le terre e le case nel castello e nel villaggio[39], gli eredi di Ugo da Lumellogno, detto Migacia, Bartolomeo, Cavalcacane e Villano Lasagna e Alberto Migacia, continuarono a mantenere le loro proprietà allodiali. Tuttavia i loro rustici erano sottoposti alla signoria dei canonici: uno di essi nel 1185 fu costretto a proclamare che la casa di sua abitazione, appartenente a Villano Lasagna, era sottoposta alla giurisdizione del capitolo e che pertanto egli doveva giurare, come tutti gli abitanti, il «salvamentum loci». Cioè per il preposito di Novara il rustico, pur essendo massario del Lasagna, doveva riconoscersi in primo luogo uomo dei canonici e sottostare ai loro ordini e per ricordaglielo l'ecclesiastico gli fece sequestrare i buoi, anche perché egli aveva rifiutato di giurare il «salvamentum» e di dare un pegno per la garanzia del pagamento del banno[40].

38 *Ibidem*: «episcopus sua sententia pronunciavit districtum predicti loci Nomenonii in integrum esse suprascripte maioris novariensis ecclesie et per sententiam dixit omnes illos homines quicumque essent qui habitarent in suprascripto loco Nomenonii esse districti et honoris suprascripte ecclesie et per canonicos eiusdem ecclesie omnibus modis iure distringi debere omni privilegio vel civitatis, vel dignitatis sive persone penitus remoto».

39 BSSS, 80, pp. 1-4, 6-7: si tratta di vendite di beni «iure proprietario nomine», con cessione dunque della piena proprietà.

40 BSSS, 80, p. 99: «Otto Saccus de Nemenonio qui habitat in sedimine Villani de Lasania iacente in loco Nemenonii honor et districtum cuius sediminis est suprascripte ecclesie iuravit ad sancta Dei evangelia stare in

A spingere i massari contro i canonici e contro il giuramento di sottomissione giurisdizionale erano dunque i proprietari terrieri della città, che in qualche modo esercitavano una forma di signoria sui loro rustici, ma come vedremo, si trattava di una signoria fondiaria, o patrimoniale. Tuttavia essi cercavano di trasformarla in una sorta di signoria di banno solo sui loro rustici, che essi cercavano di sottrarre alla giustizia dei *domini* territoriali per sottoporli alla loro giurisdizione. Nel 1195 si aprì un processo contro l'unica figlia di Alberto Migacia, Sibilia, che aveva sposato un *dominus* cittadino. Un rustico di costoro aveva rubato un maiale ed essi si rifiutavano di accettare che il loro dipendente fosse processato dai canonici; dopo lunghe discussioni le due parti si affidarono all'arbitrato del giudice Matteo Porca. Costui elencò le ragioni dei due contendenti: la richiesta dei canonici di processare il contadino derivava dalla pretesa di possedere una signoria territoriale unica, estesa anche sui sedimi degli avversari. Essa poteva essere giustificata in via di fatto, poiché tutti i rustici di Lumellogno erano stati costretti dagli ecclesiastici a lavori coatti per innalzare ripari sul corso del torrente Agogna, oppure per ricostruire il vicino castello di Mosezzo, ugualmente appartenente alla Chiesa. Ma una ulteriore dimostrazione poteva venire anche dal fatto che il capitolo aveva un gastaldo in Lumellogno, il quale esercitava la sua funzione su tutto il territorio e obbligava tutti gli abitanti a eseguire gli ordini imposti dai canonici: in altre parole questi ultimi avevano diritto alla giurisdizione, sia su tutto il territorio, sia su tutti gli uomini. Al contrario Sibilia negava che la canonica possedesse l'intero «districtus», infatti ella teneva la proprietà in modo «honorifico»,

mandatis capituli supradicti totius vel maioris partis de banno LX solidorum imperialium in quo cecidit. Quia cum eiusdem ecclesie canonici essent in loco Nemenonii et facerent iurare homines loci sacramentum vicinie, iste Otto iurare pro eis noluit et guadiam banni dare recusavit. Et per hoc canonici ipsi Ottoni ut suo homini boves abstulerunt. Unde prestito sacramento canonicus ... precepit Ottoni ut in presentiarum daret Capitulo solidos XX imperialium, salvo iure Capituli in XL solidos qui remanent»; cfr. anche T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara*, cit., p. 209.

consistente nella possibilità di raccogliere gli affitti, di esigere durante le periodiche visite di controllo l'«albergaria», i pasti e l'alloggio. Infine Sibilia obbligava i massari a prestare dei servizi con i carri a suo vantaggio e richiedeva dai suoi fedeli, in riconoscimento del «dominatus», capponi e altre primizie, «proprio come un signore li riceve dai suoi uomini». Matteo Porca nella sua sentenza non negò le due forme differenziate della signoria, una fondiaria e l'altra territoriale, ma stabilì che quella territoriale era superiore all'altra[41]. In altre parole, era vero che i proprietari di mansi esercitavano una forma di signoria sui loro massari, ma ciò aveva origine dai legami connessi con il possesso e la conduzione della terra e quindi non pregiudicava i diritti di chi deteneva l'intera signoria territoriale. I rustici dovevano riconoscere la giurisdizione eminente del Capitolo, senza interporre il loro reale, ma inferiore, legame di dipendenza dai loro padroni.

«Domini», nel senso pregnante del termine, cioè signori, potevano dirsi solo i canonici. Questo è il significato di un curioso episodio raccontato da uno dei maggiorenti del villaggio:

«Il canonico Robaldo da Casaleggio un giorno fece giurare Selvatico, un uomo dei Lasagna, presente un membro della famiglia di nome Cavalcacane; il rustico, mentre recitava la formula, disse: salvo l'"honor" dei miei signori. Ma Robaldo gli chiese subito: chi sono i tuoi signori? E Selvatico rispose: il signor Cavalcacane e

[41] BSSS, 80, pp. 117-178: «dicebat prepositus integritatem honoris et districti loci Nemenonii ad ecclesiam Novariensem spectare, unde eo solo dicebat se nomine ecclesie esse in possessione honoris et districti sediminum et terrarum Bernardi et neptis [Sibilie] ...Bernardus agendo dicebat non esse verum quod prepositus sit in possessione vel quasi, immo ipse Bernardus et neptis similiter tenent et possident honorifice, allegando quod actores sui tenuerunt et possederunt ipsum honorem et districtum et Bernardus et neptis similiter tenent et possident habendo ficta et pastos, carrigia et capones, albergarias et alia servitia sicut dominus habet ab hominibus suis ... Matheus [Porca] iudicavit prefatum prepositum nomine prefate ecclesie in possessione vel quasi predicti honoris et districti sediminum et terrarum Bernardi et neptis esse debere et pociorem esse».

Villano sono i miei 'domini'. Il canonico allora affermò: tu tieni roba da loro, ma essi non sono i tuoi signori [vos tenetis de suo, sed non sunt vestri domini]; giura pertanto di nuovo e tralasciali, cioè giura salvo l''honor' dei canonici. Ed egli giurò ancora, ma disse: salvo l''honor' dei canonici e non quello di Villano e di Cavalcacane»[42].

Riassumendo i canonici avevano ricevuto i poteri giurisdizionali per cessione di un vescovo, che li aveva in parte acquisiti nei primi anni dell'XI secolo da un conte, il quale in precedenza li aveva patrimonializzati entro il reddito di una *curtis* di sua competenza. I diritti di giurisdizione e di riscossione fiscale si erano inseriti su di un ampio patrimonio terriero e sulla proprietà di case e di porzioni di castello e di chiesa castellana, organizzato in due *curtis*, una delle quali molto piccola. I canonici nel corso del XII secolo avevano eliminato la pericolosa presenza dei *milites* beneficiari, introdotti con rapporti vassallatici da vescovi novaresi tra X e XI secolo, e avevano potenziato le proprietà, giungendo ad acquisire la maggioranza delle quote di castello. Nel contempo, attraverso la nomina del gastaldo e il controllo dell'elezione dei consoli, gli ecclesiastici avevano organizzato una signoria territoriale di banno su tutti i rustici abitanti nella località, che furono costretti a giurare il «salvamentum loci». Contro questa forma di totale signoria territoriale di banno insorsero i proprietari terrieri cittadini, dotati di forme di immunità, i quali desideravano sottrarre i loro rustici alla giurisdizione ecclesiastica, ma le loro richieste furono sempre arginate prima dal potere episcopale, che vantava diritti giurisdizionali sulla città e sul territorio immediatamente circostante per tre miglia, poi dall'autorità del Comune cittadino.

2. *La pluralità delle presenze signorili su di un territorio*

Ma casi di questo tipo sono molto rari, la situazione più diffusa era quella della pluralità di signori, ugualmente do-

[42] BSSS, 80, pp. 172-173.

tati di poteri giurisdizionali sul territorio di un centro di villaggio, o di castello; in questo caso il problema dell'esercizio signorile era estremamente complesso. Ad illuminarlo può servire l'esempio della vicina località di Pagliate: qui i canonici avevano delle proprietà connesse nel X secolo con la *curtis* di Lumellogno e sul territorio del villaggio essi riscuotevano la decima. Nel corso del medesimo secolo il Capitolo della cattedrale acquisì nuovi beni terrieri, nonché la chiesa di San Pietro ed il suo patrimonio immobiliare; inoltre la politica di acquisizione di terre era continuata durante il secolo successivo, quando sul luogo pose la sua attenzione anche il nuovo cenobio cittadino di San Lorenzo, che iniziò una intensa campagna di acquisti terrieri[43]. Nel 1132 i canonici potevano solo dichiarare di possedere il diritto di decima e dodici mansi, mentre non si accenna più alla chiesa[44]. Comunque da tempo sul luogo avevano ampie proprietà, arimannie, vassalli, rustici e diritti giurisdizionali i «domini de Monticello» e i Gorrici, due famiglie cittadine, la prima di capitanei di pieve dei vescovi di Novara e la seconda appartenente al mondo politico consolare del primo Comune e presente con suoi rappresentanti tra i canonici di Santa Maria[45]. In particolare Ottone da Monticello possedeva ivi avanti il 1113 un diritto di arimannia sui beni del monastero di San Lorenzo, che egli cedette al cenobio ottenendo una palude nelle vicinanze della medesima località di Monticello[46].

[43] Per una breve analisi dei problemi del territorio di Lumellogno cfr. T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara*, cit., pp. 99-103.

[44] P. KEHR, *Regesta Pontificum Romanorum, Italia Pontificia*, VI 2: *Pedemontium, Liguria Maritima*, cit., pp. 59-60; il testo della bolla è in BSSS, 79, pp. 210-211, con la data errata 1133.

[45] Per gli alberi genealogici dei «domini de Monticello» e dei Gorrici rimando a T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara*, cit., p. 102 (da Monticello), pp. 314-315 (Gorrici).

[46] BSSS, 79, pp. 180-181, 8 gennaio 1113: l'abate di San Lorenzo cedette ad Ottone Monticello «pecia una prati et aqua que nominatur laco» e ricevette in cambio «arimannia una quam ipse habebat in terra quam monasterium habet in Paliate et etiam in manso qui laboratur per ... masarium».

Per i Gorrici è invece testimoniato il possesso di un quarto dei diritti giurisdizionali almeno a partire dal 1149[47], anno in cui Alberto ed Ardizzone ebbero una lite con i canonici, poiché i due Gorrici volevano convocarli davanti al loro tribunale. Infatti i rustici, sottoposti al loro *districtus*, si erano lamentati che gli ecclesiastici vietavano con la forza il possesso di un bosco, che i contadini avevano sempre goduto dietro il pagamento di un affitto annuo alla chiesa di Santa Maria. I canonici si rifiutarono di comparire davanti ai Gorrici, poiché unico loro giudice era solo il vescovo. Il presule Litifredo, a cui era stata affidata la causa, ebbe modo di sottolineare che gli ecclesiastici non avrebbero potuto essere convocati davanti al tribunale dei Gorrici, né per problemi riguardanti i beni, né per quelli relativi alle persone[48]. A partire dal 1162 e sino al 1169 prese forma un progetto di acquisto di signoria territoriale; infatti il preposito di Santa Maria di Novara comperò per un totale di 45 lire milanesi vecchie le quote di proprietà spettanti a quattro membri del casato dei da Monticello sui beni ubicati nel castello, nel villaggio, nel territorio «et in tota eius curia», insieme ai diritti giurisdizionali relativi ai beni in questione, cioè «cum communitatibus et vicanalibus et pascuis et cum omni honore et districto, salvo honore imperatoris, et advocatura capelle et curadria»[49]. L'azione del preposito Ansal-

[47] La dichiarazione che i Gorrici godevano di un quarto della signoria su Pagliate e contenuta in un più tardo processo del 23 novembre 1192, BSSS, 80, pp. 138-139: «illos de domo sua [Gorricios] habent quartam partem integritatis loci Paliati et honoris et districti in villa et extra villam, et in castro et curia et territorio et in comunitatibus».

[48] BSSS, 79, pp. 256-257: «quam querimoniam suprascripti Albertus et Ardicionus apud se dirimendam esse dicebant; quibus suprascripti canonici ita respondebant: quacumque actione sive in rem sive personali vel etiam aliquo interdicto suprascripti rustici nos conveniant, apud vos non debemus iudicio sistere, set apud dominum episcopum quia noster iudex est». Il vescovo nella sua sentenza confermò l'affermazione dei canonici: «canonicos apud Gorricios conveniri non debere»; cfr. anche T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara*, cit., pp. 204-205.

[49] BSSS, 79, pp. 349-350, 17 dicembre 1162, vendita di Falcone da Monticello; BSSS, 79, pp. 374-375, 13 giugno 1167, vendita di Gervasio del fu Ottone da Monticello; BSSS, 79, pp. 376-377, luglio 1167, vendita di

do era finalizzata alla ricostruzione, per mezzo di lenti acquisti di immobili tutti dotati di «honor et districtus», dell'unità patrimoniale e giurisdizionale sul castello, sul villaggio e sul territorio. Esaurita la possibilità offerta dai da Monticello, i canonici si rivolsero ad altri proprietari, come a Pietro Pizzardo, che il 4 settembre 1188 cedeva al tesoriere di Santa Maria, Gaidone, per la forte cifra di 52 lire, il suo intero possedimento di Pagliate, «cum omni honore et districto», cioè con diritti signorili e con l'uso delle acque e dei pascoli[50].

Ora tra i *domini* del luogo comparivano in primo piano anche i canonici, ma non sappiamo per quale quota. D'altra parte lo sforzo finanziario sopportato non si concluse con l'acquisizione dell'intera signoria entro l'ambito del XII secolo, giacché nel villaggio si era sistemata anche la potente famiglia dei Gorricio. Tra questi ultimi e i canonici ci fu ancora uno scontro per l'uso dei beni comuni e dei boschi del luogo, in particolare di una «selva regia» che da più di trent'anni i canonici affittavano per il taglio della legna, senza alcuna opposizione da parte del comune rurale, dei rustici e dei Gorrici. Questi ultimi sostenevano ora che il bosco era un bene comune del villaggio e che pertanto essi avevano pieno diritto di far legna, poiché essi possedevano la quarta parte dell'intero luogo, compresi i diritti giurisdizionali, «honor et districtum» sulla villa, sul castello, sul territorio, sulla curia e sui beni comuni. I consoli del Comune di Novara esaminarono i testimoni e considerarono attentamente gli atti di proprietà, ma non riuscirono ad accertare la verità in rapporto al bosco, pertanto richiesero ad un canonico di giurare che la selva non fosse un bene comune. Di fronte alla disponibilità al giuramento dei chierici i Gorrici ritirarono le loro pretese ed i consoli affermarono che il

Pietro del fu Bartolomeo da Monticello; BSSS, 80, p. 50, 13 novembre 1179, vendita di Ugo da Monticello.

[50] BSSS, 80, pp. 109-110; T. BEHRMANN, *Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara*, cit., p. 102, con alcune indicazioni sulla collocazione sociale della famiglia Pizzardo.

bosco non era da considerare tra le terre comuni, ma non imposero alcun pagamento dei danni alla famiglia signorile[51].

Le due signorie del capitolo e dei Gorricio convissero per tutta la prima metà del XIII secolo, ma entrambe le parti erano sempre attente a limitare ogni tentativo di rottura dell'equilibrio. Così il *dominus* Giacomo Gorricio, volendo rafforzare a sue spese con una torre centrale il vecchio castello di Pagliate reso pericolante dalle guerre tra Novara e Vercelli, ottenne dal preposito Giacomo Lamberto la concessione in enfiteusi del terreno, ma il canonico volle che il Gorricio gli rilasciasse una dichiarazione di rinuncia ad ogni successivo diritto derivante dalla proprietà della torre. Il Gorricio pertanto giurò la seguente affermazione:

«L'edificio che ho innalzato nel castello di Pagliate è stato costruito su terra appartenente alla canonica di Santa Maria, previa richiesta da me fatta al preposito e senza che io possa acquistare diritto alcuno. Infatti il preposito mi ha concesso il benestare soltanto *pro bono amore* e soprattutto a causa del terrore diffuso dalla guerra esistente in questi mesi tra Novaresi e Vercellesi»[52].

La canonica di Santa Maria finì poi per imporsi nel 1242, proprio sotto la direzione dell'arciprete Guido Gorricio, il quale insieme al preposito Giacomo Tornielli nominò un gastaldo su tutto il luogo di Pagliate, con compiti di controllo e di polizia sui rustici, e gli fece giurare di difendere le

[51] BSSS, 80, pp. 138-139, 23 novembre 1192: «Visis et auditis allegationibus, responsionibus testium et instrumentis utriusque partis suprascripti consules talem protulerunt sententiam, dederunt namque sacramentum predicto magistro Martino ut per sancta Dei evangelia iuret quod nemus istud non est comunis loci Paliati. Et cum foret paratus ita iurare Albertus remisit ei iusiurandum. Quo remisso Odemarius consul pronunciavit predictum nemus comunis Paliati non esse, immo ad ecclesiam Novarie pertinere et Albertum ius aliquod in eo non habere. A compositione autem plustri lignorum et omnium aliorum lignorum que hinc retro inciderat de voluntate magistri Martini absolvit Albertum».

[52] Archivio Storico Diocesano Novarese, *Fabbrica della Chiesa ossia Tesoreria*, 30 ottobre 1222.

ragioni del Capitolo, il quale deteneva la signoria più importante su tutto il territorio del castello[53].

Probabilmente i primitivi diritti signorili erano stati detenuti dai da Monticello: il fatto che essi possedessero «iura regalia», quali l'arimannia e le selve regie, e che nella vendita dei diritti giurisdizionali essi abbiano salvaguardato l'*honor* dell'imperatore può significare che i poteri dei da Monticello avevano avuto una origine fiscale e che alla base del loro *dominatus* ci fosse un *preceptum imperiale*, non conservatosi. Attraverso lente alienazioni di patrimoni e di diritti giurisdizionali, effettuate nel corso del XII secolo da membri del casato, ad un'unica signoria territoriale di banno si sarebbero sostituite più signorie con diritti giurisdizionali sui rustici, le quali miravano a dividere in quote l'esercizio del potere di banno. Dopo una pluridecennale permanenza in tale situazione societaria, uno dei signori, cioè il Capitolo della cattedrale, finì per prevalere per mezzo di uno strategico progetto di acquisti di beni, a cui erano sempre connesse delle quote di *dominatus*.

3. *Una signoria derivata da proprietà allodiali e da concessioni imperiali: Casalvolone*

A pochi chilometri di distanza da Pagliate e Lumellogno esisteva la signoria territoriale dei «domini de Casalevalone», il cui fondamento può essere rintracciato sia nelle ampie proprietà private che essi ebbero sui territori non contigui di una decina di castelli, posti sulle due sponde della Sesia, sia nei precetti imperiali di Corrado II e di Federico I. La famiglia signorile dei da Casalvolone ebbe come capostipite un «Wala de loco Casali qui dicitur Waloni», che fu più volte «vassus et missus» dei re Berengario II e Adalberto; egli risiedeva nel casale presso il quale era anche ubicata una chiesa pievana appartenente alla diocesi di Novara. I discen-

[53] Archivio capitolare, Novara, *Documentario del Capitolo*, perg. 101, 7 agosto 1242.

denti di Wala, dopo aver servito negli eserciti di Ottone I e dopo aver aderito alla rivolta di Arduino di Ivrea, abitarono nel villaggio, come è testimoniato nel 1024; essi avevano grandi proprietà terriere e, pur essendo laici, erano in grado di firmare gli atti giuridici dei notai. Nel 1039 uno di essi, Guala di Attone, era al seguito di Corrado II ed il 4 maggio ottenne dall'imperatore un importante privilegio, con cui si confermavano, riprendendo un precedente precetto, probabilmente di Ottone I, come ha giustamente pensato il Keller[54], i beni allodiali e beneficiali «in toto italico regno» da lui posseduti. Si trattava di un complesso eterogeneo di immobili, in cui insieme ai castelli e ai villaggi di Casalvolone, Pezzana, Rosasco, «Castrum novum», «Castrum Beluardi», Bulgaro[55], Serega e Buronzo, erano elencate le terre, i mulini, i boschi, nonché i servi e gli uomini dipendenti, i poteri giudiziari e le funzioni di polizia. Inoltre Guala riceveva il potere di amministrare la giustizia sia «per pugnam», sia «per sacramentum», come era lecito fare al conte palatino; e ancora acquisiva la facoltà di attribuire tutori agli orfani e di difendere le vedove, la possibilità di ricercare l'oro nelle sabbie della Sesia e di imporre tasse sulla navigazione e sugli approdi fluviali, di riscutere il teloneo, il sagoneo e il fodro. A garanzia di queste riconfermate concessioni Corrado II attribuì di nuovo a Guala l'immunità, proibendo ai suoi funzionari di entrare nei suoi castelli e villaggi per richiedere imposizioni fiscali o per esercitare funzioni pubbliche. Infine Guala ebbe il diritto di essere giudicato solo dall'imperatore[56]. Durante la seconda metà dell'XI secolo la famiglia entrò in rapporto vassallatico con i vescovi di Vercelli e ciò attrasse i da Casalvolone entro l'orbita politica della città

[54] H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città*, cit., pp. 142-143; sulla famiglia da Casalvolone rimando alla scheda *Castello di Casalvolone* in G. ANDENNA, *Da Novara tutto intorno*, cit., pp. 237-246, a cui si rinvia per ogni altra indicazione bibliografica.

[55] Attuale Borgovercelli in provincia di Vercelli, 5 chilometri ad oriente del capoluogo, sulla riva novarese della Sesia.

[56] *MGH*, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, IV: *Conradi II diplomata*, cit., p. 388, n. 280.

comunale. Insieme al presule vercellese un da Casalvolone, Guala, si recò in Germania alla corte di Federico I nell'ottobre del 1152 e ebbe dal sovrano la riconferma dei precedenti precetti, in particolare per ciò che si riferiva ai possessi beneficiali e alla organizzazione della signoria. Era infatti avvenuto che alcuni membri del gruppo familiare avevano alienato, senza il permesso del sovrano, la parte loro spettante dei benefici regi; il Barbarossa concesse a Guala di poterli riscattare e tenere a nome del regno. Il precetto specificò inoltre il contenuto dell'intero beneficio, fra cui appariva in primo piano il «districtus Casalisvualonis cum pascuis et aliis ad regalia pertinentibus». Seguiva il «districtus» in Rosasco, in Serega, in Pezzana e in Buronzo, «cum pascuis et alia ad regalia pertinentibus». Infine attribuì al «dominus» il potere di costruire fortificazioni nei suoi castelli e nei suoi villaggi, usufruendo del lavoro degli abitanti, a cui si comandava di obbedire agli ordini di Guala, pena l'imposizione del banno.

Ma leggiamo questo testo che crea un forte legame tra la costruzione delle fortezze e l'esercizio della signoria di banno: «damus licentiam constituendi munitiones castrorum et villarum super omnes homines in supranominatis curtibus habitantes, ipsis quibus hominibus firmiter precipimus ut ei in huiusmodi obedientes existant; quod si in hoc obedire contempserint, quodcumque bannimentum eis Vuala imposuerit, nos ratum firmumque tenebimus»[57]. Inoltre Keller ha sottolineato giustamente che il Barbarossa, a proposito del banno e delle terre comuni, riconobbe a Guala un diritto di «iura regalia», di feudo imperiale ereditario, necessitante di conferma di generazione in generazione[58]. Giacché mancano nel diploma di Federico I i castelli e i villaggi di Bulgaro, «Castrum novum», «Castrum Beluardi»[59], riteniamo che uno

[57] MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, Friderici I diplomata*, X 1, Hannoverae 1975, p. 56, n. 32.

[58] H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città*, cit., p. 115.

[59] *Ibidem*, si propone in modo problematico l'identificazione con Bereguardo; pensiamo si tratti di una località abbandonata nelle vicinanze di Borgovercelli.

zio o un prozio di Guala abbia avuto in eredità questa porzione di beni con i diritti di signoria, originando dai *domini* di Casalvolone il gruppo signorile dei da Bulgaro. Un personaggio di quest'ultima casata, di nome, Gisolfo, nel 1095 risultava sposato con la figlia del defunto conte Ottone di Biandrate[60]. Da un blocco di beni signorili, che si estendeva su territori non compatti, si originava così una seconda signoria.

Guala dovette ristrutturare i castelli da lui posseduti, rendendo particolarmente forte il centro di Casalvolone, che nel 1186 appariva così organizzato: il perimetro era delimitato da un largo e profondo fossato pieno d'acqua, in cui i *domini* allevavano i pesci; oltre le fosse si alzavano due muri di cinta, uno vecchio e uno nuovo, in mezzo ai quali era sistemato il terrapieno. Entro il recinto esistevano il «palacium castri» con tre torri ed un dongione, una «domus» e delle case, la cappella di Santa Maria ed altre non specificate costruzioni[61].

Attorno al 1166 morì Guala e nel suo testamento egli stabilì che al figlio Pagano spettasse una parte della proprietà, la quale venne effettivamente divisa; la quota era incentrata sul «castrum» di Buronzo, sui connessi poteri fiscali e giurisdizionali e sul diritto a riscuotere la metà delle decime della pieve di Biandrate. Inoltre, secondo una tecnica tipica della divisione dei patrimoni signorili, Guala concesse quote di proprietà «cum honore et districto» a Rosasco e a Bulgaro, nonché due complessi di immobili di natura beneficiale, che egli aveva tenuto in beneficio feudale a Rosasco dai conti di Biandrate e a Langosco dai conti di Lomello[62]. In altre paro-

60 A. RAGGI, *I conti di Biandrate*, in «Archivio della Società Vercellese di Storia e Arte», VIII, 1916, p. 390.

61 G. ANDENNA, *Castello di Casalvolone*, in *Da Novara tutto intorno*, cit., pp. 227-243.

62 M. PEROSA, *Bulgaro (Borgovercelli) e il suo circondario*, Vercelli 1889, pp. 280-281; egli ebbe anche la *domus* che la famiglia possedeva a Vercelli; cfr. anche H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città*, cit., pp. 115-116.

le Guala era stato *dominus* di Casalvolone, vassallo beneficiato, o capitaneo, del vescovo di Vercelli, e feudatario dei conti di Biandrate e dei conti di Lomello.

Il restante patrimonio di Casalvolone sarebbe rimasto indiviso tra i quattro figli di Guala ancora minorenni, che lo mantennero unito, attribuendosi solo quote ideali della fortezza omonima e della signoria territoriale. Ma l'espansione politica del Comune di Vercelli eliminò i poteri signorili dei da Casalvolone, che tra il 14 ed il 15 ottobre 1186 cedettero il castello e il *dominatus* ai consoli eusebiani. Ai rustici il comune ora offriva l'istituzione di un mercato mensile, ma imponeva di abbandonare una «villa nova» per tornare ad abitare la «villa vetere». Sul territorio del castello di Casalvolone la giustizia sarebbe stata esercitata da Vercelli e tutti avrebbero pagato il fodro con la città[63]. Infatti in una *confessio* del settembre 1223, proprio richiamando l'accordo del 1186, due rappresentanti della famiglia signorile affermarono che «homines sui quod habebant in Casaligualono erant homines Communis Vercellarum in fodris, bannis, rogiis, rationibus et omnibus aliis sicut alii rustici episcopatus Vercellensis, scilicet a tempore concordie veteris facte inter Comune Vercellarum et homines de Casaligualono»[64]. Ma già dal giugno del medesimo anno il podestà di Vercelli aveva dichiarato, contro ogni persistenza di residui di signoria della famiglia, che il luogo di Casalvolone e gli uomini che lo abitavano, e sarebbero venuti ad abitarlo, dovesse essere libero e liberi i suoi abitanti, come lo erano quelli che risiedevano nei borghi di Trino e di Villanova e come liberi erano quei luoghi[65].

[63] *I Biscioni*, I 2, a cura di G.C. FACCIO-M. RANNO,Torino 1939, p. 366.

[64] *Ibidem*, pp. 359-360; G. ANDENNA, *Castello di Casalvolone*, in *Da Novara tutto intorno*, cit., p. 239.

[65] *I Biscioni*, cit., I 2, pp. 361-362; G. ANDENNA, *Castello di Casalvolone*, in *Da Novara tutto intorno*, cit., p. 240; la creazione del borgo franco fu determinata dal tradimento dei *domini*, che passarono con le loro fortezze dalla parte dei Novaresi in guerra contro Vercelli.

4. *La riserva della giurisdizione sui delitti maggiori*

Ma nei casi in cui vi era una pluralità di signorie sui territori di castelli, o di corti, una caratteristica fondamentale dei *domini* più eminenti, cioè di quelli che detenevano la piena giurisdizione territoriale, fu quella di riservarsi i diritti di giustizia sui delitti maggiori. Il primo documento in questo senso, relativo al territorio qui considerato, appartiene ai canonici di Santa Maria di Novara, che nel corso dell'XI secolo avevano acquisito per donazione da una erede della famiglia marchionale anscarica, di cui si è ampiamente occupato il Sergi[66], e dalla contessa Adelaide di Susa[67] l'intera proprietà del castello di Mosezzo con tutti i diritti di giurisdizione signorile e di riscossione fiscale sui servi e sui rustici, impegnati a lavorare ben 711 ettari di terra per due terzi già ridotti a cultura[68]. Nel 1094 il pacifico possesso della signoria fu turbato dalle richieste della famiglia capitaneale di Unfredo di San Pietro. I capitanei reclamarono presso il vescovo, Anselmo, di cui erano vassalli, i diritti giurisdizionali su Mosezzo, che essi tenevano in feudo dall'episcopio, affermando che i canonici li avevano indebitamente sottratti. La causa fu discussa davanti alla corte feudale del presule, alla presenza di numerosi colleghi capita-

[66] G. SERGI, *Il declino del potere marchionale anscarico e il riassetto circoscrizionale del Piemonte settentrionale*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», 73, 1975, pp. 441-492; G. SERGI, *Movimento signorile e affermazione ecclesiastica nel contesto distrettuale di Pombia e Novara*, in «Studi Medievali», XVI, 1975, pp. 153-206; ora anche in G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino 1995, pp. 142-228.

[67] Sulla figura di Adelaide in rapporto alla donazione G. SERGI, *Movimento signorile*, cit., pp. 180-185; sull'impegno ecclesiastico della contessa, dello stesso, *L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte religiose nel Medioevio italiano*, Roma 1994, pp. 65-67, ma anche G. ANDENNA, *Adelaide e la sua famiglia tra politica e riforma ecclesiastica*, in *La contessa Adelaide e la società del secolo XI*, Atti del Convegno di Susa, Susa, 14-16 novembre 1991, in «Segusium», 29, 1992, pp. 77-102.

[68] G. ANDENNA, *Per un censimento dei castelli*, in M.L. GAVAZZOLI TOMEA (ed), *Novara e la sua terra nei secoli XI e XII. Storia, documenti, architettura*, Milano 1980, p. 313.

nei, i «pares curie», e fu definita con un arbitrato in cui si stabilì che i maggiori diritti di giurisdizione dovessero appartenere ai canonici, ad eccezione del processo e del banno sul delitto di adulterio, da lungo tempo spettante ai San Pietro[69]. Il Brancoli Busdraghi, che ha studiato a fondo l'episodio, ha avanzato l'ipotesi che sui beni di Mosezzo, come era anche avvenuto per Lumellogno, era stato costituito un «feodum» a favore dei «seniores» del vicino villaggio di San Pietro, i quali, forti ormai del diritto reale sancito dalla costituzione di Corrado II, ne approfittarono evidentemente per usurpare anche poteri e proventi non compresi nella originaria assegnazione. Solo il diritto di irrogare la pena corporale alla donna adultera, o di percepirne in via alternativa la composizione pecuniaria, era stato concesso nel beneficio vassallatico e ciò fu ribadito dagli arbitri[70].

Uguale testimonianza di riserva dei diritti signorili maggiori, separati dai comuni diritti di giurisdizione territoriale e da quelli di signoria patrimoniale, è documentata per i possessi del monastero pavese di San Pietro in Ciel d'Oro, ubicati in Ossola ed in Vallintrasca, i cui *iura* giudiziari erano limitati da diritti eminenti della famiglia comitale dei da Castello. La causa fu presentata a Monza nel febbraio 1164 dinanzi al tribunale dell'arcicancelliere imperiale, l'arcivescovo Rainaldo di Colonia. Per la difficoltà a reperire le prove dei diritti le parti erano intenzionate a ricorrere al duello giudiziario. Questa risoluzione, poco consona alla cultura giuridica della corte, fu tuttavia evitata, perché l'arcicancelliere propose un arbitrato che attribuiva al cenobio la signoria fondiaria, cioè i diritti di natura signorile e giudiziaria sui beni e sugli uomini del monastero in Ossola e in Vallintrasca. Ancora una volta i diritti fiscali e di banno sui propri dipendenti erano mescolati ai diritti patrimoniali: «omni districto et honore et albergariis et fodris et investituris et mannis et arbostoriciis et caseis et agnellis et porcellis et precariis et

[69] BSSS, 79, pp. 151-152.

[70] P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo*, cit., pp. 63-64.

bannis et placitis et pullis et investituris castaldiorum et omnibus aliis conditionibus». Al contrario l'arcivescovo di Colonia riservava ai conti il diritto di giudicare sui tre delitti maggiori, cioè l'omicidio, l'adulterio e lo spergiuro, commessi dagli uomini del monastero sul territorio ossolano e intrese. In questo caso la causa sarebbe stata presentata davanti al tribunale comitale, che aveva competenze territoriali, e i conti non avrebbero preteso dai colpevoli, come banno, più di 20 soldi imperiali per l'omicidio, 10 per l'adulterio e 6 per lo spergiuro[71].

5. *«Domini», «milites» e rustici: dalla signoria patteggiata alla signoria feudale*

Sul territorio considerato, a pochi chilometri da Lumellogno, un documento permette di conoscere un interessante esempio di signoria patteggiata: si tratta della celebre carta di franchigia del 1093, con cui i conti Guido e Alberto crearono le condizioni per attrarre nella fortezza avita un elevato numero di *milites*, capaci di formare il nerbo della potenza del casato in guerra e di costituire un ceto responsabile e dinamico per la crescita dell'insediamento[72]. Con que-

[71] E. BIANCHETTI, *L'Ossola Inferiore. Notizie storiche e documenti*, II: *Documenti*, Torino 1878, pp. 81-83; il monastero si accontentava dei diritti signorili minori, anche se più redditizi sul piano economico, mentre i conti miravano a salvaguardare il potere di placito per le questioni eminenti: «Eo modo si ipsa maleficia [cioè homicidio, adulterio et periurio] publice facta fuerint bannum isto modo accipiant et non amplius; si autem querela de istis maleficiis ante eos facta fuerit placitum ante eos ventiletur et definiatur et devictis secundum istum modum bannum tollant et nihil amplius per aliquem modum tollere debetur».

[72] Una approfondita analisi di questo documento in G. ANDENNA, *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale (secoli XI e XII)*, in *Formazione e struttura dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti, visconti (secoli IX-XII). Atti del Convegno di Pisa, 3-5 dicembre 1992*, in corso di pubblicazione; ma anche in G. ANDENNA, *La società lombarda e la prima crociata*, in P. RACINE (ed), *Piacenza e la prima crociata*, Reggio Emilia 1995, pp. 75-77; si veda anche F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, pp. 165-171.

sti *milites* i conti stabilirono precisi e reciproci impegni: per popolare il centro incastellato furono dati in beneficio dei sedimi con l'obbligo per i *milites* di costruire delle case. In base al privilegio di Corrado II del 1037 i sedimi dati in beneficio sarebbero stati ereditari, sia per discendenza legittima maschile, sia per linea femminile; qualora fosse stata costruita una casa, era assicurato al costruttore il diritto di disporne liberamente, tanto da poterla anche alienare. Invece la terra su cui sorgeva non avrebbe potuto essere venduta senza l'approvazione comitale. I *milites* tuttavia a Biandrate non possedevano solo dei beni di natura beneficiale, poiché il documento dice espressamente che erano anche liberi proprietari terrieri e pertanto i conti si impegnarono a garantire l'intangibilità e la difesa delle loro terre, sia prediali, sia beneficiali, almeno per 15 giorni, in caso di abbandono per trasferimento dal castello[73]. Si riservarono tuttavia l'amministrazione della giustizia per i delitti più gravi, quali l'omicidio, lo spergiuro, l'adulterio, il furto, il tradimento, l'assalto proditorio, nonché il duello giudiziario. Ogni altra causa sarebbe stata giudicata da dodici consoli eletti dai *milites*, senza che i conti intervenissero per imporre il banno. Infine, entro la cerchia delle mura castellane, non sarebbe stato possibile ai membri della famiglia comitale togliere a qualsiasi uomo i suoi beni, o privarlo della libertà personale, se non per il delitto di tradimento, o per esplicita approvazione della maggioranza dei consoli. Al contrario i conti richiesero ai *milites* di giurare che avrebbero aiutato militarmente la famiglia comitale a mantenere i propri beni, sia privati, sia beneficiali, in Biandrate contro i nemici, fatta salva la fedeltà dovuta dai *milites* ad altri anteriori *domini*, a cui probabilmente essi avevano prestato un omaggio ligio. L'impegno dell'aiuto militare si sarebbe protratto ancora per 15 giorni dalla decisione di abbandonare la residenza castellana. Fu

[73] Sembre quindi che i *milites*, detti nel documento anche *homines*, abbiano una origine sociale contadina, o che appartengano al gruppo dei liberi alloderi; in questo concorda anche un importante studio sulle origini umili della cavalleria, cfr. J. FLORI, *L'essor de la chevalerie (XIe-XIIe siècles)*, Genève 1986, pp. 35-37.

pure richiesto un giuramento di reciproca solidarietà tra i *milites* a salvaguardia dei beni di tutti; nelle controversie essi si impegnavano ad accettare le sentenze e le decisioni dei consoli; mentre questi ultimi promettevano a loro volta che nelle cause giudiziarie avrebbero giudicato secondo il meglio, ad utilità comune e per salvaguardare l'*honor* del luogo[74].

A definire compiutamente questo nuovo tipo di signoria, entro certi aspetti patteggiata, i conti con un atto separato regolarono i rapporti con i rustici; anche per costoro sarebbero stati validi gli impegni assunti con i *milites* in relazione all'amministrazione della giustizia. Circa le prestazioni rusticane, i coltivatori della terra erano tenuti a fornire tre servizi con i carri e tre albergarie all'anno, consistenti nell'ospitare per tre volte due *milites* dei conti e tre cavalli. Erano obblighi antichi e furono riconfermati senza alcun aggravio: tuttavia qualche resistenza ad opera dei rustici doveva essersi verificata se i *comites* fecero includere la clausola specifica che imponeva ai contadini di ospitare i militi inviati dalla famiglia comitale nelle loro case e non altrove. Fu infine fissato il canone annuo di 16 denari per ogni sestario di terra relativo ai sedimi; gli edifici che i rustici avevano costruito potevano essere venduti solo ai loro *vicini* di Biandrate[75].

Queste regole, pur lasciando la signoria territoriale eminente ai conti, permettevano ai *milites* una autogestione del castello, nel quale i rustici erano in una posizione più defilata, anche se non passiva. Il Gabotto ha visto in questa carta la prova di una origine «signorile» del comune[76], ma francamente non si può parlare di una istituzione politica comunale creata dai conti. In realtà sembra più consona alla sostanza del documento l'osservazione di Pawinski, che lo inserisce nell'evoluzione delle relazioni vassallatico-beneficiarie italiane, determinate dalla concessione dell'*Edictum de be-*

[74] *I Biscioni*, cit., I 2, pp. 120-121, n. 279, 5 febbraio 1093.

[75] *Ibidem*, p. 121, n. 280, s.d., ma probabilmente 1093.

[76] F. GABOTTO, *Le origini «signorili» del «Comune»*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», 8, 1903, p. 136.

neficiis del 1037[77]. Infine, oltre a ciò, l'accordo del 1093 fu anche, secondo il Cognasso, una «charta libertatis», o di franchigia, finalizzata non alla creazione di un comune, che vedremo operante solo all'inizio del XIII secolo, ma alla fondazione del *castrum* da parte dei *domini*[78]. Ma, anche in questo caso, vi è da notare che il castello era da molti anni già presente sul territorio; pertanto la *charta* servì solo a dare assetto stabile, anche attraverso la riconferma delle leggi sull'ereditarietà del beneficio, ad una società di guerrieri, di combattenti a cavallo, di *milites*, in un momento particolarmente delicato della storia della famiglia comitale dei Pombia. Essi nel 1093 erano in procinto di dividersi in tre grandi rami: i conti di Biandrate, i conti del Canavese e i conti da Castello[79]; era necessario fissare in modo inequivocabile i legami con le schiere dei loro vassalli armati e con la popolazione dei rustici. In questo modo la signoria dei conti su Biandrate si consolidava, giacché trovava il suo sostegno in una categoria di uomini dalla antica tradizione militare, dotati di beni immobiliari di loro proprietà (*predia*) e di benefici ereditari concessi dai *domini* in funzione del servizio armato. Nel contempo i *milites* si videro riconosciuta una loro antica esigenza, su cui si sono soffermati il Violante e il Bosl parlando dei *pauperes* al tempo della riforma gregoriana[80]; essi, che erano poveri, non perché privi di mezzi

[77] A. PAWINSKI, *Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Comunen Nord- und Mittel-Italiens (XI-XII Jahrhundert)*, Berlin 1867, p. 55. Il testo dell'*Edictum* in *MGH, Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, doc. 45, pp. 90-91.

[78] F. COGNASSO, *Storia di Novara*, Novara 1971, pp. 131-132.

[79] Per questo delicato momento della storia dei Pombia rimando a G. ANDENNA, *Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e famiglie su di un territorio: il «comitatus plumbiensis» e i suoi conti dal IX all'XI secolo*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo: marchesi, conti e visconti nel regno italico (secoli IX-XII). Atti del I Convegno di Pisa, 10-11 maggio 1983* (Nuovi Studi Storici, 1), Roma 1988, pp. 201-228.

[80] K. BOSL, *«Potens» und «Pauper». Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum «Pauperismus» des Hochmittelalters*, in *Festschrift für Otto Brunner*, Göttingen 1963, pp. 60-87, ora tradotto in italiano con il titolo *«Potens» e «Pauper»*, in O. CAPITANI (ed), *La concezione della povertà nel Medioevo*, Bologna

economici, ma in quanto non contavano politicamente, ebbero il diritto di esprimere dei rappresentanti capaci di giudicare le cause relative alle liti quotidiane e di definire ogni altro problema con i conti, nonché la possibilità di godere del principio della intangibilità delle loro persone e dei loro beni entro il perimetro della fortezza. Essi divenivano una comunità dotata di forte coesione politica e giuridica, capace di attrarre nuove energie da immettere nei rapporti vassallatici con i conti. Le clausole hanno infatti la costante specificazione che sarebbero state valide anche per chi sarebbe venuto ad abitare a Biandrate. Così attorno al vecchio castello iniziava un processo di crescita demografica per immigrazione e di maturazione civile e politica dei *milites* attraverso l'esercizio comune del diritto giurisdizionale. La medesima sicurezza materiale e giuridica, garantita ai vassalli, fu estesa dai conti ai rustici, che furono sottoposti per i delitti maggiori al tribunale comitale e per l'ordinaria amministrazione della giustizia all'organismo consolare dei *milites*. Gli oneri rusticani furono fissati per scritto, in modo da evitare ogni arbitrio ed i canoni di affitto furono stabiliti in moneta secondo una valutazione forfettaria di 16 denari per sestario di terra valida per tutti.

Su queste premesse doveva fondarsi la nuova signoria dei conti sopra il territorio e i gruppi umani, alla cui realizzazione contribuirono i due privilegi di Corrado III del 1140-1141[81] e di Federico I del 1152[82]. In quest'ultimo precetto l'imperatore garantiva a Guido le fortezze e i beni affinché ne godesse, come ha scritto il Tabacco, secondo il *ius proprietarium*, quando si trattasse di cose di sua proprietà, e

1981[3], pp. 95-151; C. VIOLANTE, *Riflessioni sulla povertà nel secolo XI*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, II, Roma 1974, pp. 1061-1081; si veda anche O. CAPITANI, Introduzione a M. MOLLAT, *I poveri nel Medioevo*, Bari 1982 (trad. di *Les pauvres au Moyen Age. Etude sociale*, Paris 1978), pp. V-XXXVI.

81 *MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, Conradi III et filii eius Heinrici diplomata*, IX, Viennae-Coloniae 1969, pp. 85-87.

82 *MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, Friderici I diplomata (1152-1158)*, X 1, Hannoverae 1975, pp. 60-62, n. 36.

secondo il *mos beneficiarius*, quando si trattasse di benefici[83]. Non si può dunque parlare di una investitura di feudi, ma di una concessione della *tuitio* sull'intero patrimonio familiare, formato da allodi e da benefici, entro i quali si mescolavano proprietà immobiliari, diritti di giurisdizione e ragioni fiscali. I possessi beneficiali tendevano dunque a confondersi e a essere assimilati a quelli allodiali e prediali entro il vastissimo patrimonio del conte. Inoltre il Tabacco ha anche suggerito che la formula di distinzione tra i beni allodiali e beneficiali sia stata introdotta per cautelare il Biandrate sul possesso di beni che in qualche modo esigevano un raccordo di dipendenza feudale. Si stava affermando l'idea, sancita poi a Roncaglia nel 1158, della impossibilità di alienare con i beni privati la giurisdizione pubblica: quest'ultima poteva essere goduta dai *domini* insieme ai loro castelli e ai loro villaggi solo attraverso un riconoscimento vassallatico-feudale dell'imperatore, unica fonte dei poteri pubblici[84].

La «charta blandratina» fu osservata per tutto il XII secolo, durante la lunga signoria di Guido il Grande, e solo dopo la sua morte, avvenuta probabilmente l'8 marzo del 1167[85], il 12 marzo del medesimo anno, i figli Uberto, Guglielmo, Lanfranco, Rainerio, Ottone, giurarono di mantenere le clausole presenti nella carta. Uniche varianti furono, accanto all'espressione «pro beneficio», la specificazione «id est pro feudo»; inoltre i conti chiarirono che per i sette delitti maggiori, sui quali essi avevano il diritto di banno, avrebbero preteso una multa di 60 soldi, mentre per lo spergiuro e per il furto l'entità del banno sarebbe stata rapportata alla qua-

[83] G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1974, pp. 264-265.

[84] P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *La formazione storica del feudo lombardo*, cit., p. 178.

[85] La morte del conte Guido è segnalata nei necrologi di Vercelli nel giorno «VIII idus marcii», con queste parole: «Eodem die obiit Vuido comes blandraensis qui dedit duos mansos in Monte et unam silvam in Casanova ad usum quarentene»: G. COLOMBO, *I Necrologi Eusebiani*, in «Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino», II, 1897, p. 383, n. 169.

lità del fatto, stabilita secondo il giudizio dei consoli e dei conti. Ma la novità maggiore, rispetto alla carta del 1093, era data dal riferimento al «fodro». I conti per nessuna ragione dovevano esigere la tassazione in Biandrate, ad esclusione del «fodrum regale» di 36 lire imperiali, ma questa imposta sarebbe stata pagata solo «quando imperator cum suo exercitu coronandi causa vel ecclesiam Rome pacificandi Romam ierit»[86].

L'accordo non servì, poiché nel marzo 1168 Biandrate fu rasa al suolo dalla Lega Lombarda e i suoi *milites* furono divisi tra Novara e Vercelli, con l'obbligo di acquistare casa nelle due città e di risiedervi[87]. Per più di cinquant'anni Novaresi e Vercellesi impedirono che i conti e i *milites* ricostruissero l'imponente e pericolosa fortezza. Solo il primo dicembre 1227 il *comes* Guido di Rainerio ebbe dall'imperatore Federico II un privilegio con cui gli si permetteva di riedificare la fortezza[88]. Al contrario i *milites* non avevano aspettato così tanto per ritornare accanto ai ruderi del vecchio castello; infatti il 23 giugno 1216 ben 54 cavalieri dei conti, un tempo spartiti tra le due città, si ritrovarono presso la chiesa di San Pietro, in un prato, fuori dalla fortezza abbattuta, «et societatem fecerunt inter se»[89]. Giurarono di difendersi reciprocamente, di eleggere dei rettori a cui avrebbero affidato la guida della «Societas» e la risoluzione delle liti eventualmente insorte tra gli aderenti, e di mantenere validi i patti per 10 anni. A ogni inizio di estate essi avrebbero rinnovato i loro rappresentanti o «rectores». Si ricostitu-

86 *Le carte del Museo Civico di Novara (881-1346)*, a cura di G.B. MORANDI (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 77/2), Pinerolo 1913.

87 Per queste vicende rimando a G. ANDENNA, *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale*, cit., in corso di pubblicazione.

88 *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV*, herausgegeben von E. WINKELMANN, I, Innsbruck 1880, p. 268; «concedimus ei licentiam et potestatem reedificandi castrum suum et locum Blandrati ... concedentes eidem ut quandocumque voluerit ipse et homines ipsius loci castrum et locum ipsum intrare et habitare libere et absque contradictione valeant».

89 *Il libro dei «Pacta et conventiones» del Comune di Vercelli*, a cura di G.C. FACCIO (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 97), Novara 1926, pp. 117-118.

iva una comunità, base essenziale per la rinascita delle strutture materiali. Novara e Vercelli in netto disaccordo tra loro per la conquista delle vallate alpine accettarono il fatto compiuto dai *milites*, ma si sforzarono di accapparrarsi il maggior numero di questi combattenti a cavallo. Dietro ai *milites* ricomparvero i conti, mentre iniziava una lunga guerra tra Vercelli e Novara. Si combatté tra il 1217 ed il 1220, quando si intromise il Comune di Milano per garantire una mediazione. I conti fecero conoscere al podestà ambrosiano la loro netta opposizione alla politica di spartizione dei loro *milites* tra i due comuni rivali, come era avvenuto nei decenni precedenti, e il loro rifiuto a che il castello continuasse a restare distrutto[90]. Il borgo di Biandrate doveva continuare ad esistere, come di fatto avveniva; infatti i rettori dei *milites*, ormai organizzati in comune, pronunciavano sentenze sulle pubbliche piazze di Biandrate, di Casalbeltrame e Vicolungo, due castelli minori, divenuti ormai parti integranti del territorio comunale. Solo Novara si opponeva tenacemente al progetto dei Biandratesi e dei conti, in ciò aiutata dal Comune di Ivrea in netto contrasto con la famiglia comitale dei Biandrate.

Ci fu una nuova guerra, vinta dal Comune di Novara, e Milano fu costretta nel 1223 ad imporre un arbitrato in cui era rispettata la volontà dei Novaresi: la prima clausola del trattato riprendeva un punto della precedente pace di Casalino del 1194, la quale imponeva che le due città mantenessero distrutto l'intero luogo di Biandrate e si spartissero la giurisdizione relativa a «fodrum, carricia et hostalicia»[91]. Ma

[90] *Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII (1217-1250)*, a cura M.F. Baroni, Milano 1976, pp. 90-92: «non consenciunt predicti comites concordie facte inter Vercellenses et Novarienses de facto Blandrati et hominum eiusdem loci ...; non fiat divisio hominum ipsorum comitum de adiutorio faciendo Vercellensibus et Novariensibus, videlicet quod non possit dici per Comune Mediolani quod pars eorum hominum debeat adiuvare Vercellenses et alia pars Novarienses, et si fieret divisio quod non teneantur servare id quod esset ordinatum super illa divisione adiutorii faciendi et salvis omnibus aliis conventionibus».

[91] *Gli atti del Comune di Milano nel secolo XIII (1217-1250)*, cit., pp. 162-163.

la tenace volontà dei *milites*, che avevano ricostruito le loro case in due borghi fuori dall'area del vecchio castello, trovò il suo compimento nel privilegio di Federico II del 1227, che permetteva al conte Guido di Rainerio e al congiunto Oddone di ricostruire la fortezza. Finalmente i *milites* ritornavano ad abitare entro l'antico castello dei loro avi. Novara non sollevò obiezioni ed il Comune di Biandrate prosperò. Qualche problema rimase aperto nei confronti dei rustici, che nel 1239 si erano rifiutati di fare dei servizi con i carri per i conti, i quali dovevano partecipare all'esercito di Federico II per effettuare una spedizione in Ossola contro gli uomini di Vergonte. La famiglia comitale chiese al Consiglio di Credenza del Comune di intervenire e la maggioranza dei consiglieri affidò ai consoli di giustizia di Biandrate la risoluzione del conflitto. Essi, davanti al portico della canonica regolare di San Colombano, nel castello, convocarono i «vilicos» e ordinarono, a chi si era rifiutato, di pagare una multa di 20 soldi. Ma risultò chiaro che i conti avevano preteso i tre servizi annuali con i carri oltre il tempo stabilito, richiesta contraria agli accordi; pertanto il Comune decise di pagare un rimborso di 16 denari al giorno a coloro che erano stati costretti con la forza ad effettuare le prestazioni. Inoltre fu solennemente dichiarato che un simile carico era stato sopportato dai rustici per imposizione coatta del Consiglio di Credenza, senza con questo creare un precedente a vantaggio della famiglia comitale[92].

Nel 1242 la ricostruzione materiale e civile del centro abitato sotto il dominio di Federico II era conclusa. Il 22 marzo i *domini* e l'organismo comunale si accordarono per definire i rapporti vassallatici dei *milites* e l'entità dei benefici concessi dai conti di Biandrate. Nel vecchio castello i consoli ed il Consiglio di Credenza ordinarono agli abitanti, qualora fossero stati vassalli dei conti, di consegnare i benefici avuti in feudo. Era infatti necessario riconsiderare, tenuto conto delle nuove realtà intervenute, i rapporti di dipendenza dei *milites* e dei rustici dai *domini* e le modalità di esercizio del loro

[92] M.G. VIRGILI, *Le carte di Biandrate nell'Archivio Capitolare di Santa Maria di Novara*, Novara 1965, pp. 30-32, 23 dicembre 1239.

potere su di un territorio che da tempo aveva assunto di fatto una forma di governo politico comunale. Furono riassunti gli elementi fondamentali relativi ai rapporti di potere e di questo documento rimane una versione finora sconosciuta. I conti Guido e Oddone accettavano con giuramento quanto era contenuto nella «carta que dicitur Blandratina», probabilmente quella del 1167, inoltre riconfermavano la promessa di esigere, per i delitti competenti alla giurisdizione comitale e per il fodro relativo alla discesa dell'imperatore a Roma, solo quanto avevano stabilito i loro padri Rainerio e Gozio, nonché lo zio Ottone, «percipiendo ea tantum que in infrascriptis cartis continentur». Inoltre riconobbero che il Comune possedeva «honor et districtus» su Biandrate e sulle sue pertinenze, salvaguardando i diritti comitali eminenti. Questa clausola dimostra in modo più specifico, rispetto alla carta del 1093, la possibilità di due giurisdizioni signorili sul medesimo territorio: una più elevata, riservata per i delitti maggiori e per il fodro regio ai conti, e una relativa a ogni altro esercizio dell'amministrazione e della giustizia, ormai affidata ai rettori del Comune, la cui estensione inglobava, oltre ai tre nuclei abitati attorno alla vecchia fortezza, cioè il borgo vecchio, il borgo nuovo e la «porta della pieve», anche i castelli di Vicolungo, Casalbeltrame e «Zosedagna»[93].

Per giungere a un definitivo accordo fu scelta la procedura

[93] Archivio di Stato di Novara, *Pergamene, Abbazia di San Nazzaro Sesia*, III, n. 81, s.d., ma 1242; «Item ponunt predicto nomine quod predictus comes Guido et comes Odonus iuraverunt attendere et observare omnia et singula que in predicta carta que dicitur Blandratina continetur. ... Item ponunt predicto nomine quod comes Raynerius quondam pater suprascripti comitis Guidonis et comes Gozius quondam pater suprascripti comitis Odonis et quondam comes Otto predictas concordias et pactiones et pacta approbaverunt et confirmaverunt et donec vixerunt firmas et ratas habuerunt et tenuerunt habendo et percipiendo ab hominibus suprascriptis et dicto comuni pro iure ipsis comitibus competenti ea tantum que in suprascriptis cartis continentur, que carte Blandratine appellantur. ... Item ponunt predicto nomine quod predictum comune et homines tenent et possident ... totum honorem et iurisdictionem et districtum in loco et territorio Blandrati et Casalbeltrami et Vicilongi et Zosedagne et Burgi novi et Burgi veteris et porte plebis Blandrati elegendo, ponendo et habendo consules, potestates, rectores et omnes alios officiales».

dell'arbitrato, affidato a Martino di Biandrate, assistito da due giudici, uno novarese e uno vercellese. Il riconoscimento della signoria, affidata all'istituzione comunale, avvenne con la modalità del rapporto feudale, così come era avvenuto a Costanza tra Federico I e i comuni padani. I conti concessero al Comune, «nomine feudi», i loro diritti giurisdizionali («omni iure quod habent in iusticia») su tutto il territorio del castello, comprendente anche altre minori fortezze e località, e attribuirono allo stesso organismo politico i boschi, le baragge, le terre comuni. Viceversa i rappresentanti dell'ente giurarono fedeltà ai conti e promisero di servirli ogni anno con le armi in due spedizioni militari, un giorno a spese dei *milites* e in seguito a carico dei conti; tuttavia la durata del servizio non poteva superare i quindici giorni per volta. Ma i *milites*, che si consideravano ancora abitanti di Novara e di Vercelli, non sarebbero stati obbligati a combattere contro gli alleati delle due città. Anche in rapporto al diritto di banno si stabilì che gli introiti sarebbero stati divisi tra il Comune e i conti. Questi ultimi si riservavano i processi di appello sulle cause decise dai consoli, tranne nel caso di lite tra un abitante di Biandrate e un conte, poiché in questo frangente la sentenza sarebbe toccata alla magistratura comunale senza alcun diritto di appello. I conti rinunciavano a riscuotere banni, fodri, taglie e imposizioni fiscali, ad eccezione del fodro regio di 36 lire che spettava «pro iusticia quotiens imperator Romam ierit coronandi causa». A salvaguardia del loro diritto signorile eminente i Biandrate si riservarono il diritto di successione sui beni di coloro che morivano «ab intestato» senza eredi, quello di emancipazione dei minori, di affidamento dei tutori e dei curatori, nonché le prerogative sui duelli giudiziari. In più essi trattennero la proprietà dell'intera rete idrica presente sul territorio e garantirono, previo giuramento di fedeltà, i passaggi di terra beneficiale agli eredi dei vassalli e le vendite dei feudi, o benefici, a persone estranee al distretto. Infine i conti si impegnavano a non intervenire nell'elezione dei consoli, degli ufficiali del Comune e dei membri della Credenza[94]. Si

[94] *I Biscioni*, cit., I 2, pp. 208-215, 27-28 ottobre 1242.

creava una nuova unità politica tra gli antichi *domini* e gli abitanti del castello, ormai organizzati in Comune; la località di Biandrate ritornava ad essere centro di attività politica.

Nel 1249 avvenne una nuova rottuta, giacché per ragioni politiche e sotto la spinta dell'espansionismo guelfo novarese, guidato dal legato papale Gregorio da Montelongo, il Comune di Biandrate fu costretto ad abbandonare la famiglia comitale e il partito di Federico II. Il 14 agosto alcuni consoli giurarono il cittadinatico a Novara e il podestà fece inserire negli Statuti che i Biandratesi avrebbero pagato ai Novaresi 20 lire di fodro, ogni volta che la tassa fosse stata richiesta[95]. L'accordo riaprì in modo acuto i contrasti con Vercelli, soprattutto dopo la morte di Federico II. Si dovette attendere il 30 marzo 1259 per trovare una nuova decisione salomonica: Biandrate fu di nuovo spartita. Il documento ha un preambolo impressionante per la fredda logicità con cui fu redatto:

«La comunione dei beni porta sovente alla nascita di discordie: il Comune e gli uomini di Biandrate risultano essere possessi indivisi tra Novara e Vercelli, giacché le due città hanno come loro cittadini alcuni abitanti di questo luogo, mentre altri sono posseduti in comune. Ora Uberto Longario dei Bondoni, podestà dei paratici di Vercelli, e alcuni plenipotenziari di Novara, volendo rimuovere ogni materia di discordia, sono giunti a questa soluzione. Le due città dividano in due parti uguali l'intero territorio, in modo che Vercelli abbia la sua parte verso occidente e Novara verso oriente. I confini saranno evidenziati da un fossato e da termini ben visibili, inoltre le due città godranno sul proprio territorio di tutti i poteri giurisdizionali»[96].

Dei conti non si parlò più, perché i due Comuni non riconoscevano il loro potere e essi si stavano trasferendo nei castelli delle montagne e addirittura oltre le Alpi, nell'episcopato di Sion.

[95] *Statuta insignis oppidi Blanderati et eius comitatus videlicet Casalisbeltrami, Vicilongi et pertinentiarum*, Mediolani ex aedibus Palatinis, s.d., pp. 45-46.

[96] *I Biscioni*, cit., I 2, pp. 127-132, 30 marzo 1259.

6. *Conclusioni*

Gli esempi riferiti rivelano forme diversificate e a volte opposte di formazione e di esercizio del *dominatus*: non è semplice ricondurre in un unico solco un fenomeno così complesso, che ha molti punti di integrazione con problemi sociali, economici e giuridici dei secoli in cui si è attuato. Si è visto che le signorie territoriali di banno potevano avere una diversa origine: alcune derivavano da precedenti signorie fondiarie e i diritti giurisdizionali erano stati acquisiti con denaro da legittimi proprietari di beni a cui erano pertinenti il teloneo e «honor et districtus». Altre si costituirono per concessione regia di immobili dotati di immunità positive, oppure i privilegi imperiali facilitarono la legittimazione di beni signorili, che finirono per creare dei feudi di signoria. Ma una volta costituitesi, le signorie territoriali di banno si diversificarono tra di loro per la diversa modalità dell'esercizio del potere. Se il fine dei *domini* era la produzione agricola, il controllo dei sottoposti, in larga misura rustici, fu molto forte e non vi furono spazi di libera attività politica da parte dei contadini. I *domini* imponevano il giuramento di salvaguardia del luogo, l'accettazione della loro giurisdizione e la nomina dei consoli e dei gastaldi per l'amministrazione dei beni comuni, la salvaguardia dei diritti signorili e il pagamento delle imposte. Ma se al contrario lo scopo era quello di formare una responsabile categoria di *milites*, come nel caso della signoria di Biandrate, il potere dei signori fu meno oppressivo e maggiori furono le concessioni di compartecipazione nella amministrazione della giustizia sul territorio e nella organizzazione della vita politica e civile. I rappresentanti dei *milites* erano liberamente eletti, ciascuno di loro godeva di piena libertà personale e gli era salvaguardato il diritto alla proprietà e alla trasmissione ereditaria dei patrimoni privati e allodiali. In molti casi le signorie territoriali, organizzate a scopo agricolo, hanno avuto una legittimazione diversa da quella del riconoscimento dei sovrani: l'esempio di Lumellogno ha dimostrato che era possibile rendere legittimo un potere di banno per mezzo di sentenze di giudici, di consoli o di arbitri, cioè attraverso la normale

attività giudiziaria. Infine tutte queste signorie qui illustrate ebbero un diverso esito finale: quelle comitali furono lentamente acquisite dal comune di Novara durante il corso del XIII secolo, mentre l'organismo politico allargava il territorio di diretto controllo amministrativo, militare e giurisdizionale, estendendolo sino agli estremi confini della diocesi. Al contrario le signorie ecclesiastiche durarono più a lungo, almeno sino alla metà del Trecento, quando la politica espansionistica dei Visconti, in particolare di Galeazzo II, determinò la fine di queste isole immunitarie entro le campagne novaresi. Allora furono create nuove circoscrizioni rurali, le «squadre», che comprendevano più castelli e villaggi, la cui amministrazione fu affidata a dei funzionari del nuovo signore regionale.

In ogni caso il rafforzamento del *regnum* voluto da Federico I favorì una evoluzione della signoria in senso feudale, come dimostrano gli esempi di Lumellogno, di Casalvolone e Biandrate, pur nella disparità dei contenuti. Alla metà del XII secolo si iniziò a pensare di poter esercitare il potere giurisdizionale sugli uomini non perché si fosse proprietari di «predia» dotati di «honor et districtus», ma perché il sovrano aveva concesso tale diritto. Proprio per questa ragione il causidico del Capitolo di Novara nel 1202 'dimenticò' di dire che la signoria su Lumellogno era stata acquistata dal vescovo, ma la fece derivare da presunti poteri comitali del presule, in quanto a quell'epoca era esperienza comune che tutti i conti avessero dei privilegi imperiali, contenenti concessioni del sovrano, «nomine feudi», di distretti signorili. L'istituzione feudale serviva dunque a giustificare, non la nascita, ma lo sviluppo e l'evoluzione della signoria rurale.

Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale

di *Andrea Castagnetti*

1. *Introduzione*

La qualifica di arimanno, di tradizione longobarda, attribuita nella *Langobardia* postcarolingia per lo più a gruppi di persone, e quella di arimannia, designante un tributo pubblico, a volte anche la qualità del possesso, qualifiche che appaiono anche nella *Romania* dalla metà del secolo X, sono state in prevalenza considerate nella prospettiva 'longobarda', un'impostazione sottoposta ad una radicale revisione dall'opera del Tabacco sui 'liberi del re'[1].

Abbandonata la preoccupazione dominante del problema longobardo, accogliendo l'invito del Tabacco a ritrovare le ragioni per cui presso singoli gruppi sussiste in età postcarolingia la tradizione arimannica o si ricorre al nome di arimanno, ci proponiamo di assumere, comprendere e spiegare il significato puntuale, per quanto possibile, della qualifica di arimanno, in rapporto, anzitutto, con il periodo storico in cui appare e la situazione concreta, che è costituita, oltre che dalla natura dei singoli documenti e dalle occasioni o finalità contingenti della loro redazione – in larga parte si tratta di documentazione di natura contenziosa –, dalla storia dei singoli territori: dai villaggi, castelli o distretti rurali, per alcuni territori comitali della *Langobardia*, soprattutto per quelli di Padova, Treviso, Verona, Brescia e Bergamo, fino ad una intera regione storicamente connotata, come la *Romania*, nel suo insieme, dapprima, poi per la sola zona della Traspadania ferrarese.

[1] G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto 1966.

Facilita e, in qualche misura, suggerisce la comparazione tra questi territori della *Langobardia* e della *Romania*, una vicinanza non solo geografica, ma anche politica, dal momento che parti di questi territori furono assoggettate ad un medesimo potere pubblico e signorile – sia sufficiente l'esempio di Mantova e Ferrara, soggette ai Canossa – o ne subirono ampia influenza per un lungo periodo.

Non sempre disponiamo per le due regioni e per i singoli territori di studi aggiornati metodologicamente. Ove potremo avvalerci di nostri studi precedenti, procederemo spediti, fornendo la documentazione essenziale e riassumendo i risultati; su altri territori ci soffermeremo con maggiore ampiezza. Tranne che per alcune zone, non abbiamo potuto, tuttavia, esplorare la documentazione inedita in modo sistematico, almeno per il periodo tra XII e XIII secolo, che, come vedremo, è essenziale per conoscere l'esito delle vicende dei singoli gruppi arimannici, talvolta anche la storia precedente. L'individuazione delle zone serve a questo fine, a conoscere in concreto la dinamica interna ai singoli domini signorili, fossero questi costituiti da ambiti di dominazione esercitati da una dinastia ducale, come i Canossa, marchionale, come gli Estensi, comitale o signorile, o da una chiesa assai rilevante politicamente, come quella ravennate, da chiese vescovili, come quelle di Padova e di Ferrara, da grandi o minori monasteri.

Ancor meno sicuri sono, per noi, i risultati degli studi anteriori nella prospettiva dell'illustrazione dei rapporti fra comuni cittadini e società dei comuni rurali: l'affermazione del controllo politico, giudiziario e fiscale dei comuni cittadini come la crisi della signoria rurale di tradizione pubblica saranno determinanti per la scomparsa degli arimanni o meglio delle consuetudini locali di ricorrere alla qualifica di arimanno.

2. *Dalla protezione imperiale a quella vescovile*

Il Tabacco ha mostrato che il termine arimanno, di tradizione longobarda, è rimasto vivo in età carolingia nell'uso popolare per indicare gli uomini liberi, provvisti di beni propri, che li

ponevano nelle condizioni materiali ritenute sufficienti all'assolvimento delle funzioni pubbliche, principali, fra altre, quelle della custodia del placito comitale e della spedizione militare o della difesa locale[2]. In questo significato complesso, vario e non esattamente definibile, il termine venne assunto nella tarda età carolingia dalla cancelleria imperiale, dai privilegi ai vescovi di alcune città ai capitolari emanati negli anni 891 e 898 dagli imperatori della dinastia spoletina.

Già Ludovico II in un privilegio dell'anno 872 al vescovo di Piacenza gli affida la protezione degli uomini e degli arimanni risiedenti nella sua diocesi[3]. Questa concessione influenza un gruppo di privilegi emanati un decennio dopo, che ne ripetono in parte il testo[4].

Nell'anno 882 Carlo III il Grosso a Ravenna, durante un'assemblea di grandi del regno, presente anche il pontefice Giovanni VIII, indirizzò alcuni privilegi di tenore analogo alle chiese vescovili di Verona[5], Arezzo[6], Cremona[7] e Bergamo[8]. Essi non si inseriscono fra i diplomi di concessione della protezione o di diritti immunitari o, semplicemente, di conferma o di donazione di beni, aventi per oggetto appunto aspetti specifici connessi agli interessi del destinatario, ma affrontano questioni che investono larghi strati sociali[9]. Ci soffermiamo sul privilegio alla chiesa vescovile veronese, poiché degli arimanni in questo territorio tratteremo con ampiezza.

L'imperatore, apprese le proteste giuntegli dai vescovi e dal popolo per le ingiuste oppressioni subite dagli ufficiali pubblici, che occupano abusivamente edifici ecclesiastici, terre

[2] *Ibidem*, p. 87 e *passim*.

[3] *MGH*, *Diplomata Karolinorum* e *Diplomata regum et imperatorum Germaniae* (d'ora in poi *DD*), *DD Ludovici II*, n. 56, 872 gennaio 6.

[4] G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 181.

[5] *DD Karoli III*, n. 49, 882 febbraio 14.

[6] *DD Karoli III*, n. 50, 882 febbraio 15.

[7] *DD Karoli III*, n. 51, 882 febbraio 15.

[8] *DD Karoli III*, n. 52, 882 febbraio 15.

[9] G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 171 ss.

e case, esercitano la giurisdizione, esigono tributi e prestazioni dai dipendenti delle chiese ed anche dagli uomini liberi, dispone che nessun conte o altro ufficiale pubblico possa tenere placiti in edifici ecclesiastici, esercitare giurisdizione sui dipendenti, liberi o servi, della chiesa, ma questi siano condotti al placito pubblico dal loro patrono, che è poi il proprietario delle terre da loro coltivate. Né ad oppressioni ingiuste debbono essere sottoposti gli uomini liberi, e i 'più liberi' fra loro, gli arimanni, e i coltivatori dipendenti abitanti nella diocesi: per questi ultimi la tutela sarà esercitata dal proprietario delle loro terre; dei primi, cioè dei liberi e degli arimanni, che sono detti anche *filii ecclesiae*, in quanto abitanti nella diocesi e posti con ciò nella «filiale dipendenza dalla chiesa vescovile»[10], i vescovi, già interpreti delle loro querele presso l'imperatore[11] contro le oppressioni ingiuste degli ufficiali pubblici, divengono i protettori 'naturali', secondo una tradizione, ormai antica, di rappresentatività e di difesa degli interessi legittimi del *populus* loro affidato, tradizione ravvivata dalla politica carolingia, intesa a rafforzare le strutture pubbliche e quelle ecclesiastiche, che svolgono una funzione suppletiva delle prime, e a proteggere il popolo dei liberi dalle oppressioni dei potenti. Questa politica fu espressa per l'ultima volta dai capitolari di Guido e Lamberto[12]: vescovi e conti vengono esortati affinché procedano in concordia nell'amministrazione dei loro comitati e delle loro diocesi, che nei fatti venivano spesso a coincidere; si difendono gli uomini liberi, qui definiti arimanni, dai soprusi anzitutto degli ufficiali pubblici e si comminano pene per i giudici che agiscono in modo disonesto.

Il rapporto diretto con gli ufficiali pubblici – il conte e i 'suoi arimanni', come recitano ancora i testi del capitolare dell'891 –, preservato e sollecitato dal regno almeno sino

[10] *Ibidem*, p. 72.

[11] *Ibidem*, p. 80, con riferimento ad un capitolare perduto di Carlo il Grosso.

[12] *MGH*, *Capitularia regum Francorum*, voll. 2, ed. A. BORETIUS, Hannover 1883-1897, II, n. 224, 891 maggio, e n. 225, anno 898; cfr. G. TABACCO, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. ROMANO-C. VIVANTI, II 1, Torino 1974, pp. 114-115.

alla fine del secolo IX, venne poi dal regno via via abbandonato, giungendo anzi il regno a farsi esso stesso promotore della loro decadenza e del loro 'scivolamento' all'interno delle incipienti dominazioni signorili[13]: la protezione generica si tradusse in concessioni specifiche a singole chiese vescovili su territori circoscritti e sugli abitanti, arimanni compresi. Già due diplomi dell'anno 882 alla chiesa vescovile di Reggio[14] e al monastero di Brugnato[15] si discostano dagli altri, sopra citati, in quanto sanciscono la dipendenza degli arimanni[16]. Non mancano, d'altronde, esempi di arimanni inseriti in rapporti di dipendenza, coltivatori di terre altrui, soggetti ancora ad obblighi pubblici, come gli arimanni elencati negli inventari degli anni 862 e 883 del monastero di S. Colombano di Bobbio[17], gli arimanni sulle terre della chiesa vescovile piacentina, che in un placito dell'anno 832 rivendicano la loro condizione di uomini liberi – «sicut liberi homines arimanni exercitales»[18] –, e quelli di Cusago che, all'inizio del secolo X, dotati di beni propri, corrispondono per altre terre prestazioni alla corte regia di Palazzolo, pertinente al comitato di Milano, rivendicando anch'essi la loro condizione di «liberi homines arimanni»[19]. Se la qualifica di

[13] G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 144 ss.

[14] *DD Karoli III*, n. 47, 882 febbraio 13.

[15] *DD Karoli III*, n. 53, 882 febbraio 15.

[16] G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 82-85.

[17] A. CASTAGNETTI (ed), *S. Colombano di Bobbio*, in A. CASTAGNETTI-M. LUZZATI-G. PASQUALI-A. VASINA (edd), *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, Roma 1979, VIII 1, anno 862, pp. 135 e 136; VIII 2, anno 883, pp. 156 e 157; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 100-102.

[18] R. VOLPINI (ed), *Placiti del Regnum Italiae (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano 1975, pp. 447-451, n. 1, 832 ottobre 1. Sul documento, ignoto al Tabacco, perché edito posteriormente, si sono soffermati V. FUMAGALLI, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, Spoleto 1981, p. 308; S. GASPARRI, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, in «Rivista storica italiana», XCVIII, 1986, pp. 712-713; A. CASTAGNETTI, *Arimanni in 'Romania' fra conti e signori*, Verona 1988, pp. 22-23.

[19] C. MANARESI, *I placiti del 'Regnum Italiae'*, 3 voll., Roma 1955-1960, I, n. 112, 901 settembre; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 90-92.

arimanno è solitamente connessa in età carolingia ai servizi pubblici di esercito, placito[20] e opere, ad esempio, la manutenzione dei ponti e degli edifici plebani, in un caso essa viene impiegata nella formula di un atto di manomissione della prima età carolingia in territorio bergamasco[21].

La prima beneficiaria fu la chiesa di Padova[22]. Altri privilegi, con riferimenti specifici agli arimanni, affidati ancora alla protezione del vescovo, come nel caso di Arezzo[23], o, quasi ormai regolarmente, assoggettati alla sua giurisdizione, furono concessi dall'età ottoniana in poi alle chiese vescovili di Bergamo[24], Vercelli[25], Trieste[26] e Tortona[27].

20 Si vedano gli episodi relativi agli arimanni di Bellagio, che rendono testimonianza in un placito (sotto, p. 180), e di quelli che sono elencati fra gli astanti ad un placito del conte modenese (sotto, p. 243).

21 G. PORRO LAMBERTENGHI, *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino 1873, n. 72, 800 febbraio 28, riedito in M. CORTESI (ed), *Le pergamene degli archivi di Bergamo (a. 740-1000)*, Bergamo 1988, n. 6; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 93, nota 294, che avanza l'ipotesi che proprio l'impiego del termine arimanni nelle formule di manomissione potrebbe avere contribuito a mantenerne il ricordo nella tradizione notarile.

22 Cfr. sotto, §§ 3.1. e 3.2.

23 *DD Heinrici III*, n. 292, 1052 giugno 17: l'imperatore, oltre a concedere il placito sui residenti delle terre ecclesiastiche, concede diritti sugli uomini liberi e sugli arimanni: «De ceteris hominibus arimannis et aliis hominibus Sancto Donato nullo iure pertinentibus damus... integram medietatem de placito et de omni districtu per totum comitatum...»; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 207.

24 Cfr. sotto, § 6.2., sugli arimanni nel territorio bergamasco.

25 *DD Ottonis III*, n. 323, 999 maggio 7: cessione di arimanni in due località, ripreso da *DD Conradi II*, n. 84, 1027 aprile 7; *DD Heinrici IV*, n. 235, 1070 luglio 20: vengono confermate numerose località: della prima si specifica «cum arimannia et cum servicio, quod pertinet ad comitatum», mentre delle sei seguenti si dice «cum omnibus arimannis et quod pertinet ad comitatum», stabilendosi, dunque, un nesso o anche una equivalenza, che non sempre possono essere accettati e tantomeno supposti, come vedremo, fra *arimannia* e *arimanni*; *DD Friderici I*, n. 31, 1152 ottobre 17. Possiamo aggiungere anche un privilegio di età longobarda, interpolato e rimaneggiato nel secolo X, ove si conferma l'acquisto di *res* dagli arimanni: R. BRÜHL (ed), *Codice diplomatico longobardo*, III, Roma 1973, n. 8, 707 ottobre 9.

26 *DD Heinrici III*, n. 12, 1039 dicembre 30.

27 *DD Heinrici IV*, n. 352, 1083 luglio 3.

3. *La chiesa vescovile di Padova e le vicende degli arimanni della Saccisica*

3.1. Gli arimanni di Sacco tra impero e chiesa vescovile (1055-1079)

La chiesa padovana ricevette dal re Berengario I cospicue donazioni dalla fine del secolo IX. La prima[28], indirizzata al vescovo Pietro, arcicancelliere[29], donava la *curtis* di Sacco con i pieni diritti giurisdizionali[30]: la *curtis*, come viene dichiarato esplicitamente nel privilegio, era situata nel comitato di Treviso, un comitato verso il quale la chiesa padovana acquisiva progressivamente sempre maggiori beni e, soprattutto, diritti pubblici. Proprio in questo territorio, un secolo e mezzo dopo, troviamo attivo un gruppo di arimanni.

Nel privilegio berengariano non si parla di arimanni, mentre se ne parla in un altro privilegio alla medesima chiesa, che non ha per oggetto la donazione di una *curtis*, ma diritti. Con diploma dell'anno 915 Berengario I donò al vescovo di Padova tutte le 'vie pubbliche' che attraversavano la valle di Solagna, situata anche questa nel comitato trevigiano, con la piena giurisdizione sugli arimanni e sugli altri uomini liberi ivi risiedenti[31]. Siamo in presenza della prima concessione di diritti di giurisdizione su un gruppo consistente di arimanni risiedenti in un territorio circoscritto.

Come ben annota il Tabacco[32], negli arimanni della valle di Solagna vanno riconosciuti non tutti i liberi, ma quei liberi che, per condizioni economiche e sociali, sono tenuti all'assolvimento degli obblighi pubblici essenziali, quali la custo-

28 A. CASTAGNETTI, *Il Veneto nell'alto Medioevo*, Verona 1990, pp. 228 ss. per un confronto con il contenuto dei privilegi indirizzati, in età carolingia e postcarolingia, a chiese e monasteri del Veneto.

29 *Ibidem*, pp. 82-83.

30 *DD Berengarii I*, n. 18, 897 maggio 5.

31 *DD Berengarii I*, n. 101, ante dicembre 915.

32 G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 141; cfr. A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., p. 241.

dia del placito e il servizio militare, ricollegabili agli esercitali dell'età carolingia ed anche, aggiungiamo noi, agli esercitali dell'età longobarda, ma sotto l'aspetto delle condizioni sociali ed economiche e degli obblighi pubblici, non certo sotto l'aspetto della continuità etnica, certamente possibile, ma altrettanto certamente da non presupporre in modo necessario né generalizzato.

Occorre attendere più di un secolo per ritrovare arimanni della chiesa padovana nel comitato trevigiano, ora nel territorio saccense, arimanni, però, che non sono 'oggetto' di concessioni imperiali e regie, ormai diffuse, ma protagonisti essi stessi della loro condizione 'pubblica', un gruppo ancora in rapporto diretto, da un lato, con il potere regio e imperiale, dall'altro lato con il potere signorile rappresentato dal vescovo padovano.

Non possiamo delineare in questa sede le vicende del territorio della Saccisica, essenziali, invero, come abbiamo dichiarato nell'Introduzione, per comprendere meglio la situazione nella quale va collocata la prima comparsa degli arimanni[33].

La documentazione permette di risalire all'ultima età longobarda. Il re Adelchi aveva donato al monastero friulano di Sesto[34] quanto, secondo la consuetudine, proveniva al fisco regio dal *vicus* di Sacco, un reddito annuale consistente in cento moggi di frumento e in cinquanta porci, che doveva essere recato nel palazzo regio in Treviso, nella corte duca-

[33] Manca uno studio specifico che illustri le vicende del territorio della Saccisica. Noi stessi ne daremo un profilo in un prossimo contributo negli atti del Seminario «La signoria rurale nel Medioevo», svoltosi a Pisa, per iniziativa di Cinzio Violante, il 23-25 marzo 1995. Un approfondimento ulteriore dovrebbe provenire dal saggio su «arimanni e valvassori nella Saccisica medioevale», annunciato da S. BORTOLAMI, *Colmellum, colonellum: realtà sociale e dinamismo territoriale dietro un fossile del vocabolario medioevale del Veneto*, in G. ORTALLI-M. KNAPTON (edd), *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G.B. Verci*, Roma 1988, p. 233, nota 43.

[34] R. BRÜHL (ed), *Codice diplomatico*, cit., III, Roma 1973, p. 304, Sesto, abbazia, n. 1, anni 759-774, diploma perduto.

le[35]. Il privilegio fu confermato da Carlo Magno[36], che riporta appunto il passo relativo a Sacco, passo che sembra riprodurre fedelmente nella sostanza il testo originario.

Tralasciando le questioni relative alla natura del censo e ai rapporti tra *vicus* ed un'eventuale grossa *curtis* fiscale ubicata nella zona, ci limitiamo ad avanzare le ipotesi che il tributo versato al fisco regio possa provenire direttamente da beni fiscali, situati nel territorio del *vicus* di Sacco, o che esso indichi un censo corrisposto dagli uomini liberi del *vicus* per lo sfruttamento di beni di proprietà fiscale, costituiti da terre arative e boschive, come sembrerebbe di poter dedurre dalla qualità dei prodotti forniti, frumento e porci.

Altri redditi e beni in Sacco furono concessi dagli imperatori Lotario e Ludovico II al monastero veronese di S. Zeno[37], beni che l'abate gestiva direttamente alla fine del secolo

[35] C. BRÜHL, *Fodrum, Gistum, Servitium regis*, 2 voll., Köln-Graz 1968, I, pp. 385-386, che pone il reddito proveniente dal *vicus* di Sacco nell'ambito dei redditi provenienti dai *domini regi* e amministrati dalle *curtes regiae* locali; sottolinea, poi, che la nostra documentazione rappresenta l'unica indicazione della consistenza del reddito.

[36] *DD Caroli Magni*, n. 134, 781 giugno 11; cfr. A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., p. 156. Alla storiografia 'padovana' è rimasto ignoto fino ai nostri giorni il riferimento al *vicus* di Sacco, poiché il privilegio non è stato inserito dal Gloria nel suo *Codice diplomatico padovano.*

[37] *DD Ludovici II*, n. 13: l'imperatore Ludovico II conferma al monastero veronese di S. Zeno quanto era stato donato dal padre Lotario sui beni regi in Sacco: «... quasdam res ... in fisco nostro Sacco», nel comitato trevigiano, terre indeterminate sulle quali sorgeva la chiesa di S. Maria e di S. Tommaso: dalle terre e dalla chiesa il fisco regio della *villa Sacci* traeva un reddito annuale, valutato in una libbra di argento, reddito che fu anch'esso donato al monastero. Che non si tratti di un tributo pubblico, ma di un censo corrisposto per la coltivazione delle terre risulta ben evidente dalla donazione stessa, che concerne appunto le terre, chiese comprese, non il reddito: questo è indicato solamente per definirne il valore, il che rinvia, indirettamente, alla consistenza delle terre donate. La valutazione del reddito in una libbra d'argento, più che indicare anche una trasformazione dello stesso da censo in natura, come era in precedenza, a censo in denaro, dovette essere adottata per 'facilità' di calcolo, considerato che i beni donati dovettero essere ritagliati da tutto il complesso dei beni del fisco nella zona, assai più consistente.

IX[38], proprio nel periodo della donazione della *curtis* alla chiesa padovana, dalla quale donazione, dunque, dovettero essere eccettuate le donazioni precedenti di diritti e beni parziali.

Riteniamo che gli arimanni della Saccisica, di cui subito trattiamo, fossero i discendenti degli abitanti del *vicus* di Sacco, non dei coltivatori della *curtis* di Sacco. Ma torneremo in altra occasione su questo aspetto e su quelli dei rapporti tra *vicus* e *curtis*, poi tra questa e la circoscrizione plebana[39].

Dal privilegio loro indirizzato nell'anno 1055 dall'imperatore Enrico III[40] veniamo a conoscere che gli *homines* della *valle* avevano invocato l'intervento imperiale per porre freno all'oppressione del vescovo di Padova, che li costringeva con la violenza a fornire prestazioni ingiuste – «de iniuste servitutis oppressione» – e ad accettare patti sfavorevoli, non precisati[41], forse analoghi a quelli da tempo gravanti sugli uomini risiedenti sulle terre della *curtis* vescovile. La loro richiesta viene accolta; in più, essi ottengono di potersi qualificare per il futuro come *arimanni*, usufruendo in tale modo di quella condizione sociale che è consuetudine propria degli arimanni abitanti nel comitato di Treviso, nel quale la Saccisica era formalmente inclusa e nel quale la qualifica era indubbiamente presente e diffusa, certo ben nota alla chiesa vescovile padovana, come attesta il privilegio berengariano dell'anno 915, ove sono menzionati gli arimanni della valle Solagna[42].

38 V. FAINELLI (ed), *Codice diplomatico veronese*, 2 voll., Venezia 1940-1963, II, n. 29, 894 settembre 12: l'abate del monastero di S. Zeno, stando nella chiesa di S. Toma di Sacco, concede in livello la terza porzione di un *casale* nel *vicus* di Campolongo, Campolongo Maggiore; n. 42, 897 ottobre: il medesimo abate, stando nel *vicus* di Sacco, concede in locazione quattro *colonicae* in Campolongo. Questa località nel secolo XII risulta inserita in uno dei due distretti, nei quali si articolerà il territorio, quello di Corte, distinto da quello di Piove di Sacco: *DD Friderici I*, n. 343, 1161 ottobre 7.

39 Cfr. sopra, nota 33.

40 *DD Heinrici III*, n. 352.

41 G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 157-158.

42 Doc. citato sopra, nota 31.

Il vincolo tra gli uomini liberi della Saccisica, che pretendono la qualifica di arimanno, e il potere regio viene ribadito dall'obbligo di corrispondere all'imperatore, quando viene nel Regno Italico, un tributo[43], consistente in sette libbre, e nelle *decimae*, che noi interpretiamo come una prestazione gravante sulle terre fiscali, coltivate ed anche, pare, incolte, che essi probabilmente hanno da lungo tempo a disposizione[44].

Per sancire i diritti signorili della chiesa vescovile, l'imperatore aggiunge che gli abitanti della Saccisica non possano vendere la loro *eremannia* ad enti e persone potenti, a meno che costoro non garantiscano alla chiesa vescovile il *debitum eremanie*, le prestazioni pubbliche che, in forza della loro condizione di uomini liberi, strettamente tuttavia connessa con la loro condizione economica, gli abitanti del distretto debbono alla chiesa vescovile, anche questo per consuetudine. Un riscontro a questa situazione proviene dal privilegio del 1065 per gli uomini di Vigevano, ai quali il re concede la facoltà di «exire de arimannia»[45].

Il termine arimannia, che qui appare, per quanto ci consta, per le prime volte nella *Langobardia*, nel significato duplice di obblighi e tributi pubblici e di terra di un uomo, arimanno o meno, soggetto a tali obblighi, è già documentato alla metà del secolo X in un placito in territorio cesenate, per indicare, in correlazione con *publica functio*, prestazioni e redditi fiscali, non precisati, dovuti, anzi pretesi dai conti[46].

43 Secondo C. BRÜHL, *Fodrum*, cit., I, p. 556, il tributo costituisce il *fodrum regale*.

44 Rinviando, per l'approfondimento della questione, al contributo citato sopra, nota 33, ci limitiamo a ricordare i redditi provenienti dalla *decima porcorum*, solitamente esatta su terre fiscali o tali originariamente, il che richiama una parte del reddito fiscale di età longobarda, che consisteva, appunto, in cinquanta porci: alcune esemplificazioni di *decima porcorum* sono citate sotto, nota 409.

45 *DD Heinrici IV*, n. 170, anno 1065; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 156 ss., che pone il diploma in relazione diretta con quello per i *Saccenses*.

46 A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., p. 35.

Nell'opportunità, di ritrovare le ragioni per cui presso singoli gruppi sussiste la tradizione arimannica o si ricorre al nome di arimanno[47], noi crediamo che tale ricorso, con insistenza effettuato dagli abitanti di Sacco, come in genere accade nei casi in cui l'impiego del termine, da parte di singoli o di gruppi, avviene nell'ambito di documentazione di natura contenziosa, indichi che si aspira al riconoscimento ufficiale della condizione di arimanno, di per sé distintiva e 'nobilitante', soprattutto se considerata in ambiti ristretti, come sono i centri abitati delle campagne – significativo in questa prospettiva il noto episodio degli abitanti di Bellagio, qualificati, sul finire dell'età carolingia, come «nobiles et credentes homines liberi arimanni habitantes Belasio loco»[48] –, o se, come nel nostro caso, rapportata a quella degli arimanni trevigiani, che costituiscono certamente per gli abitanti di Sacco il termine di paragone, stanti la loro vicinanza e l'inserimento nel medesimo distretto comitale. Una volta che questa condizione fosse stata a loro riconosciuta, come avvenne, essi potevano sperare di limitare, oltre che nel presente, come era avvenuto, essendo stata la loro richiesta accolta dal sovrano, anche in futuro, per il collegamento nuovamente istituito con il potere regio, le pretese 'ingiuste' del vescovo padovano, che era già, tuttavia, il loro signore, poiché deteneva diritti pubblici, che gravavano non solo o non tanto sugli eventuali coltivatori delle terre dell'episcopio, ma sugli 'arimanni' di Sacco – il *debitum erimanie* –, diritti pubblici derivati dal potere regio, in forza dei quali il vescovo poteva esercitare un controllo sulla facoltà di vendita dei beni propri – «vendere suam eremanniam» – da parte degli arimanni – uno fra i diritti essenziali, ora ed anche nel

[47] G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 152.

[48] La definizione appare in un atto della controversia fra il monastero di S. Ambrogio di Milano e i servi della corte di Limonta, per la soluzione della quale sono chiamati a testimoniare gli uomini della vicina Bellagio: G. PORRO LAMBERTENGHI, *Codex diplomaticus Langobardiae*, cit., n. 314, 882 novembre 30, riedito in A.R. NATALE (ed), *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, Milano s.d., I 2, n. 146a. Cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 94, nota 294 ex.; A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 23-24.

futuro, per caratterizzare in concreto la libertà di una persona –, qualora gli acquirenti rifiutassero di ottemperare agli obblighi derivanti appunto dal *debitum eremanie*.

Non è rilevante, in questa prospettiva, risolvere la questione se la terra degli arimanni di Sacco, definita *eremannia*, fosse o non fosse in piena proprietà, fosse o non fosse di origine fiscale: poiché le prestazioni pubbliche richiedono una sufficiente base economica, questa base economica diviene l'elemento garante delle prestazioni pubbliche, formandosi un nesso diretto fra la condizione degli uomini e il possesso dei loro beni, a qualunque titolo questi fossero detenuti. Nella Saccisica rimangono, per il secolo seguente, tracce sporadiche dell'impiego del termine arimannia, per indicare gli obblighi gravanti sugli uomini liberi, obblighi, tuttavia, che possono essere oggetto di negozi giuridici, dall'assegnazione in feudo alla cessione in proprietà[49].

Vent'anni dopo, anche il tributo o fodro di sette lire, ora specificate in moneta veneziana, che i *Saccenses* dovevano al fisco regio, viene ceduto dall'imperatore al vescovo di Padova, filoimperiale[50]: gli ultimi legami diretti fra la comunità rurale e il potere regio, già ribaditi dal padre Enrico III, sono ora sciolti dal figlio, rendendo vano, in ogni caso più difficile il ricorso eventuale da parte della comunità alla protezione regia.

Non è detto, tuttavia, che si tratti di un peggioramento delle condizioni dei *Saccenses*[51]. Mentre la signoria vescovile da

49 Forniamo alcuni riferimenti documentari, riservandoci di trattarne in altra occasione (cfr. sopra, nota 33): A. GLORIA (ed), *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia 1877 (d'ora in poi *CDP*, I); A. GLORIA (ed), *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, 2 voll., Venezia 1879-1881 (d'ora in poi *CDP*, II-III), II, n. 372 e n. 373, anno 1140 circa; n. 526, senza data, attribuito dall'editore all'anno 1150 circa, ma forse di poco posteriore; III, n. 673, anno 1157; n. 675, 1157 febbraio 15.

50 *DD Heinrici IV*, n. 312, 1079 luglio 23.

51 G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 159, si lascia sfuggire un commento in merito, sottolineando che la concessione di Enrico IV rappresenta una «suprema ironia» per i *Saccenses*.

quel momento assume sempre più, nell'esercizio della sua giurisdizione, aspetti essenzialmente pubblici – ci riferiamo al *placitum generale* e alla riserva dello stesso che il vescovo compie nell'investitura di diritti giurisdizionali, ad esempio, ad altre chiese[52], alla designazione di *comitatus* per il distretto, a partire dal quarto decennio del secolo[53] e a quella di *comes* per il vescovo[54] –, gli abitanti di Sacco si mostrano subito assai attivi nei confronti del vescovo, giungendo a fissare per iscritto obblighi reciproci[55]: alla fine dello stesso anno 1079 si svolge una trattativa complessa fra il vescovo e i *Saccenses*[56] per lo sfruttamento dei beni incolti e per il

[52] *CDP*, II, n. 116, 1120 ottobre 28, con il quale atto il vescovo Sinibaldo concede al monastero veneziano di S. Cipriano di Murano diritti pubblici su terre ricevute in donazione dal conte padovano Ugo e dalla moglie: *fodrum*, *albergaria*, *placitum*; sembrerebbe trattarsi dei diritti di giurisdizione maggiore o piena, ma questa interpretazione è smentita da una limitazione immediata: «excepto de furto aut schacho vel generale placitum et albergaria». I delitti più gravi, furto e rapina, per i quali, come vedremo, può essere comminata la pena di morte (cfr. sotto, pp. 224 ss.), il diritto di ospitalità, in questo caso, certamente per il vescovo, e il *placitum generale*, quello proprio del signore territoriale, che imita, anche per questo aspetto, le forme della giustizia amministrata dagli ufficiali pubblici più prestigiosi, sono riservati alla chiesa vescovile e si sovrappongono all'esercizio dei diritti signorili del monastero, che, dunque, debbono essere intesi come esercitati solo sui lavoratori che abitano sulle terre monastiche. La presenza di un gruppo numeroso di giudici e causidici all'atto, che si svolge in Piove, ne rafforza il vigore e il significato 'pubblico'. Cfr. anche *CDP*, II, n. 578, 1152 dicembre 30.

[53] P. TORELLI, *Regesto mantovano*, Roma 1914, n. 215, 1131 settembre 26; *CDP*, II, n. 447, 1145 febbraio 20.

[54] *CDP*, II, n. 623, 1154 agosto 4; cfr. E. ZORZI, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune*, Venezia 1929, p. 73.

[55] Siamo nell'ambito del processo generale che porta alla stipulazione di convenzioni e 'patti' tra signori e comunità rurali, processo che si sviluppa con ampiezza anche nei territori della Marca Veronese: è sufficiente ricordare il noto 'patto' di Bionde dell'anno 1091: A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona 1983, p. 30 e app., n. 14, 1091 febbraio 28. Si tenga presente che questo contributo precede per tempo di pubblicazione, ma segue nel tempo dell'elaborazione, ampliandolo e corredandolo di un'appendice documentaria, il contributo *Le comunità rurali*, in *Storia della società italiana*, VI: *La società comunale e il policentrismo*, Milano 1986, pp. 315-348.

[56] *CDP*, I, n. 261 a e 261 b, 1079 dicembre 30; n. 262, 1080 gennaio 9; n.

controllo delle vie di comunicazione, soprattutto al fine di salvaguardare la libera circolazione di uomini e di merci verso Venezia[57]. Sussiste in quest'ambito un precedente assai rilevante: il privilegio ducale o accordo 'commerciale' fra il duca veneziano e gli abitanti di Sacco, stipulato nell'anno 1005 per il commercio del lino della Saccisica nel ducato[58]. Mezzo secolo dopo, si effettua una trattativa analoga con la preoccupazione di difendersi da altri potenti[59]. Per quanto

261 c, 1080 gennaio 15: ne daremo l'illustrazione in altra occasione. È probabile che questi atti siano il risultato finale di una controversia, che si è conclusa con donazioni di terre, forse contestate, e con il riconoscimento da parte del vescovo di alcuni diritti pubblici minori, non di giurisdizione, concernenti lo sfruttamento dei beni incolti, diritti spettanti a tutti gli appartenenti alle comunità locali che si trovano nella condizione piena di libertà, siano cioè, come recita il passo di uno dei documenti, «boni homines et legitimi»; non secondario anche il riconoscimento di un controllo sulle vie di comunicazione e di traffico, la *transitura*, che doveva concernere il territorio tra la Saccisica e il *salsum mare*.

[57] A. CASTAGNETTI, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona 1981, pp. 63-64.

[58] *CDP*, I, n. 82, anno 1005. Un gruppo di abitanti di Sacco si recò in Venezia per chiedere al duca Pietro (II) Orseolo, che, assistito da giudici e da maggiorenti, confermasse le consuetudini antiche, che contemplavano l'esenzione per i *Saccenses* dal pagamento di telonei e ripatici nelle località del ducato, dietro corresponsione di un tributo annuale di duecento libbre di lino al palazzo ducale (cfr. A. SCHAUBE, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, trad. it., Torino 1915, p. 19). Primo a giurare il patto è Astolfo, gastaldo del castello; seguono una decina di persone, i cui nomi patronimici e apposizioni cognominali trovano riscontri nella documentazione coeva. L'autonomia di azione dei *Saccenses* risulterebbe, tuttavia, limitata, se assegniamo al gastaldo la funzione di ufficiale vescovile, preposto ad una comunità rurale soggetta: si veda il 'patto' dell'anno 1091 tra la comunità di Bionde e il signore (cfr. sopra, t.c. nota 55, e sotto, t.c. nota 240); per quanto concerne la Saccisica, rinviamo ad uno degli atti del gennaio 1080, concernenti le trattative con il vescovo (*CDP*, I, n. 262, 1080 gennaio 9), nel quale appare un gastaldo alla testa di un gruppo di *vicini* e *consortes* del *ministerium* di corte.

[59] *CDP*, II, n. 192, 1129 settembre 3: gli abitanti della Saccisica donano al vescovo un terreno, boschivo ed incolto, in *Tombiole,* da situare probabilmente a sud-est della Saccisica, oltre il Brenta, verso Calcinara, con il patto che egli non ceda la terra a persone potenti – conti, *capitanei* ed altri –, che possano esercitare un controllo sulla via per Chioggia; sono annessi anche i diritti di sfruttamento dei beni incolti, con l'obbligo di rispettarne

concerne lo sfruttamento dei beni comuni, la preoccupazione rimarrà costante fino a diventare dominante nei rapporti con la signoria e nei rapporti fra le singole comunità della zona, ben presto organizzatesi in comuni rurali[60].

3.2. Signoria vescovile, valvassori ed arimanni tra XX e XIII secolo

In Sacco, come in altre più note comunità rurali, si era avviato un processo di differenziazione sociale interna alla comunità, al quale contribuì certamente l'attività industriale e commerciale della produzione e della vendita del lino, della quale non abbiamo rinvenuto documentazione posteriore all'anno 1005, se non due secoli dopo, quando ad alcuni *linarores Padue* sono concesse in locazione stazioni in un mercato veronese[61]: dalle località di provenienza essi appaiono quasi tutti originari di Piove di Sacco[62].

Le notizie sulla struttura sociale, ampie, anche se disordinate, si deducono dalle testimonianze rese in alcune controversie fra XII e XIII secolo, concernenti le due famiglie dei Giustini[63] e dei Farisei[64], i cui capostipiti risultano essere

la regolamentazione, «regulae ipsius terre»: si intenda obbligo per il vescovo di fare rispettare ai suoi coltivatori le norme, *regulae*, stabilite per lo sfruttamento, certamente consuetudinarie, ma oggetto anche di rinnovati accordi o patti giurati, come è attestato nel periodo posteriore (cfr. nota seguente), sia con la chiesa vescovile, sia fra le popolazioni dei villaggi della Saccisica e di quelli contermini.

60 A. CHECCHINI, *Comuni rurali padovani*, in «Nuovo archivio veneto», NS, XVIII, 1909, pp. 150-152, cfr. anche E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 219 ss.

61 A. CASTAGNETTI, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona 1990, app., n. 6, 1219 ottobre 4.

62 *Ibidem*, p. 89.

63 P. PINTON, *Codice diplomatico saccense*, Roma 1892, pp. 53-56, n. 288, 1199 gennaio-ottobre, nella *curia vassallorum episcopi*: la controversia concerne il contrasto fra il vescovo e due dei Giustini per lo sfruttamento del legname dei boschi.

64 La controversia, che concerneva, a quanto sembra, la riscossione delle *decimae* degli *ampla* ovvero delle terre 'nuove', si svolse negli anni 1207-

stati investiti in feudo dell'*honor* delle loro *domus*, con l'esenzione dalla corresponsione di *fodrum*, *angaria* e *rimania*, divenendo in tale modo *vavasores* del vescovo, investiture che potevano risalire ai tempi dell'episcopato di Olderico, che resse la chiesa padovana negli anni 1064-1080[65].

Dai due capostipiti provennero discendenze numerose, articolate in diverse famiglie o *domus*[66], che, tuttavia, si riconoscevano in una sola *domus*, come nel caso della *domus antiquissima* o *colmellum* dei Farisei[67], la cui coesione, reale e 'sentita' attuale, era data dai diritti concessi e goduti[68].

Un documento dell'anno 1186 prova la validità delle affermazioni concernenti i Farisei. In quell'anno il vescovo Ge-

1219. Se ne vedano i riferimenti alla documentazione in S. BORTOLAMI, *Colmellum*, cit., p. 233, nota 43, che non cita l'edizione parziale di alcuni atti processuali in E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 286-290, la quale, tuttavia, non fornisce una indicazione archivistica precisa delle fonti: il contenuto degli atti editi non corrisponde alle pergamene 88 e 89 dell'Archivio della Curia vescovile, *Episcopi*, I, come noi stessi abbiamo potuto constatare, per quanto si tratti di atti relativi alla medesima controversia, mentre riproduce in parte la pergamena 100, che non è citata da S. BORTOLAMI, *Colmellum*, cit. E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 85-86, ha svolto utili osservazioni in merito. Avverto che non ho proceduto ad uno spoglio esaustivo della documentazione inedita padovana per i primi decenni del secolo XIII.

[65] G.B. BORINO, *Odelrico vescovo di Padova (1064-1080) legato di Gregorio VII in Germania (1079)*, in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, I, Roma 1958, pp. 63-79.

[66] E. ZORZI, *Il territorio*, cit., p. 289: un teste, riferendosi all'investitura dell'anno 1186 (doc. citato sotto, nota 69), ricorda con esattezza che il vescovo aveva investito in feudo due dei Farisei «recipientes pro se et suo collonello de honore suarum domorum». Sulla struttura della *domus* in età precomunale e comunale, con riferimenti specifici ai territori e alle città della Marca Veronese, si veda A. CASTAGNETTI, *La società veronese nel Medioevo*, II: *Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona 1987, pp. 74-80, ed ora A. CASTAGNETTI, *Famiglie di governo e storia di famiglie*, in corso di pubblicazione; S. BORTOLAMI, *Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII: due esempi di 'memoria lunga' dal Veneto*, in *Viridarium floridum*, Padova 1984, pp. 117-155.

[67] Testimonianze in Archivio della Curia vescovile di Padova, *Episcopi*, I, nn. 88 e 89.

[68] S. BORTOLAMI, *Colmellum*, cit., pp. 233-234.

rardo rinnova un'investitura ad alcuni membri di questa famiglia, che avevano dichiarato di avere perduto l'atto notarile, bruciato in un incendio, con il quale il vescovo Odelrico, oltre un secolo prima, aveva concesso a un Garibaldo i diritti che consistevano nell'esenzione dalla giustizia signorile 'ordinaria', dalle prestazioni personali e dai tributi locali, condizioni alle quali gli *herimanni* erano per antica consuetudine assoggettati: *bannum*, *asaltus*, *angaria*, *albergaria*, *fodra* e *ceterae publicae functiones*[69]. I diritti acquisiti erano stati trasmessi ai discendenti, maschi e femmine, che, pur articolatisi in rami familiari numerosi, avevano mantenuto la coscienza della comune ascendenza, che si concretizzava nell'appartenenza ad un medesimo *colmellum*, al quale nell'atto stesso di investitura si fa riferimento: «pro se et pro toto suo colmello».

Per quanto le deposizioni del processo Giustini[70] – chiamiamolo così per semplificazione – non entrino nei dettagli concreti, soprattutto per quanto riguarda il contenuto e la quantità dei tributi versati, svelano molte particolarità concernenti l'*iter* dei processi, il ruolo del signore, dei suoi ufficiali locali e dei suoi giudici, il ricorso, infine, alla pugna giudiziaria fra due campioni designati dalle parti. E a questo proposito un teste si preoccupa di precisare che il giudizio per duello non avvenne in seguito ad un *placitum generale*, quel *placitum*, si noti, cui erano sottoposti tutti i liberi ovvero gli arimanni del distretto. Il giudizio per un vassallo era svolto a parte, probabilmente nell'ambito di una curia feudale, ma qui non viene specificato.

Nelle lunghe e ripetitive testimonianze rese al processo Farisei[71] di fronte ai giudici del podestà cittadino, più volte

[69] Archivio della Curia vescovile di Padova, *Feuda Episcoporum*, I, n. 34, 1186 luglio 13, leggibile solo parzialmente, anche con l'ausilio della lampada di Wood. Il documento è stato segnalato da E. ZORZI, *Il territorio*, cit., p. 86, nota 1, con la data 1186 giugno 13 e l'indicazione errata di *Episcopi*, I, n. 34.

[70] Doc. citato sopra, nota 63.

[71] Doc. citato sopra, nota 64.

viene chiesto ai testimoni se i progenitori, *pater* e *avus*, di alcuni membri del gruppo familiare erano stati *arimanni* e quindi obbligati a corrispondere il fodro, qui non quantificato, e a pagare il *bannum*, se erano stati, cioè, assoggettati alle penalità previste in caso di reati, penalità imposte dal detentore del *bannum* ovvero dal vescovo e per lui dai suoi ufficiali.

In una testimonianza l'accento viene posto sulla corresponsione delle decime da parte degli arimanni, obbligo dal quale pretendevano di essere esentati i vassalli. Le decime erano richieste anche sulle terre da poco poste a coltura. In un'occasione, come riferisce un teste, Ubertino *Avoxatus* dei Farisei, padre di Saketo, che è anche uno dei protagonisti della lite, aveva dichiarato di avere ottenuto in feudo dal vescovo tutto ciò che i *rimanni* di Piove sono soliti corrispondere, quindi anche le decime: «... habeo per feudum ab episcopo omnia que solent reddere rimanni Plebis et rimanni reddunt decimas». La menzione di un obbligo, sancito dalla consuetudine, dei *rimanni* o arimanni in relazione al versamento delle decime, si presenta assai significativa, poiché si tratta di un obbligo degli uomini liberi sancito fin dall'età carolingia, quando in placiti pubblici aventi per oggetto controversie per la corresponsione della decima, si affermava che essa doveva essere corrisposta dai *filii ecclesie*[72], un'espressione che indicava appunto tutti gli uomini liberi «che pagano le decime e conservano gli edifici della pieve, in cui sono battezzati e in cui ricevono i sacramenti»[73].

Nelle vicende plurisecolari degli abitanti della Saccisica, una comunità che giunge presto a conseguire ampi margini di autonomia fino alla trattativa con una potenza esterna al Regno italico – ci riferiamo all'accordo fiscale e commercia-

72 A. CASTAGNETTI, *La pieve rurale nell'Italia padana. Organizzazione patrimoniale, territorio e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto Medioevo al secolo XIII*, Roma 1976, p. 138, con rinvio a C. MANARESI, *I placiti*, cit., I, n. 59, 854 agosto 25.

73 G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 40, con rinvio alle fonti.

le con Venezia –, la ripresa o il ricorso *ex novo* alla metà del secolo XI al nome e alla qualifica di arimanno è essenzialmente strumentale alla finalità del momento, che è quella di sottrarsi alle ingiuste oppressioni del governo signorile del vescovo.

Una tale vicenda, indubbiamente di grosso rilievo, lasciò tracce profonde nella struttura sociale e, vorremmo dire, nella coscienza stessa della comunità. La qualifica di arimanni venne, all'occorrenza, rinverdita, ma con significati, almeno parzialmente, limitativi, se non negativi. A distanza di un secolo e mezzo il ricorso 'motivato' alla qualifica di arimanni fu introdotto, dopo così lungo periodo e, probabilmente, per l'ultima volta, proprio in relazione alla lite fra episcopio e Farisei, nella volontà dei secondi di mantenere la posizione privilegiata di vassalli nei confronti del resto della comunità, identificata negli uomini liberi designati quali arimanni.

Le controversie tra signori, *districtabiles* e vassalli, per il pagamento dei tributi pubblici e, soprattutto, per le esenzioni concesse in antico, andavano, tuttavia, sparendo, soprattutto a causa di due processi, per il momento complementari: gli sforzi delle comunità rurali di limitare o di sottrarsi del tutto alla giurisdizione signorile, che anche nella Saccisica si verificarono[74], sia pure in ritardo rispetto ad altre aree padane, e la politica del comune cittadino, che veniva estendendo la propria supremazia politica su signorie e comunità del contado, imponendo anche una politica fiscale basata su criteri diversi da quelli antichi[75].

74 P. SAMBIN, *Aspetti dell'organizzazione e della politica comunale nel territorio e nella città di Padova tra il XII e XIII secolo*, in «Archivio Veneto», LVIII-LIX, 1956, pp. 1-5, che pone l'estensione della giurisdizione del comune cittadino sulla Saccisica nel periodo non anteriore all'anno 1265; per un confronto con la signoria vescovile su S. Giorgio delle Pertiche si veda A. CHECCHINI, *Comuni rurali*, cit., pp. 156-164.

75 Cfr. sotto, § 15.

4. *La signoria del monastero veronese di S. Zeno*

4.1. Gli arimanni nei privilegi da Ottone I a Federico I

Le prime testimonianze specifiche di arimanni per il territorio veronese, dopo quella del privilegio alla chiesa vescovile, provengono da diplomi imperiali degli anni 967 e 970, precedendo di poco il noto privilegio per gli uomini di Lazise[76]. Esse caratterizzano gruppi di uomini liberi, connotati dalla loro residenza in un territorio, afferente al castello di Romagnano, assoggettato al monastero di S. Zeno, o dai diritti di utilizzazione di una *silva arimannorum*, ubicata, invero, non distante dal castello suddetto.

Ottone I, dopo avere emesso, alla vigilia della sua affermazione definitiva in Italia, un primo privilegio di conferma al monastero di S. Zeno[77], gli indirizzò nel 967 da Ravenna un altro privilegio[78], donando il castello di Romagnano, con la giurisdizione sugli uomini liberi, comunemente conosciuti quali *arimanni*, e sui loro beni, stabilendo un «nesso concettuale fra prestazioni degli uomini e le cose»[79], con la facoltà per l'abate di tenere placito come se fosse quello del re o del conte. Per il futuro gli arimanni avrebbero assolto i loro obblighi pubblici, compresi quelli militari per la difesa eventuale del castello, al servizio diretto del monastero. Ne risulterà la formazione di un distretto attorno al castello, base militare essenziale per l'esercizio del potere signorile[80].

[76] Cfr. sotto, § 13.

[77] *DD Ottonis I*, n. 234, 961 dicembre 3.

[78] *DD Ottonis I*, n. 346, 967 settembre 24.

[79] G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 147.

[80] P. VACCARI, *Il 'castrum' come elemento di organizzazione territoriale*, in *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, Milano 1963², pp. 159-172 (I ed. 1923-1924); G. FASOLI, *Castelli e signorie rurali*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo*, Spoleto 1966, pp. 521-567; G. TABACCO, *La storia*, cit., pp. 142-167; G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città della «Langobardia» del secolo X*, in «Aevum», XLIX, 1975, pp. 243-309; V. FUMAGALLI, *Il Regno Italico*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, II, Torino 1978, pp. 215-249;

Nell'anno 970 il monastero di S. Maria in Organo ottenne da Ottone I[81] per i suoi coltivatori tributari abitanti nel villaggio di Azzago, oltre all'esenzione dall'intervento degli ufficiali pubblici, la facoltà di sfruttamento nella *silva herimannorum* e nella selva *Alferia*, diritti analoghi a quelli degli altri abitanti di Azzago, gli *Azagini*, che possiamo ritenere uomini liberi, ai quali era concesso, per consuetudine, lo sfruttamento delle due selve: a loro probabilmente faceva riferimento l'imperatore con l'appellativo di *arimanni* o *herimanni*.

Si noti che la concessione, *iure proprietario*, non concerne il possesso della selva, ma solo i diritti di sfruttamento per i coltivatori dipendenti del monastero, che vengono pertanto equiparati sotto questo aspetto agli abitanti che godono di pieni diritti pubblici, gli arimanni appunto. Nella stessa vallata e sulla stessa dorsale si trovavano, del resto, a pochi chilometri di distanza, quegli uomini liberi o arimanni, assoggettati, con il castello di Romagnano, solo tre anni prima dallo stesso Ottone I al monastero veronese di S. Zeno. Sulle modalità principali di sfruttamento si sofferma il diploma, esentando i coltivatori dal pagamento di *omnes pinsiones*, probabilmente censi in denaro, di *herbaticum* ovvero un tributo per l'erba, e di *escaticum*, che indica il censo specifico dovuto per il pascolo dei greggi di porci; erano poi concessi i diritti di *capellaticum* ovvero la raccolta della legna; *pascua* per il pascolo degli animali; *seminatio* e *aratio*, attività propriamente agrarie, che sono l'indizio di un processo di riduzione dell'incolto[82].

Per menzioni ulteriori di arimanni in territorio veronese, A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, pp. 168 ss.

[81] *DD Ottonis II*, n. 384, 970 gennaio 22.

[82] Ricordiamo che sulle ampie superfici boschive presso Azzago, di proprietà regia, vantavano diritti, per concessione regia, anche la chiesa vescovile (*DD Ottonis III*, n. 46, 988 agosto 27) e il monastero di S. Zeno (*DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21, che conferma anche il «mons qui dicitur Alferia»).

che concernono ancora il monastero di S. Zeno, si deve attendere tre quarti di secolo. Nell'anno 1055, nell'ambito di una politica tesa a impedire la formazione di potentati locali troppo forti, l'imperatore elargì privilegi alle cittadinanze di Mantova[83] e di Ferrara[84], incluse nel dominio canossiano. Nella medesima prospettiva, di indebolimento del dominio canossiano, può essere inserito il diploma al monastero di S. Zeno[85], poiché vi è fatto riferimento esplicito ai beni che il marchese Bonifacio aveva invaso[86].

Al monastero viene confermato l'acquisto recente del castello di *Monticulum*, sulle cui vicende ci soffermeremo[87]; così viene confermata la giurisdizione su tre piccoli gruppi di uomini, costituiti ciascuno da quattro *arimanni*, risiedenti nei castelli di Zevio, Illasi e *Monte Alto*: i diritti su questi uomini e sui loro beni, quei beni che assicurano la possibilità di assolvimento degli obblighi pubblici[88], erano già stati concessi da Guelfo III, duca di Carinzia.

Con il diploma di Enrico IV dell'anno 1084 al monastero viene confermato, con i pieni diritti giurisdizionali, il castello di San Vito, già in possesso dell'ente, almeno dal 1014[89],

[83] Cfr. sotto, § 9.

[84] *DD Heinrici III*, n. 351, 1055 agosto 24; cfr. A. CASTAGNETTI, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna 1985, pp. 44-49.

[85] *DD Heinrici III*, n. 357, 1055 novembre 11. Per l'inquadramento del privilegio nella politica 'monastica' di Enrico III si veda O. CAPITANI, *Imperatori e monasteri in Italia centrosettentrionale (1049-1085)*, in *Il monachesimo e la riforma ecclesiastica*, Milano 1971, p. 457.

[86] Si trattava, probabilmente, dei beni dislocati nella bassa pianura, fra Tartaro e Po, costituiti in gran parte da selve e paludi; una menzione specifica è riservata anche ad Ostiglia, già tenuta da Alberto di Baggiovara, vassallo del marchese Bonifacio, e detentore di beni in Ostiglia: cfr. A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Longobardia' e nella 'Romania'*, Torino 1979; Bologna 1982^2, pp. 132-133.

[87] Cfr. sotto, § 13.

[88] G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 149; cfr. sopra, § 3.

[89] *DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21.

ma ora l'imperatore 'dona' anche gli uomini liberi conosciuti come *arimanni*, abitanti nel castello e nel suo territorio, sulle cui vicende ci soffermiamo nel paragrafo seguente. Viene confermata anche la giurisdizione sugli arimanni, abitanti nel *vicus* di San Zeno, sorto presso il monastero, fuori delle mura della città[90].

In un privilegio di Federico I si nominano espressamente gli arimanni di Vigasio, con l'espressione 'antica': «cum districtu et liberis hominibus, qui vulgo arimanni dicuntur»[91], mentre ad arimanni non si fa riferimento in un altro privilegio federiciano[92]. La soggezione al monastero degli arimanni torna in un privilegio di Federico II dell'anno 1221[93], con riferimento esplicito alle località di Vigasio, Erbé, Trevenzuolo e al borgo di San Zeno[94], quando oramai siamo in un periodo di dissolvimento accentuato delle signorie monastiche[95]: gli arimanni della prima e dell'ultima località erano già nominati in privilegi anteriori, quelli delle altre due sono qui per la prima volta menzionati, ma in tutte le località arimanni appaiono effettivamente nella documentazione fra XII e XIII secolo.

Di arimanni menzionati in relazione ad altre località nei privilegi imperiali si perdono, in genere, le tracce; se tornano nella documentazione posteriore, vi appaiono fuggevolmente[96], tranne che per Romagnano, ove compaiono nel

[90] Sul *vicus* di S. Zeno e sul suo sviluppo si veda A. CASTAGNETTI, *Aspetti politici, economici e sociali di chiese e monasteri dall'epoca carolingia alle soglie dell'età moderna*, in G. BORELLI (ed), *Chiese e monasteri a Verona*, Verona 1980, p. 57.

[91] *DD Friderici I*, n. 422, 1163 dicembre 6: l'espressione è già presente, ad esempio, nel privilegio ottoniano dell'anno 967, citato sopra, nota 78.

[92] *DD Friderici I*, n. 875, 1184 ottobre 27.

[93] J.L.A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, 6 voll., Parigi 1852-1862, II 1, pp. 93-100, 1221 gennaio 2, regesto in J.E. BÖHMER-J. FICKER, *Die Regesten des Kaiserreichs unter Philip, Otto IV., Friedrich II.*, Innsbruck 1881-1891, n. 1266.

[94] Sulla presenza di arimanni presso la città si veda sotto, nota 323.

[95] A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., pp. 42-49.

[96] Arimanni sono menzionati in *Montealto*, presso Mizzole: Archivio di

secondo decennio del secolo XIII, due secoli e mezzo dopo il privilegio ottoniano, in un atto concernente la giurisdizione signorile[97], il che può costituire un indizio di persistenza, dovuta anche alla tradizione scaturita dai privilegi imperiali stessi, ma non ci permette di seguirne le vicende, se non per gli arimanni di San Vito e di Vigasio, dei quali subito trattiamo.

4.2. Gli 'arimanni' di San Vito di Valpolicella

In San Vito esistevano proprietà del monastero di S. Zeno di Verona, terreni posti nel *castrum* e nel *vicus*, coltivati da persone numerose di condizione servile, *famuli*, abitanti sulle terre di S. Zeno, che svolgevano anche il compito specifico di sfruttare le vaste aree incolte non lontane dalla città, prima che nell'anno 1014 fosse riconosciuta al monastero da un privilegio imperiale la proprietà del castello[98].

Ma i diritti di signoria non erano ancora formalmente completi, come ci aspetteremmo, nonostante che il castello fosse

Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 286, 1213 febbraio 18; perg. 287 b, 1218 febbraio 19; in Zevio: Archivio di Stato di Verona, *S. Spirito*, perg. 30, 1209 gennaio 29.

[97] Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 318, 1215 aprile 15: nell'atto di locazione di molte terre in Romagnano a un gruppo di uomini, l'abate eccettua i diritti signorili «de iurisdictione, honore et districtu et erimannia», con riferimento specifico agli *erimanii* e ai loro beni: «in bonis et personis omnium suprascriptorum erimaniorum et aliorum erimaniorum ad dictum monasterium pertinencium», abitanti nella *curia*. Ancora numerosi, dunque, sono gli arimanni in Romagnano nei primi decenni, costituiti da quelli che prendono a livello le molte terre del monastero e da altri ancora: gli uni e gli altri, secondo quanto affermato, per inciso, nell'atto stesso, ove si fa riferimento, in modo tanto sintetico quanto confuso, ad un'azione precedente, tesa probabilmente ad accertare i diritti signorili, avevano rifiutato di riconoscere all'abate i suoi diritti relativi a terre, beni ed *erimania*: «... specialiter in... terris et rebus et erimania, quas isti erimani et alii iam dicti monasterii de rimania non manifestavere per sua sacramenta de erimania monasterii Sancti Zenonis fore prout in carta sive cartis... manu Godi notarii facta vel factis continetur ut dicebatur...».

[98] *DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21.

confermato al monastero in successivi privilegi imperiali dal contenuto sostanzialmente ripetitivo[99]. Con un diploma dell'anno 1084 Enrico IV, oltre a confermare acquisizioni recenti, fra cui il castello di Pastrengo[100], donava al monastero i liberi uomini, definiti comunemente arimanni, abitanti nel castello di San Vito e nel territorio, con i pieni diritti giurisdizionali: *districtio*, *placitum* e *fodrum*[101].

L'abdicazione alle proprie prerogative da parte del potere centrale – non è questo il primo esempio da noi incontrato – sanciva, nel processo di evoluzione delle strutture pubbliche verso forme signorili, la signoria territoriale del monastero sul castello di San Vito e su tutto il distretto. Non rimangono testimonianze dirette di diritti pubblici e di esercizio degli stessi nel territorio sino alla fine del secolo XII, quando la signoria abbaziale sul luogo, come su altri villaggi veronesi, iniziò ad essere contestata[102]. La documentazione relativa[103] ci fa conoscere, più che i diritti giurisdizionali, gli obblighi gravanti soprattutto su coloro che detenevano, a titolo diverso, beni dal monastero. Il solo obbligo generalizzato per tutti gli abitanti consiste nel giuramento di fedeltà all'abate, che si concretizza nel *salvamentum castri* ovvero della giurisdizione signorile pubblica. A tale fine gli abitanti vengono distinti in tre categorie: affittuari del monastero; detentori di terre in feudo; coloro infine che giurano la *fidelitas* all'abate in qualità di liberi uomini ed arimanni, in quanto cioè semplicemente soggetti alla giurisdizione detenuta dal signore.

Nei decenni seguenti la signoria si va dissolvendo, nelle controversie con la comunità e con l'intervento anche di cittadini, più o meno potenti, che ottengono in locazione per brevi periodi i diritti giurisdizionali; anche la comunità

99 *DD Conradi II*, n. 95, 1027 maggio 24.

100 Cfr. sotto, p. 262.

101 *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17.

102 Riassumiamo nelle pagine seguenti quanto esposto in A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., pp. 87-95.

103 Documentazione *ibidem*, app., pp. 184-188, nn. 12-22.

riesce a farsi locare il castello. Poi la documentazione relativa cessa. Ma ancor prima, dopo l'anno 1200[104], era cessata ogni menzione di arimanni[105].

La forza della comunità rurale, dotata di una organizzazione propria, sembra in grado di limitare decisamente l'attività giurisdizionale signorile, confinandola nell'ambito delle prerogative paragonabili a quelle di una signoria fondiaria più che territoriale, quale di diritto invece essa era: l'amministrazione della giustizia può essere svolta direttamente solo nel caso che si tratti di coltivatori dipendenti. Questo aspetto può essere la conseguenza della persistente presenza di gruppi di uomini liberi, non legati al monastero da altri vincoli che quelli di una soggezione che non esitiamo a definire pubblica – il che aiuta a spiegare anche la persistenza della qualifica di arimanno –, poiché, per quanto nell'ambito di un distretto signorile, non è rafforzata o complicata da altri rapporti. Anche i vassalli, che detengono i feudi, costituiscono una clientela locale di scarso rilievo, che non è attiva in ambito politico, se non per difesa di interessi propri e della comunità; i vassalli non svolgono un ruolo al di fuori dell'ambito locale; non sono equiparabili ai vassalli signorili di Cerea e di Nogara[106], che giungono a svolgere un ruolo politico nel comune cittadino, o anche solo a quelli di Este e della Scodosia, attivi militarmente e nella curia signorile degli Estensi[107].

4.3. Un «arimannus imperatoris» al cospetto del tribunale del comune cittadino (1195)

Verso la fine del secolo XII tra signore e comune cittadino si svolge la vicenda di un arimanno risiedente in Vigasio, un'altra località soggetta al monastero di S. Zeno.

104 *Ibidem*, app., n. 14, 1200 gennaio 20.

105 *Ibidem*, pp. 91-95.

106 Cfr. sotto, p. 239 e note 294 ss.

107 Cfr. sotto, § 7.2.

Per il periodo precedente disponiamo circa l'esistenza di arimanni di una sola attestazione, del tutto occasionale, poiché alcuni loro beni comuni sono definiti come «terra degli arimanni del monastero»[108]. Segue il riferimento esplicito agli arimanni nel diploma federiciano dell'anno 1163, sopra citato[109], che svela una difficoltà di esercizio della giurisdizione signorile sulla comunità locale, che è in effetti documentata proprio per i mesi precedenti[110], ed ancora verso la fine del secolo XII la menzione di arimanni[111], la cui giurisdizione era stata 'ceduta' dal monastero alla famiglia cittadina degli Avvocati, che aveva ottenuto appunto la partecipazione ai diritti signorili[112].

Verso la fine del secolo, un abitante di Vigasio, fra i più rappresentativi della locale comunità, già gastaldo dell'abate, si ribella alle ingiunzioni degli agenti signorili, ricorrendo al giudice del podestà cittadino, al quale dichiara con orgoglio di essere «arimannus imperatoris»[113], ravvivando una tradizione antica, che andava ormai spegnendosi, una tradizione che localmente, con l'aiuto degli esperti di dirit-

108 Archivio Segreto Vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 6913, 1136 maggio 20; nella descrizione delle confinazioni di un appezzamento, venduto dal monastero di S. Zeno al monastero di S. Giorgio in Braida, appezzamento situato «in capite pontis», un luogo di notevole rilievo strategico (A. CASTAGNETTI, *'Ut nullus incipiat hedificare forticiam'. Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona 1984, pp. 57 e 75), si nomina la «terra erimannorum eiusdem monasterii», che ritorna mezzo secolo dopo, quale «comune et terra arimannie», in una descrizione di confinazione per possessi del medesimo monastero nell'identico luogo, cioè «a capite pontis» di Vigasio: Archivio Segreto Vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 7356, anno 1180.

109 Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 91.

110 A. CASTAGNETTI, *I veronesi da Moratica: prestatori di denaro, signori rurali, esponenti della 'pars Comitum' (1136-1267)*, in *Studi in onore di G. Barbieri*, 3 voll., Pisa 1983, I, pp. 419-420, e app., n. 2, 1163 luglio 22.

111 Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 134, anno 1187.

112 A. CASTAGNETTI, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, 2 voll., Roma 1974, I, pp. 251-292, e A. CASTAGNETTI, *'Ut nullus'*, cit., pp. 55-87 per le vicende in Vigasio.

113 A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., app., n. 19, 1195 giugno 10.

to, poteva trovare nuovo sostegno avvalendosi del fatto che nei diritti regi elencati in Roncaglia era stata inserita anche l'arimannia[114]. Di fronte alla pretesa dell'arimanno di sottrarsi alla giurisdizione signorile, il tribunale cittadino accolse le motivazioni del rappresentante del monastero, che sosteneva il diritto di giurisdizione abbaziale, mostrando i privilegi imperiali, compreso quello di Federico I, che nell'anno 1163 fra altri diritti e beni confermava la giurisdizione sugli arimanni di Vigasio[115]; ma ne limitò nel contempo la portata, giudicando eccessive le pretese degli ufficiali signorili[116].

Pur fra tante difficoltà e pericoli ricorrenti, nella debolezza sempre più accentuata del potere regio e nella crescita dei poteri signorili, gli uomini liberi, dotati di beni propri sufficienti ad assolvere gli obblighi pubblici, non erano certo scomparsi in età comunale e, per salvaguardare le loro prerogative essenziali di libertà, potevano, a volte, fare ricorso, come nei secoli precedenti, alla qualifica di arimanno, di fronte ai signori o ai tribunali del comune cittadino, ottenendo dai secondi il riconoscimento della loro condizione, per contenere il potere signorile, come in Vigasio, o ai fini delle possibilità di sfruttamento dei beni incolti, come accadde negli stessi anni a Manerbio.

Quivi, di fronte ai signori locali che pretendevano lo sfruttamento esclusivo dei boschi in quanto ottenuti in feudo dalla chiesa vescovile, gli arimanni sostenevano di non essere soggetti a nessuno tranne che all'imperatore[117], rivendicando,

114 *MGH*, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, Hannover 1893, n. 175, «Definitio regalium», p. 244 = *DD Friderici I*, n. 237, 1158 novembre 22 o 23: il tributo dell'*arimannia* è elencato per primo fra gli *iura regalia*. Cfr. A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*, Stuttgart 1970-1971, I, pp. 89 e 93.

115 *DD Friderici I*, n. 422, 1163 dicembre 6, con riferimento esplicito agli arimanni di Vigasio: «curtem Vicoaderis et castrum cum districtu et liberis hominibus, qui vulgo arimanni dicuntur».

116 A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 41.

117 F. ODORICI, *Storie bresciane dai patrii tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia 1858, con annesso ad ogni volume il *Codice diplomatico*, con

dunque, a quanto sembra, anche i diritti di sfruttamento di beni comuni incolti, *nemora* denominati *comunia*, sui quali ancora si stendeva, almeno in linea di principio, il diritto regio, anche se i comuni cittadini, che mostravano un forte interesse per lo sfruttamento di questi beni[118], da loro ritenuti ormai parte integrante delle *consuetudines* proprie delle cittadinanze, avevano ottenuto di inserirli tra le 'regalie' rivendicate nel corso delle trattative con l'impero, che si conclusero con la 'pace' di Costanza[119]. Il comune veronese, ad esempio, risulta disporre delle superfici boschive sui Lessini già sfruttate dagli arimanni al tempo degli Ottoni[120]. Ancor più precoce l'azione dei cittadini mantovani, che riuscirono, come vedremo, a rimanere gli unici legali detentori dei beni comuni, già in compartecipazione con gli arimanni del contado[121].

numerazione propria delle pagine e dei documenti, VII, n. 230, 1192 agosto 14, p. 17, edizione per brevi estratti: si tratta di testimonianze in un processo, in una delle quali viene asserito «... dominos de Minervio tenere nemora quae appellantur communia per feudum ab episcopo ... sed arimannos dicunt esse qui dicunt se debere tenere nisi per imperatorem».

[118] A. CASTAGNETTI, *La 'campanea' e i beni comuni della città*, in *L'ambiente vegetale nell'alto Medioevo*, 2 voll., Spoleto 1990, I, pp. 137-174, *passim*.

[119] C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919, n. 132, 1183 marzo-maggio, p. 181, cap. 7: «Consuetudines ... et commoditates quas civitates et homines de societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambiatorum et negociatorum, ... et ceteras consuetudines antiquas eisdem civitatibus ...»; n. 133, 1183 marzo-maggio, p. 183, cap. 1: «... civitatibus ... concessione regalium et consuetudinum vestrarum in perpetuum ... in fodro, in exercitu, in municionibus civitatum et in iurisdictione plena, in pascuis, molendinis, in aquis, aquarum usibus, in pontibus, toloneis et communantiis et in ceteris ...»; n. 134, 1183 marzo-maggio, p.186, cap. 1: «... regalia et consuetudines vestras... in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut in antiquo ...»; l'ultimo passo citato è ripetuto alla lettera nella pace di Costanza: *ibidem*, n. 139, 1183 giugno 25, p. 129, cap. 1.

[120] A. CASTAGNETTI, *La 'campanea'*, cit., p. 171.

[121] Cfr. sotto, §§ 9-10.

5. *Altre signorie ecclesiastiche*

5.1. Il capitolo dei canonici di Verona

Notevole la presenza di arimanni sulle terre del capitolo veronese in Valpantena. Nell'anno 1121 i canonici investirono del castello i *vicini* di Marzana, che vengono designati anche come *arimanni* o *vilani*. Fra le varie clausole – un tributo in denaro per l'eventuale mancato svolgimento del placito signorile e altri tributi per il fodro regio e quello ducale –, segnaliamo che i *vicini-arimanni*, al fine di non compromettere la giurisdizione signorile, si impegnavano a non introdurre nel castello uomini di condizione servile, *famuli*, per evitare che attraverso questi vi si introducesse anche qualche potente[122].

Anche a Grezzana, villaggio e castello poco a nord del precedente, si nominano gli arimanni del capitolo, detti anche «suoi arimanni», in un atto complesso dell'anno 1139[123]. In Verona, alla presenza dell'arciprete della pieve di Grezzana e di alcuni gastaldi, certo Allemanno 'investe' del suo allodio l'arciprete del capitolo veronese, promettendo che corrisponderà ogni anno il *fodrum*, secondo la sua possibilità; nel caso che volesse alienare parte dei beni allodiali, dovrà prima offrirla alla chiesa al prezzo corrente; se questa rifiuterà di acquistare, di esercitare, cioè, un diritto di prelazione, egli avrà facoltà di vendere, ma solo ai 'suoi' arimanni, agli arimanni cioè del capitolo; se trasgredirà, il signore potrà ottenere tutto il suo allodio; solo con tali patti l'arciprete si accinge ad 'investirlo' del suo allodio. Allemanno, alla fine, affida al gastaldo locale l'atto di immettere il capitolo nel possesso dei beni, poiché egli è «arimannus» del capitolo, come si ritiene comunemente: «... quia ipse Allemannus arimannum ... ecclesie esse dicebatur».

Si tratta del riconoscimento di una soggezione, che, a difesa

122 A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., app., n. 11, 1121 maggio 3.

123 J. FICKER, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, 4 voll., Innsbruck 1868-1874, IV, n. 110, 1139 gennaio 11.

anche futura degli interessi signorili, viene confermata attraverso la cessione formale dei beni al signore, beni dei quali l'arimanno torna ad essere 'investito' in proprietà – si continua a parlare di allodio –, ma che divengono, per così dire, il pegno dell'assolvimento dei suoi obblighi, in particolare della corresponsione annuale del fodro signorile o *Privatfodrum*[124]. Nel contempo, pur senza che sia impiegato il termine arimannia, possiamo constatare che l'allodio dell'arimanno è gravato da obblighi pubblici, ai quali egli non può sottrarsi con la vendita, poiché in tale eventualità dovrà vendere ad un acquirente che sia in grado di assolvere i medesimi obblighi; e il più adatto fra questi e il più sicuro per il signore è certamente un altro dei «suoi arimanni», cioè un altro arimanno abitante nel distretto signorile. Siamo in una situazione analoga a quella attestata nel secolo precedente per gli arimanni della Saccisica.

5.2. Chiese vescovili di Verona, Trento e Parma

Documentazione sparsa di chiese vescovili attesta la presenza di arimanni, tenuti ad assolvere ai tributi pubblici, a volte equiparati nei fatti alla condizione di *rustici*. Tale si presenta la situazione di alcuni arimanni sulle terre dell'episcopio veronese. Già nel privilegio federiciano dell'anno 1154 sono nominati in modo generico *ermanni* e *famuli* risiedenti sui possessi vescovili[125]. In un elenco di 'malefatte' compiute dal vescovo Tebaldo alla metà del secolo XII è compresa l'alienazione che egli aveva compiuto per denaro di due *rustici arimanni* in Montorio, vendendo cioè i diritti che l'episcopio aveva su loro[126].

Nell'anno 1166 il vescovo di Trento decise una lite che opponeva il monastero di S. Lorenzo a Ropreto di Salorno,

[124] C. BRÜHL, *Fodrum*, cit., I, pp. 575-577.

[125] *DD Friderici I*, n. 88, 1154 novembre 22, ripreso da *DD Friderici I*, n. 881, 1184 novembre 3.

[126] L. SIMEONI, *Le origini del comune di Verona*, 1911, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX, 1957-1958, p. 173, n. 2.

concernente la disponibilità in beneficio vescovile del villaggio di Lisignago. Ropreto ottiene in beneficio il villaggio, ma restituisce al vescovo tre *rimani* di Arco – «... refutavit ... tres rimanos quod habebat in plebe Arco» –, arimanni che il vescovo assegna in beneficio all'abate di S. Lorenzo. A salvaguardia del 'reddito' per il monastero, viene precisato che, qualora gli arimanni non avessero corrisposto integralmente il tributo dell'arimannia – «... si ... rimanni integras rimanias non solverint» –, Ropreto stesso avrebbe dovuto provvedere; se anche questo obbligo fosse venuto meno, il vescovo si sarebbe rivolto direttamente agli arimanni[127].

Un cenno, infine, ad un elenco della fine del secolo XII, che fra i redditi della chiesa vescovile di Parma comprende anche quelli provenienti dalle terre detenute da arimanni, che erano assoggettati alla giurisdizione vescovile e corrispondevano il fodro[128].

5.3. *Monasteri bresciani*

5.3.1. Il monastero di S. Giulia

Riferimenti numerosi agli arimanni sono presenti negli atti processuali della metà del secolo concernenti la giurisdizione della badessa di S. Giulia di Brescia sulla comunità rurale, o meglio su una parte di essa, di Nuvolera[129], ove fin dall'inizio del secolo X il monastero possedeva una grossa

[127] B. BONELLI, *Notizie istorico-critiche intorno al beato martire Adelpreto vescovo e comprotettore della chiesa di Trento*, Trento 1761, II, n. 25, 1166 ottobre 7.

[128] S.A. ANNINKII (ed), *Akty Kremony*, I, Mosca 1937, n. 92.

[129] Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico*, cart. 83, pergamene non numerate, pergamena attribuita all'anno 1155 da F. MENANT, *Campagnes lombardes au Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans le région de Bergame, de Cremona et de Brescia du Xe au XIIIe siècle*, Roma 1993, p. 465, nota 254. Devo la possibilità di consultare la riproduzione fotografica di questa e di altre pergamene del fondo alla cortesia di Ezio Barbieri.

curtis[130], come nella vicina Nuvolento[131]: entrambe erano già allora divenute centro di attrazione, spontanea o forzata, nei confronti degli uomini liberi abitanti nei pressi, che al monastero si erano commendati «cum eorum proprio», cedendo, cioè, i loro beni e ricevendoli in conduzione[132].

La forza di attrazione della *curtis* e della signoria monastica[133], contrastata da una forte presenza della chiesa vescovile, come sotto annotiamo, non aveva affatto eliminato la presenza degli uomini liberi, pur assoggettandoli ad una giurisdizione che può essere definita quale 'signoria fondiaria'[134]: una parte consistente di loro aveva potuto mantenere l'indipendenza economica, dotata di beni in proprietà; ed anche si era mantenuta o si era sviluppata – tempi e modalità potranno forse essere conosciuti con indagini specifiche – una distinzione fra uomini liberi e arimanni. La distinzione è più volte ribadita negli atti processuali, pur se non si riesce a coglierne i sostrati materiali e la valenza sociale. Il processo verte sulla giurisdizione della badessa ed è forse stato originato, come suppone il Menant[135], dalle modalità di riscossione del fodro regio, in occasione delle due 'discese' nel Regno Italico di Lotario III, negli anni 1132 e 1136, e della prima di Federico I nell'anno 1155.

130 G. PASQUALI (ed), *S. Giulia di Brescia*, in A. CASTAGNETTI-M. LUZZATI-G. PASQUALI-A. VASINA (edd), *Inventari altomedievali*, cit., p. 66.

131 *Ibidem*, p. 67. Per l'identificazione delle due località si veda G. PASQUALI, *La distribuzione geografica delle cappelle e delle aziende rurali descritte nell'inventario altomedievale del monastero di S. Giulia di Brescia*, in *San Salvatore di Brescia. Materiale per un museo*, I, Brescia 1978, p. 153.

132 G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 54-55 e *passim*.

133 Ancora nell'anno 1136 l'imperatore Lotario III aveva confermato al monastero tra gli altri possessi quello di Nuvolera: *DD Lotharii III*, n. 99, 1136 ottobre 9.

134 G. PASQUALI, *Gestione economica e controllo sociale di S. Salvatore-S. Giulia dall'epoca longobarda all'età comunale*, in *S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa*, Brescia 1992, p. 141.

135 F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 465.

Noi sappiamo già da una manifestazione dell'anno 1154 che tutti i conduttori in Nuvolera delle terre monastiche, ora assai frazionate, erano soggetti al monastero, tranne coloro che detenevano quattro *sortes*, i quali avevano rifiutato il giuramento[136]: un passo di una testimonianza resa al processo suddetto chiarisce che non si tratta invero di una volontà di sottrarsi alla giurisdizione abbaziale, ma di vassalli che avevano avuto le terre «cum honore»[137]. Ma la giurisdizione su Nuvolera era compromessa dalla presenza ben più consistente di terre e diritti appartenenti alla chiesa vescovile, terre di cui si tratta solo per cenni negli atti processuali menzionati: il medesimo testimone ricorda un diverbio fra certo Alberto e Teudaldo da Concesio, che conosciamo come vassallo vescovile[138], nel quale il secondo rimprovera al primo di non difendere gli interessi suoi e della chiesa vescovile.

La presenza di grosse proprietà vescovili, concesse in godimento, con diritti di 'onore', ad alcune famiglie emerge da alcuni atti, incompleti, di un processo più tardo[139], che ha per oggetto, fra l'altro, la vendita dei diritti e delle terre in Nuvolera, che la badessa aveva compiuto per la somma di 1150 lire nell'anno 1186 nei confronti del comune locale[140], una vendita che era apparsa subito troppo onerosa per alcu-

136 Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico*, cart. 83, perg. 1154 gennaio. Si soffermano sul documento G. PASQUALI, *Gestione economica*, cit., pp. 141-142, e G. ANDENNA, *La città. Santa Giulia nella crisi economica dei monasteri tradizionali del Duecento*, in «Civiltà bresciana», III, 1994, p. 22, che assegnano al documento l'anno 1155.

137 Doc. citato sopra, nota 129: testimonianza di Viviano.

138 Sui da Concesio, di provenienza milanese, vassalli vescovili, un cenno in F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 668, nota 360, e anche in G. ANDENNA, *La città*, cit., p. 22, che attribuisce appunto ai da Concesio il controllo sugli arimanni, i quali, secondo l'autore, avrebbero avuto a loro disposizione le quattro *sortes*, citate nel testo, e sarebbero stati dipendenti con legame personale dal vescovo.

139 Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico*, cart. 84, perg. non datata, probabilmente dell'inizio del secolo XIII.

140 *Ibidem*, perg. 1186 marzo 26; cfr. G. PASQUALI, *Gestione economica*, cit., p. 142, e G. ANDENNA, *La città*, cit., p. 21.

ni dei *consortes*[141]. In quell'occasione apprendiamo che sul territorio esistevano dodici *foci* dipendenti dal monastero di S. Giulia, mentre altri, più numerosi – le cifre dichiarate da testimoni diversi variano tra 16, 25 e 30 –, erano della chiesa vescovile, che ne aveva assegnato la giurisdizione ai *domini* Rozo e al figlio Martino, detto anche Martino *Rozonum*, che da quei *foci* riscuotevano normalmente il *fodrum*, un fodro, dunque, signorile. Orbene, in alcuni passi *foci* e *fodrum* sono posti in relazione all'arimannia, così come di un molino dei signori si dice che è situato «supra illud ... arimannorum ... dominorum Rozzonum». La presenza degli arimanni in Nuvolera sembra assumere consistenza soprattutto in relazione alla grossa proprietà vescovile, il che più facilmente spiegherebbe la sopravvivenza della qualifica, stanti i noti caratteri di tradizione pubblica, propri di queste chiese nell'esercizio del potere. In Nuvolera come in Nuvolento possedeva ampiamente, come constatiamo appresso[142], anche il monastero di S. Pietro in Monte di Serle, che derivava larga parte di beni e diritti dalla chiesa vescovile.

Anche per gli arimanni soggetti a S. Giulia sono ripetutamente chiamati in causa, oltre e più che la badessa del monastero, i *domini* Rozo e il figlio Martino, Teudaldo da Concesio, Landolfo, Obizo da Calcaria[143], alcuni dei quali erano

141 Doc. citato sopra, nota 139, ove sono ricordati anche episodi di rifiuto da parte degli acquirenti di procedere al pagamento della loro quota del prezzo di acquisto.

142 Cfr. sotto, p. 206.

143 Una elencazione di vassalli del monastero di S. Giulia è data da P. GUERRINI, *Ignorate reliquie archivistiche del monastero di S. Giulia*, in «Commentari dell'Ateneo di Brescia», CXXVII-CXXVIII, 1928-1929, parte I, p. 203; per alcuni di loro, come i da Concesio, da Calcaria, Lavellongo ecc., si vedano gli accenni in F. MENANT, *Le monastère de S. Giulia et le monde féodal. Premiers éléments d'information et perspectives de recherche*, in *S. Giulia di Brescia*, cit., p. 125, ed ora in F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., sub vocibus dell'Indice. I da Calcaria avevano feudi in Nuvolento e in località vicine anche dal monastero di S. Pietro in Monte di Serle: P. GUERRINI, *Il monastero benedettino di S. Pietro in Monte a Serle. Notizie e documenti inediti (sec. XI-XV)*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», serie II, 1931, pp. 163-242, n. 17, 1178 giugno 13.

certamente vassalli vescovili. Costoro intervengono – erano pur sempre degli 'esperti' in materia – nella riscossione del *fodrum regale* a fianco della badessa, dei suoi *missi* o degli incaricati locali, consoli del comune rurale o nominati specificatamente per lo scopo; il loro intervento non si configura a favore della comunità, dal momento che alcuni di loro propongono, senza successo, invero, che la somma sia elevata di molto, da tre lire a dieci. Nelle medesime testimonianze si insiste ripetutamente sul fatto che i *domini* suddetti potevano riscuotere secondo la loro volontà, «quando volebant», il fodro dagli arimanni, sempre il fodro signorile[144], che proprio in quel periodo si stava trasformando in una tassa più o meno regolare[145], un'evoluzione cui avevano contribuito, da una parte, le esigenze dell'impero – lo testimonia la precisione e la regolarità della riscossione del *fodrum regale* nelle due discese di Lotario e in quella di Federico I[146] –, dall'altra parte, l'intervento del comune cittadino, che, assai presto, già nella prima discesa di Federico I, si sostituisce alla badessa e ai suoi *missi* e agenti nella riscossione del *fodrum regale*[147], fino ad imporre una propria tassazione regolare, che riprende quella del fodro, basandosi, ad esempio, sui *foci*[148], come avviene a Nuvolera[149], un sistema che

144 Cfr. sopra, nota 124.

145 F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 472. Si vedano, ad esempio, l'obbligo per tutti i vicini di S. Giorgio di Valpolicella di corrispondere il fodro «omni anno» (doc. citato sotto, nota 239), come è dichiarato nello stesso anno dall'arimanno di Grezzana (doc. dell'anno 1139, citato sopra, nota 123); ancora, la contribuzione annuale *pro arimannia* corrisposta dagli arimanni di Pernumia (sotto, § 7.1) e dagli abitanti di Arquà (Petrarca) (sotto, pp. 227 ss.).

146 Da ultimo, F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 465-466, 472, che utilizza largamente proprio la documentazione bresciana; in generale, C. BRÜHL, *Fodrum*, cit., I, pp. 578 ss.; A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, cit., II, pp. 689-691.

147 Doc. citato sopra, nota 129, testimonianza di Lanfranco *de Ferario*; questo ed altri esempi in F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 472.

148 *Ibidem*, pp. 530-532.

149 Cfr. sopra, t. seguente nota 141 per la valutazione in *foci* della consistenza, numerica e fiscale, della popolazione rurale, verso la fine del secolo XII.

sarà poi rielaborato in un'imposta di ripartizione od estimo[150].

Le poche notizie, confuse e, all'apparenza, almeno, contraddittorie, relative agli arimanni di Nuvolera non ci hanno permesso di cogliere elementi sicuri di differenziazione fra arimanni e uomini liberi, ad esempio se i primi disponevano di una base economica più consistente o costituita da terre ecclesiastiche. L'impressione ricevuta è che sugli arimanni continui a gravare il peso maggiore dei contributi locali, sia nei confronti dei signori o dei vassalli vescovili, sia nei confronti del regno, in complesso una condizione che richiama altre situazioni che siamo venuti e verremo illustrando.

5.3.2. Il monastero di S. Pietro in Monte

Nel territorio di Nuvolento, accanto all'antica *curtis* del monastero bresciano di S. Giulia, possedeva ampiamente il monastero di S. Pietro in Monte di Serle[151]. La presenza di arimanni nella località è attestata, casualmente, da un documento dell'anno 1118, quando, nell'ambito di un'investitura in beneficio, viene ricordata la *decima arimannorum* in Nuvolento[152].

Arimanni di Nuvolento e arimanni di Nuvolera erano certamente fra loro in rapporto, come erano connesse da rapporti vari le due località, non solo per la presenza di consistenti patrimoni e diritti della chiesa vescovile, del monastero di S. Giulia e di quello di S. Pietro, ma anche per il fatto che Nuvolera era inclusa nella circoscrizione della pieve che

[150] Cfr. sotto, p. 278.

[151] Per le vicende del monastero si veda P. GUERRINI, *Il monastero benedettino*, cit., pp. 167-168 per i beni in Nuvolento e in Nuvolera.

[152] Archivio Segreto Vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 2640, 1118 giugno 29: debbo alla cortesia di Ezio Barbieri la possibilità di consultare la trascrizione di questa come delle altre pergamene del fondo, appresso utilizzate.

aveva sede a Nuvolento[153]. In quest'ultima fin dall'epoca della 'fondazione' o 'rifondazione' vescovile[154] di S. Pietro nella prima metà del secolo XI, il vescovo aveva donato al monastero un castello, come attesta un privilegio, ora perduto, presentato ad un processo nel secolo XIII[155]. Nella convenzione fra monastero e pieve dell'anno 1138 si ricordano un *castrum dirutum*, ovvero Castelrotto, con una cappella e un *castrum* di Nuvolento con due cappelle entro e fuori del castello[156].

In una lunga serie di testimonianze, rese nell'anno 1186 ai magistrati del comune bresciano per una controversia tra l'abate del monastero e la comunità di Serle per lo sfruttamento del monte Dragone[157], si tratta anche degli arimanni, dei quali si discute la soggezione ai *domini* da Lavellongo[158]

153 Si veda, ad esempio, la convenzione fra l'abate di S. Pietro in Monte e l'arciprete della pieve di S. Stefania di Nuvolento: P. GUERRINI, *Il monastero benedettino*, cit., n. 9, 1138 maggio 19.

154 *Ibidem*, p. 170.

155 G. ARCHETTI, *Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia*, Brescia 1994, pp. 144-145.

156 Doc. dell'anno 1138, citato sopra, nota 153. Nelle testimonianze sui diritti di S. Giulia in Nuvolera dell'inizio del secolo XIII, citate sopra, nota 139, viene fatto riferimento agli oneri – *expensae plebis* e *laborerium plebis* –, che gravano sul comune di Nuvolera per due *castella* situati nella pieve – credo debba intendersi la pieve di Nuvolento –, oneri e obblighi ora imposti e regolati, probabilmente, dal comune cittadino.

157 Archivio Segreto Vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 2704, 1186 giugno 30. Utilizza il processo, per gli aspetti ovviamente economici, G. BONFIGLIO DOSIO, *Condizioni economiche e sociali del Comune di Brescia nel periodo consolare*, in *Arnaldo da Brescia e il suo tempo*, Brescia 1991, p. 137; a pp. 152-156, l'autrice si sofferma sulle proprietà del monastero nella zona del 'Pedemonte bresciano' e sulla loro gestione nel secolo XII, ma è opportuno avvertire che i 'forestieri' non sono lavoratori provenienti da fuori, ma gli addetti alla sorveglianza dei boschi, come risulta dalle testimonianze rese, nelle quali si sottolinea, ad esempio, che i *foresterii*, conversi del monastero, custodivano i boschi e riscuotevano i pegni; i *forestarii* sono già attestati nell'alto Medioevo per i boschi regi (cfr., ad esempio, A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., p. 232).

158 Cenni sui signori da Lavellongo in F. MENANT, *Campagnes lombardes*,

e la pertinenza ad una o ad un'altra *curtis*, in particolare a quelle di Serle e di Botticino, delle quali pure si discute se appartenessero in origine al patrimonio fiscale, *regalia imperatoris*: in alcune di queste occasioni si pone una correlazione fra la natura fiscale ovvero di *regalia imperatoris* delle *curtes* e gli arimanni[159]. Le controversie per lo sfruttamento dei monti e dei boschi continueranno in seguito. All'inizio del Trecento, ad esempio, se ne svolse una con gli stessi protagonisti per terreni montani e boschivi, che confinavano, fra l'altro, con il monte Dragone[160], già conteso nell'anno 1186; tra i confinanti delle superfici contese comparivano ancora i da Lavellongo e i da Calcaria, nonché i comuni di Novellara e di Nuvolento, il monastero e l'episcopio[161].

Dal fondo del medesimo monastero proviene un'altra attestazione di arimanni[162]: in una controversia tra i *domini* da Mariana[163] e l'abate di S. Pietro viene contestata la dipendenza in Remedello, sul Chiese[164], di tre famiglie di arimanni; si discute anche se essi detenessero i loro beni in allodio o dal monastero.

Nella medesima zona[165], un privilegio di Lotario III al mo-

cit., sub voce dell'Indice; G. BONFIGLIO DOSIO, *Condizioni economiche*, cit., p. 139, segnala i membri che hanno rivestito la magistratura consolare.

159 F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 407, nota 42, menziona la *mensa imperatoris* per gli atti del processo concernente Nuvolera (doc. citato sopra, nota 129), della quale espressione non abbiamo invero trovato traccia.

160 G. ARCHETTI, *Berardo Maggi*, cit., pp. 457-471.

161 *Ibidem*, pp. 458-459, note 83-84.

162 Archivio Segreto Vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 2686, 1179 settembre 4, edita parzialmente da P. GUERRINI, *Il monastero benedettino*, cit., n. 18.

163 Sui da Mariana, un cenno in F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 422, nota 90.

164 Mariana, pochi chilometri sulla sinistra del Chiese, e Remedello, sulla destra, per quanto ora poste nelle province di Mantova e di Brescia, gravitavano nella medesima area: si veda la cartina elaborata da F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 919, carta n. 7.

165 Si veda la cartina storico-geografica, citata alla nota precedente.

nastero di S. Maria di Monticelli, ora Monticelli Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona, nel confermare i beni donati dalla contessa Matilde di Canossa, menziona anche tutti gli acquisti, passati e futuri, che il monastero ha compiuto o compirà nella *curtis* ovvero nel territorio di Monticelli, con riferimento specifico a beni consistenti «in feudis vel in prediis militum et arimannorum ...» e di affittuari e livellari[166]. La distinzione tra *milites* e *arimanni* sembra rinviare ad una situazione creatasi nel periodo canossiano[167], come accenneremo avanti[168]; ma è da tenere presente che siamo in una zona poco distante da Remedello, per cui possiamo supporre l'influenza di una tradizione locale.

Dal territorio bresciano provengono altre tracce sparse. Oltre agli arimanni di Manerbio, cui abbiamo accennato[169], un teste in un processo tra il monastero di S. Giulia e gli Avvocati dichiara di «tenere» da questi ultimi alcuni arimanni residenti in Lonato[170]: probabilmente gli Avvocati ne avevano ricevuto la giurisdizione dal monastero bresciano.

6. *Arimanni e conti in 'Langobardia'*

6.1. Arimanni e conti

La dipendenza degli arimanni dai conti non è documentata con ampiezza, per quanto essa dovette essere percepita ben presto come una forma di 'signoria' sugli arimanni stessi, tanto che già alla fine del secolo IX un capitolare dell'impe-

166 *DD Lotharii III*, n. 102, anno 1136.

167 L'accostamento ai Canossa è implicito in G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 163; va corretta l'ubicazione di Monticelli nel comitato di Parma, basata su F. SCHNEIDER, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, Berlino 1924, tr. it. Firenze 1980, p. 158.

168 Cfr. sotto, § 8.

169 Cfr. sopra, p. 197 e nota 117.

170 P. GUERRINI, *Ignorate reliquie*, cit., parte II, n. 18, 1200 maggio 31, p. 199.

ratore Lamberto, mentre sottolineava la dipendenza degli arimanni dai conti, vietava a questi ultimi, appunto, di concedere gli arimanni in beneficio ad altri[171], un beneficio il cui contenuto, come osserva il Tabacco[172], era costituito dalle prestazioni di natura pubblica che gravavano sugli uomini liberi e sugli arimanni, in particolare.

Ancora nella prima metà del secolo XI la dipendenza degli arimanni dai conti era considerata 'normale', se nella *Expositio* al *Liber Papiensis*[173], a commento di un capitolo delle leggi di Ratchis, ove si contempla, tra l'altro, la possibilità che lo *iudex* neghi la giustizia all'*arimannus*[174], allo *iudex* viene sostituito il *comes*[175].

Forse perché ancora fra X e XI secolo i diritti dei conti sugli arimanni sono riconosciuti per consuetudine – in questo senso diviene preziosa la testimonianza dei documenti 'romanici', che mostrano appunto la volontà dei conti della regione di pretendere gli obblighi pubblici dagli uomini liberi, che essi definiscono arimanni[176] –, i diritti dei conti sugli arimanni sono poco documentati, come sono rare le concessioni imperiali. Per il secolo X si conosce solo quella

171 Cfr. sopra, p. 172.

172 G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 51-52.

173 Per il periodo di elaborazione della *Expositio*, assegnata alla prima metà del secolo XI, si vedano F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, I, Milano 1954, pp. 310 e 313, ed ora A. PADOA SCHIOPPA, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*, II: *L'alto Medioevo*, Milano 1987, pp. 225-235.

174 *Ratchis leges*, in F. BLUHME (ed), *Edictus ceteraeque Langobardorum leges*, Hannover 1869, cap. 10, ma nell'*Expositio* è il cap. 6.

175 *MGH*, *Leges*, IV, p. 476: «Petre comes, te appellat Martinus tuus arimannus quod ipse reclamavit ...»; cfr. P.S. LEICHT, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna 1933, p. 37, nota 2. Significativa, ai fini della percezione che non pone differenze sostanziali tra una dipendenza dal conte e quella da un signore, una glossa allo stesso capitolo di Ratchis, nella quale l'arimanno viene così definito: «Omnis liber homo dicitur erimannus, qui manui id est potestati domini suppositus est ...»; cfr. P.S. LEICHT, *Il diritto*, cit., p. 37, nota 3.

176 Cfr. sotto, § 11.1.

indirizzata nell'anno 940 dal re Ugo[177] al conte Aleramo[178], che ottenne per gli arimanni della *villa* di Ronco *districtio, publica functio* e la custodia del placito. Due secoli dopo il conte Guido di Biandrate ricevette da Corrado III i diritti su tutti i residenti, arimanni compresi, nelle sue terre[179], cui seguì la conferma di Federico I[180]. Verso la metà del secolo XII gli abitanti di Mendrisio dichiarano che solo gli arimanni debbono pagare il *fodrum regale* al conte di Seprio[181].

Gruppi di arimanni poterono mantenere, a volte, rapporti diretti con il potere pubblico, nella partecipazione comune a diritti appunto pubblici. Lo apprendiamo indirettamente da un documento parmense del primo decennio del secolo XII, con il quale un privato dona al monastero di S. Savino diritti sulle acque del fiume Trebbia presso il castello di Rivalta, acque che attraversano le terre del conte e del marchese e quelle di altri proprietari, che sono «arimanni et alii homines»: a costoro i diritti provenivano dal vescovo e dal marchese, in analogia a quanto il venditore dichiara, che, cioè, i diritti erano stati concessi al padre suo dal vescovo e dal marchese[182].

177 L. SCHIAPARELLI (ed), *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma 1924, n. 53, 940? febbraio 6; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 142-143.

178 E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien [774-962]*, Freiburg im Breisgau 1960, pp. 117-119; R. MERLONE, *Prosopografia aleramica (secolo X e prima metà del XI)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXI, 1983, p. 466.

179 *DD Conradi III*, n. 51, 1140 giugno.

180 *DD Friderici I*, n. 36, 1152 ottobre. Cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 162-163; a p. 162, l'autore si sofferma sul privilegio federiciano per i Biffignandi, ma si tratta di falso: *DD Friderici I*, IV, Anhang II, p. 510, n. 18, 1164 maggio 24.

181 C. MANARESI, *Gli atti*, cit., n. 8, 1142 maggio 20: cfr. G.L. BARNI, *Cives e rustici a Milano alla fine del XII secolo e all'inizio del XIII secolo secondo il Liber consuetudinum Mediolani*, in «Rivista storica italiana», LXIX, 1957, p. 12; C. BRÜHL, *Fodrum*, cit., I, p. 552; A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Milano ed il suo territorio in età comunale, Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto 1989, pp. 519-520.

182 G. DREI, *Le carte degli archivi parmensi del sec. XII*, III, Parma 1950, n. 22, 1106 febbraio 10.

I conti e gli altri ufficiali pubblici, tali più per trasmissione ereditaria e 'onorifica' del titolo che per esercizio effettivo delle funzioni antiche connesse all'ufficio, sembrano mantenere diritti sugli arimanni, soprattutto se questi diritti si esercitano in quei distretti ove la loro giurisdizione si può esplicare sulla base della detenzione di poteri di signoria territoriale o, almeno, della presenza di ampi possessi[183]. Sembra questo il caso dei conti di Vicenza. Un documento dell'anno 1200 mostra il conte Ugezzone detenere su un gruppo di arimanni di Schio alcuni diritti, quali il *fodrum* e il *servicium curie comitis*[184]. La famiglia comitale, che aveva assunto l'ufficio nella seconda metà del secolo X, era ancora potente per le numerose signorie, compresa quella sul villaggio di Schio, per tradizione nobiliare, per collegamenti familiari[185] e per il ruolo politico, all'interno e fuori del comune cittadino, svolto dallo stesso conte Ugezzone[186].

6.2. Il territorio bergamasco

Prima di soffermarci sui conti di Bergamo, è opportuno richiamare[187] brevemente la lunga serie di privilegi che alla chiesa vescovile e ad altre chiese bergamasche affidano la protezione degli arimanni, il primo, quello di Carlo III dell'an-

[183] Arimanni in Cavalgese, ad esempio, sono concessi in feudo dai conti di San Martino: F.A. ZACCARIA, *Dell'antichissima badia di Leno libri tre*, Venezia 1767, n. 27, 1192 aprile 10, p. 129, passo regestato anche da F. ODORICI, *Codice diplomatico*, cit., VI, n. 193. Arimanni sono attestati ancora nel terzo decennio del secolo XIII a Volargne e a Chiusa, a nord di Verona, sulla via di Germania, la cui giurisdizione era stata concessa in feudo dai conti di Verona a Falsogravo: A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., p. 56.

[184] T. PESENTI, *Per la continuazione del Codice diplomatico padovano*, tesi di laurea, Istituto di Paleografia e diplomatica, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1973-1974, n. 37, 1200 ottobre 27.

[185] Sui conti di Vicenza si veda A. CASTAGNETTI, *I conti*, cit.

[186] *Ibidem*, pp. 159-171.

[187] Per l'utilizzazione e la diffusione della qualifica di arimanni in territorio bergamasco è significativo l'impiego del termine in una formula di manomissione dell'anno 800: si veda sopra, p. 174 e nota 21.

no 882, cui abbiamo accennato[188], poi gli altri che assegnano la giurisdizione su gruppi determinati.

La chiesa vescovile[189] provvide intorno alla metà del secolo XI, attraverso falsificazioni di diplomi di Ottone II[190] e di Enrico III[191], ad assicurarsi diritti di giurisdizione sugli arimanni, segno dell'importanza che essa attribuiva a questi diritti e segno anche della presenza relativamente intensa di questi stessi gruppi di uomini, che così venivano definiti per tradizione[192] o che così volevano essere definiti per potere assicurarsi una condizione 'nobilitante': si ricordi l'episodio dei 'nobili arimanni' di Bellagio[193] e le vicende coeve degli arimanni della Saccisica. La chiesa vescovile, il secolo seguente, riuscì a fare confermare da Federico I, con un diploma originale, il falso privilegio ottoniano[194].

Nella prima metà del secolo XI il capitolo dei canonici di S. Vincenzo[195] ebbe confermata, con il castello di Calcinate e la

188 *DD Karoli III*, n. 52, 882 febbraio 15: cfr. sopra, p. 171.

189 Sulle vicende della chiesa vescovile si vedano J. JARNUT, *Bergamo 568-1098*, trad. it., Bergamo 1980, pp. 136-142, e dello stesso, *Lo sviluppo del potere secolare dei vescovi bergamaschi fino alla lotta per le investiture*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, Bergamo 1991, pp. 69-79.

190 *DD Ottonis II*, n. 319, anno 968.

191 *DD Heinrici III*, n. 387, 1041 aprile 5.

192 A nostro giudizio va sfumata l'affermazione del Menant che riconosce nella presenza di arimanni nelle località citate nel testo «un autre indice de l'ancienneté de ces habitats»: F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 50, nota 46, e p. 117, nota 315; a p. 421, nota 90, l'autore, ricordando che, secondo gli studi di F. SCHNEIDER, *Le origini*, cit., pp. 138-146, la Lombardia non avrebbe conosciuto un 'impianto' arimannico molto denso, sottolinea che la segnalazione della documentazione inedita sugli arimanni accresce in misura sensibile il numero delle «colonies arimanniques connues», mostrando di condividere sostanzialmente l'impostazione tradizionale del problema degli arimanni, non più sostenibile dopo gli studi di Giovanni Tabacco, in merito alla quale si vedano le osservazioni nella Introduzione.

193 Cfr. sopra, p. 180 e nota 48.

194 *DD Friderici I*, n. 141, 1156 giugno 17.

195 Sulle prime vicende della canonica si veda G. PICASSO, *Le canoniche di San Vincenzo e di Sant'Alessandro*, in *Bergamo e il suo territorio*, cit., pp. 63-67.

cappella ivi edificata, la *districtio* sugli arimanni abitanti nelle località vicine di *Balbiaco* e *Saxaco*, con la specificazione che essi non avrebbero più corrisposto obblighi e prestazioni alla *pars publica* e alla *pars comitatus*, quindi al re e al conte[196]. Il riferimento ai diritti del *comitatus* e quindi del conte non è, nel caso bergamasco, un riferimento semplicemente di formulario. Gli studi prima dello Jarnut ed ora del Menant hanno mostrato la persistenza del collegamento tra conte e gruppi o anche singoli arimanni.

Nell'anno 1086 il conte Raginerio promette a un Giovanni di Bergamo di non pretendere da alcuni *homines arimanni*, abitanti di Levate, alcun adempimento di diritti nei propri confronti, «obsequium conditionis», diritti connessi ai loro possessi, case e terre, beni che essi avevano venduto al bergamasco Giovanni e poi riottenuto, probabilmente in fitto[197]. Il nuovo proprietario cittadino veniva così liberato da impegni che, assunti con l'acquisizione dei beni nel contado, ne potevano compromettere la condizione sociale. Non viene specificato il contenuto dell'*obsequium conditionis*, che, come nei casi che veniamo esaminando, sarà stato costituito da doveri di contribuzione e di ospitalità, che, propri degli uomini liberi, venivano ormai intesi come legati ai loro beni, in altre parole doveri paragonabili a quelli che scaturivano

[196] *DD Conradi II*, n. 61, anno 1026: «... et de districtione arimannorum ibidem adiacentium ... quatinus ad parte publicam nulla conditione responderent neque ad partem comitatus placitum custodiret neque teloneum neque precariam darent neque ullam facerent angariam ad partem publicam»; si vedano anche le conferme di *DD Lotharii III*, n. 98, anno 1136, e di *DD Friderici I*, n. 232, 1158 novembre 23.

[197] G. ANTONUCCI, *Le famiglie comitali di Bergamo nei secoli decimo, undecimo e duodecimo*, II, in «Bergomum», XXXIII, 1939, p. 6, doc. 1086 novembre, che legge, però, in modo erroneo l'espressione da noi citata nel testo quale «obsequium creditionis», mentre la lezione esatta è stata da noi riscontrata sull'originale: Archivio della Curia vescovile di Bergamo, *Pergamene dell'Archivio capitolare*, perg. 1180. Adotta tale lettura anche J. JARNUT, *Bergamo*, cit., p. 186, che riporta ampi estratti del documento, segnalato, tuttavia, come inedito; a pp. 187-188, l'autore, per quanto concerne la condizione degli arimanni, la considera inferiore a quella degli altri *possessores*, giudizio che non condividiamo, come si deduce dalle considerazioni svolte nel presente contributo.

dalla detenzione dell'arimannia, come per gli abitanti di Sacco e di altri distretti[198].

Un documento inedito dell'anno 1117 riporta la promessa di Ardizzone, figlio del defunto conte Arialdo, al fratello Alberto, conte del comitato bergamasco, di rinunciare a beni e diritti su beni in Levate, sulla somma di trenta lire e su un'altra, imprecisata, costituite dai denari esatti dagli arimanni abitanti nel comitato: «de pecuniis ab erimannis in comitatu exactis»[199]. Il tributo corrisposto dagli arimanni va probabilmente posto in relazione al fodro richiesto in occasione della discesa nello stesso anno di Enrico V[200]: i conti avrebbero svolto la funzione di raccoglitori non tanto e non solo per gli arimanni abitanti sui propri possedimenti, ma per tutti quelli residenti nel comitato; forse è meglio intendere per tutti quelli che non risiedevano in distretti soggetti a signorie che già detenevano il privilegio della raccolta del fodro regale, se non quello di esenzione. Rimane, in ogni caso, sottolineata la correlazione tra l'ufficio comitale, per quanto decaduto e limitato, il distretto comitale, gli arimanni e il tributo pubblico. Ancora, in un atto di refutazione di un feudo in Levate vengono restituiti ai conti di Bergamo, oltre alle case e ai terreni, anche i diritti 'onorevoli', quali *arimannia*, *fodrum* e *albergaria*[201]. In questo caso si tratta di diritti signorili spettanti ai conti, poiché Levate era uno dei centri dei possedimenti dei Giselbertini[202].

Ciò non toglie che la presenza degli arimanni nel territorio bergamasco[203], i loro 'rapporti' con la famiglia comitale,

198 Per i *Saccenses* e gli abitanti di Vigevano cfr. sopra, § 3.1.; per Remedello, sopra, p. 208 e nota 164; ed ancora sotto, per altre esemplificazioni.

199 Biblioteca civica di Bergamo A. Mai, *Pergamene del Comune di Bergamo*, n. 580, 1117 settembre, regesto in M. LUPI, *Codex diplomaticus civitatis et ecclesie Bergomatis*, 2 voll., Bergamo 1799, I, coll. 899-900, che non riporta il passo, che è stato segnalato, sulla scorta del documento inedito, da F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 417, note 73-74.

200 *Ibidem*, p. 467, nota 266.

201 M. LUPI, *Codex*, cit., coll. 1009-1010, doc. 1136 ottobre.

202 J. JARNUT, *Bergamo*, cit., p. 99.

203 Verso la fine del secolo XII un cenno ad arimanni è presente in un

soprattutto, con la chiesa vescovile e le maggiori chiese bresciane – della canonica di S. Alessandro tratteremo in relazione agli 'arimanni' di Vanzone[204] –, generino l'impressione che la tradizione arimannica sia stata particolarmente viva e sentita nel territorio bergamasco, per il quale anche per altri aspetti è possibile constatare la presenza accentuata di caratteri conservativi ricollegabili alla tradizione longobarda[205].

6.3. Il territorio trevigiano

La prima menzione in età postcarolingia di un assoggettamento di gruppi di arimanni ad un potere signorile, nel caso specifico a quello di una chiesa vescovile, concerne il territorio trevigiano, ma non la sua chiesa, bensì quella di Padova, destinataria del privilegio berengariano dell'anno 915, che le assegnava uomini liberi e arimanni della valle di Solagna[206]. Nella forte scarsità di documentazione trevigiana per

atto di vendita e di refutazione alla chiesa vescovile per beni e diritti in Ardesio: Biblioteca civica A. Mai, *Pergamene del Comune di Bergamo*, perg. 3028, 1193 ottobre 26.

204 Cfr. sotto, § 14.1.

205 A. CASTAGNETTI, *In margine all'edizione delle pergamene bergamasche. Economia e società*, in *Bergamo e il suo territorio*, cit., pp. 42-43, considerazioni rafforzate dalle osservazioni svolte in un contributo di prossima pubblicazione sui rapporti tra immigrati e società locale della *Langobardia* settentrionale in età carolingia: la scarsa presenza di immigrati, il ruolo svolto dai vescovi 'longobardi', soprattutto dal vescovo Garibaldo alla fine dell'età carolingia, il cui fratello Ausprando è il primo 'longobardo' documentato tra i vassalli imperiali; la rapida ascesa politica di Giselberto, che, di una famiglia sconosciuta, appare per la prima volta nella documentazione come «vassus et missus imperatoris» nell'anno 919, conte di Bergamo dall'anno 922, conte palatino dall'anno 926 (J. JARNUT, *Bergamo*, cit., pp. 93-94 e *passim*; F. MENANT, *I Giselbertini, conti della contea di Bergamo e conti palatini*, 1988, poi in *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992, pp. 51-53), il primo 'longobardo', come annota E. HLAWITSCHKA, *Franken, Alemannen*, cit., p. 186, che, dopo un lungo predominio delle stirpi di origine transalpina, riuscì ad inserirsi nei ceti e gruppi dominanti: da lui discendono i conti bergamaschi dei secoli posteriori.

206 Cfr. sopra, p. 175.

l'età postacarolingia, il privilegio enriciano dell'anno 1055 fa conoscere un altro gruppo di arimanni, quelli della Saccisica, anch'essi soggetti alla chiesa padovana, e, indirettamente, attesta la presenza diffusa di arimanni nel comitato di Treviso, se la condizione di questi ultimi è utilizzata quale punto di riferimento dai *Saccenses*[207].

Nessun altro indizio è emerso finora dalla documentazione, edita ed inedita nota, utilizzata anche dagli studi recenti dedicati al territorio[208]. Solo l'edizione delle carte del monastero veneziano di S. Daniele[209], che aveva ampi possessi nel Trevigiano, permette ora di segnalare l'esistenza di una località e di un tributo, che appaiono connessi con gli arimanni e con i conti trevigiani, in una zona meridionale del comitato, quella gravitante sul monastero di S. Maria di Mogliano, verso Mestre, ma anche verso la zona eccentrica della Saccisica, che si trova a sud-est. Forniamo prima alcune notizie sulla fondazione del monastero.

Nell'anno 997[210] il vescovo Rozo di Treviso, con il consenso del conte Rambaldo e del fratello Wangerio[211], di vassalli e giudici, decide la fondazione di un monastero sul luogo ove sorgeva un'antica pieve, zona divenuta deserta per le devastazioni dei 'pagani'. I confini della zona si stendono dal fiume Dese al corso d'acqua, *rivus*, che scorre in *Sarmacione*, corrispondente all'odierno rio Zermanson, che scorre a sud di Zerman, che costituiscono i lati sud-occidentale e nord-orientale; verso il mare i confini toccano la località di *Gaso*,

207 Cfr. sopra, p. 178, nota 40.

208 S. GASPARRI, *Dall'età longobarda al secolo X*, in *Storia di Treviso*, II: *Il Medioevo*, a cura di D. RANDO-G.M. VARANINI, Venezia 1991, che si sofferma sugli arimanni di Solagna (p. 30); D. RANDO, *Dall'età del particolarismo al comune (secoli XI-metà XIII)*, *ibidem*, pp. 41-102.

209 E. SANTSCH (ed), *Benedettini in S. Daniele (1046-1198)*, Venezia 1989.

210 F. UGHELLI, *Italia sacra*, 10 voll., Venezia 1717-1722², V, coll. 503-507.

211 Per il conte Rambaldo e per il fratello Wangerio si veda A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., pp. 130-131, 136-137, 140-141.

ora Gaggio, ad est di Mogliano, e la via di Dese, località a sud-est di Mogliano; dalla parte opposta, verso Nord, si giunge alla via che proviene da Quinto, probabilmente nel tratto ove essa si dirigeva, allora come ora, verso Zerman[212]. La donazione comprendeva tutto ciò che si trovava all'interno dei confini: *curtes*, villaggi, poderi contadini, terre di ogni genere, coltivate ed incolte; ed ancora la facoltà di «preendere prehensas» e di «facere runcoras», ovvero di disboscare e ricavarvi lotti di terreni coltivabili, che svela un progetto di bonifica del territorio, certamente necessario ed anche consono alle tradizioni monastiche benedettine[213].

In questa zona verso la metà del secolo XII il vescovo trevigiano Gregorio dona al monastero di S. Daniele la chiesa di S. Agata, situata nella «villa que dicitur Rimannorum», nel territorio di Mogliano[214]. Pochi anni dopo la *villa*, situata sempre nel territorio di Mogliano, viene denominata *Rimannia*[215], mentre l'anno seguente alcuni beni terrieri sono ubicati presso una cappella indeterminata di Mogliano «inter terram Arimannorum»[216], espressione che sembra rimandare proprio alle terre collettive possedute dagli arimanni, come queste altre, anche se meno esplicite: «capellam Sancte Agathe cum omnibus possessionibus Rimanorum»[217] e «ecclesiam Sancte Agathe in villa Rimanorum»[218], che appaiono in privilegi pontifici. In seguito sono impiegate le denominazioni di *villa Rimania*[219], *de la Rimania*[220], *Arimania de Mu-*

212 Si veda la cartina storico-geografica in A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., p. 288.

213 L'anno seguente l'imperatore Ottone III indirizzò un privilegio al vescovo, in cui sanciva l'atto di fondazione del nuovo monastero: *DD Ottonis III*, n. 271, 998 gennaio.

214 E. SANTSCH (ed), *Benedettini*, cit., n. 26, 1146 ottobre 18.

215 *Ibidem*, n. 33, 1154 dicembre 22.

216 *Ibidem*, n. 34, 1155 aprile 3.l

217 *Ibidem*, n. 42, 1165 luglio 27.

218 *Ibidem*, n. 54, 1177 agosto 26.

219 *Ibidem*, n. 35, 1157 ottobre 14: «in Rimania de Mulianis»; n. 70, 1182 gennaio 5; n. 78, 1184 agosto 31.

220 *Ibidem*, n. 56, 1179 aprile 9: un teste proviene «de la Rimania», le terre sono situate «in pertinentiis de la Rimania»

lianis[221], *Rimania*[222], fino a che verso la fine del secolo XII appare la variante *Romania*, in due documenti redatti non a Treviso o a Mogliano, come tutti gli altri, ma a Mestre, concernenti gli acquisti di un abitante di Venezia[223]. Inoltre, da alcuni dei documenti considerati emerge l'obbligo per alcuni possessori della *villa Rimania* di corrispondere il tributo dell'arimannia ai conti di Treviso, che, in alcuni casi, concedono l'autorizzazione agli acquisti.

I conti di Treviso appaiono interessati al territorio fin dall'atto della fondazione del monastero di Mogliano. Riappaiono nella documentazione poco dopo che il vescovo Gregorio, della famiglia trevigiana dei da Carbonaria[224], aveva donato la chiesa di S. Agata di *Rimania* al monastero di S. Daniele[225]. L'atto successivo concernente la medesima località, un'enfiteusi dell'anno 1154 con cui il monastero trevigiano di S. Maria e di S. Fosca concede due *mansuli* al monastero di S. Daniele[226], viene stipulato «in domo comitis», in Treviso, e i primi sottoscrittori sono Manfredo e Schinella, che conosciamo essere i due fratelli conti, che qui appaiono per la prima volta, probabilmente da poco usciti dalla minorità, mentre le ultime menzioni del precedente

221 *Ibidem*, n. 58, 1180 febbraio 26: fra le confinazioni delle terre appare il fiume Zero; n. 93, 1192 luglio.

222 *Ibidem*, n. 64, 1181 gennaio 15; n. 65, 1181 novembre 26; n. 66, 1181 novembre 27; e altri che tralasciamo, citandoli solo per motivazioni specifiche.

223 *Ibidem*, n. 107 e n. 108, 1198 gennaio 10. Si tratta, in questo caso, di un'evoluzione certa dal toponimo *Rimania* a *Romania*. In generale, sulla possibilità che i toponimi del tipo *Romanum* o *Romanianum* derivino da *Arimanum* e *Arimannianum*, ha espresso forti riserve G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 199-200, condivise, per questo aspetto, anche da A. CAVANNA, *Fara sala arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano 1967, pp. 217-218.

224 Sul vescovo Gregorio si veda G. BISCARO, *Le temporalità del vescovo di Treviso dal secolo IX al XIII*, in «Archivio veneto», LXVI, 1936, pp. 35-37.

225 Doc. dell'anno 1146, citato sopra, nota 214.

226 E. SANTSCH (ed), *Benedettini*, cit., n. 33, 1154 dicembre 22.

conte Rambaldo di Treviso risalgono agli anni 1135[227] e 1138[228]. L'anno seguente furono destinatari di un privilegio federiciano[229]. I documenti posteriori chiariscono il ruolo dei conti. Negli anni 1180[230] e 1181[231] il conte Manfredo, stando nella sua casa, autorizza il priore di S. Daniele ad acquistare beni terrieri in *Arimania de Mulianis*, salvi i diritti, *omnes rationes*, del conte stesso. Altri documenti chiariscono che i diritti del conte consistevano nello *ius rimannie*[232].

I toponimi *Rimania* e *villa Rimannorum*, ancor più quello di *terra arimannorum*, il diritto di *arimannia* – tributo e limitazione del possesso –, cui sono soggette le terre dei possessori locali, la detenzione di tale diritto da parte dei conti di Treviso, appaiono elementi sufficienti a supporre la presenza di un gruppo di uomini già definiti arimanni, limitati nella piena disponibilità dei loro possessi dagli obblighi pubblici, gravanti ormai più sulle terre che sulle persone, secondo un processo noto. Manca, purtroppo, la documentazione precedente, né da quella della seconda metà del secolo XII risulta che i singoli ricorressero ancora alla qualifica di arimanni, una qualifica, d'altronde, cui si faceva ricorso, in genere, per motivi specifici, soprattutto in questioni controverse.

Non è possibile perciò affermare che la tradizione arimanni-

227 Rambaldo, *comes Tarvisinus*, assiste all'atto testamentario del conte veronese Alberto di San Bonifacio, redatto in Bari, in procinto, presumibilmente, di passare in Terra Santa: Archivio Segreto Vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 7868, non datata, attribuita all'anno 1135, di poco posteriore al primo testamento del conte Alberto: *CDP*, II, n. 275, 1135 febbraio 15, edito anche in P. TORELLI, *Regesto mantovano*, cit., n. 229.

228 G.B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, voll. 20, Venezia 1768-1791, I, n. 14, 1138 gennaio 30.

229 *DD Friderici I*, n. 114, 1155 luglio 1 (?).

230 E. SANTSCH (ed), *Benedettini*, cit., n. 58, 1180 febbraio 26.

231 *Ibidem*, n. 65, 1181 novembre 26; riferimento ai diritti comitali anche in n. 66, 1181 novembre 27.

232 *Ibidem*, n. 64, 1181 gennaio 15; n. 70, 1182 gennaio 5; n. 71, 1182 gennaio 6.

ca fosse ancora attuale né, per converso, che essa risalisse molto addietro nel tempo. Le vicende stesse del territorio non invitano a supporlo. Alla fine del secolo X il territorio di Mogliano era, se non deserto, come viene affermato nell'atto di fondazione, certamente poco abitato; e il villaggio di *Rimania*, che non siamo riusciti ad identificare[233], si trovava situato proprio fra i corsi d'acqua Zero e Zermanson, nel centro della zona[234]. Siamo propensi a ritenere che proprio in questa zona, per il carattere 'pubblico' della fondazione vescovile e per l'intervento a quest'atto dei conti stessi, sopravvivessero tradizioni pubbliche di esercizio del potere in relazione ad insediamenti, esistenti o di nuovo impianto a seguito dell'attività di colonizzazione, prevista nell'atto stesso di fondazione, centri demici che avrebbero continuato ad essere soggetti al potere comitale, un potere che nel comitato trevigiano non poteva prescindere nella sua esplicazione dalla larga presenza di gruppi di uomini liberi e di arimanni, come si deduce, soprattutto, dalle richieste dei *Saccenses*. La scarsità della documentazione trevigiana non ci permette di procedere oltre. Risulta in ogni caso significativo che, subito dopo la donazione del vescovo al monastero veneziano che ha permesso la costituzione e la conservazione di un *corpus* documentario, inizino ad essere attestati villaggio di *Rimania*, altrimenti ignoto, terra di arimanni e diritti dei conti all'arimannia. La scarsità di documentazione concernente le famiglie comitali e i loro diritti pubblici nei secoli XI e XII, potrebbe essere una delle motivazioni principali della scarsità di documenti concernenti gli arimanni.

233 Della località non abbiamo trovato traccia nemmeno nell'opera, ricca di dati, anche toponomastici, di A. MARCHESAN, *Treviso medioevale*, 2 voll., Treviso 1923; la località di *Rimania* non è identificata da E. SANTSCH (ed), *Benedettini*, cit., né nella Prefazione né nell'Indice.

234 Sulla scorta di alcune indicazioni confinarie, possiamo ubicare il villaggio di *Rimania* non lungi da Mogliano, a nord-est, tra il fiume Zero e il villaggio odierno di Zerman, località che in uno dei documenti viene inserita «in territorio de Rimania»: E. SANTSCH (ed), *Benedettini*, cit., n. 64, 1181 gennaio 15.

7.1. Gli arimanni a Pernumia tra XII e XIII secolo e i signori da Carrara

Il territorio padovano, oltre a permettere di delineare le vicende degli arimanni della Saccisica – ma si tratta, sotto l'aspetto circoscrizionale, di una zona estrema del comitato trevigiano –, offre per Pernumia la possibilità di conoscere una situazione, che si presenta per certi aspetti opposta.

La giurisdizione su Pernumia apparteneva nel secolo XI al ramo dei marchesi obertenghi, poi detti da Este[235]. Lo riconosce un privilegio di Enrico IV dell'anno 1077, con il quale egli conferma ai marchesi Ugo e Folco, figli del marchese Alberto Azzo (II), molti beni e ampi diritti di giurisdizione, fra cui l'arimannia, nei comitati della Lombardia, Emilia e Toscana, Marca Veronese e nelle zone limitrofe: fra le numerose *curtes* situate nel comitato di Padova appare anche Pernumia[236]. In un tempo posteriore e in forme non precisabili, gli Estensi investirono, probabilmente, della signoria su Pernumia i da Baone, pur se all'inizio del secolo XIII questo non era noto[237]. Alla metà del secolo

[235] Per la storia dei marchesi d'Este dobbiamo rifarci ancora a L.A. MURATORI, *Delle antichità estensi ed italiane*, 2 voll., Modena 1717-1740; E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 162 ss.; A.L. TROMBETTI, *La signoria estense dalle origini ai primi del Trecento: forme di potere e strutture economico-sociali*, in *Storia di Ferrara*, V, Ferrara 1987, pp. 160-184; A. CASTAGNETTI, *Profilo dei marchesi estensi (secoli XI-XIII)*, in *Studi di storia per L. Ambrosoli*, Verona 1993, pp. 1-5; per gli inizi si veda M.G. BERTOLINI, *Alberto Azzo (II)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, I, Roma 1960, pp. 751-758. La designazione della famiglia con l'apposizione da Este ebbe inizio nel terzultimo decennio del secolo XII: A. CASTAGNETTI, *I conti*, cit., p. 84, nota 347.

[236] *DD Heinrici IV*, n. 289, anno 1077. Precisiamo che il termine *curtis*, da questo periodo, esprime non tanto o non solo una grossa proprietà fondiaria, quanto e soprattutto un distretto signorile (cfr. A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., p. 97). Il privilegio non menziona alcun castello, ma buona parte di queste località dovevano già essere incastellate o lo saranno di lì a poco.

[237] E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 117-118.

XII la comunità di Pernumia, dopo una lunga lite con quella di Monselice per questioni di confine, concluse un accordo, alla presenza del marchese d'Este[238]. In quell'occasione non furono presenti i da Baone, che avrebbero dovuto detenere la signoria. La comunità sembra agire da sola, senza alcuna organizzazione interna, come, del resto, appare la comunità di Monselice. Solo in merito al pascolo di animali degli uomini di Monselice, si prevede la possibilità che gli animali, se sorpresi nelle terre spettanti a Pernumia in periodi non di guerra, siano pignorati dai *ministrales* di Pernumia, secondo le norme di polizia campestre ivi vigenti: «secundum suam regulam». Orbene, i *ministeriales* sono, generalmente, esecutori di potestà pubbliche o di signori[239]: potrebbero essere stati *ministeriales*, appunto, dei da Baone, signori di Pernumia, da loro designati o da loro approvati su designazione della comunità locale[240]. Da Ugolino da Baone la signoria fu ceduta a Marsilio *maior* da Carrara, da cui passò al figlio Iacobino e al nipote Marsilio[241]: la cessione avvenne certamente avanti l'anno 1162,

238 *CDP*, III, n. 685, 1157 agosto 26; illustrazione dell'atto, in una prospettiva diversa dalla nostra, in S. BORTOLAMI, *Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. XI-XIII). Pernumia e i suoi statuti*, Venezia 1978, pp. 35, 38-39. Cfr. anche sotto, p. 236.

239 Si vedano, a titolo di esempio, i *ministeriales* della contessa Matilde di Canossa, nei documenti degli anni 1108 (citato sotto, nota 299) e 1114 (citato sotto, nota 297); ancora i *ministeriales* dei signori di S. Giorgio di Valpolicella, che riscuotevano i tributi locali, tra i quali spiccava il fodro annuale 'signorile' e quello del duca e del re (A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., p. 62 e app., n. 5, 1139 dicembre 9, 1142 novembre 11); nonché i *ministeriales* della chiesa vescovile veronese (*DD Friderici I*, n. 88, 1154 novembre 22, e n. 881, 1184 novembre 3).

240 Per l'elezione di 'magistrati' della comunità e di ufficiali minori, sia sufficiente per il territorio padovano il rinvio alle comunità della Saccisica (A. CHECCHINI, *Comuni rurali*, cit., pp. 147-151); per i territori padani si veda A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., pp. 23-32 e *passim*; in particolare, per la sua precocità, la convenzione dell'anno 1091 tra la comunità di Bionde e il capitolo dei canonici veronesi, che prevedeva l'elezione del gastaldo da parte della comunità, il quale doveva poi ricevere l'investitura signorile: *ibidem*, p. 30, e app., n. 14, 1091 febbraio 28.

241 E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 146 ss.

quando un atto conferma che i da Carrara avevano la giurisdizione, definita quale *comitatus*[242].

Non c'è traccia di arimanni in Pernumia, per quanto non manchi la documentazione anteriore, avanti il primo decennio del secolo XIII, quando le testimonianze rese ad un processo[243], che verte sui rapporti tra la famiglia dei da Carrara, che detiene la signoria di Pernumia, e un signore fondiario, il capitolo dei canonici padovani, dotato di *honor* e *districtus*, oltre a svelare aspetti molteplici della società locale, mostrano la presenza degli arimanni e il tributo, generalizzato, dell'arimannia.

Ai signori, in forza del *comitatus* spettava la convocazione e la presidenza dei *placita generalia*, che si svolgono due volte l'anno, a maggio e s. Martino di novembre. A questi placiti tutti gli uomini liberi debbono partecipare, convocati la sera prima da banditori del comune; vi si sottraggono solo gli uomini dipendenti da enti o famiglie che detengono i loro beni con *honor* e *districtus*. Questa del resto è la sostanza

242 *CDP*, III, n. 1533, 1162 dicembre 28: due giudici del conte Pagano, legato imperiale e *rector* di Padova, condannano Marsilio da Carrara, evidentemente il Marsilio *maior* delle testimonianze posteriori, alla restituzione di quanto sequestrato agli uomini abitanti sulle terre dei canonici in Pernumia, beni sequestrati «occasione comitatus Pernumie» ovvero per avere inteso estendere indebitamente i diritti derivati dalla signoria territoriale su Pernumia, che, come apprenderemo in seguito, si sarebbero dovuti, secondo le intenzioni del *dominus*, che aspira ad imitare i poteri comitali, estendere anche sui dipendenti della signoria fondiaria dei canonici. Sui pieni diritti signorili, definiti nella seconda metà del secolo XII quali *iura comitalia*, oggetto dei *placita comitalia*, comprendenti omicidio, spergiuro, adulterio, furto, attacco proditorio, duello, cfr. G. TABACCO, *La storia*, cit., p. 155, che si riferisce ad una situazione in area piemontese, ma accostabile, tutta o in parte, all'area veneta. Per un ampio elenco dei diritti spettanti al *comitatus*, in questo caso l'ufficio di un conte 'creato' tale dall'imperatore Federico I, si veda sotto, § 14.2.

243 Gli atti del processo, ampiamente citati ed utilizzati da E. ZORZI, *Il territorio*, cit., e da S. BORTOLAMI, *Territorio*, cit., sono editi da L. DESTRO, *Dominio politico e assetto agrario in territorio padovano agli inizi del '200 (con appendice di documenti)*, tesi di laurea, Istituto di Storia medioevale e moderna, Università degli studi di Padova, a. acc. 1982-1983, app., nn. 7 e 8, 1203 maggio-giugno.

della lite mossa dai canonici ai da Carrara, per cui, essendo le testimonianze prodotte dal capitolo e quindi 'di parte', possiamo ben accettarle quando attribuiscono diritti ai da Carrara, *comites* di Pernumia, come sono definiti comunemente e come amano definirsi. Oggetto dei *placita generalia* sono le controversie di maggiore rilevanza. Con frequenza, poi, i testimoni attribuiscono ai *comites* il diritto di punire i ladri, fino alla pena massima dell'impiccagione, e i colpevoli di omicidio, i beni dei quali sono 'distrutti'. Ai *comites* spetta la tutela dei beni comuni e la salvaguardia delle vie pubbliche; ancora, il diritto di assegnare i tutori ai minorenni e il diritto di emancipazione. Infine, diritto essenziale del *comitatus* è la riscossione di tributi fissi annuali, costituiti principalmente da *fodrum* e *arimannia*, che devono essere corrisposti da tutti coloro che possiedono beni in allodio o li hanno comperati: il fodro consiste nel pagamento di tre denari due volte l'anno, a maggio e s. Martino di novembre – si noti la coincidenza con i *placita generalia* –; l'arimannia nella corresponsione di uno staio di frumento, uno di sorgo, uno di vino e una gallina.

Il comune di Pernumia è tenuto a fornire ai signori, quando vengono per il placito, due carri di legna a maggio e tre a novembre «pro coquendis prandiis», sempre in forza del diritto di comitato, «ratione comitatus», legna che viene raccolta nel bosco del comune ovvero nei terreni boschivi già di proprietà comune. In occasione dei placiti gli stessi rappresentanti dei signori, i *vicecomites*, ne sollecitano la fornitura presso gli ufficiali del comune, i *publicani*. Orbene, proprio la raccolta della legna nei boschi del comune costituisce uno dei compiti principali degli *arimanni* di Pernumia, ai quali «racione comitatus» spetta «facere receptum» ai signori, fornendo, in modo sembra disordinato, chi una gallina, chi una focaccia, chi del vino. Anzi, possiamo affermare che nelle testimonianze, se si eccettuano due passi poco chiari, gli arimanni compaiono sostanzialmente in relazione alla raccolta della legna nel bosco del comune.

Poiché le prestazioni connesse al *receptum* sono fornite solo dagli arimanni, mentre i censi pubblici, *fodrum* e *arimannia*,

sono forniti dagli allodieri, fra i quali vanno compresi anche gli arimanni, sembra che, almeno per questi aspetti, si tratti di due categorie distinte, come le testimonianze sembrano suggerire. La motivazione della distinzione potrebbe essere ravvisata proprio in rapporto alla disponibilità dei beni comuni, che sono essenzialmente il *nemus comunis*, definito anche *regalia*, posto sotto la giurisdizione dei signori-conti. Questo «bosco del comune», secondo noi, corrisponderebbe – forse ne sarebbe solo un residuo – agli antichi beni comuni del villaggio, gestiti dagli uomini liberi, fossero stati o no in origine di provenienza fiscale. Proprio nel momento in cui i signori, che controllano i beni comuni boschivi, tornano ad ispirarsi alle forme tradizionali dell'autorità pubblica, assumendo l'appellativo di *comites* appunto, torna in auge una qualifica degli uomini liberi, già pregna di significato pubblico, quella appunto di arimanni, in connessione diretta con il potere comitale, come i testimoni non mancano di sottolineare – gli arimanni sono del conte, sono 'suoi', «sui arimanni» –, ma anche in connessione altrettanto diretta con lo sfruttamento dei beni comuni, definiti qui come altrove *regalia*[244], possibile solo da parte degli arimanni del conte, proprio perché sono da lui controllati, non di tutti gli uomini liberi e allodieri di Pernumia, anche se nei fatti doveva esserci larga coincidenza tra gli uni e gli altri.

Sfuggono le motivazioni della presenza degli arimanni o meglio della consuetudine di designare in Pernumia gruppi di uomini liberi quali arimanni, documentata sì all'inizio del secolo XIII, ma indubbiamente riferibile a un periodo anteriore, potendosi forse risalire alla signoria estense.

Per gli Estensi non possediamo altro indizio che la conferma del diritto di arimannia su molti villaggi, loro elargito nel privilegio dell'anno 1077 di Enrico IV[245], ma di per sé tale diritto non rinvia necessariamente ad una presenza di ari-

[244] Cfr. sotto, p. 230.

[245] Doc. dell'anno 1077, citato sopra, nota 236.

manni, stante l'applicazione generalizzata del tributo a tutte le località 'estensi' del comitato padovano[246]. Ma è probabile che, a seguito di questo privilegio, il tributo dell'arimannia sia stato esteso anche a località nel quale esso non era presente per tradizione e tanto meno vi erano presenti gli arimanni. Si sarebbe potuto avviare, con facilità relativa, un processo di omogeneizzazione, analogo a quello che sarebbe stato avviato dalla presenza dei Canossa[247]. Alcuni indizi sussistono, come vedremo, anche nella zona centrale del dominio estense, quella della Scodosia, mentre tracce più consistenti sono rimaste in due località, dal nome identico, le due Arquà, la padovana, ora detta Arquà Petrarca, e quella al confine tra Adria e Ferrara, ora detta Arquà Polesine, della quale trattiamo a proposito della presenza degli arimanni nella Traspadania ferrarese.

I marchesi estensi avevano investito in beneficio i conti di Padova del castello di Arquà, con ampi possessi e pieni diritti giurisdizionali, che i testi, con termine anacronistico rispetto alla fine del secolo XI, cui fanno riferimento, ma esatto nella sostanza, chiamano *comitatus*[248]: l'investitura dovette essere data al conte Manfredo, documentato fra il 1095 e il 1100[249], dal momento che per tutto il secolo XII ne godettero i due rami che da lui discesero[250].

Nelle testimonianze rese ad un processo degli anni 1195-1196[251], appaiono riferimenti all'arimannia, con significati

246 Le *curtes* soggette sono elencate per territori comitali: *curtes* del comitato di Gavello, con i diritti di *comitatus* e di *arimannia*; *curtes* del comitato di Padova, con i diritti di *arimannia*; seguono le *curtes* dei comitati di Ferrara, Vicenza, Verona e degli altri comitati della Padania e della Toscana, senza specificazione sui diritti di giurisdizione, che possiamo pertanto ritenere essere stati analoghi a quelli prima specificati.

247 Cfr. sotto, §§ 8 e 11.1.

248 Sugli *iura comitatus* cfr. sopra, nota 242 e § 14.2.

249 A. CASTAGNETTI, *I conti*, cit., p. 46.

250 *Ibidem*, p. 86.

251 E. ZORZI, *Il territorio*, cit., pp. 266-267, n. 3, 1196 dicembre 3.

analoghi a quelli che abbiamo conosciuto per Pernumia. In relazione alla distinzione fra terre possedute in allodio e terre affidate in conduzione *ad vilanaticum*, secondo forme di affitto tradizionali[252], viene specificato che coloro che possiedono *per alodium*, corrispondono ai conti, che detengono la *segnorancia* sul luogo, *servicia* e tributi annuali *pro arimannia*, definiti anche *fodrum* e *arimannia*, consistenti in uno staio di sorgo, una focaccia e tre denari, simili, dunque, a quelli corrisposti dagli arimanni di Pernumia ai loro signori da Carrara, chiamati anch'essi impropriamente 'conti', per i tributi di *fodrum* e *arimannia*. Un teste del luogo giunge a generalizzare l'esperienza sua e le consuetudini locali, affermando «quod audit dici quia omnes qui habent alodium in Paduana, dant certum annuatim pro arimannia»[253], come se tutti i proprietari di tutto il territorio padovano dovessero corrispondere ai signori i censi *pro arimannia*[254].

Le presenze dei tributi di arimannia, in forme assai simili per modalità e oggetto di riscossione, nelle località di Pernumia e di Arquà, località entrambe già soggette al dominio degli Estensi, avvalora l'ipotesi che ai marchesi risalga l'imposizione generalizzata del tributo di arimannia e quindi forse ancora a loro il consolidamento della pratica di qualificare come arimanni i liberi uomini proprietari.

7.2. Marchesi estensi, «milites» e tradizione arimannica in Este e nella Scodosia

Se la comparsa o, meglio, il ricorso alla qualifica di arimanni, che avviene in occasione di controversie circa l'esercizio

252 A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., p. 53, e app., n. 26, 1213 ottobre 15.

253 E. ZORZI, *Il territorio*, cit., p. 267.

254 Va tenuto presente che l'edizione della Zorzi (doc. citato sopra, nota 251) è parziale, per cui non possiamo asserire che nei passi omessi non possano esservi riferimenti ad arimanni.

della giurisdizione signorile, trova una prima spiegazione, da un lato, nella volontà dei signori di rifarsi alla tradizione pubblica di esercizio del potere, pretendendo tributi dagli arimanni e dalla loro terra, aspetti che tendono a conferire un connotato negativo alle qualifiche di arimanno e di arimannia, dall'altro lato, nell'intento degli arimanni di mantenere la propria qualifica, a volte, per difendere diritti e interessi concreti, essenziale quello dello sfruttamento dei beni comuni, parrebbe plausibile che la qualifica comparisse nelle comunità degli altri territori, padovani anzitutto[255], soggetti ai marchesi estensi, come era stata in origine Pernumia.

Tracce del tributo di arimannia si rinvengono in età federiciana in relazione ad un monastero e a una chiesa, enti controllati dagli Estensi, destinatari entrambi di due privilegi imperiali dell'anno 1177. Nel diploma per il monastero di S. Maria di Vangadizza[256] sono confermate le proprietà, alcune delle quali si trovano nella Traspadania ferrarese, e sono concessi i diritti giurisdizionali e fiscali, dai placiti ai telonei, nonché i diritti sulle superfici incolte, dai boschi alle paludi, ivi comprese le *arimaniae*, ancora una volta collegate, anzi 'fuse' con lo sfruttamento dei beni 'pubblici' e quindi 'comuni'. In quello per la chiesa di S. Maria delle Carceri[257], una chiesa ubicata presso Este, ampiamente 'dotata' dai marchesi[258], si prescrive che le proprietà siano esenti da eventuali interventi oppressivi degli ufficiali pubblici, che si possano verificare in occasione dell'esazione di *banna*,

[255] Privilegio dell'anno 1077, citato sopra, nota 236. Ricordiamo che i marchesi, solo per il comitato padovano, fra XI e XII secolo esercitavano la signoria, oltre che su Pernumia e, ovviamente, su Este, sui villaggi, per ricordare i più noti, di Arquà, Ponso, Vighizzolo, Solesino, Finale, Carmignano, Pernumia, Tribano, Correzzola, Saletto, Megliadino, Montagnana, Casale, Altaura, Urbana, Merlara, gli ultimi facenti parte della Scodosia.

[256] *DD Friderici I*, n. 698, 1177 agosto 19.

[257] *DD Friderici I*, n. 701, 1177 agosto 27.

[258] P.F. KEHR, *Italia Pontificia*, VII: *Venetiae et Histria*, 2 voll., Berlino 1923-1925, VII 1, p. 205.

fodra e *arimaniae* o per lo svolgimento di placiti e altri atti di giurisdizione, ove, in modo corretto, le *arimaniae* sono poste fra i redditi fiscali.

Constatato che sui possessi degli enti ecclesiastici 'estensi' permangono le tracce dell'arimannia e che a Pernumia, ceduta ai da Baone, e ad Arquà, ceduta ai conti, si trovano, nella prima, gli arimanni, nella seconda gli obblighi dell'arimannia, assimilabili agli obblighi degli arimanni di Pernumia, potremmo supporre che la tradizione arimannica sia rimasta viva e forse sia stata ravvivata dal dominio dei marchesi estensi, tanto più che possiamo aggiungere anche un altro esempio: gli arimanni presenti in una località della Traspadania ferrarese, ad Arquà, ora Arquà Polesine, pure essa elencata fra le *curtes* del privilegio enriciano, poi sfuggita al dominio diretto degli Estensi[259].

In tale prospettiva colpisce la constatazione che, per quanto finora ci è noto, nel corso del secolo XII questa tradizione sembra essere venuta meno proprio nel nucleo dei domini marchionali, ad Este e nella Scodosia, almeno in occasione di controversie concernenti beni comuni, nel corso delle quali viene fatto riferimento esplicito alle 'regalie', come accadde nell'anno 1182 in una controversia tra la comunità di Este e i marchesi[260]: oggetto della lite erano superfici paludive, che i marchesi reclamavano per se stessi, adducendo che le 'paludi' di Este, tali da tempo immemorabile, erano *regales* o *regalia* e pertanto a loro spettavano in forza dei privilegi imperiali – «ad marchiones per imperium perti-

259 Sotto, § 12.1.

260 *DD Friderici I*, n. 824, 1182 aprile 28: l'imperatore conferma in appello, a seguito del ricorso della comunità di Este, un placito precedente, svoltosi il 27 gennaio 1182 e presieduto dai marchesi, che aveva per oggetto appunto la medesima controversia: cfr. A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, cit., II, pp. 418-419. Nell'anno 1204 si addivenne ad una divisione dei beni comuni, comprendenti boschi e paludi, fra i marchesi e la comunità di Este: L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, 6 voll., Milano 1739-1742, IV, coll. 45-46, 1204 dicembre 16.

nere» –, così come «alia regalia», diritti cioè sui fiumi pubblici navigabili, sulle acque, sulle vie, ecc.[261].

Alcuni indizi, tuttavia, lasciano intravedere il processo avvenuto, mostrando nel contempo gli scarsi residui di una tradizione arimannica in Este come nella Scodosia, fortemente 'feudalizzata', anche a fini militari. Uno emerge da un atto dell'anno 1178 concernente la spartizione dei beni ereditari fra tre marchesi estensi – Alberto, Obizzo e Bonifacio –, affidata all'arbitrato del ferrarese Torello, soprattutto per quanto concerne la Scodosia, Este con Solesino, il comitato di Rovigo, con riguardo particolare agli uomini dipendenti, vassalli e masnade, ai beni terrieri e a quelli comuni. Fra le clausole introdotte affinché nessuno dei tre danneggi gli altri, viene stabilito che nessuno di loro acquisti l'arimannia di un *miles*, vassallo di un altro marchese, o l'arimannia che non sia stata oggetto di spartizione e quindi mantenuta in comune: «... ut nullus marchionum emat arimanniam alicuius militis alterius marchionis vel quae sit communis»[262]. Viene distinta, forse, in questo modo l'arimannia di un *miles* o vassallo, che, in quanto tale, è vincolato ad uno dei marchesi, da quella che è comune, quindi propria di quegli uomini che, per ragioni varie, non sono stati 'spartiti' fra i singoli marchesi, come non vennero spartiti alcuni feudi assegnati a personaggi di rilievo – ad esempio, allo stesso Torello –, i beni comuni, i castelli comuni, il feudo consistente nella *turisella* e nella *mota*, che dovrebbero essere quelle di Este.

Con arimannia, in questo caso, si intende il complesso degli oneri e degli obblighi che gravano sui possessori abitanti nei territori soggetti alla signoria marchionale; come gli uomini e le terre, anche l'arimannia, legata agli uni e alle altre, viene ripartita, quando è possibile. Ma si ha cura di chiarire che non si devono pretendere gli oneri e gli obblighi che grava-

[261] Nella *definitio regalium*, doc. dell'anno 1158, citato sopra, nota 114, subito dopo le arimannie, sono elencati i diritti sulle vie pubbliche e sui fiumi, poco oltre anche quelli sulle *piscationes*.

[262] L.A. MURATORI, *Delle antichità estensi*, cit., I, p. 348, doc. 1178 giugno 15.

no sui vassalli degli altri, poiché questo significherebbe interferire direttamente su relazioni di valore politico. Per questo aspetto, nonché per i redditi che si ricavano dall'arimannia, la quale, non dimentichiamo, costituisce un tributo periodico, in un altro atto, concernente una controversia tra il marchese Obizzo e le figlie del defunto marchese Alberto[263], si accenna, in un passo parzialmente guasto, ad una iniziativa di quest'ultimo che, per assicurare la successione alle figlie, aveva offerto ad Obizzo e a Bonifacio mille lire per l'arimannia, quell'arimannia che sarebbe dovuta rimanere in comune, secondo il lodo dell'anno 1178.

Di arimanni, dunque, non abbiamo trovato traccia nei domini marchionali, il che non significa che non possa essere reperita una documentazione relativa, dal momento che noi non abbiamo esplorato sistematicamente la documentazione inedita fra XII e XIII secolo. E le tracce di arimannia sembrano essere rimaste soprattutto in relazione agli obblighi dei vassalli marchionali.

I vassalli erano diffusi e svolgevano un ruolo essenziale nei domini estensi, nell'ambito dei quali avvenne una ristrutturazione delle società rurali, soprattutto nel distretto della Scodosia, soggetto da lungo tempo ai marchesi, che vi esercitavano sì il loro potere in forme ispirantisi in modi accentuati alla tradizione pubblica, ma che hanno sollecitato la formazione di gruppi di vassalli e *milites*, che dovevano costituire il nerbo delle forze militari della Scodosia, utilizzate anche all'esterno dai marchesi, nonché dal comune padovano. Frequente e periodica era la convocazione delle *curiae* dei vassalli nel centro principale del distretto, il castello di Montagnana, in occasione delle quali i marchesi amministravano la giustizia, rinviando appunto a queste riunioni gli eventuali contendenti[264].

Di una della comunità rurali facenti parte della Scodosia,

263 *Ibidem*, p. 360, doc. 1193 luglio 18.

264 E. ZORZI, *Il territorio*, cit., app., n. 4, anno 1199; cfr. A. CASTAGNETTI, *La Marca*, cit., pp. 31-32.

Urbana, conosciamo, per l'edizione recente di documentazione[265], la struttura sociale, nell'ambito della quale il gruppo di *milites* o *domini de Urbana* assume un rilievo tale da giungere quasi a rappresentare il 'comune' locale[266]. Possiamo supporre che anche per gli altri villaggi esistessero gruppi di *milites* in posizione analoga, tanto più che nello stesso documento ben si pone in risalto come i «milites de Urbana» partecipano con i «milites de Scudissia» a spedizioni militari[267]. Non sembra trattarsi di una clientela locale, che, pur influente localmente, come è il caso dei vassalli della Saccisica[268], è condizionata da servizi non 'onorevoli'[269], ma di una vassallità sulla quale continua a gravare il principale fra gli obblighi originari verso il signore, l'aiuto militare, che si riflette sulla condizione sociale e latamente politica. Nella Scodosia la presenza di vassalli e di *milites* appare consistente e omogenea, quasi da configurarsi come una struttura a sé stante, sostitutiva del comune locale, come nel caso, appunto, di Urbana.

Quanto abbiamo delineato potrebbe spiegare la scarsa presenza di arimanni nelle regioni della Lombardia – pochissimi arimanni nei numerosi 'comuni rurali' illustrati dal Bognetti[270] – e del Piemonte, nell'ambito delle cui comunità rurali è ampiamente attestata la presenza di *milites*, che giun-

265 S. BORTOLAMI, *Comuni e beni comunali nelle campagne medioevali: un episodio della Scodosia di Montagnana (Padova) nel XII secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», 99, 1987, app., n. 1, 1199 gennaio 5-febbraio 19.

266 *Ibidem*, pp. 564-565.

267 *Ibidem*, n. 1, pp. 569, 570, 573.

268 Cfr. sopra, note 63-64.

269 I vassalli della Saccisica detengono *feuda conditionalia*, pur se aspirano a trasformarli in *feuda cum honore*: ne tratteremo nel contributo di cui alla nota 33.

270 G.P. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo con speciali osservazioni pei territorii milanese e comasco*, Pavia 1926, poi in *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D'AMICO-C. VIOLANTE, Milano 1978, pp. 156-157, 164-165 e *passim*; cfr. anche, sopra, nota 192.

gono a volte a costituire un 'comune' separato[271]; nonché della Toscana, ove il ruolo dei *milites* fu svolto dai *Lambardi*, che, quando non si inurbarono, continuarono a svolgere un ruolo di prestigio e di potere nel contado[272].

7.3. Tardi arimanni a Monselice

Gli arimanni di Monselice sono menzionati in due documenti dei primi decenni del secolo XIII, in modi certo occasionali, ma diversi dai soliti, non nelle deposizioni rese da testimoni ad atti di natura contenziosa, ma in funzione della designazione di un luogo pubblico: la *domus arimannorum*[273].

La giurisdizione su Monselice era stata probabilmente esercitata fra IX e X secolo dai marchesi Almerico I e Almerico II[274], poi dai duchi di Toscana[275] e dai marchesi oberten-

[271] S. PIVANO, *Antichi usi e consuetudini del Cuneese, dell'Albese e del Monregalese*, in *Scritti minori di storia e di storia del diritto*, Torino 1963 (I ed. 1930), pp. 75-119; per Racconigi si veda ora P. PEZZANO, *Istituzioni e ceti sociali in una comunità rurale: Racconigi nel XII e nel XIII secolo*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIV, 1976, pp. 619-691.

[272] G. ROSSETTI, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto 1973, pp. 326-329; ivi i riferimenti agli studi di G. Volpe su *Lambardi e Romani* degli anni 1904-1905

[273] Documenti inediti degli anni 1222 e 1239, citati da S. BORTOLAMI, *Monselice, 'oppidum opulentissimum': formazione e primi sviluppi di una comunità semiurbana del Veneto medioevale*, in A. RIGON (ed), *Monselice. Storia, cultura e arte di un centro 'minore' del Veneto*, Monselice 1994, p. 163, nota 44: nel primo compare l'espressione «sub porticu arimannorum», nel secondo «in domo arimannorum».

[274] L'ipotesi che fra IX e X secolo il comitato di Monselice, insieme con i territori 'romanici' di Gavello e Adria, sia stato posto sotto il comando del conte e marchese Almerico I e poi del marchese e duca Almerico II è di A. CASTAGNETTI, *Tra 'Romania' e 'Langobardia'. Il Veneto meridionale nell'alto Medioevo e i domini del marchese Almerico II*, Verona 1991, pp. 48-51, ipotesi accettata da A.A. SETTIA, *Monselice nell'alto Medioevo*, in A. RIGON (ed), *Monselice*, cit., pp. 88-89.

[275] A. CASTAGNETTI, *Tra 'Romania'*, cit., pp. 64-65.

ghi[276], come è attestato da un placito dell'anno 1013[277]. Anche la giurisdizione esercitata in periodi saltuari sul distretto dagli Estensi, mantenne i caratteri di una giurisdizione pubblica, come mostra un placito dell'anno 1115, che dà notizia anche su tempi e modalità dell'amministrazione della giustizia[278]. Nel giugno di quell'anno il marchese Folco, risiedendo «in casa domnicata prope ecclesia Sancti Pauli» – la sede consueta della potestà pubblica[279] –, «consilio atque laudatione bonorum hominum de Montesilicis», fra i quali sono menzionati anzitutto tre *iurisperiti*, due notai e altri, presiedette un placito «ad iustitiam faciendam», una seduta processuale che era stata stabilita nel corso di un *placitum generale* svoltosi a maggio: «pro constituto termino qui constitutus fuerat in generali placito mense madii». Il rinvio della seduta, stabilito secondo la prassi tradizionale dell'amministrazione pubblica della giustizia, risalente all'età carolingia, della quale prassi viene ripreso puntualmente anche il formulario, era stato deciso probabilmente per permettere al convenuto di conoscere meglio l'accusa, rinvenire e presentare le prove. Alla medesima tradizione si riallacciano il ruolo dei giudici, 'trovatori di sentenza', la presentazione delle prove scritte, il ricorso ai testimoni, la sentenza espressa dai giudici, la sua emanazione da parte del marchese con l'imposizione del *bannum* di duemila mancosi d'oro, metà alla *pars publica*, metà al monastero, la redazione della *noti-*

276 *Ibidem*, p. 68; per una bibliografia essenziale su Obertenghi ed Estensi si veda sopra, nota 235.

277 C. MANARESI, *I placiti*, cit., II 2, n. 278, 1013 maggio 10: il marchese Alberto Azzo e il fratello Ugo, assistiti dal conte padovano Todello, presiedono un placito in Monselice.

278 *CDP*, II, n. 70, 1115 giugno 30; regesto in R. HÜBNER, *Gerichtsurkunden der Fränkischen Zeit*, II: *Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 14, 1893, n. 1158: la lite era mossa dal monastero di S. Giustina di Padova, che ottenne sentenza favorevole contro il monastero veneziano di S. Zaccaria per una cappella e beni terrieri in Monselice.

279 S. BORTOLAMI, *Monselice*, cit., p. 103.

tia da parte del notaio «iussione marchionis et admonitione iudicum»[280].

All'atto finale della controversia dell'anno 1157 fra Monselice e Pernumia, sulla quale ci siamo soffermati[281], assistette il marchese Bonifacio, apparentemente con un ruolo passivo, ma il cui intervento dovette essere essenziale e legittimo, se nell'atto viene ricordata la volontà di Dio e del marchese Bonifacio affinché la pace fosse conclusa: «Deo volenti et marchione Bonifacio»[282]. D'altronde il carattere accentuatamente pubblico di Monselice escludeva che su di essa potesse essere instaurata una signoria 'locale', sia pure detenuta da una stirpe anch'essa legata alla tradizione pubblica di esercizio del potere. In questa prospettiva possono essere, al momento, comprese le oscillazioni e le incertezze sugli effettivi detentori della giurisdizione: impero, marchesi, papato[283].

La società, come si addice ad un centro di rilevante importanza, in rapporti diretti con l'impero, era strutturata in modi relativamente complessi, accostabili a quelli di una società urbana: dall'inizio del secolo XII, ad esempio, sono attesati i *maiores* del luogo, il che presuppone una distinzione di massima tra *maiores* e *minores*[284]; dalla seconda metà

280 L.F. BRUYNING, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVII, 1984, pp. 121-158.

281 Doc. citato sopra, nota 238.

282 Segnaliamo almeno, a correzione dell'affermazione di S. BORTOLAMI, *Monselice*, cit., p. 105, che in Monselice «non c'è ombra di proprietà» degli Estensi, che il marchese Bonifacio nell'anno 1140 risiede in Monselice (*CDP*, II, n. 378, 1140 aprile 12: «... Bonifacius marchio habitator in Monteselice»).

283 Rimandiamo ad altra occasione l'approfondimento del tema della giurisdizione dei marchesi su Monselice, che deve essere collocato anche nel quadro più ampio delle relazioni fra impero, duca e marchese della Marca Veronese e, infine, il papato, che rivendica la sovranità su Monselice per donazioni di età carolingia: un cenno in A. CASTAGNETTI, *La Marca*, cit., p. 22; ora in S. BORTOLAMI, *Monselice*, cit., pp. 103-106.

284 S. BORTOLAMI, *Monselice*, cit., pp. 110-111.

del secolo, la comunità appare organizzata nelle forme del comune, con propri consoli, così che si viene a costituire un ceto 'dirigente' formato da coloro che partecipavano attivamente alla vita politica locale[285]. Possiamo avanzare l'ipotesi che la menzione degli arimanni, in relazione al luogo pubblico di riunione e di svolgimento delle sedute giudiziarie, sia stata 'ravvivata', oltre che dal ricorso ad una eventuale tradizione locale, della quale peraltro non c'è traccia nei secoli precedenti, nemmeno nella menzione, pur in sé ambigua, di arimannia[286], nel rapporto con l'impero e con la politica di rivendicazione – e di cessioni, ma questo ora non importa – di Federico I e le riprese, di cui abbiamo visto un esempio[287], di Federico II.

Si noti, infine, il fatto, in apparenza sorprendente, che proprio a Monselice, ove avvenne certamente un insediamento longobardo[288] e che fu, probabilmente, centro di una *iudiciaria* longobarda[289], gli arimanni compaiano molto tardi, nonostante sussista una documentazione ampia per il periodo precedente. Ma esso conferma, per contrasto, che insediamenti antichi ed importanti possono non recare tracce o tracce assai scarse e tarde di arimanni, come la presenza di arimanni, anche nei secoli X-XII, non rinvia ad insediamenti longobardi o a colonie arimanniche: la comparsa e la fortuna locali della qualifica dipendono da fattori legati più al periodo coevo, fattori di carattere generale e altri scaturiti da situazioni specifiche, in particolare dalle controversie giudiziarie sulla condizione delle persone, sulle forme di eserci-

285 Si vedano le liste di consoli, ad iniziare dall'anno 1162, *ibidem*, pp. 118-120 e 161.

286 Monselice manca dall'elenco delle *curtes* soggette ai marchesi, presente nel privilegio di Enrico IV dell'anno 1077 (citato sopra, nota 236), che conferma, appunto, anche il diritto di *arimannia*.

287 Diploma dell'anno 1221, citato sopra, nota 93, per il monastero di S. Zeno.

288 A.A. SETTIA, *Monselice*, cit., pp. 85-86, sulla scorta dei recenti ritrovamenti archeologici.

289 A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., p. 145, ed ora A.A. SETTIA, *Monselice*, cit., pp. 84-87.

zio del potere signorile e sullo sfruttamento dei beni comuni, più che alle vicende 'etniche' delle singole comunità.

8. *Canossa, 'milites' e tradizione arimannica*

La presenza di arimanni in Pernumia e, in misura minore, in Monselice e le scarse tracce di una loro presenza, per quanto finora ci consta, nei nuclei centrali dei domini estensi, come i villaggi della Scodosia, mostrano alcune analogie con la situazione, antecedente invero, dei domini canossiani, un accostamento, del resto, favorito dalla vicinanza dei territori dominati, bassa pianura padovana e Traspadania ferrarese. L'azione politica, come è noto, dei marchesi estensi si affiancò dapprima, al tempo del capostipite Alberto Azzo II, a quella di Matilde; la loro affermazione, poi, nei territori accennati, che si sviluppò fino all'ingresso in Ferrara e alla signoria sulla città[290], fu facilitata inizialmente dal 'vuoto di potere' lasciato nella zona dalla scomparsa dei Canossa[291].

Canossa e arimanni richiamano Mantova e il Ferrarese, di cui i Canossa furono conti, esercitando sulle due città un potere effettivo. Dell'accostamento fra le due situazioni, già impostato dal Tabacco, tratteremo nei prossimi paragrafi. Ci soffermiamo ad esaminare, in modi assai sommari, la presenza eventuale di arimanni nel resto dei domini canossiani.

Come ha rilevato la Fasoli[292], la dinastia dei Canossa, soprat-

[290] Sui marchesi estensi si veda la bibliografia citata sopra, nota 235.

[291] L'accostamento fra Canossa ed Estensi è prospettato da A. CASTAGNETTI, *Enti ecclesiastici, Canossa, Estensi, famiglie signorili e vassallatiche a Verona e a Ferrara*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*, Roma 1980, pp. 387-412; per l'affermazione dei marchesi fra Marca Veronese e *Romania* si veda A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit., pp. 183-187.

[292] G. FASOLI, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena 1964, pp. 72-73.

tutto ai tempi della contessa Matilde, che a lungo combatté contro forze nemiche a volte soverchianti, stabilì rapporti di solidarietà d'armi, per lo più in forme vassallatiche, con molti *milites* abitanti nelle terre e nei castelli del dominio. Pur mancando studi complessivi sulle strutture, soprattutto sociali, delle comunità rurali, è possibile ravvisare, in base alle indagini disponibili, che in alcuni centri rurali di maggiore importanza per posizione geografica, ampiezza di territorio e densità di popolazione, nonché per tradizioni locali, i Canossa hanno favorito o stimolato, per il fatto stesso di accettarla, la formazione di gruppi di persone, *milites* o *curiales*, in posizione preminente per tradizione familiare, basi economiche e rapporti vassallatici con le forze signorili, rappresentate, oltre che dai Canossa stessi, da loro feudatari. Ne abbiamo un esempio chiaro in una località poco distante dal Mantovano, a Guastalla, ove all'inizio del secolo XII è testimoniata una struttura sociale articolata, che vedeva in posizione di preminenza i *curiales*, coloro cioè che erano obbligati a servire a cavallo e detenevano, oltre a beni propri, possessi in feudo *cum honore*[293].

Avvicinabili sono le situazioni riscontrate in due località della bassa pianura veronese, Nogara[294] e, soprattutto, Cerea. Qui sussisteva un gruppo di famiglie locali, già legate da vincoli vassallatici ai Canossa e ai conti di San Bonifacio, che non solo diverranno le famiglie dominanti localmente nel secolo XII, provviste di beni propri, fra i quali spiccheranno verso la fine del secolo gli edifici fortificati nel centro del villaggio, ad imitazione delle case-torri cittadine, di feudi *cum honore*, di parziali diritti giurisdizionali – ad esempio, la possibilità di esercitare sui dipendenti delle proprie terre la giustizia minore e l'esenzione, per loro stessi, dalla

293 A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 102-103; dello stesso, *Le comunità rurali*, cit., pp. 25-26; ed ora F. ROVERSI MONACO, *La corte di Guastalla nell'alto Medioevo*, Bologna 1995, pp. 118 ss.

294 A. CASTAGNETTI, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, in «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII, 1974-1975, pp. 114-115.

soggezione al placito signorile ordinario –, ma alcuni di loro fra XII e XIII secolo si trasferiranno in città, ove prenderanno parte attiva alla vita politica[295]. Di arimanni e arimannia in Cerea non è rimasta alcuna traccia, come non ne abbiamo rinvenuto in Nogara e in Guastalla. Ciò che contava nella prospettiva sociale e politica locale erano i vincoli vassallatici, non un'eventuale collocazione sociale definibile con il nome di arimanno, alla quale, ammesso pure che fosse stata impiegata e che se ne fosse conservata coscienza o ricordo, non era opportuno né utile fare riferimento.

Un fenomeno analogo dovette avvenire nel corso del secolo XI e ancor più nel seguente, per le motivazioni che ora illustreremo, nel territorio mantovano, ove la dominazione canossiana appare particolarmente pesante, non solo per la durata e per il fatto di essere riuscita, più che a Ferrara, a controllare la città, provocando forti e ripetute proteste prima, ribellione poi dei cittadini, ma ancor più per avere dominato nel contado, in forza della detenzione e dell'esercizio del potere pubblico tradizionale e del potere signorile, dal momento che le signorie rurali dei Canossa, appoggiate in genere a fortificazioni, si estendevano per larga parte del comitato, rafforzate ulteriormente dalla proprietà della terra per superfici estesissime[296].

L'influenza dei Canossa si concretizza, come vedremo, in direzioni diverse ed anche contrastanti, come diverse si presentavano le situazioni locali. Il loro dominio ha potuto con-

295 A. CASTAGNETTI, *'Ut nullus'*, cit., pp. 49-52; G.M. VARANINI, *Società e istituzioni a Cerea tra XII e XIII secolo*, in B. CHIAPPA-A. SANDRINI (edd), *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*, Cerea 1991, pp. 85-89.

296 A. OVERMANN, *La contessa Matilde di Canossa. Sue proprietà territoriali. Storia delle terre matildiche dal 1115 al 1230. I regesti matildici*, 1895, trad. it., Roma 1980, pp. 15-17; molte notizie sparse in P. TORELLI, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, I, Mantova 1930, pp. 49-74; si veda anche V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino 1976, pp. 44-48.

tribuire, in situazioni specifiche, a ravvivare tradizione e nome di arimanni nel collegamento degli uomini liberi con la loro potenza, come appare dalla presenza di arimanni nel comitato di Reggio e di uomini liberi 'vincolati' ai loro possessi o *arimanniae* nel comitato di Modena, comitati entrambi detenuti dai Canossa.

Nell'anno 1114 la contessa Matilde si accorda con il vescovo di Parma per proteggere gli «uomini del vescovo», risiedenti in Montecchio, nel Reggiano, dalle prepotenze dei propri *ministeriales* e nel contempo proteggere anche i 'suoi' arimanni dalle eventuali pretese illecite del vescovo, il quale deve limitarsi a pretendere servizi, «usus et factiones», già usufruiti dai suoi predecessori, in ogni caso connessi ad un normale svolgimento di potere signorile, non quelli che derivano da esigenze straordinarie, quali si possono avere in tempo di guerra: «solum modo in pace et non in guerra»[297]. Emerge qui il contrasto tra il potere signorile e un'autorità pubblica superiore, quella appunto del conte del comitato modenese, la contessa Matilde, alla quale, dunque, sono riservati i servizi connessi alla difesa militare[298], servizi, che, in altri territori, ove prevale il carattere 'signorile' del potere canossiano, sono compito precipuo dei *milites*, vincolati da rapporti vassallatici verso il signore.

Pochi anni avanti, la contessa Matilde, che presiedeva un placito in Montebaranzone[299], su querela del vescovo di Modena, dispone che gli *homines* della *curtis* di S. Maria non siano gravati da servizi pubblici, quali l'*albergaria* e altre *factiones*, se non in ciò che attiene alla locale *Roccha* – si tratta della località ora denominata Rocca S. Maria, posta allora nel comitato di Modena, ora nella sua provincia, in

297 G. DREI, *Le carte*, cit., III, n. 37, 1114 giugno 15.

298 G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 163, nota 568, che utilizza l'edizione di G. TIRABOSCHI, *Memorie storiche modenesi*, 5 voll., Modena 1791-1795, II, n. 315.

299 E.P. VICINI, *Regesto della chiesa cattedrale di Modena*, 2 voll., Roma 1931-1936, I, n. 310, 1108 giugno; regesto in A. OVERMANN, *La contessa Matilde*, cit., p. 162, n. 110.

comune di Serramazzoni –, quindi alla chiesa modenese, obblighi che sono strettamente connessi ai loro possessi, definiti qui, come già in Sacco e in Vigevano, *arimannia* e *arimanniae*[300]. Gli eventuali oppressori sembra debbano essere identificati nei *ministeriales* del conte ovvero di Matilde stessa, che pretendevano ingiustamente di essere ospitati[301].

Tracce, invero, di arimanni nel comitato di Modena si rinvengono relativamente numerose, come già ha osservato il Tabacco[302], soprattutto nelle confinazioni degli appezzamenti[303], indicandosi con *arimanni* terre possedute in comune da singoli gruppi, espressioni e possessi comuni dei quali non mancano esempi per altri territori, dalle *silvae arimannorum*[304] alle *terrae arimannorum*[305]. Del resto, il territorio modenese si caratterizza fin dalla prima età carolingia per la conservazione di tradizioni sociali dell'età longobarda, immediatamente percepibili negli appellativi di *exercitales*, *viri devoti*[306] e, appunto, *arimanni*, come si qualificano, ancora alla fine del secolo IX, alcuni astanti, forse cinque, ad un

300 L'osservazione è di G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 161, nota 561.

301 Anche nella donazione della *curtis* di Vilzacara alla chiesa di S. Cesario si nominano fra i diritti di giurisdizione le *arimanniae*: R. RINALDI-C. VILLANI-P. GOLINELLI (edd), *Codice diplomatico polironiano (961-1125)*, a cura di P. GOLINELLI, Bologna 1993, n. 82, 1112 maggio 8, ove si legge *aremannis* nel passo seguente: «... cum omni honore et districtu in integrum, cum omni iurisdictione, cum omnibus albergariis, aremannis, angariis, perangariis, bannis, fodris, collectis ...». Il passo è omesso in P. TORELLI, *Regesto*, cit., n. 154; noi riteniamo che la lezione più adeguata al contesto in cui è inserita sia quella di *aremaniis*; a questa lettura si attiene anche P. BONACINI, *La corte di Vilzacara all'incrocio tra dinastie funzionariali, enti ecclesiastici e poteri signorili (secc. IX-XII)*, in P. GOLINELLI (ed), *I poteri dei Canossa: da Reggio Emilia all'Europa*, Bologna 1994, p. 213, che pure cita l'edizione del *Codice diplomatico polironiano*.

302 G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 203, nota 690.

303 P. VICINI, *Regesto*, cit., I, n. 127, 1029 agosto 25; n. 304, 1105 agosto; n. 487, 1158 giugno 12; II, n. 575, 1166 dicembre 17; n. 586, 1168 febbraio 11; n. 867, 1196 gennaio 30.

304 Cfr. sotto, nota 410.

305 Documenti dell'anno 1017, citato sotto, nota 341 (Sariano) e dell'anno 1136, citato sopra, nota 108 (Vigasio).

306 V. FUMAGALLI, *Le modificazioni*, cit., 1981, p. 315.

placito di grande rilevanza presieduto dal conte di Modena[307]. Due secoli dopo – ci si perdoni lo 'scarto' cronologico –, a testimoniare il processo di 'decadenza' gli arimanni vengono nominati in un trattato fra i comuni di Modena e di Bologna[308] assieme ai coltivatori dipendenti, *manentes* e *adscripticii*.

Rinviando ad un passo precedente per la menzione di arimanni connessi forse con i Canossa presenti sui possessi del monastero di S. Maria di Monticelli[309] e al paragrafo successivo la trattazione degli arimanni nell'*insula Fulcheri*[310], ricordiamo un'altra connessione possibile fra Canossa e arimanni in un privilegio di Federico I indirizzato al monastero di S. Maria di Marola[311], una fondazione 'matildica'[312]. Dopo avere ricordato acquisti e donazioni ricevute dalla contessa Matilde, da duchi ecc. e da valvassori negli 'episcopati' o diocesi di Reggio, Modena e Parma, l'imperatore nomina gli arimanni in relazione a qualsiasi bene o, forse meglio, prestazione essi corrispondano al monastero. Il riferimento agli arimanni, che giunge dopo l'elencazione degli ufficiali tradizionali, dai duchi ai conti, e dopo la menzione dei valvassori, potrebbe essere stato introdotto per designare gli uomini liberi in diretta soggezione dell'impero, come avvenne soprattutto nel primo periodo federiciano[313].

307 C. MANARESI, *I placiti*, cit., I, n. 106, 898 luglio.

308 L.V. Savioli, *Annali bolognesi*, Bassano 1784-1791, II 2, n. 258, anno 1179 maggio: trattato fra Bolognesi e Modenesi, nel quale viene anche riconosciuto reciprocamente l'obbligo di osservare per *manentes*, *adscripticii* e *arimanni* la *consuetudo suae civitatis* ovvero il diritto consuetudinario come si era venuto formando nei territori delle città rispettive.

309 Cfr. sopra, pp. 208-209 e note 165-168.

310 Cfr. sotto, § 14.2.

311 *DD Friderici I*, n. 266, 1158 marzo 26.

312 O. ROMBALDI, *I monasteri canossani in Emilia e Lombardia*, in *I poteri dei Canossa*, cit., p. 298, con rinvio alle fonti e alla bibliografia specifica.

313 Cfr. sotto, §§ 14.1. e 14.2.

Tracce di consorzi di arimanni rimangono fra i confinanti di terre nel territorio parmense[314], ove la presenza dei Canossa fu ampia[315]. Anche l'atto che ci accingiamo ad illustrare ricorda l'azione di protezione degli arimanni, esercitata da un privato su loro richiesta. In modo del tutto casuale, un atto testamentario della fine del secolo XI ci svela l'azione effettuata da un gruppo di arimanni per trovare difesa da soprusi eventuali, non specificati, presumibilmente per tutelare libertà e possessi. Un prete Alberto testa a favore dei fratelli Aremanno e Amedeo, disponendo numerosi legati per varie chiese; fra questi, assegna ai canonici della cattedrale parmense una chiesa in Mamiano, a lui ceduta dagli arimanni del luogo, con beni in dotazione, affinché i canonici facciano consacrare la chiesa e proteggano gli arimanni: «... adiuvent seu defendent eos»; se i canonici non li proteggeranno, la chiesa torni agli arimanni[316]. Edificazione di una chiesa e donazione ad un prete, certamente appartenente da una famiglia con una base economica consistente e ben 'introdotto' nella società del tempo, come si evince dal suo testamento, costituiscono la via escogitata da un gruppo di arimanni di un villaggio per difendersi da soprusi incombenti. Un'azione forse più diffusa di quanto a noi possa apparire dalla documentazione.

Dalla considerazione della pur scarsa documentazione 'matildica' e dei territori comitali governati dai Canossa o nei quali essi furono ampiamente presenti per possessi e signorie, possiamo trarre alcune indicazioni sulla persistenza di arimanni o, meglio, della consuetudine di qualificare come arimanni gruppi di uomini liberi ivi residenti, sottoposti ai gravami pubblici, in alcuni territori, particolarmente in quelli che furono governati prevalentemente sulla base dei poteri pubblici derivanti dalla detenzione del comitato, ove non si

[314] G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*, II: *Dall'anno 1001 all'anno 1100*, Parma 1928, n. 93, 1053 giugno 24.

[315] A. Overmann, *La contessa Matilde*, cit., pp. 29-33.

[316] G. Drei, *Le carte*, cit., II, n. 159, 1094 agosto 23.

svilupparono forti poteri signorili dei Canossa, con caratteri accentuatamente militari, per le cui finalità, appunto, di difesa e di offesa erano stati istituiti dai signori vincolanti rapporti vassallatici o feudali con nuclei locali di *milites* o *curiales*[317].

In questa prospettiva, che cerca di rendere ragione della diversità di situazioni, possiamo affrontare due classiche questioni arimanniche, quelle concernenti la città di Mantova e il territorio di Ferrara, in particolare la Traspadania ferrarese, questioni che implicano una diversità accentuata di azione e di esiti, in modi che potrebbero apparire, a prima vista, paradossali, poiché nel Ferrarese, territorio della *Romania*[318], si verifica una situazione analoga a quella di molte zone della *Langobardia*, non senza influenze anche dei Canossa e, più tardi, forse degli Estensi, mentre gli arimanni-cittadini di Mantova rappresentano un caso unico, senza analogie con altre situazioni.

9. *I cittadini-arimanni di Mantova fra i Canossa e l'impero (1014-1159)*

Le vicende degli arimanni di Mantova sono connesse alla serie di privilegi imperiali, da quello di Enrico II del 1014, indirizzato a tutti gli arimanni abitanti nella città, in alcuni villaggi vicini e nel comitato mantovano[319], a quello di Federico I del 1159 che ne ripete l'elenco dei destinatari e la parte dispositiva[320], integrandola con altre concessioni dei diplomi, per così dire, intermedi, compreso quello dei duchi Guelfo di Baviera e Matilde Canossa[321].

317 Sottolinea l'efficacia dei rapporti vassallatico-beneficiari anche G. SERGI, *I poteri dei Canossa: poteri delegati, poteri feudali, poteri signorili*, in *I poteri dei Canossa*, cit., p. 37.

318 Cfr. sotto, § 11.

319 *DD Heinrici II*, n. 378, anno 1014.

320 *DD Friderici I*, n. 263, 1159 marzo 21.

321 *DD Heinrici III*, n. 356, 1055 novembre 3; V. COLORNI, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero*, I: *Periodo comitale e periodo comu-*

Non è possibile in questa sede illustrare, anche sommariamente, la serie dei privilegi, per i quali rimando ad un mio studio precedente[322]. Il primo aspetto singolare, come appare evidente anche da quanto finora esposto, concerne la qualifica di arimanni attribuita ai cittadini, poiché essa nei territori di tradizione longobardo-franca, quelli per intenderci del *regnum Langobardorum*, poi *regnum Italicum*, come in quelli della *Romania*, viene assegnata o assunta, in età postcarolingia, da abitanti del contado, non mai della città[323].

Una seconda constatazione, che alla precedente si connette e che risulta rafforzata dai raffronti con alcuni dei territori già considerati, concerne l'esiguità documentaria[324] della

nale (800-1274), Milano 1959, app., n. 3, 1090 giugno 27; *DD Heinrici IV*, n. 421, anno 1091; V. COLORNI, *Il territorio*, cit., app., n. 5, 1116 maggio 10; *DD Lotharii III*, n. 51, 1133 luglio 30.

322 A. CASTAGNETTI, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in P. GOLINELLI (ed), *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Bologna 1987, pp. 169-193, da cui attingiamo per le considerazioni svolte sinteticamente nel testo.

323 Tralasciamo di soffermarci sugli arimanni della città di Lucca, documentati solo nel primo periodo carolingio: G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 96-100. Ricordiamo, dal penultimo decennio del secolo XI, gli arimanni del *vicus*, poi *burgus* di San Zeno presso la città (sopra, p. 192), e quelli che risulterebbero abitanti in un 'borgo' presso Cremona: «... burgo qui dicitur Iohannis Boni Airaldi Roperti sive de Arimannis» (E. FALCONI, *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, II, Cremona 1984, n. 355, 1152 marzo 28). Va tenuto presente che nei casi citati, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato alla presenza di arimanni, che non sono da ricercarsi necessariamente in un insediamento antico di arimanni e ancor meno di Longobardi, si tratta di gruppi ristretti di arimanni, posti ai margini della città, in zone, certamente nel borgo di San Zeno di Verona, di urbanizzazione più o meno recente, abitate da famiglie di condizione sociale modesta o bassa, ben lungi dal costituire il nerbo della collettività cittadina. Analoghe considerazioni possono essere svolte per le presunte e assai tarde 'arimannie' milanesi proposte da G.P. BOGNETTI, *Arimannie nella città di Milano*, I ed. 1938-1939, poi in *L'età longobarda*, 4 voll., Milano 1966, I, pp. 35-81.

324 La documentazione mantovana è edita da P. TORELLI, *Regesto*, cit.; P. TORELLI, *L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona 1924; U. NICOLINI, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova 1959.

presenza di arimanni nel comitato mantovano, che si riduce, nella sostanza, alla citazione generica nel privilegio del 1014, ripetuta in quello del 1159, così che la qualifica appare abbandonata in ambito rurale. Per converso, essa poté essere mantenuta dai cittadini, poiché elemento sostanziale della coesione fra la cittadinanza divenne la necessità di resistenza di fronte ai Canossa, che si concretizzava, oltre che nella difesa dei diritti sulle acque, sulle vie di comunicazione e di commercio, di esenzione dalle tasse da corrispondersi nei mercati esterni, anzitutto nella difesa dei beni ereditari, individuali e collettivi, definiti dal 1055 in poi come *arimannia*, e delle *res communes*, assegnate nel 1014 a tutti gli arimanni, della città e del contado, poi rivendicate e assegnate in esclusiva disponibilità della cittadinanza. Mentre si approfondiva la frattura tra la città e i propri conti legittimi e tra la città e le comunità rurali, nella società cittadina, investita limitatamente, ora e forse anche in seguito, da un eventuale processo di inurbamento di famiglie signorili e vassallatiche e da quello coevo di differenziazione sociale, che conduce alla formazione di una struttura per ceti basata sui rapporti feudali, viene favorita la persistenza di un ceto di liberi, cosciente del suo stato, relativamente omogeneo e caratterizzato dalla disponibilità di beni, in città, nelle vicinanze e nel contado, detenuti in allodio, a fitto o in beneficio, consistenti in terre ed anche, forse, in diritti pubblici limitati, minori, non certo in diritti di piena giurisdizione signorile. Questo ceto, composito e fluido è il protagonista, a nome della cittadinanza tutta, delle azioni, protrattesi tanto a lungo nel tempo, intese a difendere propri beni e diritti, individuali e collettivi, una difesa che comporta, all'occorrenza, la ripresa della qualifica antica di arimanno, ristretta ormai ai soli cittadini, come di quella di arimannia per i loro beni.

Alla qualifica di arimanni per i cittadini, eccettuati, come abbiamo accennato, i privilegi del 1014 e del 1159, e, forse, del 1055, non viene normalmente fatto ricorso, se non in casi eccezionali, anzi in un solo caso eccezionale, in un atto dell'anno 1126, su cui ci soffermiamo: in questo documento come nei privilegi imperiali i cttadini di Mantova ricorrono

alla qualifica di arimanni soprattutto per difendere i loro diritti collettivi sui beni comuni.

10. *I cittadini-arimanni e la costituzione del comune mantovano (1126)*

Il documento dell'anno 1126, oltre a costituire il momento risolutivo della vertenza fra i cittadini mantovani e il monastero di S. Benedetto di Polirone, informa, in modo assai succinto, sull'*iter* della vicenda[325], della cui importanza è testimonianza l'apparizione, per la prima volta, della magistratura consolare cittadina, in analogia con quanto conosciamo essere generalmente avvenuto in altre città padane[326].

Per risolvere una vertenza, da tempo in atto, mossa dai «cives Mantuani pro comune» al monastero di S. Benedetto di Polirone, per una terra arativa e boschiva presso Sustinente, dalla cittadinanza furono eletti concordemente, «communi consilio», numerosi cittadini, «tam consules quam arimanni», scelti, dunque, fra i magistrati della città, i consoli, che rappresentano il governo comunale cittadino, e fra gli arimanni, che non possono non rappresentare i *cives Mantuani*: essi, accettando quanto richiesto dall'abate, dichiararono di cessare dalla lite, a nome proprio e della comunità, «per se et toto communi». L'elezione «communi consilio» di consoli e arimanni dovette essere attuata dalla cittadinanza, riunita in un'assemblea – la *concio* della prima età comunale –, costituita, in questo caso come in altri analoghi che eventualmente si fossero presentati, non da tutti gli abitanti della città, ma da quelli fra essi che per condizioni sociali ed economiche partecipavano, in maggioranza in modo passivo, alla gestione della cosa pubblica, il cui esercizio era delegato ad un gruppo più ristretto, formato dagli elementi

[325] P. TORELLI, *Regesto*, cit., n. 196, 1126 luglio 29.

[326] A. CASTAGNETTI, *La Marca*, cit., pp. 47 ss.; A. CASTAGNETTI, *Le città della Marca Veronese*, Verona 1991, pp. 104-107, 112-113.

di maggior spicco locale per condizione sociale ed economica e tradizione familiare[327].

L'attribuzione della qualifica collettiva di arimanni ai cittadini fu tratta dalla tradizione e, fors'anche, dall'uso quotidiano, pur non comparendo nella documentazione notarile consueta, legata a schemi e formulari fissi, dai quali, a riprova, si allontana la struttura del nostro documento. In questo la comparsa ripetuta della qualifica di arimanni è sollecitata dalla singolarità della vicenda connessa all'oggetto della lite, che era costituito da terre in Sustinente, una delle località nelle quali erano situati prima del 1014 i beni comuni degli arimanni della città e del contado, restituiti dai Canossa nel 1090 ai soli cittadini, e la cui detenzione e gestione avevano contribuito, fra altri aspetti, all'affermazione di una coscienza cittadina prima[328] – già in atto del resto fin dal secolo X, quando sono nominati i *conventus civium* delle città di Mantova, Brescia e Verona[329] –, di una autonomia poi. L'occasione era propizia per impiegare una qualifica, che, in modo tanto opportuno al momento, poteva rappresentare e qualificare appunto nel suo complesso la collettività cittadina e nel contempo giustificare in modo immediato, potremmo dire intuitivo, le pretese dei cittadini-arimanni su terre considerate, ormai da tempo, di proprietà comune dei soli cittadini.

327 Rinviamo per ora a P. TORELLI, *Un comune*, cit., I, pp. 3-6; II, pp. 30-70, *passim*. È nostro proposito, tempo ed impegni permettendo, di tornare sull'argomento, cercando di connotare tutti i personaggi presenti all'atto del 1126.

328 Sull'importanza della gestione dei beni comuni quale uno dei fattori principali per lo sviluppo della autocoscienza cittadina e, quindi, per la formazione del comune cittadino si veda A. CASTAGNETTI, *La 'campanea'*, cit., pp. 170-174.

329 L. SCHIAPARELLI (ed), *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma 1910, pp. 251-252, n. 1, 945 maggio 27; cfr. C.G. MOR, *Moneta publica civitatis Mantuae*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, I, Milano 1950, pp. 78-85; V. COLORNI, *Il territorio*, cit., pp. 42-45.

11. *Arimanni in 'Romania' tra X e XI secolo*

11.1. Conti e arimanni

Quanto veniamo esponendo sugli arimanni della *Romania* è ripreso, come nel caso mantovano, da uno studio precedente[330], che, a sua volta, è la prosecuzione delle ricerche sull'organizzazione del territorio[331] e sull'evoluzione della società[332]. Ne riferiamo i risultati, illustrando nel contempo la documentazione essenziale.

La comparsa di arimanni in *Romania* va considerata alla luce delle influenze, sostanziali o solo terminologiche, che provengono con forza crescente dalla *Langobardia* carolingia e postcarolingia, cui la *Romania* si trova ad essere progressivamente avvicinata, poiché dalla fine del secolo IX essa venne compresa di fatto nel Regno italico. Ricordiamo, più che l'adozione del termine *curtis* per indicare le grandi proprietà – *massae* costituite da *fundi* –, che non conobbero, però, l'organizzazione curtense[333], la comparsa, relativamente tarda, dei castelli, che non furono conseguenza né provocarono una ristrutturazione generale del territorio e della società[334], dei rapporti vassallatico-beneficiari[335], dei conti alla metà del secolo X e dei comitati[336].

Dopo che la qualifica di arimanno era già stata utilizzata da privati in un'occasione significativa – ci riferiamo ai livellari di Fossalta[337] –, furono i conti, soprattutto, a ricorrervi

[330] A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit.

[331] A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit.

[332] A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit.

[333] A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 250-253, seguito da B. ANDREOLLI-M. MONTANARI, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI*, Bologna 1983, pp. 161-175.

[334] A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 254-255, 301-303.

[335] A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 26-27.

[336] *Ibidem*, pp. 28-30.

[337] V. FEDERICI-G. BUZZI, *Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell'archivio estense*, 2 voll., Roma 1911-1931, II, app., n. 2, 956 marzo 16:

per realizzare obiettivi immediati e concreti connessi alla costituzione e al funzionamento delle istituzioni pubbliche, in questo caso quelle comitali, importate dal Regno italico.

Soffermiamoci sul noto placito ferrarese dell'anno 970, che concerne la condizione personale di gruppi numerosi di liberi coltivatori[338]. Il vescovo Lucio-Liutprando muove lite contro l'arcivescovo di Ravenna rivendicando i servizi pubblici che dovevano al conte gli arimanni abitanti in vaste aree del territorio ferrarese. L'arcivescovo replica che tutti gli abitanti, liberi e servi, risiedenti sulle sue terre, sono esentati, in forza di privilegi imperiali e pontifici, dagli obblighi pubblici. La sentenza fu a lui favorevole, come lo era stata in un placito precedente, non giuntoci. L'impiego del termine *arimanni* nel placito avviene solo ad opera del rappresentante del potere pubblico comitale. La presenza larghissima, pertanto, di arimanni nel Ferrarese è frutto contingente dell'attribuzione di una qualifica ad interi gruppi di uomini per fini specifici: il tentativo di recuperare o di imporre, servendosi anche di un artificio lessicale, l'obbligo della prestazione dei servizi pubblici da parte degli uomini liberi abitanti sulle terre della chiesa ravennate.

Analoga situazione svela un placito imolese del 1005, nel quale un conte rivendica, con esito negativo, censi e prestazioni di natura fiscale, che egli sostiene debbano gravare su tre 'suoi arimanni', come gravano sugli altri arimanni[339]. La considerazione di questa e di altra documentazione connes-

due fratelli, uno dei quali chierico, in condizioni economiche e sociali non misere, chiedono in livello all'arcivescovo di Ravenna terreni situati a Fossalta, in territorio ferrarese. Pur accettando di essere sottoposti all'autorità signorile per le questioni di carattere possessorio, essi prendono precauzioni per salvaguardare i diritti derivanti dalla loro condizione di liberi, diritti non specificati, ma indicati dalla formula generica: «salva nostra libertate»; non soddisfatti, essi insistono ulteriormente chiedendo di essere riconosciuti «sicut boni arimanni». Per l'illustrazione del documento si vedano G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 145, e A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 31-34.

338 C. MANARESI, *I placiti*, cit., II 1, n. 164, 970 febbraio 6-agosto 31.

339 M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, 6 voll., Venezia 1801-1804, V, n. 37, 1005 luglio 3.

sa alle vicende di arimanni nella *Romania*[340] ci permette di constatare che l'assegnazione dei diritti pubblici non venne intesa dai conti solo quale prerogativa astratta, di principio, ma essi cercarono di esercitarla in concreto, pretendendo anzitutto i diritti inerenti al loro ufficio, quale era concepito in origine nel Regno italico, ove, invero, l'istituzione alla quale essi ricorrevano, era già in crisi, per cui i loro tentativi non potevano non essere destinati al fallimento.

11.2. Gli arimanni di Sariano e le influenze 'longobardiche' nella Traspadania

Nell'anno 1017 il marchese Bonifacio di Canossa e la moglie Richilde donano al monastero di S. Silvestro di Nonantola beni terrieri nella Traspadania ferrarese presso Trecenta[341]: fra le confinazioni di una delle terre viene nomitata la *terra arimannorum* di Sariano, ora frazione di Trecenta. Il documento è rogato in Revere da un notaio dell'area di tradizione longobardo-franca, che riduce le strutture fondiarie e territoriali della *Romania* a quelle della *Langobardia*. La menzione della *terra arimannorum* va anzitutto situata in questa prospettiva: il notaio o chi gli suggeriva il contenuto dell'atto si trova in presenza di una terra, costituita probabilmente da una zona incolta, di possesso comune degli uomini o di gruppi di uomini liberi di Sariano; spontanea poté apparire la definizione di «terra degli arimanni», secondo schemi diffusi nell'area longobardo-franca, le cui influenze, d'altronde, si facevano sentire nella regione anche per molte altre vie e da tempi ben anteriori.

Quanto ora osservato rende infine ragione di un fatto, apparentemente singolare: nel naufragio generale, dopo il terzo

340 Documentazione e illustrazione in A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 44-50.

341 A. FALCE, *Documenti inediti dei duchi e marchesi di Tuscia (secc. VII-XII)*, in «Archivio storico italiano», VII serie, VII, 1927, pp. 264-272, doc. 1017 marzo 26.

decennio del secolo XI, delle testimonianze relative ad arimanni ed arimannia nella *Romania*, scomparsa che sembra da imputare, in conseguenza diretta dei tentativi compiuti dai conti, alla volontà dei grandi proprietari, dotati di poteri signorili limitati o territoriali, come gli arcivescovi di Ravenna, che per primi avevano rifiutato decisamente l'impiego dei termini nel placito del 970, gli arimanni, già apparsi nella Traspadania ferrarese nel documento canossiano dell'anno 1017, torneranno ad apparirvi fra XII e XIII secolo. Tali presenze sono da attribuire alle influenze dei Canossa, soprattutto, e degli Estensi, e ad altre precedenti.

Nella zona sussiste una lunga tradizione di presenza 'longobardica', politica ed economica. Ricordiamo, dall'età postcarolingia, gli ampi domini nella zona dei marchesi Almerico I e Almerico II e dei duchi di Toscana[342], i possessi fiscali dell'imperatrice Adelaide, donati poi al monastero pavese di S. Salvatore, i possessi del monastero di S. Maria di Pomposa[343]. A queste presenze si affiancò nel secolo XI soprattutto quella dei Canossa e di famiglie signorili a loro legate: ad esempio, i modenesi da Ganaceto, che assunsero la denominazione da Calaone, e i conti veronesi da San Bonifacio[344]. La loro presenza, come ha influito sull'organizzazione delle circoscrizioni territoriali ecclesiastiche, pur di per sé conservative tendenzialmente[345], e sull'irrobustimento delle comunità rurali[346], ha potuto influire anche sugli aspetti più strettamente sociali, con il sostegno o anche una spinta alla formazione ed espansione dei piccoli proprietari e allo sfruttamento ad opera delle comunità rurali degli spazi incolti e con l'assunzione della qualifica di arimanni – ne vediamo appresso un altro esempio per Arquà –, forse per volontà degli stessi uomini liberi o per spontanea definizione dei

342 A. CASTAGNETTI, *Tra 'Romania'*, cit., pp. 40 ss.

343 Documentazione e bibliografia in A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 53-54.

344 A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 183-202.

345 *Ibidem*, pp. 181-183.

346 A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 90-91.

potenti provenienti dalla *Langobardia*, come i Canossa e i loro seguaci, in presenza di condizioni economiche e sociali che ricordavano appunto le condizioni tradizionali degli arimanni del Regno.

Non indifferente dovette essere anche l'influenza dei marchesi di Este, subentrati ai marchesi di Toscana[347] in beni e diritti nella zona, nonché nella 'proprietà' del monastero di S. Maria di Vangadizza, che aveva beni nella Traspadania, e, dopo la scomparsa dei Canossa, principali protagonisti politici in questa zona, fino a giungere alla signoria su Ferrara[348].

12. *Gli arimanni nella Traspadania ferrarese fra XII e XIII secolo*

12.1. Arimanni, Chiesa romana, chiesa vescovile, comune cittadino a Trecenta e ad Arquà (Polesine)

In alcune zone della Traspadania la documentazione degli ultimi due decenni del secolo XII e del primo decennio del seguente mostra la persistente presenza di arimanni o, per meglio dire, l'uso persistente di definire gruppi o ceti della popolazione rurale con la qualifica di arimanni[349].

Una prima ed ampia testimonianza è fornita dalle deposizioni rese in un processo del 1182 per accertare, a quanto sembra, da un lato, la legittimità e le forme della giurisdizione della Chiesa romana e di quella ferrarese in alcune località della Traspadania[350], fra cui Trecenta[351]; dall'altro lato, i

347 A. CASTAGNETTI, *Tra 'Romania'*, cit., pp. 68-69.

348 Cfr. sopra, p. 238 e nota 291; per l'affermazione della signoria estense su Ferrara si veda A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit., pp. 195-217.

349 Tralasciamo in questa sede la trattazione dei tributi, definiti *arimanniae*, pretesi dalla Chiesa romana da molte località della Traspadania, elencate nel *Liber censuum* della Chiesa romana, per la quale rinviamo a A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 86-94.

350 L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae*, cit., I, coll. 725-728, doc. 1182 gennaio 6-7.

351 A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 58-64, 72-74.

diritti e le modalità di sfruttamento di terre boschive e paludive[352], con forti analogie, si noti, con la situazione dei gruppi di arimanni nella *Langobardia*. Per quanto la zona fosse stata assoggettata con tutto il comitato ferrarese ai Canossa e questi e i loro seguaci vi avessero ampi possessi, come abbiamo già notato, non si era formato un dominio signorile su base territoriale; lo stesso castello non aveva costituito il supporto alla formazione di una signoria di banno, con un proprio territorio definito[353], processo diffuso nella *Langobardia*, poiché non possiamo invero definire tale la detenzione della giurisdizione da parte della Chiesa romana, che aveva invero recuperato i suoi diritti di 'sovranità' dopo la scomparsa dei Canossa e che li esercitava mediante forme pubbliche accentuate in senso tradizionale: ricordiamo almeno le due *receptiones* annuali che gli arimanni dovevano *pro arimannia* al conte pontificio per i *placita generalia*.

Sugli arimanni e sulla loro terra, definita arimannia, della quale essi disponevano pienamente, non incombevano obblighi di natura signorile, ma solo di natura pubblica, obblighi risalenti, attraverso l'influenza e la mediazione dei Canossa o di altri potenti, cui abbiamo accennato, alla tradizione carolingia, obblighi propri dei piccoli e medi possessori, che erano anche con frequenza detentori di terre in enfiteusi. Passata la giurisdizione su Trecenta dalla Chiesa romana a quella vescovile ferrarese, per l'ultima volta si nominano gli arimanni nell'anno 1206, quando i giurati di Trecenta, in una ricognizione dei nuovi diritti vescovili, ricordano che gli arimanni della *curia* hanno l'obbligo di fornire al vescovo due *receptiones* annuali, una a maggio, l'altra nella festività di s. Martino; ancora una volta, molta attenzione è posta sulle modalità di sfruttamento degli spazi incolti e peschivi[354].

352 *Ibidem*, pp. 62-63.

353 A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 295-315.

354 A. FRANCESCHINI, *Curie episcopali ferraresi nella Traspadana (sec. X-XIV). I. Trecenta*, in «Ravennatensia», V, 1976, app., n. 5, 1206 ottobre 26, e dello stesso, *Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane. Bergantino Melara Bariano Trecenta (sec. X-XIV). Documenti*, Bologna 1991, nn. 47-48. Cfr. A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 75-76.

Un documento, frammentario, databile alla metà degli anni ottanta del secolo XII[355], riporta l'atto finale di una lunga controversia[356], che è affidata per la risoluzione ai giudici del comune ferrarese e che ha per protagonisti, da una parte, gli uomini di Arquà Polesine, dall'altra, oltre all'abate di Pomposa, alcuni cittadini ferraresi, fra i quali i *capitanei* Guglielmo II dei Marchesella[357] e Torello della famiglia poi detta dei Torelli[358]. Oggetto della lite era lo sfruttamento di terre boschive, paludive e peschive, per le quali era corrisposto un censo alla Chiesa romana dalle vicine comunità rurali che le utilizzavano in quanto pubbliche, ma che i cittadini ferraresi avevano usurpato, riducendole «de publico ad privatum ius». I diritti di sfruttamento spetterebbero solo agli abitanti originari di Arquà, quella antica, la *villa vetus*, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale, che può pur tradursi nei fatti, per i coltivatori risiedenti su terre altrui, anche in un'inferiorità giuridica. A riprova, la qualifica di arimanni è attribuita solo a coloro che non abitano su terre altrui, che non sono *servientes* di chiese, *capitanei* e di altri proprietari. Per questa distinzione possiamo concludere che gli arimanni sono provvisti di terre proprie, sulle quali in genere abitano, anche se detengono terre in enfiteusi dalla Chiesa romana.

Arimanni ed arimannie in Trecenta ed Arquà presentano connotati positivi, anche se non paragonabili a quelli dei cittadini-arimanni di Mantova. Ma anche in queste località, con la fine del dominio della Chiesa romana e del governo dei suoi conti[359], cessano poco dopo gli arimanni, non senza

355 C. MORBIO, *Storia dei municipi italiani*, I, Ferrara-Pavia 1836, n. 29, pp. 111-113; regesto in A. SAMARITANI, *Regesta Pomposiae*, I: *(aa. 874-1199)*, Rovigo 1963, n. 777, con la data del 24 febbraio 1190, che va attribuita invece alla copia.

356 Per la descrizione delle vicende si veda A. CASTAGNETTI, *Arimanni*, cit., pp. 77-82.

357 A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit., pp. 106, 120-126.

358 *Ibidem*, p. 143.

359 Per tutta la vicenda *ibidem*, p. 88.

influenza del comune cittadino, nei confronti del quale la qualifica di arimanni assumeva connotati negativi.

12.2. Arimanni e comune di Ferrara

Il comune ferrarese attuò una politica precoce di affermazione nel contado, bisognoso di tale affermazione ben più degli altri comuni padani, poiché, per la formazione recente della città, esso mancava di una tradizione antica che portava il territorio ad afferire verso il centro urbano[360]. Oltre a documentazione specifica che attesta l'imposizione alla metà del secolo XII su singole comunità rurali di obblighi onerosi[361], rimangono anche documenti, per così dire, programmatici, elaborati dal comune, documenti invero singolari, essendo costituiti da falsi privilegi, redatti nella prima metà del secolo XII, che trattano anche di arimanni, svelandoci i rapporti e ancor più gli obiettivi del comune cittadino nei loro confronti.

Nel primo privilegio, che sarebbe stato rilasciato nel secolo VIII alla chiesa vescovile ferrarese[362], un falso evidentissimo composto, per la parte che ci interessa, nel quarto decennio del secolo XII[363], la menzione degli arimanni è inclusa in alcuni passi che denotano la preoccupazione del comune cittadino di controllare efficacemente il contado sotto gli aspetti politico, giudiziario, amministrativo ed economico, un fine che esso riteneva compromesso dall'attività giurisdizionale di ufficiali 'estranei', particolarmente nella Traspadania.

I tributi pubblici – *collecta*, *fodrum*, *hospitatio*, *dationes* – non dovranno più essere richiesti dai nunzi pontifici e gli

360 *Ibidem*, parte I: «Ferrara dalle origini al comune».

361 *Ibidem*, pp. 66-76.

362 F. UGHELLI, *Italia sacra*, cit., II, coll. 519-526; regesto in P.F. KEHR, *Italia pontificia*, V: *Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlin 1911, p. 206, n. 1.

363 A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit., p. 81.

arimanni dovranno rimanere per sempre «in dominio civitatis», poiché le *regiones* sono state da pontefice ed imperatore ad essa assoggettate. La città, come è provato da altra documentazione coeva, provvederà presto ad imporre prestazioni e tributi pubblici.

La menzione di arimanni nel privilegio di Vitaliano rinvia con immediatezza a quella analoga inserita nel privilegio dell'anno 981[364], un'interpolazione introdotta presumibilmente nel medesimo periodo[365]. Vi si prescrive che gli abitanti della massa *maior* ovvero della città di Ferrara debbano custodire, assieme agli abitanti liberi delle masse *minores*, dislocate nel territorio rurale, il placito presieduto dal nunzio pontificio. Nello stesso passo, gli abitanti delle masse *minores*, definiti ora *arimanni*, sono dichiarati soggetti alla massa *maior*. L'affermazione, a prescindere dalla sua introduzione in modi sintatticamente e logicamente contrastanti, è, soprattutto, insostenibile, poiché è in palese contraddizione con la situazione storica coeva, non certo solo ferrarese, ma di tutte le città nei rapporti con i loro contadi, essendo per il secolo X solo avviato il processo di separazione politica e giuridica fra città e contado: per giungere alla superiorità, dichiarata e riconosciuta, della prima sul secondo occorre attendere l'età comunale. Il comune cittadino, dopo avere affermato la sua superiorità, contribuirà con la sua politica verso il contado alla scomparsa degli arimanni, in modi non dissimili da quelli concernenti i territori della *Langobardia* già considerati.

Risulta evidente la sostanziale diversità del processo storico che coinvolge gli arimanni del Ferrarese e del Mantovano. Punto di partenza e punto di arrivo sono diversi sostanzialmente: nel primo caso gli arimanni, presenti sempre e solo

364 J. VON PFLUGK-HARTTUNG, *Acta pontificum Romanorum inedita*, 3 voll., Tübingen-Stuttgart 1880-1888, II, n. 85, 981 aprile; regesto in P.F. KEHR, *Italia pontificia*, cit., V, p. 208, n. 6.

365 A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit., pp. 80-81.

nel contado, continuano a mantenere tale qualificazione, anche quando essi giungono ad essere assoggettati, prima nelle intenzioni, poi nei fatti, al comune cittadino; nel secondo caso, gli arimanni, presenti nella città e nel contado ancora all'inizio del secolo XI, giungono a differenziarsi in modo tale che la qualifica rimane a connotare solo i primi, i *cives*, nella loro raggiunta autonomia politica e nella loro irreversibile superiorità sui secondi, sempre meno arimanni e sempre più solo rustici.

13. *Assenza di tradizione arimannica in alcune comunità di liberi uomini fra impero e signori*

Illustrate le vicende anomale degli arimanni-cittadini di Mantova e degli arimanni 'importati' della *Romania* e del Ferrarese, prima di soffermarci sulla ripresa della tradizione arimannica in età federiciana e sulla scomparsa della stessa nella crisi della signoria rurale e nella politica del comune cittadino, per chiarire ancor meglio le caratteristiche particolari, in una linea generale evolutiva, delle singole presenze arimanniche e per suggerire alcune ipotesi interpretative, premettiamo un confronto con le vicende di alcune comunità rurali, costituite da uomini liberi, che non ricorrono alla qualifica di arimanni, pur se sono a questi assimilabili per condizioni sociali ed economiche e per il ruolo assunto nella comunità. Limitiamo il confronto al territorio veronese, oltre che per ovvie ragioni di spazio, per disponibilità documentaria specifica, nonché per conoscenza diretta acquisita.

Il primo esempio è dato dalle note vicende relative ai liberi uomini di Lazise[366], villaggio inserito nel distretto gardense, dal quale invero si sottrae mediante la costituzione di un rapporto diretto con l'impero, tanto è vero che non viene ubicato nella *iudiciaria* di Garda, ubicazione consueta per

[366] Per le vicende di Lazise fondamentale rimane G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 151 ss.

altre località del distretto[367]. Un gruppo di diciotto persone, fra cui un prete, si rivolse nell'anno 983 ad Ottone II, che si trovava in Verona, per ottenere da lui alcune concessioni che avrebbero reso meno gravose le loro condizioni[368]. L'imperatore concesse loro di esigere i tributi di ripatico e teloneo dai *Longobardi* che transitavano attraverso il porto sul lago, e la facoltà di esercitare liberamente la pesca sulle acque del lago afferenti al loro territorio, un'attività fondamentale per il loro sostegno economico. Concesse ancora la facoltà di completare l'opera di fortificazione del castello, una concessione che, secondo il Moschetti[369], costituiva nella realtà una contropartita di quanto avevano ottenuto.

Un secolo dopo, Enrico IV indirizzò un privilegio[370], per intercessione del fedele Turrisendo, che sappiamo essere un veronese[371], a un gruppo di «poveri uomini pescatori» – 'poveri' in raffronto, ovviamente, ai potenti –, abitanti nel villaggio di Lazise: come un secolo prima, la comunità è rappresentata da meno di venti persone, indicate nominalmente, fra le quali spiccano l'arciprete e due diaconi, a testimoniare l'integrazione della chiesa locale con gli interessi economici, sociali e 'politici' della comunità[372]. La concessione regia concerne i tributi connessi al commercio, il teloneo, e i diritti di pesca sulle acque lacustri e lo sfruttamento di un'ampia selva a meridione del lago di Garda, diritti questi tipici degli arimanni. Vengono confermate la protezione regia e l'esenzione dagli ufficiali ordinari, salvi gli

[367] Sulle vicende del distretto dall'età carolingia all'età comunale, si veda A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel Medioevo*, in G. BORELLI (ed), *Un lago, una civiltà: il Garda*, Verona 1983, pp. 42-71.

[368] *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7.

[369] G. MOSCHETTI, *Il 'preceptum' dell'anno 983 di Ottone II ai 18 'quidam homines' di Lazise e l'attuazione della 'lex charitatis'*, in «Studia et documenta historiae et iuris», XLIX, 1983, p. 256.

[370] *DD Heinrici IV*, n. 287.

[371] Sulla famiglia capitaneale dei Turrisendi si veda A. CASTAGNETTI, *Ceti e famiglie*, cit., pp. 14-15.

[372] G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 153-154.

obblighi relativi alla custodia del placito regio, che si svolgerà, secondo la tradizione risalente all'età carolingia, per tre volte all'anno.

Nel medesimo distretto gardense si trovava il castello di Pastrengo, documentato dalla seconda metà del secolo X[373], le cui vicende si presentano interessanti per comprendere i rapporti fra comunità di liberi, famiglie ed enti potenti. Il castello era stato edificato da un gruppo di abitanti, in un tempo anteriore indeterminato, per difendere se stessi, forse, dalle incursioni ungariche e dalle violenze esercitate dai potenti della regione, in ogni caso per proteggersi in un clima esasperato di sopraffazioni e di pericoli[374]. Allentatosi tale clima per le condizioni generali di maggiore sicurezza, con il ritorno degli abitanti a risiedere fuori dei castelli[375], ma ancor più sviluppatasi ormai la tendenza della società all'evoluzione in forme signorili, che si proponeva di controllare territori sempre più numerosi ed estesi, per il dinamismo stesso insito nella formazione dei potentati signorili, nell'anno 1010 i proprietari delle superfici interne del castello decisero di vendere i loro terreni[376] a Gandolfo, figlio del conte Riprando, della famiglia dei Gandolfingi, la seconda famiglia comitale veronese[377].

Gli abitanti non cedettero diritti pubblici, poiché non ne disponevano. Ma furono pronti ad esercitarli sul castello i membri della famiglia dei Gandolfingi. Lo veniamo a cono-

373 G. SANCASSANI, *Il Medioevo*, in G.P. BRUGNOLI (ed), *Pastrengo*, Verona 1969, app., n. 1, 966 febbraio.

374 Sul processo di incastellamento cfr. sopra, nota 80.

375 Per «l'uscita» delle popolazioni dai castelli si veda A.A. SETTIA, *Castelli*, cit., pp. 311-312.

376 G. SANCASSANI, *Il Medioevo*, cit., app., n. 2, 1010 agosto.

377 Per le vicende di Pastrengo nei primi decenni del secolo XI si vedano A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense*, cit., pp. 51-53, ripreso da A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., pp. 175-176; per la famiglia comitale A. CASTAGNETTI, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi (secoli X-inizio XIII)*, in G. CRACCO (ed), *Studi sul Medioevo veneto*, Torino 1981, pp. 58 ss.

scere in via indiretta dalla conferma imperiale al monastero di S. Zeno, di cui subito diciamo, che ci informa che il castello era stato ceduto dai discendenti degli acquirenti al monastero con tutti i diritti pubblici, con la facoltà cioè di amministrare la giustizia e quella di costringere gli uomini ad ottemperare ai comandi del signore. Per iniziativa della famiglia comitale, poi seguita dal monastero di S. Zeno, accanto alla proprietà del castello erano stati ben presto annessi, legalmente o illegalmente, con autorizzazione regia cioè o meno, i diritti di giurisdizione, che ora venivano formalmente riconosciuti dall'imperatore. Il castello fu confermato al monastero di S. Zeno da un privilegio dell'anno 1084[378], un privilegio che, come quello dell'anno 1055, su cui subito ci soffermiamo, non elenca, come molti privilegi, beni e diritti, ma conferma una situazione del patrimonio e delle giurisdizioni quale si era venuta formando in tempi recenti.

Nell'antica valle *Provinianensis*, ora parte occidentale della Valpolicella, nella quale la presenza dei poteri pubblici rimase a lungo consistente ed operante[379], gli abitanti dei villaggi di Bure e di *Monteclo* provvidero alla costruzione di un castello su un'altura, donde il nome di *Monteclo* o *Monticulum*[380]. Rimane documentazione diretta della donazione che nell'anno 1054 gli abitanti dei due villaggi fecero del castello al monastero di S. Zeno[381], già proprietario di beni nel luogo[382] e detentore di numerose signorie[383]. Difficile è

378 *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17.

379 A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto Medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 42-49.

380 *Ibidem*, pp. 67-71.

381 P. BRUGNOLI, *Sala, Val Salaria, Montecchio e Fumane*, in «Studi storici veronesi», XVIII-XIX, 1968-1969, app., n. 2, 1054 maggio 24.

382 *Ibidem*, app., n. 1, 1035 marzo 28.

383 Per le signorie di S. Zeno, oltre ai cenni forniti finora, si veda A. CASTAGNETTI, *Il Veneto*, cit., pp. 235-237.

cogliere le motivazioni reali dell'atto, che potevano oscillare dal desiderio di ottenere protezione da un signore potente alla capitolazione di fronte ad eventuali pressioni del signore stesso.

All'abate e ai suoi successori i donatori concessero la facoltà di esercitare la loro potestà sul castello, come sono soliti fare per gli altri castelli: «... habeant potestatem ... regendum et gubernandum seu et disponendum sicut de aliis castellis ... facere visi sunt per potestatem». Si badi: gli abitanti dei due villaggi non trasferiscono al monastero alcun diritto pubblico, dal momento che i diritti pubblici, nel caso di detenzione di castelli da parte di comunità di liberi, erano normalmente esercitati dall'autorità comitale e dai suoi ufficiali. Ma, come abbiamo poco sopra ricordato, il monastero vantava diritti, più o meno ampi, più o meno legittimi o usurpati, di giurisdizione signorile su molti castelli e località del territorio veronese. Diviene ovvio, come lo fu per i donatori, prevedere che esso avrebbe applicato metodi analoghi di esercizio della giurisdizione sul castello e quindi sugli uomini liberi di *Monteclo*, diritti che puntualmente, invero, l'imperatore Enrico III riconoscerà poco tempo dopo, confermando la piena giurisdizione, fra cui l'amministrazione della giustizia quale veniva esercitata al livello pubblico più elevato: «placitum nostrum et comitis»[384].

Le vicende degli abitanti di Lazise, come osserva il Tabacco, si inseriscono nelle più ampie vicende dei 'liberi del re' nell'età postcarolingia. Nello svincolarsi dei tradizionali rappresentanti del potere pubblico dalla dipendenza e, soprattutto, dagli interessi del regno, il re tolse alla loro giurisdizione, dove poté e dove valse il gioco, gli uomini liberi a lui legati da antica consuetudine. Avvenne, in linea con tale condotta, anche all'interno della *iudiciaria Gardensis*, prima dell'attestazione del suo passaggio sotto il controllo dell'impero, il collegarsi diretto all'imperatore di una comunità di

[384] *DD Heinrici III*, n. 357, 1055 novembre 11.

liberi, come quelli di Lazise[385]. Costoro, che, secondo un'ipotesi del Tabacco[386], avrebbero potuto essere inseriti nella tradizione arimannica, ne avrebbero trascurato il nome, perché questo «richiama una funzione generale di carattere pubblico», mentre quella che ora essi esercitano è di carattere «schiettamente politico», «punto di appoggio del regno».

Gli esempi successivi della prima metà del secolo XI, concernenti due gruppi di uomini liberi dei castelli di Pastrengo, incluso questo proprio nel distretto gardense, così legato al potere centrale, e di *Monticulum*, liberi dotati di 'basi' più che idonee per mantenere la loro libertà – beni fondiari, comprese le superfici abitative nel castello, appartenenza ad una comunità strutturata e di presumibile antica tradizione –, costituenti, se non la totalità delle comunità, certamente elementi rappresentativi, che passano dalle strutture pubbliche di inquadramento, come quelle costituite dal comitato o da distretti minori, all'assoggettamento signorile, a seguito della cessione di quell'elemento essenziale del processo di formazione di una signoria, che è il castello, in questi casi ceduto a 'potenti', mostrano che il nome di arimanno può essere tralasciato anche da questi gruppi di uomini liberi, che, in condizioni tali da essere considerati a buon diritto 'arimanni', non sottolineano in alcun modo la loro presumibile tradizione arimannica, nel momento in cui entrano in un ambito signorile, apparentemente per loro iniziativa.

Si osservi, in tale prospettiva, che la documentazione posteriore relativa alle tre comunità considerate – non sono poche, per attestare il ruolo svolto ancora fra X e XI secolo dalle comunità di uomini liberi, che hanno a disposizione un castello – non mostra il ricorso al nome e alla tradizione degli arimanni, se non per riferimenti tardi e non significativi al tributo dell'arimannia[387].

385 G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 148 ss.

386 *Ibidem*, p. 152.

387 Alla fine del secolo XII, ad esempio, il tributo dell'arimannia è attestato negli atti di cessione della Gardesana veronese e dei suoi villaggi e

Il fatto è, come ripetutamente osserviamo, che il ricorso alla qualifica di arimanni da parte dei liberi, singoli o in gruppo, non avviene per richiamare le proprie eventuali funzioni pubbliche, ma per accentuare una propria condizione personale di libertà dal secolo IX alla fine del secolo X – significativo l'episodio dei livellari di Fossalta nel Ferrarese[388] –, o, più tardi, per contenere la pressione signorile, come nel caso dei *Saccenses*[389]. Diverse ovviamente le finalità dei potenti, gli ufficiali pubblici, prima, i signori dopo, che dagli arimanni pretendono le prestazioni pubbliche, rivendicando, dunque, dagli uomini liberi o arimanni una «funzione generale di carattere pubblico», che questi uomini, possibili arimanni, non sembrano affatto rivendicare, quando agiscono di propria iniziativa per sottoporsi a un potere signorile, il che può avvenire in varie forme e gradazioni: donando o vendendo terreni nel castello vicinale o, come in *Romania* fra X e XI secolo, rifiutando la qualifica stessa che i conti vogliono loro attribuire, adottando la condotta dei loro signori, non volendo gli uni, i liberi coltivatori di terre altrui, essere sottoposti agli oneri pubblici, i secondi, i proprietari, più o meno potenti, perdere questi oneri o, in ogni caso, il controllo dei 'loro' uomini. Anche nella *Langobardia* gli obblighi degli arimanni verso i conti furono progressivamente

castelli, effettuata dall'imperatore Enrico VI al comune di Verona (i documenti sono citati in A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense*, cit., pp. 65-68): esso è ormai un tributo fra gli altri, non legato alla tradizione arimannica, se non in situazioni specifiche, da individuarsi di volta in volta. Questo tributo è ricordato per Pastrengo in un paio di documenti nel secondo e terzo decennio del secolo XIII concernenti la locazione del castello e della giurisdizione: G. SANCASSANI, *Il medioevo*, cit., n. 8, 1213 agosto 21 e 24; n. 12, 1223 maggio 20; ma il tributo di arimannia è presente in quasi tutti i distretti signorili soggetti al monastero di S. Zeno, mentre riferimenti diretti ad arimanni sono documentati solo per alcuni villaggi: San Vito (cfr. sopra, § 4.2), Vigasio (cfr. sopra, § 4.3) e Romagnano (cfr. sopra, nota 97), una persistenza di qualifica che è dovuta, almeno in parte, alla persistente utilizzazione dei privilegi imperiali nelle controversie giudiziarie.

[388] Cfr. sopra, p. 250 e nota 337.

[389] Cfr. sopra, § 3.1.

tralasciati, tranne nei pochi casi in cui le famiglie comitali mantennero, da un lato, la loro tradizione di ufficio, dall'altro, svilupparono forti poteri signorili, come a Bergamo, Vicenza e Treviso.

14. *La ripresa della tradizione arimannica in età federiciana*

La rivendicazione dell'*arimannia*[390] tra gli *iuria regalia* nelle disposizioni di Roncaglia, per quanto il termine non rinviasse automaticamente alla presenza di arimanni, potendo indicare un tributo signorile fra altri tributi, equivalente, ad esempio al fodro signorile, contribuì non solo a ravvivare la qualifica di arimanno in direzioni opposte, con valenza positiva e negativa, come nel passato: per rafforzare la condizione di libertà, nel caso, ad esempio, dell'*arimannus imperatoris* di Vigasio per difendere la disponibilità di beni comuni, come gli arimanni di Manerbio; ma anche a legittimare l'assoggettamento di uomini liberi ad un potere signorile da parte dell'impero. Questo secondo aspetto è testimoniato, proprio all'indomani di Roncaglia, da due vicende, diverse fra loro, ma significative, che vedono agire direttamente l'impero: nel primo caso esso viene coinvolto in una controversia tra una famiglia di uomini liberi e una chiesa, che ne pretende la soggezione; nel secondo caso, 'crea' direttamente una signoria 'comitale' su un territorio circoscritto.

[390] La prima menzione dell'*arimannia* è stata riscontrata da noi nella *Romania*, in relazione a tributi generici esatti alla metà del secolo X: cfr. sopra, p. 180. Ricordiamo, inoltre, il tributo dell'arimannia riconosciuto su tutte le proprietà dei marchesi estensi in un privilegio dell'anno 1077: cfr. sopra, p. 222; ed ancora l'*arimannia civitatis* concessa al vescovo di Padova: *DD Heinrici IV*, n. 414, 1090 giugno 26, nel qual caso non si può certo ipotizzare nemmeno una tradizione arimannica. Tralasciamo, al momento, i riferimenti all'arimannia nei privilegi per gli uomini della Saccisica e di Vigevano (sopra, § 4.1.).

14.1. L'assoggettamento di due arimanni ad un signore ad opera di Federico I

Un gruppetto di documenti della metà del secolo XII, concernenti le zone di Calusco e di Carvico, ad est di Bergamo, presso l'Adda, segnalati in un contributo del Menant, concernente la famiglia, appunto, da Calusco-da Carvico[391], ben mostra come l'utilizzazione della qualifica di arimanni possa essere occasionale e, soprattutto, strumentale.

Nell'anno 1156 alcuni dei da Carvico promettono a Giovanni e Benedetto, due fratelli di Vanzone, località vicina, di non richiedere più a loro diritti vari connessi alla giurisdizione signorile, ricevendo la somma consistente di lire venti, nei fatti una vendita o un riscatto individuali, a seconda della prospettiva, dei diritti signorili: «... nominative de districta et comandaxia et amescere et fodro et castellantia et de omnibus usibus et onoribus et conditionibus»[392]. Il mese seguente Benedetto e un altro fratello, Taliaramo, con la madre e le mogli, donano al monastero di S. Giacomo di Pontida, che sorgeva poco distante, il *casalium*, sul quale abitavano, con terre boschive e vignate, nel territorio di Vanzone, ricevendolo in conduzione per il fitto di quattro sestari di frumento[393]. Ma la 'protezione' del monastero non

[391] F. MENANT, *Fra Milano e Bergamo. Una famiglia dell'aristocrazia rurale nel XII secolo*, 1976, poi in *Lombardia feudale*, cit., pp. 132-218.

[392] Archivio della Curia vescovile di Bergamo, *Pergamene dell'Archivio capitolare*, perg. 2779, 1156 marzo 23, documento regestato da F. MENANT, *Fra Milano*, cit., p. 487, reg. 24.

[393] *Ibidem*, p. 487, reg. 25, 1156 aprile, con rinvio all'edizione di M. LUPI, *Codex*, cit., coll. 1137-1140: rilevante, per ribadire gli aspetti 'conservativi' del territorio bergamasco, il fatto che la vedova e la nuora, che vivono secondo la legge longobarda, come i loro mariti, dichiarino non solo di avere avuto il consenso dei loro mundoaldi, ma anche di avere ottenuto l'autorizzazione dell'autorità pubblica, qui impersonata dal giudice Lanfranco, già *missus* del re Lotario III. Il riferimento è alla *noticia parentum*, prescritta per l'alienazione compiuta da donne nelle leggi di Liutprando (*Liutprandi leges*, in F. BLUHME [ed], *Edictus*, cit., cap. 22): la donna che vende beni propri, consenziente il marito, dia *notitia* a due o tre *parentes*, affinché in presenza loro o di un ufficiale pubblico – «in presentia parentum suorum vel iudici, qui in loco fuerit» – possa essere provato che ella

evita che essi siano 'raggiunti' da un altro ente più potente, quello che essi probabilmente temevano[394]. Tre anni dopo il capitolo bergamasco di S. Alessandro ottiene dall'imperatore Federico I proprio la giurisdizione sui due fratelli Taliaramo e Benedetto. L'imperatore concede alla chiesa i due fratelli, definiti ora «arimanni nostri», abitanti in Calusco – per il luogo si fa riferimento, come in altre occasioni, al centro maggiore e più noto –, «cum omni districto et honore et integro servitio, quod de iure debebant nobis et imperio», servizi, dunque, fino ad allora dovuti al regno, ribadendo che colui che acquista i diritti giurisdizionali per denaro, al fine di non essere soggetto ad alcuno, ritorna subito sotto la giurisdizione imperiale: «ne sit de iurisdictione et districto alicuius, ipso iure statim revertitur ad imperatorem»[395]. I due resistono ancora: solo l'anno seguente Taliaramo riconosce di dovere alla chiesa di S. Alessandro «servicium et conditionem atque districtum», come gli altri uomini di Calusco[396].

Si noti che nei documenti privati, editi ed inediti, concernenti i fratelli Taliaramo e Benedetto, i due 'arimanni' del privilegio imperiale, non viene impiegata la qualifica di arimanni; essa compare solo nel privilegio imperiale, né compare, per quanto finora ci consta, nella documentazione relativa al territorio interessato. Ne consegue che la qualifica viene utilizzata per porre i due uomini liberi sotto la soggezione della chiesa bergamasca, probabilmente per suggeri-

non ha subito pressioni illecite o violenze, anche dal marito stesso, suo mundoaldo, per effettuare il negozio giuridico; se il redattore della carta di vendita non avrà accertato quanto stabilito – ovvero che l'atto sia stato compiuto «cum notitia parentum vel iudicis» –, la vendita sia considerata nulla e falsa.

394 F. MENANT, *Fra Milano*, cit., p. 182.

395 *DD Friderici I*, n. 280, 1159 settembre 5: i due arimanni dovranno d'ora in poi fornire alla chiesa di S. Alessandro «debitam reverentiam, debitum honorem et debita servitia, quaecumque nobis debebant, cum omni subiectione semper exibeant».

396 F. MENANT, *Fra Milano*, cit., p. 204, reg. 32, 1160 marzo, edito da M. LUPI, *Codex*, cit., coll. 1175-1176.

mento della stessa chiesa, i cui rettori conoscevano certamente la situazione degli arimanni nel Bergamasco ed erano in quel periodo appoggiati dall'imperatore[397]. Questi, servendosi, quasi proclamandolo, del principio di diritto che l'acquisizione della giurisdizione signorile da parte di uomini liberi non li sottrae alla soggezione pubblica, in quanto gli uomini liberi come le loro comunità dipendono dall'impero[398], tanto più che gli obblighi dell'arimanno solo un anno prima, a Roncaglia, sotto il nome complessivo di *arimannia* erano stati rivendicati tra gli *iuria regalia*[399], non esita a cedere la giurisdizione pubblica sui due arimanni ad altri, così che, in modo probabilmente non consapevole, si veniva a ripetere una situazione 'antica', verificatasi dall'età ottoniana in poi: l'impero, mentre rivendica a sé la giurisdizione sugli uomini liberi e, in particolare, sugli arimanni, non esitava a 'cederli' ai signori.

L'attribuzione della qualifica per motivi contingenti, nel caso presente a due uomini liberi e in quello illustrato appresso ad interi gruppi che abitano su un territorio definito, dimostra ancora una volta la fallacia del metodo che pretende di risalire dalle attestazioni arimanniche alle 'colonie arimanniche' o agli antichi insediamenti longobardi, secondo la vecchia teoria, demolita dal Tabacco.

14.2. Un nuovo conte di nomina imperiale e i suoi arimanni

Nell'anno 1159 Federico I concede due privilegi al cremonese Tinto *Mussa de Gatta*, il costruttore di fortezze, per

[397] Sui rapporti fra signori da Calusco e Carvico, capitolo di S. Alessandro, comune di Bergamo e Federico I, rapporti che coinvolgono anche gli abitanti, si veda F. MENANT, *Lombardia feudale*, cit., pp. 185 ss., che ritiene il provvedimento dell'imperatore una ritorsione contro i signori locali.

[398] A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, cit., I, pp. 182 ss., nell'ambito dell'inserimento dei comuni nell'organizzazione ed amministrazione dell'impero.

[399] Cfr. sopra, p. 197 e nota 114.

ricompensarlo dei servizi resigli[400]. Con il primo[401] gli concede «districtus et honor» su tutti i suoi possessi, diritti, tuttavia, non generici, secondo quanto designava l'espressione nella documentazione coeva, ma una «plena potestas», una giurisdizione «iure comitatus», conferendogli nel contempo il titolo comitale – «comitem fecimus» –, con la facoltà, tradizionale dell'ufficio comitale, di amministrare la giustizia, approvare le vendite dei minori, assegnare mundoaldi a vedove e orfani, ricevere giuramento di fedeltà dai vassalli ecc. Alla fine viene specificato che egli abbia la giurisdizione sugli arimanni che dimorano sulle sue terre.

Pochi mesi dopo[402], l'imperatore concede a Tinto in feudo il «comitatus insulae Fulcheri»[403], un territorio situato fra l'Adda e il Serio. I diritti connessi al *comitatus* sono esposti in modi assai più dettagliati rispetto al privilegio precedente, anche se enumerati confusamente[404]; fra questi diritti

400 A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, cit., I, p. 174, 55, p. 318, nota 17, p. 367, pp. 432-433, p. 512, nota 505, p. 520, p. 531, si sofferma più volte su Tinto *Mussa de Gatta*. Questi fu console cremonese nell'anno 1157 (FALCONI, *Le carte*, cit., II, n. 373, 1157 aprile 29) e poi nell'anno 1162, designato fra dieci consoli quale «Tinctus comes de Cremona» (*ibidem*, n. 396, 1162 marzo 7 = *DD Friderici I*, n. 353), mentre non viene menzionato fra i dieci consoli in un diploma del giugno dello stesso anno, sostituito da un'altra persona (E. FALCONI, *Le carte*, cit., II, n. 397, 1162 giugno 13 = *DD Friderici I*, n. 398), per cui possiamo ritenere che fosse scomparso in quel periodo: costruttore di fortezze, avrebbe dato un valido aiuto all'imperatore già nell'assedio di Crema, fatto posto in dubbio dal Settia, che invece segnala la sua opera nella costruzione delle mura di Lodi (A.A. SETTIA, *'Kremam Kremona cremabit'. Esperienze d'Oltremare e suggestioni classiche nell'assedio del 1159*, in *Crema 1185. Una contrastata autonoma politica territoriale*, Crema 1988, p. 24 e pp. 82-83, nota 24).

401 *DD Friderici I*, n. 271, 1159 maggio 17.

402 *DD Friderici I*, n. 290, 1159 dicembre 30.

403 Come annota F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 785, n. 456, si tratta della sola concessione di feudo «di grande importanza» per singoli individui operata da Federico I. La concessione non ebbe conseguenze durature, dal momento che, come sappiamo, il *comes* Tinto scomparve probabilmente nell'anno 1162.

404 Doc. citato sopra, nota 402: i diritti spettanti al *comitatus*, pur elencati in modo confuso, sono significativi nella loro molteplicità dell'intenzio-

appaiono anche quelli sugli arimanni, ovvero la giurisdizione sugli arimanni.

Rimane da spiegare il ricorso alla qualifica di arimanni. Possiamo ben supporre che essa fosse rimasta viva nel territorio cremonese, come in altri, del resto, se non altro per il dovere di protezione nei loro confronti assegnato al vescovo fin dal privilegio di Carlo III il Grosso[405], cui abbiamo fatto riferimento[406]. Nell'ambito del processo di sviluppo dei poteri della chiesa vescovile cremonese, va ricordato il privilegio di Corrado II[407], che, dopo avere assegnato al vescovo i pieni diritti, giurisdizionali e fiscali sulla città e sul territorio afferente, precisa alla fine che gli spettano anche i «porci arimannorum», ovvero, secondo noi, le decime esatte dallo sfruttamento degli spazi boschivi, paludivi e incolti, assai estesi nella bassa pianura, che giungevano fin nei pressi della città ed erano stati assegnati da tempo all'episcopio[408], sfruttamento che gli uomini liberi compiono, conducendovi o mandandovi a pascolare le mandrie di porci[409]: tale dispo-

ne di riservare al regno tutto ciò che può essere considerato di natura pubblica, indipendentemente dalla sua origine e vicende locali: «... per rectum pheudum iure comitatus investivimus cum omnibus eiusdem comitatus pertinentiis, videlice castris, villis, mercatis, curadiis, terris cultis et incultis, pascuis, pratis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, pontibus, piscationibus, ripaticis, pedagiis, albergariis, districtis, bataliis, placitis, silvis, campis, vasallis, arimanis, fodris iure comitatus ad comitem pertinentibus et cum habeat ius dandi tutores, restituendi minores, constituendi mundoaldos et alios legitimos actus».

405 *DD Karoli III*, n. 51, 882 febbraio 15.

406 Cfr. sopra, p. 171.

407 *DD Conradi II*, n. 163, 1031 febbraio 27.

408 A. CASTAGNETTI, *La 'campanea'*, cit., pp. 168-169.

409 Sulla *decima porcorum*, da corrispondere per l'uso dei diritti di pascolo, si veda la menzione esplicita in un placito dell'anno 818: C. MANARESI, *I placiti*, cit., I, n. 30, 818 gennaio 28; così la decima di quattrocento porci proveniente dalla selva, già regia, di Migliarina presso Carpi: A. CASTAGNETTI (ed), *Corte di Migliarina*, in *Inventari*, cit., p. 203; ed ancora la concessione da parte dei vescovi di Modena e di Parma della *decima porcorum*, rispettivamente, P. VICINI, *Regesto*, cit., nn. 143 e 144, 1033 gennaio 10 e 13, e G. DREI, *Le carte*, cit., II, n. 87, 1049 gennaio 25.

nibilità verso gli uomini liberi e gli arimanni era stata una costante del potere regio, dall'età longobarda in poi[410].

Nonostante gli antecedenti, costituiti dai privilegi imperiali, le carte cremonesi non recano tracce di arimanni, nemmeno quelle assai indirette, sulle quali si basa l'indagine dello Schneider[411]. Ben difficile risulta il supporre che proprio sui possessi di Tinto fossero diffusi ampiamente gli arimanni, tali per tradizione antica o anche per insediamento antico, così da costituire 'colonie arimanniche'. Il riferimento è diretto, evidentemente, agli uomini liberi che coltivavano le terre del Cremonese, essendo superfluo il riferimento alle persone di condizione non libera. Più facile supporre che il ricorso alla qualifica sia avvenuto per motivazioni specifiche, connesse alla volontà, appunto, di assoggettare uomini liberi, che forse erano riottosi ad accettare la signoria di un

410 Basta ricordare le menzioni di *montes arimannorum* e di *silvae arimannorum*: oltre alla *silva arimannorum* presso Azzago, nei monti veronesi (sopra, p. 190), il *mons arimannorum* concesso al monastero di S. Colombano di Bobbio: *DD Karoli I*, n. 80, 815 novembre 11; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., p. 105; la *silva arimannorum* presso Piacenza, giunta in larga parte in proprietà della chiesa vescovile: P. GALETTI, *Le carte private della Cattedrale di Piacenza (784-848)*, Parma 1978, n. 13, 815 novembre 27, e n. 21, 823 agosto 9, e G. PETRACCO SICARDI, *Indicazioni etniche germaniche nelle carte altomedioevali piacentine*, in «Archivio storico per le province parmensi», IV serie, XXVII, 1975, p. 152: regesto di un atto di vendita dell'anno 884; cfr. G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 132 ss., che segnala, necessariamente, solo il primo documento, essendo stati gli altri editi successivamente; ed ancora, il *mons Arimannorum* con il castello concesso dal vescovo di Tortona (E. GABOTTO, *Il Cartarium Dertonense ed altri documenti del comune di Tortona, 1934-1346*, Pinerolo 1909, 1122 agosto 30). Per quanto concerne gli uomini liberi ricordiamo l'esenzione dal pagamento di censi concessa dal re agli uomini di *Flexo* per lo sfruttamento della *silva* omonima, oggetto di una controversia in età carolingia: C. MANARESI, *I placiti*, cit., I, n. 36, 824 dicembre; cfr. A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione*, cit., pp. 71-85. Sui rapporti, in generale, tra potere regio, gruppi di uomini liberi e sfruttamento dei boschi si veda G. TABACCO, *I liberi*, cit., pp. 113-132.

411 F. SCHNEIDER, *Le origini*, cit., pp. 145-146, nonostante affermi una presenza molto forte di arimanni e arimannie, non cita nella sua rassegna che il privilegio di Corrado II e, ovviamente, le *arimanniae* dell'*insula Fulcheri*. Per il borgo *de Arimannis*, ignoto allo Schneider, si veda sopra, nota 323.

cittadino cremonese: la qualifica di arimanno poteva, al limite, essere stata rinverdita da loro per sottrarsi alla signoria o, più facilmente, riproposta dal 'signore' o dalla cancelleria imperiale per fondare la possibilità di assegnare la signoria sugli arimanni ad altri, dal momento che essi erano soggetti direttamente al regno, come viene esplicitamente ricordato nel privilegio federiciano alla chiesa di S. Alessandro per i due arimanni di Vanzone[412].

Un'altra motivazione, complementare, non antitetica, può essere additata proprio nelle vicende stesse dell'*insula Fulcheri*: già contesa dal vescovo di Cremona al marchese Bonifacio di Canossa[413], senza successo, però, poiché essa rimase ai Canossa[414]: il «comitatus Izole Fulkeri» fu concesso «nomine benefitii» nell'anno 1098 da Matilde di Canossa alla chiesa e ai cittadini di Cremona[415], ma subito duramente conteso da Crema[416]. La lunga dominazione canossiana può avere contribuito, come in altre regioni, a 'ravvivare' se non a diffondere l'impiego della qualifica di arimanni per i liberi proprietari. Il riferimento esplicito, poi, agli arimanni che compare fin dal primo privilegio al cremonese Tinto, ove non è alcun riferimento all'*insula Fulcheri*, potrebbe essere motivato dalla presenza di sue proprietà nel territorio, una presenza che saremmo portati a supporre inevitabilmente, poiché non ci sembra plausibile che l'assegnazione successiva del *comitatus* non poggiasse su alcune basi già acquisite

412 Cfr. sopra, § 14.1.

413 *DD Heinrici III*, n. 28, anno 1040.

414 A. OVERMANN, *La contessa Matilde*, cit., p. 18.

415 E. FALCONI, *Le carte*, cit., n. 242, 1098 gennaio 1; cfr. G. TABACCO, *Vescovi e comuni in Italia*, in C.G. MOR-H. SCHMIDINGER (edd), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo*, Bologna 1979, pp. 260-261, e F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 671.

416 Delinea le vicende del territorio e i conflitti fra Cremona e Crema G. ALBINI, *Crema dall'XI al XIII secolo: il processo di formazione del territorio*, in *Crema 1185*, cit., pp. 40-41, con riferimento alla letteratura precedente, che, soprattutto quella 'locale', si è ampiamente interessata dell'argomento; l'autrice non utilizza, tuttavia, l'edizione dei *DD Friderici I*, né A. HAVERKAMP, *Herrschaftsformen*, cit.

da Tinto[417]. Ancora una volta, dunque, siamo ricondotti ai Canossa.

15. *La scomparsa degli arimanni nella crisi della signoria rurale e nella politica del comune cittadino verso il contado*

I profondi cambiamenti avvenuti in età comunale investirono anche la struttura sociale delle popolazioni rurali. La crisi delle signorie rurali e l'affermazione del comune cittadino, prima politica, poi giudiziaria e fiscale, contribuirono, con fini opposti, ma convergenti, ad attenuare o ad eliminare la condizione servile e ad attenuare o eliminare gli obblighi degli uomini liberi verso i signori. Che la signoria sopravviva o decada, il controllo politico del comune cittadino investe precocemente anche l'amministrazione della giustizia, proprio in quegli ambiti di interessi comuni delle comunità rurali che sono costituiti appunto dai beni comuni.

Oltre ad adottare nuove forme di amministrazione della giustizia, che si allontanano da quelle tradizionali del placito[418], il comune interviene nelle controversie fra signori e comunità soggette. Valga l'esempio del comune milanese, le cui sentenze consolari, ad iniziare dal quinto decennio del secolo XII, concernono la giurisdizione, le prestazioni e i tributi

[417] Nel considerare l'importanza e la singolarità dell'investitura del *comitatus* dell'*insula Fulcheri* a Tinto, sottolineate dal Menant (cfr. sopra, nota 399), non dimentichiamo che altre investiture analoghe possono essere avvenute, senza lasciare diretta testimonianza scritta: mi limito a ricordare l'assegnazione del *comitatus* di Garda a Turrisendo, cittadino veronese, sicuramente *comes* di Garda nell'anno 1156, la cui famiglia, detta poi dei Turrisendi, di rango capitaneale, aveva ampi interessi nella zona da oltre mezzo secolo (A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense*, cit., pp. 57-59). Il distretto di Garda, *iudiciaria* nei secoli X-XII, era, almeno dai primi decenni del secolo XI, amministrato direttamente dall'impero: nel quarto decennio del secolo XII era stato affidato a conti nominati dall'imperatore e dal duca di Baviera (A. CASTAGNETTI, *Le città*, cit., pp. 88-92); conosciamo per l'anno 1150 un *placitum generale*, presieduto da un «inclitus comes Gardensis»: A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense*, cit., app., n. 1, 1150 febbraio 16.

[418] A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese*, cit., pp. 503 ss.

fiscali[419] ed anche lo sfruttamento di pascoli e boschi[420]; parimenti opera il comune veronese, i cui magistrati, nello stesso periodo, costituito da pochi anni il regime comunale[421], intervengono in una controversia che oppone per lo sfruttamento di pascoli la comunità di Bionde ai conti di San Bonifacio[422], mentre, più tardi, interverranno in controversie che oppongono, per la riscossione di tributi, signori di rango capitaneale e comunità popolose, come quella di Lazise, una comunità, si ricordi, che era protetta direttamente dall'impero[423], e quella di Zevio per l'esercizio del placito signorile[424], quando già negli anni settanta i principali signori ecclesiasitici – vescovo, arciprete del capitolo e abate di S. Zeno, detentori di decine di castelli e signorie – erano ricorsi ripetutamente ai magistrati cittadini per ottenere che essi sanzionassero, con il loro *bannum*, i propri *banna* in materia di giurisdizione signorile[425].

Il controllo politico e la giurisdizione superiore del comune cittadino, cui le comunità rurali precocemente ricorrono, incidono fortemente sulla struttura sociale della popolazione rurale: il *placitum generale*, sottoposto alla giurisdizione superiore del comune cittadino, perde progressivamente il suo valore di segno tangibile della detenzione e dell'esercizio del potere e alla fine scompare; con la sua decadenza o scomparsa vengono meno anche le forme tradizionali pubbliche, ove erano persistite, di amministrazione della giustizia; non si parla più di *placita generalia* e di obblighi di ospitalità, ai quali erano legati soprattutto gli arimanni, in quanto liberi e in quanto non inseriti in rapporti vassallatici.

419 *Ibidem*, pp. 518-524; cfr. sopra, p. 211 e nota 181, l'episodio dell'anno 1142 relativo ai conti di Seprio, ai vicini e agli arimanni di Mendrisio.

420 *Ibidem*, pp. 525-528, ad iniziare dalla metà del secolo XII.

421 Il comune veronese appare costituito nell'anno 1136: A. CASTAGNETTI, *Le città*, cit., pp. 104-107.

422 A. CASTAGNETTI, *'Ut nullus'*, cit., pp. 7-10.

423 *Ibidem*, p. 24.

424 *Ibidem*, pp. 25-33.

425 *Ibidem*, pp. 34-36.

Ad incidere sulla condizione giuridica delle persone, più che le carte di affrancazione individuale, furono gli orientamenti politici e, soprattutto, le esigenze fiscali dei comuni cittadini. Dopo Costanza, e in alcuni casi anche prima, il comune, oltre al controllo politico, che da tempo esercitava in forme varie, estese anche un controllo diretto in ambito fiscale[426]; a questo fine altri parametri furono adottati per giudicare della condizione giuridica della persona e quindi della libertà: disponibilità ed entità del possesso, prestazioni pubbliche verso il comune e pagamento dei tributi.

L'estensione della giurisdizione superiore, in modo diretto o indiretto, del comune cittadino su tutto il contado e l'assegnazione agli abitanti di precisi obblighi pubblici – che del resto in se stessi non si discostavano da quelli che gravavano sugli abitanti delle signorie di più spiccata tradizione pubblica – comportavano anche una più facile e sicura identificazione degli uomini liberi; ma nel contempo facilitavano l'eventuale elevazione di condizione giuridica degli uomini originariamente di condizione servile. Perfino i *famuli*, con la disponibilità del possesso e sottoposti agli oneri del comune cittadino, possono essere considerati liberi: è il caso dei *famuli* nella signoria del monastero veronese di S. Zeno su Parona[427].

[426] Cfr., sopra, pp. 205 ss. All'ampia esemplificazione portata dal Menant per la Lombardia, possiamo aggiungere quella del comune di Treviso, precoce nel suo ordinamento, che già nell'anno 1189 risulta avere diviso per *quarteria* il territorio rurale ai fini del prelievo fiscale (A. CASTAGNETTI, *La Marca*, cit., p. 164). Sulla fiscalità comunale si veda, in generale, A.I. PINI, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, IV, Torino 1981, pp. 544-552.

[427] Nell'ottavo decennio del secolo XII il comune veronese aveva imposto sugli abitanti della *curia* di Parona, che erano in larghissima maggioranza di condizione servile e costituivano la *macinata Sancti Zenonis*, alcuni essenziali obblighi pubblici, senza distinzione, a quanto pare, tra liberi e *famuli*, se non quella costituita dall'entità del possesso: «facere publicum et exercitum» e «solvere dathias comunis civitatis». Proprio queste prestazioni connotavano la condizione di uomo libero, accanto alla facoltà di acquistare e vendere, il che essi facevano, non rispettando alcune limitazioni imposte dall'abate di S. Zeno; su questi aspetti verte l'interrogatorio dei giudici cittadini per accertare la condizione giuridica

Al comune cittadino premeva sì l'amministrazione corretta della giustizia, ma premeva ancor più la possibilità di avere a propria disposizione masse sempre più ampie di *districtabiles*, gli abitanti cioè del contado, che, in modo diretto o indiretto, fossero assoggettabili ed assoggettati al suo *districtus*, che dovessero, in quanto tali, adempiere agli obblighi pubblici, consistenti in prestazioni personali per l'esecuzione di opere pubbliche, quali strade, mura ecc., e di servizi, come, ad esempio, i carriaggi per le spedizioni militari[428], e di tributi regolari in denaro, dapprima ricalcati sul fodro, poi basati

degli abitanti della *curia*: alcuni testi in un processo che verte sulla condizione dei *famuli*, alla domanda se gli abitanti erano «in possessionem libertatis», rispondono che essi potevano vendere i loro beni ricevuti in feudo, che sarebbero stati in questo caso *feuda conditionalia*. Obblighi di *famuli*, di liberi e di vassalli verso il signore e obblighi verso il comune cittadino avvicinarono, nei fatti, le varie categorie, che avevano goduto di statuti personali giuridicamente differenziati. Nel secondo e nel quarto decennio del secolo XIII i documenti di natura contenziosa attestano le trattative fra la comunità e l'abate circa l'esercizio della giurisdizione prima, poi per la disponibilità del castello, da lungo tempo ormai affittato alla comunità stessa, ma di uomini di masnada e della loro condizione non è fatto più cenno. Tale assenza risulta anche dalla ricerca di G.M. VARANINI, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona 1985, che ha esaminato la documentazione inedita posteriore: poiché non è possibile supporre che fossero scomparsi fisicamente, costituendo poco tempo prima la *maxima pars* della popolazione, dobbiamo dedurre che è scomparsa, per tutti o per molti, la qualifica, probabilmente perché, da un lato, i più intraprendenti fra loro e forse i meglio dotati economicamente erano riusciti a farsi riconoscere come uomini liberi, dall'altro, la loro eventuale condizione di *famuli* non giovava alla politica del comune cittadino. Si veda per l'illustrazione delle vicende A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., pp. 96-103; per la documentazione relativa *ibidem*, app., nn. 25-30 degli anni 1187-1200.

428 F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 359-544; un esempio precoce, anteriore alla metà del secolo XII, di imposizione di prestazioni personali per l'esecuzione di opere pubbliche, quali escavo di fossati e mantenimento degli argini, anche in località lontane, e per la partecipazione alle spedizioni militari, è costituito dall'occupazione, poi fallita, di Ostiglia, veronese, da parte del comune di Ferrara, che impose anche altri provvedimenti – ad esempio, l'adozione delle misure ferraresi e il divieto di esportare cereali fuori del distretto ferrarese, un provvedimento di politica annonaria 'ante litteram' –, diretti a recidere i legami con la città e il resto del territorio veronese: A. CASTAGNETTI, *Società e politica*, cit., pp. 70-71.

su un'imposta di ripartizione o estimo, che divenne presto assai più onerosa[429]. Perciò si affrettò ad estendere nel modo più ampio possibile questi obblighi e nel contempo, proprio in base a questi obblighi, le popolazioni rurali poterono rivendicare, collettivamente o singolarmente, una condizione di 'libertà', che consisteva in una soggezione, anch'essa più o meno diretta, ma nelle intenzioni della comunità e dei singoli e nelle loro speranze, sempre più diretta, alla giurisdizione del comune cittadino: questa dipendenza era al momento vista come una meta augurabile, apportatrice anzitutto di libertà personale e anche di vantaggi economici[430], potendo

[429] F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 530-534, delinea le fasi della fiscalità comunale, dall'imposizione di tasse che si riallacciavano direttamente al fodro, tributi fissi di entità modesta – si veda il tributo annuale dell'arimannia o fodro signorile, consistente in modeste quantità di cereali e in tre denari, corrisposto dagli allodieri e arimanni di Pernumia (cfr. sopra, § 7.1.) e di Arquà Petrarca (cfr. sopra, pp. 228-229) –, all'imposta di ripartizione, conosciuta come estimo; l'autore lamenta l'assenza per la Lombardia di estimi e catasti di età comunale. Rimangono attestazioni dell'avvenuta applicazione dell'estimo per le città di Verona, verso la fine del secolo XII (A. CASTAGNETTI, *La Marca*, cit., p. 62), e di Bergamo avanti l'anno 1203 (F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 532, nota 182, e p. 533, nota 187), in seguito esteso al contado. L'estimo, quale veniamo a conoscere dal secolo XIII, consisteva nella determinazione di un indice personale, calcolato sui redditi, in base al quale la tassazione veniva applicata, moltiplicando per un coefficiente di volta in volta diverso, la *libra*, a seconda dell'entità della somma da reperire. Al singolo villaggio o aggregazione di villaggi era assegnato un indice o coefficiente di capacità contributiva, anch'esso denominato *libra*, che rifletteva la ricchezza complessiva dei singoli abitanti e delle proprietà e delle rendite comunali. Il comune cittadino stabiliva l'entità della somma globale; questa veniva ripartita sulla base delle *librae* dei villaggi o degli aggregati; ogni villaggio ripartiva il carico sui singoli, basandosi sulla *libra* individuale. Tracce di tale sistema si rinvengono nel riferimento alla *dathia civitatis*, corrisposta dagli abitanti di Parona, segno, come il *facere exercitum*, della loro condizione effettiva di liberi, non importa se già *famuli* del signore (sopra, nota 427), e, più chiaramente, a Volargne e Chiusa nell'anno 1223, quando un giudice del comune cittadino impose che un tributo, *dacia*, fosse ripartito tra gli abitanti *per libram*, con evidente riferimento alla tecnica di esazione rappresentata dall'estimo e imposta ormai dal comune veronese su tutto il territorio: A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella*, cit., p. 56.

[430] A.I. PINI, *Dal comune*, cit., p. 484; F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., p. 558.

usufruire i comuni rurali dei redditi provenienti dall'esercizio dei diritti giurisdizionali minori – i maggiori passeranno al comune cittadino –, vantaggi che li inducono a stipulare i 'contratti collettivi' di riscatto dei diritti signorili.

L'azione di alcuni comuni, come Verona, fu graduale: essa favorì le comunità di liberi nell'azione di riscatto dei diritti signorili, indifferentemente dalla loro condizione di maggiore o minore libertà[431], coinvolgendo anche i *servi*, ove essi ancora sussistessero come tali[432], che furono affrancati collettivamente, rendendoli «liberi ac cives Romani»[433].

Alcuni comuni cittadini emanarono provvedimenti di portata generale in materia di vincoli signorili e di servitù[434]: ci riferiamo ai noti provvedimenti dei comuni di Vercelli[435] e di Firenze[436], che concernevano il riscatto dei diritti signorili, per uomini 'liberi' abitanti nei distretti signorili. Di natura e finalità diverse l'azione del comune di Bologna, che con la celebre costituzione *Paradisus*, emanata nel 1257, liberò quasi seimila persone di condizione propriamente servile, alle quali venne imposto di iscriversi tra i contribuenti delle

[431] A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., pp. 44-46.

[432] Si veda sopra, nota 427, l'esempio dei *famuli* di Parona, che scomparvero di fatto, senza avere riscattato se stessi né avere usufruito di un contratto collettivo fra comunità e signore, né di un provvedimento generale di liberazione emanato dal comune cittadino, come a Bologna.

[433] *Ibidem*, app., n. 20, 1206 dicembre 31-1207 giugno 25: riscatto della giurisdizione signorile da parte della comunità di Roverchiara, sotto l'egida delle magistrature del comune cittadino; a p. 113 la dichiarazione che la 'donazione' della libertà ai *servi* della signoria locale – si tratta della chiesa vescovile veronese –, li rendeva «liberi ac cives Romani».

[434] *Ibidem*, pp. 45-47, con il rinvio alle opere di P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926; dello stesso, *Le affrancazioni collettive dei servi della gleba*, Milano 1939.

[435] A. CASTAGNETTI, *Le comunità rurali*, cit., pp. 45-47; in appendice, n. 22, riproduzione del documento di affrancazione dei *rustici* dell'anno 1243.

[436] *Ibidem*, p. 47, e app., n. 23, provvedimento dell'anno 1289 del comune di Firenze sui *coloni*.

villae del contado[437]: il comune tendeva al ripopolamento del contado, così da trovare nuova popolazione tassabile[438].

Il provvedimento del comune bolognese riflette la nuova politica dei comuni nei confronti delle popolazioni dei loro territori. Le condizioni favorevoli per queste, quali si erano verificate nella prima età comunale, grosso modo nel secolo XII, in un tempo non lungo cambiano. Nel corso del secolo XIII, accanto all'imposizione fiscale, che diverrà sempre più pesante[439] e alla responsabilità collettiva per i danni subiti dai proprietari, cittadini soprattutto, e per il pagamento delle imposte[440], il comune inizierà ad inviare nei villaggi propri ufficiali[441], podestà e capitani, con compiti amministrativi e militari, dapprima nelle località più importanti, sedi, ad esempio, di castelli essenziali alla difesa del territorio, poi anche in località di minore importanza. Il mantenimento di costoro e del loro seguito di amministratori e soldati gravava sulle comunità rurali.
Come era avvenuto precocemente per i territori di Mantova e di Ferrara, con due soluzioni diverse e opposte per quanto concerne la qualifica degli arimanni, anche nei contadi degli altri comuni padani vengono a formarsi due categorie principali di persone, che vivono in condizioni e con 'statuti' diversi: i *cives* e i *rustici*, soggetti i secondi tutti agli *onera rusticana*[442].

437 *Ibidem*, pp. 48-49, e app., n. 24, ed. parz. della costituzione *Paradisus* emanata nell'anno 1257 dal comune di Bologna.

438 A.I. PINI, *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel Medioevo: la politica demografica 'ad elastico' di Bologna fra il XII e il XIV secolo*, in *Studi in memoria di Federigo Melis*, I, Napoli 1978, pp. 381-389.

439 A.I. PINI, *Dal comune*, cit., pp. 490-493; F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 533-534, 557-559.

440 *Ibidem*, pp. 553-554.

441 *Ibidem*, pp. 520-525.

442 *Ibidem*, p. 559.

16. *Osservazioni conclusive*

L'esemplificazione ampia e varia di casi e vicende ha confermato l'indicazione metodologica dell'impossibilità di risalire, in modo diretto, dalle attestazioni di arimanni e *arimanniae* agli insediamenti longobardi o alle 'colonie' militari di età longobarda o carolingia, un principio che non dovrebbe più essere messo in discussione dopo gli studi del Tabacco, ma che, purtroppo, deve essere ribadito, poiché anche nell'ambito scientifico esso non viene applicato o, il che è ancora peggio, pur seguito in apparenza, con le doverose citazioni bibliografiche, viene dimenticato nello svolgimento concreto della ricerca, a favore della tesi tradizionale, comoda e utile per risalire con tanta facilità all'età longobarda.

Le vicende degli arimanni o, più correttamente, del nome 'arimanno' permettono di seguire, da un lato, l'evoluzione dell'esercizio del potere, in una prospettiva generale, fino a che il regno poté esprimere una politica propria almeno parzialmente efficace, non mancando, tuttavia, anche riprese più tarde, come quella federiciana; in una prospettiva vieppiù locale, quando detentori del potere e, quindi, interlocutori degli arimanni divennero i signori, dalle chiese vescovili e capitolari e dai grandi monasteri ai conti e ai signori laici, che, almeno nella seconda metà del secolo XII, assunsero le prerogative 'comitali' nell'esercizio della loro signoria. Dall'altro lato, l'apparizione della qualifica permette di penetrare nel vivo della società rurale e della sua struttura, ivi compresa l'importanza economica dello sfruttamento dei beni comuni, ma anche di cogliere le limitazioni imposte agli arimanni nella piena disponibilità dei beni, al fine di salvaguardare le prestazioni pubbliche verso il regno, i conti, i vescovi e i signori in genere.

Nella prospettiva delineata, possiamo ripercorre alcuni punti del contributo presente, mostrando come la documentazione nella quale appaiono gli arimanni, che può sembrare assai varia e occasionale, può essere raggruppata per tipo e periodo, permettendo di scorgere le fasi di un lungo proces-

so, che presentano, pur nella frammentazione indubbia, analogie e somiglianze di svolgimento e una conclusione sola.

Nei privilegi imperiali della fine dell'età carolingia gli arimanni sono affidati alla protezione dei vescovi contro i soprusi, effettivi o presumibili, effettuati nei loro confronti da parte degli ufficiali pubblici o di altri potenti; a questi diplomi possono essere avvicinate le disposizioni degli imperatori di Spoleto, che, da una parte sottolineano ancora i rapporti degli arimanni con i conti, dall'altra vietano a questi stessi di opprimerli o di assegnarli ai loro uomini. Dal secolo X la situazione cambia: è il regno che assegna gli arimanni e gli obblighi pubblici connessi ai signori, sottolineando pur sempre la qualifica di uomini liberi, che tale condizione mantengono anche all'interno della signoria; i destinatari sono in prevalenza chiese vescovili e potenti monasteri.

Alla metà del secolo XI il valore ancora positivo della qualifica risulta dalle aspirazioni degli arimanni di Sacco, ma appaiono nel contempo aspetti negativi, poiché vengono poste limitazioni alla libertà dell'arimanno di alienare eventualmente i propri beni, dovendo l'eventuale acquirente garantire l'assolvimento degli obblighi pubblici; una limitazione e un peso, ai quali gli abitanti di Vigevano ottengono di sottrarsi. Anche in *Romania*, fra X e XI secolo, i conti, nel tentativo di consolidare le strutture comitali, poggiando su gruppi consistenti di uomini liberi, tenuti all'assolvimento degli oneri e delle prestazioni verso il 'pubblico', vogliono qualificare come 'propri' arimanni gli uomini liberi che risiedono su terre immuni, ma falliscono per l'opposizione dei potenti arcivescovi ravennati, di signori minori e anche degli stessi coltivatori dipendenti, che vogliono sottrarsi a questi obblighi.

Nel periodo seguente la conoscenza delle vicende degli arimanni diviene difficile, perché vieppiù locali e frammentarie; la documentazione relativa è quasi sempre di natura contenziosa e spesso emerge alla fine delle vicende stesse, fra XII e XIII secolo, il periodo che vede anche la crisi della

signoria rurale e l'affermazione politica, poi giurisdizionale e fiscale dei comuni cittadini.

Nella *Romania*, per i modi artificiosi e forzati di introduzione, gli arimanni scompaiono, tranne che in una sola zona soggetta ai Canossa e poi alla Chiesa romana: con il cessare del dominio di quest'ultima, cessano poco dopo anche gli arimanni, non senza essere stati oggetto dell'attenzione del comune ferrarese, teso precocemente al controllo del contado.

La situazione ferrarese, pur nella sua specificità, rientra nelle linee generali di evoluzione della *Langobardia*, nella separazione, dapprima, fra città e contado, poi nella soggezione precoce al comune cittadino delle comunità rurali, non paragonabile, dunque, se non per contrasto, alla vicenda dei cittadini-arimanni mantovani, la quale, nell'ambito più ampio dei rapporti città-contado in età precomunale e nella prima età comunale, costituisce un caso unico di rovesciamento delle posizioni fra cittadini e rustici nell'assunzione della qualifica di arimanni da parte di *cives* di pieno diritto, come accade a Mantova, *cives-arimanni* che mantengono un rapporto diretto con il regno, ravvivandolo al tempo di Federico I e reinterpretandolo a loro vantaggio.

Eccettuati i cittadini mantovani, gli arimanni della *Langobardia* abitano nel contado o, in rari casi, in borghi presso la città. Noi riteniamo che la tradizione arimannica fosse diffusa ancora nella prima età postcarolingia presso le comunità rurali, con una connotazione anche 'nobilitante', ma che il ricorso ad essa da parte loro e quindi l'emergere della stessa nella documentazione avvengano solo nei momenti in cui se ne avverte il bisogno, quando la tradizione di libertà, connessa con gli obblighi dovuti alle istituzioni pubbliche – regno, ducato, comitato –, viene minacciata.

Saremmo propensi a supporre che anche la comparsa della qualifica di arimanni nelle concessioni dei privilegi imperiali per gruppi specifici di uomini liberi possa essere stata adottata per suggerimento dei destinatari, i quali, certamente, conoscevano le situazioni specifiche e potevano temere, even-

tualmente, le azioni di protesta da parte di questi uomini o, forse, da questi stessi gruppi erano stati richiesti di concedere la loro protezione. Sono i casi della valle Solagna per la chiesa padovana, delle concessioni, in genere, alle chiese vescovili e di quelle al monastero di S. Zeno, ed altre ancora.

La tradizione arimannica venne progressivamente abbandonata, soprattutto nell'accentuato particolarismo dei secoli XI e XII, nei territori e per le comunità ove non vi fu occasione di ricorrere alla qualifica di arimanni da parte dell'impero nell'assegnarli ai signori, da parte dei conti, vescovi e signori per mantenere il loro dominio su gruppi di uomini, o da parte degli uomini liberi, per rivendicare la loro condizione giuridica di piena libertà o per contestare la sostanza o, più di frequente, le forme più oppressive o che essi ritenevano tali della giurisdizione signorile. In alcune zone venne mantenuto il rapporto dell'arimanno con il potere pubblico, con quello comitale anzitutto: così nel territorio bergamasco fra XI e XII secolo, in alcune zone dei territori reggiano e modenese nell'ultimo periodo di Matilde di Canossa; a Mendrisio nei confronti dei conti di Seprio; mentre la giurisdizione sugli arimanni è formalmente rivendicata da Federico I, che in concreto concede due di loro ad un signore o assoggetta gruppi interi a un nuovo conte.

Gli arimanni agiscono all'interno delle strutture signorili, in connessione con l'esercizio di una giurisdizione che si ricollega coscientemente nelle forme a quella esercitata dagli ufficiali pubblici: è sufficiente rilevare il ruolo che svolge il *placitum generale*, con i connessi obblighi di ospitalità, a loro volta spesso connessi con la disponibilità dei beni comuni, in prevalenza boschivi e pascolivi, per il cui sfruttamento sorgono controversie con i signori.

La crisi della signoria rurale e l'affermazione del comune cittadino nel contado contribuiscono decisamente alla scomparsa della qualifica di arimanno: le prerogative giurisdizionali, anche quando sono conservate, sono sottoposte alla giurisdizione superiore del comune, i cui tribunali giudicano controversie relative alle forme della giurisdizione, ai tributi e all'uso dei beni comuni. Il *placitum generale*, ove

sussiste, perde il suo significato precipuo di atto principale della manifestazione del potere signorile, decadendo con esso gli obblighi di ospitare il signore e il suo seguito. Anche la liberazione dagli obblighi signorili rivendicata dalle comunità rurali e facilitata nel suo esito positivo dall'azione varia, ma convergente nel fine, dei comuni cittadini, investe gli arimanni, coinvolgendoli, senza più distinzione, nella nuova condizione di rustici soggetti alla giurisdizione del comune cittadino.

Parimenti incide la politica fiscale dei comuni cittadini: tutti quelli che possiedono beni, non importa a quale titolo, che svolgono prestazioni pubbliche e pagano i tributi, sono tutti liberi, anche se già di condizione servile; se non lo sono divenuti, lo diverranno con i provvedimenti di liberazione dei servi, che, come mostra quello noto di Bologna, avevano come fine precipuo proprio l'ampliamento della popolazione tassabile. Se perfino gli antichi servi potevano essere posti sullo stesso piano degli uomini liberi, che in passato a buon diritto potevano all'occorrenza, in ambienti specifici, vantare la qualifica di arimanni, protetti, in linea di principio, secondo l'antica tradizione longobarda e carolingia, dal potere pubblico e soggetti agli obblighi verso il regno prima, poi, in modo più diretto e vicino, verso i signori, eredi della tradizione pubblica di esercizio del potere, la qualifica di arimanno, dopo mezzo millennio in cui si era conservata fra tante trasformazioni e peripezie, non aveva più ragione di sussistere: ora, nella piena età comunale, il mondo degli arimanni era veramente finito.

«Masnada» e «boni homines» come strumento di dominio delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII)

di *Piero Brancoli Busdraghi*

I. *I «liberi» e i «servi» delle masnade*

1. Nei documenti toscani dei secoli XI-XIII che hanno per oggetto o contengono riferimenti ai nuclei di potere signorile emergenti in quell'epoca in determinati ambiti territoriali (*potestates*, *virtutes*, *districtus*) ricorre non di rado la menzione dell'apparato amministrativo e coercitivo mediante il quale tali zone venivano dai signori effettivamente controllate. Questo riferimento agli agenti signorili appare in più casi significativo là dove esso interviene, come dettato da volontà di massima precisione, al fine di indicare con chiarezza, insieme all'ambito spaziale, i possibili modi di esercizio della potestà signorile. Un esempio particolarmente istruttivo – fra gli altri – è offerto da una promessa effettuata nel

Abbreviazioni: AAL = Archivio Arcivescovile di Lucca, *Diplomatico*; *AC* = J.B. Mittarelli-A. Costadoni, *Annales Camaldulenses Ordinis Sancti Benedicti*, Venezia 1755-1758; Angelini = *Archivio arcivescovile di Lucca. Carte dell'XI secolo*, III, a cura di L. Angelini, Lucca 1987; ASI = «Archivio storico italiano»; Caturegli = N. Caturegli, *Regesto della Chiesa di Pisa*, Roma 1938; *CP* = M. Lupo Gentile, *Il Regesto del Codice Pelavicino*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XLIV, Genova 1912; Lami, *Monumenta* = G. Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta*, Firenze 1758; *MGH* = *Monumenta Germaniae Historica*; *ML* = *Memorie e Documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, IV, parte II, a cura di D. Bertini, Lucca 1836, e V, parte III, a cura di D. Barsocchini, Lucca 1841; Pagliai = L. Pagliai, *Regesto di Coltibuono*, Roma 1909; Pasqui = U. Pasqui, *Documenti per servire alla storia di Arezzo*, Firenze 1899-1937; *RC* = L. Schiaparelli-F. Baldasseroni, *Regesto di Camaldoli*, Roma 1907-1914; *RS* = F. Schneider, *Regestum Senense*, Roma 1911; Santini, *Documenti* = P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, Firenze 1895; Strà = C. Strà, *I più antichi documenti del monastero di Santa Maria di Rosano (secoli XI-XIII)*, Roma 1982.

1108 dai conti Aldobrandeschi all'abate di Monte Amiata a proposito dei diritti che i conti stessi avevano per l'innanzi esercitato su una *villa*, sulla metà di un bosco e sulla metà di due corti incastellate: «così come – è detto nella carta – le predette corti e castelli e la predetta villa di Alvineta furono rette e tenute e governate e dominate ad opera dei castaldi, dei ministeriali, dei forestari, dei visconti e dei buoni uomini abitanti nelle stesse corti e castelli»[1]. Ci si riferisce cioè all'attività di governo svolta in dati luoghi da un differenziato gruppo di agenti e inoltre da certi «buoni uomini» (menzionati per ultimi) al fine di ben individuare l'ambito e il contenuto della dominazione aldobrandesca in quei luoghi medesimi. La dizione usata esprime con grande chiarezza il vigoroso significato sociale e politico che l'attività di tali persone rivestiva a quei tempi nell'inquadramento delle popolazioni della campagna.

Può non essere inutile il tentativo di riordinare e interpretare le svariate informazioni che su questo apparato di persone è possibile ricavare dai documenti toscani. Di quel vasto e complesso fatto storico che fu, nel periodo considerato, l'emersione e il consolidamento della signoria rurale, mi propongo dunque di prendere in esame un singolo aspetto, particolarmente rivelatore della natura del fenomeno: un aspetto sul quale solo intorno al Mille le fonti cominciano a fornire indicazioni sufficientemente chiare e convergenti.

2. Si può prendere le mosse da un «grande livello» concesso nel 991 a due fratelli dal vescovo di Lucca, e avente per oggetto la metà delle terre e decime di una chiesa plebana. È interessante, ai nostri fini, la clausola in cui si specificano le persone autorizzate ad esercitare per conto dei livellari atti

[1] W. KURZE, *Codex Diplomaticus Amiatinus*, Tübingen 1974-1982, II, n. 330, p. 303: «... et sicut predictis castris et curtibus et predicta villa de Albineta recta fuit et detenta et gubernata et districta per castaldiones et per ministeriales et per forestarios atque per vicecomes et per bonos homines eiusdem castris et curtibus abitantibus ...». Esempi analoghi *ibidem*, n. 277, p. 199 (a. 1046) e PAGLIAI, nn. 366 e 367 (a. 1136).

potestativi attinenti all'esercizio dei diritti concessi: in particolare, nella fattispecie, a depositare liberamente nell'edificio della chiesa le derrate riscosse in virtù del livello. A designare queste persone, là dove, negli analoghi «grandi livelli» di epoca anteriore, ci si limitava in tale contesto a usare il generico vocabolo «homines», nel documento del 991 viene per la prima volta usata l'articolata espressione «licentia ... abeamus tam nos et heredes nostri e t l i b e r i e t s e r v i n o s t r i, vel cui nos dederimus vel jusserimus, in ipsam sanctam ecclesia ... introire etc.»[2]. Questa dizione dicotomica – «liberi et servi nostri», o anche «nostri servi et liberi» – trova da allora in poi, per oltre un secolo, larga diffusione nei documenti di ogni tipo, e appare costantemente applicata a persone nelle quali – come nel livello citato – non è possibile ravvisare se non uomini soliti a collaborare in veste di agenti con i signori che sono gli autori dei documenti di cui si tratta. Pochi anni dopo la redazione di quel livello la medesima dizione appare in un singolarissimo *breve commendationis chartae* rogato nel comitato di Fiesole. Si tratta di un patto preliminare inteso a fissare le modalità della composizione di una faida fra due signori del Valdarno; nella materia del contendere rientravano, fra l'altro, l'invasione di un castello, compiuta da uno di detti signori insieme ai suoi «servis et liberis», l'arbitraria sottrazione dal castello medesimo di derrate e denaro, e altri successivi reciproci «danni» e «malizie»: un quadro – conviene fin d'ora notarlo – in cui i compiti affidati ai «servi et liberi» mostrano già di poter comportare l'uso della violenza fisica[3].

A esaminare i contesti in cui suole impiegarsi quello stilema dicotomico, viene naturale di pensare che il duplice riferimento allo *status* personale degli uomini di cui si tratta nasca dall'esigenza, avvertita dai notai a partire dalla fine del X secolo, di mettere bene in chiaro che certe clausole negoziali

[2] *ML*, V, 3, p. 561. Per i livelli di epoca anteriore, vedi ad esempio pp. 246 (a. 952), 294 (a. 964), 334 (a. 973), 400 (a. 980), 412 (a. 983) etc.

[3] PAGLIAI, n. 5.

contemplanti gli «homines» dipendenti dagli autori dei documenti debbano aver vigore indipendentemente dalla circostanza se tali «homines» siano liberi o meno.

Così, nel livello del 991 la dizione «liberi et servi nostri» serve a precisare che non solo gli agenti di condizione servile, ma anche quelli liberi sono intitolati a compiere atti esecutivi per conto dei due grandi livellari. Analogamente, nel documento fiesolano la stessa dizione ha lo scopo di coinvolgere esplicitamente i «liberi» nella regolamentazione finale della pace (includente reciproci risarcimenti e composizioni, o in via alternativa, reciproche rinunce a risarcimenti e composizioni di «danni» e «malizie»). Che sia così, è confermato dagli strumenti di pace che concludono nel 1059 un'analoga faida fra il conte Guglielmo Bulgaro e il vescovo di Volterra: ci è conservata la *perdonatio* emessa dal conte (ricalcata in larga misura sulla formula del cosiddetto *Liber Papiensis* a Roth. 143 nella variante presentata dalla *Expositio*), la quale appunto si rivolge ai «liberi et servi» non meno che al vescovo loro signore[4].

Di fatto, è proprio in impegni giuridici stipulati in previsione dell'insorgere di simili conflitti che il duplice riferimento ai «liberi» e ai «servi» suole più frequentemente trovare impiego: lo troviamo soprattutto in certe tipiche pattuizioni – contenute fin dalla prima metà dell'XI secolo in convenzioni di consortatico o di «buon vicinato», ovvero in *repro-*

[4] «... in eorum presentia veniens Vuiglelmo comes, qui Bulgarello vocatur ..., per fuste ... tradidit et perdonavit ad Vuido, episcopus sancta Voloterrensis ecclesie, idest ... causis et calumnis atque relique compositionibus et sacramento nominative de omicidio et de plage et de ferite et de incendio et de asalto et de preda et scaco, seo de ceteris causis et calumniis, que usque modo abuistis ad requirendum, contra iam dicto episcopus per te aut per tuis hominibus liberi et servi ...», J. VON PFLUGK-HARTTUNG, *Iter Italicum*, 2, Stuttgart 1884, n. 38, p. 422, già in L.A. MURATORI, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, Milano 1738-1742, VI, col. 227 ss. Significativa l'incongruità sintattica dell'uso del discorso diretto a cominciare da «abuistis ad requirendum», che ha senso solo in bocca al giudice (o al notaio) nell'atto di rivolgersi alla controparte: l'errore, sfuggito per inavvertenza, mostra che l'estensore del documento ha ricopiato meccanicamente il testo della *formula*, quale l'aveva sott'occhio.

missiones che pongono termine a controversie[5] – che fanno obbligo ai signori, sotto minaccia di elevate penalità, di emendare sia le violenze ed estorsioni («minusfacta», «minuspresas», «damnietates») che potranno essere perpetrate da essi stessi, sia quelle commesse dai loro dipendenti. Nel 1039, ad esempio, i fratelli Raineri e Teuzo, consorti del vescovo di Lucca per una porzione del monte e poggio di Porcari, si impegnano a risarcire a richiesta, entro trenta giorni, ogni «minisfactum aut damnietatem» che essi, «aut nostri ominibus l i b e r i a u t s e r v i qui nos dispotestare possamus», dovessero in futuro arrecare al vescovato nell'ambito di quel castello[6]. Che la precisazione «liberi aut servi nostri» sia veramente suggerita da una preoccupazione legalistica del notaio è dimostrato da una carta analoga del 1085 appartenente all'area romanica (al comitato marchigiano di Cagli), il cui estensore spinge lo scrupolo fino a ipotizzare l'esistenza, accanto ai servi e ai liberi, di «libertini»[7].

La preoccupazione era soprattutto quella di dare garanzie al destinatario della promessa per l'eventualità di prevaricazioni commesse da uomini l i b e r i. Per costoro vi era infatti la possibilità che il signore, cioè l'autore del documento, si inducesse a disconoscere la propria responsabilità, allegando appunto lo *status libertatis* di tali uomini – che erano tenuti in via generale, proprio perché liberi, a rispondere personalmente e col proprio patrimonio –, e adducendo la circostanza (non rara a verificarsi, come vedremo) che le prevaricazioni erano state commesse al di fuori del suo mandato o consenso. Il riferimento esplicito, accanto ai servi, ai dipendenti di condizione libera troncava in radice una simile possibilità. Esso appare ulteriormente precisato – nel

[5] Sullo spirito delle procedure usate per mettere termine alle controversie, è fondamentale lo studio di J.-P. DELUMEAU, *L'exercice de la justice dans le comté d'Arezzo*, in «Mélanges de l'Ecole Française de Rome», 90, 1978, 2, pp. 563-605.

[6] ANGELINI, n. 69.

[7] C. PIERUCCI-A. POLVERARI, *Carte di Fonte Avellana*, 1: *(975-1139)*, Roma 1972, n. 66, p. 159.

documento del 1039 e in molti altri[8] – dalla menzione del potere coattivo che anche su quei liberi spettava al signore, un potere che lo rendeva corresponsabile del comportamento di uomini che doveva presumersi fossero da lui controllati, e lo poneva inoltre in grado di costringere questi uomini a emendare le offese commesse. Per quanto riguarda i dipendenti di condizione servile simili problemi non dovevano naturalmente sorgere, il coinvolgimento della responsabilità del *dominus* essendo per essi comunque già sancito dalla legge scritta (cfr. ad es. Roth. 249, 256; Grim. 3; Liutpr. 11, 21, 64; Loth. 78).

3. Le carte consentono a questo punto un'ulteriore constatazione, di fondamentale importanza. L'insieme dei collaboratori «liberi» e «servi» operanti presso ciascun signore – laico od ecclesiastico – viene considerato come formante una ben definita entità collettiva, cui si sente di buon'ora il bisogno di dare un nome. Questo nome è soprattutto «masnada». Il vocabolo – che compare la prima volta nel 1001 nell'atto di fondazione dell'Abbadia a Isola[9] – designa senza possibilità di dubbio quella medesima realtà che abbiamo visto fin qui indicata con la semplice dizione dicotomica «liberi et servi». Sono esplicite al riguardo – fra le altre – sei *chartae repromissionis* degli anni 1034-1035 emesse da altrettanti membri del lignaggio gherardesco a favore del vescovo di Lucca[10]: in esse ciascun promittente usa l'espressione circostanziata «homines servi et liberi qui de mea masnata sunt et sub meo iure et dominio sunt»; il contesto è sempre quello della responsabilità per le offese

[8] AAL, 20 agosto 1091, *E. 2; A. MURATORI, *Antiquitates*, cit., IV, col. 589 (a. 1071); PASQUI, I, n. 252, p. 350 (a. 1083); si fa riferimento a una «ditio» cui sono soggetti «servi» e «liberi»; *ML*, IV, 2, p. 161 (a. 1109), etc., e inoltre i documenti citati sotto in nota 10 e testo a p. 334.

[9] Edizione critica in P. CAMMAROSANO, *La nobiltà del Senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII*, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXXXVI, 1979 (Siena 1980), appendice 1 (cfr. p. 40); dello stesso *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell'età romanica*, Castelfiorentino 1993, doc. 4.

[10] ANGELINI, nn. 33, 34, 35, 36, 37, 41.

che si prevede possano essere arrecate dagli uomini dei promittenti. Peraltro nel medesimo contesto tipico può avvenire di trovare usati, invece di «masnada», altri termini. In una promessa prestata nel 1123 all'Abbadia a Isola i signori di Talciona parlano dei «sui homines vel sua familia» con riferimento ai propri dipendenti, e di «familia vel fideles» a proposito dei collaboratori dell'Abbadia, destinatari al pari dei monaci della promessa medesima; e in un impegno del tutto analogo contratto nel 1126 dai signori di Talla verso il monastero di Camaldoli vengono indicati sinteticamente come «fideles» sia i collaboratori dei signori che quelli di Camaldoli[11].

Non sembra possibile dubitare che *masnada*, *familia*, *fideles* indichino in queste promesse una medesima realtà sociale, come è confermato da altri documenti toscani che verrò segnalando a suo luogo. Per quanto riguarda in particolare l'uso di *familia*, chiarissimi riscontri sono offerti anche da coeve fonti non toscane. Troviamo in carte lombarde i termini *masnada* e *familia* usati promiscuamente come sinonimi, e nella biografia di papa Alessandro III scritta dal cardinale Bosone si ricorda l'energica difesa di Castel S. Angelo opposta al Barbarossa dalla «summi Pontificis familia, que alio nomine vocatur masnada»[12]. *Fidelis*, usato come sostantivo, si presta invece a un uso più elastico, che può – soprattutto a partire dal XII secolo – travalicare l'ambito della masnada.

La diversa denominazione data di volta in volta a questa entità collettiva non influisce sulla presenza in essa tanto di «liberi» che di «servi», come i documenti ben attestano. Tale distinzione viene fatta, per esempio, sia a proposito della «masnada» con cui nel 1073 due signori aretini «tene-

11 Rispettivamente P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola*, cit., doc. 49, e *RC*, I, n. 884.

12 Per l'area lombarda vedi ad esempio P. TORELLI, *Regesto Mantovano*, Roma 1914, nn. 397 (a. 1179) e 457 (a. 1189). Cfr. G. FASOLI, *Prestazioni in natura nell'ordinamento economico feudale*, in «Storia d'Italia. Annali», 6, p. 77; L. DUCHESNE, *Le Liber Pontificalis*, II, Paris 1892, p. 416.

bant ad suum donnicatum» una porzione di certa terra, sia per un gruppo di «fideles et amici» che nel 1096 il cadolingio conte Uguccione autorizza a compiere donazioni a favore di uno xenodochio[13]: sono testimonianze che trovano anche esse riscontri in zone prossime o contigue alla Toscana, come nel caso dei «familiares liberi et servi» ricordati nel 1076 nella ben nota donazione di Cono di Lavagna al monastero di Bobbio[14], e in quello dei «nostri fideles tam liberi quam servi» di cui è parola nell'altrettanto nota *promissio refutationis* effettuata nel 1104 da Oddo da Moregnano per la corte di Naseta nell'alta valle del Secchia[15].

4. I titolari delle dominazioni rurali, laiche ed ecclesiastiche, sono dunque affiancati da aggregati umani, assoggettati alla loro «potestas», al loro «ius et dominium», che includono in sé sia uomini liberi che servi. Occorre chiedersi quale sia il profilo che accomuna costoro, tanto da farne una specifica entità collettiva.

L'origine etimologica del vocabolo *masnada*, che non mi sembra dubbio doversi ricondurre – attraverso un supposto «mansionata»[16] – alla parola *mansio*, nel significato di dimo-

[13] Nel 1073 Feralmo e Raginerio refutano al vescovo Costantino di Arezzo, nel placito da costui presieduto a Bibbiena, beni che essi per l'innanzi «causabant per beneficium», includenti una porzione «quam ipsi aut servi et liberi de eorum masnada tenebant ad suum donnicatum...», PASQUI, I, n. 209. Con l'atto del 1096 il conte Uguccione assicura «omnibus fidelibus et amicis meis, sive servis, sive liberis», che rispetterà e farà rispettare le loro donazioni all'ospizio di Corticella presso Firenze, G. LAMI, *Deliciae Eruditorum, Charitonis et Hippohili Hodoeporici pars tertia*, Firenze 1743, p. 1075.

[14] C. CIPOLLA, *Codice Diplomatico del monastero di San Colombano di Bobbio*, Roma 1918, n. CXXX, p. 417 (questi «familiares» detengono «beneficia» e prestano giuramento di fedeltà).

[15] L.A. MURATORI, *Delle Antichità Estensi*, I, Modena 1717, pp. 169 s.

[16] Mi sembra essere questa, del resto, l'opinione più diffusa fra i linguisti. Le forme (corrotte) «maxinata» e «macinata» non mi risultano più antiche della seconda metà del XII secolo, e appaiono limitate all'area veneta e romagnola.

ra, residenza, e quindi di *domus*, *casa* (accezione attestata in Toscana già nel X secolo)[17], suggerisce l'idea di una comune convivenza di gruppo e di un comune servizio presso una *casa et curtis* padronale, intesa quest'ultima simultaneamente come luogo di abitazione del signore e come centro amministrativo di un'azienda patrimoniale. Va da sé che di tali «corti» il signore può possederne più di una. Pertanto la masnada, idealmente unitaria in virtù del rapporto diretto che lega al signore i suoi masnadieri, può in concreto distribuirsi – anche se non necessariamente in via permanente per tutti i suoi membri – in tante singole masnade quanti sono i possibili centri di residenza e di organizzazione del patrimonio del *dominus*. Per fare un solo esempio (altri ne incontreremo in seguito) nel 1104 il signore di Galbino, Bernardino Sidonie, ha a sua disposizione ad Anghiari una particolare masnada, localmente dotata di propri «tenimenta»[18].

Le fonti mostrano che il servizio della masnada è quello richiesto dalle necessità funzionali della «casa e corte» padronale. Esso può essere generico, e tradursi in atti puramente esecutivi, o consistere in un incarico specializzato comportante lavoro manuale: è il caso di quei «familiares nostros, id est cocos et pistores et ceteros huiusmodi» per i quali nel 1090[19] – in un documento per più riguardi di grande interesse su cui ha richiamato l'attenzione Cinzio Violante – certi signori aretini, già beneficiari della pieve di Creti, si riservano il diritto di continuare ad infliggere pene corporali. È il caso altresì, nella seconda metà del XII secolo, del fabbro Gianello, «fidelis» della abbazia di Passignano. Ma la «casa e corte», come si è detto, è sempre un centro di amministrazione del patrimonio fondiario, e quindi, anche

[17] C. MANARESI, *I placiti del 'Regnum Italiae'*, Roma 1955-1960, I, n. 127 (Lucca, a. 915).

[18] *RC*, I, n. 666, p. 14.

[19] PASQUI, I, n. 278, p. 381; cfr. C. VIOLANTE, *Pievi e parrocchie nell'Italia centro-settentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della 'societas christiana' dei secoli XI-XII; diocesi, pievi e parrocchie* (Atti della sesta Settimana di studio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1-7 settembre 1974), Milano 1977, pp. 717 s., 723 s.

per *familiares* di questo genere, il servizio puramente domestico o artigianale può prolungarsi nell'assunzione di più vaste responsabilità: sappiamo per esempio che il citato Gianello di Passignano fu ai suoi tempi uno dei personaggi più influenti presso la curia dell'abate[20]; e nel 1224 troviamo un cuoco dell'arcivescovo di Pisa che aveva svolto in passato a Nugola compiti di ufficiale giudiziario in occasione di un procedimento penale[21]. Ma un bel documento senese del 1278 attesta che la *familia* rappresenta per il signore strumento normale di gestione amministrativa e di coazione: al signore di Sticciano viene in quell'anno riconosciuto dal Comune «quod liceat dicto Nerio per se et per suos familiares percipere in dicto castro et eius jurisdictione et districtu fructus et redditus omnes»[22]. Si può, a questo punto, essere più precisi e affermare – in armonia con la felice intuizione di Sandro Tiberini, accuratamente sviluppata con riferimento a una zona del Perugino fra XII e XIII secolo[23] – che rientra nella *familia* o *masnada* l'intero articolato apparato di agenti («bailitores») attraverso il quale – per usare le parole del documento amiatino citato al principio – i signori «reggono», «governano» e «dominano» uomini, terre e castelli.

5. Che sia così si evince con sicurezza, ancora una volta, e fin dall'XI secolo, da documenti nei quali la solita clausola di assunzione di responsabilità per gli eventuali soprusi degli agenti signorili si allarga a indicare espressamente le funzioni specifiche di questi agenti stessi.

20 J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, Firenze 1979, pp. 89 s.

21 N. CATUREGLI, *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII (1201-1238)*, I, Roma 1974, n. 290, p. 203.

22 G. CECCHINI, *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, III, Siena 1940, n. 875, p. 1054.

23 S. TIBERINI, *'Dominatus loci' e signoria fondiaria in territorio perugino tra XII e XIII secolo: a proposito di un documento del 1218 nel cartario di S. Maria di Valdiponte*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», XC, 1933, specialmente pp. 51-57.

Si consideri al riguardo questo caso tipico: nel 1107, nel fare refuta al capitolo di Arezzo della corte casentinese di Moggiona, il conte Guido Guerra promette di emendare le offese che egli stesso «aut mei vicecomites vel castaldiones sive scariones aut mandatarii» arrecassero in futuro ai beni dei canonici pertinenti a quella corte[24]. Non molti anni prima la contessa Gemma, dei «comites Ildibrandisci», effettuando analoga refuta di certo «usus» già esercitato dalla sua casa sulla chiesa di S. Fiora di Noceto, prometteva a questa chiesa che da allora in poi né lei stessa, Gemma, né i suoi eredi, né i suoi visconti e gastaldi avrebbero avuto «licentiam faciendi malum ad ecclesiam», e minacciava la sua «mala voluntas» al visconte o gastaldo che ardisse «rumpere vel minuare» la refuta in questione[25]. Risalendo più indietro nel tempo incontriamo il *bandum* emanato nel 1066 da uno dei cosiddetti *marchiones* aretini, Ranieri, a protezione del monastero camaldolese di S. Savino di Chio; il bando è accompagnato dall'ingiunzione ai «vicecomitibus aut castaldibus aut fidelibus» del marchese di prestare aiuto al monastero affinché sia in futuro risarcita ogni «superflua» che venisse compiuta a danno dei monaci ed eremiti, e si commina una multa per quegli agenti che essendo a conoscenza di un'avvenuta «superflua» trascurassero di costringere il colpevole a risarcirla. Non può dubitarsi che la previsione dei soprusi avesse in realtà di mira principalmente i membri della *familia* marchionale[26]. Ma come non ricordare qui che già il padre di Ranieri, Uguccione, era nel 1044 imperiosamente intervenuto in Valdichiana per impedire uno scontro diretto fra i suoi propri *ministeriales* e i canonici di Arezzo, e aveva a tal riguardo promosso la ben nota *diffinitio* – con l'intervento dei «boni homines» di Puliciano, cioè dei *lambardi* di Torrita – che pose fine alla contesa?[27] Il documento fornisce anche interessanti indicazioni sulla qualità dei *ministeriales*

[24] PASQUI, I, n. 298.

[25] *RS*, n. 139.

[26] *RC*, I, n. 344.

[27] PASQUI, I, n. 167. Vedi sotto p. 329.

di Uguccione: sono «Guittolus castaldus», «Bellulus serviens, Corbulus Dominici et alii quampluribus», tutte persone, si può osservare, i cui antroponimi, nella caratteristica forma al diminutivo, debbono per quell'epoca essere considerati assai probabile indizio di *status* servile.

La diversificata terminologia offerta da questi documenti ci consente di arricchire il quadro dei «liberi et servi de masnada», e di delimitarne meglio il significato e le funzioni. Si tratta di un apparato da cui emerge una rudimentale gerarchia di *scariones*, di *castaldi* e di *vicecomites*: essa inquadra una cerchia più o meno ampia di *fideles* cui sogliono essere affidati compiti di natura strettamente esecutiva, quali la riscossione di proventi, la trasmissione di ordini, gli eventuali atti coercitivi. È a quest'ultima, più informe, categoria che sembrano riferirsi il termine *mandatarius* e soprattutto quello di *serviens*, che ancora alla fine del XIII secolo, volgarizzato in «sergente», è chiaramente usato come sinonimo di *masnaderius* in uno statuto di Pisa[28]. La figura dello «scario» pare essere – come già indicato dal Bluhme[29] – quella di un agente localmente preposto a una *scara* di siffatti sergenti: gli *scarani*, delle cui malefatte si lamentano i monaci di Prataglia in un memoriale della seconda metà del XII secolo[30]. Meglio noto è l'ufficio del castaldo, che comporta anche l'esercizio della giurisdizione del *dominus* sui *manentes*, come appare con evidenza in un *breve* pistoiese del 1098, e sempre più frequentemente in seguito. Ma già nel 1055 un

28 Una «terra que vocatur de servientibus» è ricordata nell'XI secolo a Montescalari, G. CAMERANI MARRI, *Le carte del monastero vallombrosano di Montescalari*, in «ASI», n. 37, 1962 (potrebbe trattarsi della assegnazione in sfruttamento di spazi incolti, come forse nel documento aretino del 1073 citato sopra, nota 13). Per i «sergentes» cfr. il *Breve Pisani Communis* del 1286, in F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, I, Firenze 1854, pp. 369 ss., 375 ss.

29 *MGH*, *Leges*, IV: *Leges Langobardorum*, ed. F. BLUHME, Hannover 1868, cfr. *index et glossarium*, pp. 672 e 677 («scaro» = «praefectus scarae»).

30 *RC*, II, n. 1193.

castaldo e due «scariones» procedono a un'immissione nel possesso a perfezionamento di una donazione di certi conti orvietani[31].

Non facilmente distinguibile dalla figura del castaldo è quella del *vicecomes*: i due titoli, che avviene di incontrare associati in una medesima persona, sono forse sovente usati come sinonimi. Secondo ogni verosimiglianza, il nome viscontile dovrebbe essere stato introdotto dapprima nelle signorie rurali dominate da dinastie comitali o da vescovi titolari di poteri comitali; tuttavia già al principio del XII secolo lo troviamo applicato a ufficiali dipendenti da semplici lignaggi «capitaneali», come i Firidolfi[32]. Dalla *narratio* redatta in vista del processo che ebbe il suo sbocco nel celebre placito di Marturi sembra ricavarsi – benché il dettato non sia chiaro – che il castaldo marchionale di Marturi, Bonizzo, aveva avuto a suo tempo competenze soprattutto nella gestione dell'azienda fondiaria di Papaiano (particolarmente in materia di prestazione di angherie), mentre il visconte di Marturi – che parrebbe essere persona diversa da Bonizzo – «laborabat» quel castello, cioè ne curava la manutenzione, e vi esercitava inoltre una giurisdizione («placitabat») che presumibilmente andava al di là, per estensione territoriale e per contenuto, di quella solita a esercitarsi dal castaldo[33]. Nei documenti aretini del XII secolo al viscontado si assoce-

[31] N. RAUTY, *Regesta Chartarum Pistoriensium, Canonica di S. Zenone, secolo XI*, Pistoia 1985, n. 285. Il documento orvietano in *AC*, II, app., col. 153 ss.

[32] PAGLIAI, docc. cit. sopra, nota 1.

[33] W. KURZE, *Die 'Gründung' des Klosters Marturi im Elsatal*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», IL, 1969, pp. 271 s. Un'altra testimonianza del più alto interesse nel 1075: a conclusione di una *intentio* in cui è vittorioso il monastero di S. Maria di Rosano (nel comitato fiorentino) tre visconti del conte Guido pongono il *bandum* di trenta lire sui beni controversi, «medietatem ad ipso denomito [sic] Guido comes et medietate ad ipso predicto monasterio», STRÀ, n. 9, p. 17. È un bellissimo esempio di utilizzazione del *bandum* pubblico in un territorio e in un ambito signorile estranei all'antica circoscrizione (come noto, il comitato di Pistoia) cui originariamente il titolo e i poteri comitali dei Guidi erano correlati.

rà la «guardia» del castello[34], con i relativi poteri di comando sui rustici soggetti agli oneri castellani. Avverrà anzi – a partire da quest'epoca tarda – che in concomitanza col più articolato strutturarsi della signoria rurale, e della sua raggiunta definizione come forma di inquadramento territoriale di significato schiettamente politico e «giuspubblicistico», la carica di visconte venga sempre più spesso affidata a esponenti di grandi famiglie[35]. Ma questo fenomeno rispecchia manifestamente un'evoluzione recente. Né i dodici visconti succedutisi al governo della *curia* dei Guidi a Monte di Croce nella seconda metà del XII secolo, né i loro colleghi operanti alla medesima epoca per conto dei marchesi del Monte S. Maria nella zona di Colognola nel Perugino sembrano rivelare – almeno se si considerano i loro antroponimi – davvero un'estrazione superiore a quella delle normali masnade[36]. Il caso, illustrato da Mario Nobili[37], del visconte vescovile di Luni Tedalasio lascia intravedere una fortunata ascesa sociale dovuta precisamente a quell'ufficio e iniziatasi da posizioni presumibilmente modeste. Nel 1200 si ha comunque l'esplicita testimonianza – segnalata da M.L. Ceccarelli Lemut – di un «feudum de masnada» (del resto di modesta entità) concesso dall'arcivescovo di Pisa al suo visconte Enrico[38].

34 Esempi in PASQUI, I, nn. 326 e 353.

35 M. MODIGLIANI, *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII*, in «ASI», IV serie, VI, 1880, pp. 230 s.

36 STRÀ, p. 265: i visconti di Monte di Croce si chiamano «Fatinanzi et Rugerolo et Iohanne de Galiano et Milotto et Surdo et Ubertino Burgari et Bene et Ubertino filio Bernardi de Sancto Gaudentio, et Squarciasacco et Baruncino et Octaviano Cazoli et Caso». Cfr., nel senso indicato nel testo, S. TIBERINI, *'Dominatus loci'*, cit., p. 52 (con la possibile eccezione di un certo «Scarincius», che sembra appartenere a un nucleo locale di *lambardi*).

37 M. NOBILI, *I signori di Buggiano in Lunigiana*, in *Atti del Convegno «Signori e feudatari nella Valdinievole dal X al XII secolo» (Buggiano Castello, giugno 1991)*, Buggiano 1992, p. 135. Cfr. il documento in *CP*, *Addenda*, n. 13.

38 CATUREGLI, n. 649. Cfr. M.L. CECCARELLI LEMUT, in M. PASQUINUCCI-G. GARZELLA-M.L. CECCARELLI LEMUT (edd), *Cascina dall'antichità al medioevo*, Pisa 1986, p. 127.

6. È infatti importante, per ben cogliere la caratterizzazione sociale della masnada, osservare che i suoi membri, pur innalzati dalle loro funzioni al di sopra della comune dei rustici, e specialmente dei «villani» o manenti, si reclutano con frequenza fra questi ultimi e possono perfino continuare a svolgere attività di coltivatori diretti. Il fatto è attestato in modo inoppugnabile da vari documenti relativi ai complessi negozi giuridici che ebbero per oggetto, fra il 1039 e il 1043, la corte incastellata di Porcari e l'ingente patrimonio fondiario che vi faceva capo. Le ben centocinquantasette case masserizie componenti tale patrimonio appaiono tenute in conduzione diretta («rectae» o «rectae et laboratae») da quasi altrettanti «homines massarii» (ed eventualmente dai loro consorti): ebbene, fra questi massari, tutti individualmente nominati, compaiono tre «castaldi», uno «scario», un decano, un portinaio, un tessitore, un fabbro, un «magister» (muratore capomastro, come deve ritenersi), oltre che – fatto interessante – dodici preti e un diacono[39]. Sono tutte persone la cui qualifica o rinvia a funzioni solite ad esplicarsi nel quadro della masnada, oppure, per quanto riguarda gli ecclesiastici, deve verosimilmente porsi in relazione con l'officiatura delle chiese private che risultano essere annesse alla *curtis*. È lecito naturalmente porsi il quesito se in alcuni casi la conduzione diretta di tali mansi da parte di quelle persone non fosse svolta in misura sostanziale da membri delle loro famiglie, o grazie a personale avventizio: per esempio, nel 1099 una vendita con funzione di pegno, stipulata da un cospicuo vassallo dei signori di Montemagno, ha per oggetto due «campora ... qui detinunt filii de lo scario cum suorum consortum, manentibus meis»[40]. In via generale, tuttavia, sembra pur doversi ritenere – e altri esempi potranno ancora essere citati a conferma[41] – che i ricordati personaggi di Porcari continuassero a coltivare i loro mansi pur durante

[39] ANGELINI, n. 62 ss., n. 9 s. Situazioni simili in *ML*, IV 2, p. 102 (a. 980); V 3, p. 321 (a. 971), p. 411 (a. 983) etc.

[40] P. GUIDI-O. PARENTI, *Il Regesto del Capitolo di Lucca*, Roma 1910-1939, I, n. 566.

[41] Vedi sotto, pp. 315 e 318-319 con le note 75 e 83-85.

l'esercizio delle loro funzioni nella masnada. Tale situazione non è comunque inedita: un documento lombardo ben più antico, dell'anno 837, ci presenta un livellario coltivatore diretto che viene incaricato delle mansioni di «scario», e ottiene in remunerazione, «in beneficio», finché resterà in carica, la remissione del censo da lui dovuto per le terre che egli frattanto continua a lavorare[42].

7. È dunque, quello della masnada, un mondo socialmente modesto e subalterno, ancora ben prossimo alla umile popolazione coltivatrice affidata alla sua disordinata e prevaricatoria amministrazione. Ma è nondimeno, nelle campagne, il solo ambiente che offra anche possibilità di ascese sociali, spesso durevoli. Simili possibilità sono date infatti dalla peculiare natura delle relazioni esistenti fra i membri della masnada e il loro signore. Si tratta di relazioni improntate da dimestichezza e amicizia, da buona conoscenza reciproca, dalla consapevolezza della comunanza di sorti che unisce la casa del signore a coloro che concorrono a conservarne la ricchezza e il potere. La morte del signore è un'occasione importante in cui si rendono pubblicamente tangibili questi vincoli. Credendosi prossimo a soccombere alla sua infermità, un potente signore di Figline, amico di San Giovanni Gualberto, convoca accanto a sé, assieme ai suoi *milites*, la *familia* della sua casa perché sia presente anche essa alle sue ultime disposizioni[43]. Non diversamente, una parte dei «masnadieri» è adunata al letto di morte di Bernardino Sidonie da Galbino, al quale promette che sarà fedele, come era stata a lui, verso la vedova e verso la chiesa cui l'eredità di Bernardino verrà devoluta[44]; qui i *milites* non sono ricordati. E nella chiesa gentilizia del signore anche i masnadieri trovano la loro sepoltura[45].

[42] *Historiae Patriae Monumenta, Codex Diplomaticus Langobardiae*, ed. G. Porro Lambertenghi, Torino 1873, col. 232.

[43] *Vita Johannis Gualberti auctore Andrea abbate Strumensi*, ed. F. Baethgen, in *MGH*, *Scriptores*, XXX 2, Lipsiae 1934, c. 60, p. 1092.

[44] *RC*, I, n. 666, p. 15.

[45] Vedi l'atto di fondazione della Badia a Isola, sopra, nota 9.

Sono questi i momenti culminanti di una lunga consuetudine di rapporti, di una frequentazione assidua che consente ai masnadieri non solo di ricevere ordini e incombenze, ma anche di assistere il signore col consiglio: per esempio nel 1156 l'abate di S. Mustiola, nel concedere al Comune di Siena il colle di Montagutolo, dichiara di farlo «consilio et adsensu monachorum fratrum meorum et familiariorum»[46]; e nel 1193 il vescovo di Pistoia libera una donna dalla condizione colonaria «de consenso toti [us] familie sue et capituli canonici»[47]. Ebbene, un simile genere di rapporti non può non favorire, in ambito locale, promozioni sociali vistose, suscettibili di consolidarsi. Alcuni casi sono ormai notissimi nella storiografia: come quello di Gianni da Verrano, un «villano» (nel preciso senso della corrente espressione di «servo della gleba») del capitolo di Siena, cui l'esercizio dell'ufficio di castaldo consentì di arricchirsi di proprietà fondiarie, tanto che il figlio Ferretto tentò, sia pure inutilmente, di rivendicare contro i canonici la propria qualità di allodero davanti al tribunale senese[48]; o come il caso del fabbro di Passignano Gianello, il cui abiatico Tolosano sarà qualificato «miles nobilis» in un documento fiorentino della prima metà del Duecento[49]; o infine il caso di Ughetto di Sarna, già vincolato a un «resedium» in quel castello delle Sante Fiora e Lucilla e astretto ad umili «servitia humagii», ma innalzatosi al di sopra dei suoi pari con l'esercizio delle armi, e infine annoverato dalla pubblica fama fra i cittadini nobili di Arezzo al tempo di un processo intentato contro i suoi figli dalla Badia[50].

[46] G. CECCHINI, *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, I, Firenze 1932, n. 25.

[47] N. RAUTY, *Regesta Chartarum Pistoriensium, Vescovado (secoli XI e XII)*, Pistoia 1974, n. 49. Caso analogo nel 1183: *ibidem*, n. 42.

[48] P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà secolo XI-metà secolo XIV)*, Torino 1974, pp. 74 ss.

[49] Vedi sopra, p. 296 e nota 20.

[50] G. TABACCO, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in «Studi Medievali», III serie, XV, 1974, pp. 1 ss.

8. Ma che deve dirsi, a questo punto, del significato specificamente guerresco che comunemente si attribuisce, con un'implicita connotazione negativa, alla funzione dei masnadieri?

Occorre a mio avviso evitare di rappresentarsi le masnade – quanto meno in via generale ed esclusiva – come semplici bande di «guerrieri privati». I compiti dei masnadieri sono in via primaria quelli amministrativi, disciplinari e di giustizia patrimoniale inerenti alla gestione dei patrimoni fondiari, alla manutenzione e guardia dei castelli, al controllo dei coltivatori dipendenti. Questo complesso di attività è sorretto da un potere di costrizione che non trae necessariamente, e nemmeno normalmente, la sua legittimazione da una concessione del *Regnum* (quand'anche una simile concessione, o un'appropriazione imitativa di fatto, o una dignità pubblica eventualmente rivestita dal proprietario fondiario, possano essere intervenute ad ampliarne la sfera di applicazione), ma è quella spettante al proprietario *ab antiquo* – su un fondamento giuridico che con linguaggio moderno non può qualificarsi altrimenti che come «privatistico» – nei confronti dei suoi servi, dei suoi coloni e su quanti abbiano accettato, per consuetudine o pattiziamente, di sottomettersi al suo dominio; e il proprietario esercita tale dominio appunto attraverso quell'apparato eminentemente privatistico che è la masnada. Ora la capacità coercitiva di tale apparato – che nei confronti della popolazione rurale inerme non trova normalmente resistenza – assume con naturalezza connotazioni «guerriere» allorché viene a collidere con quella delle masnade di altri proprietari. E ciò può accadere – giova ripeterlo – anche al di fuori della volontà del signore: precisamente quando i masnadieri, valendosi della autorità loro conferita su un patrimonio alla cui gestione sono essi stessi interessati, si inducono a compiere atti di impero o esecutivi anche su elementi patrimoniali la cui spettanza è controversa, o sui quali vi è compresenza più o meno confusa di diritti o usi facenti capo ad un'altra azienda signorile. In simili situazioni le masnade delle aziende «avversarie», se abbastanza agguerrite, rivendicano la loro competenza, e sono portate a reagire. All'origine di molte faide fra signori

troviamo infatti l'intraprendenza indisciplinata dei rispettivi agenti: lo si è visto a proposito della *diffinitio* di Puliciano del 1044, ma altrettanto tipici sono i casi di Prataglia del 1048[51], di Celle presso Montescalari intorno al 1070[52], di Montemagno in territorio lucchese del 1099[53], di Pozzo presso S. Maria a Monte del 1120[54].

La clausola, già più volte ricordata, con cui i signori si obbligano a risarcire i danni provocati dal comportamento dei loro agenti, assume così pieno significato. Ma una simile attitudine e propensione delle masnade all'uso della violenza fisica fa naturalmente di esse anche lo strumento operativo più immediatamente disponibile per le iniziative guerresche, offensive o difensive, che i signori decidano essi stessi di assumere. È interessante a questo proposito una delle varie «chartae repromissionis» con cui nel 1051 due fratelli, del lignaggio gherardesco, da una parte, e il vescovo di Lucca Giovanni, dall'altra, fissano le modalità di un'alleanza diretta contro lo zio dei fratelli (il conte Tedice) e destinata a essere operativa nell'ambito geografico fra il castello di Porcari in Lucchesia e il fiume Ombrone nel comitato di Roselle[55]. La particolare *charta* in questione riguarda in prima linea le masnade gherardesche collocate in tale territorio, delle quali manifestamente si sottintende una vera e propria mobilitazione. I fratelli promettono infatti che gli uomini «servi et liberi que nos potestare possamus» non abuseranno delle opportunità offerte dallo «stato di guerra» per compiere alcun «minisfactum de illis terris et rebus aut

[51] *AC*, II, app., coll. 128 s.

[52] G. LAMI, *Deliciae Eruditorum*, Firenze 1737, p. 155 (con lezione migliore di quella di C. DELLA RENA, *Supplementi alle Istorie Toscane di I.C.A.A.*, Firenze 1764-1782, II 2, pp. 111 ss.). In proposito vedi R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, I, Firenze 1972, p. 480.

[53] P. GUIDI-O. PARENTI, *Il Regesto del Capitolo di Lucca*, cit., I, n. 562.

[54] F. SCHNEIDER, *Toskanische Studien*, Roma 1910, 1931, rist. anast., Aalen 1974, p. 436.

[55] *ML*, IV 2, pp. 131 s. e *ML*, V 3 p. 663. Il documento in questione, del 20 agosto 1051, è quello citato sopra, alla nota 8.

demovilibus vel debestiabus» appartenenti al vescovato entro il descritto ambito geografico. L'impegno è ribadito più sotto nella carta, e appare qui includere anche i due promittenti, ma resta pur sempre chiaro che la *repromissio* era motivata essenzialmente da preoccupazioni per il possibile comportamento degli «homines servi et liberi». Si intendeva in sostanza salvaguardare il patrimonio vescovile da estorsioni che potessero essere effettuate a scopo di rifornimento: la controprova è offerta da un giuramento prestato in analoghe circostanze, nel 1151, dal conte ardenghesco Ugolino al vescovo di Siena, dove invece quell'eventualità viene ammessa: «dampna illata, excepto de vitallia, infra triginta dies emendabimus»[56].

La minaccia e l'impiego della coercizione violenta dovettero accrescere in misura sostanziale la loro efficacia là dove – come avvenne con crescente frequenza sin dal X secolo e fu infine il caso normale nell'XI – le principali *curtes* padronali furono munite di fortificazioni. Grazie a queste ultime, visconti, castaldi e sergenti si trovarono ora in grado di effettuare impunemente e in modo improvviso interventi di forza nell'ambito spaziale circostante. La perenne incombente minaccia di imprevedibili «sortite» dal castello di gruppi di «scarani» rappresentava di per sé un fattore di assoggettamento (tendenzialmente uniforme) delle popolazioni alla volontà dei signori e dei masnadieri: per i centri di potere rivali la sola contromisura possibile (quando era possibile) consisteva nel costruirsi a loro volta un castello. Con ciò era aperta la via a un processo di «territorializzazione» che si rivela, nella sua prima fase, nell'apparizione di termini brutalmente espliciti – quali «virtus», «potestas» o «fortia» – a designare le zone sulle quali il controllo militare e politico signorile ha raggiunto un certo grado di stabilità[57]. Tipica espressione di questa nuova realtà è la

[56] *RS*, n. 199.

[57] Cfr. ad es. N. RAUTY, *Regesta Chartarum Pistoriensium*, cit., nn. 227 (a. 1085) e 257 (a. 1095): si tratta di beni del capitolo di Pistoia posti «in territurio de plebe de Villiano infra potestate de castello de Aliana», e inoltre P. GUIDI-O. PARENTI, *Il Regesto del Capitolo di Lucca*, cit., nn. 562 e 564 (p. 242): si fa riferimento a «offensiones» che potranno essere

pretesa dei signori di subordinare al loro assenso le alienazioni da parte di terzi di beni allodiali ubicati in ambiti che essi considerano di proprio interesse vitale[58].

Nelle loro incursioni e fatti d'armi i *masnadieri* si battono normalmente appiedati, sono dei *pedites*: l'equivalenza dei due termini appare manifesta in più casi dal loro uso promiscuo in uno stesso documento e nello stesso contesto[59]. Tuttavia, nel quadro sopra descritto, quale si viene delineando soprattutto nell'XI secolo, non può meravigliare che sia stata infine avvertita l'opportunità di sottoporre una parte di

commesse «infra virtutes curtis Montemagno». Sulle molteplici modalità del consolidamento giuridico della signoria «territoriale», vedi però C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in «Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo», XXXVIII (Spoleto, 19-25 aprile 1990), Spoleto 1991, pp. 365-370.

[58] L. FUMI, *Codice Diplomatico della Città di Orvieto*, Firenze 1884, p. 8: nel 1107 il conte Ildebrando riconosce alla chiesa di S. Sebastiano la facoltà «aquirendi a liberis hominibus, qui in nostra virtute sunt, qui de suis bonis ibi largire voluerint, aut venditionis causa aut pro animarum mercede». Nel 1122 il conte Guido giura all'abbazia di Fucecchio di non contrastarle i beni che essa attualmente possiede o potrà legittimamente acquistare in futuro, fatta eccezione di quelli che fossero acquistati «in mea virtute extra curtem de Ficiclo sine meo consensu», AAL, 12 dicembre 1122, ++ M. 92. Analoga promessa era già stata prestata nel 1098 dai conti Alberti per i beni che al monastero di Passignano dovessero pervenire «cum Dei adiutorio et nostro salvo onore in tote provincie et pertinentie nostre», in Archivio di Stato di Firenze, *Dipl.*, Passignano, 30 dicembre 1098 (si noti il precoce, iperbolico uso del termine «provincia» a designare le dominazioni rurali degli Alberti). Cfr. anche PASQUI, I, n. 277 (a. 1090), dove l'autore di una consimile promessa non riveste dignità comitale.

[59] Cfr. i giuramenti reciprocamente prestatisi nel 1179 dai conti dell'Ardenghesca e dai consoli di Siena, G. CECCHINI, *Il Caleffo Vecchio*, cit., n. 27 e s. (vedi pp. 40 s. e 42), e inoltre il celeberrimo elenco degli uomini di Figline del 1198, SANTINI, *Documenti*, n. XXV (a proposito della nota interpretazione di J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città*, cit., pp. 82 ss., osservo che la presenza – in un centro demico della consistenza e importanza politica di Figline – di circa centocinquanta masnadieri non mi sembra aver nulla di impossibile, se si considera che ancora nel 1227 quasi ottanta persone di questa categoria gravitavano sulla *curia* – indubbiamente più modesta e da lungo tempo privata del castello – che i Guidi e poi il vescovo di Firenze possedevano a Monte di Croce in Val di Sieve [v. sotto, p. 321 e nota 88]). Un altro documento pubblicato dal Santini, del 1236 (n. XLVII), non dovrebbe lasciare adito a dubbi: «nomina peditum sive masnaderiorum ...».

questi scherani a un peculiare addestramento al combattimento montato. È il caso, famoso, delle «masnadae de cabellarii», degli «equites de masnada» dell'ultimo conte cadolingio, che ottengono per testamento il loro *feudum* a titolo di allodio. Uno di loro è certamente il «famulus» Alberto «q. Muscioli», autorevole presso il conte Ugolino, il quale nel 1108 gli aveva permesso di offrire all'ospedale di Salamartana beni tenuti «per feodo», che lo stesso Alberto aveva del resto in parte subinfeudato ad altri due masnadieri[60]. Una simile capacità tecnico-militare di una parte dei masnadieri è ben rivelata, d'altronde, dalla presenza degli «scutiferi», documentabile in Toscana non meno che in Lombardia, come vedremo[61]. L'inquadramento «per gruppi» delle masnade – bene attestato, come si è ora visto, nel testamento del cadolingio Ugolino – e la loro attitudine all'immediato impiego operativo, permettono di comprendere l'evoluzione di significato subita dal vocabolo *masnada* in epoca tarda, quando si potrà parlare di *masnadae* anche nel senso generico di «contingenti» o «formazioni di uomini d'armi», quali saranno assoldate anche dai Comuni[62].

9. Occorre qui chiedersi in che consista, giuridicamente, per i masnadieri, quell'assoggettamento al *dominus* che i documenti descrivono con espressioni così rigorose – «ius et dominium», «virtus», «potestas», «ditio»[63] –, e con riferimento simultaneo ai liberi e ai servi.

[60] *ML*, IV, 2, app., p. 129; F. SCHNEIDER, *Regestum Volaterranum*, Roma 1907, n. 150; *Archivio di stato di Lucca, Regesti*, I 2 a cura di G. DEGLI AZZI VITELLESCHI, nn. 226 e 227. Su Alberto «f. Muscioli», cfr. G. LAMI, *Deliciae Eruditorum*, cit., pp. 1111 s.

[61] Cfr. sotto, nota 87 e testo corrispondente. Per la Lombardia, cfr. F. MENANT, *Les écuyers («scutiferi») vassaux paysans d'Italie du Nord au XII^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e et XIII^e siècles). Atti del Colloquio Internazionale di Roma del 10-13 ottobre 1978*, Roma 1980, pp. 285-297.

[62] Fra i più antichi esempi di «masnade», vedi per Volterra F. SCHNEIDER, *Regestum Volaterranum*, cit., n. 781 (a. 1268), n. 994 (a. 1289).

[63] Sopra, nota 8 e testo corrispondente.

Si tratta di una potestà di carattere privato e domestico. Ciò è senz'altro evidente per i servi, la cui personalità giuridica è fortemente attenuata, e sui quali del resto i documenti mostrano che continua a incombere, per tutto l'XI secolo e oltre, l'eventualità che la loro persona formi oggetto di trasferimenti a terzi: è un'eventualità che riguarda anche i servi collocati nelle masnade, come è attestato ancora da una carta pisana del 1138 concernente la corte arcivescovile di Scanello nel territorio bolognese[64]. Paolo Cammarosano ha richiamato l'attenzione su un bel documento della Berardenga del 1111, con cui un massaro, certo Tezone, viene alienato, unitamente a un manso, insieme alla sua famiglia; è peraltro fatta eccezione per un figlio «que apud nos abitat»[65]. Quest'ultimo, secondo ogni apparenza, faceva parte della masnada del venditore, ed era ancora un *servus* nel senso tradizionale: un senso che peraltro – vi accennerò più avanti – proprio in quell'epoca andava svanendo. Qui tocchiamo un ordine di problemi ben complesso e difficile, sul quale è oggi largamente impegnata la storiografia, e in cui non posso addentrarmi. Osservo comunque che per tutto l'XI secolo sembra ben aderente alle testimonianze documentarie la tesi di Elio Conti, secondo cui i residui della classe servile si erano conservati più numerosi soprattutto presso i centri di gestione e i castelli dei maggiori signori fondiari[66]: si trattava – precisava il Conti – di elementi «addetti ai lavori domesti-

[64] CATUREGLI, n. 345.

[65] P. CAMMAROSANO, *La famiglia dei Berardenghi. Contributo alla storia della società senese nei secoli XI-XIII*, Spoleto 1974, p. 36.

[66] Due atti di donazione del 1078, aventi per oggetto il castello di Campiano in Mugello, distinguono fra i beni donati, da un lato, le terre «donicate infra curtem de ipso castello» nonché i servi e le ancelle «infra predictam curtem et castellum habitantes»; dall'altro, i masserizi e gli incolti: di questi ci si limita a dire che sono «ad iam dictam curtem et castellum pertinentes». La differenza è sottolineata dal fatto che per la prima categoria è donato un terzo dell'intero, per la seconda un terzo di undici dodicesimi. L'avverbio «infra» mostra che i servi e i donnicati si trovavano in immediata prossimità della casa padronale. Doc. in R. PIATTOLI, *Le carte della canonica della cattedrale di Firenze (923-1149)*, Roma 1938, nn. 95 e 96.

ci o alla coltivazione delle terre dominicate»[67]; abbiamo visto peraltro che i due generi di attività non erano fra loro incompatibili. Si spiega così che questi residui elementi servili entrassero ben numerosi a far parte della masnada e ne fossero forse, in gran parte, assorbiti.

Ma che deve dirsi di quegli uomini liberi, presenti anche essi nelle masnade, e pur essi assoggettati – anche se certamente con peculiari limitazioni – alla *potestas* del signore?

A parte il caso delle affrancazioni, e del possibile conseguente *status* di *libertinus*, documentato (come si è visto) in area romanica, ma di cui non conosco testimonianze toscane attinenti alla masnada, occorre soprattutto pensare a un rapporto istituito in via negoziale, pattizia. Ma in quali modi?

Esisteva naturalmente la vecchia *commendatio* di stampo carolingio, che ancora un diploma di Ottone II mostra essere stata la base giuridica dell'*obsequium* dovuto dai *vassi* del vescovo di Volterra[68]. Fra la metà dell'XI e la metà del XII secolo le fonti toscane attestano che tale negozio è intervenuto con frequenza, non meno che nell'Italia settentrionale, a creare uno specifico vincolo di protezione/soggezione, utilizzato, come sembra, soprattutto nei confronti della classe dei piccoli alloderi: un vincolo che sembra avere svolto un ruolo non indifferente nel processo di territorializzazione delle dominazioni rurali. Non mi è peraltro avvenuto finora di trovarlo utilizzato anche nel quadro della masnada (né, del resto, per i *vassi* sporadicamente attestati in Toscana nell'XI secolo). Importa comunque notare che per definire il rapporto fra signore e masnadiero libero poteva ricorrersi anche a pattuizioni meno formali, di contenuto diverso da caso a caso, e tuttavia sempre produttive, nei loro effetti generali, di una situazione di assoggettamento più o meno accentuato. Si sono conservati due interessanti esempi di

[67] E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, I, Roma 1965, pp. 182 s.

[68] *MGH*, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, Ottonis I imperatoris diplomata*, I, ed. Th. SICKEL, Hannover 1884, n. 334.

convenzioni del genere, perfezionate con semplici promesse rese davanti a notaio e testimoni, e documentate con *brevia*. Può essere utile confrontarle.

Nel *breve* più antico, del 1052, il prete casentinese Giovanni, consenziente il padre, promette a un «miles aritinus», certo Guido «f. Rofridi» – ricevuto il *launechild* di venti soldi e sotto pena del medesimo ammontare – di essere «fidelis» (il vocabolo è usato come sostantivo) di Guido stesso, della moglie e dei figli, di non rivelare a terzi i divisamenti («consilium») che da essi gli venissero confidati sotto vincolo di segreto, di aiutare questi suoi signori a conservare i beni che posseggono attualmente o potranno acquistare in futuro, e infine di non intentare «reclamo» davanti ad altra autorità per le controversie che dovessero opporlo a loro, ovvero ai loro «homines»[69]. Quest'ultima clausola è la più interessante, perché sancisce la sottoposizione del prete Giovanni alla giustizia domestica (e senza dubbio anche al *districtus*) di Guido, e per altro verso consacra – con il riferimento anche agli altri «homines» divenuti suoi colleghi – il suo ingresso nella *familia* signorile.

L'altra promessa risale ai primissimi anni del XII secolo: due coniugi si impegnano a prestare obbedienza, servizio e riverenza a un tale Giovanni «f. Guiniti» e alla moglie Pilata, sia che questi ultimi siano sani oppure infermi, e più generalmente «in qualis stato Deus vos posuit», a non sottrarsi alla loro potestà e signoria («potestatem neque senioraio vos nos debemus tollere»), a non recare loro offese, a non rubare nulla al di sopra del valore di due denari all'anno, e in caso di contestazioni a quest'ultimo riguardo, a prestare il risarcimento «in laudamento de duo vel de tres hominibus, qui Deum timeant et racionem habeant [cioè sappiano far di conto] et sine asto dicant»; il tutto sotto la pena di quaranta soldi, ferma restando la promessa «post penam absolutam». Non è ricordato il *launechild*[70].

69 *RC*, I, n. 265. L'appartenenza di Guido «f. Rofridi» alla categoria dei «milites aritini» è indicata in altro documento, del 1041, *RC*, I, n. 202.

70 PAGLIAI, n. 261.

Pare chiaro che nel secondo negozio entrambe le parti si presentano a un livello sociale ed economico nettamente più modesto di quello descritto dal *breve* del 1052, dove il signore, oltre a comandare su propri «homines», è abbastanza fornito di mezzi per mantenere un cappellano domestico e predisporre progetti o decisioni di una certa importanza. La diversità vale a illustrare la varietà di situazioni in cui simili patti potevano contrarsi, e insieme – ovviamente collegata con la forza contrattuale derivante alle parti, nei singoli casi, dalla rispettiva posizione sociale ed economica – la varietà del loro contenuto, specie per quanto riguarda l'ampiezza della sottomissione. Nella promessa del 1052 si prevede che le vertenze fra signore e dipendente siano rimesse alla decisione dello stesso signore (che è senza dubbio in grado di costringere il *fidelis* al pagamento della penalità convenuta); nell'altro caso invece perfino le contestazioni relative a offese o a furti commessi dal dipendente ai danni del signore debbono essere affidate al lodo di arbitri, e la stessa *potestas* padronale sembra presentarsi come suscettibile di diventare precaria.

Sembra utile insistere ancora una volta sulla natura puramente privata e negoziale delle vie per cui si creava un simile tessuto di vincoli di obbedienza. Per il resto, naturalmente, questi accordi – qualunque fosse il loro contenuto – dovevano venire plasmati, nella loro concreta, duratura attuazione, dal sistema consuetudinario di rapporti che si sviluppava all'interno dell'organizzazione del potere signorile, e pertanto in modi diversi a seconda della consistenza e del rilievo politico dei vari nuclei di potere, piccoli o grandi. Si aprì così la strada a un'evoluzione, su cui ora occorre soffermarsi.

II. *La masnada nei secoli XII-XIII*

10. All'aprirsi del XII secolo, il generale rinnovamento dei formulari e l'arricchimento del vocabolario e della fraseologia notarili portano con sé, per quanto concerne il nostro tema, una novità importante: la rapida caduta in disuso dello stilema «servi et liberi» già usato per designare le colletti-

vità dei membri delle masnade: l'ultimo esempio che io conosca per la Toscana, riguardante i signori di Gangalandi, è del 1108[71]. Per le masnade come per i coltivatori quell'antica elementare distinzione non è più compatibile con la riscoperta del genuino significato di *servus* nei testi del diritto romano, e appare del tutto inadeguata a descrivere la realtà delle differenti condizioni giuridiche personali – del resto localmente assai varie[72] – affermatesi attraverso la consuetudine. I termini che si diffondono nell'uso sono principalmente quelli di *fidelis* (usato come sostantivo), che abbiamo già incontrato nell'ambito della masnada nel secolo precedente, e di *homo*, che fa la sua comparsa solo nel XII secolo. Di questi due termini, il secondo esprime con maggior chiarezza il concetto di una situazione di assoggettamento della persona (l'*hominium* o *homagium*); entrambi sono comunque suscettibili di essere applicati nelle situazioni più diverse, anche al di fuori della masnada. *Fidelis*, in particolare, può indicare (come nel c. «de feudis» del *Constitutum Usus* pisano) il vassallo nel senso tecnico del diritto feudale. E sia *fidelis* che *homo* possono essere usati con riferimento ai servi della gleba: ai *manentes* o *coloni* o *villani*. Inoltre il giuramento di fedeltà può essere prestato anche dal libero coltivatore di un *tenimentum*, oppure dai sudditi di una dominazione territoriale compiutamente sviluppata, i quali non hanno per il resto necessariamente contratto rapporti di concessione agraria, o infine – come è stato sottolineato da Paolo Prodi – nei rapporti di gerarchia ecclesiastica, anche per gli ordini inferiori entro la diocesi[73].

[71] R. PIATTOLI, *Le carte della canonica della cattedrale di Firenze*, cit., n. 156, p. 378.

[72] Si vedano le considerazioni di C. WICKHAM, *'Manentes' e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di C. Violante*, II, Spoleto 1994, pp. 1079 s.

[73] Un esempio chiarissimo di libero «tenitore» nel territorio della pieve di Prato: il concessionario del «tenimentum perpetuum» è tenuto a prestare il censo e altri *servitia* «sicut alii consortes ipsius masie», e giura fedeltà alla pieve, ma non è certamente soggetto a vincoli di *manentia*; il proposito della pieve si obbliga infatti a pagare una penalità per il caso che egli o i successori tentassero di «suprascriptam masiam retollere, contradicere, minuere etc., et insuper suprascripta investitio firma et

Egualmente al principio del XII secolo i membri delle masnade cominciano ad essere designati – oltre che col vecchio termine di *familiares* – con i neologismi *masnaderius* o *masnadingus*. Ma non risulta che in questi termini sia in alcun modo implicito il riferimento a un preciso e uniforme *status* giuridico delle persone così indicate.

È pertanto questione difficile, e non suscettibile di una soluzione che dia ragione di tutte le situazioni locali, quella di individuare – una volta venuta meno la tradizionale distinzione fra *liberi* e *servi* – le eventuali differenze all'interno delle masnade per quanto riguarda la natura e il grado della soggezione al potere del *dominus*. La questione è resa complessa anche dal fatto che proprio a partire dal principio del XII secolo le fonti ci consentono di cogliere con nuova e maggiore chiarezza, fra le persone indicate come «masnadieri» o «masnadinghi», considerevoli disparità di condizioni economiche e di rilievo sociale. Può farsi al riguardo la seguente approssimativa schematizzazione.

11. Vi sono anzitutto masnadieri (senza dubbio esclusivamente addetti ai servizi domestici) privi di autonomia economica, i quali debbono interamente affidarsi al signore per

incorrupta debeat permanere»; doc. in R. FANTAPPIÉ, *Le carte della propositura di S. Stefano di Prato*, I: *(1006-1200)*, Firenze 1977, n. 211. Sono invece *manentes* quei «fideles» del monastero di Fucecchio in Pontormo sui quali grava nel 1117 un «usus et servitium de placito et districto et albergaria et acato et alogamento», AAL, 4 febbraio 1117, ++ P. 21. Per un esempio, fra i tanti, di *fidelitas* quale espressione di mera «sudditanza» politica, cfr. il giuramento prestato nel 1170 dal «totus populus» di Gragno ai canonici di Lucca (che pure possedevano quel castello in consortato con la casa dei Gherardinghi), P. GUIDI-O. PARENTI, *Il Regesto del Capitolo di Lucca*, cit., n. 1278. Per l'uso del giuramento di fedeltà nel quadro dell'organizzazione ecclesiastica, cfr. i documenti riportati in appendice da L. NANNI, *La Parrocchia studiata nei documenti lucchesi dei secoli VIII-XIII*, Roma 1948. Un esempio assai notevole ad Arezzo già nel 1087, PASQUI, I, n. 273. Cfr. sul problema P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 15), Bologna 1992, pp. 130 ss. e 133.

il sostentamento, il vestiario e l'alloggio. È il caso, a Carrara, dei «curiae masnadengi» del vescovo di Luni, ricordati nello statuto di quel borgo nel 1235[74]: di essi si prevede che «propter paupertatem» non siano in grado di pagare certi «banna» criminali e debbano essere puniti in altro modo (presumibilmente con pene corporali o con l'incarcerazione) ad arbitrio del vescovo, del castaldo o anche dei consoli di Carrara.

A un altro livello si pongono quei masnadieri che sono, simultaneamente, dei coltivatori, sovente addirittura dei *manentes* vincolati alla terra. Ne abbiamo già incontrato degli esempi. Una situazione del genere è all'origine, nell'anno 1200, di un'interessante controversia fra tale Lotario «q. Guittonis» e l'ospedale di Rosaio in Valdinievole: il primo accampa diritti ereditari «de castaldatu» su terre dell'ospedale in varie località della zona, il secondo nega il fondamento di tali pretese, e sostiene viceversa che Lotario, con i suoi fratelli e nipoti, debbano risiedere sulle terre che coltivano «pro hominibus et colonis dicti hospitalis»; gli arbitri cui la controversia viene deferita adottano una soluzione di compromesso: Lotario e i suoi non inquieteranno più l'ospedale per i diritti di castaldato, pagheranno l'affitto solito per le terre che coltivano e terranno queste ultime «per tenimentum et perpetuam locationem a dicto hospitali»[75]. Nella fattispecie, dunque, al coltivatore di un masserizio era stata in passato affidata la carica di castaldo, e con essa il diritto alla percezione di certi proventi localmente assegnati alla remunerazione di tale funzione.

Appartengono a un livello superiore i *familiares* che non sono (o hanno cessato di essere) coltivatori diretti, e appaiono peraltro investiti di un *feudum*, dal quale precipuamente traggono i mezzi per il loro sostentamento. È questo il caso, già ricordato, del visconte di Luni Tedalasio, il quale «quicquid

[74] *CP*, n. 312, pp. 292 s.

[75] La soluzione raggiunta in via di transazione mette bene in luce la differenza fra il «tenimentum et perpetua locatio» (vedi sopra nota 73) e la situazione caratterizzante gli «homines et coloni». Doc. in G. LAMI, *Deliciae Eruditorum*, cit., pp. 131 ss.

habebat et tenebat et acquisiverat, habebat et tenebat a Lunensi curia in feudum», e poté costituire in dote tale «podere» alle figlie, sposate nelle famiglie dei signori di Porcari e di Buggiano[76]. Ma potrebbe anche essere il caso delle «masnadae de cabellarii» dell'ultimo conte cadolingio Ugolino[77].

È infine ben individuabile una categoria ancora più elevata, quella dei masnadieri che godono – accanto all'eventuale beneficio – di una propria autonomia economica non derivante da una concessione del signore. A Molezzano in Mugello, nel 1227, un «masnadierus» del vescovo di Firenze è presentato come «notarius»: una funzione, questa, che presuppone un buon rilievo sociale locale e che troviamo documentata un secolo più tardi, nelle signorie casentinesi dei conti Guidi, come esercitata appunto da «familiares»[78]. Assai vistoso è il caso, segnalato da Renzo Nelli[79], di certo Grifone da Galiga, menzionato al terzo posto, non molto prima del 1231, in un elenco dei masnadieri della chiesa fiorentina a Monte di Croce, e ricordato in altro documento come proprietario di beni a Galiga e patrono della cappella locale.

12. Sembra ovvio pensare che a simili diversità di situazioni dovessero corrispondere differenze nei modi giuridici della soggezione al *dominus*. Quali informazioni è possibile ricavare in proposito dai documenti?

La forma più rigida di sudditanza personale – già ricordata con il suo nome tecnico in documenti pisani del 1133 e 1136[80] – si esprime, come già detto, nella nozione di *homi-*

[76] Sopra, nota 37 e testo a p. 300.

[77] Sopra, nota 60 e testo a p. 308.

[78] LAMI, *Monumenta*, I, p. 165. Questo notaio, che è tenuto a partecipare agli eserciti e alle cavalcate, è secondo ogni apparenza persona del luogo, diversamente dagli analoghi collaboratori dei conti Guidi ricordati da M. BICCHIERAI, *Un castello casentinese nel primo Trecento*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XXXII, 1992, n. 2, specialmente a p. 105.

[79] R. NELLI, *Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo*, Pontassieve 1985, pp. 30 e 57. Vedi sotto, nota 88.

[80] Rispettivamente in M.L. CECCARELLI LEMUT, *Il lodo tra i conti Gherar-*

nium, indicante uno specifico vincolo in virtù del quale una persona si presenta non più, certo, come «servus», ma pur sempre come «homo alterius». A partire dal 1220 questa ultima espressione appare in più documenti fiorentini, che la mutuano d'altronde da una prescrizione in materia di censimento fiscale inserita a quell'epoca nel *Constitutum* di Firenze[81]. Alla metà dello stesso secolo, come è noto, l'*hominium* formerà oggetto di un trattato (*De hominiciis*) del giurista Martino da Fano[82]. Si tratta di un vincolo che può avere origine negoziale o instaurarsi per decorso di tempo, e che

deschi e il vescovo di Volterra nel settembre 1133, in «Bullettino Senese di Storia Patria», LXXXIX, 1982 [1983], p. 26 e CATUREGLI, n. 354. Il rapporto è indicato nel primo documento come «ligium hominium et fidelitas», nel secondo come «hominium et fidelitas»; in entrambi i casi esso viene instaurato con persone di elevata o addirittura (per i Gherardeschi) di altissima condizione, e per finalità schiettamente politiche. In cosiffatte applicazioni – che esulano completamente dal quadro degli *hominicia* trattati da Martino da Fano – gli «hominia» di questi documenti pisani restano in Toscana, per quanto a mia conoscenza, un episodio marginale, forse ascrivibile a modelli attinti, per cause non ben chiare, allo strumentario giuridico in uso presso la Curia Romana. Segnalo per completezza che la nozione di *homagium*, associata a quella di *vassallagium*, ricompare al principio del XIV secolo per definire i rapporti fra il vescovato di Firenze e numerosi nobili rurali, anche potenti; vedi LAMI, *Monumenta*, I, pp. 149-152. L'intero problema richiede un approfondimento alla luce di apposita esplorazione delle fonti documentarie, anche in relazione alle sue possibili connessioni con la storia dell'istituto dell'*accomandigia*.

[81] P. SANTINI, *Nuovi documenti dell'antica costituzione del Comune di Firenze*, in «ASI», V serie, XIX, 1897, p. 297: a Vallombrosa, nel 1220, davanti a ufficiali fiorentini incaricati di ricevere le dichiarazioni «super inposita datii et accaptus hominum alterius et alloderiorum atque civium salvaticorum et militum non nobilium comitatus Florentie tollenda», certe persone dichiarano «se esse homines et colonos atque sedentes» del monastero. Cfr. SANTINI, *Documenti*, pp. 401 ss.: in carte dell'anno 1233, relative a varie località, vi sono persone che si dichiarano «homines», altre invece «fictaioli perpetui» (presumibilmente *tenitores*) delle badie di Buonsollazzo e di Passignano. In proposito R. DAVIDSOHN, *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, IV, Berlin 1908, rist. anast., Osnabrück 1973, pp. 89 s. e J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città*, cit., pp. 87 ss.

[82] Si veda l'eccellente libro di C.E. TAVILLA, *Homo alterius: i rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattato 'De hominiciis' di Martino da Fano*, Napoli 1993.

dà luogo a un assoggettamento, di norma ereditario, coinvolgente, oltre la persona, anche il patrimonio dell'*homo*; il *dominus* ha ampia – anche se non esclusiva – giurisdizione e *districtus* nelle controversie che lo oppongono al suo *homo*, e in quelle dei suoi *homines* fra loro, e fra i suoi *homines* e terzi. Tuttavia anche ai soggetti così vincolati è ormai riconosciuta – pur in limiti diversi a seconda delle consuetudini locali – una certa capacità negoziale, patrimoniale e processuale, quale era negata in via di principio ai servi dell'epoca anteriore, né è adesso più pensabile che questi *homines* possano essere oggetto di atti di alienazione disgiuntamente dalle terre che coltivano o che possiedono magari anche a titolo di allodio. La sfera sociale in cui l'istituto trova normalmente applicazione sono in Toscana – salvo sporadiche eccezioni, come quella pisana citata – i ceti rurali subalterni: in particolare, i cosiddetti «servi della gleba», cioè i «manenti» o «villani» o «coloni», vengono a inserirsi con naturalezza in questa categoria e a costituirne una componente numericamente assai importante.

Pari importanza – anche se forse in dimensioni inferiori a quelle che il fenomeno della cosiddetta «servitù di masnada» (o di «macinata») assume alla stessa epoca nell'Italia settentrionale – sembra avere avuto il ruolo dell'*hominium* nelle masnade toscane. Esso risulta anzitutto dai casi in cui è attestato che l'appartenenza alla mansnada era ereditaria. Nel 1297 certo Simone di Monte Fiesole riconosce di essere «fidelem hominem de mansnada [sic]» del vescovo di Firenze, e di dovere «pro iure» prestare servizio «cum armis et omnia alia servitia facere ... que consueverunt facere antecessores»; e un simile riferimento al servizio degli «antecessores» ricorre anche in analoghe dichiarazioni effettuate in quell'anno da due altri «fideles et masnadieri» dello stesso vescovato. Uno di questi ultimi aggiunge una precisazione interessante: egli promette di pagare annualmente al vescovo una certa pensione «de suo poderi», il che parrebbe collocarlo nella categoria, cui sopra si è accennato, di coloro che si presentano simultaneamente come masnadieri e «homines et coloni»[83]. La medesima situazione è attestata nel 1188

[83] I regesti delle tre dichiarazioni in LAMI, *Monumenta*, II, pp 850 ss.

nel regolamento della cucina del vescovo di Luni («ordo cocariae»): i cuochi svolgono le loro funzioni a turno, una settimana al mese, e dedicano al loro «podere» il tempo restante[84]. In verità, il reclutamento dei masnadieri dalla categoria dei manenti del signore – come già, in antico, da quella dei servi – sembra essere stato assai frequente[85].

Ma un vincolo di assoggettamento inteso all'ingresso nella masnada poteva essere assunto, con apposito negozio giuridico, anche da persone estranee all'azienda patrimoniale del signore, ed essere magari ricercato da un rustico per attenuare o sottrarsi a precedenti legami con terzi. Un caso di questo genere è stato segnalato da Paolo Cammarosano: si tratta di un villano dell'Abbadia a Isola il quale contrasse con un maggiorente senese un rapporto di «servitium appostatum per districtum», un rapporto che assunse «sin dal-

[84] *CP*, n. 103 (a. 1188). Cfr., per l'Italia settentrionale, la situazione illustrata da A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 98 ss., 188 ss., dove il «servitium» della «masnata» di S. Zeno sembrerebbe essersi ridotto a prestazioni quasi esclusivamente agricole.

[85] Nel 1262 certi membri della «masnada» di Vallombrosa «de loco Bucio» confessano «se feudatarios esse monasterii Vallis Umbrosae ac ipsius monasterii glebe adscriptos»; alla dichiarazione fa seguito il giuramento di fedeltà nella formulazione consueta, inclusovi peraltro – al primo posto – l'obbligo di «omnia praecepta et mandata domini Plebani abbatis Vallis Umbrosae servare et specialiter omnia servicia debita facere temporibus consuetis et cicius et tardius secundum sue beneplacitum voluntatis...». Importanti anche altre due precisazioni: «Filios etiam suos mares postquam ad legittimam etatem pervenerint irequisiti similem fidelitatem iurare facient»; «et de feudis et possessionibus dicti monasterii nullam facient alienationem nisi dicti abbatis vel successorum eiusdem et sui conventus postulata licentia et obtenta». Doc. in F. BONAINI, *Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII del conte Guido Guerra III*, in «Annali delle Università Toscane», I, 2, Pisa 1851, pp. 114 s. È pensabile – in questo come in altri casi – che l'impiego del concetto di «feudo» (che ovviamente ha un senso più generico di quello tecnico delle *Consuetudines Feudorum*) sia stato suggerito dall'avvenuta remissione – a titolo remuneratorio di dati *servitia* – di censi e prestazioni prima gravanti su quei masnadieri in quanto coltivatori «glebe adscripti». Per il resto segnalo che già nel 1192, in una causa davanti al «comitatus Florentinorum rector et procurator», l'abate di Vallombrosa compare circondato da «plures de suis masnadis», P. SANTINI, *Nuovi documenti*, cit., p. 284.

l'inizio una coloritura di forte solidarietà personale», e conferì al rustico «un certo ruolo militare». Il participio «appostatum» denota un vincolo istituito con «postura», «ponimentum», che sono termini usati non di rado nelle fonti toscane a indicare l'instaurazione di legami – particolarmente di collaborazione politica – in via pattizia[86]. Quanto al termine *districtus*, esso rivela bene il potere coercitivo accordato al signore. Nel caso in esame, appare difficile dire se il legame fosse *ipso jure* ereditario; comunque due figli del rustico in questione furono «scutiferi» del figlio del signore contraente, sicché il patto potrebbe pur inquadrarsi nella figura dell'*hominium*. Non sembra dubbio, in ogni modo, che ci troviamo qui nell'ambito della *masnada*.

D'altra parte, la condizione giuridica dei membri delle singole masnade non era certo uniformemente definita da una situazione – comunque instauratasi – di «homo alterius». Qualche indicazione al riguardo è offerta da dati che si possono trovare in alcuni documenti a proposito delle masnade dei conti Guidi. Nel verbale delle deposizioni rese nel processo del 1204 per il patronato sul monastero di Rosano (ubicato nella *curia* di Monte di Croce in Val di Sieve), si pone cura a qualificare con esattezza lo *status* dei testimoni del conte Guido Guerra a seconda che si tratti, per ciascuno di essi, di un «fidelis comitis» ovvero di un «homo comitis»; la prima qualifica è attribuita a dodici persone, la seconda a ventidue (tutti questi testimoni provengono in massima parte da Monte di Croce o dal Casentino). La distinzione è tanto più interessante in quanto non solo i «fideles», ma anche molti degli «homines comitis» dichiarano di essere legati al conte da un giuramento di fedeltà; e anche questi «homines», al pari dei «fideles», appartengono – almeno per la maggior parte – al seguito comitale: ciò risulta sia dagli elementi che emergono dalle loro deposizioni, sia dal

[86] P. CAMMAROSANO, *Abbadia a Isola*, cit., pp. 141 ss. e doc. n. 104. Per il termine «postura», vedi per esempio *ML*, V 3, p. 663 (a. 1051), già citato; PAGLIAI, n. 547 (fine secolo XI – principio secolo XII); PASQUI, I, n. 283 (a. 1095 circa). Lo stesso senso ha il verbo «ponere», cfr. ANGELINI, n. 92, p. 270 (a. 1042).

fatto che ben tre di loro sono o erano stati «scutiferi». La diversa qualifica, e il rapporto numerico fra i due gruppi suggeriscono insomma l'esistenza di differenze per quanto riguarda il rilievo sociale e i modi della soggezione personale[87].

Ma entrambi i gruppi concorrono a formare le masnade del conte. Possediamo un elenco dei *masnaderii* di Monte Croce – non datato, ma da collocarsi assai probabilmente intorno al 1227, anno in cui i Guidi vendettero quella curia alla Mensa vescovile fiorentina[88] – il quale contiene indicazioni significative: in esso è registrato infatti «Fantolinus Beccamigli», figlio di uno dei due «fideles comitis» di Monte di Croce già testimoni al processo, nonché – ancora vivente – il testimone «Acerbus homo comitis», e inoltre i figli di altri sette «homines comitis» egualmente presenti nel 1204[89]. Si

87 Il verbale, non datato, fu pubblicato già da L. PASSERINI, *Una monaca del duodecimo secolo*, in «ASI», III serie, XXIII, 1876 (con integrazione di R. DAVIDSOHN, in «ASI», V serie, XXII, 1898), ora in STRÀ, pp. 237-274. Per l'epoca del processo, vedi R. DAVIDSOHN, *ibidem*, nota a p. 228 (l'autore propende piuttosto per l'anno 1203). Erano «scutiferi», oltre al «fidelis» Boldrone da Poppi, gli «homines comitis» Mugnaio da Poppi, poi cavaliere, e Tignoso e Acerbo da Monte di Croce, STRÀ, pp. 245, 247, 264 s.

88 R. NELLI, *Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina*, cit., p. 8. L'elenco, che comprende un'ottantina di nomi, è in ogni caso anteriore alla lista, datata del 1231, dei centottanta uomini che giurano fedeltà in occasione dell'insediamento del nuovo vescovo Ardingo (e ciò fecero, come ritengo, in quanto residenti nel territoio di Monte di Croce: si trattò cioè di un mero giuramento di «sudditanza», v. sopra, nota 73 e testo corrispondente). Si constata infatti che nell'elenco dei masnadieri sono ancora registrate come viventi tre persone delle quali la lista del 1231 indica solo più i figli: sono questi ultimi Cambio «f. Iohannis Bardi», Bencivenni «f. Rugliardi» con due fratelli, e Braccio «f. Grifonis de Galiga», LAMI, *Monumenta*, pp. 925 ss. Per il resto la maggior parte dei masnadieri del primo elenco non risulta più residente a Monte di Croce nel 1231, il che potrebbe indicare che essa avesse abbandonato il luogo dopo la cessione al vescovato da parte dei Guidi.

89 La qualità di «fidelis comitis» di Beccamiglio da Monte di Croce (con la precisazione «et sacramento fidelitatis ei tenetur») si ricava dall'edizione di L. PASSERINI, *Una monaca del duodecimo secolo*, cit., p. 391. Per la stessa *curia* il verbale ricorda un solo altro «fidelis comitis», Ugicione, STRÀ, p. 266. Gli altri «homines» i cui figli sono registrati nell'elenco dei

possono dunque individuare più casi in cui l'appartenenza alla masnada si tramandava di padre in figlio. Ma a quale titolo?

Se si considera la netta distinzione, fatta nel verbale del 1204, fra i «fideles» e gli «homines» del conte Guido Guerra, sembra lecito pensare che la condizione giuridica dei secondi fosse precisamente quella di «homines alterius», esprimentesi in un assoggettamento ereditario. Un assoggettamento – occorre ripetere – che non escludeva la possibilità di carriere brillanti: uno degli «homines comitis» del 1204, che aveva servito in passato come «scutifer», era insignito della dignità cavalleresca all'epoca del processo[90]. Per quanto riguarda i «fideles», invece – presumibilmente reclutati fra gli elementi locali di maggior prestigio, e dotati di una propria autonomia economica, come nel caso di Grifone da Galiga –, può ritenersi che la presenza del figlio nella masnada in cui già aveva servito il padre non fosse dovuta a un vincolo di soggezione ereditaria, ma si fondasse su un atto di volontà, suggerito dalle circostanze, ed eventualmente confortato dal rinnovo, dipendente dalla volontà del *fidelis*, del «feudum de masnada»: di una concessione, cioè, che occorre considerare come un *feudum conditionale*, non come un feudo vassallatico nel senso tecnico delle *Consuetudines Feudorum*. È inoltre ben probabile che si facesse luogo anche all'«ingaggio» temporaneo di masnadieri di condizione libera. A tutti costoro possono aggiungersi i rampolli di famiglie di tradizione cavalleresca, destinati a ricevere il cingolo militare, che compivano presso una corte signorile il loro tirocinio e la loro educazione, come i *domicelli* che un documento del 1288 attesta presenti nella *familia* del vescovo di Lucca[91]: si noti al riguardo che nello Statuto lucchese del

masnadieri, sono, come ritengo, Tignoso (p. 264), Piero (p. 266), Gualandello (p. 268), Bonagiunta (p. 271), Bencivenni (p. 272), Alberto (p. 269) e Ugo (p. 272).

90 Sopra, nota 87.

91 Doc. in B. BARONI, *Lucanus Codex Diplomaticus*, manoscritto, Biblioteca Governativa di Lucca, ms 929.

1308 l'organizzazione dei cavalieri è indicata come «collegium militum et dommicellorum»[92].

In tutti questi casi, è chiaro, ci troviamo fuori dall'ipotesi dell'«homo alterius». Risulta peraltro che sussisteva pur sempre, finché durava l'appartenenza alla *familia*, un potere giurisdizionale e coercitivo del signore: si configurava in altre parole (per riprendere l'espressione del citato documento dell'Abbadia a Isola) un «servitium appostatum per districtum» limitato nel tempo[93]. Il documento lucchese del 1288 concerne infatti una controversia fra il vescovo e il Comune «super punitione et correctione familie domicellorum, scutiferorum et omnium suorum familiariorum». Il podestà di Lucca «volebat cognoscere, punire et corrigere quoddam delictum seu malefitium per quosdam familiares ipsius domini episcopi perpetratum»; il vescovo vi si opponeva allegando diplomi di Enrico VI e di Ottone IV e sostenendo che «ejusdem familie correctio et punitio ad solum episcopum Lucanum pleno jure spectare et pertinere dignoscitur». Le parti, di comune accordo, decisero di richiedere il parere dei dottori di Bologna Dino del Mugello e Alberto di Odofredo, i quali si pronunziarono a favore del vescovo.

Era questa senza dubbio, in via generale, la posizione dei masnadieri di fronte al loro signore. Il diritto di quest'ultimo di «distringere» e giudicare i «fideles» non meno che i «manentes» è ricordato in modo esplicito nella pace fra Lucca e Pisa del 1182[94] e nel coevo *breve* dei consorti e

[92] S. BONGI-L. DEL PRETE, *Statuto del Comune di Lucca del 1308*, in *Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca*, III, parte III, Lucca 1867, p. 84.

[93] Un riscontro, pur se di epoca tarda, è offerto da una *comandisia* (con i correlativi poteri giurisdizionali e coercitivi) contratta nel 1386 nel Casentino per la durata di dieci anni, anche se nel documento non è specificato se si tratti di un *familiaris*, come peraltro è possibile, se non probabile, G. CHERUBINI, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana nel basso medioevo*, Firenze 1974, pp. 217 s.

[94] *ML*, IV 2, p. 192, edita integralmente da D. CORSI, *La pace di Lucca con Pisa e Firenze negli anni 1181 e 1184*, Lucca 1980, docc. II (p. 55) e III (p. 217).

signori di Ripafratta[95]. Localmente, come già si è detto, questo *districtus* doveva presentarsi con vari gradi di intensità, in relazione sia alla condizione sociale dei *familiares*, sia a date prassi consuetudinarie inveterate, la cui esistenza è attestata a Pisa intorno alla metà del XII secolo da un documento in cui si accenna al «iudicium sociorum de masnada» come istanza più bassa nelle controversie dei masnadieri fra loro[96]. Molto contavano in ciò i rapporti di forza, particolarmente là dove i *fideles* erano in grado di agire collettivamente in modo efficace a difesa di determinate posizioni acquisite. Nel processo di Rosano del 1204 alcuni testimoni ricordavano di avere partecipato alla sollevazione («guerra») contro il conte Guido dei «fideles» e «homines» casentinesi[97] nell'ultimo quarto del secolo precedente. Ma a Corvaia, in Versilia, già alla metà di quel secolo i locali «fideles» avevano stipulato delle «securitates» con i signori, e ottenuto di poter disporre di una propria torre, posseduta in comune, per la loro sicurezza personale[98]. È un episodio, quest'ultimo, del massimo interesse, poiché mette in luce ben viva il rigore con cui i signori interpretavano il loro *districtus*: quest'ultimo doveva esplicarsi senza dubbio – come verso i *manentes* – con banni, pignoramenti («predae»), carcerazioni. Per i masnadieri inferiori erano applicate pene corporali: l'«ordo cocariae» del vescovo di Luni, già ricordato, prescrive che «coci omnes si offensam fecerint de officio suo verberari debent sicut alii masnadengi»[99]; si noti peraltro come questa dizione sottintenda la possibilità che l'irrogazione di un simile castigo, prevista in via generale per i «masnadengi», comporti delle eccezioni (ne erano forse esentati, in via d'ipotesi, i castaldi, canevari e siniscalchi ricordati nello stesso documento).

[95] F. NICCOLAI, *I consorzi nobiliari ed il Comune nell'alta e media Italia*, Bologna 1940, doc. XIV (cfr. pp. 144 s., 148 s.).

[96] CATUREGLI, n. 654, p. 521.

[97] STRÀ, p. 247, e *passim*.

[98] CATUREGLI, n. 456, p. 314 (è un progetto di trattato di pace fra Pisa e Lucca e rispettivi aderenti; si corregga la data, che è in realtà del 1155, cfr. R. DAVIDSOHN, *Forschungen*, cit., I, p. 99).

[99] *CP*, doc. cit. sopra, nota 84.

13. Il quadro della masnada fin qui proposto richiede peraltro, per poter assumere piena chiarezza di contorni, di essere raffrontato con quello offerto da una categoria sociale differente, essa pure composta di persone legate a un signore da vincoli di subordinazione (e operanti dunque nel contesto dell'organizzazione del potere signorile), ma il cui ruolo solo in parte coincide con quello della masnada, mentre nettamente diverse sono la natura del legame giuridico che lo fonda e la qualità sociale di coloro che in esso si impegnano. Si tratta di quella categoria di persone che i documenti dell'epoca considerata designano con i termini di «boni homines» o «milites».

La diversità di tale categoria da quella degli uomini di masnada emerge dalle fonti con la massima chiarezza, e non è meno evidente che le due espressioni, là dove vengono usate appunto per sottolineare tale diversità, sono del tutto equivalenti. Ho già ricordato la distinzione fra *milites* e *familia* fatta da Andrea da Strumi nel raccontare della malattia di Ubaldo da Figline e della prodigiosa guarigione operata da San Giovanni Gualberto[100]. La medesima distinzione è riconoscibile in una carta del 1124, farcita di locuzioni in lingua volgare, con la quale certo Raineri di Guido dona al monastero di Coltibuono «integra la mea parte» delle corti di Lucignano e di Stielle, eccettuato «lo castello et lo burgo e le feora de li b o n i o h m i e t i l l o d e l e m a s n a d e»[101]. A Pappiana, Àvane e Biéntina, corti dell'arcivescovo di Pisa, un'inchiesta effettuata intorno alla metà del XII secolo mette in luce indebite appropriazioni compiute «a militibus, a masnadinghis et colonis»[102]. A Mangona, castello dei conti Alberti, convivono nel 1184 «boni homines» e uomini «de masnada»[103]; a Figline, nel 1198, «milites» e

[100] Sopra, nota 43 e testo a p. 302.

[101] PAGLIAI, n. 320.

[102] CATUREGLI, doc. cit. sopra, nota 96.

[103] SANTINI, *Documenti*, n. XV, p. 24.

«masnaderii»[104]. Quando i conti dell'Ardenghesca si impegnano, nel 1179, a far giurare i patti stipulati con Siena a tutti i «milites de terra mea» e a cinquecento «masnederi», è ovvio identificare la prima categoria con quei «nostri boni homines» che nel 1151 l'ardenghesco conte Ugolino aveva promesso di mettere a disposizione del popolo senese nelle «lites quas habet seu habebit»[105]. Tralascio di moltiplicare le citazioni di questo genere.

Non è inutile forse attirare l'attenzione sulla differenza fra il significato che l'espressione «boni homines» assume in simili contesti e il valore che le è proprio nelle comunissime *notitiae* in cui i notati sono soliti dichiarare che questo o quell'atto o procedimento giuridico è stato compiuto «in presentia» di certi «boni homines» nominativamente indicati. Nei documenti di questo tipo l'impiego del termine fa leva essenzialmente sull'idoneità delle persone così designate – avuto riguardo alla loro estimazione sociale, che le rende fededegne – a fungere da testimoni. Tale dignità sociale è peraltro correlata all'ambiente in cui quegli atti e procedimenti sono posti in essere, e alla loro maggiore o minore rilevanza politica e giuridica; per esempio i «boni homines – magari di rango «capitaneale» – presenti accanto al marchese in un placito pubblico sono persone ben diverse dai piccoli proprietari o artigiani, pur designati nello stesso modo, che così spesso è dato di trovare come testimoni di negozi compiuti in un modesto quadro locale.

Tutt'altro significato ha invece l'espressione «boni homines» nei documenti che ho testé citato a modo di esempio: qui essa è diretta a mettere in evidenza non già la «credibilità» delle persone così indicate, ma la peculiare ragguardevolezza e preminenza che esse posseggono presso un determi-

104 SANTINI, *Documenti*, n. XXV cit. sopra, nota 59.

105 G. CECCHINI, *Il Caleffo Vecchio*, cit., n. 27, pp. 40 s. e *RS*, n. 199, p. 75. Fuori di Toscana, in territorio marchigiano, già Gino Luzzatto aveva rilevato l'indubitabile identità dei «boni homines» attestati a Matelica nel 1162 «con i *nobiles* e *milites* degli anni posteriori», G. LUZZATTO, *Le finanze di un castello nel XIII secolo*, in *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966, p. 254 e nota 19.

nato nucleo di potere signorile, e che appunto le differenziano dai membri della masnada. Si tratta senza dubbio dello stesso genere di persone che nell'XI secolo avviene di trovare indicate con il vocabolo «fidelis» preceduto da un aggettivo al comparativo (come per i «nobiliores homines fideles» del conte aldobrandesco Raineri, o per i «maiores fideles» dei conti di Romena), oppure anche con il vecchio termine carolingio di «vassus»[106].

È importante anche sottolineare che se ogni patrimonio fondiario di qualche consistenza richiede per la sua gestione la presenza di una masnada, sia pure di piccole dimensioni[107], la collaborazione di *milites* o *boni homines* è fenomeno che riguarda essenzialmente le signorie rurali dei grandi dignitari di nome marchionale o comitale, delle chiese vescovili e delle abbazie più importanti, e inoltre di un certo numero di lignaggi «capitaneali», legati essi stessi da rapporti di subordinazione verso quei dignitari e quelle chiese[108].

Ma per quali aspetti si caratterizza, di fronte alle masnade, il ruolo proprio dei *boni homines*?

106 W. KURZE, *Codex Diplomaticus Amiatinus*, cit., p. 252 (a. 1077); *RC*, I, n. 622, p. 257 (a. 1099). È soprattutto per designare persone appartenenti a questa categoria che si trovano in Toscana occasionali esempi dell'uso dei termini «vassus» o «vasallus», come in ben noti documenti aretini della prima metà dell'XI secolo (dove anzi i «vassi» sono presentati talora come «capitanei»), cfr. J.-P. DELUMEAU, *L'exercice de la justice dans le comté d'Arezzo*, cit., p. 580, o come a Lucca sotto l'episcopato del milanese Giovanni da Besate, ANGELINI, n. 68 (a. 1039), e R. VOLPINI, *Placiti del 'Regnum Italiae' (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di Storia medievale*, a cura di P. ZERBI, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1975, n. 35, p. 417 (a. 1045). Cfr. sotto, nota 125 e testo a p. 335.

107 Per una semplice pieve, cfr. SANTINI, *Documenti*, n. XXII, p. 238.

108 I rapporti di subordinazione vassallatica che legano i maggiori *capitanei* alle chiese e alle *domus* marchionali e comitali hanno una portata commisurata alla potenza e alla larghezza di mezzi di quei signori, la cui azione – a differenza dei *boni homines* di cui qui si discorre – non si indirizza principalmente o esclusivamente a circoscritti ambiti zonali di determinate signorie, ma si traduce in una funzione politico-militare a sostegno dell'intero complesso delle dominazioni che fondano l'esistenza stessa di quelle chiese e *domus*. Su ciò mi riservo di tornare in altra sede.

14. Come è detto esplicitamente nel documento amiatino del 1107 da cui ho preso le mosse, i «boni homines» – ivi menzionati per ultimi, di seguito all'elenco dei principali agenti signorili – prestano anche essi collaborazione al signore per quanto attiene al governo e al dominio della signoria rurale. Senonché, mentre l'attività dei masnadieri – anonima pur se intraprendente gente subalterna – si rivolge essenzialmente alla quotidiana gestione di beni e diritti, e vi si rivolge in modo indisciplinato, e tale da far insorgere con facilità problemi d'ordine (in senso largo) «militare» e «politico», la funzione propria dei *milites* è invece precisamente quella di prestare aiuto e consiglio al signore di fronte a simili problemi, e più generalmente di fronte a tutte le emergenze che concernono la difesa, la conservazione o la possibilità di potenziamento della signoria. L'attitudine a svolgere questo compito deriva, oltre che da un'elevata professionalità tecnica nel combattimento montato – presumibilmente superiore a quella delle «masnade de cabellarii» che i Cadolingi avevano estratto dai loro dipendenti più umili[109] –, dal peculiare rilievo sociale dei *boni homines*, un rilievo fondato sulla consistenza del patrimonio allodiale, sul persistente rapporto con il Regno[110], e sull'appartenenza a lignaggi di tradizione non recente, dai quali sogliono uscire giudici e notai o altrimenti dignitari ecclesiastici. Un simile rilievo conferisce a queste persone – nel mobile mondo locale di cui la signoria deve affrontare le quotidiane difficoltà e frizioni – un peso e un'autorevolezza che il *dominus* è naturalmente indotto a cercare di dirigere ai suoi fini. Alla necessità, per il signore, di assicurarsi la collaborazione dei *boni homines* fa riscontro,

[109] Sopra, nota 60 e testo a p. 308.

[110] L'eventualità che simili personaggi partecipino all'oste pubblica è più volte ricordata: cfr. per Arezzo, nel 1072, C. DELLA RENA, *Supplementi alle Istorie Toscane*, cit., 1776, p. 50 e nel 1115 (si tratta dei signori di Dorna), PASQUI, I, n. 309, p. 423. Nel 1210 Ottone IV, dichiarando di voler imitare le «vestigia» di Enrico VI, concede ai signori di Montaùto, fra l'altro, «lambardos, allodiarios et arimannos qui sunt in eorum discrictu [sic] et omnem rationem que ad nos pertinent de terris, possessionibus et hominibus eorum», PASQUI, II, n. 457. Cfr. anche sotto, nota 139.

per costoro, l'opportunità di una scelta politica che li porti a gravitare su una (o più di una) delle dominazioni territoriali in fase di consolidamento.

Il ceto dal quale più sovente questi *milites* vengono reclutati parrebbe essere la fascia superiore e più facoltosa dell'antica classe a r i m a n n i c a (nel senso chiarito da Giovanni Tabacco): quella categoria che i documenti dell'Italia centrale sogliono così frequentemente indicare con i termini «longobardi» o «lambardi». Un ceto, esso stesso, che si delinea con diversi gradi di possibilità economiche, e che peraltro si presenta, ai suoi livelli più elevati, come una piccola aristocrazia di proprietari di castelli, tuttavia invariabilmente incentrata, per ciascun lignaggio e consorzio designato con quel termine, su una data località nella quale di norma esaurisce la sua sfera di azione: è insomma una nobiltà «puntuale» (per usare l'espressione di Paolo Cammarosano) che la ristretta base patrimoniale chiaramente differenzia dalle più vaste dominazioni «zonali» comprensive di una pluralità di villaggi e castelli. Un esempio ben noto è quello dei «longobardi» di Torrita, proprietari degli esigui e contermini centri incastellati di Puliciano e Fontiano in Valdichiana, ma ricordati in due loro membri fra i «boni homines» ai quali nel 1098 il «marchese» aretino Enrico lascia in eredità nel suo castello di Colle una parte del «feum bonorum hominum» colà ubicato[111]. I centri fondiari dei Torritani si trovano ad alcune decine di chilometri di distanza da Colle, ma essi sono prossimi, o addirittura contigui, alle terre che anche il lignaggio di Enrico possiede in Valdichiana, particolarmente intorno a Puliciano e a Pigli. Risulta perciò chiaro il senso politico e militare del rapporto di dipendenza vassallatica di cui il «feum» a Colle costituisce la componente remunerativa: i signori di Puliciano sono tenuti a svolgere,

[111] PASQUI, I, n. 289, p. 395. Sulle origini e la fisionomia sociale dei *lambardi* (con riferimento anche a quelli di Torrita), chiarimenti decisivi sono stati dati da G. TABACCO; vedi da ultimo *Arezzo, Siena, Chiusi nell'alto medioevo*, in *Atti del V Congresso Internazionale di studi sull'alto medioevo. Lucca e la Tuscia nell'alto medioevo (Lucca, 3-7 ottobre 1971)*, Spoleto 1973, pp. 186 ss.

nella loro peculiare zona di influenza, opera di sorveglianza e tutela dei diritti e interessi dei marchesi: che è quanto essi appaiono fare, come abbiamo visto, fin dal 1044 in occasione della controversia fra i *ministeriales* marchionali e i canonici di Arezzo[112]. Sono gli stessi compiti dai marchesi affidati anche ad un altro lignaggio di Valdichiana, i signori di Dorna, che ancora nel 1198 posseggono come «feudum marchionum» un terzo della corte di Pigli, e simultaneamente adempiono ad analoghe funzioni a protezione degli interessi locali dei canonici di Arezzo, con i quali in quell'anno rinnovano un contratto feudo-vassallatico[113]. Per fare un altro esempio, nella medesima prospettiva si spiega che i conti Alberti, robustamente impiantati in Val d'Elsa intorno a Certaldo, nel 1100 risultano chiaramente *seniores* di un condomino di due castelli non lontani, fra cui quello di Voltigliano, distante da Certaldo circa sette chilometri[114].

A differenza dei *boni homines* ora ricordati, altri personaggi designati in tal modo hanno la loro «casa et curtis» nello stesso castello del *senior*, e non dispongono di proprie fortezze, pur essendo titolari di patrimoni allodiali consistenti, anche se dispersi. Ho ricordato sopra i *boni homines* di Mangona nell'alta Val di Sieve: essi possono essere considerati rappresentativi di una categoria sociale ben presente nella fitta rete dei castelli, cadolingi e poi alberteschi, ubicati in quella zona dello spartiacque appenninico. È una categoria di cui numerose carte della badia di Montepiano consentono di riconoscere con sufficiente chiarezza i lineamenti sociali ed economici. Un Ildebrando «f. Tigrimi de castro Mangone» cede nel 1155 a Montepiano[115] tutte le sue proprietà «extra alpe» nell'alta valle del Setta, eccettuati i beni che possiede nella corte – essa pure albertesca – di Casti-

[112] Sopra, nota 27 e testo a pp. 297-298.

[113] PASQUI, II, n. 426.

[114] E. CONTI, *La formazione della struttura agraria*, cit., p. 228, n. 16 (da raffrontare con p. 226, n. 5).

[115] R. PIATTOLI, *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, Roma 1942, n. 118.

glione. Similmente una concessione in «morgincap», rogata nel 1191 nel mercatale di Mangona da certo Gualdigone «f. Ugucionis» «secundum legem nostram Longobardorum ante parentes et amicos», ha per oggetto beni tenuti «proprietario iure et libellario nomine et per tenimentum» nel comitato di Pistoia[116], ma anche «infra alios comitatus»; si tratta verosimilmente del medesimo Gualdigone, ricordato in certe deposizioni del 1241[117], che aveva fatto parte del consorzio dei «lambardi de Coldilupo» in Val di Bisenzio, investito «in feudum» di un «cafadium» dal conte Alberto di Mangona. Nella medesima cornice sociale si colloca la ramificata «progenies Ghisolfi», radicata nella rocca comitale delle Mogne, dove ha «casa et curtis», ma fin dall'XI secolo investita di beni «in feo» o «in feudo», prima dai Cadolingi e poi dagli Alberti, sui due versanti della montagna pistoiese-bolognese[118].

I *boni homines* fin qui ricordati gravitano tutti su centri di dominio costruiti da dinastie marchionali o comitali. Ma anche le signorie rurali pertinenti a lignaggi di *capitanei* si avvalgono della collaborazione di persone caratterizzate da tratti non dissimili. Una situazione ben documentabile è quella in cui insorse nel 1099, fra il capitolo di Lucca e la «casa» di Montemagno, una faida ormai storiograficamente celebre, il cui significato – ai fini di una corretta interpretazione dei rapporti fra città e signori rurali – è stato, come è noto, efficacemente analizzato da Chris Wickham[119]. Di per sé,

116 *Ibidem*, n. 204.

117 Cfr. Q. SANTOLI, *Liber Censuum Comunis Pistorii*, Pistoia 1915, pp. 221 s., 224 s.

118 R. PIATTOLI, *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano*, cit., n. 6 (a. 1071), n. 13 (a. 1096), n. 143 (a. 1165), e in genere sui vari membri della «progenies», *passim* (vedi l'indice dei nomi); inoltre G. LAMI, *Deliciae Eruditorum*, cit., p. 1034 (a. 1048), p. 1095 (a. 1100).

119 P. GUIDI-O. PARENTI, *Il Regesto del Capitolo di Lucca*, cit., I, n. 562 ss. In proposito C. WICKHAM, *Economia e società rurale nel territorio lucchese durante la seconda metà del secolo XI: inquadramenti aristocratici e strutture signorili*, in C. VIOLANTE (ed), *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesia-*

questa faida è un esempio fra i più comuni dei conflitti tra nuclei di potere contigui nella concorrenza per il controllo di terre e uomini. La peculiarità dell'episodio nasce da ciò che il titolare della signoria, Ildebrandino, orfano e minorenne, restò completamente inoperoso nel corso della vicenda, e la «casa» fu in realtà rappresentata dall'apparato dei suoi dipendenti. Ora è istruttivo poter riconoscere in questi ultimi, al solito, due gruppi ben distinti, che i documenti indicano rispettivamente come gli «homines» e i «fideles» della «casa Vuidonis». I primi, che risiedono a Montemagno, sono manifestamente i principali responsabili delle prevaricazioni avvenute – fra l'altro con l'esercizio abusivo del placito – nelle finitime *curtes* del capitolo: appunto le prevaricazioni cui i canonici avevano infine reagito apprestando una fortificazione sul monte di Ricetro e ottenendo vittoria in un fatto d'armi. I «fideles» appartengono invece senza eccezione a famiglie di notabili ben inserite in città (dove d'altronde gli stessi dinasti di Montemagno possedevano a quel tempo, e certamente già ben prima, una *curtis*): famiglie provviste, oltre che di feudi loro concessi dai signori[120], di beni allodiali, e dalle quali erano usciti giudici e notai; da una di esse, entrata per matrimonio nel consorzio dei «lambardi» di Vaccoli, sembra discendere certo Schiatta, console maggiore del Comune nel 1142[121]. Orbene, è caratteristico che proprio i «fideles» – come più autorevoli e più responsabili rappresentanti della «casa» – si siano dati carico di svolgere un compito pacificatore, intervenendo presso la contessa Matilde affinché si facesse mediatrice di una composizione con il capitolo. Se, negli atti giuridici che finalmente consacrano la pace, sia gli «homines» di Montemagno che i «fideles» si

stica. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Lucca 25-28 settembre 1986, Roma 1992, pp. 392 s. e 418 s.

120 Nel 1115 certo Villano «f.b.m. Guidi qui fuit iudex» allivella una terra «quam ego eam in beneficio habeo ex parte Hughi filii Ildebrandi» (dei Montemagnesi), *Archivio di stato di Lucca, Regesti*, cit., I 2, n. 256.

121 *Ibidem*, n. 534. Cfr. sulla sua famiglia P. GUIDI-O. PARENTI, *Il Regesto del Capitolo di Lucca*, cit., I, particolarmente nn. 753, 791, 794, e C. WICKHAM, *Economia e società rurale nel territorio lucchese*, cit., p. 419.

impegnano per l'avvenire all'osservanza di un identico comportamento «virtuoso» verso i canonici, la natura di tali atti è diversa per ciascuna delle due categorie, consistendo essa per la prima in un giuramento, per la seconda in una serie di vendite-pegno di beni allodiali sotto condizione sospensiva. La *narratio* con cui si apre la *notitia* relativa al giuramento degli «homines» non consente di dubitare che ci troviamo di fronte a una nettissima differenziazione fra due gruppi sociali, del tutto simile a quella cui altrove corrisponde la distinzione fra *masnada* e *boni homines*[122].

15. È giunto il momento di indicare l'aspetto più rilevante, dal punto di vista giuridico, di quella distinzione: i *boni homines* concorrono bensì a completare, in modi più disciplinati, l'apparato offerto dalla masnada, ma in pari tempo la loro peculiare ragguardevolezza sociale esclude che essi possano, come i masnadieri, essere soggetti a quella potestà giurisdizionale e coercitiva signorile di cui ci è avvenuto di trovare così numerose testimonianze. Questo fatto appare con evidenza fin dall'inizio dell'XI secolo. Nell'atto di fondazione dell'Abbadia a Isola la contessa Ava, dopo aver solennemente enunciato la promessa della stirpe dei patroni di non mai commettere o far commettere soprusi a danno dei monaci, così prosegue:

«Si autem per nostros homines sine nostro consensu damnum factum fuerit et ille qui damnum fecerit apud nos aut in nostra

122 Sull'elasticità dell'uso del termine di *fidelis* – che spesso riesce difficile interpretare con sicurezza nei casi particolari – vedi sopra, testo a p. 313 e nota 73. «Fideles» e «boni homines» sono comunque chiaramente usati come sinonimi dall'anonimo autore della Vita di S. Giovanni Gualberto edita da R. DAVIDSOHN, *Forschungen*, cit., I, p. 56. Inclinerei a vedere, almeno in parte, dei masnadieri (o comunque dei discendenti di antichi masnadieri che hanno compiuto la loro ascesa sociale e in più casi posseggono una torre) in quei «fideles» del vescovo di Lucca a Montecatini – nettamente distinti dai locali «lambardi», consorti del vescovo – che hanno formato oggetto di accuratissimo studio da parte di A. SPICCIANI, *I possessi del vescovo di Lucca a Montecatini tra il secolo XI e il XII*, negli *Atti del Convegno «Signori e feudatari in Valdinievole»*, citati sopra, nota 37, pp. 161-206.

virtute vel districtione steterit, in supradicto termine ipsum damnum debeat emendare ...»[123].

Pare invero difficile – per quell'epoca e in un simile contesto – attribuire ai termini *virtus* e *districtio* altro senso che quello di un potere avente per oggetto la persona stessa dei dipendenti di cui si tratta (anche il riferimento «apud nos», che allude alla residenza dei masnadieri presso il signore, non è a mio avviso alternativo rispetto alle parole che seguono, ma sottintende esso pure quel potere). Il passo lascia dunque chiaramente comprendere che la contessa può disporre anche di «homines» – che ella chiama in senso largo «nostri» – i quali sono bensì ai suoi ordini, ma non soggetti alla sua «virtus vel districtio». Delle malefatte che potranno essere commesse da questi «homines» i patroni non dovranno rispondere, a meno che esse non siano avvenute con il loro «consensus». Per i rimanenti «homines» – quelli soggetti al potere coercitivo signorile – si prevede bensì che siano essi stessi tenuti, in via principale, ad adempiere l'obbligo del risarcimento, ma è pur sempre chiaro (ché altrimenti la clausola non avrebbe senso) che l'inosservanza di tale obbligo coinvolge la responsabilità dei signori (sancita al termine del documento, sotto minaccia di gravissime pene spirituali e temporali) per l'adempimento dell'insieme delle prescrizioni dell'atto, «sicut supra scriptum est in perpetuum».

Il passo citato è un ulteriore (ed anzi il più antico) esempio del genere di impegni che ho sopra preso in esame[124]. A due secoli di distanza esso trova una puntuale e veramente impressionante conferma in un capitolo degli Statuti di Volterra (fra gli anni 1210 e 1222) che conviene citare per esteso:

«Item dicimus et ordinamus ut si quis de familia alicuius, excepto vasallo, dampnum alicui fecerit, et reclamum inde fuerit, consules vel potestas patrem familie dampnum emendare faciant et ei

[123] Documento cit. sopra, nota 9.

[124] Sopra, testo a pp. 290-293.

bandum .X. soldorum auferant, si potuerint. Si vero vasallus alicuius alicui dampnum dederit, et reclamum inde fuerit, ipsum vasallum consules vel potestas cogant dampnum emendare, si poterint, et ei bandum .X. soldorum auferant, si poterint. Si autem vasallus, precepto domini vel in ipsius domini utilitate, expendens dampnum dederit, dominus emendet dampnum et bandum componat»[125].

È il medesimo Statuto che in un precedente capitolo detta le prescrizioni seguenti:

«Item ponimus atque firmamus ut si aliquis fuerit homo alicuius, vel tribus testibus sine dolo et fraude probare poterit quod sit homo ipsius, dominus illius possit de ipso facere voluntatem suam sine aliqua contradictione comunis vel consulum seu potestatis, qui vel que pro tempore Vulterre fuerint, exceptis fidelibus pro feudo et fidelitatibus»[126].

Dal confronto dei due testi sembra legittimo ricavare che la *familia* menzionata nel primo include (oltre naturalmente ai famigliari per ragione di sangue) anche gli «homines alicuius» di cui è parola nel secondo: abbiamo qui una riprova del potere domestico esercitato dal *dominus* sulla masnada ancora nell'ambiente cittadino volterrano del principio del XIII secolo. Un potere al quale, proprio come nell'XI secolo, si accompagnava una responsabilità. A questo potere sfuggono invece «vasalli» e «fideles pro feudo et fidelitatibus»: come non pensare che queste espressioni si riferiscano precisamente alla categoria dei *boni homines* o *milites*?

Il secondo dei citati capitoli dello Statuto di Volterra ha degli interessanti riscontri nei documenti. In un processo intentato nel 1219 dalla Badia di Firenze, un testimone, interrogato «si est colonus abatie vel familiarius, re-

[125] E. FIUMI, *Statuti di Volterra*, I: *1210-1224*, Firenze 1951, pp. 22 s., c. CXLIII. Cfr., a chiarimento del senso pregnante in cui è usato qui il termine *familia*, il *Breve* dei consoli pisani del 1164: «... ut pater pro offensa filii, et dominus pro familia ... teneatur», F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit., p. 36.

[126] E. FIUMI, *Statuti di Volterra*, cit., I, p. 8, c. X.

spondit quod non, set est f i d e l i s abatie p e r f e u d u m quod habet ab abatia»[127]. Nel 1178 un signore castellano di titolo vicecomitale, Ugolino Scolari, promette aiuto ai Senesi «contra omnes homines», eccettuati, in caso di guerra, i suoi «domini» «quibus per feudum aut fidelitatem teneor»[128]. Anche qui le citazioni si potrebbero accrescere. Questi personaggi servono, sì, ma non già in virtù di un vincolo inerente alla loro persona, tale da assoggettarli al potere di impero e di coazione di un *dominus*, bensì sul fondamento di un contratto di servizio *sui generis*, il «militum seniorumque contractus i n f e u d o» – come si esprime dottamente il notaio nell'arenga di un noto documento aretino[129] –, un rapporto insomma del quale la retribuzione, il *feudum*, è una componente costitutiva, e non solo un elemento accessorio ed eventuale. Un rapporto che si addice esclusivamente a uomini immuni da vincoli di assoggettamento personale, come è detto esplicitamente in un documento del 1214, in cui i signori di Montemagno promettono a certo loro dipendente di non mai considerarlo «manens, colonus, adscripticius, origenarius, inquilinus», ma di volere che esso tenga il suo «rectum feudum» «sicut liberi et naturales et nobiles fideles»[130].

16. La conseguenza più immediata di quanto si è detto consiste naturalmente in ciò, che il signore non può disporre, nei confronti del vassallo, di altro mezzo di coazione all'infuori della confisca del bene infeudato: una misura, questa, che presupponeva peraltro il previo accertamento, da parte dei colleghi del vassallo, che la disubbidienza commessa integrasse una fattispecie di *culpa*, come era disposto dal-

127 SANTINI, *Documenti*, n. XXIII, p. 243. In proposito P. SANTINI, *Condizione personale degli abitanti del contado nel secolo XIII*, in «ASI», XVII, 1886, p. 181; un caso simile nel 1258, p. 179.

128 G. CECCHINI, *Il Caleffo Vecchio*, cit., n. 29, p. 43.

129 PASQUI, I, n. 325.

130 Archivio di Stato di Lucca, *Dipl.*, S. Maria Cortelandini, 5 giugno 1214.

l'*Edictum de beneficiis* di Corrado II del 1037. Non mi è finora avvenuto di trovare rammentato il *iudicium parium* in Toscana prima della seconda metà del XII secolo[131], ma l'*Edictum*, naturalmente per il tramite della «Lombarda» e forse già del cosiddetto *Liber Papiensis*, era conosciuto e applicato in Toscana già anteriormente all'introduzione dei più antichi testi delle *Consuetudines Feudorum*: ciò è attestato, almeno a Pisa, oltre che da un fuggevole accenno nel diploma di Enrico IV del 1081, dal testamento con cui nel 1136 certo Pietro «f. Ugonis Pagani» lascia all'arcivescovo – manifestamente in ossequio a una ben nota norma dell'*Edictum*, non recepita (si badi) dalle *Consuetudines* – «palafridum suum album», ossia il suo cavallo da guerra[132]. Proprio a Pisa, del resto, e forse anche altrove (penso in particolare a Lucca), il Comune non tarderà a intervenire in materia di diritto feudale, sia – precocemente[133] – in sede di attività dei suoi organi giudiziari, sia in campo legislativo, con la grandiosa rielaborazione delle *Consuetudines* contenuta nel *Constitutum Usus*[134].

Se, in materia feudale, il *districtus* del *senior* sui *milites* è limitato ad atti esecutivi sul feudo ed è subordinato al *iudicium parium*, per ogni altro oggetto di controversie (fra *milites* e signore, fra *milites* tra di loro e fra *milites* e soggetti estranei alla curia vassallatica), le fonti, pur nella loro scarsità, inducono ad escludere che un signore non investito di poteri dall'autorità pubblica avesse competenze sui *boni homines* che si erano posti ai suoi ordini. Il manifesto carattere di privilegio della concessione fatta da Enrico III al vescova-

131 Un documento del 1189 ricorda i «pares curiae» a proposito di una controversia fra il vescovo di Lucca e certo Rolandino Malapresa per il castello di Fondagno, AAL, ++ A. 97.

132 CATUREGLI, n. 346. L'anno precedente questo personaggio era console di Pisa. Sul potente lignaggio da lui derivato, vedi M. RONZANI, *Nobiltà, chiesa, memoria famigliare e cittadina a Pisa fra X e XII secolo: i 'sette casati'*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, cit., pp. 759 s.

133 CATUREGLI, n. 244 (Pisa, a. 1112).

134 Edito da F. BONAINI, *Statuti inediti*, cit.

to di Arezzo – insieme alla metà del «comitato» e degli arimanni – della giurisdizione sulla totalità dei «vassalli» vescovili (che dunque ne erano anteriormente esenti), e un secolo più tardi, della concessione di Enrico VI ai signori di Montaùto[135] dei diritti sui *lambardi* già spettanti al Regno, consente di immaginare il lungo protrarsi di una situazione in cui i placiti pubblici (in prima linea quello marchionale), finché continuarono a tenersi e là dove non furono integrati e infine sostituiti dall'attività giurisdizionale dei Comuni, restarono teoricamente le sedi naturali delle controversie non feudali in cui fossero coinvolti i *milites* presenti nelle dominazioni rurali. È ovvio che di un vero «funzionamento della giustizia» non si può qui parlare: ogni controversia, per le più ampie solidarietà che era suscettibile di rendere operanti, e per la costante minaccia del ricorso alla violenza fisica (si pensi alla «guerra» mossa ai conti Guidi perfino dai loro «fideles» e «homines» del Casentino) dava luogo in realtà a un problema politico, e la sua soluzione era raggiunta in forme politiche, con negoziati e infine con transazioni che inevitabilmente si accompagnavano alle pronunzie dei tribunali o le sostituivano in via extra-giudiziale[136].

Il problema dell'autorità giudiziaria del signore sui *milites* verrà tuttavia a presentarsi in termini diversi in quelle zone – i casi classici sono la Toscana meridionale e l'Appennino tosco-emiliano – in cui lignaggi o enti già titolari di informi e disorganiche signorie curtensi e castellane riusciranno a impiantare dominazioni di schietta vocazione politica e «giuspubblicistica», robustamente organizzate, e tendenti alla pienezza del potere giurisdizionale civile e criminale; ciò naturalmente sulla base di una «territorializzazione» ormai largamente consolidata, o quanto meno assai meno soggetta che per l'innanzi a quotidiane contestazioni e prove di forza per singoli beni e diritti, ed estesa altresì in modo uniforme e durevole alla popolazione libera. Questo processo, che co-

[135] *MGH, Dipl.*, V, n. 292 e sopra, nota 110 e testo a p. 328.

[136] Cfr. J.-P. DELUMEAU, *L'exercice de la justice dans le comté d'Arezzo*, cit., specialmente pp. 598-603.

mincia a mostrarsi con lineamenti precisi intorno alla metà del XII secolo, si è svolto senza dubbio in tempi più rapidi dovunque esso abbia ricevuto conforto dalla qualità comitale o marchionale conservata o ripristinata dal signore, e dal correlativo esercizio del *bandum* pubblico: abusivamente utilizzato, quest'ultimo, fin dall'XI secolo[137], anche in zone e contesti patrimoniali estranei all'antica circoscrizione cui quei titoli originariamente si riferivano. Ma il medesimo processo finisce col verificarsi diffusamente anche per le grandi famiglie capitaneali sottrattesi al controllo dei Comuni: un esempio impressionante è quello degli Ubaldini del Mugello, ai quali Federico II, sulle orme di Enrico VI, conferirà nel 1220

> «omne jus, usum sive consuetudinem, districtum, c u r i a m [giurisdizione], honorem et universas species cujuscumque gradus, conditionis vel sexus existant, tam a l l o d e r i o s quam alios quoscumque, o m n e m j u r i s d i c t i o n e m c i v i l e m e t c r i m i n a l e m et que ad merum et mixtum imperium pertinent; ita quod deinceps in facinorosos animadvertere valeant ultimumque inferre supplicium ...»[138].

Nella cornice di signorie così sviluppate, anche i *boni homines* potevano venire a soggiacere in via permanente alla giurisdizione del *dominus*. Ne abbiamo già incontrato un esempio a Montaùto: altri sono offerti, fra XII e XIII secolo, dai «lambardi» di Gambassi nel Volterrano[139], dai *milites* di Montopoli nel Valdarno inferiore[140], da alcune stirpi cospi-

137 Vedi il documento del 1075 citato sopra, nota 33.

138 J.-L.-A. HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici secundi*, II 1, Paris 1852, p. 35.

139 R. DAVIDSOHN, *Ueber die Entstehung des Konsulats in Toskana*, in «Historische Vierteljahrschrift», 1, 1900, pp. 9-17; occorre però correggere l'identificazione – postulata dall'autore – dei «lambardi» con i discendenti di antichi masnadieri locali dei Cadolingi: in realtà, nel lodo arbitrale che pone termine alla controversia fra i «lambardi» (detti anche «nobiles») e il popolo di Gambassi, si prescrive che i primi continuino a essere tenuti, malgrado particolari privilegi, agli antichi «servitia» arimannici «in viis, fontibus, ecclesiis et aliis rebus similibus» (p. 14).

140 Vedi G. VOLPE, *Vescovi e Comune di Massa Marittima*, in *Toscana medievale*, Firenze 1964, pp. 49 s., nota 2.

cue di S. Maria a Monte (che il locale antichissimo statuto fa responsabili delle violenze commesse dai loro «servientes» o «missi»)[141], dai *milites* di Anghiari, che insieme agli «iudices» formano la categoria dei «maiores» di quel castello[142] etc. Ma una simile soggezione non ha nulla in comune con la giustizia domestica, «privatistica», che ancora in quell'epoca ben sovente i signori continuano a esercitare su coloni e masnadieri. I *boni homines*, al pari della restante popolazione libera, sono, o possono essere, sottoposti alla giurisdizione della signoria in quanto si siano inseriti – con un processo che non si è svolto, fra XII e XIII secolo, senza aspri contrasti – nelle locali forme di convivenza, ora statutariamente fissate da norme precise. L'ordinamento della signoria ha finito col postulare un'ordinata presenza della popolazione – «vicini», «castellani», «habitatores» – nella vita politica locale, di pari passo con una certa delimitazione dei poteri che in antico erano stati esercitati dal *dominus* e dai suoi agenti in modo informe ed arbitrario, e ora invece – in varia misura a seconda dei tempi e dei luoghi – sono contenuti e controllati dalla presenza di *consules* e di *consiliarii*, fra i quali la popolazione è rappresentata e alla cui designazione in qualche modo interviene. A siffatte nuove forme di convivenza i *boni homines* partecipano al pari degli altri «subiecti» (il termine appare già in un documento orvietano del 1168)[143], sia pure sovente con propri privilegi accanitamente difesi[144].

Là dove l'assestamento politico e l'organamento giuridico hanno potuto raggiungere le loro espressioni più mature – il che beninteso è avvenuto solo in un numero circoscritto di casi rispetto alla miriade di aziende curtensi operanti già

141 D. CORSI, *Il 'breve' dei consoli e del podestà del Comune di S. Maria a Monte (secoli XII-XIII)*, in «Atti dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere ed Arte», NS, X, II, 1959, p. 171.

142 M. MODIGLIANI, *Gli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII*, in «ASI», serie IV, V, 1880, p. 21, c. LXXI.

143 L. FUMI, *Codice Diplomatico della Città di Orvieto*, cit., p. 26.

144 Cfr. i documenti, studiati dal Davidsohn e dal Volpe, di cui alle note 139 e 140.

nell'XI secolo – essi hanno finito per coinvolgere i «subiecti» anche nell'esercizio dell'attività militare: i rustici, o buon numero di essi, sono ora chiamati a partecipare, sotto il vessillo della signoria[145], agli «eserciti» e alle «cavalcate», che non sono dunque più affare esclusivo di *milites* e masnadieri. Nulla meglio di questo fatto – che solo in misura assai limitata sembra poter ricondursi a tradizioni locali pubbliche di alloderi e arimanni: il problema è però aperto – dimostra che la popolazione della signoria ha cessato di essere inerte oggetto di sfruttamento e di contese, come ai tempi in cui Bernardino da Galbino deplorava, in punto di morte, le «superfluas depredationes et rapinas, quas vilici sui et ministri faciebant ex frumento aliisque rebus ex bonis ecclesiarum et pauperum hominum s u e p o t e s t a t i s»[146]. Avviene di più. Non solo i *milites* ma anche i masnadieri assumono una fisionomia per così dire «bifronte»: per un verso essi continuano bensì, al modo antico, a presentarsi come organi del dominio signorile; d'altro canto, in pari tempo, essi si profilano come la *élite* dirigente della società dominata. A Diecimo, nella media valle del Serchio, nel 1146, i quattro *gastaldiones* e il torrigiano – certamente membri della masnada locale del vescovo di Lucca – rappresentano accanto ai «consules» la comunità degli «habitatores» ai quali il vescovo promette di non mai alienare a terzi quel castello della Mensa[147]. Pochi anni prima gli uomini di Càscina avevano ricevuto dall'arcivescovo di Pisa l'assicurazione che i locali giusdicenti non sarebbero stati scelti fra persone non residenti in quel territorio[148]. Sono queste le prime manifestazioni di una tendenza destinata a rafforzarsi e che nei centri maggiori avrà esiti estremamente vistosi, di cui è esempio la posizione raggiunta nella prima metà del XIII

[145] Vedi ad esempio il citato documento del processo per Rosano, STRÀ, p. 264 (un teste depone che il monastero «est de curte Montis Crucis, quia est cum eis ad datium et hostem et vexillum faciendum») e p. 272.

[146] Cfr. doc. cit. sopra, nota 44.

[147] Doc. in G. GHILARDUCCI, *Diecimo. Una pieve, un feudo, un comune*, I, Lucca 1990, p. 155.

[148] CATUREGLI, n. 382.

secolo – pur non senza contrasti e conflitti – dai *milites* di Montepulciano come gruppo dirigente o quanto meno aspirante all'egemonia in seno alla comunità castellana[149].

Non sorprende perciò, data questa ambivalenza, che nel tardo secolo XII e più ancora nel XIII, i grandi signori ecclesiastici e laici, titolari di una pluralità di signorie, sogliano di preferenza affidarne il governo (comunque in via temporanea) a membri di eminenti famiglie cittadine o rurali, ad essi strettamente legati ed estranei ai giochi politici locali. Paradigmatico al riguardo è il notissimo caso fiorentino dei Visdomini.

Con queste osservazioni la mia esposizione vuol chiudersi. Mi rendo ben conto che l'abbozzo che ho tentato di delineare non viene incontro nemmeno da lontano alla folla di interrogativi che il tema continua a presentare, e la cui soluzione, per quanto essa è possibile, richiede la più accurata considerazione dell'infinita varietà delle situazioni locali, e quindi un'accresciuta esplorazione e valorizzazione delle fonti, specialmente di quelle documentarie. Spero almeno di essere riuscito a mettere in evidenza l'utilità che uno studio della signoria rurale condotto sotto il profilo del suo apparato «amministrativo» può presentare per la comprensione della sua genesi e del suo funzionamento.

[149] Questo ruolo si coglie, certo, in epoca ben posteriore alla fine dell'antica dominazione comitale in Montepulciano (vedi in proposito F. SCHNEIDER, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale*, a cura di F. BARBOLANI DI MONTAUTO, Firenze 1975, p. 278 e nota 247); tuttavia deve pur ritenersi che i «boni homines et honorabiles milites de Montepulciano», di cui è parola nelle condizioni di pace proposte dai Senesi nel 1228, continuassero in gran parte le stirpi e le tradizioni cavalleresche di *milites* colà residenti ai tempi dell'amministrazione sveva e – prima di quest'ultima – del conte Paltonerio e della sua famiglia. Cfr. *Breve degli officiali del Comune di Siena compilato nell'anno MCCL*, a cura di L. BANCHI, in «ASI», III serie, IV, 1866, parte II, doc. IV, pp. 16 s. e nota 1.

La signoria rurale in Toscana

di *Chris Wickham*

Se si leggono documenti toscani relativi al periodo centrale del Medioevo alla ricerca di paralleli e contrasti con altre parti d'Italia, colpisce la scarsità di riferimenti al sistema signorile. Praticamente non esistono documenti sui tribunali signorili come quelli provenienti dalla Lombardia orientale recentemente analizzati in modo così stimolante da François Menant; non ci sono nemmeno molte sentenze consolari riguardanti diritti signorili, e certamente non ve n'è alcuna paragonabile alla notevole serie milanese edita da Cesare Manaresi[1]. Anche per quanto riguarda le carte private, i

Traduzione di Simona Losi.

[1] F. MENANT, *Campagnes lombardes du moyen âge*, Roma 1993, pp. 426-447 (pp. 395-485, sulle signorie rurali in generale, è la trattazione migliore sulla signoria nel XII secolo pubblicata recentemente in Italia); *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, nn. 5, 8, 21, 23, 27, 32, 38 (aa. 1140-56) ss. Utilizzerò la Lombardia come il mio termine di paragone principale in tutto questo saggio; vedi anche, fra le altre analisi importanti per il periodo antecedente il 1250, C. VIOLANTE, *Le origini del monastero di S. Dionigi di Milano*, in *Studi storici in onore di O. Bertolini*, Pisa 1972, pp. 735-809, specie pp. 764-766; C. VIOLANTE, *Un esempio di signoria rurale «territoriale» nel secolo XII*, in *Etudes de civilisation médiévale (IXe-XIIe siècles)*, Poitiers 1975, pp. 739-749; R. ROMEO, *La signoria dell'abate di Sant'Ambrogio di Milano sul comune rurale di Origgio nel secolo XIII*, in «Rivista storica italiana», LXIX, 1957, pp. 340-377, 473-507; C.D. FONSECA, *La signoria del Monastero Maggiore di Milano sul luogo di Arosio*, Genova 1974; E. OCCHIPINTI, *Il contado milanese nel secolo XIII*, Bologna 1982, pp. 55-83; H. KELLER, *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien (9. bis 12. Jahrhundert)*, Tübingen 1979, pp. 147-196; A. PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto 1989, pp. 459-549, specie pp. 518-524. Vorrei anche segnalare, come elenco non esau-

riferimenti alla signoria sono, sebbene più frequenti, comunque più rari che in altre regioni d'Italia. È perlomeno evidente che in alcune parti della Toscana i rapporti signorili non costituirono una parte sufficientemente formalizzata del diritto della proprietà terriera da divenire una norma nelle formule di pertinenze legali usate dai notai. Si tratta dunque di una reale differenza o solo di una diversità delle formule? Direi che la differenza sia proprio in termini reali: la signoria e i rapporti signorili in generale furono meno importanti nelle aree più popolose della Toscana che in quasi tutte le altre regioni italiane. Inoltre le signorie apparvero tardi in Toscana: prima del 1070 esistevano a mala pena; erano virtualmente ristrette a famiglie comitali ed a poche grandi chiese prima del 1100. Anche in seguito esse non assunsero quasi mai una fisionomia compiuta fino alla fase finale del XII secolo. Per la verità, le uniche prove a nostra disposizione della presenza di diritti signorili istituzionalizzati in molte aree sono reperibili nell'atmosfera molto più contestatoria del XIII secolo, un contesto in cui peraltro tali diritti avrebbero subito un rapido declino, lasciando la Toscana bassomedievale, e in particolare le repubbliche di Firenze e Lucca, quasi completamente prive di residui signorili, ancora una volta in contrasto con gran parte della penisola, e indubbiamente con gran parte del resto d'Europa[2].

stivo di importanti studi locali sulla signoria italiana, apparsi negli anni recenti, R. RIPANTI, *Dominio fondiario e poteri bannali del capitolo di Casale Monferrato nell'età comunale*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXVIII, 1970, pp. 109-156; S. BORTOLAMI, *Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. X-XIII)*, Venezia 1978; O. GUYOTJEANNIN, *Conflits de juridiction et exercice de la justice à Parme et dans son territoire d'après une enquête de 1218*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen âge», XCVII, 1985, pp. 183-300; S. TIBERINI, *«Dominatus loci» e signoria fondiaria in territorio perugino tra XII e XIII secolo*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», XC, 1993, pp. 29-78; S. CAROCCI, *Baroni di Roma*, Roma 1993, nonché gli articoli nel presente volume. Ringrazio Leslie Brubaker e Paolo Cammarosano, nonché i partecipanti al convegno, per le critiche accurate al mio testo. Le carte sono di Henry Buglass.

[2] Per il basso Medioevo, vedi G. CHITTOLINI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979, pp.

Questa particolarità toscana sembra avere molto a che fare con la sopravvivenza della Marca di Tuscia come forte potere provinciale fino al tardo XI secolo, fino alla lotta per le Investiture e alla comparsa degli stessi comuni cittadini. I marchesi non potevano naturalmente impedire la personalizzazione e patrimonializzazione *de facto* dei poteri ufficiali che si andava verificando nel corso del X e XI secolo in tutta Europa, ma furono in grado almeno, finché ne ebbero il potere, di impedire che questo processo ricevesse legittimazione come fondamento di una signoria privata formale[3]. Recentemente è stata ridimensionata l'importanza dei diplomi di Berengario I, che accordavano i diritti regali ai privati, come reale origine dei poteri territoriali signorili, e ciò a mio parere del tutto legittimamente; ma essi fornirono almeno un modello per il tipo di signoria privata che si sarebbe poi sviluppato nel Nord[4]. Tali diplomi sono assenti in Toscana. I re ebbero raramente l'occasione di concederli nella Marca, e nemmeno i marchesi lo fecero fino a dopo il 1100[5]. Prima

IX-XV; dello stesso, *Signorie rurali e feudi alla fine del Medioevo*, in G. GALASSO (ed), *Storia d'Italia*, IV, Torino 1981, pp. 591-676, specie pp. 655-657; e, per alcune analisi modello per le signorie sopravissute nella Toscana bassomedievale, G. CHERUBINI, *Signori, contadini, borghesi*, Firenze 1974, pp. 201-228. Un'altra zona dove la signoria è poco diffusa è la Romagna, anche se in questo caso le ragioni del suo sviluppo sono diverse da quelle trovate in Toscana: A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo*, Torino 1979, pp. 218-228; G.F. PASQUALI, *L'evoluzione del territorio rurale*, in *Storia di Forlì*, II, Bologna 1990, pp. 55-88, a pp. 79-86.

[3] Sui marchesi vedi per esempio C.J. WICKHAM, *The mountains and the city*, Oxford 1988, pp. 110-15; H. KELLER, *La marca di Tuscia fino all'anno mille*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto Medioevo*, Spoleto 1973, pp. 117-140; M. NOBILI, *L'evoluzione delle dominazioni marchionali*, in *Atti della VIII settimana internazionale di studio*, Milano 1980, pp. 235-258: e, ora, soprattutto P. GOLINELLI (ed), *I poteri della Canossa*, Bologna 1994.

[4] H. KELLER, *Adelscherrschaft*, cit., pp. 156-165; A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana*, Napoli 1984, pp. 81-96, 168-176; F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 402-416.

[5] Anche un'imperatore come Enrico II, che elargì concessioni molto generose ai monasteri imperiali della Toscana, incluse immunità contro la prepotenza regia espresse in termini assai tradizionali: vedi p.es. *MGH*,

di allora i governanti della Toscana non mostrarono interesse per il tipo di ordinamento politico decentralizzato favorito per diverse ragioni da Berengario I e dagli Ottoni. Non a caso i riferimenti ai diritti signorili appaiono in primo luogo in aree nelle quali il potere marchionale non fu mai forte (Arezzo e le zone non urbanizzate della Toscana meridionale); tali riferimenti infatti cominciano ad apparire in altre aree solo quando l'estesa autorità dei Canossa si era indebolita. La questione relativa a quando, come e in che misura le signorie si svilupparono nelle diverse parti della Toscana non può essere semplicemente ridotta al destino del potere marchionale, ma le due questioni sono associate in modo sufficientemente chiaro da giustificare la restrizione del mio studio alla Marca. Escluderò in particolare l'area fortemente signorile della Lunigiana dal momento che essa si trovava in un diverso territorio, la Marca Obertenga, ed ebbe una storia differente[6].

Il principale punto di riferimento cronologico in questo studio sarà un XII secolo 'lungo', dal 1080 al 1220 circa. Abbiamo documenti sufficienti per questo periodo da permetterci di ricostruire una geografia approssimativa della signoria toscana. È importante notare, prima di discutere la geografia, come le componenti standard dei diritti signorili

Diplomata Heinrici II, edididerunt H. BRESSLAU-H. BLOCH, Hannover 1903, nn. 290, 425, 475.

[6] Per Arezzo, vedi G. TABACCO, *Arezzo, Siena, Chiusi nell'alto Medioevo*, in *Atti del 5° Congresso*, cit., pp. 163-189, specie p. 185; J.-P. DELUMEAU, *L'exercice de la justice dans le comté d'Arezzo (IXe – début XIIIe siècle)*, I, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen âge», XC, 1978, pp. 563-605; dello stesso, *Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230*, Thèse de doctorat d'Etat, Université de Paris-I, 1991, pp. 201-206, 297-300. Per il sud, vedi C. WICKHAM, *Paesaggi sepolti*, in M. ASCHERI-W. KURZE (edd), *L'Amiata nel Medioevo*, Roma 1989, pp. 101-137, a pp. 124-130, e infra, note 25-26. Per la Lunigiana, vedi G. VOLPE, *Toscana medievale*, Firenze 1964, pp. 331-42; M. NOBILI, *Famiglie signorili di Lunigiana fra vescovi e marchesi (secoli XII e XIII)*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa 1982, pp. 233-265; e, per esempi della sua precoce signorilizzazione, *Il regesto del codice Pelavicino*, a cura di M. LUPO GENTILE («Atti della società ligure di storia patria», XLV), Genova 1912, nn. 488, 267, 50 (aa. 1039-1124).

in Toscana fossero le stesse rispetto a quelle trovate altrove in Italia nel medesimo periodo: più comunemente si tratta di *placitum et districtus* (e talvolta *bannum*), poteri giudiziari; *guardia*, *guaita* e *scaraguaita*, servizi di custodia e vigilanza del castello; *albergaria*, ospitalità obbligatoria del signore e dei suoi uomini; *telonea*, *pedagia* e *ripatica*, pedaggi sul trasporto; *amasciamentum*, il diritto di esigere denaro per l'entrata in un possedimento; *operae* di vario tipo, come la costruzione del castello, servizi di trasporto e manutenzione delle strade; e, più tardi nel corso del secolo, *datium*, *accattum* o *fodrum*, imposte generali. Questi obblighi, spesso chiamati *servitia*, in parte implicavano un diretto controllo politico da parte del signore sui suoi sottoposti, che veniva espresso ritualmente da giuramenti di *fidelitas* e *obedientia*; in parte invece prevedevano semplicemente l'invenzione e la regolarizzazione di nuove modalità di esigere *surplus* dai contadini. Come accadeva altrove, questi termini cominciarono presto a confondersi e a cambiare di significato (*servitium*, per esempio, poteva semplicemente significare 'canone', mentre *fodrum* e *bannum* assunsero un significato molto generico); come altrove, essi potevano, singolarmente o in gruppo, essere commutati in singoli pagamenti, in denaro o in natura[7]. Forse più importante – ancora una volta, come altrove – è il fatto che questi diritti fossero talvolta ristretti ai possedimenti fondiari di un signore, mentre altre volte erano estesi a tutti gli abitanti di un dato territorio, sia che fossero proprietari indipendenti che coltivatori dipendenti. Sulla scorta di Cinzio Violante parlerò in questo senso di 'signoria fondiaria' e 'signoria territoria-

[7] Le migliori trattazioni generali rimangono P. VACCARI, *La territorialità come base dell'ordinamento giuridico del contado nell'Italia medioevale*, Milano 1963²; P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell' età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV)*, Torino 1974, pp. 16-32; gli studi regionali più autorevoli sono ora F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 425-460; A. CORTONESI, *Terre e signori nel Lazio medioevale*, Napoli 1988, pp. 205-217; S. CAROCCI, *Baroni*, cit., pp. 247-270. Per l'inquadramento generale, vedi gli studi di VIOLANTE citati a nota 8; G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 192-204, 236-246; G. SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La storia*, II, Torino 1986, pp. 369-393.

le' rispettivamente[8]. Nonostante la presenza di questi parallelismi con altre parti d'Italia, però, la vera forza del potere signorile rappresentato da tali tributi fu molto più discontinua.

La Toscana del XII secolo può essere approssimativamente divisa in tre aree, come ho messo in evidenza nella mappa della fig. 1. Nella prima area, ristretta come pare ai territori attorno a Lucca e Pisa, le signorie territoriali erano assenti a tutti gli effetti. Nella seconda, comprendente il resto delle zone urbanizzate e densamente popolate del Nord e del Centro della regione, le signorie esistevano – forse anche dappertutto – ma solo raramente erano potenti al punto da dominare le vite dei loro abitanti. Nella terza area, nel Sud scarsamente popolato e non urbanizzato della regione (nella Maremma e sul Monte Amiata, e anche in alcune zone degli Appennini, principalmente ma non unicamente le aree controllate dai Guidi) il potere signorile era molto più forte, talvolta addirittura totalizzante, come nelle signorie più oppressive della penisola – per esempio quelle del confinante Lazio – nel loro sviluppo duecentesco[9]. Questa divisione, va

[8] C. VIOLANTE, *La signoria «territoriale» come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XII*, in W. PARAVICINI-K.F. WERNER (edd), *Histoire comparée de l'administration (IVe – XVIIIe siècles)*, München 1980, pp. 333-344; dello stesso, *La signoria rurale nel secolo X*, in *Settimane di studio del Centro internazionale di studi dell'Alto Medioevo*, XXXVIII, Spoleto 1991, pp. 329-385.

[9] Per il Lazio, vedi S. CAROCCI, *Baroni*, cit., specie pp. 69-87, 202-217, 247-293. I quadri, che presentano una signoria altamente sviluppata, descritti dal Carocci per il Lazio sono tutti databili al XIII secolo; l'incastellamento laziale dei trecento anni precedenti, per quanto prepotente e dominato dai signori, non sembra invece aver prodotto dei rapporti strettamente signorili che appaiono nella documentazione prima del 1200 circa: *ibidem*, p. 262; P. TOUBERT, *Les structures du Latium médiéval*, Roma 1973, pp. 547-549, e, più generalmente, 313-549, con l'eccezione importante dell'ambito della giustizia (pp. 1274-1313, 1330-1339) (trad. it. *Feudalesimo mediterraneo: il caso del Lazio medievale*, Milano 1980). Quello che accadeva nella realtà del Lazio nell'ambito del potere privato verso l'anno 1200 attende uno studio futuro. Per la Toscana, si confronti la classificazione delle locali strutture feudali messa in evidenza da P. CAMMAROSANO, *Feudo e proprietà nel Medioevo toscano*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII*, Firenze 1982, pp. 1-12.

FIG. 1. *La Toscana nel XII secolo*

FIG. 2. *La Toscana del Nord*

detto subito, non è semplicemente in correlazione con i punti di forza o di debolezza della Marca dei Canossa: i Canossani dominavano sul territorio non signorile di Lucca,

ma anche a Marturi, successivamente una roccaforte dei Guidi; il loro potere era debole nel signorile sud, ma anche nell'Aretino, dove è difficile riscontrare la presenza di signorie di tipo veramente forte, a parte il versante orientale della diocesi, che sfuggiva al controllo del suo vescovo-conte. La divisione sembra comunque essere correlata in una certa misura all'egemonia urbana, ma anche lì esiste una chiara distinzione tra Pisa e Lucca da un lato, e le altre città maggiori dall'altro, Pistoia, Firenze, Arezzo e Siena: sebbene le signorie fossero in generale più deboli in vicinanza delle città, mi sembra si possa sostenere che solo nei primi due casi esse fossero realmente assenti[10]. Pisa e Lucca erano comunque indubbiamente le città dominanti in Toscana nel 1100, e ciò contribuisce a spiegare l'estrema debolezza delle signorie nei loro retroterra politici. Tornerò su questo punto tra breve.

Sarebbe interessante poter caratterizzare le sfumature del potere signorile con accuratezza ancora maggiore: interessante, ma impossibile. I documenti toscani sono relativamente numerosi (ne esistono quasi diecimila, in gran parte inediti, solo per il XII secolo) ma la loro distribuzione è estremamente irregolare: si concentrano densamente nella

[10] La documentazione per le aree rurali nei pressi delle città è spesso troppo discontinua per darci una completa visione di quanti territori signorili c'erano vicini alle mura cittadine; bisogna perciò basarsi su citazioni casuali. Rigutino, per esempio, a 10 kilometri da Arezzo, certamente aveva una signoria forte nel 1195 (*Documenti per la storia della città di Arezzo nel medio evo*, a cura di U. PASQUI, Firenze 1899-1937 [d'ora in poi PASQUI], n. 413). Il caso più chiaro è comunque Pistoia, il cui *districtus* comunale, di quattro miglia intorno alla città, citato nel *constitutum consulum* del XII secolo (ed. in *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia*, a cura di N. RAUTY-G. SAVINO, Pistoia 1977, p. 42), avrebbe incluso in teoria metà dei castelli della diocesi, compresi alcuni dei centri maggiori dei Guidi (vedi p. es. le carte in N. RAUTY, *Storia di Pistoia*, I, Firenze 1988, pp. 276, 375), e, fra gli altri, Vergiole, a 3 kilometri dalla città, documentata con una signoria ben definita nel 1181 (R. FANTAPPIÈ, *Nascita d'una terra di nome Prato*, in *Storia di Prato*, I, Prato 1980, pp. 97-359, a pp. 233-234). Praticamente, almeno Pistoia non ebbe un controllo continuo sulle campagne fuori le mura e forse i sobborghi. Allo stato attuale degli studi sono meno sicuro della situazione intorno a Firenze e Siena, prima del 1200.

parte centrale della Lucchesia o nel Chianti, per esempio, ma molto sporadicamente in Maremma; inoltre, come al solito, privilegiano enti ecclesiastici, fornendo molte meno informazioni sulle signorie laiche. È tuttavia evidente che tali sfumature siano esistite. Nella seconda area precedentemente delineata si possono facilmente rilevare contrasti: in alcune zone le signorie territoriali sono indistinte, o minate da signorie fondiarie rivali, oppure sono caratterizzate dall'esazione di solo una parte della normale gamma di diritti signorili; in altre aree invece, i signori sembrano essere più potenti, più orientati verso le attività militari e la riscossione dei tributi, e talvolta possiedono anche più terre. Nella terza area vi è una chiara distinzione – per la verità presente anche altrove in Italia – tra le signorie dove i signori possiedono tutte o la maggior parte delle terre, e quelle dove ciò non si verifica[11]. Tuttavia queste differenziazioni non possono essere facilmente visualizzate su una mappa: si tratta di contrapposizioni di carattere estremamente locale, variabili talvolta addirittura da una signoria all'altra. Né posso affermare a questo punto di aver portato a termine l'impresa, quasi impossibile e forse inutile, di studiare ogni microregione della Toscana, il che costituirebbe il necessario supporto per tale mappa: in futuro altri studi perfezioneranno considerevolmente i lineamenti che ho qui abbozzato. Cercherò comunque di caratterizzare sommariamente le città-territorio toscane, nell'intento di cogliere il senso delle differenze riscontrabili all'interno della regione nel XII secolo.

Lucca, come si è già detto, era circondata da un territorio quasi completamente privo di signorie. Questa zona – le Sei Miglia – fu dichiarata territorio speciale da Enrico IV nel 1081, anche se probabilmente quest'ultimo si limitò a lega-

[11] Si confronti, per esempio, Trequanda e Abbadia S. Salvatore, nel Senese del Duecento, il primo con proprietari allodiali, il secondo senza: testi e discussione in O. REDON, *Seigneurs et communautés rurales dans le contado de Sienne au XIIIe siècle*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen âge», XCI, 1979, pp. 149-196, 619-657, a pp. 164-166, 174-188, 622. Cfr., fuori della Toscana, F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 460-463; S. CAROCCI, *Baroni*, cit., pp. 202-217, le analisi più recenti.

lizzare una zona di preesistente dominio cittadino; al suo interno, la *iura* episcopale di Moriano era l'unico territorio sostanziamente signorile, anche se i canonici della cattedrale avevano una signoria a Massa Macinaia, e così pure due o tre piccoli villaggi avevano signorie laiche alla fine del XII secolo. L'unica altra forma di potere signorile nelle Sei Miglia era connessa alla sottomissione personale dello strato più basso dei coltivatori dipendenti – chiamati *manentes* a Lucca – un punto sul quale ritornerò[12]. Le Sei Miglia, un territorio per lo più pianeggiante, era la parte più popolata della Lucchesia, ma costituiva solo circa un quinto dell'area della diocesi; al suo esterno, alla fine del XII secolo, è individuabile una fitta rete di territori signorili basati su castelli. Lucca aveva stabilito la sua egemonia su tutte queste aree entro il 1180 al più tardi, eccetto i castelli a sud dell'Arno che gravitavano su Pisa; l'aristocrazia diocesana lucchese tendeva ad essere basata sulla terra, sulle decime e su diritti sparsi su larghi tratti della diocesi, ed era in gran parte relativamente disinteressata al potere indipendente locale. I castelli lucchesi potevano essere altamente militarizzati ed autonomi, come nel caso del castello vescovile di S. Maria a Monte, o la signoria laica di Buggiano, ma, a parte scarsissime eccezioni, le loro strutture signorili sembrano essere state relativamente deboli[13].

[12] Vedi in generale P.J. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 275-294; C. WICKHAM, *Economia e società rurale nel territorio lucchese durante la seconda metà del secolo XI*, in C. VIOLANTE (ed), *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086)*, Roma 1992, pp. 391-422; dello stesso, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo*, Roma 1995.

[13] Per S. Maria a Monte e il Valdarno lucchese in genere, vedi D.J. OSHEIM, *An Italian lordship*, Berkeley 1977, pp. 51-69, 75-77. Archivio arcivescovile di Lucca (d'ora in poi AAL), *N92 (a. 1187), un lungo elenco di redditi vescovili da S. Maria a Monte, non fa riferimento ai tributi signorili, ma solo alla giustizia vescovile. Per Buggiano, vedi A. SPICCIANI, *Una signoria rurale nel contado lucchese del secolo XII: i «da Buggiano» e i «da Maona»*, in *Atti del convegno. Signori e feudatari nella Valdinievole dal X al XII secolo*, Buggiano 1992, pp. 43-76, a pp. 55-57, che mette in evidenza come il diploma del Barbarossa alla famiglia nel 1167 (*MGH, Friderici I Diplomata*, ed. H. APPELT, Hannover 1975-90, n.

L'immediato entroterra di Pisa, in Valdarno, non era definito giuridicamente, ma aveva caratteristiche simili alle Sei Miglia. Lì le signorie erano rare, e anche se c'erano (come a Casciavola prima del 1100 o a Cascina prima del 1141) non duravano a lungo; anche i castelli non dovevano sviluppare alcuna forma di struttura politica privatizzata, come si può chiaramente vedere nei numerosi documenti relativi a Calci[14]. Ai margini settentrionali ed orientali della diocesi si

537) concede loro solo *pedagiis* e *culmatis* (i diritti al dissodamento delle paludi); senza riferimento, cioè, ai *placita* e *banna* concessi frequentemente ad altri signori. Per le signorie lucchesi più forti, vedi p. es. G. DINELLI, *Una signoria ecclesiastica nel contado lucchese dal secolo XI al secolo XIV*, in «Studi storici», XXIII, 1915, pp. 187-201, specie pp. 217-220, 231-246, per Massarosa; A.M. ONORI, *L'abbazia di San Salvatore a Sesto e il lago di Bientina*, Firenze 1984, pp. 81-86, per i villaggi intorno a Sesto; AAL, ++Q84, AD1 (a. 1166), +M57 (a. 1181) per Gello nella Val di Serchio. I castelli lucchesi che guardavano a Pisa includevano Ripafratta (*Regesto della chiesa di Pisa*, a cura di N. CATUREGLI, Roma 1938 [d'ora in poi *RP*], nn. 235-239 [a. 1110]), Lari (*RP*, nn. 145, 221, 253, 305, 417 [aa. 1061-1150]), Forcoli (*RP*, nn. 144, 296, 303, 363, 377-380, 440, 558 [aa. 1061-1182]); cfr. G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa*, Firenze 1970², pp. 28-30.

14 G. VOLPE, *Pisa*, cit., pp. 7-18, 98-106; M.L. CECCARELLI LEMUT, *Terre pubbliche e giurisdizione signorile nel «comitatus» di Pisa (secoli XI-XIII)*, in corso di stampa. Per Casciavola, vedi sotto, nota 33; per Cascina, vedi *RP*, n. 382, G. VOLPE, *Pisa*, cit., pp. 67-69, e G. GARZELLA, *Cascina. L'organizzazione civile ed ecclesiastica e l'insediamento*, in M. PASQUINUCCI *et al.*, *Cascina*, II, Pisa 1986, pp. 69-108, a pp. 78-83. Per Calci, vedi fra altri *RP*, nn. 165, 176, 357, 361, 466, 510, documenti vescovili per il castello e le chiese di Calci, senza presenze signorili; il vescovo possedeva il castello, e l'assenza totale di formule signorili in questi testi mi sembra probante. Vedi inoltre G. GARZELLA, in R. MAZZANTI (ed), *La pianura di Pisa e i rilievi contermini*, Roma 1994, p. 242; sono molto grato alla studiosa per il suo aiuto. Il comune rurale di Calci presto ottenne il suo proprio tribunale, i cui documenti non includono nessun riferimento alle strutture signorili, ma invece sono fortemente influenzati da norme cittadine: Archivio di Stato di Pisa, Olivetani 26 mar. 1160 (ed. in A. GIUSTI, *Le pergamene dell'Archivio di Stato di Pisa dal 1157 al 1165*, tesi di laurea del Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa, a.a. 1967-68, rel. C. Violante, n. 14), Roncioni 17 nov. 1166 (ed. in A. D'AMIA, *Diritto e sentenze di Pisa*, Milano 1962, n. V). Vale notare che Volpe pensò che l'assenza di una giurisdizione con un chiaro confine per Pisa significava che avesse più controllo sul contado di quello che aveva Lucca (G. VOLPE, *Pisa*, cit., pp. 103-104): un raro errore interpretativo.

trovano signorie territoriali, specialmente quelle attorno ai castelli orientali, come Bientina e Vicopisano, analoghe a quelle localizzate nella confinante Valdarno lucchese; a sud di Livorno, all'inizio della Maremma, il potere dell'arcivescovo era forte in centri come Rosignano. In effetti a Rosignano e Bientina era già stata stabilita una signoria territoriale nel 1120, presto cioè rispetto a gran parte della Lucchesia. Tutti questi luoghi rientravano comunque notevolmente nella sfera di Pisa, la quale mirava ad espandere la sua influenza non solo all'interno della diocesi, ma all'esterno, sia a est che a sud. Testi provenienti da due tribunali signorili, Rosignano nel 1142 e Travalda, vicino all'Arno, nel 1174, testimoniano la pesante influenza della città su entrambe. L'aristocrazia pisana, come quella lucchese, era molto più interessata a partecipare alla gestione della politica cittadina che a stabilire baluardi di signoria privata contro il potere urbano[15].

Pistoia era una città più piccola e meno potente. Inoltre nella sua diocesi vi era una forte presenza di due delle maggiori famiglie rurali della regione, i Guidi e gli Alberti; i castelli dei Guidi sorgevano vicini alla città, ed anche altri, appartenenti al vescovo e a famiglie laiche minori, disponevano di territori signorili. Ciononostante, il nucleo della diocesi era una pianura fertile, suddivisa in proprietà terriere frammentate e disperse – una situazione effettivamente comune alla maggior parte della Toscana del nord; nel corso del XII secolo il comune di Pistoia riuscì a guadagnare terreno contro i signori rurali e fu anzi in grado di umiliare il vescovo proprio in una delle sue principali signorie, Lamporecchio, nel 1221 (un fatto che vedremo più in dettaglio in seguito)[16]. Nella zona orientale della diocesi, Prato, nomi-

[15] G. VOLPE, *Pisa*, cit., pp. 65-98. Per Rosignano e Bientina, vedi *RP*, nn. 287, 299 (aa. 1120, 1125). Tribunali signorili sono documentati in RP, nn. 389-90 (Rosignano); D'AMIA, *Diritto e sentenze*, cit., n. XV (Travalda).

[16] N. RAUTY, *Pistoia*, cit., I, pp. 271-284, 301-303, 322-325, 373-376; Q. SANTOLI, *Il distretto pistoiese nei secoli XII e XIII*, in «Bullettino storico pistoiese», V, 1903, pp. 113-163; S. FERRALI, *Le temporalità del Vescovado nei rapporti col Comune a Pistoia nei secoli XII e XIII*, in *Vescovi e diocesi*

nalmente una signoria degli Alberti, divenne un comune indipendente già prima del 1140, con la scomparsa pressoché totale dei diritti signorili dal suo territorio, eccetto quelli sui *manentes* e tranne alcune signorie fondiarie alquanto deboli, situate sulle colline soprastanti. In generale, sembra che solo sulla montagna pistoiese sia esistito un sistema di signorie dotato di una certa coesione[17].

Firenze invece era una realtà diversa. Per cominciare, il suo doppio contado (includeva la diocesi di Fiesole) era estremamente vasto: misurava quasi come le tre diocesi sopracitate messe assieme. Il suo territorio era anche estremamente eterogeneo dal punto di vista geografico e per la maggior parte di difficile accesso dalla città, anche nella popolosa campagna collinare del Chianti. L'aristocrazia rurale sembra essere stata, almeno dopo il 1100, non solo meno coinvolta nella politica cittadina rispetto a Lucca o Pisa, ma anche sempre più radicata localmente; si può individuare una rete di signorie gravitanti su castelli in ogni angolo del contado. Si tratta di signorie sia laiche che ecclesiastiche, dal momento che le chiese più ricche di Firenze non erano esclusivamente fondate in città (come il vescovado, il capitolo, la Badia fiorentina) ma anche in aree rurali (grandi e ben documentati monasteri come quelli di Passignano, Coltibuono, Montescalari, Vallombrosa)[18]. Ci sarebbe potuto

in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII), Padova 1964, pp. 365-408; vedi anche sopra, nota 10. Per Lamporecchio, vedi sotto, nota 78.

17 R. FANTAPPIÈ, *Nascita d'una terra*, cit., pp. 223-234; dello stesso, *Nascita e sviluppo di Prato*, in *Prato. Storia di una città*, I, Prato 1991, pp. 79-299, a pp. 112-119; e sotto, nota 41. Per un esempio di signoria fondiaria, vedi *Regesta chartarum pistoriensium. Monastero di Forcole (1200-1250)*, a cura di R. NELLI, Pistoia 1990, n. 86 (a. 1213); per la Montagna Pistoiese vedi per esempio *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, a cura di R. PIATTOLI, Roma 1942, nn. 199, 222, 229-230 e p. 192. Per i *manentes*, per esempio *Le carte della propositura di S. Stefano di Prato*, I, a cura di R. FANTAPPIÈ, Firenze 1977, nn. 240, 244 (aa. 1192-95).

18 Vedi J. PLESNER, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, trad. it., Firenze 1979, pp. 114-119; più generalmente, R. DAVIDSOHN, *Storia di Firenze*, I, trad. it., Firenze 1956, pp. 449-460; A. BOGLIONE, *L'organizzazione feudale e l'incastellamento*, in I. MORETTI

essere spazio, in questo ambito, per un notevole sviluppo di una dominazione politica locale basata su un sistema coerente di sfruttamento di diritti signorili. Tuttavia ciò si verifica solo molto sporadicamente prima del 1200. Come sosterrò in seguito quando tratterò i casi di Figline e Passignano, le signorie territoriali fiorentine potevano in realtà essere notevolmente prive di coesione e per la verità marginali dal punto di vista politico; apparati di diritti signorili, sia fondiari che territoriali, venivano a sovrapporsi gli uni agli altri, ed erano utilizzati politicamente in modi molto *ad hoc*. Il contado era alquanto militarizzato ma, ancora una volta, non mostrava una presenza eccessivamente signorile. Le eccezioni comprendevano una serie di territori signorili relativamente coesi attorno ai castelli della Valdelsa, da Empoli a Poggibonsi[19]; le terre dei Guidi a nord-est e degli Ubaldini a nord-ovest, in alcune delle quali i diritti signorili erano davvero pesanti[20]; e, all'inizio del XIII secolo, un tentativo siste-

(ed), *Le antiche leghe di Diacceto, Monteloro e Rignano*, Pontassieve 1988, pp. 160-187; A. ZORZI, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 37), Bologna 1994, pp. 279-349, a pp. 286-293. Fra le poche analisi sulle famiglie aristocratiche nel contado fiorentino c'è A. BOGLIONE, *I signori di Monterinaldi in Val di Pesa*, in «Il Chianti», II, 1985, pp. 8-26 e IV, 1986, pp. 43-98; vedi anche sotto, n. 20. L'intero tema ha bisogna di più studi.

19 Anche la Valdelsa è poco studiata. Per Castelfiorentino, vedi G.W. DAMERON, *Episcopal power and Florentine society, 1000-1320*, Cambridge (Mass.) 1991, pp. 84, 107-110; per San Gimignano, E. FIUMI, *Storia economica e sociale di San Gimignano*, Firenze 1961. A rigore, San Gimignano è nel Volterrano, forse il territorio meno studiato della Toscana, in parte per l'effettiva chiusura del suo archivio principale nei tempi recenti. Per il vescovo di Volterra e la sua signoria, vedi G. VOLPE, *Toscana medievale*, cit., pp. 149-237; per il sud della diocesi, vedi *infra*, nota 25; ma ho tralasciato il Volterrano in questa rassegna geografica, perché non vi sono analisi del centro e del nord del suo territorio; la mia divisione sulla mappa della fig. 1 fra area 2 e area 3 è in questa diocesi assai ipotetica.

20 Per i Guidi, vedi J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., pp. 363-382, ora l'analisi migliore; studi precedenti includono L. PASSERINI, *Una monaca del XII secolo*, in «Archivio storico italiano», 3 serie, XXIII, 1876, pp. 61-79, 205-217, 385-403; E. SESTAN, *I conti Guidi e il Casentino*, in *Italia medievale*,

matico ma non durevole da parte del vescovo di dominare i suoi centri signorili locali (Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino, San Casciano Val di Pesa ed altri ancora) e di vendere i tributi da questi provenienti sul mercato cittadino[21]. Ne esamineremo alcuni; il Fiorentino è in realtà un buon esempio per comprendere il funzionamento e i limiti della signoria 'debole'. D'altra parte, almeno dopo il 1150 circa, nel contado fiorentino molto più che nella Toscana nord-occidentale si trovano testimonianze dell'estensione di legami quasi signorili a contadini di condizione semi-servile, i *manentes* della Lucchesia, qui chiamati *coloni* o *villani*: segno questo, a mio parere, che i poteri signorili erano nel complesso più sviluppati in quell'area che non più a ovest[22].

Arezzo, come Firenze, aveva una rete di territori signorili basata su castelli, ma l'evidenza dell'esistenza di diritti signorili è qui più labile. Questa infatti era una contea in cui i piccoli signori rurali erano stati ben presto coinvolti nell'esercizio della politica cittadina; la maggioranza delle signorie ben documentate era associata alle maggiori famiglie rurali – i Guidi, di nuovo, e i Marchiones – così come al vescovo, il quale dal 1052 era conte di Arezzo oltre che grande signore rurale. L'incidenza di un sistema territoriale signorile coeso era dunque piuttosto discontinua nell'Aretino, con signorie 'forti' spesso circondate da signorie 'deboli'. Si potrebbe affermare, come nel caso del Fiorentino, che i diritti signorili fossero un elemento all'interno di una politica militare rurale, piuttosto che – come in altre parti d'Italia – la caratteristica strutturale primaria di quella politica. Qui, le maggiori eccezioni erano situate ai margini orientali, umbri, della diocesi, dove le signorie potevano

Napoli 1966, pp. 356-378; C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 197-204, 320-335. Per gli Ubaldini, vedi L. MAGNA, *Gli Ubaldini del Mugello*, in *I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII*, Pisa 1982, pp. 13-65.

[21] G.W. DAMERON, *Episcopal power*, cit., pp. 93-140; vedi anche dello stesso, *Episcopal lordship in the diocese of Florence and the origins of the commune of San Casciano Val di Pesa*, in «Journal of Medieval history», XII, 1986, pp. 135-54.

[22] Vedi sotto, pp. 396-401.

essere davvero autoritarie: ne esamineremo un esempio, Anghiari, in seguito[23].

Siena era più simile a Firenze in quanto i suoi maggiori signori rurali, i Berardenghi, gli Scialenghi e gli Ardengheschi, si tennero a lungo molto più a distanza dalla gestione della politica cittadina, e restarono per la verità ai margini del contado senese (che fu sempre di dimensioni maggiori rispetto alla diocesi). Siena è il tipico esempio in Toscana di una città che si estendeva deliberatamente in tutte le direzioni attraverso la sottomissione formale di signori rurali, un'impressione accresciuta dalla registrazione da parte del comune degli accordi risultanti nel 1204 e nel periodo successivo in un registro comunale, il *Caleffo Vecchio*. La scarsa documentazione a disposizione fino a dopo il 1200 rende difficile dire in che misura questi poteri rurali fossero fondati su stabili territori signorili; meno nel nord e nord-est che a ovest e sud-est, a quanto pare[24].

Per quanto riguarda il sud, comunque, non vi sono dubbi: le signorie erano decisamente forti. Il tratto spopolato tra Siena e la costa fu conquistato sistematicamente dalla città nei due secoli dopo il 1100; nelle testimonianze senesi di questa occupazione, i riferimenti ai territori signorili e ai diritti ad essi associati sono predominanti. Siamo ora nell'esteso territorio non urbanizzato della Maremma, dominato a sud dal *comitatus* degli Aldobrandeschi, un vero e proprio stato, con la propria rete di signorie ad esso sottoposte, e a nord,

[23] J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., specie pp. 201-206, 297-300, 362-382, 429-433, 1078-1084; C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 307-340; S. TIBERINI, *«Dominatus loci»*, cit., per la situazione delle zone confinanti dell'Umbria; e sotto, nota 58, per Anghiari.

[24] G. DE VERGOTTINI, *I presupposti storici del rapporto di comitatinanza*, in «Bullettino senese di storia patria», LX, 1953, pp. 1-34; P. CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina*, Siena 1988; dello stesso, *La famiglia dei Berardenghi*, Spoleto 1974, pp. 133-134, 174-194 e *passim*; dello stesso, *La nobiltà del Senese dal secolo VIII agli inizi del secolo XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Pisa 1981, pp. 223-256; dello stesso, *Abbadia a Isola*, Siena 1994, pp. 127-152. Vedi adesso anche O. REDON, *L'espace d'une cité. Sienne et le pays siennois (XIIIe-XIVe siècles)*, Roma 1994, pp. 68-72, 111-120.

più vicino a Pisa, dai Gherardeschi e i loro dipendenti aristocratici[25]. La struttura sia politica che economica di questa intera area era di tipo signorile, dalla signoria montana del monastero di S. Salvatore al Monte Amiata fino alle miniere d'argento intorno a Massa Marittima. Queste ultime aree mostrano – unicamente in Toscana – la presenza di una rete di sfruttamento economico basata in modo sostanziale su diritti signorili piuttosto che sulla proprietà terriera. In altri luoghi – come Suvereto oppure Trequanda – i poteri signorili erano così estesi che perfino le compravendite di terre allodiali erano soggette all'approvazione, e alla tassazione, da parte dei signori. Diverso, sebbene altrettanto raro in Toscana, è il modello prospettato dai documenti per quanto riguarda alcune zone dell'Amiata: la proprietà terriera era così totale e i poteri signorili così estesi che gli obblighi

[25] Vedi i documenti registrati in *Regestum senense*, ed. F. SCHNEIDER (d'ora in poi *RS*), Roma 1911, nn. 178-79, 199, 200, 286-287, 302-305, 397, 411-416, 439, che sono scritti con formulari ben più signorili di quelli per le località più vicine alla città. Cfr. ora O. REDON, *Espace d'une cité*, cit., pp. 137-159. S.M. COLLAVINI sta preparando uno studio sugli Aldobrandeschi; una prima sintesi è il suo articolo *I conti Aldobrandeschi*, in corso di stampa, che apparirà nel volume *Formazione e strutture dei ceti dominanti*, II, cit. sotto, nota 34. Nel frattempo vedi ancora G. CIACCI, *Gli Aldobrandeschi nella storia e nella «Divina Commedia»*, 2 voll., Roma 1935; e il regesto di documenti *ibidem*, II, nn. 438, 542, 551, 564, 580, 592, 607; *Codice diplomatico della città d'Orvieto*, a cura di L. FUMI, Firenze 1884, nn. 76, 106-107, 284, 297, 602, 604-605; *Regestum Volaterranum*, ed. F. SCHNEIDER, Roma 1907, nn. 931, 973. Per gli Aldobrandeschi e l'Amiata, vedi C. WICKHAM, *Paesaggi sepolti*, cit., pp. 123-131; per i diritti signorili sull'Amiata, *Codex diplomaticus Amiatinus*, ed. W. KURZE, 2 voll., Tübingen 1974-82 (d'ora in poi *CDA*), nn. 277, 303, 309, 329-330, 341, 361, 363. Per i Gherardeschi, vedi M.L. CECCARELLI LEMUT, *I conti Gherardeschi*, in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, Pisa 1981, pp. 165-190; della stessa, *Il lodo tra i conti Gherardeschi e il vescovo di Volterra nel settembre 1133*, in «Bullettino senese di storia patria», LXXXIX, 1982, pp. 7-28; della stessa, *I conti Gherardeschi e le origini del monastero di S. Maria di Serena*, in C. VIOLANTE (ed), *Nobiltà e chiese nel Medioevo*, Roma 1993, pp. 47-75. Vedi inoltre sotto, note 26, 32, 59-62. Occorre sottolineare che la zona della 'signoria forte' corrisponde assai strettamente alla zona storico-geografica della Maremma delineata in G. PINTO, *La Toscana nel tardo medio evo*, Firenze 1982, pp. 41-67; questa descrizione della sua economia ed ecologia è un'importante caratterizzazione generale.

risultanti vennero effettivamente a confondersi[26]. Tutti questi sono comunque modelli che hanno forti analogie fuori dalla regione. Le signorie della Maremma erano marginali in Toscana, ed esiste una forte tradizione storiografica toscana che le considera strane vestigia, destinate ad essere assorbite in un sistema politico urbano più avanzato, pisano o senese; ma è proprio qui che la Toscana fu, in verità, più simile al resto d'Europa.

Finora mi sono limitato a una descrizione piuttosto superficiale; più interessante sarà ora tentare di approfondire in modo più analitico tale materia. Tratterò cinque temi: la questione delle origini dei diritti signorili in Toscana, nei suoi vari sviluppi; il confronto tra signorie e comuni, sia urbani che rurali; il funzionamento interno dei diversi tipi di signoria – per molti aspetti, il tema più importante, che analizzerò più dettagliatamente; i rapporti tra la signoria e il colonato; ed infine, i cambiamenti istituzionali dei poteri signorili intorno al 1200 e in seguito.

Prima, dunque, il problema delle origini. Quando comparvero le prime strutture politiche signorili in Toscana? Tali strutture, come è noto, si svilupparono partendo da due direzioni: dall'alto verso il basso, per concessione, usurpazione, o imitazione dei poteri pubblici; e dal basso verso l'alto, attraverso la formalizzazione e l'estensione di una dominanza politica preesistente, sui coltivatori dipendenti all'interno di proprietà aristocratiche o ecclesiastiche, oppure su piccoli proprietari nelle clientele degli aristocratici. Già

[26] Suvereto: *RS*, n. 397; Trequanda: O. REDON, *Seigneurs et communautés*, cit., p. 182. Per la confusione fra canoni fondiari e tributi signorili, vedi *CDA*, n. 363, e O. REDON, *Seigneurs et communautés*, cit., pp. 172-173, per Montepinzutolo (oggi Monticello) nel 1240; per commenti, *ibidem*, pp. 637-648; altri esempi sono discussi sotto, pp. 388, 400. Questi testi maremmani e amiatini inoltre evidenziano esempi di tributi signorili, ben noti agli storici ma sconosciuti in Toscana, ad esempio i pagamenti dovuti in occasione di seconde nozze di vedove a Trequanda (*ibidem*, p. 183), o gli aiuti feudali dovuti al signore in occasione delle nozze della figlia o dell'addobbamento del figlio, a Torniella (*ibidem*, p. 169).

in epoca carolingia gli aristocratici esercitavano un'egemonia *de facto* sulla maggior parte dei coltivatori, dipendenti o indipendenti che fossero; ma i diritti signorili segnalano la legittimazione di questa egemonia, la sua cristallizzazione in una serie di chiare regole e poteri, e la sua estensione a nuovi ambiti, come i poteri di giustizia definiti territorialmente[27]. Queste osservazioni sono vere per l'Europa intera, ma le modalità di privatizzazione del potere variarono da regione a regione, grazie alla presenza di parametri più locali, quattro in particolare: il successo che ebbero i poteri pubblici nel conservare strutture politiche di tipo carolingio; i cambiamenti dell'identità aristocratica; l'estensione delle proprietà aristocratiche, e il livello di concentrazione o frammentazione di tali proprietà nelle singole località. In Toscana, come ho detto, i marchesi non sostennero affatto forme di potere privatizzato; e non c'è traccia sicura di un indebolimento della loro egemonia fino alla morte di Beatrice nel 1076 e alla rivolta a Lucca del 1080[28]. Per comprendere il passaggio al potere signorile, dunque, dobbiamo considerare le attività degli stessi aristocratici nelle loro aree locali nel corso dell'XI secolo, come sfondo dell'analisi dei primi riferimenti ai diritti signorili nei nostri documenti.

[27] C'è stato un attivo dibattito su questo tema di recente in Francia: vedi, ultimamente, le opinioni contrastanti di T.N. BISSON, *The «feudal revolution»*, in «Past and present», CXLII, 1994, pp. 6-42; D. BARTHÉLEMY, *La mutation féodale a-t-elle eu lieu?*, in «Annales ESC», XLVII, 1992, pp. 767-77; dello stesso, *La société dans le comté de Vendôme de l'an mil au XIVe siècle*, Paris 1993, pp. 333-364, 1003-1007, e in questo volume. Con Bisson, io prenderei una posizione 'rivoluzionista moderata', per evitare un eccessivo appiattimento delle differenze fra i Carolingi e il mondo dei secoli XI-XII.

[28] Vedi l'appello di Casciavola, sotto, n. 33, per la memoria di Beatrice come l'ultima marchesa che controllava la *iustitia*; e *RP*, n. 299 (a. 1125), per gli abitanti di Rosignano i quali assumono che il passato 'normale' fosse «in tempore Gotifredi marchioni et Beatrici comitissa». Ma la storia del crollo delle strutture interne della marca sotto Matilde non è stata finora scritta. Occorre dire che la mia contrapposizione fra potere 'pubblico' e potere 'privato' è quella usuale nella storiografia italiana: per i confronti con la divergente impostazione della storiografia tedesca, vedi il discorso conclusivo di G. DILCHER alla fine di questo volume.

In Toscana le concentrazioni di grandi proprietà terriere non dominavano certo il paesaggio. Le eccezioni principali si trovavano tutte sull'Amiata e in Maremma. Altrove infatti la proprietà terriera era molto frammentata; quasi nessun villaggio era controllato da un singolo proprietario e la maggior parte dei territori di villaggio contenevano proprietari – spesso numerosi – che coltivavano le proprie terre. In effetti, nelle zone della Toscana che risultano ben documentate all'inizio dell'XI secolo, si può notare la presenza di gerarchie locali molto complesse, con una miriade di differenziazioni di *status* tra il 'povero' libero e l'*élite* di villaggio, e più in alto ancora troviamo vari strati di proprietari più abbienti, che possedevano terre in numerosi villaggi o addirittura in parecchie diocesi[29]. Questa situazione non cambiò quando i più potenti tra questi proprietari cominciarono a rivendicare diritti signorili. La 'rivoluzione feudale' in Toscana non comportò mai l'espropriazione di proprietari-contadini, come avvenne invece per esempio in Catalogna nell'XI e XII secolo. In Toscana i proprietari dovettero semplicemente riconoscere l'autorità politica del nuovo strato signorile. (Anche per quanto riguarda i contadini dipendenti, il canone per l'affitto della terra ed i tributi signorili furono quasi sempre tenuti nettamente separati)[30]. Il perdurare di forme di proprietà terriera estremamente frammentate nella metà

[29] Vedi E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, I, Roma 1965, pp. 155-156, 163-170, 213; C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 242-92; dello stesso, *Comunità*, cit., pp. 38-48.

[30] Per la Catalogna, vedi P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du Xe à la fin du XIe siècle*, Toulouse 1975-76, pp. 575-610; P. FREEDMAN, *The origins of peasant servitude in medieval Catalonia*, Cambridge 1991, pp. 56-118. Per la separazione normale fra i canoni e i tributi signorili, vedi per es. *RP*, n. 287 (a. 1120) per Bientina, in cui i due sono chiaramente opposti, oppure *Regesto del capitolo di Lucca*, a cura di P. GUIDI-O. PARENTI, Roma 1910-39, n. 1188 (a. 1160) per Massa Macinaia nella Lucchesia, che elenca solo i tributi, e non i canoni dovuti dagli stessi dipendenti. Bisogna dire che gli *albergaria*, anche se siano ritenuti obblighi del tutto signorili nel XII secolo, rassomigliavano, e in parte discendevano da, agli *exenia*, canoni del IX secolo che rappresentavano una ricognizione dell'autorità del proprietario fondiario: avevano cambiato categoria. Cfr. F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 459-460.

settentrionale della regione va in effetti interpretato come una delle ragioni principali della relativa debolezza dei diritti signorili.

D'altra parte, in Toscana come altrove nell'XI secolo, si assiste a una crescente tendenza tra gli strati più alti dei proprietari a militarizzarsi, ovvero a essere definiti e descritti come *milites* (o *lambardi*, un comune sinonimo toscano). Anche all'interno della struttura pubblica della Marca, dal momento che questi proprietari si andavano definendo in termini militari e, come pare, si stavano creando autonomamente un'identità aristocratica, invece di riceverla da una più alta autorità, ci si può aspettare che la dominazione privata locale fosse per loro un possibile passaggio successivo. Per questo motivo gli storici si concentrano sul processo dell'incastellamento, non solo perché i castelli sono facilmente identificabili nelle fonti, ma soprattutto perché questi sembrano essere il simbolo dell'autorità privata militare/politica per eccellenza. Anche quando i castelli non erano inizialmente associati ai diritti signorili – e pochi lo erano in Italia, come è ormai riconosciuto – almeno rappresentavano una forma di difesa (o attacco) militare personalizzata che collimava con altre forme di potere privato sulla terra. Ma si trattava anche di costruirli fisicamente; tale obbligo, che ricadeva presumibilmente sui coltivatori dipendenti, era certamente un uso (un sopruso nel senso letterale) imposto al di sopra dei normali canoni testimoniati dai contratti agrari a nostra disposizione[31]. E la grande maggioranza dei più di mille castelli costruiti in Toscana tra il 900 e il 1200 è infatti documentata proprio nell'XI secolo.

[31] Vedi, fra altri, G. VOLPE, *Lambardi e Romani nelle campagne e nella città*, in «Studi storici», XIII, 1904, pp. 53-81, 167-182, 241-315, 369-416, e H. KELLER, *Adelsherrschaft*, cit., pp. 342-385 (per i *milites* in generale); A.A. SETTIA, *Castelli e villaggi*, cit., pp. 168-176 (per i castelli senza diritti signorili), *ibidem*, pp. 399-406; F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 450-452 e J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., p. 205 (per gli obblighi di costruire i castelli); P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *Patti di assistenza giudiziaria e militare in Toscana fra XI e XII secolo*, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII*, Firenze 1982, pp. 29-55 (per i rapporti privati fra gli aristocratici); C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 269-306 (per una versione più estesa di tutto questo argomento).

I castelli della Toscana del nord non si presentavano comunque, almeno all'inizio, come strutture imponenti. Non possiamo discutere in questa sede le complessità dell'incastellamento toscano, ma si può affermare, generalizzando, che la maggior parte delle prime fortificazioni private del periodo risulta dai documenti essere stata di modeste dimensioni e aver avuto uno scarso impatto sui modelli insediativi delle aree circostanti. Moltissimi sembrano essere stati semplicemente il risultato della fortificazione di preesistenti *curtes*, ovvero centri aziendali. Recenti scavi archeologici di castelli toscani sembrano confermare le ridotte dimensioni degli stessi nel primo periodo dell'incastellamento: a Montarrenti, per esempio, un *castrum* nel Senese documentato per la prima volta nel 1156, è stato trovato un semplice recinto di pietra databile al X-XI secolo; le abitazioni di legno al suo interno non differiscono sostanzialmente dagli edifici sottostanti, che risalgono a un insediamento del IX secolo circa. Solo verso il 1150 in questo sito si cominciarono a costruire case-torri dalle caratteristiche più 'signorili': fino ad allora l'impatto del castello e dei suoi abitanti sui contadini circostanti potrebbe essere stato di scarsa portata. Castelli di questo tipo sono ovviamente il segno di una società più militarizzata, ma si inseriscono anche in una continuità di strutture di proprietà che sarebbe durata per qualche tempo. Possono dunque essere visti come la rappresentazione materiale del nuovo strato militare, ma non indicano necessariamente l'esistenza di nuove forme di dominio politico precedenti al 1100[32].

Il tipo di rapporti generati dalla presenza di castelli può essere meglio avvistato in uno dei testi più famosi sullo sviluppo dei diritti signorili in Toscana: l'appello degli abitanti

[32] Vedi, per una rassegna dell'incastellamento toscano, C. WICKHAM, *Documenti scritti e archeologia per una storia dell'incastellamento*, in «Archeologia medievale», XVI, 1989, pp. 79-102. Per Montarrenti, R. FRANCOVICH-R. HODGES, *Archeologia e storia del villaggio fortificato di Montarrenti (SI)*, *ibidem*, pp. 15-38. In Maremma e sull'Amiata, però, un incastellamento più 'laziale' spesso si verificò, con un accentramento dell'habitat molto più marcato: vedi p. es. C. WICKHAM, *Paesaggi sepolti*, cit.

di Casciavola all'arcivescovo e ai consoli di Pisa, databile al 1100 circa. I contadini-proprietari di Casciavola, un piccolo paese sulle rive dell'Arno, vi raccontarono la loro versione dei misfatti compiuti dai signori del vicino castello di San Casciano. I contadini affermarono di aver prestato servizio di guardia al castello (*waita*) a San Casciano, apparentemente per alcuni decenni, in cambio del diritto di rifugiarvisi; inoltre riferirono di aver pagato annualmente due (in seguito tre) carri di legname per il diritto d'uso del bosco. Si tratta decisamente di obblighi che noi chiameremmo tributi signorili (*usus* nel testo) ma su una scala molto ridotta, ed erano considerati dai contadini quasi come contrattuali, in cambio della protezione offerta dal castello. Ne seguiva che, quando il castello fu distrutto – probabilmente negli anni subito dopo il 1070 – i tributi non avrebbero più dovuto essere richiesti. Ciò non avvenne, però: evidentemente i signori locali vedevano il loro dominio come più permanente di quello che pensavano i contadini. I Casciavolesi si dovettero rivolgere alla marchesa Beatrice per far desistere i signori di San Casciano. Ma in seguito cominciarono le guerre: «omnis potestas perdidit virtutem, et iustitia mortua est et periit de nostra terra», come dissero i contadini; e i signori iniziarono ad attaccare il villaggio con violenze sistematiche. In questo contesto i contadini cercarono l'aiuto del nuovo sistema di governo locale, il comune di Pisa, ottenendo probabilmente un certo successo: Casciavola era vicina a Pisa e non vi è traccia di una signoria dei da San Casciano in alcun testo posteriore[33].

L'appello di Casciavola è unico nel suo genere: nessun altro documento toscano è così esplicito riguardo alle modalità dello sviluppo dei soprusi signorili sui contadini prima del 1100. Indubbiamente è unilaterale, dal momento che non conosciamo il punto di vista dei signori locali sulla questio-

[33] Vedi G. GARZELLA, *Cascina*, cit., pp. 161-162 (testo), 73-75 (analisi); R. D'AMICO, *Note su alcuni rapporti tra città e campagna nel contado di Pisa tra XI e XII secolo*, in «Bollettino storico pisano», XXXIX, 1970, pp. 15-29; cfr. G. ROSSETTI, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in *Atti del 5° Congresso*, cit., pp. 209-338, a pp. 320-337.

ne. Esso ci offre tuttavia un resoconto plausibile di come la signoria locale p o t e v a svilupparsi, mostrando chiaramente che la costruzione di un castello in se stessa generava tra i signori e i vicini proprietari un sistema di rapporti clientelari basati sulla protezione e prestazione di servizi. Ma i Casciavolesi non descrivevano una signoria pienamente sviluppata: si trattava casomai di rapporti di scambio, di tributi in cambio di specifiche protezioni. Nel testo non si parla affatto di *placitum*, *albergaria* e tutto il resto. Solo la violenza degli anni 1080-1090, quando *iustitia mortua est*, avrebbe potuto forgiare una signoria formale da questo tipo di relazione di clientela, se i Pisani non fossero intervenuti. Il dominio locale dei da San Casciano evidentemente non era andato così lontano prima della morte di Beatrice.

Credo dunque che il tratto più plausibile dell'XI secolo sia rintracciabile in un quadro che vede le famiglie militari estendere la loro protezione sui vicini, grazie all'importanza politica – e senz'altro l'implicita minaccia – dei loro nuovi castelli, sebbene questo tipo di patrocinio non venisse codificato in una serie di diritti territoriali giuridicamente definibili, sui quali si potessero basare stabilmente dei poteri locali, fino alla crisi che iniziò negli anni successivi al 1080. In questo periodo comunque i signori locali (e in verità anche le città) furono lasciati a loro stessi, e si appropriarono dei diritti che riuscirono ad ottenere; a quel punto, la natura del potere locale e la sua legittimazione cambiarono rapidamente.

Le famiglie che si adattarono per prime a questa nuova politica signorile furono quelle più avvezze al potere pubblico locale all'interno della Marca, cioè le grandi famiglie comitali, come gli Aldobrandeschi, i Gherardeschi e gli Ardengheschi a sud, i Marchiones nell'est, e i Cadolingi e i Guidi a nord dell'Arno[34]. Intorno al 1050 queste famiglie si

[34] Per queste famiglie, vedi le discussioni in *I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale*, cit., con J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., pp. 301-344, 363-382 per i Marchiones e i Guidi. Per la problematica della privatizzazione dell'ufficio comitale, vedi più recentemente i commenti di C. VIOLANTE, Prefazione, G. ANDENNA *et al.*, Introduzione, e G. SERGI, *Anscari-*

stavano già allontanando dall'esercizio formale del pubblico ufficio di conte e cominciavano invece, pur mantenendo i loro titoli comitali, a radicarsi maggiormente nelle loro proprietà private, e per la verità nei loro castelli. Occasionalmente facevano già uso di una terminologia signorile: nel 1046 gli Aldobrandeschi si riferivano, per la prima volta in Toscana, a *placitum* con *malam consuetudinem*, ai quali avrebbero rinunciato in seguito riguardo al monastero di Monte Amiata e alle sue proprietà. Evidentemente, non solo questa famiglia era in grado di esigere obblighi quasi pubblici dal monastero, ma essa (o i monaci) conosceva anche i termini italiani e internazionali per denominarli[35]. Al momento, ciò costituisce un esempio isolato, ma intorno agli anni 1070-1080 l'uso di tale terminologia divenne sempre più frequente nei documenti relativi a queste famiglie. Prima del 1100, queste ultime controllavano consistenti territori signorili intorno ai loro castelli, definiti in maniera ormai stabile, per esempio «districto et placito et commondiscia et aliquo usu» (in riferimento al castello gherardesco di Capannoli nella Valdera lucchese nel 1102). Erano in grado di estendere questi diritti con la forza, come attesta la documentazione ecclesiastica: l'assalto aldobrandesco al monastero dell'Amiata nel 1080 circa, per esempio, sembra abbia avuto in realtà lo scopo di stabilirvi una signoria; su scala più ridotta, i Guidi cercarono per alcuni decenni dopo il 1090 circa di imporre il *placitum vel districtum, malum usum* e *malam consuetudinem* su Moggiona, possedimento del capitolo della cattedrale di Arezzo sulle montagne del Casentino[36]. In effetti, i

ci, Arduinici, Aleramici, tutti in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo*, I, Roma 1988, pp. V-VII, 3-10, 11-28. Il secondo volume, in corso di stampa, discuterà i conti nella Toscana.

[35] *CDA*, n. 277. Quando discussi il tema in C. WICKHAM, *Paesaggi sepolti*, cit., p. 124, non diedi enfasi a questo testo; ma dopo la lettura dell'implicita critica al riguardo in S.M. COLLAVINI, *I conti Aldobrandeschi e la Valdinievole*, in *Atti del convegno. Signori e feudatari nella Valdinievole*, cit., pp. 101-132, a p. 111, sono convinto che avrei dovuto farlo.

[36] AAL, +K3, AC54-56 (a. 1102) per Capannoli; *CDA*, n. 309 (circa 1080) per Monte Amiata (discussione in C. WICKHAM, *Paesaggi sepolti*, cit., pp. 124-127); *Regesto di Camaldoli*, a cura di L. SCHIAPARELLI-F.

Guidi stavano già sviluppando quelle che si possono definire istituzioni signorili primitive; la prima testimonianza di un tribunale signorile in Toscana, proveniente da Pugliano, vicino a Rosano a est di Firenze, risale già al 1075 e registra un giuramento formale davanti a tre visconti dei Guidi e la successiva conferma di *bandum* (protezione) da parte di questi ultimi sul monastero dei Guidi di Rosano[37].

Dunque le famiglie comitali più abituate alla gestione del potere pubblico furono le prime ad impossessarsene. È significativo il fatto che, fino al 1100, i conti – e anche i vescovi, che avevano pure una notevole esperienza in termini di governo – sono in assoluto le persone più associate ai riferimenti relativi ai diritti signorili nei documenti. Occasionalmente, dopo il 1060, anche famiglie laiche minori ed altre chiese potevano avere a che fare con diritti signorili sui contadini: il monastero di Capolona nel Casentino aretino già nel 1065; i da Montemagno in Lucchesia nel 1075 e 1099; un gruppo di nobili pisani nelle zone paludose a nord della città nel 1092 circa; gli Ubertini nel Casentino nel 1096; i da San Casciano a Casciavola, come si è già visto[38].

BALDASSERONI-E. LASINIO, Roma, 1907-22 (d'ora in poi *RC*), n. 608 (= PASQUI, n. 286), 689 (= PASQUI, n. 298), 1034, con *MGH*, *Diplomata Friderici I*, cit., n. 462 (aa. 1098-1164) per Moggiona (discussione in C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 322-324).

[37] *I più antichi documenti del monastero di S. Maria di Rosano (secoli XI-XIII)*, a cura di C. STRÀ, Roma 1982 (d'ora in poi STRÀ), n. 9. Occorre dire che questa edizione sembra addirittura più difficile da trovare degli stessi documenti originali (per lo più provenienti dall'Archivio di Stato di Firenze, *Diplomatico* [d'ora in poi ASF], Rosano; questo è ASF, Rosano, 13 apr. 1075); devo la conoscenza del libro grazie alla cortesia di Paolo Pirillo. Cfr. *RC*, n. 344 (a. 1066), definito da G. TABACCO, *Arezzo, Siena, Chiusi*, cit., p. 185, una «specie di placito rurale» per i Marchiones nella loro sede a Monte S. Savino; e il pagamento privato per un omicidio in Pistoia prima del 1097 da parte dei Guidi, *Regesta chartarum pistoriensium. Canonica di S. Zenone. Secolo XI*, ed. N. RAUTY, Pistoia 1985, n. 275.

[38] *RC*, n. 331 (a. 1065; cfr. J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., p. 204); AAL, +K16 (a. 1075/80; cfr. C. WICKHAM, *Comunità*, cit., pp. 98-100); *Regesto del capitolo di Lucca*, cit., nn. 562-70, 574-575 (a. 1099; cfr. C. WICKHAM, *Economia e società rurale*, cit., pp. 391-2, 418-20); R. D'AMICO, *Note su*

Ma ciò esaurisce la lista, almeno per quanto mi risulta, prima del 1100, a parte pochi riferimenti a territori locali che erano probabilmente signorili ma che non danno informazioni certe al riguardo, in gran parte databili dopo il 1090. Tuttavia, l'uso nei documenti di un lessico signorile da parte degli Aldobrandeschi e dei Guidi dimostra come esso fosse di fatto accessibile nella Toscana del tardo XI secolo; io concluderei che, per lo più, non fosse ancora divenuto patrimonio degli strati aristocratici minori. Lo sviluppo dal patrocinio informale al potere territoriale formale fu dunque lento, fuori dal ristretto gruppo di famiglie comitali; è appena documentato prima del 1090, e comincia a essere esplicito più generalmente solo nel primo XII secolo. Ciò chiarisce ulteriormente l'argomento secondo il quale solo la crisi della Marca rese la politica signorile ampiamente accessibile ai proprietari terrieri ed ecclesiastici; le possibilità di tale crisi per questi ultimi, comunque, dipesero dalla loro preesistente proprietà, così come, naturalmente, dalle loro aspirazioni individuali e da specifici vincoli locali[39]. Le mutazioni di queste variabili determinarono le grandi differenze tra le signorie del XII secolo che ho delineato in precedenza.

alcuni rapporti, cit., p. 28 (circa 1092; cfr. G. ROSSETTI, *Pisa, Volterra, Populonia*, cit., pp. 320-337); *RC*, n. 586 (a. 1096; cfr. C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 276-277). C'è da aggiungere un gruppo di esempi di poteri giudiziari nell'*entourage* militare dei signori: uno da Abbadia a Isola nel Senese già nel 1001, riguardante uomini «in nostra virtute vel districtione» (*RS*, n. 24; ora edito in P. CAMMAROSANO, *Isola*, cit., n. 4, con discussione a p. 53); uno dalla Berardenga nel 1071, che cita uomini «quos potestare possimus» (P. CAMMAROSANO, *Berardenghi*, cit., p. 81); uno in *RC*, n. 607 (a. 1098), che include una pena contro uomini «quid ipsi constrigere possint». Questi testi ci dicono qualcosa sull'ambiente più vicino ai signori, ma non sullo sviluppo della signoria nei limiti tracciati da questo articolo. Invece, non bisogna dare credito a un altro ben noto riferimento a precoci poteri signorili: AAL, ++I72 (a. 1005), un testo aldobrandesco per la Lucchesia che cita il *districtus*, che Collavini, il curatore più recente, suggerisce in maniera convincente sia stato interpolato (S.M. COLLAVINI, *I conti Aldobrandeschi*, cit., pp. 110-112, 123-125). Occorre ricordarsi che già nel 1030 in Lombardia tali citazioni per i poteri dell'aristocrazia minore stavano diventando standard: F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 411-416.

[39] G. TABACCO, *Egemonie*, cit., p. 200, è la formulazione classica.

Uno di questi vincoli era rappresentato dal comune, soprattutto quello cittadino. Le signorie non erano, naturalmente, antitetiche al potere urbano. In molte città i signori rurali erano attivi membri del primo comune, e soprattutto i vescovi, anche se signori, erano vicini a numerosi comuni; spesso era sufficiente per loro riconoscere l'egemonia urbana, mantenendo le loro signorie intatte. Infatti nel XII secolo le città potevano intervenire per proteggere i territori signorili dalle rivendicazioni dei comuni rurali; e ci sono esempi in Lucchesia di signorie che non sono nemmeno documentate prima della conquista dell'area in questione da parte della città[40]. Ma i problemi riguardanti la caratterizzazione del confronto tra la città e la signoria sono anche concettuali. Qui, l'esempio di Prato è forse illuminante.

Prato era indubbiamente un centro urbano in senso economico nel nostro periodo; era pieno di mercanti e artigiani, ai quali doveva la sua prosperità. Non sarebbe realistico denominarlo comune 'rurale'; era sotto tutti i punti di vista una delle 'quasi-città' di Chittolini. Ma non era città nel senso legale; non aveva un vescovo, e istituzionalmente non era più che un castello dei conti Alberti, sebbene ormai ampio, gestito comunalmente e effettivamente autonomo. Ho già detto che i suoi diritti signorili erano deboli nel nostro periodo; la prova essenziale è che nel XII secolo (i documenti sono particolarmente espliciti negli anni novanta) l'unico riferimento ad un territorio politico è al «districtus regimenti Prati», cioè lo stesso comune di Prato[41]. Questa constatazione, comunque, implica almeno uno di due ulteriori presupposti: o il *districtus* di ogni comune autonomo era una struttura di tipo diverso rispetto ad una signoria; oppure le

[40] Sulla convivenza fra signorie e città, una buona sintesi è G. CHITTOLINI, *Signorie rurali*, cit., pp. 598-602 ss. Esempi di città che preferiscono le signorie ai comuni rurali sono numerosissimi: esempi sono *RP*, n. 449 (a. 1156) per Vicopisano, e i testi citati sotto, nota 58, per Anghiari.

[41] Vedi *Le carte della propositura di S. Stefano di Prato*, cit., nn. 243, 245, 249, 256, (aa. 1194-98), e G. CHITTOLINI, *«Quasi-citta». Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in «Società e storia», XIII, 1990, pp. 3-26.

strutture politiche di un centro urbano, sia città che quasi-città, erano necessariamente diverse da quelle di un insediamento caratterizzato da una minore diversificazione economica, indipendentemente dalla presenza di un signore locale. Nessuno di questi presupposti può essere accettato senza difficoltà, come vedremo; ma, senza di essi, rischiamo di indebolire la stessa differenza fra potere comunale/cittadino e potere signorile. Fino a che punto ciò è legittimo?

Se vogliamo indagare questo problema in modo più approfondito, come minimo dobbiamo riconoscere che le città comunali, come le signorie rurali, sorsero in modo molto simile dalla crisi della Marca: senza molta documentazione e senza molta legittimità nella fase iniziale, e fondandosi su pratiche locali che si codificarono in istituzioni solo molto lentamente. In effetti le pratiche ordinarie del potere comunale in ambito urbano non si svilupparono in modo molto più veloce di quelle in ambito rurale. Consideriamo la giustizia, una delle componenti più significative di tutte le forme di potere medievale. Non ci sono molti documenti per i tribunali signorili prima del 1200: ne conosco solo sei in tutta la Toscana, e, sebbene ne potrebbero esistere altri, sicuramente non sarebbero tanti. Ma il primo documento risale già, come abbiamo visto, al 1075; nessun caso giudiziario in ambito urbano-comunale è antecedente al 1112. Alcuni documenti signorili rivelano l'esistenza di procedure veramente *ad hoc*, ma diventano molto più sofisticati entro il 1200, e in alcuni di essi si attesta il ricorso a giudici delle città[42]. Nel corso del XII secolo sia le città che le campagne svilupparono strutture istituzionali in modo parallelo e con prestiti reciproci. Quando è possibile rintracciare descrizio-

[42] STRÀ, n. 9 (a. 1075) per i Guidi in Rosano; *RP*, nn. 389-90 (a. 1142) per il vescovo di Pisa in Rosignano; ASF, Acquisto S. Trinità magg. 1152, per i Guidi in Poppi nell'Aretino; A. D'AMIA, *Diritto e sentenze*, cit., n. XV (a. '1175', datazione moderna 1174), per gli Upezzinghi e 'Cadolingi' in Travalda nel Pisano; AAL, *E35 (a. 1175), per la signoria del vescovo di Lucca in Moriano; Archivio di Stato di Lucca, Altopascio 8 mar. 1199, per il vescovo di Lucca in S. Maria a Monte. Il primo documento per un tribunale cittadino è *RP*, n. 344 (a. 1135) per Pisa; ma *RP*, n. 244 (a. 1112) è una specie di placito consolare per la stessa città.

ni di udienze di casi criminali nelle campagne, come a Lamporecchio nel Pistoiese nel 1221, le differenziazioni tra giustizia cittadina e giustizia signorile (in questo caso, episcopale) sono ormai invisibili. Per la verità, in quel luogo si trattava addirittura di una specie di gara: i casi di *maleficia* erano trattati, a quanto pare in modo sommario, da qualunque *nuntius* arrivasse per primo, sia che fosse stato inviato dal comune o dal vescovo. (Questa curiosa procedura potrebbe essere stata frequente, perché è documentata nello stesso anno anche a Nugola nel Pisano)[43].

I comuni, urbani o rurali, sono stati spesso contrapposti alle signorie. Esistono numerosi documenti relativi ai loro scontri, tanto che questo contrasto è stato per molti storici il tema dominante di tutto il Medioevo centrale. Ho espresso il mio disaccordo con tale opinione in altra sede, almeno per quanto riguarda i comuni rurali della Toscana. I comuni rurali non rappresentavano, come si sa, in maniera semplicistica la società contadina; anzi, spesso sembrano solo essere stati veicoli del potere di notabili locali e della piccola aristocrazia rurale, contrapposta alla nobiltà maggiore che invece controllava le signorie. Nonostante la frequenza degli scontri documentati tra comuni rurali e signorie in Toscana (alcuni famosi: San Gimignano, Rocca di Tintinnano, San Casciano Val di Pesa), in alcuni dei quali i comuni conquistarono tutti o quasi i poteri locali assunti dai signori, colpisce anche il modo in cui signorie e comuni spesso potevano

[43] Per Lamporecchio, vedi *Liber censuum Comunis Pistorii*, ed. Q. SANTOLI, Pisa 1915, nn. 136-137; per Nugola, G. VOLPE, *Pisa*, cit., pp. 208-211 (il testo è edito in *Le carte arcivescovili pisane del secolo XIII*, a cura di N. CATUREGLI, I, Roma 1972, n. 90); G. VOLPE, *Toscana medievale*, cit., pp. 275-277 ne cita inoltre più esempi fra Pisa a Volterra; ci sono pure paralleli nel Lazio: vedi D. WALEY, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961, p. 76 (sono grato a Sandro Carocci per questa indicazione). Questi 'tribunali' erano, è ovvio, assai sommari; i delitti più complessi, e i casi 'civili', probabilmente andavano a tribunali più formali. Tali sono tutti i casi signorili registrati nei documenti (sopra, n. 42), che sono sempre dispute riguardanti la terra o lo *status* personale, sebbene, anche qui, le procedure sono chiare solo dopo il 1200 (p.es. AAL, *M29 [a. 1216] e ++P78 [a. 1217] per Moriano). Vedi anche F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 430-438 su queste differenze.

svilupparsi virtualmente di pari passo. In realtà i comuni stabilirono i loro poteri molto più frequentemente all'interno di strutture signorili, e con l'approvazione del signore, che non in opposizione ad esse. In una zona della Lucchesia, il *districtus* episcopale di Moriano, le strutture giudiziarie della signoria erano gestite dal comune rurale fin dalle loro prime testimonianze, negli anni settanta del XII secolo; al massimo, le due parti dovevano contrattare sulla spartizione dei profitti derivanti dall'amministrazione della giustizia. A Moriano i consoli e il signore dipendevano reciprocamente per quanto riguardava l'efficace gestione del potere locale. È vero che Moriano era molto vicina alla città; la minaccia del potere lucchese (e in particolare, delle sue imposte) contribuì a tenere uniti il comune rurale e la signoria. Ma la loro relativa armonia, che sopravvisse nonostante occasionali periodi di tensione, non è affatto atipica[44].

Non sto sostenendo che le forme di potere signorili e comunali fossero proprio le stesse: tale appiattimento delle differenze storiche non ci condurrebbe molto lontano. La legittimazione dell'azione politica in virtù di legami gerarchici e quella attuata – in città come in campagna – attraverso l'associazione di persone almeno nominalmente di pari condizioni, sono concetti pienamente diversi, e i Toscani del XII secolo lo comprendevano esattamente come noi. Ma le loro strutture politiche interne presentavano delle chiare analogie. Considerare il primo 'privato' e il secondo 'pubblico', per esempio, sulla scorta di molta teoria giuridica, non ci aiuta. Le procedure locali del funzionamento del potere sul territorio erano in pratica molto simili ovunque: numerosi giuramenti e pignorazioni, numerosi *nuntii* circondati da uomini armati, numerosi *boni homines* locali a disposizione per divulgare le attività dei *nuntii* ovunque, sia in città che in campagna, nel comune e nella signoria[45]. La questione

[44] Vedi, per tutto questo, C. WICKHAM, *Comunità*, cit., pp. 93-117.

[45] In alcune situazioni, i tribunali rurali erano capaci di utilizzare anche il diritto romano: vedi sopra, n. 14, per i documenti del comune rurale di Calci. Non l'ho notato comunque in un contesto signorile.

chiave può, a mio parere, essere così riassunta: nonostante le differenze, le relazioni sia comunali che signorili trovavano un'origine comune, nella graduale istituzionalizzazione dei rapporti in precedenza informali tra le persone, sia orizzontalmente che verticalmente nella società, e ciò come risposta a una situazione in cui le istituzioni pubbliche tradizionali e altamente strutturate ereditate dal mondo carolingio erano definitivamente crollate. Malgrado le certezze della terminologia, di *placitum et districtus* o di *civitas* e *commune*, questi due insiemi di rapporti cominciarono ad instaurarsi molto informalmente nel 1100 circa; solo verso il 1200 si vennero a stabilire in una forma pienamente istituzionale, che potremmo, se volessimo, di nuovo chiamare 'pubblica'. Tornerò alla fine di questo articolo sulla sorte delle signorie in quel nuovo ambiente.

Un'ulteriore considerazione può essere proposta qui. Un'altra differenza principale fra le signorie e i comuni (in particolare, ma non esclusivamente, quelli rurali) era nei rituali. I pochi testi che descrivono la dinamica interna dei rapporti signorili – come ad esempio due serie di testimonianze provenienti da Rosano (del 1203) e da Camaldoli (del 1216), tutte e due ai margini del *comitatus* dei Guidi – attestano un'alta densità di rituali di soggezione. Quando i Guidi arrivavano nel monastero di Rosano, che era nella loro signoria, tutte le monache si allineavano sul ponte per incontrarli; anche i visconti dei Guidi ricevevano un trattamento simile; e la badessa inviò non solo operai e carri per aiutare a costruire il castello di Monterotondo, ma anche vestiti per il visconte incaricato di presiedere ai lavori. Quando invece arrivò a Rosano il podestà di Firenze, la badessa non gli permise neppure di pranzare nel monastero, per paura che ciò potesse essere interpretato come prova *prima facie* della sua soggezione politica a Firenze. Questo tipo di azioni pubbliche, con il loro ben visibile contenuto semantico, ebbe dei paralleli in ambito cittadino, specialmente all'interno delle relazioni città-campagna; allo stesso modo, trovava forti corrispondenze anche nell' elaborata *etiquette* delle gerarchie ecclesiastiche. Il rituale interno comunale, invece, sembra essere stato a lungo più semplice. Il mutuo giuramento

profferto dagli uomini di Moriano negli anni settanta del XII secolo aveva forme semplicissime se paragonate a quelli lunghi ed elaborati che gli stessi prestavano al vescovo[46]. Quando si entrava in una signoria provenendo da un comune indipendente, si entrava in un mondo denso di procedure militari e feudali, che avevano origini più o meno distanti nel tempo, ma che erano tutte portatrici di significato gerarchico. L'*etiquette* comunale, anche in città, rappresentò a lungo la semplicità, e forse anche l'insicurezza, dei *parvenus*: in questo campo, si deve aspettare il XIII secolo prima che essi se la sentissero di sfidare il mondo feudale/signorile a questo gioco.

Queste caratterizzazioni sono per molti aspetti generiche: non possiamo facilmente avvicinarci a una descrizione generale di qualcosa di estremamente eterogeneo come la signoria nell'intera area della Toscana. Se si vogliono comprendene le realtà del potere signorile, bisogna essere molto più specifici, e concentrarsi su esempi individuali. Si chiarirà così – meglio di quanto potrebbe fare una generalizzazione dall'esterno – la questione di quali fossero i parametri più importanti nel determinare il peso e la coerenza delle diverse signorie; e si otterranno anche informazioni su come funzionavano le signorie. Ne descriverò sei, in ordine ascendente di dominanza signorile: Tassignano nella Lucchesia, Figline, Passignano e Rosano nel Fiorentino, Anghiari nel'Aretino, e Rocca San Silvestro nella diocesi di Massa Marittima.

[46] Per Rosano, vedi STRÀ, pp. 237-274, l'edizione più recente – ma la studiosa misteriosamente omette la sezione staccata del documento ed. in R. DAVIDSOHN, *Una monaca del XII secolo*, in «Archivio storico italiano», V serie, XXII, 1898, pp. 225-241, anche se addirittura cita quest'ultima edizione. Per Camaldoli, vedi PASQUI, nn. 473-474. Per buoni esempi dell'elaborata *etiquette* della gerarchia ecclesiastica, vedi fra gli altri Archivio del capitolo di Firenze, 887, 1170B, per Sofignano; ASF, Bonifacio mar. 1173, per Marturi; ASF, Passignano '1173' per S. Michele di Siena; ASF, Passignano, 'sec. XII, no. 12' per Figline – tutti, tranne il terzo, del Fiorentino. Per Moriano, AAL, ++A98 (circa 1170), un giuramento al comune; +L91 (a. 1121), ++B36 (a. 1159), giuramenti al vescovo/signore.

Tassignano era nelle Sei Miglia lucchesi, dunque in un'area di fatto priva di signorie territoriali. Come nel caso di altri villaggi vicino a Lucca, il suo comune rurale si sviluppò alla metà del XII secolo all'interno della struttura territoriale della locale parrocchia e fu sempre direttamente soggetto alla città a tutti gli effetti, militari, fiscali e giudiziari. Ciò nonostante, vi fu tensione con i signori locali. I patroni della chiesa parrocchiale erano una consorteria di notabili cittadini; insieme con la chiesa possedevano una larga percentuale delle terre del villaggio, più di metà. Su quelle terre, un'alta proporzione dei coltivatori era costituita da *manentes*, cioè contadini dipendenti legati alla terra e soggetti ai tributi di tipo signorile, i quali facevano parte del comune. Tutto ciò è testimoniato dai numerosi documenti del XII secolo relativi al villaggio, e principalmente da un lungo caso giudiziario disputatosi davanti ai consoli della città nel 1206. Il comune di Tassignano vi rivendicò il diritto di scelta dei propri consoli, contrapponendosi così ai patroni. Questi ultimi ribadirono che la nomina dei consoli spettava loro per consuetudine e citarono la presenza di un alto numero di *manentes* a Tassignano come giustificazione; vinsero la causa. La città di Lucca evidentemente non era per niente preoccupata dal fatto che un gruppo di famiglie dell'*élite* cittadina avesse l'egemonia su un territorio locale. Questo tipo di potere, almeno quello esercitato sui *manentes*, potrebbe essere forse chiamato signoria fondiaria; ma come tipo di dominanza territoriale richiama molto di più il patrocinio pre-signorile dei da San Casciano a Casciavola (esso implicava per lo più dei rituali semplici, quali il giuramento di fedeltà ai patroni della chiesa e l'organizzazione di feste da parte di questi ultimi). Si estendeva tuttavia alla nomina degli stessi consoli locali, un diritto che molti comuni – anche quelli dominati in modo alquanto più signorile – tenevano già sotto il loro controllo. Questo tipo di subordinazione non dipendeva solo dall'inferiorità della condizione sociale dei membri del comune, ma anche dal fatto che i patroni della chiesa possedevano in realtà gran parte delle terre del villaggio; ad ogni modo non si basava sul possesso di poteri signorili formalizzati. Ciò potrebbe essere considerato indicativo di un modello generalizzato diffuso in tutta la Toscana: la continuità

di una stretta associazione tra l'effettivo potere locale e la proprietà della terra, dopo il 1100 come in precedenza[47].

Figline fu per molti versi l'antitesi di Tassignano. Era un fiorente castello e borgo nella Valdarno superiore, sulla principale via commerciale tra Firenze e Arezzo. La Valdarno, ai margini del *comitatus* dei Guidi, aveva al suo interno alcune forti signorie, in particolare il castello molto militarizzato di Pianalberti (l'odierna San Giovanni Valdarno), a soli otto chilometri da Figline. Figline verosimilmente aveva un territorio signorile già nel 1087; non è comunque in dubbio il fatto che da allora in poi i suoi signori furono due famiglie locali di *milites*, gli Attingi (che controllavano anche Pianalberti) e i Guineldi, dal momento che queste due predominano nella documentazione relativa al castello fino alla fine del XII secolo. Tuttavia, essi non erano affatto i soli proprietari terrieri potenti: a Figline vi erano numerosi proprietari medi con pretese militari, nella cerchia feudale degli Attingi o dei Guineldi, dei Guidi o del monastero di Passignano, talvolta gravitanti in tutti questi ambiti contemporaneamente. Le due famiglie nobili avevano molte terre, ma questi medi proprietari, messi insieme, certamente ne avevano di più. Forse per questo motivo, malgrado la militarizzazione dell'intera area (in effetti Figline fu attaccata tre volte in ottanta anni dai Fiorentini, tra il 1170 e il 1252), la signoria era appena visibile. Un paio di riferimenti all'*albergaria*, verso la fine del XII secolo, esauriscono la lista delle testimonianze di obblighi signorili; non appaiono nemmeno nell'abbondante documentazione di casi giudiziari relativi a Figline, che sarebbe normalmente un'ottima fonte per tali informazioni. Il comune di Figline appare negli anni sessanta del XII secolo, e nel 1198 era già un interlocutore indipendente della lega toscana, in un contesto privo di riferimenti ai signori: eppure questi rimasero molto vicini alla classe dirigente comunale. Non si trattava di un brusco allontanamen-

[47] Archivio di Stato di Lucca, *Archivio de' Notari* +, 12 nov. 1206, edito in C. WICKHAM, *Comunità*, cit., pp. 256-60: cfr. anche la discussione di Tassignano, *ibidem*, pp. 150-163.

to dal potere signorile da parte del comune: semplicemente, la signoria non era sufficientemente coesa da sopravvivere allo sviluppo di una struttura locale alternativa[48].

Passignano merita una trattazione un po' più dettagliata. Il castello di Passignano nel Chianti fiorentino rientrava nel *districtus* del monastero omonimo e, in quanto tale, fu studiato nel 1934 in una delle monografie classiche sulla Toscana rurale da Johan Plesner. Il castello aveva un numero rilevante di abitanti, ma il monastero esercitava un dominio politico molto più forte di quello detenuto da qualsiasi signore di Figline, dominio che sarebbe continuato: per la verità, il monastero acquistò la maggior parte delle terre del villaggio nel XIII secolo, quando i notabili locali emigrarono a Firenze. Questa signoria su Passignano sembra sia stata circondata da una rete di signorie laiche, facenti riferimento ai vicini castelli, come per esempio Monteficalle (l'attuale Montefioralle), distribuiti in tutte le direzioni sulle colline del Chianti e con i signori dei quali il monastero ebbe spesso dei rapporti piuttosto tesi. Soprattutto alla fine del XII secolo, si verificarono veri e propri episodi di violenza, che furono poi ricomposti da arbitrati scritti; questi ultimi costituiscono un'utile testimonianza sul ruolo dei diritti signorili in quell'area. Essi mostrano, almeno questa volta, che l'esistenza di territori signorili aveva un effettivo significato. In uno degli arbitrati risalenti agli anni novanta del secolo, venne riconosciuto a Passignano il diritto di espellare un

[48] Per Figline, vedi fra gli altri ASF, Passignano apr. 1086 (che contiene sul verso un testo del maggio 1087 che cita la «curia Figinense»), 23 apr. 1168, 'sec. XII, no. 12' (circa 1190), 27 mar. 1195, 29 magg. 1204, S. Vigilio 28 genn. 1181, con P. KEHR, *Die Minuten von Passignano*, in «Quellen und Forschungen», VII, 1904, pp. 8-41, n. 1 (circa 1167); *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, a cura di P. SANTINI, Firenze 1895, pp. 41-46 (a. 1198). Nel 1248 (*ibidem*, *Appendice*, Firenze 1952, pp. 314-319) il comune di Figline era anche più indipendente, con un podestà chiamato *dominus terre*, che controllava i *banna* locali. Per Pianalberti, vedi per esempio ASF, Passignano 2 febb. 1201, 28 ott. 1201, 14 dic. 1203, '12.., no. 26', '12.., no. 30'. Cfr. in generale C. WICKHAM, *Ecclesiastical conflict and lay community: Figline Valdarno in the twelfth century*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age», CVII, 1995.

uomo «de curte sua aut de suo districto» se non si fosse ritirato da un caso intentato contro un altro dipendente del monastero; similmente, in un atto di cessione di Rainaldo di Malapresa di Monteficalle del 1179, quest'ultimo prometteva di attenersi, insieme con i suoi uomini, al testo legale e di espellere da «tota nostra terra et fortia vel districtu» chiunque tra i suoi sottoposti nel suo altro castello di Roffiano non avesse osservato queste disposizioni[49].

Comunque, un quadro generale non appare affatto così nettamente come sembrerebbe dai casi sopracitati. Infatti il monastero, i signori di Monteficalle e altri ancora avevano reti di diritti signorili che si estendevano anche al di fuori dei territori sottoposti al loro dominio. In alcuni casi si può ancora parlare di 'signoria fondiaria', poiché era comunque in relazione al possesso della terra. In particolare, faccio riferimento agli obblighi dovuti dai *coloni* sulle terre possedute da ciascun signore, che spesso si trovavano dentro i territori signorili di altri: si trattava di obblighi dalle caratteristiche fortemente signorili, come nel caso dei dipendenti dei Malapresa che vivevano nel territorio di Passignano nel 1202, i quali dovevano a Rodolfo di Rainaldo «iure, usu, actione, abusu, placito et districtu, requisitione et exactione»[50]. Talvolta però gli obblighi signorili erano del tutto indipendenti da restrizioni sia territoriali che proprietarie,

[49] Vedi in generale J. PLESNER, *Emigrazione*, cit.; E. CONTI, *Formazione*, I, cit., è un'analisi importante della società rurale che discute parte della zona intorno a Passignano; non va oltre l'anno 1100, ma include un regesto di alcuni documenti importanti di periodi successivi. Per la rete di signorie, vedi p.es. ASF, Passignano 16 apr. 1190, 21 genn. 1204. Per le minacce di espulsione, vedi ASF, Passignano 'sec. XII, no. 14' (circa 1193), 29 sett. 1179 (edizione in E. CONTI, *Formazione*, I, cit., pp. 269-271, n. 22).

[50] ASF, Passignano 30 genn. 1201 (datazione moderna 1202); per i *coloni*, vedi anche 29 sett. 1179 (E. CONTI, *Formazione*, I, cit., pp. 269-71, n. 22), 4 genn. 1201, 8 magg. 1225, e i regesti in E. CONTI, *ibidem*, pp. 286-90. Si confronti anche J. PLESNER, *Emigrazione*, cit., p. 76, per il servizio militare dovuto dai dipendenti a Monteficalle. Un altro esempio di una signoria territoriale esplicitamente scalzata da una signoria fondiaria è Bientina: si confronti *RP*, n. 287 (a. 1120) con *RP*, nn. 525-526 (a. 1177) – vedi G. VOLPE, *Pisa*, cit., pp. 69-75.

come nel caso dei piccoli proprietari di Monte, vicino a Passignano, che Rainaldo di Malapresa rivendicò nel 1192 di «tenuisse scutum in castello de Roffiano»; il monastero negò – con successo – che questi dovessero la prestazione di servizio militare a Rainaldo, ma riconobbe che essi dovessero a quest'ultimo *comanditia* e *servitia*, che il monastero stesso avrebbe dovuto pagare in futuro. Questa mescolanza è ben rappresentata da un documento redatto nel 1210 dall'esecutore del defunto Rainaldo in favore del monastero, in cui si disponeva la vendita di un complessissimo lotto di terre e dei relativi servizi, in gran parte all' interno dello stesso *districtus* di Passignano; si trattava della *comandisia* per Monte (di fatto risulta che essa consisteva in un paio di capponi, una botte di vino e tre pani; quindi era più una prestazione simbolica che non economica); tre staia di grano dovuti dai *lambardi* di Matraia (altro piccolo centro nella signoria di Passignano); il lino che due famiglie davano a Rainaldo *pro districtu*, la decima dovuta allo stesso da due notabili locali, e così via[51].

Non sorprende dunque, data questa confusione e sovrapposizione di diritti, che ci fossero momenti di tensione tra il monastero e, principalmente, i signori di Monteficalle, tanto che durante tutto questo periodo vi è traccia di costanti manovre tra le due parti. In alcuni casi si può parlare di una guerra di posizione, come quando Rainaldo comprò terre nella signoria del monastero dagli abitanti di Matraia, intorno al 1172: l'abate di Passignano reagì aspramente, imponendo loro *malum usum* per le *iniurias et maleficium* che avevano commesso quando vendettero la terra a Rainaldo; in seguito però si calmò e cancellò questo sopruso. L'abate forse temette nel 1172 che si verificasse qualcosa di simile a ciò che successe nell'altra direzione nel 1210, quando un altro notabile locale, Rainerio di Mugnaio, vendette ad un

[51] Monte: ASF, Passignano 21 dic. 1192 (edizione parziale in E. CONTI, *Formazione*, I, cit., pp. 282-283, n. 50), cfr. anche 'sec. XII, no. 14' (circa 1193); e 15 magg. 1210. Vedi, per una trattazione degli abitanti di Monte, E. CONTI, *ibidem*, pp. 163-164, 251-252. Per Matraia, vedi i testi cit. sotto, nota 52.

gruppo di persone dodici possedimenti tenuti dal monastero, questa volta nella signoria di Monteficalle: qui l'abate si accordò formalmente con i nuovi dipendenti per aiutarli nei *placita* e per rappresentarli *in curia*, che era presumibilmente il tribunale della stessa Monteficalle; in questo caso, il monastero stava chiaramente tentando di indebolire i poteri giudiziari del suo vicino laico[52]. Si arrivò talvolta alla violenza fisica, come già notato. Ci fu sicuramente almeno una guerra, forse due, tra Rainaldo di Malapresa e il monastero all'inizio degli anni novanta; nello stesso decennio il monastero attaccò i signori di Montecorboli, e anche sostenne un violento confronto con un notabile dello stesso borgo di Passignano, un suo *fidelis* di nome Borgnolino: un contrasto che incluse rivendicazioni per vicende di abigeato, incendio doloso e danni a proprietà agricole. Questa violenza costituì comunque in ciascun caso un elemento strategico all'interno di una complessa rete di dispute che portarono sempre a degli arbitrati. I signori del Chianti volevano vivere in pace tra loro: semplicemente, avevano un modo alquanto prepotente di dimostrarlo[53].

Gli arbitrati, tuttavia, ci indicano anche un altro punto. Ciascuno di essi consiste in un lodo da parte di arbitri concordati che erano in ogni caso notabili locali. Sebbene esistessero chiaramente dei tribunali signorili, non disponiamo di alcun documento ad essi relativo. Anche quando Borgnolino e il monastero, suo signore, raggiunsero un accordo riguardo alle terre, ai debiti e alle violenze che erano successe principalmente dentro il *districtus* del monastero, gli arbitri non erano rappresentanti della giustizia dell'abate; e quando nel 1207 un coltivatore dipendente del monastero ebbe

[52] ASF, Passignano 17 febb. 1171 (datazione moderna 1172; registrato in E. CONTI, *Formazione*, I, cit., p. 282, n. 49), 14 apr. 1210.

[53] Per la guerra fra Rainaldo e il monastero, vedi ASF, Passignano '1192' (probabilmente 1193), 20 lug. 1194. Per Montecorboli, 29 nov. 1193 (registrato in E. CONTI, *Formazione*, I, cit., pp. 284-85, n. 52). Per Borgnolino, '1193' e '12.., n. 31' (probabilmente circa 1198). Tutti questi testi fanno parte della documentazione degli eventuali arbitrati; per altri arbitrati, vedi ASF, Passignano 5 magg. 1187, e i testi cit. sopra, nota 51.

una disputa con un suo sub-affittuario, il caso fu deciso dall'abate in veste di arbitro indipendente, e non in qualità di signore locale[54]. La giustizia signorile, cioè, non compare direttamente anche quando abbiamo i documenti delle dispute. Penso che questo sia una buona indicazione della natura del potere signorile in generale. Questo tipo di società locale può essere vista più proficuamente come un mondo fatto di relazioni informali, dove il monastero di Passignano e i signori di Monteficalle erano patroni, di uomini armati e di notabili rurali, altrettanto quanto, o forse piuttosto che, signori in senso compiuto di ben definiti territori. I diritti signorili, perfino quelli territoriali, erano semplicemente pedine nell'interminabile contesa di questa politica informale, insieme con la proprietà terriera, i canoni, le decime e la sottomissione personale associata al colonato. E anche quando è possibile avere informazioni sul peso e sulla natura di questi obblighi signorili, come nel sopracitato testo del 1210, ci rendiamo conto di come essi non fossero affatto gravosi[55]. La zona centrale del Chianti, comprendente Passignano e i suoi dintorni, intorno al 1200 e anche dopo, fu un'area in cui la presenza del potere signorile fu un elemento costante, ma non un'area in cui le signorie definirono nettamente la struttura politica. Non si può per la verità affermare in nessun senso che le signorie territoriali costituirono in questa zona una base stabile su cui fondare il predominio locale; e in questo senso mi sembra che l'esempio di Passignano possa costituire un modello per le società rurali di una zona molto estesa della Toscana settentrionale[56].

[54] ASF, Passignano 5 nov. 1207. Un altro documento, 23 lug. 1209, forse mostra l'abate in veste di giudice: significativamente, la disputa sembra riguardare l'eredità della terra di un *colonus*; 21 genn. 1194, un contratto con un *colonus*, cita la giustizia signorile dell'abate riguardante le dispute sui canoni.

[55] ASF, Passignano 15 magg. 1210. Un altro esempio, anche se meno certo, è 29 sett. 1179 (edizione in E. CONTI, *Formazione*, I, cit., pp. 269-271, n. 22); commenti generali in E. CONTI, *ibidem*, p. 216, e E. CONTI, *Le proprietà fondiarie del vescovado di Firenze nel Dugento*, in R. NELLI, *Signoria ecclesiastica e proprietà cittadina. Monte di Croce tra XIII e XIV secolo*, Pontassieve 1985, pp. XI-XLIII, a. p. XVII.

[56] Moriano nella Lucchesia, che aveva una signoria territoriale ben defi-

Ma naturalmente vi furono anche signorie molto più cospicue. Rosano fu una di queste: sebbene fosse situata sull'Arno, a soli quindici chilometri ad est di Firenze, era sotto il controllo dei Guidi, ed era considerata parte del suo *comitatus*. Anche qui il castello era dominato da un monastero, al quale i Guidi avevano già concesso i loro «albergarias et placitum et districtum et usum et ius» sul territorio di Rosano nel 1099 (qui, si ricorderà, i Guidi tenevano un tribunale signorile nel 1075). Ma in realtà i Guidi non sembrano aver avuto intenzione di concedere il loro potere locale; risulta che abbiano difeso la loro signoria sul posto almeno fino al 1203. Nel frattempo i Fiorentini attaccarono varie volte e finalmente, nel 1153, distrussero il vicino castello dei Guidi di Monte di Croce, della cui *curtis* (cioè una suddivisione del *comitatus* dei Guidi) faceva parte Rosano. Ciò significa che i Guidi tenevano ormai una posizione difensiva; tuttavia la loro signoria su Monte di Croce, e probabilmente anche su Rosano, sopravvisse fino a quando il vescovo di Firenze comprò Monte di Croce dalla famiglia nel 1227. I documenti monastici che si riferiscono a Rosano sono principalmente atti di vendita e di affitto, e ci offrono scarse informazioni riguardo ai Guidi (sebbene facciano spesso riferimento a *coloni*, e riportino regolarmente elenchi di *servitia* di tipo signorile dovuti al monastero: per esempio, in un contratto d'affitto del 1168, si parla di *placitum, districtum, accattamentum* e *albergieria*). È almeno evidente che a Rosano vi erano sia molti proprietari terrieri laici di vario genere, sia coltivatori contemporaneamente dipendenti da questi ultimi e dal monastero; i Guidi certamente non erano gli unici grandi proprietari nella zona. La disputa del 1203, comunque, produsse un numero considerevole di testimonianze che documentò la natura dei poteri signorili ancora conservati dai Guidi in quell'area, nonostante la presenza dei Fio-

nita con una marginalità politica altrettanto evidente, è discussa in C. WICKHAM, *Comunità*, cit., pp. 93-144. Un altro esempio è probabilmente Bientina nel Pisano: vedi supra, nota 50. Si può aggiungere che quando i diritti signorili sono elencati sistematicamente nei documenti, sono spesso assai eterogenei – molto più dei canoni: vedi i testi cit. sopra, nota 30.

rentini. Come si è già notato, i Guidi ottennero aiuto per costruire i loro castelli, nonché prestazioni militari da parte degli uomini di Rosano in campagne che si estesero su tutta la Toscana e in Romagna. Vi godevano di diritti di ospitalità alquanto estesi. Inoltre, i Guidi, e non i Fiorentini, riscuotevano il *datium* a Rosano (tornerò successivamente su questo punto); tutto ciò che Firenze ottenne, e solo una volta, fu la somma di 100 lire in virtù di uno speciale *adiutorium* elargito da Monte di Croce, al quale Rosano contribuì nella misura di 40 lire. I visconti di Monte di Croce godevano di poteri giuridici su Rosano: essi *corrigebant*, come riferì un testimone. La città di Firenze forse poteva rivendicare diritti giudiziari in caso di omicidio nel territorio di Rosano, dal momento che esigette il pagamento di una multa in seguito alla morte di un uomo di nome Magiante, ucciso a Rosano per volere della badessa; in ogni caso, i Guidi pagarono la multa. Rosano era un'area signorile nettamente definita, almeno nel 1203; risulta chiaro che, se le dichiarazioni dei testimoni sono attendibili, essa fu sotto il controllo dei Guidi e non, per la maggior parte, sotto quello di Firenze. Alcuni tratti di questa netta delineazione potevano infatti essere stati recenti, come vedremo, ma la signoria dei Guidi costituì un'autentica base per l'egemonia locale, in una misura sconosciuta a qualsiasi signoria intorno a Passignano[57].

Risalendo lungo la classificazione delle signorie precedentemente proposta, si arriva ad aree caratterizzate da una presenza signorile di tipo 'forte', nel sud della Toscana e nelle zone montuose del nord-est. Si tratta di signorie molto più simili a quelle del resto della penisola, e perciò ne parlerò più brevemente. Anghiari, nella zona orientale dell'Aretino, ne è un esempio: ai margini della Valtiberina, sul confine tosco-umbro, faceva parte di una rete di castelli altamente

[57] Testi per i Guidi e Rosano: STRÀ, nn. 9 (a. 1075), 17 (a. 1099), pp. 237-86 (a. 1203); per i *coloni* e gli allodieri di Rosano, nn. 27 (a. 1129), 31 (a. 1143), 41 (a. 1168: citazione), 54 (a. 1199), 72 (a. 1226), 78 (a. 1230), 88 (a. 1238). Per Monte di Croce e i Guidi, R. NELLI, *Monte di Croce*, cit., pp. 3-9. Federico I confermò i poteri dei Guidi in *MGH*, *Diplomata Friderici I*, cit., n. 462 (a. 1164).

militarizzati e feudalizzati, tutti caratterizzati da una cospicua presenza di diritti signorili. Quando i monaci di Camaldoli entrarono in possesso della maggior parte del castello di Anghiari nel 1104, esso includeva fra gli abitanti soldati (*masnaderii*) di *status* forse anche servile; sebbene non tutti gli Anghiariesi fossero di tale condizione (e in effetti, il documento del 1104 fu sottoscritto da *boni homines* abitanti nel castello), non è possibile stabilire con alcuna certezza se qualche abitante locale possedesse di fatto la propria terra. Questo era un ambiente molto più coercitivo di tutti quelli esaminati finora, e non a caso i testi relativi al castello di cui disponiamo sono pervasi da una terminologia di tipo signorile. Anghiari era, comunque, un castello di grandi dimensioni e di cruciale importanza strategica, oltre ad essere piuttosto distante da Camaldoli; nonostante la sottomissione personale di molti dei suoi abitanti, ebbe il suo proprio comune rurale entro il 1147, e nel 1163 ottenne il riconoscimento della sua indipendenza nientemeno che dal legato di Federico Barbarossa, Rainaldo da Dassel. Tuttavia ciò non durò a lungo: l'indipendenza del comune di Anghiari creava problemi a troppe persone, e nel 1179 fu distrutto dalla città di Arezzo. Camaldoli lo ricostruì nel 1181 e nel 1187 l'infeudò ai signori di Galbino, la stessa famiglia che ne aveva avuto la proprietà fino al 1104, insieme con i suoi *placita* e *banna*. Si era così ritornati al punto di partenza e, sebbene il comune si mantenesse come una coerente unità autonoma, con ampi statuti dagli anni quaranta del XIII secolo, la signoria di Anghiari era di nuovo ristabilita[58].

Ci furono anche comuni che ebbero una sorte migliore di quella di Anghiari in territori ad alto tasso signorile (tra quelli meglio conosciuti ricordiamo Abbadia San Salvatore

[58] Per Anghiari, vedi soprattutto J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., pp. 1032-1036, 1040-1046, 1050-1057; e l'ancora valido M. MODIGLIANI, *Studi e documenti ad illustrazione degli statuti del comune di Anghiari nel XIII secolo*, in «Archivio storico italiano», 4 serie, VI, 1880, pp. 225-261. I testi principali fino al 1187 includono *RC*, nn. 447 (a. 1082), 666-667 (a. 1104), 669-670, 672-673 (a. 1105), 914 (a. 1130), 1041 (a. 1147), 1069 (circa 1104), 1146 (a. 1162), 1151 (a. 1163), 1190 (a. 1174), 1217-18 (a. 1181), 1253 (a. 1187).

sull'Amiata e Massa Marittima in Maremma, entrambi i quali furono abbastanza forti da indebolire o addirittura destituire il potere dei signori ecclesiastici nel XIII secolo, tanto da mantenere la loro posizione in modo permanente); così pure, ci furono comuni meno fortunati, come Rocca di Tintinnano nella Val d'Orcia a sud di Siena, resa famosa dalla descrizione fatta da Gaetano Salvemini della gravosa dipendenza dei suoi abitanti, tutti dipendenti da un solo proprietario e signore, finché ottennero una franchigia – assai limitata – nel 1207, che essi non riuscirono comunque a mantenere per l'intera durata del secolo[59]. Vorrei però concludere questa sequenza di esempi con un centro ancor meno indipendente, Rocca a Palmento (l'attuale Rocca San Silvestro), vicino a Campiglia nella diocesi di Massa, su cui si sono concentrati i recenti scavi di Riccardo Francovich; questo funzionerà come indicatore della possibile estensione del controllo esercitato da una signoria in Maremma.

In realtà non ci sono praticamente documenti riguardanti Rocca a Palmento. Il materiale frammentario su questo centro suggerisce che si sia trattato di un castello dei Gherardeschi nel 1004, e che fosse poi passato ad una famiglia di vassalli aristocratici, i da Rocca, nel 1108 al più tardi; circa due secoli dopo una consorteria di *domini et rectores* di Rocca a Palmento (probabilmente i loro discendenti) sembra aver avuto in proprietà non solo il castello con i relativi diritti signorili, ma anche tutte le terre, come risulta da un piccolo numero di documenti datati a partire dal 1271. Un testo del 1310 include un'elaborata clausola di proprietà che unisce diritti signorili e canoni fondiari – un vero e proprio segno di controllo. L'assenza di documenti relativi al castel-

[59] Per Abbadia, vedi O. REDON, *Seigneurs et communautés*, cit., pp. 642-647, 654-657. Per Massa, vedi G. VOLPE, *Toscana medievale*, cit., pp. 3-139, con i testi editi in G. VOLPE, *Per la storia delle giurisdizioni vescovili e dei rapporti fra stato e chiesa nelle città italiane dei secoli XII e XIII. Vescovi e comune di Massa Marittima*, in «Studi storici», XIX, 1910, pp. 261-327. Per Rocca di Tintinnano (ora Rocca d'Orcia), vedi G. SALVEMINI, *La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze ed altri scritti*, Milano 1972, pp. 274-297, con il testo edito in O. REDON, *Seigneurs et communautés*, cit., pp. 157-164.

lo non è sorprendente: apparentemente, la famiglia non acquistò né vendette alcuna proprietà entro il suo perimetro, almeno fino al 1270. Inoltre, la sua principale risorsa e fonte di ricchezza, l'argento, sebbene incidentalmente menzionata nelle *formulae* del 1310 (come *venis metallis*), non sarebbe normalmente apparsa all'interno di transazioni di proprietà privata: l'estrazione di metalli era esclusivamente un diritto pubblico e successivamente signorile, indipendente da ogni legame con il possesso della terra, ed è solamente documentata in Italia, prima del Trecento, in statuti e in cause giudiziarie, generalmente tra signori e lavoratori. Non sopravvivono testi di tal genere per Rocca a Palmento/Rocca San Silvestro[60].

Non vi è dunque traccia nei nostri documenti se non di un controllo durevole e totale di questo centro da parte dei suoi signori. E ciò fornisce un contesto agli scavi; Rocca San Silvestro, uno degli insediamenti medievali abbandonati meglio preservati in Europa, risulta essere stato un villaggio specializzato nell'estrazione dell'argento, con una notevole concentrazione di attività legate alla raffinazione e alla lavorazione del metallo. L'evidenza che abbiamo su altri centri minerari, sia in Toscana che altrove, indica normalmente la presenza di processi lavorativi molto decentralizzati, con signori locali (o, più tardi, comuni con poteri precedentemente signorili) che traggono profitto dall'opera di lavoratori indipendenti e di *societates*, tramite l'esazione di imposte e la prelazione del metallo, sia grezzo che raffinato. Il livello del controllo signorile sulla produzione tende ad essere segnalato dalla fase produttiva in cui il signore interveniva: più forte il potere signorile, tanto prima, nel processo di raffinazione, il signore 'rilevava' il metallo dai minatori o

[60] Per la storia di Rocca a Palmento, vedi M.L. CECCARELLI LEMUT, *La Rocca di S. Silvestro nel Medioevo ed i suoi signori*, in «Archeologia medievale», XII, 1985, pp. 322-341; sono grato alla studiosa per il permesso di utilizzare le sue trascrizioni dei testi del 1271 e 1310, citati a pp. 326-327. Per l'argento, vedi la bibliografia in R. FRANCOVICH-C. WICKHAM, *Il problema dello sviluppo della signoria territoriale e uno scavo archeologico: Rocca San Silvestro e i rapporti di produzione minerari*, in «Archeologia medievale», XXI, 1994, pp. 7-30.

dai raffinatori. A Rocca San Silvestro, le aree in cui l'argento veniva lavorato nel XII secolo erano tutte concentrate in un sito ben definito all'interno delle mura del castello, piuttosto distante dalle miniere e da fonti d'acqua facilmente accessibili; c'era inoltre una scarsissima duplicazione di altre attività: una sola forgia, un forno da pane, un solo frantoio. Indubbiamente le testimonianze archeologiche indicano la presenza di un sistema produttivo altamente centralizzato all'interno di questo castello. La fortificazione dell'intero sito e la posizione dominante del cassero centrale, che ancora sopravvive, sono già in se stesse una prova del dominio signorile su questa produzione; i documenti danno inoltre ulteriore credibilità a tale interpretazione. I signori della Rocca sembrano aver controllato, in un modo o nell'altro, tutte le fasi della produzione, dall'estrazione alla vendita del metallo (probabilmente, nel caso specifico, alla zecca di Pisa)[61].

I diritti signorili sono generalmente considerati delle imposizioni esterne. Se i signori erano forti, come in Maremma, essi potevano influire in una certa misura sulla vita sociale dei loro dipendenti, attraverso il controllo sulle dispute e sul diritto di emigrare al di fuori del villaggio e, più raramente, sugli acquisti di nuove terre e sui matrimoni. Tuttavia il processo della produzione agraria fu raramente condizionato dai signori italiani del Medioevo; i contadini potevano cioè coltivare i loro campi come volevano, almeno nel periodo intercorso tra la pianificazione parzialmente spuria del sistema curtense nell'alto Medioevo e gli interventi incentrati sul profitto che caratterizzarono talvolta la mezzadria del basso Medioevo. Anche questi ultimi erano il frutto delle attività di proprietari, e non di titolari di signorie. Ma l'estrazione di metalli ebbe luogo anche nelle campagne (e anzi fu senza dubbio l'attività più redditizia in Maremma) e fu il dominio per eccellenza dei diritti signorili[62]. La vittoria della signoria

61 Per tutto questo vedi *ibidem*, e R. FRANCOVICH, *Rocca San Silvestro*, Roma 1991.

62 Per la signoria e il controllo dell'agricoltura, vedi le citazioni in R.

in quest'area poteva implicare uno stretto controllo sui processi produttivi, che sarebbe stato almeno pari a quello esercitato dal maestro di una qualsiasi bottega artigianale in una delle principali città toscane, che noi tendiamo a definire proto-capitalista. Gli abitanti di Rocca San Silvestro, nonostante il loro probabile relativo benessere (a giudicare dalla qualità delle abitazioni e degli oggetti portati alla luce dagli scavi) erano dunque sotto il controllo dei loro signori non solo nelle fasi giuridicamente cruciali della loro vita, ma anche nel corso dei processi lavorativi. In questo tipo di ambiente economico, la signoria territoriale poteva presentarsi come un'esperienza così totalizzante da essere paragonabile sotto certi aspetti ad una forma schiavistica di produzione.

Questa sequenza di esempi può servire da base per l'elaborazione di una serie di ipotesi che chiariscano il motivo per cui le signorie furono più forti in alcune aree che in altre. Ho già sostenuto come le signorie territoriali fossero generalmente deboli in Toscana a nord della Maremma. Esse non ebbero un peso molto rilevante dal punto di vista economico fino alla fine del secolo, come vedremo; sebbene sia molto difficile valutare il peso di obblighi eterogenei come il servizio di guardia al castello e la manutenzione delle strade, tuttavia, quando è possibile quantificare i diritti signorili, troviamo che le indicazioni sulla natura ricognitiva degli obblighi territoriali per quanto concerne Passignano sembrano essere valide su una scala piuttosto estesa, e, anche quando sembrano essere stati più gravosi, non furono comunque paragonabili ai canoni pagati dai coltivatori dipendenti[63]. Una delle ragioni dev'essere il perdurare dello stato

FRANCOVICH-C. WICKHAM, *Il problema*, cit., n. 21, ma soprattutto F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 193-197 e S. CAROCCI, *Baroni*, cit., pp. 234-245.

[63] Per Passignano, vedi *supra*, nota 55. Altrove, fra molti altri, G. GARZELLA, *Cascina*, cit., pp. 161-162, per Casciavola; *Regesto del capitolo di Lucca*, cit., n. 1188, per Massa Macinaia; *RC*, n. 331, per Larniano nel Casentino; AAL ++M57 (a. 1181), per Gello nella Lucchesia, mostrano obblighi signorili assai lievi.

di frammentazione della proprietà in tutto il centro e il nord della regione, dove non solo ogni villaggio era diviso tra un gran numero di proprietari in competizione tra loro, ma anche le terre di un aristocratico potevano essere disperse tra decine di simili villaggi: doveva infatti essere difficile per i signori concentrare la stabilizzazione del loro potere territoriale locale solo in quei due o tre villaggi nei quali essi possedevano effettivamente dei castelli; ma anche alquanto facile – per quegli stessi signori (come abbiamo visto a Passignano) o anche per notabili di minor rilievo (come forse a Figline) – ostacolare i tentativi di controllo da parte di altri.

Naturalmente, non si tratta di ipotesi esaustive; la Lombardia, dopo tutto, aveva città dominanti e proprietà disperse sul suo territorio, come pure un'aristocrazia altrettanto interessata al potere cittadino quanto lo era quella intorno alle città toscane, senza che queste caratteristiche determinassero una marginalità politica della signoria territoriale[64]. Tuttavia sosterrei che il lasso di tempo di circa cinquanta anni intercorso tra la cristallizzazione delle signorie lombarde intorno al 1050 e l'avvento del potere cittadino intorno al 1100 sia stato sufficiente per creare un assetto signorile rurale caratterizzato da una maggiore forza istituzionale; in Toscana, con l'eccezione delle aree meridionali e montuose, quell'intervallo fu molto più breve. Forse per questo motivo la volontà politica di creare signorie forti sembra essere stata assente dai programmi della maggior parte dei signori rurali toscani, laici o ecclesiastici. Alcuni di essi, è vero, manifestarono quella volontà politica, i Guidi e gli Aldobrandeschi per esempio, oltre ad altri che come loro cercarono di realizzare una politica rurale indipendente e aggressiva. Altri invece intrapresero la strada del potere cittadino, dove si ritrovarono meno separati dagli strati più ricchi della borghesia di quanto lo fossero talvolta i signori lombardi (nessuna città toscana era infatti stratificata, a livello di politica interna, tra signori rurali – *capitanei*, *valvassores* – e *cives*, come lo era Milano) e perciò forse più facilmente si riconobbero

64 Vedi i saggi sulla Lombardia elencati sopra, nota 1.

in valori comunali piuttosto che 'signorili'. Ma altrove in Toscana continuarono ad esistere pratiche risalenti all'XI secolo, basate su relazioni politiche informali, nelle quali i poteri signorili sembravano semplicemente essere stati assorbiti. Proporrei l'ipotesi che il rapido trasferimento di potere dalla Marca di Tuscia ai comuni cittadini sia stato il motivo fondamentale per cui signori rurali e militari come quelli di Monteficalle, o i Berardenghi nel Senese, nonché lo stesso monastero di Passignano, non si spinsero oltre nella direzione della signoria forte. Anche se rimangono difficoltà nell'estendere questa proposta a tutta l'area toscana – Firenze per esempio, era lontana da Passignano fino almeno al 1200 – per il momento tale interpretazione generale sembra funzionare meglio come modello.

Alla luce di questi chiarimenti, si può aggiungere questo: risulta più facile valutare le differenziazioni su scala più locale nell'intensità del potere signorile. Se i diritti signorili in gran parte della Toscana non furono mai paragonabili al peso economico rivestito dal sistema della proprietà terriera, allora la distribuzione geografica della proprietà potrebbe risultare una guida più indicativa dell'effettivo potere locale detenuto dai vari signori, molto più che il numero dei tributi signorili loro corrisposti o la loro coerenza territoriale. Tale distribuzione della proprietà potrebbe inoltre influenzare l'intensità della signoria stessa: una variabile che è stata un elemento costante negli studi locali che ho presentato, ed altri che avrei potuto esporre sarebbero rientrati in tale schema. Ci furono pochissime signorie efficaci nelle aree in cui i signori non erano proprietari terrieri in misura sostanziale. Viceversa, villaggi dominati da un solo proprietario potevano avere poteri signorili che implicavano una soggezione politica considerevole da parte degli abitanti, anche in quelle aree della Toscana dove le signorie erano in generale meno pesanti: in tale contesto, era possibile che gli abitanti fossero considerati *manentes* o *villani*, con i loro specifici obblighi personali verso il signore, oppure che non avessero alcuna voce nell'elezione dei consoli del loro stesso comune. Si è visto un esempio di questo genere, Tassignano,

e ve ne furono molti altri[65]. In generale, si può affermare che, nella Toscana del nord e del centro, il vero ruolo dei poteri signorili fu di estendere il dominio locale che i proprietari terrieri *già* esercitavano in virtù dei loro possedimenti. In questo senso, essi fornirono una versione del XII secolo di una politica padronale che risaliva a Carlomagno, e anzi ai Longobardi.

La casistica proposta in precedenza non è comunque solo interessante perché contribuisce a rendere conto delle differenze tra le signorie, ma anche perché – come spero – fornisce un'idea di come si svolgesse la vita al loro interno. Alcune signorie erano più coercitive; avevano strutture politiche e giudiziarie locali nettamente definite, come pure rituali. I signori di Anghiari e dei castelli della Maremma, e forse anche quelli di Rosano, miravano a creare una versione semplice e locale dello stato. Ed essi provocarono, in molti casi, reazioni locali: gli esempi toscani di comuni rurali che si svilupparono all'interno di relazioni ostili o comunque competitive nei confronti dei signori, impossessandosi o rilevando diritti e poteri signorili locali, provengono in tutti i casi a me noti da zone in cui la signoria era forte, o almeno più forte rispetto agli standard locali[66]. Questo tipo di microsocietà risulta relativamente più facile da capire: è ben visibile, anche in base ai pochi testi di cui disponiamo, il funzionamento interno del potere, e come questo strutturasse le attività sociali degli abitanti.

65 Signorie forti senza una base fondiaria si trovavano forse solo in zone pastorali, dove i diritti signorili sui beni comuni potevano essere lucrosi: cfr. C. WICKHAM, *Mountains*, cit., pp. 124-126, 142-146. Le zone minerarie potevano essere simili nella teoria, ma in tutti i casi che ho visto i signori erano anche grandi proprietari. Comuni rurali con una subordinazione alla signoria più accentuata della norma nelle zone della signoria 'debole' includevano Gello nella Lucchesia (vedi *supra*, nota 13) e Sarna nel Casentino aretino (PASQUI, n. 527 [a. 1237], con discussione in G. TABACCO, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in «Studi medievali», XV, 1974, pp. 1-24, a pp. 1-5).

66 O. REDON, *Seigneurs et communautés*, cit., ha una serie di esempi classici dalla Toscana meridionale; G.W. DAMERON, *Episcopal power*, cit., pp. 93-140 cita altri esempi dalle signorie del vescovo di Firenze; altri sono Tassignano e Anghiari (vedi sopra, pp. 378, 386).

Il problema sorge con località come Figline e Passignano, distanti dal controllo immediato delle città ma nemmeno dominate da forti istituzioni signorili. Come era organizzata la vita in un ambiente destrutturato come quello che ho descritto nella zona del Chianti? Si deve presumere che ci si basasse principalmente su accordi privati: gli arbitri locali, che abbiamo visto esercitare la propria mediazione perfino in guerre locali, presumibilmente operavano nello stesso modo anche nei confronti dei loro vicini, i contadini, che disputavano per i confini tra possedimenti o per il mancato rimborso di un debito, lasciando – si potrebbe pensare – soltanto i casi di giustizia 'criminale' (per esempio furto, adulterio o ferimento) ai tribunali signorili. Questo ambiente deve aver conferito una grande autorità locale a tali arbitri, i *boni homines* del Chianti o della Valdarno attorno a Figline, che erano generalmente proprietari di medie dimensioni ciascuno con un numero limitato di dipendenti: e furono questi *boni homines*, piuttosto che i loro superiori maggiormente militarizzati, a gestire realmente le società locali in quasi tutta la Toscana. Molto probabilmente, però, furono gli stessi a curare l'amministrazione quotidiana della giustizia signorile, e sicuramente erano loro a controllare i comuni rurali, quando questi ultimi apparvero pacatamente, in queste zone meno tese. Sosterrei dunque che la mancanza di chiarezza nella definizione del potere rurale in Toscana fu in realtà percepita allora, dai coltivatori, come un sistema strutturato dal potere *de facto* e dallo *status*, non di signori e grandi proprietari, ma delle *élites* dei villaggi; erano infatti le scelte di queste ultime a determinare le modalità con cui le strutture sociali locali si sarebbero manifestate concretamente in ogni singola circostanza[67].

Passignano e Figline non erano società egualitarie né pacifiche. I loro signori erano interessati a mantenere quanto più possibile il loro predominio, ed erano disposti a farlo con la violenza; anche se essi non erano in grado – per qualsiasi ragione – di sostenere forti signorie territoriali, sicuramente

[67] Quest'argomento è sviluppato in C. WICKHAM, *Comunità*, cit., *passim*.

potevano assoggettare i più deboli tra i loro dipendenti, e lo facevano, esigendo una serie di piccoli ma umilianti obblighi (per esempio, il tributo di una gallina o di un pasto al signore o ai suoi uomini armati). Nemmeno i *boni homines* erano dei santi; a Passignano, Borgnolino – che abbiamo visto alle prese con il monastero – era un avido usuraio incline alla violenza contro i suoi vicini. La presenza della coercizione non era meno tangibile per il fatto di essere capillare, piuttosto che saldamente strutturata. Ma l'informalità che ho cercato di descrivere più dettagliatamente in precedenza e che ora sto delineando a grandi linee almeno significò che l'attività politica (inclusi i tentativi di dominio politico) fosse policentrica e caratterizzata da un'estrema complessità strutturale. Ciò non è comunque molto sorprendente; le società contadine presentano spesso caratteristiche simili, e noi stessi possiamo osservarne il funzionamento nell'ambito del contemporaneo sistema del rapporti rurali, o leggere testi di antropologia a questo riguardo. Il fatto è che la signoria semplicemente rientrava in quella complessità, come uno dei suoi elementi costitutivi. Piuttosto che lasciarci sopraffare dalla complessità della società di Passignano o – ancor peggio – cercare di ridurla ad una qualche formalistica struttura giuridica che distorcerebbe la realtà del XII secolo, potremmo invece considerare le testimonianze qui illustrate semplicemente come la più precoce, sebbene ancora frammentaria, documentazione sui modelli di vita rurale attualmente reperibile. Si potrebbe anche aggiungere che è particolarmente doloroso il fatto che Elio Conti non abbia potuto portare a termine la sua ricerca sulle origini medievali della moderna società agraria nel Fiorentino che si incentrava, in verità, proprio sulle terre attorno a Passignano. Solo uno studio di così ampio respiro potrebbe infatti offrire delle indicazioni sulle modalità degli effettivi cambiamenti conosciuti dalle procedure della società rurale dal Medioevo a oggi. Ma ciò ci conduce troppo lontano dal nostro tema; nella prospettiva millenaria del progetto di Conti, la signoria nella sua manifestazione toscana fu soltanto questione di un attimo.

Nelle pagine precedenti ho fatto spesso riferimento allo strato più dipendente dei contadini toscani del XII secolo, variamente denominati, nelle diverse aree, *manentes*, *villani*, o *coloni*. In un secolo nel quale la maggior parte dei coltivatori dipendenti era di condizione libera e coltivava insiemi frammentati di terre in cambio di pagamenti annuali in denaro o in natura, e poco altro, i *manentes* o *villani* erano soggetti a un sistema molto più pesante di obblighi (spesso chiamati *servitia*): *placitum et districtum*, *albergaria* (talvolta elencati come specifici doni in cibo, galline, uova, vino, pane, spalle di maiale o anche tela di lino), lavori di costruzione, giuramenti di *fidelitas*; essi erano vincolati alla terra e spesso esenti da dazi imposti dalle città (che venivano invece pagati dai coltivatori liberi). Giuridicamente, i *manentes* erano liberi e talvolta l'uso delle terre da loro coltivate era regolato da contratti scritti: tuttavia, il processo con cui essi si emancipavano da tali obblighi era spesso definito 'affrancazione' nei documenti al riguardo e a volte, specialmente nelle zone orientali e meridionali della Toscana, tali coltivatori potevano essere comprati e venduti – cioè, le vendite di proprietà erano spesso espresse nei termini della vendita di un *colonus* e della terra da lui coltivata. Per questo motivo la loro condizione è stata classicamente definita 'servitù della gleba': i *manentes* non erano servi nel senso giuridico, ma il loro *status* vi si avvicinava notevolmente[68].

Da quanto tempo il gruppo sociale caratterizzato da questa condizione fosse esistito, è una questione al centro di un lungo dibattito. In tutti i periodi ci sono stati coltivatori fortemente assoggettati, alcuni dei quali, almeno fino all'anno Mille, di condizione non libera; i *manentes*, sebbene la loro esistenza non sia attestata nei termini precedentemente descritti fino a dopo il 1100, potrebbero semplicemente essere visti come i loro successori, dopo una rottura di continuità nella documentazione. L'accentuazione sempre più

[68] Le discussioni di base sono P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926; P. CAMMAROSANO, *Campagne nell'età comunale*, cit., pp. 58-74; F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina*, Bologna 1984, pp. 207-276.

marcata della loro condizione di dipendenza durante tutto il XII secolo sarebbe – secondo questa interpretazione – il risultato della sempre crescente necessità di definire esplicitamente gli obblighi ai quali erano tenuti, in un'epoca in cui i contadini tendevano ad emigrare, oppure a riunirsi in collettività proprio per opporre resistenza a tali obblighi servili o signorili[69].

Più recentemente è stato avanzato un argomento contrario, che sottolinea la similarità fra i tributi imposti al colonato e quelli regolarmente pretesi nell'ambito della signoria territoriale. Conti e Panero hanno sostenuto che la soggezione dei *manentes* e dei *villani* era recente nel XII secolo o poco prima, sia come misura per contrastare la frammentazione della proprietà fondiaria attraverso l'aggravamento del controllo sugli individui, sia per impedire loro di trasferirsi nelle città, sia come mera conseguenza della politica di potere signorile. Io stesso ho accettato questa tesi dopo aver studiato la condizione dei *manentes* nella diocesi di Lucca, dove sono ancora convinto che la loro sottomissione nel XII secolo fosse recente. È interessante notare come in Lucchesia i *manentes* e la struttura territoriale signorile in genere non collimassero in modo particolare; molte signorie ben documentate non ebbero *manentes* al loro interno, mentre essi erano numerosi in alcune zone non signorili della diocesi, come per esempio a Tassignano. Sembra che l'introduzione di un controllo stretto e prepotente su questo specifico strato di coltivatori dipendenti sia stata un' a l t e r n a t i v a al potere territoriale signorile, o anche alle più comuni forme di signoria fondiaria, che avrebbero incluso tutte le categorie di dipendenti ma che non sarebbero state necessariamente così autoritarie: i contadini sottoposti ad un generalizzato controllo signorile, in particolare, non erano obbligatoriamente vincolati alla terra[70].

69 Fra gli altri, con sfumature varie, P. VACCARI, *Affrancazione*, cit., pp. 29-64; P.J. JONES, *Economia e società*, cit., pp. 393-398; P. CAMMAROSANO, *Berardenghi*, cit., pp. 54-61.

70 E. CONTI, *Formazione*, I, cit., pp. 179-192, 216-217; F. PANERO, *Terre in concessione*, cit., pp. 261-267; dello stesso, *Servi e rustici*, Vercelli 1990,

La questione è pertinente a questo articolo in quanto, se *manentes* e *villani* erano semplicemente ex servi, il loro *status* dev'essere considerato parte delle condizioni della dipendenza rurale in generale; mentre, se la loro soggezione era in qualche maniera il prodotto della localizzazione del potere signorile, allora essi possono essere visti come un fattore direttamente indicativo della natura di tale potere. I materiali qui presentati mi sembra supportino in modo consistente la seconda tesi, e cioè che gli obblighi imposti a questo strato sociale siano derivati dalla signoria. In molte aree – Passignano, per citare un esempio, data la frammentazione di tutti i diritti signorili in quel centro – risulta arduo, se non impossibile, districare gli obblighi 'servili' dei *manentes* dai tributi 'signorili' corrisposti da dipendenti 'liberi' al proprio signore. In verità, i *villani* prestavano persino servizio militare ad alcuni signori, come è attestato in numerosi ben noti casi giudiziari, inclusi uno fiorentino del 1219 e due aretini, datati 1211 e 1238. Sembra che tali servizi siano stati prestati in virtù di un giuramento di *fidelitas* che spesso comportava l'uso di altri elementi della terminologia 'feudale', come vassallaggio e omaggio[71]. Tuttavia sarebbe difficile interpretare questo tipo di obbligo come una prassi tradizionalmente connessa a un manso servile che risaliva al periodo carolingio, considerando la consistenza del legame tra servizio militare e libertà in quel periodo. In generale, le caratterizzazioni della condizione del colonato nel XII secolo sono molto specificamente legate al secolo, come per esempio nel caso della frequente descrizione del potere esercitato su un *manens* o *villanus* come «iustum et

pp. 55-60, 143-147; cfr. J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., pp. 792-800 (a metà strada fra questi e gli autori cit. sopra, nota 69); C. WICKHAM, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità*, Spoleto 1994, pp. 1067-1080.

[71] *Documenti*, a cura di P. SANTINI, cit., pp. 240-244 (a. 1219); PASQUI, nn. 459 (a. 1211), 527 (a. 1237); cfr. il caso di Anghiari, cit. sopra, p. 386 e nota 58. P. VACCARI, *Affrancazione*, cit., pp. 45-57, enfatizza il giuramento di *fidelitas* come elemento essenziale nel passaggio alla servitù dei *manentes* o *villani*; non tutti lo seguono in questo argomento (p. es. P. CAMMAROSANO, *Berardenghi*, cit., pp. 58-60).

iniustum usum et abusum» o simili espressioni, che hanno indubbiamente una connotazione signorile.

Ma come spiegare allora la presenza dei *manentes* se i poteri signorili esistevano comunque? Dopo tutto, questo strato è raramente rappresentato nella Lombardia del XII secolo, dove le signorie erano forti, ed includevano normalmente tutti questi elementi di sottomissione[72]. Per quanto riguarda la Toscana, penso che a questo punto si debba ritornare alla questione delle origini. L'unico elemento che distingueva molti *manentes* e *villani* da altri coltivatori dipendenti all'interno delle signorie – in verità, l'essenza stessa della loro soggezione – era il loro essere vincolati alla terra. Ma il legame con la terra, contrariamente alla maggior parte degli altri obblighi cui erano tenuti i *manentes*, era una condizione comune per i contadini dipendenti nel periodo carolingio. L'estrema frammentazione della proprietà nel XII secolo, quando era possibile che singoli affittuari pagassero l'affitto addirittura a una decina di proprietari, pur possedendo essi stessi delle terre, deve aver contribuito a rendere anche questi coltivatori legati alla terra in pratica indipendenti dai loro padroni; ciò nondimeno, è possibile che questo particolare strato di contadini fosse talvolta ancora riconoscibile nelle campagne come quello caratterizzato dalla più bassa condizione sociale[73]. Ciò che l'avvento dei poteri signorili provocò in Toscana, per quanto concerne i contadini dipendenti che sarebbero diventati i *manentes*, fu di concentrare su di essi tutti i segni della soggezione, rinforzando e stabi-

[72] F. PANERO, *Terre in concessione*, cit., pp. 255-261; F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 477-485.

[73] Un segno è forse l'abitudine, anche se come pare ristretta al contado fiorentino, di descrivere i canoni nel tardo XI e XII secolo come «censum et oblias et adiutorium», perché le due ultime parole hanno sicuramente un sapore signorile, e sembrano rappresentare un elemento di soggezione. Ma i contratti sono sotto altri aspetti normali contratti d'affitto. A titolo di esempio cito *Le carte del monastero di S. Miniato al Monte (secoli IX-XII)*, a cura di L. MOSIICI, Firenze 1990, nn. 43, 46, 53, 63, 65, 68, 73, 75, 84, 87, 90-1, 93, 97, 99, 102, 109, 111, 113 (aa. 1096-1182), anche per mettere in evidenza quanto è frequente la formula; infatti, ogni altro fondo diplomatico fiorentino ne ha tanti esempi.

lizzando in questo modo, e spesso reinventando, il loro *status* dipendente.

Direi che i signori trovarono questo processo più semplice e soprattutto più facile da estendere a strati più ampi di coltivatori dipendenti, proprio nelle aree della Toscana dove i poteri signorili erano più forti. D'altro lato, naturalmente, la loro capacità di sottomettere i coltivatori attraverso questo processo dipendeva, ancora una volta, dalla posizione di questi ultimi all'interno dei sistemi preesistenti della proprietà terriera. Così in Lucchesia, dove tale sistema era anche più frammentato che altrove, ed i poteri signorili comunque deboli, c'erano relativamente pochi *manentes*; viceversa, in alcune parti del Senese, dove non solo le strutture aziendali erano più stabili e tradizionali, ma anche la presenza delle signorie rurali era costante e – a sud – molto forte, il colonato poteva rappresentare talvolta la forma tipica della dipendenza fondiaria. Nel sud soprattutto, come ha detto Cammarosano a proposito dei canoni di affitto e dei tributi signorili, «la confusione era nelle cose»: le regole della signoria erano qui compenetrate nelle norme preesistenti del possesso fondiario finché risultò impossibile distinguere le une dalle altre[74]. Altrove in Toscana, come abbiamo visto, questa confusione non si riscontra; la gente conosceva bene la differenza fra affitti e tributi. Ciò nonostante, una compenetrazione fra i due si trovava comunque, quasi ovunque. Per la verità, lo *status* di *manentes* mostra, meglio di qualsiasi altro esempio, come l'influenza reciproca di queste due forme potesse produrre, come risultato, l'intensificazione del livello di soggezione dello strato più basso dei contadini.

L'incidenza del colonato è per certi aspetti paradossale.

[74] P. CAMMAROSANO, *Le campagne senesi dalla fine del secolo XII agli inizi del Trecento*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, I, Firenze 1979, pp. 153-222, specie pp. 156-159; citazione a p. 157. In Massa Macinaia nella Lucchesia, i *manentes* del XII secolo probabilmente sì discendevano dai *servi* carolingi, in una *curtis* rimasta con una struttura assai stabile per più di due secoli: *Regesto del capitolo di Lucca*, cit., nn. 6, 12, 34, 52, 359, 542, 826-827, 1187-1188, 1316, 1325, 1400, 1521, 1529, 1568, 1575, 1582, 1614, 1700.

Menant ha rilevato come, in Lombardia, la personalizzazione della dipendenza lungo le linee del colonato si sviluppò solo intorno al 1200, in corrispondenza all'indebolimento delle signorie territoriali e alla ridefinizione da parte dei signori di ciò che rimaneva dei loro poteri attorno alle rispettive proprietà terriere, effettivamente nei termini di rinnovate signorie fondiarie[75]. Questa contrapposizione non sembra concordare con la maggiore densità di *manentes* e *villani* nelle aree toscane dove le signorie erano più forti. Ma potrebbe rappresentare, d'altra parte, la differenza complessiva tra le signorie lombarde e quelle toscane, con le seconde sempre più deboli e sempre più dipendenti dai diritti associati alla proprietà fondiaria rispetto alle prime. Inoltre sembra collimare, almeno in termini cronologici, con un'altra caratteristica toscana e cioè il fatto che i riferimenti alla condizione di *manentes*, *villani* e *coloni* siano, anche qui, molto più frequenti verso la fine del XII secolo e nel corso del XIII. Ciò può per la verità riflettere i problemi dei signori stessi: come in Lombardia, sebbene ad un livello inferiore, i diritti signorili in Toscana divennero più nettamente definiti e in qualche modo più solidi proprio quando essi furono più direttamente minacciati. L'ultima parte di questo articolo si concentra su alcuni di questi cambiamenti nella signoria toscana intorno al 1200.

Le signorie, come ho detto, non erano in contrapposizione agli interessi della società urbana, e nemmeno al dominio politico urbano, all'inizio; a patto che i signori fossero fedeli alle città, il loro potere locale era addirittura considerato utile, come strumento di controllo sulla campagna. Sembra abbastanza chiaro che in questo contesto uno dei principali cambiamenti verificatisi nella seconda metà del XII secolo fu l'introduzione delle imposte da parte delle città, dal momento che le persone e i luoghi sui quali la città esercitava il diritto di imposizione del *datium* erano per definizione quelli che rientravano sotto la sua giurisdizione. E divenne sempre

[75] F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 477-485.

più importante, via via che le imposte cittadine acquistavano un peso crescente, sapere se le signorie territoriali fossero soggette al pagamento del *datium* o no; in caso negativo, esse erano minacciate dagli eserciti cittadini; in caso affermativo, invece, diventava estremamente problematico stabilire fino a che punto le signorie potessero essere considerate dei territori coerenti. Per di più, anche i signori cominciarono ad esigere il loro *datium*, a imitazione della tassazione cittadina: la riscossione locale a favore di un signore piuttosto che di una città diventò uno dei segnali più evidenti dell'indipendenza signorile.

La prima testimonianza dell'imposizione di un'imposta da parte di una città in un area signorile di cui sono a conoscenza proviene da un caso giudiziario del 1166; la città in questione è Pisa, sempre il più precoce tra i comuni toscani. Il caso si disputava tra due comuni rurali e verteva sulla questione dell'avvenuto o mancato pagamento dei *datia civitatis* da parte del primo comune, Cafaggio, tramite il secondo, Nugola. Non vi è menzione di signoria in questo contesto, ma di fatto l'arcivescovo godeva di diritti signorili a Nugola, e vi esercitava poteri giudiziari; è possibile, ma non necessario, che la sua autorità fosse già stata indebolita dal fatto che la città imponeva la propria imposta su quel territorio. Comunque, con il passare del tempo e con l'aumento del numero delle città che esigevano imposte, il rapporto tra la signoria e l'imposizione fiscale delle città divenne più esplicito: nel 1175 i conti Scialenghi e gli abitanti di Asciano, il loro centro storico, accettarono di pagare il *datium* a Siena come parte di un accordo globale di pace e soggezione, ma nel 1197, quando gli equilibri di potere mutarono, questo obbligo fu abolito; a Rosano negli anni novanta del secolo, la badessa rifiutò recisamente di pagare il *datium* a Firenze, dal momento che il monastero si trovava nella signoria dei Guidi, affermando che «avrebbe preferito dare fuoco a questa casa piuttosto che pagare». La questione si fece anche più aspra quando, alla morte di Enrico VI nel 1197, le città toscane si impossessarono repentinamente del *fodrum* imperiale, assorbendolo all'interno delle imposte cittadine esattamente come avevano fatto le città nel nord d'Italia due

decenni prima; i Berardenghi nel 1201 dovettero pagare a Siena la normale imposta imperiale di 26 *denarii* per ogni nucleo famigliare per «omnes homines quicumque dederint vel dare consueverunt olim fodrum vel datium imperatori»[76].

Nelle aree non ancora controllate dalle città, come Rosano e Monte di Croce dipendenti dai Guidi, o Borgo San Lorenzo di competenza del vescovo di Firenze, i signori stessi riscuotevano il *datium*, e in questi casi i tributi signorili potevano effettivamente diventare onerosi. Conti ha calcolato che il *datium* imposto dai Guidi a Monte di Croce nel 1226 ammontava a 10-12 *solidi* per nucleo famigliare, ossai cinque volte il valore del *fodrum* imperiale, e che il vescovo a San Cresci a Valcava esigeva addirittura il doppio di questa somma nel 1232. Qui, dunque, potrebbe essere stato possibile per questi tributi signorili diventare la base di un reale potere politico. Ma a quel punto la città cominciò a contrastarli in modo più deciso. Nel 1227 il vescovo comprò la signoria dei Guidi a Monte di Croce. Senz'altro si intese con ciò consolidare ed estendere l'autorità cittadina, ma il vescovo altrettanto sicuramente si interessò anche dei benefici connessi all'esazione del *datium*; in questo caso, però, troppo tardivamente. Tra il 1230 e il 1233 infatti il comune di Firenze assunse il diritto di riscuotere 26 *denarii* di *datium* nell'intera diocesi, privando così il vescovo del suo introito. Quest'ultimo poteva mantenere al massimo il controllo sull'esazione; ciò avrebbe conservato il suo dominio locale, ma potenzialmente a rischio di creare inutilmente una tensione locale – gli uomini di Monte di Croce avevano già rifiutato il

[76] *RP*, n. 492 (a. 1166) per Nugola; *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, I, a cura di G. CECCHINI, Siena 1931, nn. 32, 64 (aa. 1175-97) per gli Scialenghi, n. 80 (a. 1201) per i Berardenghi; STRÀ, p. 271 (a. 1203) per Rosano. Per l'appropriazione del *fodrum* imperiale in Toscana, vedi C.R. BRÜHL, *Fodrum, gistum, servitium regis*, Köln 1968, pp. 724-727; J.-P. DELUMEAU, *Arezzo*, cit., pp. 927-929, 1059-1067; e, per l'Italia settentrionale, F. MENANT, *Campagnes lombardes*, cit., pp. 463-477, 530-532. Per il dazio in generale, vedi E. FIUMI, *L'imposta diretta nei comuni medioevali della Toscana*, in *Studi in onore di A. Sapori*, I, Milano 1957, pp. 329-353; per il Senese, O. REDON, *Espace d'une cité*, cit., pp. 111-114.

pagamento di un'imposta al vescovo nel 1230, quando probabilmente si trattava di riscuotere ancora a suo diretto beneficio[77].

Un chiaro esempio di come l'esazione del *datium* da parte della città fosse considerata una minaccia alla coesione signorile è il caso di Lamporecchio nel 1221. Il caso cominciò quando alcuni abitanti della località si ribellarono al vescovo di Pistoia nel 1220, lo presero a sassate e lo circondarono in una chiesa poco distante finché altri contadini del posto, attirati dal rumore, lo aiutarono a mettersi in salvo. Il podestà di Pistoia rifiutò al vescovo il permesso di punire i responsabili dell'aggressione, sostenendo che ricadeva sotto la sua giurisdizione. Il vescovo, umiliato, lo scomunicò; i testimoni che descrivono quali fossero i diritti detenuti dalle due parti in Lamporecchio infatti comparvero di fronte a un tribunale ecclesiastico per decidere la legittimità della scomunica. La prima rivendicazione fatta dal procuratore del podestà fu che Pistoia aveva riscosso il *datium* a Lamporecchio da sessant'anni; il resto ebbe seguito proprio da questa affermazione. Un quadro complesso emerge da queste testimonianze, il contenuto delle quali non differisce molto nelle dichiarazioni dei testimoni di ciascuna delle parti, il comune di Pistoia e il vescovo. Quest'ultimo riscuoteva *amasciamentum* da nuovi affittuari; e inoltre *albergarias*, e alcune prestazioni di servizio nella stagione del raccolto. I suoi *coloni* gli prestavano giuramenti di *fidelitas* (alcuni sostennero che tutti gli uomini di Lamporecchio erano in verità suoi *coloni*). Aveva poteri di *districtus*, se il suo *nuntius* arrivava sul posto prima di quello del comune, come si è notato in precedenza; alcune persone si riferivano a questo insieme di poteri come

[77] Per tutto questo, vedi E. CONTI, *Proprietà fondiarie*, cit., pp. XII-XIV, XX; R. NELLI, *Signoria ecclesiastica*, cit., pp. 22-25. Per esempi di signorie che resistettero all'espansione delle imposte cittadine dopo la metà del '200, vedi D.J. OSHEIM, *Italian lordship*, cit., pp. 78-85, per Moriano nella Lucchesia; P. CAMMAROSANO, *Berardenghi*, cit., p. 262 n., per Monteluco nel Senese. Questo aveva sempre più importanza, siccome le imposte cittadine crescevano sistematicamente durante il secolo: vedi per una sintesi A.I. PINI, *Città, comuni e corporazioni nel Medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 102-108.

a una *iurisdictio*: il che, qui, certamente significherebbe una signoria nel senso pieno del termine. Ma anche la città aveva i suoi poteri: esigeva il *datium* nonché prestazioni di servizio militare, manutenzione delle strade, guardia del castello e manodopera per la costruzione dello stesso. Non solo: godeva dei diritti di *bannum*, e dell'altra metà del *districtus*; e anch'essa imponeva il giuramento formale di *fidelitas*, anche dai rettori del comune locale, che dovevano giurare di farsi esecutori delle leggi della città. Ad altri, allora, ciò sembrava indicare che la *iurisdictio* appartenesse qui alla città; e in verità dovrebbe essere chiaro che la gran parte dei diritti politici su Lamporecchio era a quel punto ormai nelle mani del comune. Nel 1223 fu nominato un nuovo vescovo, il quale in effetti si ritirò dal caso; da allora l'autorità del comune rimase incontrastata. Tuttavia si può affermare che anche prima di tutto ciò il potere effettivo del comune fosse pressoché totale; e il cardine di tale potere era il *datium*, la cui centralità ed importanza politica crebbero proporzionalmente al suo peso[78].

Questo tipo di rafforzamento del potere cittadino, dopo il 1200 più o meno, portò a delle rivendicazioni di giurisdizione comunale che si estesero su un panorama sufficientemente ampio ed istituzionalizzato da poter essere ancora una volta utilmente definito in termini di potere 'pubblico'. Ciò non solo delineò molto nettamente i confini tra città e territori signorili, ma comportò anche la tendenza ad interpretare quel potere 'pubblico' come una competenza urbana, relegando le signorie alla sfera del privato. Entro la fine del XIII secolo, le città stavano cominciando l'opera di completa abolizione dei diritti signorili: in qualità di centri del potere pubblico avevano ormai pieno diritto di farlo in modo unilaterale. Nella Toscana centrale e settentrionale, le signorie sopravvissero solo come oasi privilegiate, generalmente in zone di montagna, e sempre su scala alquanto ridotta[79].

78 *Liber Censuum*, cit., nn. 43, 126, 129, 134-137, con discussione in S. FERRALI, *Temporalità*, cit., pp. 388-403.

79 Vedi sopra, nota 2, con D.J. OSHEIM, *Italian lordship*, cit., per la *iura* del vescovo di Lucca.

Solamente nel sud, almeno fino al crollo del *comitatus* degli Aldobrandeschi nel XIV secolo, il potere signorile rimase il modello per quel tipo di potere rurale legittimo che si poteva vedere in modo così evidente nel Lazio del XIII secolo[80].

Dunque, i diritti signorili che rimasero più cospicui furono quelli più strettamente connessi non al potere pubblico, ma alla proprietà privata. Ciò è ben visibile nel caso di Lamporecchio, dove i poteri del vescovo risultarono molto più espliciti ed incontrastati quando venivano esercitati sui suoi propri dipendenti. Il fallimento del tentativo di giustificare le sue rivendicazioni di *iurisdictio* in pratica limitò i suoi diritti a quelli di una signoria fondiaria. Non sorprende il fatto che i suoi testimoni riferissero che tutti gli abitanti erano suoi *coloni*; tale affermazione era l'unico modo in cui egli potesse estendere tali poteri signorili all'intero territorio di Lamporecchio. E questa specifica affermazione conferisce anche un ulteriore interesse all'aumento del numero dei riferimenti al colonato intorno al 1200: i *coloni* infatti – almeno loro – erano indubbiamente sottoposti al potere signorile. Significativo è il fatto che *manentes*, *villani* e *coloni* sembrano essere stati esenti – fin dall'inizio e nella maggior parte dei luoghi – dal *datium* cittadino. E anzi, proprio ciò costituì in epoca precoce un argomento *prima facie* in casi giudiziari per la soggezione di coltivatori dipendenti: in un caso tenutosi a Siena nel 1183, quando il dipendente, tale Ferretto di Santa Colomba, pagò il *datium* al capitolo della cattedrale «come *villani* della canonica» e non alla città «come alloderi»; in un altro disputatosi a Lucca nel 1193, quando il vescovo protesse i suoi *manentes* da un *datium* imposto ai *liberi homines* di Marlia; e ancora in un caso del 1219, proveniente da Firenze, quando la Badia Fiorentina aveva riscosso il *datium* direttamente da un *colonus* o *villanus* di Vico dell'Abbate che in seguito si era rifugiato in città[81]. Per

[80] Vedi sopra, nota 25, e, per il Lazio, S. CAROCCI, *Baroni*, cit., *passim*.

[81] Casi: *Carte dell'Archivio di Stato di Siena. Opera metropolitana (1000-1200)*, a cura di A. GHIGNOLI, Siena 1994, n. 85 (a. 1183); AAL, AE90 (a. 1193); *Documenti*, a cura di P. SANTINI, cit., pp. 240-244 (a. 1219). Per la

quanto riguarda i *manentes*, anche se esclusivamente su di loro, i diritti signorili rimasero di competenza dei proprietari terrieri, almeno fino al completo sgretolamento di tali poteri, che spesso coinvolse anche la legislazione comportando l'affrancazione del colonato, una ben nota caratteristica del tardo XIII secolo[82].

Gli ultimi signori che ancora esercitavano attivamente diritti signorili nelle aree centrali della Toscana del nord operarono sicuramente all'interno del quadro della politica della proprietà privata. Uno di questi fu il vescovo di Firenze che, sullo sfondo di una crescente egemonia giurisdizionale urbana, si sforzò in tutti i modi nei primi decenni del XIII secolo di far valere il controllo signorile da lui esercitato su alcuni dei maggiori centri di sua competenza come Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino e San Casciano Val di Pesa. Colpisce, tuttavia, quanto i suoi scopi fossero diversi da quelli di un signore rurale del secolo precedente. Tale signore infatti avrebbe probabilmente cercato di estendere i suoi poteri signorili già legati alla proprietà terriera al di sopra di un intero territorio. Al contrario, nel periodo tra il 1210 e il 1230 il vescovo di Firenze sembra abbia voluto fare esattamente l'opposto: egli usò la sua preesistente egemonia signorile – il *districtus*, il potere di riscuotere *datium* quando lo aveva, i giuramenti di *fidelitas* di massa – per aumentare i locali canoni di affitto, e in particolare per convertirli da denaro in grano, che poteva poi vendere sul mercato cittadino. Gli abitanti locali opposero resistenza a tutto ciò, e il vescovo ebbe gravi problemi con i comuni rurali in tutti questi centri; non sempre riuscì a ottenere ciò che voleva, e la sua signoria territoriale si indebolì durante questo processo. Ma riuscì comunque a convertire in grano i suoi affitti. Si potrebbe dire che in realtà, e con successo, guardasse al futuro, ad una nuova fase della storia del potere rurale, nella quale i rapporti signorili scomparivano e il dominio locale,

rinnovata importanza della signoria fondiaria, cfr. per es. F. MENANT, *Campagnes lombardes*, pp. 462, 479-482.

82 P. VACCARI, *Affrancazione*, cit., pp. 75-171 resta il resoconto di base.

negli interstizi dell'amministrazione rurale delle città-stato, ritornava ad essere l'attributo informale dei grandi proprietari terrieri[83].

La signoria territoriale in Toscana non fu mai forte, se si escludono il sud e alcune zone ristrette di potere a livello locale. Non sembra abbia reso molto in termini economici. Non fu per lo più una struttura sufficientemente solida da poter funzionare come base stabile per l'autorità politica locale: la proprietà terriera fu – dall'inizio alla fine – altrettanto importante, se non di più. Questi sono i temi ricorrenti in questo articolo. Può darsi che proprio in conseguenza di ciò la violenza rurale in Toscana si sia stranamente smorzata nel XII secolo. Leggendo la quindicina di proteste fatte da contadini e (più spesso) da chiese contro i *maleficia* degli aristocratici, colpisce la limitata portata delle denunce: assalto, abigeato, saccheggio di abitazioni private e incendio doloso, ma molto raramente vengono menzionati casi di omicidio, malgrado la natura tipicamente colorita dei testi[84]. L'idea che i temibili masnadieri dei signori feudali si trattenessero deliberatamente dal commettere omicidi è comunque risibile, a meno che i signori non avessero obiettivi molto precisi in mente. Quasi sempre questi obiettivi riguardavano la costituzione o il mantenimento di diritti signorili; tali violenze essenzialmente facevano parte di un rituale, che sanciva la pubblica rivendicazione di questi diritti e attestava il modo coercitivo e umiliante di imporli. Deve essere comunque chiaro che i signori non dovettero fare eccessivi sforzi al riguardo: questi diritti non avevano lì lo stesso ruolo-chiave per la costituzione del potere locale di cui erano spesso rivestiti altrove. La vera minaccia per la campagna

83 G.W. DAMERON, *Episcopal power*, cit., pp. 93-140. Cfr. R. ROMEO, *Origgio*, cit., per le operazioni analoghe di S. Ambrogio di Milano.

84 Esempi includono fra gli altri *CDA*, n. 309; R. D'AMICO, *Note su alcuni rapporti*, cit., p. 28; G. GARZELLA, *Cascina*, cit., pp. 161-162; F. MAJNONI, *La Badia di Coltibuono*, Firenze 1981, pp. 149-150; *RC*, n. 1193; PASQUI, n. 365. Gli ultimi due includono singoli omicidi.

toscana nel XII secolo era costituita dagli eserciti delle città: per questo aspetto, come per altri, la prepotenza cittadina superò abbondantemente quella della grande maggioranza dei signori rurali.

Proprietà, evoluzione delle strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia (secoli XI-XII)

di *Carlos Estepa*

Mi propongo in questo lavoro di studiare alcune trasformazioni nei rapporti di proprietà verificatesi nei secoli XI e XII, soffermandomi soprattutto su determinate aree della Castiglia a nord del Duero, in particolare i territori tra i fiumi Cea e Pisuerga. Lo studio è stato realizzato a partire dalla documentazione del monastero di Sahagún che per questo periodo è ricchissima[1]. Si tratta di oltre 1100 documenti, che costituiscono la base del lavoro[2]. La ricerca è stata completata con i fondi documentari della cattedrale di León, per il periodo fino al 1109[3], e anche con altri fondi castigliani[4].

[1] M. HERRERO DE LA FUENTE, *Colección Diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230)*, II: *1000-1073*, III: *1073-1109*, León 1988; J.A. FERNANDEZ FLOREZ, IV: *1110-1199*, León 1991. Citerò d'ora in poi *Sahagún* e il numero del documento.

[2] Mi è sembrato opportuno utilizzare tutti i dati di questo fondo, riferiti soprattutto alle aree tra il Cea e il Pisuerga, ma che contiene anche dati su territori più settentrionali (Liébana, Campoo) e su regioni del León, sia di montagna (alta Esla, Sajambre) sia vicine alla città. Inoltre esso è interessante, come vedremo, proprio per il confronto con la documentazione della cattedrale di León.

[3] J.M. RUIZ ASENCIO, *Colección Documental del Archivo de la Catedral de León (775-1230)*, III: *987-1031*, León 1987, IV: *1032-1109*, León 1990. Anche in questo caso citerò *Catedral de León* e il numero del documento. Ritengo sufficiente limitarmi a questo periodo per il confronto con la documentazione di Sahagún. D'altra parte, dovremo tener conto del particolare ambito geografico di questa documentazione, concentrata nella zona relativamente vicina alla città di León (il *territorio legionense*), ma che, tuttavia, mostra importanti coincidenze con le aree rappresentate nella collezione di Sahagún.

[4] La loro lista è molto ampia, per cui si citerà di volta in volta. D'altra

Nello studio affrontiamo l'analisi di alcune trasformazioni nei rapporti di proprietà e nelle relazioni di dipendenza. Ma per la loro comprensione è necessario un esame preliminare del contesto delle strutture agrarie, che metta in luce alcuni particolari fattori che interessano la proprietà e lo sfruttamento della terra. Il nostro primo obiettivo, pertanto, è costituito dall'analisi di queste strutture agrarie, per passare poi a considerare realtà che riflettono i rapporti di proprietà e la configurazione della signoria di *behetría*[5], che nel XII secolo è la forma signorile abituale dei signori laici nella zona oggetto di studio.

L'analisi delle strutture agrarie deve essere innanzitutto un'analisi terminologica[6], dal momento che la documentazione ci offre vocaboli assai interessanti come *corte*, *solar*, *heredad*, *divisa*, *villa*, *populatura*, *palatios*.

La *corte*, intesa come il centro di un'azienda agricola, normalmente formata da vari edifici (*corte cum casas*), è assai facile da documentare, tanto nelle fonti di Sahagún, quanto e soprattutto in quelle della cattedrale di León[7]. È possibile

parte questa è la documentazione basilare utilizzata dagli autori citati nella nota 6.

[5] Su questa istituzione e sul ruolo delle strutture agrarie e della proprietà, ho già avanzato alcune idee nel lavoro *Hombres de behetría. Labradores del Rey y Königsfreie. Propuestas para una historia comparativa en la formación y primera evolución del feudalismo europeo*, in corso di stampa.

[6] Sfortunatamente non abbondano gli studi sulla terminologia agraria per la regione castigliana. Davvero pionieristico è il lavoro di J. FACI, *Vocablos referentes al sector agrario en León y Castilla durante la Alta Edad Media*, in «Moneda y Crédito», 144, 1978, pp. 69-87. È di grande utilità il recente, sebbene limitato al termine *solar*, E. PEÑA BOCOS, *El solar en el ámbito del Obispado de Burgos en los siglos XI y XII: elemento de ordenación socioespacial y presión feudal*, in *Burgos en la Plena Edad Media (III Jornadas Burgalesas de Historia)*, Burgos 1994, pp. 699-713. Bisogna badare, però, al fatto che l'autrice pone il Pisuerga come limite occidentale della zona in questione.

[7] In esse l'abbondanza del termine *corte* contrasta con una minore utilizzazione della parola *solar*, ma ciò non vuol dire che la presenza di quest'ultima non sia importante. Inoltre è opportuno sottolineare che nella documentazione di Sahagún anche il termine *corte* è ben documentato. Tanto dai documenti della prima metà del secolo XI, come da quelli della

parlare di una certa identità tra *corte* e *solar*, perché, senza pretendere un uso dei due termini come sinonimi[8], è assai facile osservarla[9] ancora in pieno secolo XII[10].

In origine *solar* riflette l'idea di un suolo (*solo*) sul quale viene edificata una casa, oppure indica l'esistenza di terre sulle quali può stabilirsi un'azienda agricola o che, in quanto suolo suscettibile di essere sfruttato, è vincolato all'unità dell'azienda. Non è strano che nelle testimonianze della seconda metà del X secolo predomini il termine generico di *solares*[11]. D'altra parte, l'identificazione *solo* = *solar* è pre-

seconda metà del X, risulta un chiaro predominio di *corte* rispetto a *solar*. Per la prima epoca abbiamo utilizzato i documenti nn. 130-360, pubblicati a cura di J.M. MINGUEZ FERNANDEZ, *Colección Diplomática de Sahagún (siglos IX y X)*, León 1976. Per quelli corrispondenti alla cattedrale di León, E. SAEZ, *Catedral de León*, I: *778-952*, León 1987, II: *953-985*, León 1990.

8 La sfumatura consisterebbe nel fatto che il termine *corte* è riferito ad un insieme di edifici e *solar* allo spazio sul quale essi sono ubicati, come si vede in alcuni esempi riportati.

9 Per tale uso mi baso sui diplomi degli anni 1022, (*Sahagún*, n. 410), 1042 (n. 469), 1047 (n. 507), 1056 (n. 582), 1068 (n. 675), 1073 (n. 724), 1074 (n. 731), 1079 (n. 771), 1081 (n. 790), 1087 (n. 837), 1089 (n. 855), 1090 (n. 869), 1097 (n. 996), 1097 (n. 1002), 1101 (n. 1068). In quest'ultimo si parla di *solare uel cortes IIIes populatos*; data l'utilizzazione dell'espressione *solares populatas*, possiamo anche tener conto, pur di fronte a una relativa identificazione, dell'espressione *cortes populatas* che appare nel 1085 (*Sahagún*, n. 820) e 1096 (n. 990). Troviamo *cortes populatas* anche nel 1090 (*Catedral de León*, n.1251).

10 16 luglio 1127 (*Sahagún*, n. 1233).

11 È quello che risulta dai documenti del 954 (*Catedral de León*, 271), 962 (*Sahagún*, n. 200), 971 (n. 261), 977 (n. 286), 977 (n. 290), 979 (n. 299), 983 (n. 316), 984 (n. 327), 991 (n. 345), 998 (n. 358). Troviamo inoltre alcuni riferimenti come *corte cum suo solare* (964, *Catedral de León*, n. 382), *solare de kasas* (4 aprile 969, *Sahagún*, n. 252) o *nostro solare* (13 febbraio 979, *Sahagún*, n. 297) o altri che in una certa misura anticipano l'idea degli elementi costitutivi del *solar*, come vedremo. È interessante anche il caso del diploma del 983 (*Sahagún*, n. 315), dove compaiono equiparati *ipsa corte/ipso solare*, benché il documento a sua volta parli anche di *alios solares*. D'altra parte, nell'area studiata da Esther Peña, la studiosa mostra che i *solares* compaiono nella documentazione dalla metà del secolo X (cfr. nota 6, pp. 702 ss.), abitualmente con un carattere generico ma in maniera «individualizzata» soprattutto a partire dal primo quarto del secolo XI (cfr. p. 710, nota 33).

sente ancora in un documento del 1161[12]. In ogni caso, questa idea basilare di suolo sul quale si edifica e/o si svolge un'attività agricola permette la sua applicazione a contesti differenti: per esempio è presente in situazioni che possiamo definire urbane[13]. Lo stabilirsi di un centro di attività agricola è assai ben espresso nel documento di Sahagún del 1022, nel quale si vende un «solare nostro proprio, ubi fuit corte nostra fundata»; e sono inoltre menzionati un «suo orto» e «tres de terras in giro ipsa corte»[14]. Questo stesso tipo di relazione tra *solar* e *corte*, con la corrispondente relativa identità si può osservare altrettanto bene in un documento del 1010, che parla di un «solare ubi faciatis una corte»[15]. Pare che si vada affermando un uso più preciso e al singolare del termine *solar*, cosa che si contrappone al generico «corte cum suos solares» che vediamo in un altro documento del 1001[16]. Ma, a parte questa tendenza, ciò che mi interessa ora sottolineare è che a un certo momento il *solar* appare come una vera e propria unità agraria, punto di riferimento dei rapporti di proprietà o di dipendenza.

Un documento del 1041 parla di «uno solare cum sua corte et suas casas et suo orto et sua ferregine et suas orgas, cum suos exitus et cum omnia sua prestantia que ad eum perti-

[12] *Sahagún*, n. 1339.

[13] Nella documentazione della cattedrale di León, per esempio, troviamo molti casi di utilizzazione del termine *solar* in un contesto urbano, precisamente quello della città di León: 1006 (n. 661), 1011 (n. 701), 1013 (n. 711), 1019 (n. 764), 1020 (n. 770), 1021 (n. 777), 1022 (n. 791), 1030 (n. 865), [1031 (n. 882)], 1031 (n. 891), [1031] (n. 892), [1031] (n. 893), 1032 (n. 901), 1034 (n. 924), 1036 (n. 946), 1044 (n. 1018), 1044 (n. 1019), 1045 (n. 1022), 1045? (n. 1030), 1047? (n. 1044), 1047 (n. 1947), 1050 (n. 1074), 1057 (n. 1106), 1060 (n. 1117), 1081 (n. 1219), 1097 (n. 1294).

[14] *Sahagún*, n. 410. Questo diploma si riferisce a una *villa* dei dintorni di León e si trova anche nel fondo *Catedral de León*, n. 786.

[15] *Catedral de León*, n. 688. È molto eloquente anche il diploma dell'1 aprile 1007, riferito alla città di León, che parla di «corte nostra propria cum suo solare et duas casas» (n. 666).

[16] *Sahagún*, n. 374.

net»[17]. Oltre a darsi la relativa identità di *solar* e *corte* come unità agricola, ci troviamo davanti ad una testimonianza degli elementi costitutivi del *solar*, sui quali ci soffermeremo più avanti. Il documento inoltre parla di sei terre e tre vigne che sembra vadano intese come pertinenti a questo *solare*. Più precisamente, in un diploma del 1042 relativo allo stesso territorio (quello del fiume Cea) si parla di «terra ubi faciatis uestra corte, cum suas casas et suos exitus», indicando in un altro paragrafo «ipso solare cum sua hereditate»[18], vale a dire si dà chiaramente l'equivalenza *corte-solar*, nel momento in cui il riferimento alla *heredad* ci porta, considerando il contenuto del documento del 1041, alla necessità di analizzare correlativamente il *solar* e la *heredad*.

Indubbiamente lo studio della *heredad* è un tema cruciale per conoscere le strutture agrarie ed il regime di proprietà della terra. Il termine ha un significato relativo alla trasmissione di beni, sia immobili che mobili, vale a dire ciò che è stato ereditato (l'eredità), ma in senso generale indica anche l'insieme dei beni e diritti ereditati o acquisiti[19]. Rappresenta inoltre anche il loro materializzarsi nella terra, e così vediamo come nella documentazione utilizzata abbia molte volte questo significato concreto, e che per *heredad* si intenda l'insieme di seminativo, vigne, pascoli, ecc. E proprio a questo proposito è assai interessante analizzare la contrapposizione e la simbiosi tra *solar* e *heredad*.

Abbiamo molti documenti che permettono di stabilire la composizione del *solar*, vale a dire i suoi elementi costitutivi[20]. Si tratta di un'unità di produzione e di abitazione, alla

[17] *Sahagún*, n. 462. Si riferisce al villaggio di Galleguillos, molto vicino a Sahagún.

[18] *Sahagún*, n. 469.

[19] J. FACI, *Vocablos referentes*, cit., pp. 71-75.

[20] Oltre il già citato documento del 1041, si vedano, per tutto il periodo: 1063 (*Sahagún*, n. 634), 1068 (n. 679), 1070 (n. 690), 1072 (n. 713), 1073 (n. 719), 1075 (n. 739), 1077 (n. 752), 1080 (n. 788), 1081 (n. 792), 1084 (n. 811), 1084 (n. 812), 1086 (n. 826), 1092 (n. 887), 1095 (n. 959), 1097 (n. 1007), 1097 (n. 1008), 1097 (n. 1016), 1099 (n. 1040), 1100 (n. 1052), 1103 (n. 1096), 1113 (n. 1187), 1163 (n. 1346), 1176 (n. 1390).

quale sono collegati l'orto, l'*antuzano*[21], l'aia e il prato per il foraggio[22]. Questa configurazione del *solar* come una unità agraria, alla quale corrispondono alcuni determinati elementi e che vediamo ben documentata a partire da un certo momento, si era andata formando già nel periodo anteriore. Sebbene si tratti ancora di esempi incompleti, è interessante osservare menzioni di «uno solare cum suo orto», nel 971[23] e di un «solare ... cum suo orto et suo pozo», nel 1005[24]. Ma possiamo anche verificare questo fenomeno attraverso il vocabolo *corte*, in testimonianze come l'espressione «in Legione tres cortes cum suas kasas et suos ortos eziam suas ferraines», del 997[25], «corte cum suas kassas et cum suos antucanios», del 1009[26]. Ma in ogni caso, e indipendentemente da alcune differenze cronologiche secondo le diverse zone[27], ci troviamo di fronte alla maturazione del *solar* come una determinata unità agraria, importante referente della proprietà[28] e dell'inquadramento della popolazione contadina. Se il

21 Si tratta di recinti o costruzioni intorno alla casa.

22 Secondo il geografo J. ORTEGA VALCARCEL, *La transformación de un espacio rural. Las Montañas de Burgos*, Valladolid 1974, che ha studiato questa zona (il Nord dell'attuale provincia di Burgos), si tratterebbe di un processo di espansione a partire dalla *domus*, pp. 313-314. È di questa opinione J. FACI, *Vocablos referentes*, cit., p. 79.

23 *Sahagún*, n. 263.

24 *Sahagún*, n. 384.

25 *Sahagún*, n. 355.

26 *Catedral de León*, n. 679.

27 Su questo insiste E. PEÑA BOCOS, *El solar*, cit. Si veda anche della medesima autrice, *La atribución social del espacio en el ámbito del obispado de Burgos en los siglos IX al XII: nuevas propuestas de análisis e interpretación del feudalismo*, Tesi di dottorato, Universidad de Cantabria, 1990.

28 Per esempio nelle zone di Valdoré e Valdellorma, nella montagna di León, studiate soprattutto attraverso la ricca documentazione di Otero de las Dueñas (completata con i fondi di *Sahagún*) dalla metà del X secolo sino alla fine del periodo asturico (1037), non compaiono *solares*, bensì *cortes*, che, sebbene scarsamente, sono documentate dal principio dell'XI secolo, in relazione a personaggi di un certo rilievo locale, o come unità di azienda familiare (*corte* o *heredad*) di contadini liberi. Inoltre si può suggerire in questo contesto l'identificazione della *corte* con la *villa* in

solar acquisisce questa realtà concreta, la *heredad* al principio è qualcosa di indeterminato[29], ma è anche possibile che, a partire dalla concrezione del termine *solar* e in relazione ad esso, venga a rappresentare anche qualcosa di determinato e concreto[30].

quanto unità o centro di attività alla quale sono vincolati terra e diritti. Però si poteva anche tendere verso l'idea della *corte* con alcuni elementi annessi; così in un diploma del 1029 (G. DEL SER QUIJANO, *Colección diplomática de Santa María de Otero de las Dueñas, León*, Salamanca 1994, n. 143) si menziona la *corte* con il suo cortile, l'aia e l'orto, cioè gli stessi elementi costitutivi indicati per il *solar*, vale a dire il centro di una attività agricola e annessi, differenziato dal resto (terreni seminativi, vigne, prati etc.). Per tutto questo rimando al mio lavoro *Poder y propiedad feudales en el período astur: las mandaciones de los Flaínez en la montaña leonesa*, in *Miscellània en Homenatge al P. Agustí Altisent*, Tarragona 1991, pp. 285-327.

29 *Hereditas* è, d'altra parte, il termine più documentato e appare, inoltre, fin dalle epoche più antiche. Non è necessario, pertanto, portare testimonianze. Al contrario, ci interessa maggiormente nella misura in cui il vocabolo compare insieme ad altri che stiamo qui analizzando.

30 Nel cosiddetto *Fuero de León*, del 1017, testo fondamentale per conoscere le istituzioni dell'ultima parte del periodo asturico, al cap. IX, si parla di come nessun nobile o uomo *de benefactoria* (uomini pienamente liberi, come vedremo) possa comprare *solare* e *ortum* da uno *iunior* (un tipo di contadino dipendente), ma solamente «mediam haereditatem de foris». Vale a dire che ci troviamo anche davanti all'insieme *solar*+orto, prima richiamato, nonché all'idea che il *solar* (con i suoi elementi annessi) può significare l'elemento fondamentale per stabilire la dipendenza dei contadini, dal momento che, d'altra parte, lo *iunior* può disporre della metà della *heredad*. Che questo *heredad de foris* si riferisca a tutto ciò che è distinto e contrapposto al centro dell'attività agricola con le sue pertinenze, lo deduciamo chiaramente da un documento della cattedrale di León del 1062, dove si descrive la *heredad* con i suoi differenti elementi mobili («que intrinsecus domi est») ed immobili («et que de foris») (*Sahagún*, n. 622). Spero di poter presto dedicare un lavoro a questa interessante questione, fino a oggi poco chiara. Per il *Fuero de León* si veda l'edizione di T. MUÑOZ ROMERO, *Colección de Fueros Municipales y Cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, Madrid 1847, pp. 60 ss., così come lo studio di A. GARCIA GALLO, *El Fuero de León. Su historia, textos y redacciones*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», XXXIX, 1969, pp. 5-171. Sono del parere che le leggi territoriali di questo testo non avessero vigore nel territorio dell'allora contea di Castiglia, ma sicuramente riguardassero i territori prossimi a Sahagún e rispecchiati dalla documentazione che stiamo utilizzando. Inoltre in questi anni i territori situati tra il Cea e il Pisuerga appartengono al regno di León, dal momento che il Pisuerga segnava il confine con la

Gli elementi prima ricordati costituiscono il *solar* in senso stretto, ma ad esso possono essere vincolati a loro volta altri elementi che potremmo definire esterni. In primo luogo troviamo il concetto di *exitus*, che può rivestire il senso generale dell'utilizzazione delle strade, per esempio l'accesso alla chiesa, ai pascoli, al bosco[31]. Ma a partire di lì sorge la possibilità che i diritti non restino circoscritti ad una semplice servitù di passaggio. Per esempio, secondo un documento del 1068, il *solar* comporta, insieme con le sue pertinenze costitutive (orto, aia) l'«exitu ad omnibus locis cum quibus homines uiuere possunt»[32] e ancora più chiaro è un atto di vendita di una *hereditate* del 1075, nel quale vediamo che era formata dal *solar* con il suo orto e la sua aia e «cum suos exitus et regressus, exitus ad montes, ad fontes, a pratis, pascuis, padulibus, ortus, ortales, exitus ad eglesia, ad heras, ubique ipsa hereditate potueritis inuenire»[33]. Certamente il diritto di passaggio facilita l'utilizzazione dei terreni di uso comune, vale a dire dell'incolto, ma anche la possibilità di un'appropriazione di quelle terre, che poteva dare origine ad un diritto di proprietà, ed in questo senso è da intendersi l'ultimo documento. Se ne può dedurre un ampliamento del *solar* verso la *heredad* o, cosa più importante, la configurazione di un complesso *solar* + *heredad*. Essa si

contea castigliana. Altra cosa è che pochi anni dopo vengono incorporati al potere castigliano, prima sotto Sancho III di Navarra e soprattutto quando, nel 1037, suo figlio Fernando I, re di Castiglia dal 1035, con la scomparsa della dinastia asturica diventa re di León. Su questi problemi si vedano i miei lavori *La formación de León y Castilla (s. VIII-X)*, vol. III della *Historia de Castilla y León* (ed. J. VALDEON), Valladolid 1985; *Castilla y León. Consideraciones para su historia. Los nombres, los territorios y el proceso histórico*, León 1987.

[31] È sufficiente segnalare alcuni esempi significativi: il 9 maggio 1070, «cum exitibus ad utrasque partes: ad uineas, ad montes, ad fontes, a pratis, a pascuis uel ab omnibus locis» (*Sahagún*, n. 690); il 16 gennaio 1073, «cum suos exitus ad uineas, ad ecclesia et ubique» (n. 719); il 21 agosto 1095, «cum suos exitos in montis, in pratis, in aquis aquarum» (n. 959); il 15 maggio 1103, «et exito a fonte, ad ecclesia et a monte» (n. 1096).

[32] *Sahagún*, n. 679.

[33] *Sahagún*, n. 739.

sarebbe concretizzata in una serie di beni come seminativi, vigne, prati etc., costituita o attraverso l'acquisizione di nuovi beni (vale a dire quanto comprato, coltivato o comunque conseguito)[34] o per essere tali beni, o parte di essi, già incorporati all'unità, come testimoniano molti documenti[35]. In ogni caso la *heredad* rappresentava qualche cosa di aggregato al *solar*, ma differenziato da esso, inteso come nucleo di attività con i suoi elementi immediatamente annessi.

Questo complesso differenziato *solar-heredad* ci porta ad impostare l'analisi del termine *divisa*. Si tratta di un termine assai ricorrente nella documentazione di Sahagún che abbiamo studiato[36], e in generale in tutto l'ambito castigliano[37]. Penso che abbia differenti significati ed accezioni, tuttavia complementari e non contrapposti. Innanzitutto dob-

34 Così come si dice nelle clausole di alcuni documenti che dopo analizzerò.

35 I diplomi che servono per definire l'idea di *solar+heredad* sono assai abbondanti per il periodo studiato: 1041 (*Sahagún*, n. 462), 1042 (n. 469), 1042 (n. 474), 1046 (n. 494), 1047 (n. 502), 1047 (n. 508), 1048 (n. 514), 1056 (n. 583), 1057 (n. 591), 1062 (n. 620), 1064 (n. 636), 1071 (n. 702), 1072 (n. 715), 1073 (n. 720), 1073 (n. 721), 1073 (n. 724), 1074 (n. 728), 1074 (n. 737), 1078 (n. 766), 1081 (n. 795), 1081 (n. 797), 1082 (n. 798), 1083 (n. 804), 1087 (n. 837), 1089 (n. 853), 1090 (n. 860), 1090 (n. 861), 1090 (n. 862), 1090 (n. 865), 1091 (n. 873), 1091 (n. 875), 1091 (n. 881), 1093 (n. 906), 1093 (n. 909), 1903 (n. 912), 1094 (n. 928), 1094 (n. 931), 1095 (n. 953), 1096 (n. 964), 1096 (n. 986), 1097 (n. 1000), 1097 (n. 1006), 1097 (n. 1015), 1098 (n. 1029), 1099 (n. 1041), 1100 (n. 1046), 1100 (n. 1049), 1102 (n. 1086), 1104 (n. 1109), 1100 (n. 1046), 1100 (n. 1049), 1102 (n. 1086), 1104 (n. 1109), 1105 (n. 1125), 1106 (n. 1139), 1107 (n. 1153), 1107 (n. 1155), [1110] (n. 1180), 1117 (n. 1199), 1127 (n. 1233), 1130 (n. 1243), 1144 (n. 1280), 1147 (n. 1295), 1157 (n. 1326), 1161 (n. 1339), 1176 (n. 1388), 1183 (n. 1408), 1195 (n. 1505), 1199 (n. 1524).

36 Nella documentazione di Sahagún di questo periodo (XI-XII secolo) abbiamo trovato il termine in 196 diplomi. Vi comprendiamo anche i casi in cui appare come *diuisionem*.

37 Riporto molte testimonianze dell'XI secolo ricavate soprattutto dalla documentazione di Cardeña, Oña e Arlanza nel mio lavoro *Formación y consolidación del feudalismo en Castilla y León*, in *En torno al feudalismo hispánico (I Congreso de Estudios Medievales)*, Avila 1989, pp. 157-256, in part. pp. 198-200.

biamo segnalare che altri vocaboli si riferiscono allo stesso oggetto, per lo meno in alcune delle loro accezioni, come *divisionem*, *porcionem*, *rationem*[38]. In effetti vediamo che nella documentazione della cattedrale di León questi ultimi termini abbondano, mentre il vocabolo *divisa è* abbastanza raro[39].

Possiamo parlare di quattro accezioni:

1. una porzione o quota, che può riferirsi tanto a una parte di una *villa* come ad una parte di un complesso di beni;

2. il diritto a partecipare o usufruire dei beni di uso comunitario;

3. la capacità di appropriarsi di qualche cosa, in definitiva una capacità di acquisizione ed estensione di beni e diritti;

4. la partecipazione all'esercizio del potere politico su un villaggio.

In questo studio ci interessano particolarmente la terza e la quarta accezione, dal momento che sono quelle che hanno relazione con le trasformazioni economiche, sociali e politiche che si producono nel periodo analizzato. È assai significativo che le testimonianze più antiche del vocabolo, che risalgono già alla seconda metà del secolo IX, si riferiscono piuttosto alle prime accezioni[40]. È ovvio pensare che si stia parlando di una partecipazione o spartizione a partire da

[38] La sinonimia è chiara. Così un diploma del 3 giugno 1049 parla di «nostra portione seu diuisa» (*Sahagún*, n. 531). D'altra parte sono esempi molto chiari le donazioni dell'alta nobiltà, dove nell'elencazione di beni e diritti in differenti villaggi, questi termini sono utilizzati in modo vario e indistinto; tra questi possiamo citare i documenti del 1068 (n. 671) e 1095 (n. 950).

[39] Su un totale di più di 800 documenti, abbiamo trovato questo termine solamente in 16 diplomi. Uno di essi è anche conservato nel fondo di Sahagún (quello del 1068, n. 1156, *Sahagún*, n. 677) e, d'altra parte, tra di essi ve ne sono vari che si riferiscono a zone più rispecchiate dalla documentazione di Sahagún.

[40] In generale, sulle prime due accezioni, cfr. J. FACI, *Vocablos referentes*, cit., pp. 75-78.

qualcosa di originariamente comune (per esempio di un gruppo familiare o anche di una comunità, come succede nel caso di chiese ancora nel secolo XI) oppure della possibilità di sfruttare alcuni beni comuni, non privatizzati. Questa sembra essere la situazione predominante durante il periodo asturico. Naturalmente in tempi posteriori si ritrovano ugualmente anche le prime due accezioni. Così, quando alcuni magnati[41] nel secolo XI donano la loro *divisionem*, possiamo pensare che cedono la loro parte o *heredad* nella *villa*, molte volte derivante da una spartizione tra i membri della famiglia; è curioso che in un documento del 1100 si parli di «meam divisionem cum sua diuisa»[42], il che significherebbe un distinguere tra quella che a nostro avviso è la prima accezione (*divisionem*) e, come vedremo, la terza accezione (*diuisa*). Ovviamente si continuò ad utilizzare gli spazi comunitari, pure se la comunità contadina si trasformava sul piano sociale e politico. Abbiamo a disposizione esplicite testimonianze posteriori nelle quali si usa *diuisa* in questo significato[43], ma è anche assai probabile che la forma più comune utilizzata per indicare tali diritti di sfruttamento non fosse il termine *divisa* bensì riferimenti generali del tipo *montes, fontes, pascuis*, ecc.[44]. Così in un diploma del 1156 si indicano alcuni beni donati a Sahagún come «totam hereditatem, cum diuisa, cum solares, cum terris et uineis, cum ortis, pratis, pascuis, cum porcione in monte, in flumine, cum exitu et regressu ...»[45], il che significa porre una distinzione tra la *divisa* e quello che è lo sfruttamento di beni comuni.

41 Su quelli presenti nella documentazione di Sahagún si veda, P. MARTINEZ SOPENA, *Parentesco y poder en León durante el siglo XI. La 'casata' de Alfonso Díaz*, in «Studia Historica», V, 1987, pp. 33-87.

42 *Sahagún*, n. 1060.

43 Per esempio, quello del 1133 citato da J. FACI, *Vocablos referentes*, cit., p. 77, n. 40, riferito alla costa cantabrica o uno del 1148 riferito alla vallata del Cea, a nord-ovest di Sahagún, dove si parla di «diuisis in monte et fonte» (*Sahagún*, n. 1295).

44 Questo è ciò che abbiamo osservato sopra a proposito di diritti legati al *solar*, estesi oltre il suo nucleo costitutivo.

45 *Sahagún*, n. 1324.

Non pretendiamo di raggiungere una conclusione definitiva circa il cambiamento del significato di *divisa* a partire dagli anni centrali del secolo XI; d'altra parte, la terza accezione non è contrapposta alla seconda: in principio ci sarebbe stata solamente quest'ultima, giacché un diritto di sfruttamento in definitiva poteva portare ad una appropriazione, come abbiamo già avuto modo di osservare a proposito del *solar*. Ma c'è di sicuro anche un cambiamento. Una documentazione tanto ricca come quella di Sahagún permette di fare alcune deduzioni.

Attraverso questa documentazione vediamo come il termine *divisa* compaia prima del Mille in varie ricorrenze, anche se non abbondanti, nelle quali il termine non sembra poter assumere un significato di sostantivo, ma solo di aggettivo[46]. Ma ancora più significativo è il fatto che il termine irrompe in questa documentazione a partire dagli anni trenta dell'XI secolo[47]. La ricchezza della documentazione di Sahagún rende assai suggestivo questo fenomeno. Nei documenti della cattedrale di León appare per la prima volta negli stessi anni[48], mentre per altre zone abbiamo solo pochi casi[49] per i

[46] A «terras meas divisas» si riferisce il diploma del 29 gennaio 961 (*Sahagún*, n. 186) e pare riferirsi a «terras nostras proprias» anche quello del 17 aprile 966 (n. 276), mentre quello del 1° maggio 974 (n. 276), sebbene parli di «omnia sua hereditate uel facultate quam divisam» ed è perciò comparabile con molti documenti dell'XI secolo, secondo l'editore si tratta di un diploma chiaramente manipolato. Quello del 14 settembre 981 (n. 312) utilizza *divisa* come partitivo («IIIª portione que habeo»), mentre per la parte che sarebbe *divisa* nel senso di sfruttamento e appropriazione, penso che utilizzi il vocabolo *prestantia* («IIIª porcione in Villa Donarelli cum omnia sua prestantia»), coincidendo in ciò con il già citato diploma del 1041 (n. 462), cfr. sopra, nota 17.

[47] Possiamo stabilire la sequenza a partire dal diploma del 9 maggio 1032 (*Sahagún*, n. 431). In questo secolo, troviamo solo il precedente documento del 14 gennaio 1020 (n. 407).

[48] 1° marzo 1037 (n. 952). Si tratta di una donazione riguardante molte *ville*, poste nelle regioni settentrionali, dove appare *diuisionem* come sinonimo di *portione* o *ratione*.

[49] Per esempio il documento del 971 in cui un nobile dona a San Miguel de Pedroso, nel territorio di Oca (nella zona orientale della Castiglia), «mea divisa et palacios», insieme a vari *collazos* (dipendenti), A. UBIETO

quali, in genere, è ancora più facile pensare esclusivamente all'utilizzazione degli spazi comuni[50]. Che si verifichi questo cambiamento nei documenti di Sahagún, riveste senza dubbio un significato che è necessario interpretare.

Un diploma del 1064 parla in modo assai eloquente di «foro quod prendas in nostra diuisa et ares quantum potueris»[51], il che suggerisce l'esercizio di un diritto di appropriazione, simile a quello descritto in un altro documento del 1090 che parla della concessione di «et quanta hereditate in non diuiso potueris arrumpere et in diuiso comparare»[52]. In entrambi i casi colui che conferisce tale facoltà è un nobile.

Ho analizzato i riferimenti a *divisas* in tale periodo, e risulta che nella maggior parte dei casi essi si riferiscono a nobili. Per la precisione, anche alcune eccezioni a questa regola hanno a che fare con concessioni nobiliari; in particolare a favore di *homines de benefactoria*[53], che costituivano un importante realtà sociale e istituzionale, alla quale mi riferirò in seguito. Ciò fa pensare che la *divisa* tendesse a diventare una prerogativa spesso legata all'esercizio di un potere sulle *ville*[54], potere che si manifestava nella capacità di appropria-

ARTETA, *Cartulario de San Millán de la Cogolla (759-1076)*, Valencia 1976, n. 89.

[50] Così, per esempio per la zona prossima a Alava, nel documento del 1008 (*San Millán*, n. 185), citato da E. PEÑA BOCOS, *El solar*, cit., p. 707, «cum suas diuisas, in montes, in aquis, in fontis, in pratis ...».

[51] *Sahagún*, n. 638.

[52] *Sahagún*, n. 860.

[53] Per esempio, il già citato documento del 1064 (n. 638), così come quelli del 1068 (n. 676), 1086 (n. 824), 1101 (n. 1068), 1113 (n. 1189); normalmente si tratta di *benefactoria* libera. Altre testimonianze, poiché fanno menzione di concessioni *propter seruicium* o *seruicium bonum* ci portano anche al fenomeno delle concessioni conformi a *benefactoria*.

[54] Questo non impedisce di ammettere che durante l'XI secolo ci fossero semplici liberi con *divisa*, per esempio proprietari di *solar* + *divisa*, ma in ogni caso quello che si documenta è una tendenza a limitar la *divisa* alla nobiltà. D'altra parte, dobbiamo considerare che i contorni della nobiltà, almeno verso il basso, non sono ancora ben definiti, e gli uomini di *benefactoria*, in quanto uomini liberi, godevano di certe prerogative simili, in particolare la facoltà di poter scegliere il signore.

zione o nella facoltà di *poblar*, nel senso di avere contadini dipendenti[55].

La facoltà di possedere una *divisa* con i relativi diritti di appropriazione sarebbe derivata dalla proprietà del *solar* o della *heredad* nella *villa*. Credo soprattutto a partire dal primo, dal momento che esso rappresentava l'unità agraria alla quale erano originariamente legati i diritti. È interessante, a questo proposito, un diploma del 1103 nel quale vediamo Munia Fortunez (senza dubbio un nobile, a giudicare dalla quantità di beni elencati) fare una donazione a Santa María de Aguilar (de Campoo) consistenti in «illa diuisa in Aquilare et in totas suas villas». I beni e i diritti presenti nei villaggi sono descritti distinguendoli tra *divisas* e *solares*[56]. Ciononostante, benché constatiamo nei documenti di Sahagún alcuni casi della connessione *solar* + *divisa*[57], sono molto più abbondanti i casi di *heredad* + *divisa*, che però si trovano a partire dalla fine del secolo XI[58]. D'altra parte, non è raro

[55] Così è interessante un diploma del 1110 (n. 1177) nel quale si trova la facoltà di «quantum potueritis populare in Gargallo, quia diuisa ibi habeo». Ai *solares populatos* e al loro significato mi riferirò in seguito.

[56] M.E. GONZALEZ DE FAUVE, *La Orden Premonstratense en España. El monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo (siglos XI-XV)*, II: *Documentos*, Aguilar de Campoo 1992, n. 10, dove si dice: «Et in Cata uilla de Aquilare, singulos solares cum suas diuisas et si populato ibi habuerint ipsos fiat. Et si non habuerint populato illa diuisa cum suo solare». I *solares* erano quindi occupati da contadini e dipendenti e se non lo erano, in ogni caso, la *diuisa* in ogni villa era vincolata a un *solar*.

[57] 1064 (*Sahagún*, n. 638), 1067 (n. 659), 1077 (n. 760), 1083 (n. 806), 1090 (n. 861), 1095 (n. 945), 1097 (n. 1014), 1106 (n. 1135), 1106 (n. 1139), 1108 (n. 1160), 1120 (n. 1204) – si tratta di «corte ... cum sua diuisa» –, 1148 (n. 1295), 1150 (n. 1305), 1157 (n. 1326), 1161 (n. 1339), 1164 (n. 1352), 1198 (n. 1521). Bisogna considerare che quelli del 1083, 1106 (n. 1139) e 1157 parlano di «solar sine diuisa» e quello del 1148 si riferisce, come ho già segnalato (*supra*, nota 43), alla seconda accezione di *divisa*. È assai interessante il caso del documento del 1106, perché in esso vediamo la donazione a Sahagún fatta da Oro Ordóñez, figlia del nobile di Ordoño Fáfilaz, di «meam diuisam», escludendo due *solares* e precisando di uno di essi: «et dedi ipsum solarem ad Oueko Ouekiz cum suo orto et sua era et sine altera divisa», il che pare voler dire che a quel *solar* non corrisponde una *divisa*.

[58] 1087 (n. 836), 1091 (n. 876), 1096 (n. 972), 1096 (n. 978), 1098 (n.

che nel caso della *heredad*, la *divisa* si riferisca precisamente all'idea di disporre di *solares populatos*[59], soprattutto nel secolo XII; tuttavia abbiamo anche una testimonianza molto eloquente, del 1150, nella quale si parla di «solares populatos et diuisas per alios populare»[60]. È facile, di conseguenza, verificare l'idea sopra avanzata di una trasformazione del significato di *divisa*, di quali ne siano le cause e di come ciò si rifletta anche nel relativo spostamento dalla coppia *solar + divisa* a quella *heredad + divisa*.

D'altra parte, queste tendenze dei documenti mettono anche in evidenza l'idea che si possa avere una *divisa* in una *villa* e cioè che vi si posseggono alcuni diritti di appropriazione ed estensione del possesso, ed è questo che vuol dire avere *divisa* nell'ambito di una *villa*. Così già in un diploma del 1067 si dice «cum illa mea diuisa quam habeo in ipsa uilla»[61] e anche in un altro, del 1108, si parla di «diuisa in ipsa uilla»[62], ma è ancora più chiaro il contenuto di un diploma del 1157, dove si dice «cum suis diuisis in una quaque uilla»[63].

1028), 1101 (n. 1068), 1105 (n. 1127), 1106 (n. 1130), 1129 (n. 1238), 1130 (n. 1242), 1130 (n. 1243), 1130 (n. 1244), 1134 (n. 1253), 1135 (n. 1255), 1142 (n. 1277), 1143 (n. 1279), 1146 (n. 1290), 1148 (n. 1298), 1150 (n. 1305), 1150 (n. 1308), 1156 (n. 1324), 1157 (n. 1326), 1157 (n. 1327), 1164 (n. 1351), 1165 (n. 1353), 1165 (n. 1355), 1169 (n. 1366), 1172 (n. 1373), 1176 (n. 1389), 1189 (n. 1446), 1189 (n. 1449), 1189 (n. 1452), 1190 (n. 1453), 1192 (n. 1465), 1199 (n. 1523).

59 Per esempio, attraverso la formula del tipo «cum sua diuisa, cum suos solares, siue populatos quomodo pro populare»; inoltre, questa formula ci permette di rilevare lo stesso fenomeno quando appare la *divisa* con l'idea di «tam populatum quam pro populare».

60 *Sahagún*, n. 1306.

61 *Sahagún*, n. 659. Questa è venduta con il *solar* da Citi Cítiz a Anaya Vélaz. Non è difficile pensare ad un elevato *status* di colui che vende, dato che il prezzo della vendita è «uno cauallo morcello ualente CCCos solidos et XLª solidos de argento et una pelle conellina et uno fazendale», cosa che mi induce a pensare in un certo riconoscimento come *domnus*, simile a quello che constatiamo nelle concessioni di tipo *benefactoria*.

62 *Sahagún*, n. 1160.

63 *Sahagún*, n. 1326.

In conclusione, possiamo parlare di un processo attraverso il quale si va consolidando un'idea della *divisa* come di un modo particolare e superiore di essere proprietario nel villaggio. Questo processo naturalmente comporta alcuni elementi di carattere politico, di potere politico o controllo politico sul villaggio. È ciò che abbiamo prima indicato come quarta accezione del significato di *divisa*, a sua volta chiaramente in relazione con l'accezione che abbiamo appena analizzato. Prima, però, dobbiamo considerare alcuni precedenti.

Una delle più precoci citazioni di *diuisa* appare in un interessantissimo documento castigliano del 1017 circa, conosciuto come quello degli *infanzones de Espeja* e nel quale si descrivono beni e diritti del conte di Castiglia, connessi al territorio di Clunia, nell'area meridionale della contea[64]. In esso emerge anche la figura del *divisero* e alcuni anni più tardi, in un diploma di San Salvador de Oña che si riferisce al territorio di Tobalina, nella valle dell'Ebro, si parla di *infançones diuiseros*[65]. Probabilmente ci troviamo di fronte a *diuiseros*, che esercitano in quanto nobili il potere politico su una *villa* o un piccolo territorio: solo che lo eserciterebbero in forma collettiva. Si tratterrebbe, pertanto, di una realtà più primitiva, che non troviamo, per gli stessi anni, nell'area che stiamo studiando[66]. Ciononostante, il medesi-

64 Per questo testo, nella interpretazione più recente, si veda I. ALVAREZ BORGE, *Poder condal y organización en Castilla en la Alta Edad Media: el alfoz de Clunia*, in *Burgos en la Alta Edad Media (II Jornadas Burgalesas de Historia)*, Burgos 1991, pp. 571-586. È importante anche quanto segnalato nella tesi di dottorato di J. ESCALONA MONGE, *Transformaciones sociales y organización del espacio en el alfoz de Lara en la Alta Edad Media*, Madrid 1995.

65 1033 [1054], 24 giugno, J. DEL ALAMO, *Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284)*, Madrid 1950, n. 27.

66 Nonostante le molteplici menzioni del termine *divisa*, stranamente non si verifica lo stesso fenomeno con il termine *divisero*. Quest'ultimo appare soprattutto nel XII secolo, nel contesto della nascente signoria di *behetría*, vale a dire quando già si sono consolidati i fenomeni di controllo politico da parte di coloro che possiedono *divisa* sul villaggio. D'altra parte il termine *diuisero* appare in un diploma di León del 987 (*Catedral de León*, n. 521), ma si tratta di un'interpolazione del XII secolo.

mo processo già analizzato, che vedeva come protagonisti i nobili in quanto proprietari nell'ambito di un villaggio e che si riscontra a partire dalla metà dell'XI secolo, portava in sé il germe di uno sviluppo del loro potere politico, se non lo implicava già fin dall'inizio.

Nella configurazione della *divisa* in questo significato politico bisogna prestare attenzione ai processi di differenziazione. Per esempio, in un diploma del 1083, riferendosi alla donazione a Sahagún della terza parte della *villa* di Lantadilla da parte della contessa Momadona, si parla di «solares de Planctatella similiter sine uestra diuisa, sed populent in alia diuisa que fuit de fratre meo Diaco Gudesteiz»[67]. Che significa questo? Che si poteva avere *divisa* indipendentemente dal possedere una determinata proprietà consistente in *solares* e *heredades*. C'era pertanto una dimensione politica, che andava ben oltre la proprietà, nella linea di quello che dopo sarebbe stato caratteristico della signoria sui villaggi di *behetría*.

Questa distinzione tra *divisa* e *heredad* è importante perché per suo tramite si può rendere evidente la dimensione politica della *divisa*, benché non vi sia dubbio che i nobili esercitassero un potere di questo tipo anche sui loro *solares populatos*. La loro comparsa nella fonti viene a coincidere con l'irruzione del termine *divisa* nei documenti di Sahagún[68]. Come accade generalmente nella documentazione castigliana, soprattutto quella che riguarda le zone meridionali, pare che il fenomeno sia documentato in modo generalizzato proprio in questi anni[69], sebbene se ne trovino tracce

67 *Sahagún*, n. 806.

68 La prima menzione che abbiamo trovato è del 17 ottobre 1047, cioè un pò più tardi, ma è probabile che tale realtà sociale e istituzionale sia anteriore ed appaia nei documenti con altre espressioni, come vedremo. Nella documentazione della cattedrale di León è del 1034(?) (n. 926).

69 Ho trattato questo argomento in *Formación y consolidación del feudalismo*, cit., specialmente a p. 201. Che si tratti di contadini dipendenti e che il *solar* (abitato, posseduto) contrassegni la loro dipendenza appare assai chiaramente in un diploma di Arlanza del 1058, dove in luogo della formula abituale «solares populatos et pro populare» si utilizza l'espressione «homines casatos et pro casar». Per questo argomento si veda anche

anteriori, anche se più scarse[70]. La proprietà e il dominio sui contadini dipendenti e le loro terre, resi con l'espressione *solares populatos*, costituiscono una realtà dominicale, indicata senza dubbio anche con i termini *populatura* o *populatione*. È interessante osservare come in un diploma di Sahagún del 1028, quindi anteriore all'uso generalizzato dell'espressione *solares populatos*, si parla di «ipsa populatione cum suas cortes et suas solares»[71].

Alla luce di questo esame lessicale, possiamo concludere che i termini *solar*, *heredad* e *divisa* sono indispensabili per la conoscenza delle strutture agrarie, specialmente analizzando le correlazioni tra i diversi termini o realtà. Ad essi possiamo aggiungere il termine *palatios*[72], normalmente al plurale[73]. Si tratta di un centro di attività agricola che, in quanto tale, può identificarsi con la *corte*, ma che da alcune

L. MARTINEZ GARCIA, *Solariegos y señores. La sociedad rural burgalesa en la Plena Edad Media (ss. XI-XII)*, in *Burgos en la Plena Edad Media*, cit., pp. 353-410.

[70] Per esempio, 1011, «solaribus populatis et non populatis ...» (*Oña*, n. 14). Anche 18 gennaio 977 (*Sahagún*, n. 286).

[71] *Sahagún*, n. 422. Altre testimonianze di questo termine: 1032 (n. 432), 1034 (n. 440), 1035 (n. 441), 1042 (n. 465), 1043 (n. 476), 1048 (n. 515), 1048 (nà 517), 1050 (n. 538), 1060 (n. 615), 1068 (n. 667), 1068 (n. 672), 1071 (n. 703), 1085 (n. 820), 1089 (n. 857), 1093 (n. 912), 1104 (n. 1101), 1106 (n. 1133), 1106 (n. 1134), 1136 (n. 1139), 1143 (n. 1278), 1164 (n. 1351), 1186 (n. 1423). Per quanto riguarda la documentazione della cattedrale di León: *Catedral de León*, 989 (n. 530), 1025 (n. 822), 1026 (n. 829), 1032 (n. 899), 1037 (n. 952), 1052 (n. 1074), 1069 (n. 1166), 1071 (n. 1177). Questa realtà relativamente più precoce può essere messa in relazione con l'altrettanto precoce consolidamento di questo tipo di contadini dipendenti nel territorio di León. Su questo C. ESTEPA, *Formación y consolidación del feudalismo*, cit., pp. 183 ss.

[72] Su questo termine J. FACI, *Vocablos referentes*, cit., p. 86; J.A. GARCIA DE CORTAZAR-E. PEÑA BOCOS, *El 'palatium', símbolo y centro de poder en los reinos de Navarra y Castilla en los siglos X al XII*, in *Homenatge a Alvaro Santamaría* (Mayurqa, 22), I, Palma de Mallorca 1989, pp. 281-296.

[73] 1020 (*Sahagún*, n. 407), 1042 (n. 465), 1047 (n. 504), 1049 (n. 531), 1064 (n. 640), 1065 (n. 648), 1069 (n. 685), 1070 (n. 693), 1080 (n. 786), 1083 (n. 806), 1087 (n. 836), 1083 (n. 1164), 1109 (n. 1166), 1110 (n. 1175), [1110] (n. 1180), n. 1135, (n. 1255), 1147 (n. 1293).

espressioni possiamo in qualche modo identificare anche con il *solar*, specialmente quando il documento del 1109 parla di «palatios uel solares»[74]. Per questo motivo non è strano trovare espressioni abitualmente utilizzate per *solares*, come «palatiis sine hereditate» del 1080, o «illos palacios cum suos homines populatos et cum hereditate sua» del 1083. D'altra parte, il signore come proprietario di un *solar*, potrebbe considerare tale unità come il suo *palatium* o centro di potere in una *villa*. Per questo non è rara la presenza nei documenti di *palatios*, con la loro *divisa*, o la menzione di essi nell'ambito della *divisa*[75]. La documentazione della cattedrale di León, comparata con quella di Sahagún, ci permette di essere più precisi e di cogliere alcune sfumature[76]. Per esempio, i primi due documenti si riferiscono allo stesso caso, i *palatios* di Falcón Amátiz a Golpejones, e si parla di «corte cum suos palatios optimos» o di «ipsos palatios obtimos et cum suas cortes», vale a dire un elemento fisico (gli edifici) e un'attività agricola che costituiscono un'unità. Negli esempi del 1079 e 1085, invece, notiamo anche l'identità *palatios* = *solares*; così, per esempio, nel secondo di essi, sebbene ci sia, come negli altri diplomi, un'espressione di carattere materiale, se ne esplicitano gli elementi – come si verificava nel caso di *corte* o *solar* (aia, *exitu*) – e si parla alla fine di «ipsos palacios et ipsa hereditate», mentre il documento del 1079 dice «cum suos palatios

[74] Naturalmente ciò non vuol dire che si tratta di identità assoluta, ma in questo diploma potrebbe trattarsi del riferimento a una stessa realtà spaziale ed economica, determinata dall'unità dell'impresa agricola. La differenza consisterebbe nel fatto che *solares* si riferisce alla sua occupazione da parte di contadini (dipendenti) e *palatios* al potere esercitato su di essi dai signori.

[75] Si riferiscono alla *divisa* i documenti citati del 1020, 1065, 1069, 1096 e 1108.

[76] 1025 (n. 818), 1026? (n. 826), 1033 (n. 916), 1038 (n. 970), 1038 (n. 971), 1040 (n. 991), 1042 (n. 1002), 1044 (n. 1014), 1047 (n. 1047), 1047 (n. 1051), 1075 (n. 1194), 1079 (n. 1213), 1085 (n. 1238). Si deve tener presente che i primi diplomi si riferiscono a un'area assai prossima al monastero di Sahagún e abitualmente rappresentata nella sua documentazione.

et homines habitantes», che rimanda chiaramente ad un'altra frase dello stesso diploma: «solares quomodo homines habitantes in eas».

È possibile, quindi, ammettere, se non proprio una sinonimia *solares* = *palatios*, certo una chiara connessione, che esprime, in ultima istanza, il potere esercitato dai signori sui contadini che occupano i *solares populatos*, soggetti quindi ad una dipendenza dominicale. Questa conclusione non è incompatibile con l'idea che il *palatium* fosse un centro di percezione di rendite[77], e soprattutto con l'idea, che qui ci interessa maggiormente, di essere qualcosa di riservato ai signori. In tal modo, come centro di attività agricola e nucleo di potere, non sarebbe altra cosa che un centro di potere signorile, da cui si estendono e irradiano i diritti – dominicali e signorili – di coloro che lo detengono.

L'analisi dei termini *solar* e *heredad*, come si è visto, riveste sicura importanza per la comprensione delle strutture agrarie, specialmente quando sono in relazione tra di essi. Questo diventa più evidente se da un ambito strettamente agricolo, passiamo a studiare la proprietà della terra e le relazioni di dipendenza. Proprietà dei signori e dei contadini e dipendenza dei contadini. È del più grande interesse, e su questo mi soffermerò ora, il problema di come può darsi una differenziazione tra il *solar* e la *heredad* rispetto alla proprietà e alle relazioni di dipendenza.

Un diploma del 1047 contiene la donazione che i nobili Gutier Alfonso e Godo fanno a Sahagún, cedendo le loro *divisas* e *heredades* in vari villaggi. Escludono, da esse, un *solar*, giacché se i suoi occupanti non vogliono servire Sahagún «seruiant a filiis nostris cum suo solare, sine illa hereditate»[78]. C'è quindi una dipendenza tramite il *solar*, differenziata da quella tramite la *heredad*; quest'ultima, mediante la donazione, sarebbe passata a Sahagún, ma non c'era motivo di far dipendere dal monastero il *solar* indicato se i suoi

[77] J. Garcia de Cortazar-E. Peña Bocos, *El 'palatium'*, cit., p. 286.

[78] *Sahagún*, n. 502.

occupanti non lo desideravano; sarebbe dipeso dai medesimi nobili, appartenenti alla stirpe degli Alfonso. È interessante anche un altro caso, del 1100. In questo documento[79], María Cítiz, i suoi figli e figlie donano al monastero un *solar* in Villa Matmutes, con la clausola che se qualcuno dei figli non volesse servire Sahagún «liber discedat cum hereditate que de foris[80] inuenta fuerit; ipso uero solare remaneat in predicto loco», in maniera tale che, a partire dalla donazione, anche a Sahagún fosse destinata la quarta parte di quanto avessero piantato, ma, per il resto, «reliqua portet quicumque exierit», mentre, per quanto fosse stato comprato o comunque acquistato, al monastero «medietatem cum solare remaneat; area uero et orto similiter». Questo accordo così dettagliato, che ricorda le disposizioni dei *fueros*[81], ci permette di vedere molto chiaramente la differenza tra il *solar* e la *heredad*. Il primo, dopo la donazione, si trovava pienamente in possesso di Sahagún, mentre i contadini godevano di una certa disponibilità, sebbene limitata, sull'*heredad*. Per il resto, il *solar* costituiva l'entità nella quale era inquadrata la dipendenza contadina e ad esso era vincolata la *heredad*, pienamente se i contadini fossero rimasti nella dipendenza del *solar*, o parzialmente se, in quanto uomini giuridicamente liberi, avessero voluto abbandonare il *solar* dal quale dipendevano. D'altra parte, non c'è dubbio che originariamente essi disponevano pienamente della *heredad*[82].

[79] *Sahagún*, n. 1048.

[80] Si noti che questa espressione non è altro che la *heredad de foris* alla quale mi sono riferito poco fa. Si veda sopra, nota 30.

[81] Si intende per *fueros*, in Castiglia e in altre regioni spagnole, gli ordinamenti giuridici che regolano le relazioni tra i contadini ed i signori, come anche le relazioni tra le popolazioni urbane e rurali con il re o con i propri signori. Molte volte i *fueros* non sono altro che contratti agrari, come si vede nei documenti che qui analizzeremo. I *fueros*, qualunque cosa designassero, sono assai ricorrenti nei secoli XI, XII e XIII.

[82] In questo c'é differenza tra i contadini qui richiamati e lo *iunior* dell'epoca astur-leonese, il quale poteva disporre solo della metà della *heredad*. La differenza mi fa pensare che prima della donazione questi contadini erano *homines de benefactoria*, vale a dire uomini liberi con la facoltà di scegliersi il signore.

Per comprendere questi problemi è particolarmente importante analizzare l'istituzione della *benefactoria*[83], nel cui ambito signorile si sviluppano molti dei fenomeni che sono in relazione con la differenza tra il *solar* e la *heredad*, così come la capacità di disporre di determinati beni.

Dalla *benefactoria* sarebbe derivata la *bienfetria* o *behetria*, che è una forma di signoria sorta nel corso del XII secolo nei territori castigliani dal Cantabrico al Duero, assai probabilmente con differenze cronologiche a seconda delle varie zone. Qui ci interessa parlare della fase iniziale, quella, appunto, della *benefactoria*. Essa non indica ancora una forma di signoria, e nemmeno propriamente un tipo di *heredad*[84], ma la mera capacità o libertà di eleggere un signore da cui ricevere benefici o protezione. In questo modo c'erano persone libere di disporre dei loro beni senza essere legati dominicalmente: sarebbero rimasti soggetti solamente nella loro persona, dal momento che avevano un signore. Questa realtà contrastava con quella dei contadini dipendenti, che, come abbiamo visto, abitavano i *solares populatos*, sempre più diffusi nella Castiglia dell'XI secolo.

Le persone con questa prerogativa di *benefactoria*, cioè con la facoltà di eleggere un signore da cui ricevere benefici o protezione, non erano solamente contadini liberi, ma anche *milites*[85] o perfino monasteri. Nella documentazione di Sahagún abbondano i casi che ci mostrano una relazione di *bene-*

83 Ad essa mi sono riferito per la prima volta in *Formación y consolidación del feudalismo*, nel capitolo «Benefactoria y behetría», pp. 223-236. Attualmente sto preparando un libro sulle *behetrías* castigliane. Un primo accenno a tali ricerche e alcune idee su questa complessa realtà signorile si trovano nel mio lavoro *Estructuras de poder en Castilla (ss. XII-XIII). El poder señorial en las merindades 'burgalesas'*, in *Burgos en la Plena Edad Media*, cit., pp. 245-294; così come nel lavoro citato sopra, nota 5.

84 Come vediamo in un importante documento leonese del 24 settembre 1089 (*Catedral de León,* n. 1244).

85 Nel *Fuero de Léon* (1017), l'uomo di *benefactoria* appare a lato del nobile. Così nel cap. XI: «Praecepimus etiam ut nullus nobilis, sive aliquis de benefactoria ...»; un secolo dopo, nel *fuero* di Villadiego (1134) si dice che i cavalieri prendano il signore che desiderano «qui eis benefecerit».

factoria[86]. Si tratta di concessioni, per donazione o vendita, mediante le quali ci sono persone che ricevono *solares* con la facoltà di eleggere il signore. La scelta del signore poteva essere totalmente libera, ma ci sono anche molti casi nei quali si poteva scegliere il signore solo tra i membri di una famiglia, per esempio gli Alfonso o i Banu Miriel[87], o tra gli *herederos* di un villaggio[88]. D'altra parte, l'elezione del signore era volontaria, vale a dire che non era un obbligo, come è dimostrato da un diploma del 1074[89], sebbene si debba supporre che la prassi corrente volesse che gli uomini coinvolti nella donazione o nella vendita si ponessero sotto il potere di un signore, in definitiva in una relazione vassallo-signore.

Conviene riportare qualche esempio. Nel 1064 Vellite Alvarez, qualificato *criado nostro*, riceve dalla contessa Momadona e da suo figlio Pedro Muñoz, due *solares* a Villafilar «pro bono seruicio», in modo che «pergas cum eos ad quale domno quisieris», con la clausola che gli eventuali figli potessero conservarli, ma che se non ci fossero stati figli, «tornent se ipsos solares ad Sancti Facundi et Primitibi [il monastero di Sahagún]». Questo diploma è esattamente lo stesso al quale

86 1051 (*Sahagún*, n. 549), 1054 (n. 566), 1059 (n. 606), 1062 (n. 620), [1063] (n. 624), 1063 (n. 634), 1064 (n. 636), 1064 (n. 638), 1068 (n. 676), 1069 (n. 683), 1071 (n. 700), 1071 (n. 702), 1072 (n. 713), 1072 (n. 715), 1073 (n. 719), 1073 (n. 721), 1074 (n. 728), 1074 (n. 737), 1077 (n. 752), 1080 (n. 778), 1080 (n. 788), 1081 (n. 795), 1083 (n. 804), 1084 (n. 811), 1085 (n. 818), 1086 (n. 824), 1086 (n. 825), 1086 (n. 826), 1092 (n. 887), 1092 (n. 893), 1094 (n. 931), 1095 (mn. 952), 1095 (n. 953), 1095 (n. 959), 1097 (n. 1015), 1101 (n. 1077), 1102 (n. 1086), 1103 (n. 1096), 1105 (n. 1125), [1085-1105] (n. 1173), 1113 (n. 1189), 1117 (n. 1198), 1133 (n. 1252). A questo si deve aggiungere la *benefactoria* relativa a monasteri (anch'essa documentata nel diploma n. 728): 1064 (n. 640), 1078 (n. 763), 1090 (n. 869); o i documenti che ci presentano l'idea di proteggere o beneficiare: 1042 (n. 469), 1047 (n. 500).

87 A ciò si riferisce P. MARTINEZ SOPENA, nel lavoro citato, *Parentesco y poder*, nota 41.

88 Così i diplomi del 1074 (*Sahagún*, n. 728), 1086 (n. 826), 1092 (n. 893), 1105 (n. 1125).

89 «Et do tibi licentiam ire cum ipsos solares ad qualecumque dominum uoleris uel quod tua extiterit uoluntas facere de illis facias» (n. 737).

si è fatto riferimento sopra[90] segnalando il diritto di appropriazione nella *divisa* del signore, cosa che comportava l'incorporazione della *heredad* al *solar*, entrambi come terre non soggette, secondo questo testo, a dipendenza dominicale. Si sarebbe data solo la relazione di dipendenza personale di *benefactoria* con il signore scelto. D'altro lato, come contropartita della donazione, Vellite Alvarez consegna loro un cavallo valutato in 50 soldi, un levriere ed un segugio, il che rivela sia un riconoscimento della condizione signorile di questi due membri della famiglia Alfonso sia che il personaggio in questione non rivestiva uno *status* inferiore. Ciò lo si vede più chiaramente in un documento del 1092. In esso Pelayo Vermúdez dona al suo *collazo* Vela Velázquez un *solar* a Villabaruz con il diritto di servire con esso il signore che volesse, e Pelayo Vermúdez riceveva a sua volta una spada del valore di 50 soldi d'argento. È molto difficile pensare ad un contadino, deve piuttosto trattarsi di un *miles*[91].

Ci sono volte in cui questa ricca documentazione ci permette di seguire le vicende successive di tali beni e diritti. Per esempio, nel 1059 Diego Pátrez riceve come donazione da Tello Gutiérrez, figlio del conte Gutier Alfonso, un *solar* a

90 Si veda sopra, nota 51. Vellite Alvarez deve essere la stessa persona definita come *amo* del conte Pedro Muñoz in un diploma del 7 luglio 1068 (*Sahagún*, n. 675), con cui riceve una *corte* a Villa Muza (nel Rioseco) che il conte aveva a sua volta ricevuto dal re Alfonso VI. Si tratta dello stesso «solare cum tota sua hereditate» che appare in un documento del 2 agosto 1107 (n. 1155), quando viene ceduto dall'abate di Sahagún Cristóbal Vellítiz, probabilmente suo figlio, e che in precedenza, dopo la morte di Vellite Alvarez, era passato al monastero.

91 Sebbene il termine *collazo* è abitualmente usato per contadini dipendenti, per esempio in altre regioni della Castiglia nel corso dell'XI secolo, qui è opportuno dare ad esso un altro significato. In quanto termine probabilmente derivato da *collacteus* (fratello di latte) esso denoterebbe più una parentela fittizia che non una dipendenza relativa dalla terra, e in questo significato è forse usato nel diploma. Su tale questione si veda il mio *Formación y consolidación del feudalismo*, cit., p. 226, n. 269. D'altra parte quello che dona Pelayo Vermúdez è un *solarem populatum*, il che mi fa pensare che questo *solar* comportava l'esistenza di contadini dipendenti, che saranno sottoposti al donatario.

Valparaíso; in cambio avrebbe servito Tello e sua moglie Velasquita fino alla loro morte, quando avrebbe potuto eleggere un altro signore[92]. Nel 1093 Diego Pátrez donava questo *solar*, «cum omnia sua hereditate», a Sahagún e si poneva sotto la dipendenza del monastero; vale a dire che la sua libertà di eleggere un signore alla fine era consistito nel sottomettersi alla dipendenza, già dominicale, di Sahagún; ma nonostante ciò, non si trattava di un semplice contadino dipendente, dal momento che il diploma ci dice «et filii mei non subiugati tam stricti sint in seruicio sicut sunt ceteri, sed ut tantummodo ponant XIIm dies in anno ad seruicium domni abbatis; quod si habuerint kauallos seruiant sicut kauallarii»[93]. Si trattava di contadini, che però si approssimavano probabilmente ai gradini inferiori della nobiltà, vale a dire ai *milites*[94].

Infine, il diploma del 1133, nel quale si dona un *solar* per «bonum seruicium», assimila il diritto di eleggere il signore pienamente libero alle prerogative dei *boni homines*. Indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di contadini, la qualità più importante da sottolineare negli uomini che godevano della *benefactoria* era quella di non essere dei semplici dipendenti, ma di costituire una categoria superiore[95].

Il *solar* costituisce normalmente il principale punto di riferi-

[92] *Sahagún*, n.606.

[93] *Sahagún*, n. 909.

[94] La possibilità di mantenere un cavallo nel mondo delle istituzioni castigliane è conosciuta come *caballería villana*. Il termine *kaualarii*, vale a dire cavalieri, stabilirebbe una sfumatura rispetto ai *milites*, considerati come veri nobili. In ogni caso, in quest'epoca non si era ancora pienamente configurata la nobiltà, nel senso di una chiusura verso il basso. Su tale questione rimando al lavoro collettaneo R. PASTOR-C. ESTEPA-I. ALFONSO-J. ESCALONA-C. JULAR-E. PASCUA-P. SANCHEZ LEÓN, *Baja Nobleza. Aproximación a la historiografía europea y propuestas para una investigación*, in «Revista de Historia Social», 20, 1994, pp. 23-35. D'altra parte, la corresponsione di 12 *sernas* annuali ancora a metà del XIV secolo è documentata come caratteristica di alcune *ville* di *behetría*.

[95] Sull'identità tra gli *homines de benefactoria* e i *boni homines* mi sono già soffermato in *Poder y propiedad feudales*, cit., p. 326.

mento in queste concessioni, nelle quali appaiono spesso le sue parti costitutive, l'estensione dei suoi diritti e la corrispondente *heredad*. Dato che poteva trattarsi di contadini liberi o di *milites* il modo più corretto per definire gli uomini di *benefactoria* sarà quello di riferirsi ad essi come «proprietari di *solares*».

Fintanto che la relazione espressa nella *benefactoria* costituiva una mera relazione personale basata sulla libera scelta del signore e non una soggezione dominicale alla terra, non ci si preoccupava di precisare le relazioni di proprietà e di dipendenza connesse con l'insieme *solar* + *heredad*. Ciononostante, alcuni esempi della seconda metà dell'XI secolo, soprattutto verso la sua fine, manifestano certe tendenze che denotano una evoluzione e trasformazione. Non si tratta solo della tendenza, già presente, a limitare i diritti di scelta del signore a determinate famiglie. Per quanto ciò fosse importante, si tratterebbe ancora di qualcosa riferito alla dipendenza personale. A noi interessa di più il processo per cui gli uomini di *benefactoria* tendono a scivolare verso una forma di dipendenza dominicale[96].

In conseguenza di una disputa tra il monastero di Sahagún e gli uomini di Villavicencio, nel 1091, si regola la posizione dei loro beni e diritti nei confronti del monastero[97]. Dal giorno dell'accordo gli abitanti di questo villaggio potevano «ire ad alium locum[98], cum omni hereditate sua que nunc

[96] C'è un caso curioso che illustra questa tendenza: per esempio, i documenti riguardanti Vellite Alvarez (si veda sopra, nota 90). Infatti nel documento già citato (*Sahagún*, n. 675) si dice che alla sua morte il possedimento passi al monastero («ueniat ipso solare, cum tota sua hereditate, sicut fuerit inuenta in die mortis eius, post partem Sancti Facundi»), così come in quello del 1107; inoltre, in un altro diploma, di tre giorni dopo (n. 676), si parla di una *benefactoria* libera, nella quale sarebbe passato al monastero solamente il *solar*, e solo in assenza di eredi (cfr. il documento del 1064, n. 638). Evidentemente quanto manifestato nel documento del 1107 indica che si verificò il primo caso.

[97] *Sahagún*, n. 881.

[98] Questo comporta la possibilità di porsi sotto la dipendenza di un altro signore. Un documento posteriore, del 1136 (*Sahagún*, n. 1259), ci mostra la presenza di nobili in questo villaggio.

habet, pergat medio die quoqumque uoluerit, extra solares et ortos et ferreines et areas». Qui è molto chiaramente indicata la differenza tra la *heredad* e il *solar*, con i loro elementi costitutivi, rispetto ai diritti di proprietà. Della *heredad* si poteva disporre, e questi uomini agivano come *homines de benefactoria*, il cui signore o protettore era il conte Martín Flaínez. Ma certamente non potevano disporre del *solar*, che rimaneva sotto la dipendenza dominicale di Sahagún. Inoltre tale dipendenza si esprimeva anche nel fatto che, a partire da quel momento, dei frutti di ciò che avessero acquistato, coltivato o comunque conseguito «medietatem dimittant in solare et cum medietate pergant ibicumque uoluerint usque in nonum diem». Vediamo quindi, alcune clausole che introducono limitazioni e tendono a vincolare la *heredad* al *solar*, in una linea simile a quella del diploma prima citato, del 1100, concernente la donazione di María Cítiz e dei suoi figli a Sahagún[99].

Nel 1092 la contessa Ildonza González dà «meos foros bonos» ad alcuni *conllazos* di Trigueros[100]. Essi potevano colonizzare la *heredad* e la *divisa* della contessa fondando un *solar* sottoposto alla sua dipendenza dominicale, in cambio però ricevevano anche il diritto di disporre degli altri beni che avrebbero potuto acquisire per compera o per messa a coltura, rispetto ai quali si sarebbero trovati in una relazione di *benefactoria*, in questo caso già limitata agli *ereteros* di Trigueros. C'era quindi una dipendenza dominicale definita attraverso il *solar*, che era di proprietà altrui, della contessa e non dei contadini, ma nello stesso tempo questi ultimi avevano il diritto di disporre dei beni acquisiti, vale a dire che la loro *heredad* non veniva annessa al *solar*: ciò indicava

99 Si veda sopra, nota 79.

100 «... populetis in mea hereditate et faciatis solare in Campo sub nobis; et damus ad uobis tale foro, sit ad uobis quomodo ad de uestra gens aut de extraneis ad quem placuerit populare in nostra diuisa, que non faciatis montanera, ne fossatera, ne nucio, ne magnaria, nisi que detis in anno XIIos dies ad nostros labores. Et sit damus ad uobis alio foro que uadatis cum uestras cumparationes, cum uestros maliolos, cum uestras adpresuras, ad illos ereteros de Tridigarios et nos ad illo rex» (*Sahagún*, n. 893).

chiaramente una separazione tra *solar* e *heredad* rispetto ai diritti di proprietà ed al conseguente instaurarsi di una dipendenza dominicale. Questi uomini in rapporto di *benefactoria* erano dipendenti in relazione al *solar*, situato in una *heredad* altrui, ma non in relazione agli altri loro beni.

È assai significativo che nella ricca documentazione di Sahagún spariscono, a partire dal 1130 circa, le concessioni con il diritto di *benefactoria*. Al contrario, sono abbastanza numerose le vendite di *solares*, in buona parte senza la *heredad*: per esempio, i *solares* che Martín González e sua moglie Constanza Pérez comprano nel 1147 e 1148 a Cornón[101]. Io ritengo che il compratore non era qui il beneficiario ma quello che concedeva il beneficio, il signore[102]. D'altra parte, tra le abbondanti vendite di *heredades* che si effettuano in questa nuova fase, ve ne erano alcune che significavano certamente il porsi sotto la dipendenza di un potente[103].

Al di là del fatto che la *heredad* fosse integrata nel *solar* e quindi sottoposta alla dipendenza dominicale, il che, con ogni probabilità, fu una tendenza notevole nel corso del XII secolo, il *solar* era diventato l'unità agricola che contrassegnava l'inquadramento della famiglia contadina nella dipendenza del signore, in una subordinazione ormai non solamente personale ma anche dominicale. Abbiamo visto tale tendenza delinearsi a partire dall'XI secolo. Possiamo definirla come una tendenza ad estendere la dipendenza dominicale a partire dal *solar* verso la *heredad*.

In tutto questo processo ci sono certamente delle varianti.

101 *Sahagún*, nn. 1292, 1297.

102 Un dato interessante, per fondare questa ipotesi, ci è fornito dalle caratteristiche delle vendite, specialmente il prezzo, se lo confrontiamo con il tipo di *regalos* (doni) che si incontravano nelle concessioni anteriori con diritto di *benefactoria*. D'altra parte, anche la scomparsa dell'espressione *per bonum seruitium*, prima così abituale, mi induce a pensare che siano intervenuti dei cambiamenti.

103 Non mi azzardo a quantificare questo fenomeno, dal momento che bisogna valutare anche la vendita di *heredades* appartenenti a un livello sociale superiore, per esempio a quello della bassa nobiltà di ambito locale.

Così un documento di San Román de Entrepeñas, del 1160, ci mostra un chierico che dona a questo monastero un *solar* sito in Cornón[104], dichiarando se stesso ed i propri eredi *collazos* di San Román, ma con la libertà di eleggere il signore; insieme al *solar* dona la metà della *heredad*, riservandosi di decidere per l'altra metà. Questa disponibilità e la libertà di scegliere il signore ci mostrano tanto la persistenza di una relazione di *benefactoria* come il mantenimento di alcune differenze tra il *solar* e la *heredad* rispetto alla proprietà e alle relazioni di dipendenza. La cosa più interessante è la possibilità che esistano differenti signori: il monastero e un altro signore, probabilmente un laico. Ci troviamo così di fronte alla complessa realtà dei rapporti signorili propri della signoria di *behetría*.

La signoria di *behetría* andò formandosi a partire dalla prima metà del XII secolo[105], vale a dire contemporaneamente all'estensione della dipendenza dominicale che comportava la separazione tra il *solar* e la *heredad* rispetto alle forme di proprietà e alle relazioni di dipendenza. Le strutture della proprietà che abbiamo appena analizzato ci portano al livello superiore, quello della signoria, così come abbiamo prima visto che la *divisa* nella stessa epoca andò acquisendo sempre più un contenuto proprio del potere politico, di potere signorile sul villaggio.

Nella signoria di *behetría* si presenta, insieme ad una dipendenza dominicale, una dipendenza personale[106]. È la diffe-

104 J.M. RUIZ ASENCIO, *Documentos y códices altomedievales de San Román de Entrepeñas*, in *Actas del I Congreso de Historia de Palencia*, II: *Fuentes documentales y Edad Media*, Palencia 1987, pp. 9-50, qui p. 39. Cornón si trovava in una zona più a Nord di quella qui studiata, nella parte settentrionale che avrebbe costituito la *merindad* di Saldaña.

105 Penso che in questo processo ci siano differenze cronologiche a seconda dei luoghi. Le zone dove essa si affermò più precocemente sono quelle meridionali come la regione tra il Cea e il Pisuerga, alla quale si riferiscono in particolar modo i diplomi di Sahagún.

106 Molto interessante il lavoro di I. ALVAREZ BORGE, *Sobre las relaciones de dependencia en las behetrías castellanas en el siglo XIII: hipótesis a partir del caso de Las Quintanillas*, in E. SARASA SANCHEZ-E. SERRANIO

renza esistente tra la proprietà dominicale e il dominio signorile[107]. Nel caso delle *behetrías*, ci permette di vedere l'esistenza di distinti signori, non soltanto signori laici col potere su un villaggio, ma, come generalmente mostrano i documenti, un signore ecclesiastico che agisce come proprietario o signore dominicale e alcuni signori laici che detengono il dominio signorile nel villaggio, in quanto *naturales* o *diviseros*. A sua volta, il dominio dei signori laici, si struttura su due livelli, quello superiore, conosciuto come *señorío singular*, e quello inferiore, condiviso da tutti i *diviseros* esistenti nella *villa* o nella parte di essa che costituisce *behetría*. Dal lato della dipendenza si trovano i contadini. Infatti nell'evoluzione dalla *benefactoria* alla *behetría* si definirono gli *status*: degli antichi *homines de benefactoria*, tra i quali certamente si annoveravano *milites*, alcuni sarebbero passati a configurare una nobiltà di *hidalgos* locali, mentre altri si sarebbero trasformati in una categoria di contadini dipendenti. Si tratta degli uomini di *behetría*. Questa categoria comprendeva i contadini proprietari di *solares* soggetti solamente ad una dipendenza di carattere personale, e da contadini già sottomessi ad un legame di dipendenza dominicale, attraverso il *solar*, ma che potevano contare su una disponibilità totale o parziale della *heredad*. Gli *hombres de behetría* occupavano, dal punto di vista giuridico, il gradino più alto tra i contadini dipendenti ed erano chiamati abitualmente con il nome di *labradores*.

I *labradores de behetría* costituirono, nella Castiglia dal Cantabrico al Duero, una grossa fetta dei contadini dipendenti[108]. Essi si differenziavano dai *solariegos*, la cui condizione di dipendenza attraverso il *solar* era più stretta, perché in

MARTIN (edd), *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX)*, 4 voll., Zaragoza 1993, III, pp. 225-240.

107 Queste categorie di analisi elaborate per comprendere i rapporti di proprietà e i diritti feudali, furono da me stabilite, per la prima volta, nel lavoro *Formación y consolidación del feudalismo*, cit., pp. 161-163.

108 Secondo il *Libro Becerro de las Behetrías*, del 1352: dei 2109 villaggi descritti in questo documento fiscale, 675 appartenevano a signoria di *behetría* e tra di essi 522 integralmente.

quel caso gli elementi propri della *heredad* rimanevano incorporati al *solar*, secondo una dipendenza dominicale: è importante il fatto che il *solariego* era dipendente da un *solar* altrui[109]. Penso inoltre che questo tipo di dipendenza, più stretta, si sarebbe consolidata più precocemente nell'*abadengo*, vale a dire nelle signorie ecclesiastiche.

Il precedente dei *solariegos* si trova nei contadini stabiliti sui *solares populatos*, realtà ben documentata per l'XI secolo. Nella dipendenza dominicale dal signore il *solar* costituiva il punto di riferimento, così come la proprietà per i signori comportava l'esercizio del potere, cosa che abbiamo visto rispecchiata in termini come *palatios* e *divisa*. Ma si presentava anche un fenomeno più generale, quello della strutturazione del *solar* come forma di inquadramento[110], unità fiscale e unità agraria integrata nell'ambito della signoria. Questo fenomeno è ben documentato intorno al 1100 e si presenta non solo nella dipendenza dominicale[111], ma anche a livello signorile, perché, in ogni caso, i *solares*, in quanto vincolati, in un modo o nell'altro, a un signore, costituivano l'elemento che rappresentava in modo specifico una dipendenza feudale.

Ci fu inoltre una tendenza a estendere il potere dominicale dal *solar* alla *heredad*. Certamente questo processo fu limitato nel caso delle nascenti signorie di *behetría*, perché il grado di subordinazione del contadino al signore dominicale era parziale, dal momento che all'epoca conservava ancora una certa disponibilità su alcune terre o beni. Perfino la dipendenza dominicale da un proprietario ecclesiastico era compatibile con una sottomissione al dominio signorile di *behetría*, signoria esercitata esclusivamente da laici[112]. No-

109 C. ESTEPA, *Estructuras de poder*, cit., p. 257.

110 Cfr. J.A. GARCIA DE CORTAZAR, *La sociedad rural en la España Medieval*, Madrid 1988, pp. 52-54.

111 Tale forma di dipendenza è quella significata dalla connessione *solar + heredad*, e sarebbe già in qualche modo presente nell'*abadengo*.

112 Questa è una differenza importante rispetto all'anteriore *benefactoria*, poiché quest'ultima poteva essere esercitata da signori ecclesiastici,

nostante l'enorme estensione delle proprietà ecclesiastiche, molti villaggi erano di *behetría*[113].

Alla nascita della signoria di *behetría*, che normalmente comprendeva molti villaggi, contribuirono vari fattori. In primo luogo, e secondo la modalità che abbiamo osservato, la tendenza ad una differenziazione delle forme di proprietà e delle relazioni di dipendenza secondo le strutture agrarie, vale a dire la distinzione tra *solar* e *heredad*. Ma certamente furono importanti anche i fattori politici: per esempio, il processo attraverso il quale si stabiliva il potere di uno o più signori su un villaggio[114]; oppure il fenomeno per cui quando, nei primi decenni del XII secolo, si affermò una certa indipendenza della proprietà ecclesiastica rispetto ai signori laici[115], questi ultimi poterono conservare un certo potere, consistente precisamente in quella forma di dominio che era la signoria di *behetría*[116]. Tali fattori che abbiamo definito politici, costituiscono anche vere e proprie trasformazioni sociali ed economiche.

L'importanza di questi fenomeni è grandissima, soprattutto se consideriamo che, nella Castiglia dal Cantabrico al Duero, nel XII secolo la *behetría* costituiva la forma secondo la quale esercitavano abitualmente il loro potere i signori laici.

mentre nel caso della *behetría* signori e *diviseros* erano sempre nobili laici.

[113] Basta tener conto della presenza di proprietà del monastero di Sahagún in villaggi di *behetría* come Lantada, Lantadilla, Villafilar, Pozodurama, Cisneros, Boadilla etc.

[114] Il consolidamento della *villa* come unità di popolamento, cioè nel senso di *villa/aldea* (villaggio), dipendeva dal potere signorile. Penso che anche queste trasformazioni coincidano cronologicamente con il processo che abbiamo studiato.

[115] L'operato degli Alfonso come patroni laici di Sahagún nella seconda metà dell'XI secolo è stato sottolineato da P. MARTINEZ SOPENA, *Parentesco y poder*, cit., pp. 49-50. Si veda anche, dello stesso autore, *Monasterios particulares, nobleza y reforma eclesiástica en León entre los siglos XI y XII*, in *Estudios de Historia Medieval. Homenaje a Luis Suárez*, Valladolid 1991.

[116] Su questi fattori, cfr. C. ESTEPA, *Hombres de behetría*, cit.

Tale tipo di signoria, infatti, può essere considerata come qualcosa di specifico delle strutture proprie del feudalesimo castigliano[117].

Se nella *behetría* troviamo come dipendenti i *labradores*, contadini che conservavano certe prerogative sui loro beni, l'*abadengo* ci mostra il prototipo dei contadini *solariegos*. Senza dubbio, ci fu un'evoluzione dalla metà del XII secolo alla metà del XIV. Se nel XII secolo la *behetría* era la normale forma di signoria della nobiltà laica, a metà del XIV secolo, benché mantenesse la sua importanza, si trovavano già numerose signorie di *solariego* nelle mani di nobili laici. Di fatto, in questo periodo, molte *behetrías* si erano trasformate in *solariegos*[118]. Queste signorie ormai avevano perso quelle caratteristiche di ripartizione di diritti e livelli di esercizio del dominio, che erano proprie delle *behetrías*. D'altra parte, nelle stesse *behetrías* si andò producendo un avvicinamento sempre più deciso dei *labradores* allo standard dei *vasallos solariegos*. Questi sarebbero diventati, generalmente, i contadini integrati nelle signorie giurisdizionali proprie del periodo bassomedievale.

Le trasformazioni iniziali, che si erano prodotte nei secoli XI e XII e alle quali abbiamo dedicato la nostra attenzione nel presente studio, in quanto trasformazioni sociali e politiche, contribuirono alla fissazione delle strutture signorili delineando una determinata modalità dell'evoluzione del feudalesimo.

117 Di questo tema si è già occupato J. ALVAREZ BORGE, *Estructura social y organización territorial en Castilla la Vieja meridional. Los territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al XIV*, tesi di dottorato, Universidad de León, 1991.

118 C. ESTEPA, *Estructuras de poder*, cit., pp. 251-253.

Parte terza

Strutture signorili rurali e signoria fondiaria in Germania

Struttura ed evoluzione della signoria fondiaria nelle zone di antico insediamento in Germania (secoli X-XIII)

di *Werner Rösener*

Lo studio dei rapporti di signoria fondiaria nella Germania dei secoli X-XIII si lega nel tardo XIX secolo prevalentemente al nome di Karl Lamprecht. Nelle sue ricerche fondamentali sullo sviluppo economico del bacino della Mosella per quanto riguarda il periodo che va dal XII al XIII secolo egli constatò un decisivo «sovvertimento della costituzione economica del grande possesso fondiario»[1] e nell'insorgere di forme libere di sfruttamento delle campagne vide la causa principale del tramonto dell'economia autonoma della signoria fondiaria nei possessi dominicali. A questa interpretazione si è opposto in modo deciso alcuni decenni dopo Alfons Dopsch con l'opera *Herrschaft und Bauer* del 1939[2]. Secondo Dopsch non si può «parlare né di un generale smembramento della riserva signorile [*Salland*] né di uno scioglimento della costituzione curtense [*Villikationssystem*]»[3]. Una posizione diametralmente opposta è stata quella sostenuta nel 1949 da Philippe Dollinger, che si è occupato, come Dopsch, dello sviluppo agrario nel pieno Medioevo dell'area della Germania sudorientale. In rapporto all'oggetto dei suoi

Traduzione di Rossella Martini.

1 K. LAMPRECHT, *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Untersuchungen über die Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen zunächst des Mosellandes*, 3 voll., 1885-86, ristampa Aalen 1960, qui I, p. 47.

2 A. DOPSCH, *Herrschaft und Bauer in der deutschen Kaiserzeit. Untersuchungen zur Agrar- und Sozialgeschichte des hohen Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung des südostdeutschen Raumes*, Jena 1939.

3 *Ibidem*, p. 163.

studi, la dissoluzione delle curie dominicali in Baviera, Dollinger ha accertato una «rivoluzione economica in piena regola» («une véritable révolution économique») che nel XII secolo produsse un diffuso abbandono dell'economia autonoma della signoria fondiaria[4]. Come Dollinger anche Friedrich Lütge ha parlato di un «dissolvimento della costituzione curtense» a partire dal XII secolo[5] citando molteplici cause che condussero a questa trasformazione radicale della struttura agraria della Germania altomedievale. Anche altri studiosi di storia economica e sociale hanno parlato ugualmente di uno smembramento del sistema curtense, sebbene le origini e l'evolversi di tale processo siano oggetto di giudizi discordanti[6].

Negli studi più recenti sulla trasformazione della costituzione agraria nei secoli centrali del Medioevo ci si sforza da un lato di mettere in luce le tendenze principali dello sviluppo in generale e dall'altro di venire a capo della molteplicità delle forme regionali particolari[7]. Generalmente ci si attiene comunque alla tesi del dissolvimento del sistema curtense e

[4] P. DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'au milieu du XIIIe siècle*, Paris 1949, p. 122.

[5] F. LÜTGE, *Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert* (Deutsche Agrargeschichte, 3), Stuttgart 1967², pp. 83 ss.

[6] E. ENNEN-W. JANSSEN, *Deutsche Agrargeschichte*, Wiesbaden 1979, pp. 173 ss.; F.-W. HENNING, *Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland*, I, Paderborn 1978, p. 93; E. PITZ, *Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands im Mittelalter*, Wiesbaden 1979, pp. 96 ss.; H. MOTTEK, *Wirtschaftsgeschichte Deutschlands*, I, Berlin 1976⁵, p. 123.

[7] Cfr. W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und ländliche Gesellschaft im Mittelalter* (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 13), München 1992, pp. 81 ss., dove vengono illustrati problemi di fondo e tendenze della ricerca più recente sul dissolvimento della costituzione curtense. Cfr. inoltre l'istruttivo saggio di A. VERHULST, *Aspekte der Grundherrschaftsentwicklung des Hochmittelalters aus westeuropäischer Perspektive*, inW. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 112), Göttingen 1995, pp. 16-30, dove sulla base della ricerca più recente in Inghilterra, Francia e Belgio si pongono questioni critiche agli studi tedeschi sulla signoria fondiaria.

del passaggio a nuove forme di signoria fondiaria, ma nell'analisi della signoria fondiaria in determinate regioni e ambiti di signoria ci si imbatte in numerosi problemi e quesiti irrisolti[8]. Il disgregamento delle curie dominicali ebbe chiaramente luogo con modalità diverse nelle singole aree e in tempi diversi, tanto da consentire di distinguere tendenze divergenti nel corso dell'evoluzione della signoria fondiaria. Accanto agli studi di carattere generale sulla trasformazione della signoria fondiaria vi è necessità di studi più dettagliati sugli eventi della storia agraria nelle singole signorie e vanno quindi presi in considerazione i differenti comportamenti dei titolari di signoria: come si affrontarono nelle signorie fondiarie della chiesa, dell'impero e della nobiltà quelle sfide che furono poste nei secoli centrali del Medioevo dalla trasformazione prodotta all'interno di sovranità, economia e società? Vi furono i prodromi di un riordinamento e una modernizzazione delle antiche forme di signoria fondiaria? In quale modo organizzarono i propri possedimenti fondiari i monasteri riformati dei cistercensi e dei premonstratensi? Durante una giornata di studi tenutasi a Göttingen nel 1992 sono state offerte nuove ed importanti interpretazioni sull'evoluzione della signoria fondiaria nell'area dell'Europa centrale; nelle riflessioni che seguono si faranno propri i risultati di tale giornata di studi, nel frattempo pubblicati in veste più ampia[9].

Oltre alle vere e proprie ricerche di storia agraria vanno tenuti in considerazione anche i risultati degli studi compiuti sul mutamento strutturale dei secoli centrali del Medioevo dal punto di vista della storia degli insediamenti che, per quanto concerne gli inizi di questo periodo, è stata recente-

[8] Sull'evoluzione della signoria fondiaria nella Germania sudoccidentale vedi W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel. Untersuchungen zur Entwicklung geistlicher Grundherrschaften im südwestdeutschen Raum vom 9. bis 14. Jahrhundert* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 102), Göttingen 1991. Sull'evoluzione nella parte sudorientale resta fondamentale P. DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales*, cit.

[9] W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter*, cit.

mente trattata in alcune pubblicazioni apparse in occasione della mostra sui Salii a Spira[10]. Questi nuovi contributi allo studio dello sviluppo in epoca medievale del villaggio, della città e del castello consentono una panoramica approfondita del processo di colonizzazione in diversi contesti territoriali e vanno a toccare anche il campo d'interesse dello sviluppo del territorio e della signoria fondiaria. A questi studi sulla colonizzazione se ne collegano indirettamente altri, incentrati in generale sullo sviluppo della popolazione, sull'economia agraria, sull'urbanizzazione e sulla diffusione dell'economia di scambio nella fase crescente del Medioevo[11]. Vanno inoltre ricordate in modo particolare le ricerche sorte nell'ambito del gruppo di lavoro di Costanza sugli insediamenti tedeschi nell'Europa orientale e sulle forme di occupazione del territorio nei secoli centrali del Medioevo[12].

Le argomentazioni seguenti sulla signoria fondiaria nella Germania dei secoli X-XIII si concentreranno sui processi di sviluppo nelle antiche aree d'insediamento tedesco, dato che dei rapporti di signoria fondiaria nell'ambito dell'espansione tedesca a oriente si parlerà nella relazione di Martina Schattkowsky[13]. Nella prima parte verranno analizzate le

10 H.W. BÖHME (ed), *Siedlungen und Landesausbau zur Salierzeit*, 2 voll., Sigmaringen 1992²; H.W. BÖHME (ed), *Burgen der Salierzeit*, Sigmaringen 1991². Cfr. inoltre S. WEINFURTER (ed), *Die Salier und das Reich*, 2 voll., Sigmaringen 1992², N. WAND, *Das Dorf der Salierzeit*, Sigmaringen 1991.

11 Cfr. B. HERRMANN-R. SPRANDEL (edd), *Determinanten der Bevölkerungsentwicklung im Mittelalter*, Weinheim 1987; W. ABEL, *Agrarkrisen und Agrarkonjunktur*, Hamburg 1978³; K. FLINK-W. JANSSEN (ed), *Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein* (Klever Archiv, 9), Kleve 1989; *La croissance agricole du haut Moyen Age. Chronologie, modalités, géographie* (Flaran, 10), Auch 1990; H. KELLER, *Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024 bis 1250*, Frankfurt a.M. 1990; P. ERLEN, *Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung*, Marburg/Lahn 1992.

12 W. SCHLESINGER (ed), *Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte* (Vorträge und Forschungen, 18), Sigmaringen 1975; M. MÜLLER-WILLE-R. SCHNEIDER (edd), *Ausgewählte Probleme europäischer Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters* (Vorträge und Forschungen, 41), Sigmaringen 1993.

13 Cfr. il contributo di M. Schattkowsky in questo stesso volume.

strutture dell'antica signoria fondiaria del X e XI secolo, prima del dissolvimento della costituzione curtense, illustrando i diversi ambiti di signoria fondiaria di re, nobiltà e chiesa. Di conseguenza si parlerà anche delle componenti principali di quel mutamento strutturale nelle forme di dominio, nell'economia e nella società che influenzò durante questi secoli anche la signoria fondiaria. Nella terza parte si tratteranno le cause e il processo di dissolvimento della costituzione curtense secondo quanto è dato osservare in diverse regioni durante il XII e il XIII secolo. Nella quarta parte si esamineranno ulteriori momenti che influenzarono nei medesimi secoli l'evoluzione della signoria fondiaria, producendone modificazioni, ed infine si riassumeranno i punti salienti della ricerca nel suo insieme.

I.

In primo luogo fermeremo l'attenzione sui rapporti di signoria fondiaria nell'impero tedesco sotto gli Ottoni e sotto i Salii. Nell'impero ottoniano del X secolo si era già ampiamente consolidata quella signoria fondiaria che si era diffusa gradualmente a partire dal primo Medioevo nelle diverse regioni del regno dei Franchi[14]. La costituzione per curie e per ville, che viene descritta come sistema 'bipartito' di signoria fondiaria per la presenza di curie dominicali (*terra salica*, *Salland*) e mansi contadini (*Hufenland*), rappresentò nei secoli centrali del Medioevo un particolare segno distintivo della signoria fondiaria[15]. Questa signoria classica era

[14] Sulla signoria fondiaria del primo Medioevo vedi W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 92), Göttingen 1989; W. RÖSENER, *Zur Erforschung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft*, *ibidem*, pp. 9-28; L. KUCHENBUCH, *Grundherrschaft im früheren Mittelalter* (Historisches Seminar, NF 1), Idstein 1991; G. DUBY, *Guerriers et paysans, VIIe-XIIe siècles. Premier essor de l'économie européenne*, Paris 1973; A. VERHULST (ed), *Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne. Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter. Actes du colloque international, Gand 8-10 septembre 1983*, Gand 1985.

[15] Cfr. W. RÖSENER, *Grundherrschaft*, in *Lexikon des Mittelalters*, IV,

presente in primo luogo nei territori centrali dell'antico regno dei Franchi, nell'area tra Reno e Loira, ma si era poi diffusa con alterna continuità nei territori limitrofi e nell'area ad Oriente del Reno. Il sistema delle curie dominicali, incentrato sulla terra coltivata direttamente dal titolare della signoria fondiaria e sui mansi contadini ad essa appartenenti, era teso in particolare all'approvvigionamento diretto della casa signorile con beni d'uso quotidiano. Le singole curie dominicali disponevano così, oltre alle forme produttive agricole, anche di una considerevole produzione artigianale con forni, tessitorie e settori artigianali specializzati[16]. Nell'impero ottoniano si trovavano, accanto alle grandi curie dominicali dotate di una economia curtense ben sviluppata, molti complessi fondiari che erano organizzati secondo il modello di una azienda signorile fondata su rendite e tributi, dove la curia dominicale aveva solo la funzione di centro di raccolta delle prestazioni in canoni e tributi dei contadini[17]. Quest'ultimo tipo di signoria fondiaria si manifestò in particolare in complessi signorili dal territorio molto sparpagliato, dato che i signori preferivano organizzare secondo il modello della curia dominicale solo i possedimenti concentrati, dando invece in affitto dietro canone in natura e in denaro i lontani possessi isolati.

1989, coll. 1739 s.; H. K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, I, Stuttgart 1985, pp. 123 ss.; R. KÖTZSCHKE, *Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters*, Jena 1924, pp. 227 ss.; A. VERHULST, *La genèse du régime domanial classique en France au haut moyen âge*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'alto Medioevo* (Settimane di studio, 13), Spoleto 1966, pp. 135-160; A. VERHULST, *La diversité du régime domanial entre Loire et Rhin à l'époque carolingienne*, in W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa – curtis – grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter* (Beihefte der Francia, 11), Sigmaringen 1983, pp. 133-148.

[16] Cfr. L. KUCHENBUCH, *Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien zur Sozialstruktur der Familia der Abtei Prüm*, Wiesbaden 1978; F.-W. HENNING, *Landwirtschaft*, cit., pp. 60 s.

[17] Cfr. in merito W. RÖSENER, *Strukturformen der älteren Agrarverfassung im sächsischen Raum*, in «Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte», V, 1980, p. 140.

Nell'impero degli Ottoni e dei Salii la signoria fondiaria si suddivide sostanzialmente secondo tre principali categorie in relazione ai titolari del possesso signorile: signoria regia, nobile ed ecclesiastica. Date le sue dimensioni ed il suo significato politico la signoria fondiaria regia assurse indubbiamente ad una posizione particolare[18]. Laddove il patrimonio imperiale carolingio non fu alienato da parte di potenti magnati, esso pervenne alla nuova dinastia degli Ottoni ed insieme al patrimonio dinastico ludolfingico costituì un importante sostrato della potenza regia. Anche in epoca ottoniana il patrimonio della corona non era distribuito sull'intero territorio dell'impero in modo omogeneo; già dall'età carolingia le maggiori concentrazioni di possessi della signoria fondiaria regia si trovavano intorno ad Aquisgrana, lungo il medio corso del Reno e nella Franconia centrale[19]. Sotto gli Ottoni vi si aggiunse il loro ricco patrimonio nella Sassonia orientale e particolarmente nello Harz ed intorno a Magdeburgo. Di fronte ad un'economia monetaria poco sviluppata l'impero ottoniano dovette impiegare il patrimo-

[18] Sulla signoria fondiaria regia C. BRÜHL, *Fodrum, gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königstums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Köln 1968, pp. 116 ss.; W. METZ, *Das karolingische Reichsgut*, Berlin 1960, pp. 91 ss.; W. METZ, *Staufische Güterverzeichnisse. Untersuchungen zur Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des 12. und 13. Jahrhunderts*, Berlin 1964, pp. 6 ss.; W. METZ, *Zur Erforschung des karolingischen Reichsgutes*, Darmstadt 1971, pp. 65 ss.; Th. ZOTZ, *Beobachtungen zur königlichen Grundherrschaft entlang und östlich des Rheins vornehmlich im 9. Jahrhundert*, in W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft*, cit., pp. 74 ss.; W. RÖSENER, *Zur Grundherrschaft des Königs im Deutschen Reich vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert*, in W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter*, cit., p. 115.

[19] Cfr. M. HERBERGER, *Krongut*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, II, 1978, col. 1219; M. SCHALLES-FISCHER, *Pfalz und Fiskus Frankfurt. Eine Untersuchung zur Verfassungsgeschichte des fränkisch-deutschen Königtums*, Göttingen 1969; M. GOCKEL, *Karolingische Königshöfe am Mittelrhein*, Göttingen 1970; K. HEINEMEYER, *Königshöfe und Königsgut im Raum Kassel*, Göttingen 1971; D. FLACH, *Untersuchungen zur Verfassung und Verwaltung des Aachener Reichsgutes von der Karolingerzeit bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Göttingen 1976.

nio regio e le entrate da esso derivanti soprattutto per far fronte ai molteplici impegni statali[20]. Inoltre venivano elargite, traendole dal patrimonio imperiale, donazioni per ricompensare persone di fiducia e membri del seguito del re, nonché fornire dotazioni a diocesi e monasteri. Una parte dei possessi fondiari servì a dotare funzionari e vassalli imperiali, un'altra fu direttamente utilizzata per mantenere la corte durante i viaggi del sovrano attraverso l'impero. Nel patrimonio imperiale rientravano residenze importanti, come quelle di Aquisgrana, Francoforte e Ratisbona, che fungevano per periodi più o meno brevi da luoghi di soggiorno per il re itinerante[21].

Alla vera e propria signoria fondiaria del re apparteneva il patrimonio personale dell'imperatore (*Tafelgut*) amministrato su suo diretto incarico e da lui personalmente utilizzato. La residenza di Nordhausen nella Turingia settentrionale ed alcune *curtes regiae* presso Coira, nei Grigioni, possono costituire un esempio adeguato come centri della signoria fondiaria regia in età ottoniana[22]; quei documenti che parlano

[20] Cfr. A. EGGERS, *Der königliche Grundbesitz im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert*, Weimar 1909; B. HEUSINGER, *Servitium regis in der deutschen Kaiserzeit. Untersuchungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des deutschen Königtums 900-1250*, in «Archiv für Urkundenforschung», VIII, 1923, pp. 26-159; H.-J. RIECKENBERG, *Königsstraße und Königsgut in liudolfingischer und frühsalischer Zeit (919-1056)*, in «Archiv für Urkundenforschung», XVII, 1941, pp. 32-154; E. MÜLLER-MERTENS, *Die Reichsstruktur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des Großen*, Berlin 1980; *Deutsche Königspfalzen*, I-III (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 11), Göttingen 1963-1979; W. BERGES, *Zur Geschichte des Werla-Goslarer Reichsbezirks vom neunten bis zum elften Jahrhundert*, in *Deutsche Königspfalzen*, cit., I, 1963, pp. 113-157.

[21] Cfr. in merito i luoghi di soggiorno regio, elencati nel repertorio delle residenze: *Die deutschen Königspfalzen. Repertorium der Pfalzen, Königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der Könige im deutschen Reich des Mittelalters*, hrsg. vom MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GESCHICHTE, Göttingen 1983 ss., pp. 1 ss.

[22] Sulla residenza di Nordhausen cfr. M. GOCKEL, voce *Nordhausen*, in *Die deutschen Königspfalzen*, II: *Thüringen*, 1986³, p. 367. Sulle curie imperiali di Zizer e Chur vedi *MGH*, *OI*, 175, 182, 209. Cfr. in merito H. KELLER, *Kloster Einsiedeln im ottonischen Schwaben* (Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte, 13), Freiburg 1964, pp. 98 ss.; T. ZOTZ,

della cessione di queste *curtes regiae* consentono una disamina approfondita della struttura della signoria fondiaria dell'imperatore, organizzata per curie dominicali. Nella signoria imperiale in senso più ampio rientrava anche il patrimonio d'ufficio (*Amtsgut*) che veniva assegnato ai titolari di uffici imperiali quale pertinenza. Va infine ricordato anche quel patrimonio imperiale che il re utilizzava per conquistarsi la fedeltà dei vassalli e fornirli di dotazioni conformi al loro *status*. Le dimensioni del patrimonio imperiale in età ottoniana e salica furono soggette a forti oscillazioni: esso fu costantemente ridotto a causa di donazioni e di cessioni a vassalli, ma anche accresciuto in seguito a conquiste e confische. Gli imperatori ed i loro ufficiali si sforzarono in modo particolare di conservare o addirittura consolidare l'insieme della loro signoria fondiaria perlomeno nelle vicinanze delle residenze principali e delle più importanti *curtes regiae*.

L'amministrazione e la gestione del patrimonio della corona erano incombenze rilevanti nell'attività di governo del sovrano. Alcuni testi che appartengono alla storia dell'amministrazione come il *Capitulare de villis*[23], i *Brevium Exempla*[24] e il cosiddetto *Urbario imperiale di Lorsch*[25], rivestono

Der Breisgau und das alemannische Herzogtum. Zur Verfassungs- und Besitzgeschichte im 10. und beginnenden 11. Jahrhundert, Sigmaringen 1974, pp. 32 ss.; dello stesso, *Zur Grundherrschaft des Königs*, cit., p. 81.

[23] Edizione del *Capitulare de villis* in *MGH*, *Capit.*, 1, n. 32; più di recente in B. FOIS ENNAS, *Il «Capitulare de villis»*, Milano 1981. Facsimile con ricca bibliografia in *Capitulare de villis. Cod. Gulf. 254 Helmst. der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel*, hrsg. von C. BRÜHL, 1971. Cfr. Th. MAYER, *Zur Entstehung des Capitulare de villis*, in «Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», XVII, 1924, pp. 112-127; K. VERHEIN, *Studien zu den Quellen zum Reichsgut der Karolingerzeit*, in «Deutsches Archiv», X, 1953, pp. 313 ss.; C. BRÜHL-A. VERHULST, *Capitulare de villis*, in *Lexikon des Mittelalters*, II, 1983, coll. 1482 s.

[24] *MGH*, *Capit.*, 1, n. 128. Cfr. in merito W. METZ, *Zur Erforschung des karolingischen Reichsgutes*, cit., pp. 23 ss.; D. HÄGERMANN, *Quellenkritische Bemerkungen zu den karolingerzeitlichen Urbaren und Güterverzeichnissen*, in W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft*, cit., pp. 47 ss.

[25] *Codex Laureshamensis*, bearb. und hrsg. von K. GLÖCKNER, I-III, 1929-1936, nn. 3671-3675. Cfr. W. METZ, *Zur Erforschung des karolingischen*

un carattere esemplare per la tarda età carolingia, ma anche per quanto riguarda l'età ottoniana forniscono importanti indicazioni sulla pratica amministrativa nella signoria fondiaria degli imperatori. Le singole *curtes regiae* (*villae*) erano riunite in distretti fiscali (*fisci*) che dipendevano di volta in volta da un ufficiale regio (*iudex*). Un sistema curtense di questo tipo era riscontrabile evidentemente solo nei centri della signoria fondiaria regia, mentre possessi periferici erano di norma utilizzati attraverso una gestione economica per affitto. Accanto alla funzione economica il patrimonio imperiale doveva adempiere ad un altro e più ampio compito politico: residenze e *curtes regiae* fungevano da rappresentazione del potere dell'imperatore e da sede degli incontri che il re aveva con i magnati laici ed ecclesiastici[26].

Nonostante anche la signoria fondiaria della nobiltà[27] rivestisse una grande importanza, la scarsità della documentazione tramandataci non permette di far luce su di essa in modo adeguato. L'origine e la struttura della signoria fondiaria nobiliare erano diverse da regione a regione all'interno del regno tedesco, ma in esse risalta la dispersione dei possessi, in particolare nel caso delle grandi stirpi nobiliari; i loro possedimenti si estendevano infatti su regioni vastissime. La signoria fondiaria nobiliare era inoltre caratterizzata dal suo comporsi di possessi a differente connotazione giu-

Reichsgutes, cit., pp. 28 ss.; M. SCHALLES-FISCHER, *Pfalz und Fiskus Frankfurt*, cit., pp. 266 ss.

26 Cfr. TH. ZOTZ, *Präsenz und Repräsentation. Beobachtungen zur königlichen Herrschaftspraxis im hohen und späten Mittelalter*, in A. LÜDTKE (ed), *Herrschaft als soziale Praxis* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 91), Göttingen 1991, pp. 168 ss.

27 Sulla signoria fondiaria nobiliare vedi W. STÖRMER, *Früher Adel. Studien zur politischen Führungsschicht im fränkisch-deutschen Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert* (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 6), I, Stuttgart 1973, pp. 188 s.; H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung*, cit., pp. 135 ss.; W. RÖSENER, *Strukturformen der adeligen Grundherrschaft in der Karolingerzeit*, in W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, cit., pp. 126 ss.; W. RÖSENER, *Beobachtungen zur Grundherrschaft des Adels im Hochmittelalter*, in W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter*, cit., p. 116.

ridica: accanto a beni allodiali vi erano soprattutto feudi[28]. Il possesso feudale traeva origine solitamente da più feudatari, fatto che non rivestiva però un ruolo significativo per la posizione del signore nei confronti dei dipendenti.

I possedimenti del conte Dodiko nella Westfalia orientale, studiati approfonditamente da Franz Irsigler[29], possono servire in questo caso da esempio di una signoria fondiaria nobiliare del primo XI secolo. Sotto la guida decisa del vescovo Meinwerk la chiesa vescovile di Paderborn venne in possesso di questa importante signoria fondiaria nobiliare[30]. Nel 1020 il conte Dodiko morì senza eredi diretti, dopo aver nominato la chiesa di Paderborn erede dei suoi vasti possedimenti fondiari e dei relativi diritti signorili. L'ampia descrizione dei beni lasciati in eredità da Dodiko ci offre la rara opportunità di conoscere in modo incredibilmente dettagliato la struttura di una signoria fondiaria nobiliare del primo XI secolo. Dodiko, che apparteneva ad una antica stirpe nobile della Westfalia e aveva trasformato il castello di Warburg nel centro della propria signoria, lasciò alla chiesa vescovile di Paderborn la parte prevalente dei suoi possessi, consentendoci così di fare affermazioni attendibili sull'estensione e le dimensioni della sua signoria fondiaria. Dopo la morte del figlio, avvenuta nel 1018, con l'approva-

[28] Sul rapporto tra terra allodiale e terra feudale nelle signorie fondiarie nobiliari cfr. L. FENSKE-U. SCHWARZ, *Das Lehnsverzeichnis Graf Heinrichs I. von Regenstein 1212/1227. Gräfliche Herrschaft, Lehen und niederer Adel am Nordostharz*, Göttingen 1990, pp. 90 ss.; W. PETKE, *Die Grafen von Wöltingerode-Wohldenberg. Adelsherrschaft, Königtum und Landesherrschaft am Nordwestharz im 12. und 13. Jahrhundert*, Hildesheim 1971, pp. 392 ss.

[29] F. IRSIGLER, *Bischof Meinwerk, Graf Dodiko und Warburg. Herrschaft, Wirtschaft und Gesellschaft des hohen Mittelalters im östlichen Westfalen*, in «Westfälische Zeitschrift», CXXVI-CXXVII, 1976-77, pp. 181 ss.

[30] Cfr. *Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis*, ed. F. TENCKOFF (*MGH, SS rer. Germ.*), 1921, in particolare c. 49, p. 41; H. BANNASCH, *Das Bistum Paderborn unter den Bischöfen Rethar und Meinwerk (983-1036)*, Paderborn 1972; W. RÖSENER, *Grundherrschaft und Bauerntum im hochmittelalterlichen Westfalen*, in «Westfälische Zeitschrift», CXXXIX, 1989, pp. 20 s.

zione dei parenti Dodiko destinò in eredità i suoi *praedia* che si trovavano sparsi in undici località intorno a Warburg[31]. Tra queste colpiscono molti nuovi insediamenti, fatto da cui si può desumere che il conte Dodiko avesse sviluppato una vasta attività di bonifica nell'area ad ovest e a sud di Warburg e fosse quindi notevolmente aumentato il valore economico dei suoi possessi fondiari[32]. La maggior parte degli undici *praedia* del lascito doveva avere dimensioni considerevoli come indicherebbe l'elevata somma di riscatto versata dal vescovo Meinwerk ad un parente di Dodiko[33]. Centri amministrativi di questi *praedia* erano le curie dominicali, cui erano soggetti contadini e servi. Insieme ai beni di cui sopra Dodiko cedette anche otto mulini, per cui quasi ogni curia dominicale era dotata di un proprio mulino. È decisamente insolita per gli inizi dell'XI secolo, quando i mulini ad acqua cominciavano appena e lentamente a diffondersi[34], la presenza di un così elevato numero di mulini su di un'area relativamente ristretta e ciò testimonia l'elevato grado di sviluppo di questa signoria fondiaria nobiliare nella Westfalia orientale. Nell'insieme tuttavia la signoria di Dodiko presentava una struttura piuttosto modesta a confronto con gli enormi possessi disseminati degli antichi casati sassoni dei Ludolfingi o Immedingi[35].

Grazie ad una migliore documentazione ci è dato modo di conoscere relativamente bene le strutture della signoria fondiaria ecclesiastica[36] degli inizi del Medioevo. Fin dal princi-

[31] *Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis*, cit., part. c. 49, p. 41.

[32] Cfr. la mappa in F. IRSIGLER, *Bischof Meinwerk, Graf Dodiko und Warburg*, cit., p. 191.

[33] *Vita Meinwerci episcopi Patherbrunnensis*, cit., c. 173, p. 96.

[34] Cfr. L. WHITE, *Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft*, München 1968, p. 74; K. ELMSHÄUSER, *Mühlen*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI, 1993, coll. 885-891.

[35] Vedi in merito S. KRÜGER, *Studien zur sächsischen Grafschaftsverfassung im 9. Jahrhundert* (Studien und Vorarbeiten zum Historischen Atlas Niedersachsens, 19), Göttingen 1950, pp. 64 ss.; R. WENSKUS, *Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel*, Göttingen 1976, pp. 115 ss.

[36] Sulla signoria fondiaria ecclesiastica vedi H. K. SCHULZE, *Grundstruk-*

pio vescovati, chiese e monasteri avevano ricevuto da re e principi ricche donazioni, tanto che sul finire dell'età carolingia le istituzioni ecclesiastiche disponevano non di rado di terre composte da migliaia di mansi. Anche nell'età ottoniana e in quella salica i possessi fondiari della chiesa aumentarono notevolmente, dopo aver subito alcune perdite nel periodo critico agli inizi del X secolo. Lo sfruttamento economico dei possessi fondiari era, sia per le chiese che per i monasteri, presupposto imprescindibile per garantire la loro funzionalità, poiché disponevano solo in misura limitata di entrate di provenienza ecclesiastica quali decime e diritti di stola. La signoria fondiaria ecclesiastica manifesta comunque alcune singolarità che in questa sede potremo solo tratteggiare brevemente[37]. Una caratteristica principale era la spiccata durata dei possessi nel tempo, realizzata principalmente grazie alla continuità del patrimonio fondiario e alla saldezza della sua organizzazione. Per il diritto canonico l'alienazione del patrimonio delle chiese era vietata e la registrazione scritta, diffusa abitualmente nel mondo ecclesiastico, costituiva uno strumento favorevole per la tutela della rivendicazione giuridica del possesso. Dato che i possessi fondiari della chiesa derivavano spesso da numerose singole donazioni, un'ulteriore caratteristica di molte signorie fondiarie ecclesiastiche era la grande dispersione dei possessi. Gli sforzi tuttavia per ricompore i possessi e per liberarsi di quelli esterni portarono spesso ad una concentrazione dei beni ecclesiastici nelle immediate vicinanze delle chiese vescovili, dei monasteri e delle chiese canonicali.

Che tipo di organizzazione aveva il possesso fondiario delle

turen der Verfassung im Mittelalter, cit., pp. 130 ss.; A. DOPSCH, *Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutschland*, I, Köln 1962³, pp. 202 ss.; W. METZ, *Zu Wesen und Struktur der geistlichen Grundherrschaft*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 27), Spoleto 1981, pp. 147-169; W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 361 ss.

[37] W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 361 ss., 543 ss.; H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, cit., pp. 130 ss.

signorie ecclesiastiche agli inizi del pieno Medioevo? Quanto vi era rappresentato il sistema curtense? L'urbario di Prüm dell'893 ci consente di analizzare in modo approfondito la struttura della signoria fondiaria di un monastero agli inizi dell'età ottoniana e di rispondere, su questo esempio, ad alcuni quesiti riguardo all'organizzazione della signoria fondiaria stessa[38]. I beni del monastero di Prüm erano allora in massima parte improntati all'organizzazione in curie dominicali, per cui dalle tre principali curie superiori di Prüm, Münstereifel e St. Goar dipendevano rispettivamente un numero considerevole di curie autonome o annesse con fondi signorili direttamente amministrati e mansi contadini dipendenti. Le *corvées* dei contadini dipendenti in possessi dominicali di dimensioni disparate (la dimensione media comprendeva all'incirca otto mansi) erano molteplici e gravose: si andava dall'aratura e dalla raccolta ai lavori di manutenzione, al pesante carreggio. Nella signoria fondiaria di Prüm, centro signorile ed economia contadina erano dunque strettamente connessi e caratterizzavano il quadro generale di questa importante signoria monasteriale.

Basandosi sull'urbario di Kitzingen degli inizi dell'XI secolo è possibile analizzare un'esemplare struttura di signoria fondiaria ecclesiastica dell'età salica[39]. Il possesso fondiario del

[38] *Das Prümer Urbar*, hrsg. von I. SCHWAB (Rheinische Urbare, 5), Düsseldorf 1983, pp. 158-259. Sulla signoria fondiaria del monastero di Prüm vedi M. WILLWERSCH, *Die Grundherrschaft des Klosters Prüm*, Diss., Berlin 1912; Ch.-E. PERRIN, *Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d'après les plus anciens censiers (IX-XII siècle)*, Paris 1935, pp. 8 ss.; L. KUCHENBUCH, *Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft*, cit.; D. HÄGERMANN, *Eine Grundherrschaft des 12. Jhts. im Spiegel des Frühmittelalters. Caesarius von Prüm und seine kommentierte Abschrift des Urbars von 893*, in «Rheinische Vierteljahrsblätter», XLV, 1981, pp. 1-34; *«Anno verbi incarnati DCCCXCIII conscriptum». Im Jahre des Herrn 893 geschrieben. 1100 Jahre Prümer Urbar*, ed. R. NOLDEN, Trier 1993.

[39] Edizione dell'urbario di Kitzingen in E. VON GUTTEMBERG, *Fränkische Urbare*, in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», VII, 1934, pp. 184 ss. Sulla signoria fondiaria di Kitzingen vedi W. RÖSENER, *Strukturformen der älteren Agrarverfassung*, cit., pp. 120 s.; D. HÄGERMANN, *Wandel der klösterlichen Grundherrschaft im 11. Jahrhundert? Beobachtung an dem Urbar des Benediktinerinnenklosters Kitzingen in Unterfranken*, in W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft*, cit., pp. 162 ss.

monastero di Kitzingen, nella Franconia del bacino del Meno, comprendeva nel suo nucleo principale 14 curie dominicali (*dominicalia*) con i relativi mansi, tanto da concretizzare il modello tipico di una signoria fondiaria ecclesiastica. La gestione autonoma dei possessi dominicali da parte del monastero in quanto signore fondiario era attuata pienamente ed i servizi obbligatori dei contadini, sotto forma di *corvée* di coltivazione e di carreggio, giocavano un ruolo importante nell'ambito dell'economia complessiva del monastero. Dal punto di vista dei tributi e dei servizi non è ancora possibile identificare nella Kitzingen dell'XI secolo alcuna incisiva trasformazione rispetto all'età carolingia; il sistema bipartito della signoria fondiaria dell'età salica era ancora pienamente dominante nell'area francone del bacino del Meno, almeno per quanto concerne la signoria di Kitzingen.

Diversamente dalla signoria fondiaria nobiliare, quella ecclesiastica era soprattutto legata all'avvocazia, cioè alla signoria di protezione sul clero e sulla chiesa[40]. Nel caso di chiese vescovili e di abbazie imperiali era di regola il re, quale sommo protettore, a nominare un *advocatus*. Se un monastero era stato fondato per opera di un nobile, questi riservava i diritti di avvocazia per sé ed i suoi discendenti sotto forma di un'avvocazia ereditaria. L'uso indebito dei diritti di avvocazia attraverso la riscossione di tributi troppo alti dai dipendenti conduceva frequentemente ad estenuanti controversie tra le chiese ed i loro *advocati*. La pretesa di affrancarsi dall'avvocazia, avanzata in particolare dai monasteri riformati dell'XI secolo, produsse poi un contenimento del ruolo dell'avvocazia come istituzione[41]. Una posizione particolare

[40] Vedi G. KÜHN, *Die Immunität der Abtei Groß St. Martin in Köln*, Münster 1913; H. HIRSCH, *Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit*, Weimar 1967^2; Th. MAYER, *Fürsten und Staat. Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters*, Weimar 1950, pp. 1 ss., 25 ss.

[41] Cfr. H. ZEISS, *Zur Frage der kaiserlichen Zisterzienservogtei*, in «Historisches Jahrbuch», XLVI, 1926, pp. 264 ss.; H. PFLÜGER, *Die Zisterzienser und die Vogteifrage*, in «Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte», XVII, 1958, pp. 273 ss.; W. RÖSENER, *Südwestdeutsche Zisterzienserklöster unter kaiserlicher Schirmherrschaft*, in «Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte», XXXIII, 1974, pp. 24 ss.

fu assunta dai vescovati e dalle abbazie imperiali a cui il re aveva concesso l'immunità e la protezione regia. L'immunità raggiungeva in un primo tempo solo il nucleo più immediato della signoria fondiaria, ma i vescovati e le grandi abbazie imperiali furono in grado di estenderla gradualmente e di collegarla ad altri diritti di superiorità, come il banno forestale, i diritti giudiziari e le competenze comitali[42].

II.

Dal momento che da recenti studi sulla struttura della signoria fondiaria nei secoli centrali del Medioevo è risultato che il patrimonio fondiario di re, nobiltà e chiesa era caratterizzato in misura considerevole dal sistema dei possessi dominicali, si pone allora la questione fino a che punto essi furono coinvolti nei mutamenti strutturali del XII e del XIII secolo. Prima però è il caso di menzionare brevemente quei fattori che ebbero ripercussioni sulla signoria fondiaria durante questi secoli. A partire dall'XI secolo la società feudale occidentale entrò in una fase di sviluppo oltremodo dinamica che durò fino alla fine del XIII secolo e condusse a trasformazioni radicali nel sistema signorile, nell'economia e nella società[43]. Analizzando tali complessi avvenimenti è necessario identificare con attenzione le forze trainanti e individuare i fattori primari. Lo slancio economico di quest'epoca fu accompagnato da una straordinaria crescita della popolazione, osservabile in quasi tutti i paesi europei[44].

42 Cfr. L. SANTIFALLER, *Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems*, Wien 1964², pp. 35 s., 97 ss.; H. CONRAD, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, Karlsruhe 1962², pp. 374 ss.

43 Per ciò che segue vedi in generale K. BOSL, *Europa im Aufbruch. Herrschaft – Gesellschaft – Kultur vom 10. bis 14. Jahrhundert*, München 1980; H. FUHRMANN, *Deutsche Geschichte im hohen Mittelalter*, Göttingen 1983², pp. 39 ss.; A. HAVERKAMP, *Aufbruch und Gestaltung. Deutschland 1056-1273*, München 1984, pp. 37 ss.; H. KELLER, *Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024 bis 1250*, Frankfurt a.M. 1986, pp. 219 ss.

44 Cfr. B. HERRMANN-R. SPRANDEL (edd), *Determinanten der Bevölkerungs-*

Tale espandersi della popolazione fu indotto da un notevole aumento della produzione agraria che si manifestò tanto nella maggiore estensione delle superfici coltivate quanto nel migliore sfruttamento del terreno[45]. Le due circostanze, aumento della popolazione e progresso nell'agricoltura, erano strettamente connesse e si influenzarono a vicenda: l'accresciuta produzione agricola stimolava un'ulteriore espansione della popolazione mentre per converso la popolazione in aumento accelerava lo sviluppo agricolo particolarmente nei territori di colonizzazione. Il fattore demografico non può comunque essere preso in considerazione isolatamente, ma nell'ambito di quelle diverse forze che attuarono il mutamento strutturale dei secoli centrali del Medioevo.

In questo periodo si verificarono trasformazioni radicali soprattutto per il fatto che, a fronte dell'espandersi di commerci e trasporti, fiorirono le città e prese piede un'economia di mercato e di scambio basata sulla divisione del lavoro[46]. Il decollo dell'artigianato cittadino e l'offerta diversificata di merci da parte dei mercati ebbe ripercussioni sul settore agricolo e portò ad una crescente richiesta di denaro sia da parte dei signori terrieri che della popolazione contadina. Produzione per il mercato, scambio di merci e circolazione del denaro assunsero così un peso crescente nella vita economica dei secoli centrali del Medioevo. Con l'urbanizzazione e la nascente economia monetaria emersero agli inizi di questo

entwicklung im Mittelalter, Weinheim 1987; J.C. RUSSEL, *Die Bevölkerung Europas 500-1500*, in C.M. CIPOLLA-K. BORCHARDT, *Europäische Wirtschaftsgeschichte*, I, Stuttgart 1983, pp. 23 s. (trad. it. *Storia economica dell'Europa pre-industriale*, Bologna 1996).

45 Vedi in merito W. ABEL, *Agrarkrisen und Agrarkonjunktur*, Hamburg 1978³, pp. 27 ss.; F.-W. HENNING, *Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft*, cit., pp. 89 ss.; W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung*, cit., pp. 16 s.

46 Cfr. E. ENNEN, *Die europäische Stadt des Mittelalters*, Göttingen 1975², pp. 73 ss. (trad. it. *Storia della città medievale*, Bari 1983); H. PIRENNE, *Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Europas im Mittelalter*, München 1974³, pp. 43 ss. (trad. it. *Storia economica e sociale del Medioevo*, Milano 1982²); S.L. THRUPP, *Das mittelalterliche Gewerbe 1000-1500*, in C.M. CIPOLLA-K. BORCHARDT, *Europäische Wirtschaftsgeschichte*, cit., pp. 141 ss.; J. BERNARD, *Handel und Geldwesen im Mittelalter 900-1500*, *ibidem*, pp. 177 ss.

periodo forze che trasformarono dalle fondamenta il sistema dell'antica signoria fondiaria e dell'economia curtense, orientata in linea di principio all'autosostentamento.

L'intensificarsi dello sfruttamento del suolo ebbe un ruolo importante accanto all'espansione e al consolidamento del territorio, che rese possibile l'utilizzazione a favore dell'economia agraria di nuove grandi estensioni nelle zone di antico insediamento tedesco. Innanzitutto va citata la rotazione triennale delle colture, che produsse un considerevole aumento della produzione agricola. Gli inizi di questo sistema di coltivazione risalgono all'età carolingia, ma solo nei secoli centrali del Medioevo divenne la forma predominante di coltivazione e si diffuse sempre più nei terreni attorno ai villaggi[47]. Tale diffusione proseguì nel periodo qui considerato assieme ad una 'cerealizzazione' dell'agricoltura a scapito della pastorizia. Oltre ai cereali assunsero maggiore importanza anche altri generi di piante, tra cui le leguminose, le piante tessili e alcune varietà di ortaggi e frutta. Queste colture speciali venivano normalmente praticate negli orti o in particolari appezzamenti al di fuori del sistema generale delle terre agricole[48].

I fattori generali qui tratteggiati produssero effetti di diversa intensità sui rapporti di signoria fondiaria durante i secoli X-XIII, conducendo gradualmente ad un tracollo del sistema curtense. L'antica economia basata sui possessi dominicali rispecchiava in sostanza le esigenze dei rapporti economici del primo Medioevo fondati su una rete di relazioni mercantili poco sviluppate[49]; il crescente intensificarsi di

[47] Cfr. W. RÖSENER, *Dreifelderwirtschaft*, in *Lexikon des Mittelalters*, III, 1986, coll. 1377 ss.; H. JÄNICHEN, *Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des schwäbischen Dorfes*, Stuttgart 1970, pp. 109 ss.; H. OTT, *Studien zur spätmittelalterlichen Agrarverfassung im Oberrheingebiet*, Stuttgart 1970, pp. 65 ss., 84 ss.

[48] Vedi in merito F.-W. HENNING, *Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft*, cit., I, pp. 126 ss.; H. JÄNICHEN, *Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte*, cit., p. 97.

[49] Per un quadro sull'economia curtense vedi W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 43 ss.

commerci e traffici agli inizi dell'epoca qui considerata sovvertì questo quadro e la signoria fondiaria fu impostata su nuove basi. L'aumento della produzione artigianale nelle città e la conseguente divisione del lavoro tra città e campagne fecero sì che l'autonoma produzione signorile basata sulle curie dominicali perdesse l'antica importanza nel fornire le risorse per il sostentamento della signoria, dato che i beni per le necessità quotidiane ora potevano essere acquistati anche nei mercati e nelle città[50]. Da parte dei signori fondiari si sviluppò inoltre un'accentuata richiesta di beni di consumo migliori, acquisibili solo attraverso maggiori entrate in denaro da reperire nell'ambito della signoria fondiaria.

Oltre alle cause generali vanno citati anche alcuni motivi particolari che nei secoli centrali del Medioevo condussero alla trasformazione della costituzione agraria e al dissolvimento del sistema curtense. L'amministrazione dei complessi dominicali con le loro distinte strutture giuridiche ed economiche era, per le circostanze del tempo, onerosa e richiedeva un alto livello di capacità organizzativa per poter garantire una gestione regolare e controllare l'attività degli amministratori dei possessi signorili. Passando dalla gestione in proprio del signore fondiario all'affitto dei fondi e delle grandi estensioni terriere a contadini dietro corresponsione di un canone, poterono essere notevolmente ridotte le alte spese di amministrazione[51].

In tale contesto va fatto riferimento anche ad una ulteriore causa del processo di disgregazione delle curie dominicali: l'indocilità degli amministratori dei possessi dominicali[52]. In numerose signorie fondiarie sorsero durante l'inizio del pie-

[50] Cfr. W. ABEL, *Landwirtschaft*, in H. AUBIN - W. ZORN (edd), *Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte*, I, Stuttgart 1971, pp. 184 s.; B.H. SLICHER VAN BATH, *The Agrarian History of Western Europe 500-1850*, London 1963, pp. 24 ss. (trad. it. *Storia agraria dell'Europa occidentale, 500-1850*, Torino 1972).

[51] Cfr. D.C. NORTH-R.P. THOMAS, *The Rise and Fall of the Manorial System: A Theoretical Model*, in «The Journal of Economic History», XXXI, 1971, pp. 791 ss.

[52] Cfr. W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., p 384.

no Medioevo aspri conflitti tra signori fondiari e amministratori, che rivendicavano una sempre maggiore autonomia. Confidando sulla loro importante collocazione nell'amministrazione della signoria fondiaria, villici, gastaldi e amministratori dei poderi, che comparivano sotto diverse denominazioni, cercarono di elevare la propria posizione fino a trasformarla in ereditaria, di detenere i propri uffici come feudi e di raggiungere lo *status* della bassa nobiltà[53]. Queste velleità di emancipazione da parte degli amministratori dei possessi dominicali e la loro ascesa al rango di ministeriali portarono in molte signorie fondiarie alla perdita di possessi dominicali e di uffici di amministratore di fondi, tanto che apparvero come unico rimedio l'eliminazione radicale del sistema curtense e la locazione delle curie dominicali. La crescente ostilità dei contadini verso le *corveés* fu sicuramente un'altra delle ragioni per cui la costituzione curtense decadde[54]. Il fiorire delle città, con le molteplici opportunità da esse offerte, e le allettanti condizioni di insediamento nei territori bonificati offrivano ai dipendenti insoddisfatti la possibilità di sfuggire ai vincoli delle curie dominicali[55] e di sfruttare ciò che di nuovo era offerto da una società in trasformazione. Proprio questi aspetti andranno tenuti in opportuna considerazione nel futuro dibattito sulle cause.

III.

Il dissolvimento della costituzione curtense giunse a compimento nelle singole aree in fasi diverse e secondo differenti

[53] Per i relativi eventi nella signoria fondiaria di S. Gallo vedi K.H. GANAHL, *Studien zur Verfassungsgeschichte der Klosterherrschaft St. Gallen von den Anfängen bis ins hohe Mittelalter*, Innsbruck 1931, pp. 169 ss.

[54] Cfr. A. DOPSCH, *Herrschaft und Bauer*, cit., p. 218.

[55] Cfr. K.H. SPIESS, *Zur Landflucht im Mittelalter*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter* (Vorträge und Forschungen, 27), I, Sigmaringen 1983, pp. 160 ss.; A.K. HÖMBERG, *Zur Erforschung des westfälischen Städtewesens im Hochmittelalter*, in «Westfälische Forschungen», XIV, 1961, pp. 37 ss.

modelli, per cui si ebbero delle differenze anche tra i rispettivi tipi di signoria fondiaria[56]. Nell'insieme è possibile identificarne due forme principali, che potrebbero essere a loro volta suddivise in una serie di forme secondarie. La prima è un processo nel quale l'economia autonoma della signoria fondiaria scomparve assieme alle sue *terrae salicae* o riserve signorili, dando origine a numerosi poderi contadini con pieni diritti o frazionandole sistematicamente, in parte per accrescere le dimensioni di più antiche aziende contadine ed in parte per costituire piccoli fondi contadini. La seconda è rappresentata da un processo nel quale non veniva ceduta ai contadini l'intera *terra salica*, ma ci si riservava invece una parte delle terre della signoria, il nucleo della gestione autonoma del signore fondiario, che veniva concessa in affitto ad un contadino come fondo chiuso. Molte curie dominicali o gastaldionali di questa specie servivano al signore fondiario come centri di raccolta per i tributi versati in natura o in denaro dai contadini e, a seconda delle località, come sede del tribunale di bassa giurisdizione del signore fondiario. Questa curia residua continuava ad essere talora anche la residenza del signore fondiario, che seguiva ancora personalmente la gestione dell'economia autonoma della signoria o la affidava ad un amministratore. Per tale produzione autonoma, che da un lato serviva alla copertura del fabbisogno della signoria e dall'altro anche alla vendita sul mercato, i signori fondiari utilizzavano tanto l'ingaggio di salariati quanto, seppur in misura ridotta, le *corvées* dei contadini. In talune signorie fondiarie si verificarono stadi intermedi nel processo di dissolvimento, quali ad esempio la locazione di intere curie dominicali (*villicationes*) ad affittuari che versavano in parte quote del ricavato secondo il diritto di *colonia partiaria* ed in parte fitti in natura o in denaro prestabiliti.

[56] Vedi in merito F. LÜTGE, *Geschichte der deutschen Agrarverfassung*, cit., pp. 84 s.; W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 560 s.; dello stesso, *Die Auflösung des Villikationssystems im hochmittelalterlichen Deutschland: Ursachen und Verlauf*, in «Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und des Kapitalismus», XX, Rostock 1989, pp. 5 ss.

Malgrado molte particolarità di tipo regionale e differenti sviluppi nel tempo è possibile sintetizzare gli effetti del processo di dissolvimento della costituzione curtense, che si realizzò soprattutto nel XII e XIII secolo, nel senso che la gestione diretta della signoria fondiaria fu ridotta in modo sostanziale, con conseguente diffuso allentarsi dei rapporti economici tra gestione signorile e attività contadine; si ridussero notevolmente le *corvées* e di conseguenza si indebolirono considerevolmente i vincoli personali tra soggetti e signore fondiario[57]. I contadini ottennero una maggiore libertà di movimento, una migliore posizione dal punto di vista dei diritti personali e gradualmente anche vantaggiosi diritti di possesso su poderi e fondi in affitto. L'ampio decadimento delle *corvées* rafforzò l'economia del singolo contadino, la rese più efficiente e in molte aree condusse ad un visibile miglioramento delle condizioni di vita dei contadini. Nel corso di tale evoluzione furono principalmente le aziende agricole contadine ad assumersi anche l'onere della fornitura dei prodotti agricoli ai mercati cittadini.

Nel confrontarsi criticamente con i risultati della vecchia storia agraria tedesca, Alfons Dopsch ha giustamente fatto notare come l'economia della signoria fondiaria non fosse stata completamente abbandonata nel pieno Medioevo, ma piccoli e grandi signori fondiari continuassero a gestire alcuni possessi dominicali sotto la propria guida diretta[58]. Recenti studi hanno confermato che la dissoluzione del sistema curtense condusse unicamente ad una contrazione sostanziale della gestione diretta della signoria fondiaria e che perfino nel tardo Medioevo le entrate derivanti da fondi autonomamente gestiti giocarono un ruolo maggiore di quanto considerato dalla ricerca precedente[59]. Tra l'economia cur-

[57] Cfr. F. LÜTGE, *Geschichte der deutschen Agrarverfassung*, cit., p. 94; W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., p. 563.

[58] Cfr. A. DOPSCH, *Herrschaft und Bauer*, cit., pp. 132 ss.

[59] Cfr. W. RÖSENER, *Grundherrschaften des Hochadels in Südwestdeutschland im Spätmittelalter*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., pp. 87 ss.; T. ZOTZ, *Zur Grundherrschaft der Grafen von*

tense dei secoli centrali del Medioevo e quella autonoma della signoria fondiaria del tardo Medioevo sussistono importanti distinzioni che vanno prese in considerazione. Le attività autonome della signoria fondiaria nel tardo Medioevo erano condotte prevalentemente da salariati e giornalieri liberi, e non da servi non liberi come negli antichi possessi dominicali. Le curie signorili coltivate in proprio del tardo Medioevo realizzavano inoltre una notevole produzione destinata alla vendita sul mercato, distinguendosi così dai più antichi possessi dominicali e dalla loro manifesta tendenza all'autarchia economica.

Come hanno dimostrato le ricerche più recenti, la convinzione di Dopsch che nel pieno Medioevo non vi sia effettivamente stato un profondo mutamento strutturale della signoria fondiaria e che non si possa quindi parlare di una vera disgregazione della costituzione curtense[60], non è invece sostenibile. Sulla controversia tra Ernst Klebel e Philippe Dollinger[61] sui caratteri della trasformazione della signoria fondiaria nell'area bavarese ha di recente preso nuovamente posizione Wilhelm Störmer[62]. Sulla base dei suoi studi sulla marca signorile (*hofmarchia*) di Vogtareuth di S. Emmerano, Klebel aveva decisamente contestato tanto l'esistenza di curie dominicali (*villicationes*) più grandi quanto trasforma-

Leiningen. Güterbesitz. bäuerliche Dienste und Marktbeziehungen im 15. Jahrhundert, *ibidem*, pp. 177 ss.

60 Cfr. A. DOPSCH, *Herrschaft und Bauer*, cit., pp. 129 ss.

61 E. KLEBEL, *Aus der Verfassungs-, Wirtschafts- und Siedlungsgeschichte der Hofmark Vogtareuth bei Rosenheim*, in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», VI, 1933, pp. 27-59, 177-219; P. DOLLINGER, *L'évolution des classes rurales en Bavière*, cit.; dello stesso, *Les transformations du régime domanial en Bavière au XIIIe siècle d'après deux censiers de l'abbaye de Baumburg*, in «Le Moyen Age», LVI, 1950, pp. 276-306. La recensione di E. Klebel ad entrambe le opere di Dollinger è apparsa in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», XVI, 1951-52, pp. 355-357 e 367-371.

62 W. STÖRMER, *Grundherrschaften frühmittelalterlicher Klöster und Stifte im Wandel des Hochmittelalters, dargestellt an Beispielen aus Franken und Bayern*, in W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft*, cit., pp. 184 ss.

zioni strutturali durante il pieno Medioevo per quanto riguarda il nucleo territoriale originario della Baviera[63]. Sulla base di nuove ricerche sullo sviluppo della signoria fondiaria bavarese Störmer ha potuto evidenziare come le obiezioni di Klebel a Dollinger non siano convincenti e come si possa parlare a buon diritto anche per la Baviera di profonde trasformazioni intervenute nella costituzione curtense durante i secoli centrali del Medioevo[64]. Grazie a due urbari tra loro vicini nel tempo del monastero di Tegernsee risalenti al XIII secolo e ad altre fonti è possibile documentare il mutamento della struttura della signoria fondiaria nella curia dominicale di Warngau dal XII al XIII secolo. Durante questo periodo gli antichi possessi dominicali vennero ampiamente suddivisi e per mezzo del concetto di *Lehen* (*feodum*) si realizzò una nuova categoria di fondi di dimensioni minori. Alla fine del XIII secolo il monastero di Tegernsee gestiva ancora pochi fondi in modo autonomo ed aveva affidato la maggior parte di quelli antichi ad amministratori[65]. Trasformazioni economiche più incisive sono accertabili soprattutto nelle signorie fondiarie di vecchi monasteri come S. Emmerano[66] a Ratisbona o S. Stefano a Würzburg, che erano già sensibilmente orientati al mercato. Nell'area oggetto dei suoi studi Störmer constatò nell'insieme una evidente «spinta alla modernizzazione» e un chiaro mutamento all'interno della signoria fondiaria di molti monasteri e collegiate bavaresi e franconi a partire dalla fine del XII secolo.

[63] E. KLEBEL, *Aus der Verfassungs-, Wirtschafts- und Siedlungsgeschichte*, cit.; dello stesso, in «Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte», XVI, 1951-52, pp. 355 ss., 367 ss.

[64] W. STÖRMER, *Grundherrschaften frühmittelalterlicher Klöster*, cit., p. 211.

[65] Sulla signoria fondiaria del monastero di Tegernsee vedi L. HOLZFURTNER, *Das Klostergericht Tegernsee* (Historischer Atlas von Bayern, *Altbayern*, Heft 54), München 1985.

[66] Della signoria fondiaria del monastero di S. Emmerano si è occupato recentemente C. RÄDLIGER-PRÖMPER, *St. Emmeram in Regensburg. Struktur- und Funktionswandel eines bayerischen Klosters im früheren Mittelalter* (Thurn- und Taxis-Studien, 16), Kallmünz 1987.

Nell'ambito della signoria fondiaria regia Thomas Zotz ha recentemente rianalizzato soprattutto alcune fasi del mutamento strutturale nel pieno Medioevo[67]. Per quanto riguarda il XII e il XIII secolo sono disponibili per lo studio di tale tema soprattutto l'elenco dei beni del patrimonio regio risalente alla metà del XII secolo[68], la contabilità dell'amministratore dominicale (*villicus*) regio Gerhard II von Sinzig del 1242[69] e diverse testimonianze documentarie sulla signoria fondiaria regia. Mentre l'elenco dei beni regi permette poche ipotesi, data la sua brevità, sul mutamento della signoria fondiaria, il rendiconto annuale di Gerhard von Sinzig riflette una grande molteplicità di voci in entrata e in uscita del distretto signorile regio: fra le entrate tributi in denaro, tasse sugli ebrei, taglie e proventi in natura, in grano e vino; fra le uscite il mantenimento dei feudi castellani, spese belliche e costi derivanti dalle soste del re a Sinzig e a Treviri. Analizzando il livello delle voci riportate, risalta come le entrate derivanti dalla signoria fondiaria fossero piuttosto modeste rispetto ai proventi da taglie e tasse sugli

[67] T. ZOTZ, *Zur Grundherrschaft des Königs*, cit.

[68] Edizione in C. BRÜHL-T. KÖLZER, *Das Tafelgüterverzeichnis des Römischen Königs*, Köln 1979. Vedi in merito T. KÖLZER, *Tafelgut, Tafelgüterverzeichnis*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, 1991, 33. Lieferung, coll. 109 ss.; C. BRÜHL, *Fodrum, gistum, servitium regis*, cit., pp. 183 ss.; H. DANNENBAUER, *Das Verzeichnis der Tafelgüter des römischen Königs. Ein Stück vom Testament Kaiser Friedrichs I.*, in «Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte», XII, 1953, pp. 1-72; W. METZ, *Staufische Güterverzeichnisse*, cit., pp. 50 s.; W. SCHLESINGER, *Gedanken zur Datierung des Verzeichnisses der Höfe, die zur Tafel des Königs der Römer gehören*, in «Jahrbuch für fränkische Landesforschung», XXXIV-XXXV, 1974-75, pp. 185-203. Inoltre W. RÖSENER, *Sächsische Königshöfe im Spiegel des Tafelgüterverzeichnisses*, in *Deutsche Königspfalzen*, IV, 1996, pp. 288 s.

[69] *MGH*, *Const.*, 2, n. 338, pp. 446 s.; *Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250*, hrsg. von L. WEINRICH, Darmstadt 1977, n. 129, pp. 524 ss.; cfr. W. METZ, *Staufische Güterverzeichnisse*, cit., pp. 116 ss.; J. HEINRICH, *Gerhard von Sinzig und König Konrad IV. Untersuchungen zum geschichtlichen Hintergrund der Sinziger Abrechnung für das Amtsjahr 1241/42*, in «Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte», XI, 1985, pp. 55 ss.; U. HELBACH, *Das Reichsgut Sinzig* (Rheinisches Archiv, 122), Bonn 1989, pp. 257 ss.

ebrei[70]. Intorno al 1242 nel possedimento regio di Sinzig si attuava ancora in misura limitata la gestione diretta e autonoma, poiché si parla di spese per il raccolto e per la vendemmia. Inoltre il ricavato in natura non era conservato per la consumazione, ma destinato alla vendita. L'approvvigionamento del re durante la sua permanenza a Sinzig nel 1242 fu garantito in larga misura attraverso i prodotti provenienti dal mercato e solo in parte con il ricavato della produzione propria. Questa prassi, riscontrabile a Sinzig, di finanziare le permanenze del re nella tarda età degli svevi, diversamente dall'età corrispondente all'elenco dei possessi regi, ricorrendo al mercato e facendo largo uso del ricavato delle imposte, va interpretato nell'ambito di un generale mutamento strutturale della signoria fondiaria regia durante il XIII secolo[71].

Dal punto di vista spaziale il dissolvimento del sistema curtense ebbe inizio in alcune aree del regno germanico già nel tardo XI secolo, si consolidò nel XII e si concluse nel XIII e XIV[72]; nella Lorena e in alcune zone occidentali dell'impero tale processo iniziò visibilmente prima e condusse già nell'XI e XII secolo a modificazioni incisive del sistema della signoria fondiaria, come dimostrato dalle approfondite ricerche di Perrin[73]. Studi sull'adiacente area sudoccidentale hanno evidenziato come il processo di sviluppo della costituzione curtense si fosse protratto per un lungo periodo e

70 Cfr. T. ZOTZ, *Zur Grundherrschaft des Königs*, cit., p. 111.

71 *Ibidem*. Le nuove residenze degli Svevi di Hagenau, Gelnhausen e Wimpfen sono significativamente in stretto collegamento con un mercato o una città.

72 Cfr. W. RÖSENER, *Die Auflösung des Villikationssystems*, cit., p. 10; Ch.-E. PERRIN, *Le grand domaine en Allemagne* (Recueils de la société Jean Bodin, 3), Bruxelles 1949, pp. 115-147; F. LÜTGE, *Geschichte der deutschen Agrarverfassung*, cit., pp. 83-94; F.-W. HENNING, *Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft*, cit., I, pp. 93 ss.; E. MÜNCH, *Die Grundherrschaft des vollentfalteten Feudalismus im Prozeß des gesellschaftlichen Fortschritts*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», XXVII, 1979, pp. 145 ss.

73 Ch.-E. PERRIN, *Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine*, cit., pp. 626-659.

realizzato nel XII e XIII secolo nelle singole signorie secondo tempi e modalità diversi[74]. Nelle signorie fondiarie delle più antiche istituzioni ecclesiastiche il disgregarsi del sistema curtense si compì prevalentemente nel XII secolo, mentre tale trasformazione si innescò solo più tardi nelle signorie dei monasteri benedettini riformati quali Hirsau e St. Blasien. Per numerosi poderi amministrati da gastaldi (*Meier*) il diritto di *colonia partiaria* costituì un importante stadio transitorio nel passaggio al sistema di censi e rendite del tardo Medioevo, stadio per il quale nell'area sudoccidentale tedesca è stato utilizzato frequentemente il controverso concetto di «signoria fondiaria pietrificata»[75].

Per quanto riguarda invece i mutamenti nella signoria fondiaria dei secoli centrali del Medioevo nella Germania settentrionale mancano studi recenti, dopo che da qualche tempo sono stati radicalmente messi in discussione i risultati del lavoro di Werner Wittich[76]. Le tesi principali di Wittich sul processo di sviluppo della costituzione curtense nella Germania nordoccidentale sono troppo simili ad ipotesi, fra le quali in primo luogo la sua interpretazione dell'affrancamento dei semiliberi (*Laten*), l'accorpamento dei mansi in nuovi fondi amministrati da un gastaldo (*Meier*) e la nascita di una cosiddetta «signoria fondiaria pura» dopo il dissolvimento delle curie dominicali (*villicationes*). Lo sviluppo del-

[74] W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 557 ss.

[75] Cfr. W. RÖSENER, *Die spätmittelalterliche Grundherrschaft im südwestdeutschen Raum als Problem der Sozialgeschichte*, in «Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins», CXXVII, 1979, pp. 17-69.

[76] W. WITTICH, *Die Grundherrschaft in Nordwestdeutschland*, Leipzig 1896; dello stesso, *Die Entstehung des Meierrechts und die Auflösung der Villikationen in Niedersachsen und Westfalen*, in «Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», II, 1894, pp. 1-61. Note critiche sulle opere di Wittich si trovano in W. ACHILLES, *Die Entstehung des niedersächsischen Meierrechts nach Werner Wittich*, in «Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie», XXVII, 1977, pp. 145-169; M. LAST, *Villikationen geistlicher Grundherren in Nordwestdeutschland in der Zeit vom 12. bis zum 14. Jahrhundert (Diözesen Osnabrück, Bremen, Verden, Minden, Hildesheim)*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., pp. 369-450.

la costituzione agraria nel basso Reno fu chiaramente influenzata in questi secoli dallo sviluppo agrario dei territori limitrofi di Paesi Bassi e Belgio[77]. In questo campo di forze le curie dominicali del basso Reno si dissolsero prima e intorno alle città fecero posto ad una costituzione agraria con sviluppati rapporti di locazione a termine. Alcuni anni or sono Christian Reinecke ha messo in luce gli aspetti salienti di questo mutamento della costituzione agraria così come le innovazioni organizzative intervenute nel settore agricolo sulla base dei contratti di affitto del basso Reno[78].

IV.

Durante il XII e il XIII secolo il processo di trasformazione nelle signorie fondiarie delle chiese e dei monasteri più antichi si distinse nettamente dallo sviluppo nei monasteri cistercensi e premonstratensi di nuova fondazione. Diversamente dalle antiche abbazie benedettine i monasteri riformati sfruttavano in gran misura i loro vasti possessi fondiari con il sistema dei fondi gestiti in proprio, chiamati *grangiae* o *curiae*, che conducevano con l'aiuto di confratelli laici del monastero o di salariati[79]. Le ricche produzioni di questi

[77] Cfr. B. HUPPERTZ, *Räume und Schichten bäuerlicher Kulturformen in Deutschland*, Bonn 1939, pp. 101 ss.; F. STEINBACH, *Die rheinischen Agrarverhältnisse*, in F. PETRI-G. DROEGE (edd), *Collectanea Franz Steinbach*, Bonn 1967, pp. 416-425; F. IRSIGLER, *Die Auflösung der Villikationsverfassung und der Übergang zum Zeitpachtsystem im Nahbereich niederrheinischer Städte während des 13./14. Jahrhunderts*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., pp. 295-310.

[78] Ch. REINECKE, *Agrarkonjunktur und technisch-organisatorische Innovationen auf dem Agrarsektor im Spiegel niederrheinischer Pachtverträge 1200-1600* (Rheinisches Archiv, 123), Köln 1989.

[79] Cfr. Ch. HIGOUNET, *Le premier siècle de l'économie rurale cistercienne*, in *Atti della settima Settimana internazionale di studi medioevali, Mendola 1977*, Milano 1980, pp. 345-368; W. RÖSENER, *Zur Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Hochmittelalter*, in «Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie», XXX, 1982, pp. 117-148; D. LOHRMANN, *Die Wirtschaftshöfe der Prämonstratenser im hohen und späten Mittelalter*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., pp. 205-240;

poderi, condotti magistralmente, venivano vendute con grandi profitti sui mercati delle città limitrofe e gli utili venivano reinvestiti nell'acquisto pianificato di ulteriori superfici coltivabili. I monasteri riformati davano in concessione una considerevole parte dei loro possessi fondiari a contadini da essi dipendenti, dietro canoni in denaro e in natura. Lo sviluppo controcorrente dei monasteri cistercensi e premonstratensi rispetto alla tendenza generale delle signorie fondiarie laiche ed ecclesiastiche non va comunque ignorato e andrebbe adeguatamente considerato nel più ampio spettro complessivo dei problemi dell'evoluzione della signoria fondiaria del Medioevo maturo.

Il decollo economico dei monasteri riformati venne favorito anche dal fatto che essi partecipavano attivamente alla formazione del territorio ed accrescevano il valore dei loro possessi fondiari attraverso le bonifiche. Contrariamente a quanto asserito dagli studi meno recenti[80], i cistercensi non ricavarono però la maggior parte dei loro possessi da zone incolte, rendendole sfruttabili attraverso la coltivazione, come non è vero che la maggioranza dei monasteri cistercensi fossero stati fondati in località isolate, al contrario furono fondati in aree già abitate. Non si intende assolutamente con ciò minimizzare la parte avuta dai cistercensi nella formazione del territorio, come hanno cercato di fare Hans Wiswe ed altri[81]. Nel quadro della formazione del territorio in questi

L'économie cistercienne. Géographie. Mutations du Moyen Age aux Temps modernes (Flaran, 3), Auch 1983; R. SCHNEIDER, *Stadthöfe der Zisterzienser: Zu ihrer Funktion und Bedeutung*, in «Zisterzienser-Studien», 4, Berlin 1979, pp. 11 ss.; D. LOHRMANN, *Die Erwerbspolitik der Abtei Prémontré unter Norbert von Xanten und Hugo von Fosse (1121-1161)*, in K. ELM (ed), *Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster* (Berliner historische Studien 17, Ordensstudien 7), Berlin 1992, pp. 31-50.

80 F. WINTER, *Die Zisterzienser des nordöstlichen Deutschlands*, I, 1868, ristampa 1966, pp. 117 ss.; W. WITTICH, *Der religiöse Gehalt der Kolonisation des ostelbischen Deutschlands*, in «Jahrbuch für Nationalökonomie und Statistik», CXLIV, 1936, pp. 641 ss.

81 H. WISWE, *Grangien niedersächsischer Zisterzienserklöster. Entstehung und Bewirtschaftung spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher landwirtschaftli-*

secoli centrali del Medioevo i grandi monasteri cistercensi, come quelli di Altenkamp, Walkenried e Salem, parteciparono ampiamente alla colonizzazione di nuove terre e introdussero in molti casi con successo misure per rendere il suolo coltivabile[82]. I cistercensi erano soprattutto specialisti nel prosciugamento di terreni paludosi e nella regolazione dei corsi d'acqua, rendendoli arabili e ricavandone così *grangiae* produttive. Nelle fonti spesso gli insediamenti dei cistercensi compaiono di meno, dato che l'attività di bonifica dei monasteri in prossimità delle *grangiae* non trovava di solito alcuna registrazione.

Oltre ai mutamenti strutturali nell'ambito dei possessi dominicali da noi già descritti, si deve tener conto di altre trasformazioni nel sistema della signoria fondiaria, delle quali faremo solo un breve cenno in questa sede. Data l'ascesa del ceto dei ministeriali e della formazione di una vasta classe di bassa nobiltà che viveva sulla base della signoria fondiaria si generarono numerose piccole signorie fondiarie e diritti signorili assai frazionati[83]. Le chiese vescovili, le abbazie im-

cher Großbetriebe, in «Braunschweigisches Jahrbuch», XXXIV, 1953, pp. 40 ss.

82 W. RÖSENER, *Zur Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser*, cit., pp. 117 ss.; dello stesso, *Von der Eigenwirtschaft zum Pacht- und Rentensystem. Der wirtschaftliche Strukturwandel in den niederrheinischen Zisterzienserklöstern während des Hoch- und Spätmittelalters*, in R. KOTTJE (ed), *Die niederrheinischen Zisterzienser im späten Mittelalter. Reformbemühungen, Wirtschaft und Kultur*, Köln 1992, pp. 21 ss.; G. SCHNATH, *Vom Wesen und Wirken der Zisterzienser in Niedersachsen im 12. Jahrhundert*, in «Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte», XXXV, 1963, pp. 78 ss.; G. UHLHORN, *Die Kulturthätigkeit der Cisterzienser in Niedersachsen*, in «Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen», LII, 1890, pp. 97 s.; H. KÜHNEL, *Beiträge der Orden zur materiellen Kultur des Mittelalters und weltliche Einflüsse auf die klösterliche Sachkultur*, in *Klösterliche Sachkultur des Spätmittelalters*, Wien 1980, p. 10.

83 Cfr. G. VON BELOW, *Geschichte der deutschen Landwirtschaft des Mittelalters in ihren Grundzügen* (Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, 18), Stuttgart 1966, pp. 67 s.; F.L. GANSHOF-A. VERHULST, *Medieval Agrarian Society in its Prime: France, The Low Countries and Western Germany*, in *The Cambridge Economic History of Europe*, I, Cambridge 1966², pp. 302 ss.; E. PITZ, *Wirtschafts- und Sozialgeschichte Deutschlands*, cit., pp. 97 s.

periali ed i grandi vassalli necessitavano di una solida base signorile fondiaria per lo stuolo di ministeriali e vassalli e sfruttavano allo scopo singole curie e porzioni di signorie fondiarie scorporate da complessi più vasti. In tal modo le grandi signorie fondiarie dell'età degli Ottoni vennero drasticamente ridotte nelle dimensioni e crebbe rapidamente il numero delle piccole signorie fondiarie. Nell'area meridionale furono soprattutto gli svevi a creare numerose nuove signorie fondiarie di piccola dimensione dai vecchi e nuovi territori di insediamento e le conferirono a un gran numero di loro ministeriali e cavalieri, che utilizzavano per i servizi militari e amministrativi[84]. Per i contadini soggetti l'ascesa dei ministeriali e dei cavalieri comportò un notevole moltiplicarsi del numero dei signori fondiari con i relativi nuovi obblighi tributari; questi ultimi andarono ad aggiungersi a quegli oneri che l'intenso sviluppo di signoria e chiesa aveva prodotto sotto forma di castelli, avvocazie, monasteri e parrocchie. Inoltre si può osservare come i diritti signorili, unificati nell'antica signoria fondiaria, si frammentassero sempre più in singoli diritti signorili fondiari, servili e giurisdizionali[85]. Spesso negli antichi nuclei delle curie dominicali venne separata la riscossione delle entrate della signoria fondiaria dalla giurisdizione e trasferita ad istituzioni particolari.

Derivarono così alcune tendenze generali di sviluppo come la progressiva spersonalizzazione dei diritti di signoria fondiaria e il concentrarsi su determinati fondi dai quali si potevano ottenere rendite fisse. Per l'influenza dell'economia monetaria che si stava diffondendo sorsero anche nel settore agrario forme più libere di concessione della terra, talvolta

[84] K. BOSL, *Die Reichsministerialität der Salier und Staufer* (Schriften der MGH, 10), I, Stuttgart 1950-51, pp. 140 ss., pp. 620 ss.; G. BRADLER, *Studien zur Geschichte der Ministerialität im Allgäu und in Oberschwaben*, Göppingen 1973, pp. 421 ss.; J. FLECKENSTEIN, *Das Rittertum der Stauferzeit*, in *Die Zeit der Staufer*, III, Stuttgart 1977, pp. 103 ss.

[85] In merito vedi F. LÜTGE, *Geschichte der deutschen Agrarverfassung*, cit., p. 88; G. DUBY, *La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise*, Paris 1971², pp. 439 ss.

su basi contrattuali[86]. Le forme di tali trasferimenti di terra andavano dall'enfiteusi al contratto di *colonia partiaria* sino a forme di locazione a termine in svariate versioni. La Renania fu, come si è detto, caratterizzata da una manifesta infiltrazione della locazione a termine[87]; di là essa si diffuse in Westfalia e nelle regioni nordoccidentali. Accanto a forme di concessione limitata nel tempo si impose in molte regioni il canone enfiteutico, che assicurava ai contadini un conveniente diritto di possesso.

V.

Concludendo, le profonde trasformazioni strutturali del Medioevo maturo nell'ambito della signoria fondiaria produssero senza dubbio una concretizzazione dei rapporti tra signoria fondiaria e contadini ed un sensibile alleggerimento della dipendenza di questi ultimi. Friedrich Lütge ha descritto gli effetti di questo mutamento della signoria fondiaria sui contadini affermando che «l'originario status giuridico dei contadini» perse sempre più importanza di fronte al «dato di fatto dei suoi obblighi»[88]. Il dissolvimento dell'antica economia curtense, l'ampia conversione delle *corvées* in rendite in denaro e prodotti e con ciò l'adattamento della signoria fondiaria ai nuovi tempi e rapporti, comportarono per i signori fondiari coinvolti in questo processo alcune difficoltà che furono probabilmente più pesanti di quelle legate alla crisi della signoria feudale a seguito della depressione agraria del tardo Medioevo e il cui evento in generale è stato interpretato da Guy Bois come «crisi del feudalesimo»[89].

[86] Cfr. W. ABEL, *Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert* (Deutsche Agrargeschichte, 2), Stuttgart 1978³, pp. 98 ss.; A. DOPSCH, *Herrschaft und Bauer*, cit., pp. 203 ss.

[87] Cfr. Ch. REINECKE, *Agrarkonjunktur*, cit., pp. 98 ss.; F. IRSIGLER, *Die Auflösung der Villikationsverfassung*, cit., pp. 295 ss.

[88] F. LÜTGE, *Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, Berlin 1966³, p. 104.

[89] G. BOIS, *Crise du féodalisme. Economie rurale et démographie en Normandie du debut du 14e siècle au milieu du 16e siècle*, Paris 1976.

La diffusione dell'economia monetaria e di scambio basata sulla divisione del lavoro e la riorganizzazione del sistema classico della signoria fondiaria su nuove condizioni, legate a mezzi di coercizione più limitati e basate su fondamenti instabili, precipitò molti signori fondiari delle zone di antico insediamento tedesco in una vera crisi di potere, con alti indebitamenti e ampie vendite di beni. Preminenti abbazie imperiali quali Fulda, Lorsch o Corvey si trovarono nel XII e XIII secolo in gravi difficoltà economiche e finanziarie che nel caso di Lorsch portarono persino al tracollo totale[90]. L'abbazia imperiale di Fulda cadde proprio intorno alla metà del XII secolo in una pesante crisi economica allorché la sua signoria fondiaria visse un difficile processo di trasformazione e il patrimonio del monastero venne saccheggiato senza riguardo da vassalli e ministeriali[91]. L'aumento degli standard di spesa nell'età della cultura cavalleresco-cortese e la parziale stagnazione delle entrate delle signorie fondiarie portarono inoltre vasti strati dell'alta e della bassa nobiltà a trovarsi in difficoltà economiche, inasprendo le loro condizioni di vita mentre nello stesso tempo restava loro precluso l'accesso alle nuove fonti di imposizione fiscale nei territori emergenti[92]. Sotto questi aspetti generali il mutamento strutturale della signoria fondiaria nei secoli X-XIII rappresentò un'importante fase di sovvertimento che operò trasformazioni basilari nell'economia e nella società, come giustamente è stato evidenziato da Dollinger.

90 Cfr. W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., p. 464.

91 Cfr. K. LÜBECK, *Die Fuldaer Äbte und Fürstäbte des Mittelalters*, Fulda 1952, pp. 134 ss.; *Gesta Marcuardi abbatis Fuldensis*, in J.F. BÖHMER, *Fontes rerum Germanicarum*, III, 1853, pp. 165-173.

92 Vedi in merito W. RÖSENER, *Ritterliche Wirtschaftsverhältnisse und Turnier im sozialen Wandel des Hochmittelalters*, in J. FLECKENSTEIN (ed), *Das ritterliche Turnier im Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 80), Göttingen 1985, pp. 296 ss.; R. SABLONIER, *Adel im Wandel. Eine Untersuchung zur sozialen Situation des ostschweizerischen Adels um 1300* (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 66), Göttingen 1979, pp. 224 ss.

Signoria fondiaria con o senza potere giurisdizionale?

Lo sviluppo delle strutture della signoria rurale nelle aree di insediamento tra Elba e Oder (XII-XIII secolo)

di *Martina Schattkowsky*

In questo saggio, prendendo ad esempio una delle grandi regioni di espansione territoriale dell'Europa nei secoli centrali del Medioevo, verranno trattati i problemi delle strutture della signoria rurale. Le aree tra Saale, Elba e Oder, di cui parleremo in questa sede, non erano comunque terre disabitate: vi si trovavano stirpi slave che fin dal VI-VII secolo avevano iniziato a coltivare la terra in insediamenti isolati più o meno estesi.

A partire dalla metà del XII secolo coloni, provenienti tra l'altro dalle Fiandre, dalla Frisia, dalla Vestfalia e dalla Sassonia, proseguirono su larga scala quest'opera di dissodamento, spesso insieme alle popolazioni slave autoctone. Presero così l'avvio processi nel corso dei quali quest'area di antico insediamento slavo, ma ancora scarsamente popolata, venne definitivamente annessa al territorio di dominio tedesco. Gli studi più recenti chiamano in prevalenza tale complesso e sfaccettato processo *deutsche Ostsiedlung* [insediamento tedesco orientale] intendendo con questo termine tanto la conquista militare quanto la cristianizzazione della popolazione slava pagana e l'organizzazione del territorio ad opera di coloni provenienti da occidente[1].

Un particolare ringraziamento va a Lieselott Enders, Ernst Münch, Ludolf Kuchenbuch e Helmut Assing per i loro preziosi suggerimenti. La traduzione è di Rossella Martini.

[1] W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und ländliche Gesellschaft im Mittelalter* (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 13), München 1992, p. 77.

Le prime tracce dell'espansione e consolidamento territoriale nella regione ad est della Saale e dell'Elba ci giungono da Wiprecht von Groitzsch che nel 1096 fondò il primo monastero ad est della Saale e dopo il 1104 accolse coloni entro i confini del suo dominio[2]. Per un altro dei territori tedeschi di espansione e consolidamento ad est il processo è stato così descritto da Helmold von Bosau nella sua *Slawenchronik* per gli anni 1159-60:

«In tempore illo orientalem Slaviam tenebat Albertus marchio, cui cognomen Ursus ... Omnem enim terram Brizanorum, Stoderanorum multarumque gentium habitantium iuxta Habelam et Albiam misit sub iugum et infrenavit rebelles eorum. Ad ultimum deficientibus sensim Slavis misis Traiectum et ad loca Reno contigua, insuper ad eos qui habitant iuxta occeanum et patiebantur vim maris, videlicet Hollandros, Selandros, Flandros, et adduxit ex eis populum multum nimis et habitare eos fecit in urbibus et oppidis Slavorum. Et confortatus est vehementer ad introitum advenarum episcopatus Brandenburgensis necnon Havelbergensis, eo quod multiplicarentur ecclesiae, et decimarum succresceret ingens possessio. Nunc vero, quia Deus nostro et ceteris principibus salutem et victoriam large contribuit, Slavi usquequaque protriti atque propulsi sunt, et venerunt adducti de finibus occeani populi fortes et innumerabiles et obtinuerunt terminos Slavorum et edificaverunt civitates et ecclesias et increverunt diviciis super omnem estimacionem»[3].

A seguito di tali eventi, che nella fonte appena citata appaiono come un'acquisizione del territorio tramite l'organizzazione ecclesiastica e le corrispondenti forme di appropriazione (la decima), le condizioni nell'area ad est di Saale ed Elba si modificarono sostanzialmente: l'aspetto stesso del paesaggio, la composizione etnica della popolazione, i rap-

[2] Cfr. S. HOYER, *Wiprecht von Groitzsch und der Beginn des Landesausbaus im Elster-Mulde-Gebiet*, in H.A. KNORR (ed), *Probleme des frühen Mittelalters in archäologischer und historischer Sicht*, Berlin 1966, pp. 119-129; L. ENDERS, *Die Uckermark. Geschichte einer kurmärkischen Landschaft vom 12. bis zum 18. Jahrhundert*, Weimar 1992, p. 28.

[3] Cfr. H. VON BOSAU, *Slawenchronik*, Neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob (Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, hrsg. von R. BUCHER, fortgeführt von F.-J. SCHMALE, XIX), Darmstadt 1990^5, pp. 312 s.

porti economici e giuridici. Questa espansione e organizzazione del territorio ad est di Saale ed Elba condussero ad un aumento delle terre coltivate, ad una concentrazione degli insediamenti, all'introduzione della costituzione per mansi e più avanti ad innovazioni nelle tecniche agrarie e a migliori sistemi di coltivazione dei campi.

Il punto nodale di questo contributo è rappresentato da alcune riflessioni sul configurarsi dei rapporti di signoria rurale nella prima fase della colonizzazione tedesca verso oriente. Considerata la straordinaria diversificazione dell'oggetto di studio, di cui si sono già occupate intere generazioni di ricercatori, producendo continue discussioni e controversie, talora anche con forti connotazioni ideologiche nazionalistiche, non si potrà dare in questa sede un quadro esauriente o una nuova valutazione generale. Si tratterà piuttosto di un tentativo di far rientrare con maggiore convinzione l'area di insediamento tedesco orientale nell'ottica di una ricerca comparata e all'interno di un orizzonte argomentativo di carattere internazionale. Sulla base di una serie di recenti risultati a proposito di varie regioni dell'area di insediamento tedesco orientale abbiamo a che fare prevalentemente con tendenze della ricerca e con considerazioni terminologiche, e perciò si dovrà sempre aver presente le seguenti questioni:

1. Quali erano i presupposti specifici per lo sviluppo di rapporti di signoria rurale in un'area di colonizzazione?

2. Quale forza ed efficacia dimostrarono di possedere i modelli di costituzione agraria trapiantati dagli antichi territori originari di insediamento ai nuovi territori ad est?

3. Dall'incontro fra sistema agrario orientale ed occidentale derivarono particolari caratterizzazioni per i rapporti economici e giuridici sviluppati ad occidente?

Rivestono un ruolo peculiare le preoccupazioni per la trasparenza terminologica riguardo alla definizione e alla delimitazione dei concetti di «signoria (rurale)» e «signoria fondiaria» nel caso specifico delle aree di insediamento tedesco verso oriente. Con ciò si vuole subito alludere al fatto che

forme di signoria rurale non si esaurirono solamente in rapporti di signoria fondiaria[4].

Nell'accostarmi al tema della settimana di studi, l'esame delle strutture della signoria rurale nel periodo di trasformazione del Medioevo, ho posto inizialmente al centro delle mie riflessioni quasi esclusivamente il problema della signoria fondiaria nei secoli centrali del Medioevo. In effetti il tipo di sviluppo della signoria qui in argomento, quella rurale, non può essere tenuto distinto nell'ambito della nostra analisi dalla forma di dominio della «signoria fondiaria», ovvero dalle relazioni «giuridico-economiche tra signore fondiario e servo fondiario [*Grundholder*]»[5]. In questo senso giocheranno un ruolo importante nel saggio singoli aspetti delle forme e della struttura della signoria fondiaria. Ma proprio il dibattito nel corso della settimana di studi a Trento, in particolare accogliendo in senso comparativo i risultati della ricerca italiana, ha fatto ancora una volta emergere la problematica di questo concetto storico-giuridico[6], utilizzato dagli storici ma non rinvenibile nelle fonti[7]. Per questo le

[4] Sull'utilizzo del concetto di 'signoria fondiaria' in relazione agli insediamenti tedeschi orientali va premesso che procedo da una concezione secondo cui il possesso di terra non era da sé solo costitutivo di signoria, e quindi altri strumenti di signoria, di regola la giurisdizione, dovettero intervenire per poter parlare effettivamente di 'signoria fondiaria'.

[5] H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, I, Stuttgart-Berlin-Köln 1990[2], p. 126.

[6] Da tempo ormai l'ambiente della ricerca tedesca è conscio dell'inadeguatezza del termine 'signoria fondiaria'. Non mancano tentativi di nuove o mutate definizioni, senza che ciò tuttavia metta fine ad imprecisione e nebulosità concettuale nell'uso concreto. Cfr. L. KUCHENBUCH, *Grundherrschaft im früheren Mittelalter* (Historisches Seminar, NF, I), Idstein 1991, pp. 21 ss.

[7] Come ha sottolineato K. Blaschke, anche per gli insediamenti tedeschi a oriente le prime testimonianze scritte non riportano il termine 'signoria fondiaria', come pure quello di 'signore ereditario', 'signore feudale' o 'signore di giurisdizione'. 'Signore' significa in questo contesto praticamente il signore del villaggio, «des dorpes herre», come lo definisce il *Sachsenspiegel*, o anche il «dominus eorum», come si trova in un documento del 1186. K. BLASCHKE, *Grundzüge und Probleme einer sächsischen Agrarverfassungsgeschichte*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung», 82, 1965, p. 230.

considerazioni che seguono dovranno includere con maggiore ampiezza anche aspetti concettuali.

La difficoltà di una delimitazione del concetto di signoria fondiaria dal punto di vista della definizione e del metodo di analisi risulta accentuata per quanto riguarda l'ambito spaziale della ricerca, scarso di fonti, prima e dopo l'inizio della colonizzazione nei secoli centrali del Medioevo. Tanto maggiore è dunque il pericolo di far ricadere, in ultima analisi, sotto la «signoria fondiaria» tutto ciò che in qualche modo è legato alla disponibilità di terra e suolo. In modo analogo Renate Blickle ha criticato l'uso del «concetto di signoria fondiaria» per la prima Età moderna, riferendosi alla diffusa tendenza della storiografia di «assegnare ad ogni posizione signorile, che non sia inequivocabilmente riservata al signore territoriale, la denominazione di signore fondiario»[8]. Renate Blickle parla con ottimismo di un «nascente dibattito sulla revisione o sull'abbandono del 'concetto di signoria fondiaria'»[9].

Quanto importante e fecondo possa essere effettivamente un occasionale ripensamento critico di concetti divenuti scontati è stato recentemente dimostrato con riguardo al modello di «signoria fondiaria» applicato alla regione ad est dell'Elba della prima Età moderna[10]. Nuove vie d'approccio sia di metodo che di contenuto al fenomeno della «signoria fondiaria ad est dell'Elba» si legano sempre più all'esperienza di una imprescindibile ridefinizione volta per volta, in

[8] R. BLICKLE, *Leibeigenschaft. Versuch über Zeitgenossenschaft in Wissenschaft und Wirklichkeit, durchgeführt am Beispiel Altbayerns*, in J. PETERS (ed), *Gutsherrschaft als soziales Modell. Vergleichende Betrachtungen zur Funktionsweise frühneuzeitlicher Agrargesellschaften* («Historische Zeitschrift», Beihefte, 18), München 1995, p. 54, nota 3.

[9] *Ibidem*, p. 54.

[10] L'azienda agricola signorile (*Gutsherrschaft*) viene spesso considerata come «forma particolare di signoria fondiaria» (*Grundherrschaft*). Cfr. l'esemplare rielaborazione storiografica del concetto di 'azienda signorile' in H. KAAK, *Die Gutsherrschaft. Theoriegeschichtliche Untersuchung zum Agrarwesen im ostelbischen Raum* (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, 79), Berlin-New York 1991.

base al materiale documentale di cui realmente si dispone, dei contenuti per «costrutti ideal-tipici e concetti di lavoro»[11]. Ricercando la «funzionalità sociale» del modello 'signoria fondiaria', cosa che ha un precipitato concettuale come «società della signoria fondiaria»[12], sulla base di un ampio lavoro sulle fonti si manifesta soprattutto la limitatezza di modelli dicotomici di signoria, che non riescono a venire a capo della molteplicità della vita reale.

Parallelamente e sempre nell'ottica della signoria fondiaria medievale si è costantemente evidenziata l'esigenza di considerare questa forma basilare di dominio medievale come una «struttura sociale molto complessa, nella quale si ripercuotono non solo relazioni economiche, ma anche legami e dipendenze personali»[13]. Con riferimento alle regioni di insediamento a est dell'Elba, tuttavia, questa esigenza è stata tradotta in forma di singole ricerche concrete solo in pochi casi, come si potrà rilevare anche dalla breve panoramica che segue, limitata dal punto di vista tematico ad alcuni principali filoni della ricerca.

1. *Il modello della 'signoria fondiaria tedesco-orientale' nel panorama della ricerca*

Werner Rösener ha fatto recentemente riferimento, per quanto riguarda l'area di antico insediamento tedesco, a lacune della ricerca in merito ad un'analisi della signoria fondiaria, mirando ad una visione unitaria di questa forma basilare di dominio medievale, che dovrebbe abbracciare «tutti i possibili fattori e influssi attivi nel settore agrario»[14]. La carenza

11 Cfr. J. PETERS, *Gutsherrschaftsgeschichte in historisch-anthropologischer Perspektive*, in J. PETERS (ed), *Gutsherrschaft als soziales Modell*, cit., p. 7.

12 *Ibidem*, pp. 5 ss.

13 H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, cit., pp. 156 s.

14 W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel. Untersuchungen zur Entwicklung geistlicher Grundherrschaften im südwestdeutschen Raum vom 9.*

di simili ricerche organiche appare evidente in modo ancor più spiccato per quanto riguarda lo sviluppo della signoria fondiaria nei territori orientali di colonizzazione tedesca[15].

In effetti il fenomeno della *Ostsiedlung* tedesca rientra da oltre un secolo nell'orizzonte della ricerca tedesca ed internazionale sul Medioevo, ma i punti focali dell'argomentazione sono sempre stati localizzati in altri ambiti. Ci si è dedicati infatti in modo particolarmente approfondito ai processi di colonizzazione dal punto di vista geografico, al diffondersi delle forme di coltivazione e di villaggio di origine tedesca, all'introduzione dei mansi come misura di superficie e unità di calcolo per i tributi contadini, alla provenienza dei nuovi coloni e alla rilevazione di tracce del precedente insediamento slavo dopo la colonizzazione. Risultati di grande portata si sono avuti al riguardo soprattutto dallo studio della toponomastica riferita sia alle località che ai singoli campi. Sulla base di fonti archeologiche, la ricerca della Repubblica Democratica Tedesca è riuscita a penetrare soprattutto nei rapporti materiali e sociali delle stirpi slave. Come da tradizione hanno trovato grande interesse anche le problematiche di storia del diritto e storia costituzionale ed in particolare la strutturazione dei rapporti giuridici o la storia della diffusione dello *ius theutonicum*.

Il problema dell'insediamento tedesco verso est nel Medioevo rientra tra le 'questioni scottanti' della medievistica. Per molto tempo questo soggetto ha scatenato vivaci dibattiti[16]. La questione si dimostrava di difficile soluzione già per quanto

bis 14. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, CII), Göttingen 1991, pp. 21, 25.

[15] Cfr. in merito anche L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung im ostdeutschen Kolonisationsgebiet*, in W. RÖSENER (ed), *Grundherrschaft und bäuerliche Gesellschaft im Hochmittelalter*, Göttingen 1995, pp. 215 s.; come pure A. HAVERKAMP, *Zusammenfassung: «Herrschaft und Bauer» – das «Sozialgebilde Grundherrschaft»*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter* (Vorträge und Forschungen, 27), II, Sigmaringen 1983, pp. 33 s.

[16] Cfr. Ch. HIGOUNET, *Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter*, Berlin 1986, pp. 15 ss.

concerne la scelta terminologica: «Drang nach Osten» (spinta verso est), «Ostkolonisation» (colonizzazione dell'est), «Ostbewegung» (movimento verso est), «Ostexpansion» (espansione a est) si sono alternati quali concetti più o meno gravati di significati ideologici prima che, in un tempo piuttosto recente, il termine «Ostsiedlung» (insediamento orientale) incontrasse una crescente utilizzazione[17]. In particolare l'inserimento di questo evento nel quadro generale dei processi di colonizzazione nell'Europa del pieno Medioevo e la rilettura del contributo culturale delle popolazioni slave nello stesso processo di insediamento hanno spianato la strada ad un'analisi oggettiva e scevra da pregiudizi del fenomeno dell'insediamento tedesco orientale.

Gli studi più recenti, particolarmente quelli incentrati sulle forme e l'evoluzione della signoria fondiaria nelle aree di colonizzazione tedesca ad est, sono ancora quantitativamente molto rari. Ciò malgrado proprio alcuni dei lavori di recentissima pubblicazione, come si vedrà ancora nel prosieguo, schiudono visuali differenziate sull'evoluzione dell'organizzazione agraria ad est dell'Elba nel Medioevo[18].

Si dovrebbe citare un notevole numero di lavori che non si occupano esclusivamente della forma organizzativa della signoria fondiaria, ma trattano importanti aspetti accessori della signoria rurale. Una serie di tali ricerche monografiche[19] viene ripresa nell'esame che seguirà a proposito di

[17] Sui problemi terminologici cfr. ad es. H.K. SCHULZE, *Die Besiedlung der Mark Brandenburg im hohen und späten Mittelalter*, in «Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands», 28, 1979, p. 177; come ancora W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und ländliche Gesellschaft*, cit., pp. 77 s.

[18] A questi contributi appartengono soprattutto L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung*, cit.; E. MÜNCH, *Bauer und Herrschaft – Zu den Anfängen und zur Entwicklung der Grundherrschaft in Mecklenburg und Vorpommern*, in W. KARGE-P.-J. RAKOW-R. WENDT (edd), *Ein Jahrtausend Mecklenburg und Vorpommern. Biographie einer norddeutschen Region in Einzeldarstellungen*, Rostock 1995, pp. 121-127.

[19] Fra le numerose opere, rispecchianti il più recente stato della ricerca e ricche di suggerimenti per ulteriori risultati, anche se qui non prese specificatamente in esame, citiamo ad esempio H. ASSING, *Die Landesherr-*

singole problematiche, senza avanzare pretese di una qualche completezza. Bisogna inoltre fare riferimento alle corrispondenti interpretazioni del manuale *Slawen in Deutschland*[20] e alle pubblicazioni del progetto *Germania Slavica*[21] promosso da Wolfgang H. Fritze e realizzato per alcune regioni. Oltre a ciò si dispone di singoli studi sulle forme organizzative dei possessi fondiari di alcune signorie ecclesiastiche[22], ad esempio dei cistercensi.

La formazione della signoria nelle aree di insediamento ad oriente ricoprì un ruolo importante nell'ottica dei problemi giuridico-costituzionali della società del Medioevo, oggetto di grande attenzione da parte della medievistica tedesca, e soprattutto nelle discussioni protrattesi dagli anni trenta sul carattere fondiario di signoria e Stato nel Medioevo[23]. Tutto

schaft der Askanier, Wittelsbacher und Luxemberger (Mitte des 12. bis Anfang des 15. Jahrhunderts), in *Brandenburgische Geschichte*, hrsg. von I. MATERNA-W. RIBBE, Berlin 1995, pp. 102-109; oppure H. ASSING, *Die Anfänge deutscher Herrschaft und Siedlung im Raum Spandau-Potsdam-Berlin während des 12. und 13. Jahrhunderts*, in «Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte», NF, 3, 1993, pp. 1-34; K. BLASCHKE, *Geschichte Sachsens im Mittelalter*, Berlin 1990, pp. 77-110; R. BENL, *Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern vom 12. bis zum 14. Jahrhundert* (Mitteldeutsche Forschungen, 93), Köln-Wien 1986.

20 *Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert*, Neubearbeitung, hrsg. von J. HERRMANN, Berlin 1985.

21 *Germania Slavica*, I-II, hrsg. von W.H. FRITZE (Berliner Historische Studien, 1, 4, 1980), 1981; *Germania Slavica*, V, hrsg. von W. RIBBE (Berliner Historische Studien, 13, 1987), 1987.

22 Così ad es. M. SCHATTKOWSKY, *Zur Bedeutung der Grangienwirtschaft für das Zisterzienserkloster Altzella in der Mark Meißen (1162-1540)*, in «Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus», 10, Berlin 1986, pp. 75-97; W. RIBBE, *Zur Ordenspolitik der Askanier. Zisterzienser und Landesherrschaft im Elbe-Oder-Raum*, in «Zisterzienser-Studien», I, 1975, pp. 77-96; H.K. SCHULZE, *Zisterziensersiedlung im brandenburgisch-mecklenburgischen Grenzgebiet*, in «Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte», 41, 1966, pp. 10-29.

23 Cfr. su questa problematica in particolare W. SCHLESINGER, *Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte*, in W. SCHLESINGER, *Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, I, Göttingen 1963, pp. 9-52; recentemente ha illustrato dettagliata-

ciò concerne soprattutto la questione della connessione tra potere di disposizione su terra e suolo e nascita della signoria[24]. A tutt'oggi esistono interpretazioni diverse sull'importanza costitutiva del possesso di terra e suolo per la nascita della signoria: l'elemento decisivo per la signoria fondiaria va visto esclusivamente nel potere di disposizione su terra e suolo[25], o non fu piuttosto determinante l'esistenza di una sorta di potere autogeno di signori nobili[26] oppure la legittimazione della signoria non ebbe origine invece dal legame fra il possesso del suolo e la giurisdizione del signore fondiario?[27]

Walter Schlesinger più di chiunque altro ha fatto ripetutamente riferimento nei propri saggi alle terre di colonizzazione e al «territorio coloniale» orientale, dove «la signoria fondiaria... appare nel modo più semplice, chiaro e circoscritto»[28]. Secondo Schlesinger qui è possibile «spiegare, in molti casi senza ricorre alle concessioni o alle usurpazioni», i diritti signorili, ed in particolare quelli giurisdizionali, dal momento che erano «una ovvia emanazione del potere dei signori nobili»[29].

In un'indagine dettagliata sulla cosituzione giudiziaria nei territori ad est della Saale Walter Schlesinger ha cercato di dimostrare come alta nobiltà, nobiltà intermedia e famiglie ministeriali fossero in grado di esercitare autonomamente la

mente questa discussione W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 19 ss.

24 Cfr. in merito soprattutto H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung*, cit., pp. 152 ss.

25 Cfr. sul problema di signoria fondiaria e giurisdizione K. SCHREINER, *«Grundherrschaft». Entstehung und Bedeutungswandel eines geschichtswissenschaftlichen Ordnungs- und Erklärungsbegriffs*, in H. PATZE (ed), *Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., pp. 30, 73.

26 Cfr. W. SCHLESINGER, *Herrschaft und Gefolgschaft*, cit., pp. 42 s.

27 L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung im ostdeutschen Kolonisationsgebiet*, cit., p. 216, nota 11.

28 W. SCHLESINGER, *Herrschaft und Gefolgschaft*, cit., pp 42 s.

29 *Ibidem*.

giurisdizione, anche quella criminale, in forza di un diritto signorile originario, senza che questa dovesse esser loro specificamente concessa[30]. La facoltà di esercitare la giurisdizione per diritto proprio mise, secondo Schlesinger, la nobiltà nella condizione di istituire nuovi tribunali con competenze anche sui colonizzatori[31].

Quest'idea del «potere dei signori nobili» che non deriva da una particolare concessione da parte dell'imperatore, ma è piuttosto, per così dire, connaturata alla nobiltà, ha trovato per molto tempo larghi consensi tra gli studiosi tedeschi[32]. Solo negli ultimi tempi si è manifestata in modo crescente l'esigenza di forzare questa visione schematica e semplificativa della signoria medievale[33]. Anche nei territori di insediamento orientale la formazione della signoria fu un processo complesso e non semplicemente derivabile da radici comuni di una signoria di stirpe germanica.

È analogamente soggetta ad interrogativi critici una delle affermazioni centrali della prima ricerca sull'insediamento a oriente: «Colonizzazione (ovvero dissodamento) crea signoria»[34]. La formazione della signoria trovò compimento, tuttavia, nei territori di colonizzazione come altrove a precise condizioni concrete e con risultati diversificati. Ne consegue che bisogna sempre chiedersi, studiando questo processo, cosa vada inteso in concreto con signoria, o più esatta-

[30] W. SCHLESINGER, *Zur Gerichtsverfassung des Markengebietes östlich der Saale im Zeitalter der deutschen Ostsiedlung*, in «Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands», 2, 1953, p. 86.

[31] *Ibidem*, p. 87.

[32] Cfr. sugli aspetti storiografici H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung*, cit., pp. 154 s.

[33] Cfr. anche W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 20 s.; e dello stesso, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung*, cit., pp. 58 s.

[34] Così W. SCHLESINGER, *Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter* (Mitteldeutsche Forschungen, XXVII 2), Köln-Graz 1962, p. 20; K.-H. QUIRIN, *Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter* (Quellensammlung zur Kulturgeschichte, II), Göttingen-Zürich 1986², p. 28.

mente con 'signoria fondiaria', come si sia trasformata e di quali elementi si componesse[35].

Negli studi sui territori di insediamento orientali si evidenziano incertezze concettuali, ad esempio per quanto riguarda la distinzione di contenuto della signoria fondiaria da altre forme di dominio e il legame della stessa con altri diritti signorili, particolarmente con la giurisdizione. Diversamente da quanto avvenuto per gli antichi insediamenti ad ovest dell'Elba, ove trova largo consenso l'idea di una «interdipendenza funzionale tra diritti fondiari, servili e giurisdizionali»[36], nel nostro contesto vi sono valutazioni divergenti per quanto attiene il campo della ricerca.

In generale la ricerca accredita, soprattutto per quanto attiene la prima fase del processo di insediamento, un diffuso regresso della componente signorile. I rapporti tra signore fondiario e contadini erano caratterizzati da «reciprocità ed equilibrio di diritti e doveri, di prestazione e controprestazione da ambedue le parti»[37]. Le condizioni favorevoli all'insediamento, la libertà personale dei coloni, gli ampi diritti giurisdizionali della comunità dei coloni nonché interessi comuni tra signore fondiario e contadini nel processo di dissodamento corroborano l'idea di un «carattere di prevalente collaborazione»[38] della signoria fondiaria nei territori di colonizzazione. Essa era ancora diffusamente una «signoria *con* contadini»[39].

[35] Così anche per L. ENDERS, *Siedlung und Herrschaft in Grenzgebieten der Mark und Pommerns seit der zweiten Hälfte des 12. bis zum Beginn des 14. Jhs. am Beispiel der Uckermark*, in «Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte», 2, 1987, pp. 107 s; ed anche W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 20 s.

[36] Cfr. K. SCHREINER, *«Grundherrschaft»*, cit., pp. 15 s.

[37] Così ad esempio J.J. MENZEL, *Formen und Wandlungen der mittelalterlichen Grundherrschaft in Schlesien*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., pp. 596.

[38] *Ibidem*.

[39] Cfr. H. WUNDER, *Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland*, Göttingen 1986, pp. 33 ss.

Tuttavia non va ignorato la connotazione signorile tanto del processo quanto degli esiti dell'insediamento tedesco a oriente. «I colonizzatori», scrive Hans K. Schulze concordando con W. Kuhn, «giunsero in una regione scarsamente popolata, ma non priva di signori, e si dovettero accordare con le forze che ivi detenevano diritti di signoria, cioé con i principi territoriali tedeschi e slavi, con i signori fondiari laici ed ecclesiastici. Il processo decisivo dal punto di vista giuridico non fu dunque l'acquisizione di terra da parte dei coloni, ma la concessione della stessa da parte dei signori fondiari»[40].

Quanto vagamente venga adoperato di frequente il concetto di 'signoria' fondiaria, è dimostrato nelle argomentazioni spesso solo speculative sulla questione se il cavaliere investito di tributi contadini o di un pezzo di terra esercitasse signoria sui contadini o se piuttosto non andasse considerato puramente come un vicino dei contadini[41]. A tale concezione ci si è opposti da più parti facendo riferimento a chiare linee di demarcazione di tipo sociale[42]. Ma ciò non è sufficiente. Va piuttosto individuato con precisione sulla base delle fonti disponibili, come recentemente ha fatto Lieselott Enders, fino a che punto il cavaliere potesse effettivamente esercitare signoria, ovvero se al possesso fondiario e a diritti quali la percezione di rendite fossero realmente collegati diritti di signoria[43].

Proprio su tale questione le opinioni sono alquanto divergenti: la signoria fondiaria doveva essere n e c e s s a r i a m e n t e legata, nei casi in cui si trattava di un territorio di colonizzazione, ad altri poteri signorili, in particolare al po-

40 H.K. SCHULZE, *Die Besiedlung der Mark Brandenburg*, cit., p. 117.

41 Cfr. W. PRANGE, *Die Entwicklung der adligen Eigenwirtschaft in Schleswig-Holstein*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, I, cit., pp. 543 s.

42 Così E. MÜNCH, *Studien zur Agrargeschichte Mecklenburgs im 12.-14. Jahrhundert*, Habilitationsschrift, Rostock 1986, p. 11; dello stesso cfr. *Bauer und Herrschaft*, cit., p. 122.

43 Così in L. ENDERS, *Grundherrschaftsentwicklung*, cit., p. 225.

tere giudiziario, o non abbiamo in questo caso a che fare con una «signoria fondiaria pura»[44], che trovò diffusione anche senza ulteriori poteri signorili?[45]

Klaus Schreiner, ad esempio, ha rimandato per quanto concerne le zone di espansione territoriale al significato di 'signoria fondiaria' nel senso di un puro e semplice *dominium directum*, «che è unicamente titolato alla riscossione di tributi»[46]. «All'interno di questa struttura giuridica», dice Schreiner «il termine 'signore fondiario' [*dominus fundi*] definiva il titolare di una proprietà che in quanto tale era legittimato a riscuotere i canoni fondiari, ma non ad esigere servizi o *corvées* conseguenti a tale fatto. Il termine tecnico 'signore fondiario' riproduce un rapporto puramente di diritto reale tra proprietario e affittuario»[47]. Più avanti si vedrà come ciò non fosse del tutto applicabile a tutti i 'signori fondiari' nei territori di colonizzazione.

Il concetto di una «signoria fondiaria pura» ha trovato consensi tanto per il Brandeburgo quanto per il più tardo Elettorato di Sassonia[48], tra l'altro con il rimando alla giurisdi-

[44] «Signoria fondiaria pura» ha qui di seguito un altro significato da quello attribuitole da Monika Pelz, che con questo concetto descrive il punto di partenza di un fenomeno molto seguito dalla ricerca in Italia, cioè il passaggio dalla «signoria fondiaria pura» (qui nel senso di potere sui soli residenti in uno stesso possedimento) alla «signoria territoriale» (*Territorialherrschaft*), che non rappresenta ancora una «signoria territoriale» in senso proprio (*Landesherrschaft*). Cfr. le riflessioni sul convegno di Trento in M. PELZ, *Signoria rurale – Grundherrschaft. Storiografia italiana – storiografia tedesca: una messa a confronto*, in «Società e storia», XVIII, 1995, n. 69, p. 596, nota 39.

[45] Cfr. H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung*, cit., p. 98; E. MÜNCH, *Studien zur Agrargeschichte Mecklenburgs*, cit., pp. 12 s.

[46] Cfr. K. SCHREINER, *«Grundherrschaft»*, cit., p. 28.

[47] *Ibidem*.

[48] Cfr. in merito H. ASSING, *Zur Definition des feudalen Grundeigentums*, in E. MÜLLER-MERTENS (ed), *Feudalismus. Entstehung und Wesen* (Studienbibliothek DDR – Geschichtswissenschaft, IV), Berlin 1985; e dello stesso, *Die Arbeitskreise auf dem VII. Historikerkongreß der DDR*, in «Zeitschrift für Geschichtswissenschaft», 31, 1983, p. 643; K. BLASCHKE, *Grundzüge und Probleme*, cit., p. 237.

zione consociativa della comunità dei colonizzatori. Queste interpretazioni non sono state invece condivise per quanto riguarda lo sviluppo nel Meclemburgo dato che, questa la motivazione, proprio a causa dei rapporti di libera circolazione nell'area di insediamento sussisteva la necessità dell'intervento di un potere statale[49].

Recentemente Lieselott Enders ha sottolineato ancor più chiaramente per quanto attiene il suo campo d'indagine, la marca di Brandeburgo, il valore della giurisdizione in relazione alla 'signoria' fondiaria:

> «Dominio implicava superiorità giurisdizionale, eribanno e patronato sulle chiese, signoria fondiaria, la piena disponibilità della proprietà fondiaria e della sua concessione, parte in proprietà a monasteri e collegiate, nella maggioranza dei casi al tempo stesso sotto forma di signoria di villaggio [*dominium villae*], parte per via feudale e prevalentemente senza legame con diritti signorili [solo in questo caso funziona il sopracitato 'rapporto di diritto reale', come chiamato da K. Schreiner], parte ancora attraverso la concessione di superfici di misura determinata a contadini quale diritto di colonizzazione»[50].

Proprio questa visione proveniente dalla marca di Brandeburgo evidenzia ancora una volta la necessità di precisione nell'uso del concetto di signoria in rapporto al modello 'signoria fondiaria'. Su questa definizione concettuale, significativa per chiarezza, si dovrà ritornare in seguito.

Facendo il punto sullo stato della ricerca appare evidente che il fenomeno della 'signoria fondiaria tedesco-orientale' viene spesso visto nell'ottica della genesi della *Gutsherrschaft* a est dell'Elba nella prima Età moderna. Alla ricerca delle radici del deterioramento della posizione contadina, una serie di studi vanno a ritroso passando per l'azienda signorile a est dell'Elba fino all'epoca dell'insediamento nei territori orientali[51]. Argomentazioni su base etnica vi gioca-

49 Cfr. E. MÜNCH, *Studien zur Agrargeschichte Mecklenburgs*, cit., pp. 11 s.

50 L. ENDERS, *Grundherrschaftsentwicklung*, cit., pp. 11 s.

51 Cfr. H. HARNISCH, *Die Landgemeinde im ostelbischen Gebiet (mit Schwerpunkt Brandenburg)*, in P. BLICKLE (ed), *Landgemeinde und Stadtgemein-*

no non di rado un ruolo, correlando l'evoluzione da signoria fondiaria (*Grundherrschaft*) ad azienda signorile (*Gutsherrschaft*) ad est dell'Elba con la pristina slavicità di quei territori[52]. Si è manifestamente replicato a tali interpretazioni nel momento in cui si è rimandato ai processi di differenziazione di tipo sociale ed economico, ma non certo etnico, nelle stesse zone di colonizzazione o alle trasformazioni strutturali e alle fluttuazioni nel tardo Medioevo che hanno spianato la strada allo sviluppo della prima Età moderna verso la azienda signorile[53].

La discussione su tali processi è ancora in corso. Il numero e la consistenza degli studi specifici lasciano ancora aperti molti interrogativi. Non è stata ancora chiarita nei particolari la questione su come in alcuni degli allora territori di colonizzazione si fossero potute formare grandi aziende signorili nobili dotate di servi propri e, in casi estremi, di *corveés* settimanali di sei giorni, partendo da favorevoli condizioni iniziali del pieno Medioevo, e come invece tale evoluzione non trovò (o non poté trovare) compimento in altre regioni tedesche orientali.

2. *Alcune condizioni iniziali per la formazione della signoria rurale nei territori di insediamento tedesco orientale*

Due ordini di problemi saranno al centro delle considerazioni che seguono: alcuni aspetti della struttura della signo-

de in Mitteleuropa. Ein struktureller Vergleich («Historische Zeitschrift», Beihefte, 13), München 1991, p. 331; vedi anche l'equilibrato dibattito in relazione al Meclemburgo in E. MÜNCH, *Bauer und Herrschaft*, cit., in particolare pp. 126 s.

[52] Cfr. H. HARNISCH, *Rechtsqualität des Bauernlandes und Gutsherrschaft*, in «Jahrbuch für die Geschichte des Feudalismus», III, Berlin 1979, pp. 311 ss.; H. ASSING, *Zu den Beziehungen zwischen Slawen und Deutschen in der frühen Mark Brandenburg (12./13. Jahrhundert)*, *ibidem*, XIV, 1990, pp. 181 ss.

[53] Cfr. L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung*, cit., pp. 238 s.; E. MÜNCH, *Zum Problem der slawischen «Relikte» in den Agrarverhältnissen an der südwestlichen Ostseeküste im Mittelalter und in der frühen Neuzeit*, in corso di stampa.

ria rurale nelle antiche aree di insediamento slavo prima della colonizzazione tedesca e dall'altra parte le forme giuridiche ed economiche trapiantate dall'ovest dai nuovi colonizzatori.

I contadini e gli artigiani che da ovest si trasferirono fin dall'inizio del XII secolo nei territori ad est di Saale ed Elba, non approdarono in un deserto politico, economico o culturale[54]. Questa affermazione si basa su una controversia durata decenni, e non di rado gravata di connotati ideologici, sul divario di sviluppo tra cultura europea occidentale ed orientale nel Medioevo. Si è parlato in proposito di «legge storica della tensione tra superiorità ed arretratezza culturale»[55] ovvero di «Drang nach Osten»[56].

Nel frattempo ci si è trovati nella condizione di discutere senza preconcetti su differenti gradi di sviluppo di fatto presenti e ad indagare sotto punti di vista differenziati singoli aspetti della presunta superiorità dei colonizzatori tedeschi[57].

L'area di insediamento degli slavi in occidente tra Oder, Elba e Saale non era un insieme omogeneo, ma era strutturato in maniera differenziata e carica di tensioni tra i diversi

[54] Cfr. in merito W. KARGE-E. MÜNCH-H. SCHMIED, *Die Geschichte Mecklenburgs*, Rostock 1993, pp. 25 ss.; cfr. anche W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung*, cit., p. 79.

[55] W. CONZE, *Ostmitteleuropa. Von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert*, hrsg. und mit einem Nachwort von K. ZERNACK, München 1992, p. 62.

[56] Cfr. sulla storiografia di questo concetto Ch. HIGOUNET, *Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter*, cit., pp. 15 ss.

[57] Cfr. soprattutto K. ZERNACK, *Zusammenfassung: Die hochmittelalterliche Kolonisation in Ostmitteleuropa und ihre Stellung in der europäischen Geschichte*, in W. SCHLESINGER (ed), *Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte* (Vorträge und Forschungen, XVIII), Sigmaringen 1975, p. 793; cfr. pure W.H. FRITZE, *Die Begegnung von deutschem und slawischem Ethnikum im Bereich der hochmittelalterlichen deutschen Ostsiedlung. Mit besonderer Berücksichtigung des Forschungsprogramms «Germania Slavica» am Fachbereich Geschichtswissenschaften der Freien Universität Berlin*, in «Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie», II, Bonn 1984, pp. 187 ss.

settori territoriali slavi. Le differenze stavano nelle forme di insediamento, nella densità di popolazione e nel livello di sviluppo economico e sociale[58].

Le nostre conoscenze sono molto lacunose, soprattutto per la frammentarietà delle fonti, per quanto concerne l'organizzazione interna degli slavi dell'Elba e del Mar Baltico e i loro rapporti di dominio e di dipendenza prima dell'inizio del processo di insediamento tedesco a oriente. Si rivela particolarmente problematico il fatto che informazioni più dettagliate provengono in molti casi da un'epoca in cui i territori slavi occidentali erano già stati sottomessi al dominio tedesco[59]. Non sempre si tiene sufficientemente conto di tali circostanze che conducono così a concetti imprecisi e spesso contraddittori nella valutazione degli sviluppi precedenti.

Questo fatto appare con particolare evidenza nella questione a tutt'oggi dibattuta fino a che punto lo sviluppo agrario degli slavi prima della colonizzazione tedesca avesse già conosciuto strutture di signoria fondiaria o se la «signoria fondiaria e l'evoluta proprietà individuale di terra, secondo il modello dell'Europa occidentale, che vi stava alla base», rientrassero tra quelle innovazioni che vennero trasferite nei territori slavi solamente durante il movimento di colonizzazione[60].

La particolare difficoltà nel risolvere tale questione non sta solo nella situazione delle fonti, ma va tra l'altro ricondotta, questa la mia impressione, alle discordanze di carattere concettuale.

Una serie di studi ha confermato l'esistenza di signorie fondiarie presso gli slavi dell'Elba e del Mar Baltico[61], partendo

[58] Cfr. *Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur*, cit., pp. 440, 443.

[59] H. WUNDER, *Die bäuerliche Gemeinde*, cit., p. 38.

[60] E. MÜNCH, *Zum Problem der slawischen «Relikte»*, cit., pp. 3 s.

[61] Così J. BRANKAČK, *Studien zur Wirtschaft und Sozialstruktur der Westslawen zwischen Elbe-Saale und Oder aus der Zeit vom 9. bis zum 12.*

dal fatto che, pur con distinzioni regionali, 'rapporti di dipendenza feudale' si fossero imposti fino alla fine del XII secolo[62]. Con riferimento ai rapporti agrari in Slesia vennero messi in risalto tre tipi e fasi di signoria fondiaria: «la signoria fondiaria precoloniale, caratterizzata in senso signorile, quella coloniale, orientata a rapporti di collaborazione e prestazione, e quella postcoloniale, tendente all'azienda signorile, che ne costituì la fase preparatoria»[63]. La «signoria fondiaria precoloniale di diritto polacco» intorno al 1200 era caratterizzata «da allevamento, coltivazione estensiva, caccia, foreste e pesca, praticati da contadini servi»[64].

Karlheinz Blaschke ha di contro espressamente respinto l'uso del concetto di 'signoria fondiaria' per i contadini slavi sottomessi al dominio tedesco dal 929 nel territorio tra Saale ed Elba[65]. Secondo Blaschke mancò, in queste condizioni particolari, il momento della concessione di terra che fondava i rapporti giuridici tra signore fondiario e contadini: «Il contadino slavo si trovava là prima del signore tedesco, non aveva bisogno di ricevere in forma feudale da quest'ultimo il proprio possedimento avito»[66]. Il rapporto dei contadini slavi con i castelli e le sedi di castellania era, secondo Blaschke, unilaterale e le prestazioni in servizi e tributi degli abitanti

Jahrhundert (Schriftenreihe des Instituts für sorbische Volksforschung in Bautzen bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin), Bautzen 1964; *Geschichte der Sorben*, hrsg. von J. BRANKAČK-F. MĚTŠK, I, Bautzen 1977, p. 108; W.H. FRITZE, *Probleme der abodritischen Stammes- und Reichsverfassung und ihrer Entwicklung vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat*, in H. LUDAT (ed), *Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder*, Gießen 1960, pp. 141-219.

[62] Cfr. su quest'argomento con riferimento alle condizioni della Pomerania R. BENL, *Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern*, cit., pp. 12 ss.

[63] Cfr. J.J. MENZEL, *Formen und Wandlungen der mittelalterlichen Grundherrschaft*, cit., p. 592.

[64] *Ibidem*, p. 595.

[65] K. BLASCHKE, *Grundzüge und Probleme*, cit., p. 232.

[66] *Ibidem*.

slavi del periodo precedente quello della colonizzazione dell'XI e XII secolo venivano pretese da una forza di occupazione straniera secondo il diritto di guerra.

Diversa l'opinione di Heide Wunder. Essa ammette che alcune peculiarità, ad esempio della costituzione rurale polacca, ossia «i caratteri della organizzazione giurisdizionale e dei rapporti di vicinato», ricordano la posizione dei contadini nella «più antica signoria fondiaria» del primo Medioevo[67]. Wunder esprime tuttavia la propria perplessità su un generale inquadramento della costituzione rurale di altre aree slave (ad eccezione della Slesia) come 'signoria fondiaria' dato che, a suo dire, «non si era ancora verificata un'intensificazione del dominio tale da corrispondere alla signoria fondiaria»[68].

Parallelamente alle interpretazioni controverse riguardo all'esistenza di signorie fondiarie e di «possessi fondiari di carattere feudale» in epoca precoloniale sussistono valutazioni opposte sulla collocazione sociale della popolazione slava. Per quanto riguarda il territorio della Pomerania si trovano nella storiografia riferimenti ad un largo strato sociale «di liberi possessori di terra e suolo, direttamente dipendenti dal duca o dal potere dello Stato»[69]. Tale supposizione conduce ad affermare che «la dipendenza dal duca perde in misura considerevole il proprio carattere di signoria fondiaria privata per assumere carattere statale»[70].

Nel caso di un altro territorio di insediamento slavo la «massa dei contadini [slavi]» viene definita «dotata di minori libertà, ma non asservita»[71]. Talvolta si parla in generale di

[67] H. WUNDER, *Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland*, cit., p. 39.

[68] *Ibidem*.

[69] Cfr. in merito R. BENL, *Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern*, cit., p. 12.

[70] Citazione da *ibidem*, p. 13.

[71] Cfr. W. SCHLESINGER, *Zur Gerichtsverfassung des Markengebietes*, cit., p. 32; vedi anche R. KÖTZSCHK, *Zur Sozialgeschichte der Westslawen*, in «Jahrbuch für Kultur und Geschichte der Slawen», NF, VIII, 1932, pp. 5-36.

dipendenti, «che si trovavano in forme diverse di dipendenza e di legame con la terra»[72].

Analogamente si è caratterizzata la grande maggioranza della popolazione del territorio sorabo nel X e XI secolo come «dipendenti e servi per la persona»[73]. Si suppone di poter collocare le radici di tale sviluppo nel IX e X secolo, periodo in cui deve aver avuto luogo una disgregazione della struttura della grande famiglia patriarcale ed un trasferimento dei contadini sorabi nella dipendenza signorile[74]. Si è comunque coscienti al tempo stesso della difficoltà di definire concretamente «la natura giuridica» di questi rapporti di dipendenza data la carenza di fonti scritte[75].

Certamente la situazione delle fonti rende straordinariamente difficile un uso esatto dei concetti. Tuttavia dovrebbe sempre risultare chiaramente identificabile su cosa si basi di volta in volta l'ipotesi di rapporti di signoria fondiaria per non cadere nel pericolo di dilatare troppo il concetto di signoria fondiaria. La sola accertata esistenza di contadini soggetti o non liberi[76] non giustifica a mio avviso entro certi limiti una caratterizzazione in tal senso. Paradossalmente in questo contesto le stesse fonti ammettono diverse possibilità interpretative[77]. Ed inoltre è necessario riflettere se l'asserito formarsi di dipendenza signorile fondiaria nei territori di insediamento sorabo, conquistati antecedentemente, non vada

[72] J.J. MENZEL, *Formen und Wandlungen der mittelalterlichen Grundherrschaft*, cit., p. 594.

[73] *Geschichte der Sorben*, cit., p. 106.

[74] *Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme*, cit., pp. 258 s.

[75] *Ibidem*, p. 259.

[76] *Ibidem*, sulla caratterizzazione dei rapporti di dipendenza feudale in connessione alle definizioni slave di contadini non liberi.

[77] Cfr. R. BENL, *Die Gestaltung der Bodenrechtsverhältnisse in Pommern*, cit., p. 12, nota 5, dove l'autore rimanda ad un passo di Herbord frequentemente citato, che ammette una duplice interpretazione, sia come «azienda signorile gestita con il lavoro dei servi» sia come «signoria fondiaria nel senso tedesco».

ricondotto già all'influenza tedesca e non valutato come «sviluppo autogeno»[78].

Per essere più chiari: non dovremmo e potremmo occuparci in questa sede della messa in discussione dell'esistenza di forme di signoria fondiaria nei territori di insediamento slavi, ma piuttosto della riflessione sul rapporto con concetti divenuti scontati. Gli sforzi per raggiungere una precisione terminologica si rendono particolarmente necessari proprio per l'area di insediamento orientale, povera di fonti. Ciò significa concretamente che va documentato nei singoli casi fino a che punto possa trattarsi o meno effettivamente di una forma di signoria «che deriva dal potere di disposizione su terra e suolo e che riconduce nel suo dominio le persone residenti su quel suolo»[79].

Vi sono comunque studi che riflettono tali questioni terminologiche nel lavoro sulle fonti[80]. Appare chiaro ad esempio nella ricerca di Ernst Münch sulla genesi della bassa nobiltà nel Meclemburgo[81] o nel già citato lavoro di Rudolf von Benl sui rapporti di diritto fondiario in Pomerania. Benl documenta con un minuzioso lavoro sulle fonti i prodromi di un potere superiore ducale nell'età slava e dimostra il possesso di villaggi da parte della nobiltà slava tanto nell'area di insediamento della Lusazia quanto in quella della Pomerania[82]. Anche per quanto riguarda la Uckermark Lieselott Enders, analizzando criticamente le fonti, ha potuto fornire esempi di rapporti di signoria fondiaria nella tarda età slava[83].

Resta da determinare se, stando ai risultati delle ricerche

[78] *Ibidem*, p. 12, n. 4.

[79] Cfr. W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., p. 25.

[80] Così H. WUNDER, *Die bäuerliche Gemeinde*, cit., pp. 38 s.

[81] E. MÜNCH, *Zur Genesis des ritterschaftlichen Adels in Mecklenburg und Vorpommern*, in corso di stampa.

[82] Cfr. la recensione di E. Münch al volume di Rudolf Benl in «Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus», XIV, 1990, in particolare p. 340.

[83] Cfr. L. ENDERS, *Die Uckermark*, cit., p. 35.

fino ad oggi eseguite per quanto riguarda l'età slava dal VI/VII secolo fino al XII, «il potere generalizzato del principe, in certa misura omogeneizzante», si sia manifestato «come un attributo della signoria»[84]. Meno facile da risolvere è la questione in che misura, accanto a questa signoria definita «quasi di diritto pubblico», esistessero già «signorie fondiarie private in senso stretto» come presso i vicini occidentali[85] o se queste si svilupparono soltanto come conseguenza della conquista e colonizzazione tedesca.

Diversamente da quanto avviene per la caratterizzazione affatto controversa dei rapporti di dipendenza e di signoria rurale nell'area di antico insediamento slavo, per quanto riguarda l'area di espansione territoriale tedesca nei secoli XII e XIII si parte invece in modo piuttosto scontato dal fatto che fin dall'inizio l'insediamento dei colonizzatori si realizzò attraverso forme di signoria fondiaria[86]. «Il contadino è soggetto alla signoria fondiaria»[87], si dice in un saggio sui rapporti rurali nel Lauenburg. Non si riesce a sapere, però, se la popolazione slava nativa vi sia compresa.

«Quando la colonizzazione tedesca si impossessò nel tardo XII secolo delle terre fra Saale, Elba e Erzgebirge», scrive Karlheinz Blaschke, «la signoria fondiaria come istituto giuridico era già compiutamente formata; necessitava solo di venir applicata nei territori di recente acquisiti»[88]. Se tale processo si sia di fatto imposto a macchia d'olio[89] o se a partire da ciò si possa effettivamente comprendere sotto il

84 E. MÜNCH, *Bauer und Herrschaft*, cit., p. 121.

85 Cfr. *ibidem*.

86 Così in W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung*, cit., p. 40.

87 W. PRANGE, *Bauer und Herrschaft in Lauenburg*, in *Ländliche Siedlungs- und Verfassungsgeschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg* (Lauenburgische Akademie für Wissenschaft und Kultur, Kolloquium III), Neumünster 1990, p. 45.

88 K. BLASCHKE, *Grundzüge und Probleme*, cit., p 230.

89 Già Heide Wunder segnalava come il sistema della signoria fondiaria «non coprisse mai l'intero territorio»; cfr. H. WUNDER, *Die bäuerliche Gemeinde in Deutschland*, cit., p. 31.

modello di 'signoria fondiaria' un'intera gamma di forme di signoria rurale è materia ancora da approfondire e determinare nei dettagli.

Nella ricerca si parla perlopiù di «nuovi modelli di costituzione e di tecnica agraria progredita» che vennero applicati nei territori di colonizzazione e furono «sempre più sviluppati in funzione di un insieme coerente e razionale»[90]. Le origini di tali modelli vengono rinvenute soprattutto nelle zone di organizzazione del territorio dell'antica area di insediamento, nel basso Reno o nell'area Olanda-Fiandre. «Non da ultimo in queste nuove acquisizioni territoriali [*novalia*] vennero sviluppate le basi di quelle forme economiche e giuridiche che vennero successivamente esportate ad oriente dai colonizzatori»[91].

Riguardo a tale trasferimento sono state messe a disposizione nel frattempo riflessioni di diversa sfumatura che non solo non evidenziano unilateralmente le migliorate condizioni di vita degli abitanti delle campagne negli antichi territori di insediamento tedesco nel corso dello sviluppo delle città, della crescita della popolazione e della congiuntura agraria, ma tengono conto della molteplicità dei rapporti in quelle aree. La costituzione agraria degli antichi territori di insediamento tedesco non aveva comunque una struttura omogenea. Esistevano differenze rilevanti nella posizione giuridica dei contadini: vi erano sì libertà personale e diritto enfiteutico, ma anche dipendenza con i relativi servizi obbligatori e affitto a termine[92]. Vanno inoltre prese in considerazione la differenziazione sociale della popolazione rurale ma anche la molteplicità delle forme di insediamento e di agglomerazione in villaggi. Altrettanto differenziati si può supporre fossero le esperienze e dunque gli influssi che i nuovi arrivati, fiamminghi, frisoni, franconi e olandesi, portarono

[90] W. CONZE, *Ostmitteleuropa*, cit., p. 68.

[91] K.-H. QUIRIN, *Die deutsche Ostsiedlung*, cit., pp. 23 s.

[92] Cfr. ad es. L. ENDERS, *Siedlung und Herrschaft*, cit., p. 91 e già W. CONZE, *Ostmitteleuropa*, cit., pp. 67 s.

nella neonata struttura agraria e di potere delle nuove aree di colonizzazione.

Nei documenti che riguardano l'insediamento si parla prevalentemente ed in modo generalizzato dello stabilirsi di colonizzatori secondo «il diritto tedesco» (*ius t[h]eutonicum*). Tale concetto è per molti versi fuorviante: ciò che venne introdotto non era né il diritto tedesco, che comunque poteva anche riguardare gli slavi, né si riferiva esclusivamente a un uso giuridico. Sul carattere di questo diritto di colonizzazione, che interessava la sfera giuridica ma anche le condizioni economiche dei colonizzatori, siamo ben informati grazie ai saggi di Rudolf Kötzschke[93] e Benedykt Zientara[94]. È assodato che non esisteva un «diritto tedesco» come diritto generalmente valido nell'impero della nazione germanica, ma piuttosto diverse concezioni e consuetudini giuridiche delle singole stirpi tedesche[95].

D'altra parte non furono neppure queste consuetudini giuridiche importate dai colonizzatori a sedimentarsi nella coscienza dei contemporanei del XII-XIII secolo come *ius theutonicum*. Furono piuttosto i privilegi generali dei colonizzatori, ripetutamente presenti nei documenti relativi alla colonizzazione, come libertà personale, diritto enfiteutico, tributi pattuiti contrattualmente e bassa giurisdizione per le comunità di villaggio a costituire il nocciolo del «diritto tedesco»[96]. Il diritto tedesco è stato definito «una denominazione collettiva per molteplici varianti», «un concetto precario» del linguaggio dei documenti la cui concorde funzionalità viene riconosciuta nel fatto «che i colonizzatori dove-

[93] Cfr. R. KÖTZSCHKE, *Die Anfänge des deutschen Rechtes in der Siedlungsgeschichte des Ostens (ius teutonicum)* (Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse 93, 1941), Leipzig 1941.

[94] B. ZIENTARA, *Der Ursprung des «deutschen Rechtes» (ius Theutonicum) auf dem Hintergrund der Siedlungsbewegung in West- und Mitteleuropa während des 11. und 12. Jahrhunderts*, in «Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus», II, 1978, pp. 119 s.

[95] *Ibidem*, p. 120; così anche L. ENDERS, *Die Uckermarck*, cit., p. 45.

[96] B. ZIENTARA, *Der Ursprung des «deutschen Rechtes»*, cit., p. 124.

vano essere attratti attraverso l'esenzione dal diritto vigente, attraverso un diritto migliore»[97]. Non va comunque sottovalutato che per i colonizzatori non si trattò tanto di una 'esenzione', come spesso sottolineato, dal presunto diritto degli slavi autoctoni, quanto piuttosto di una 'esenzione' da condizioni giuridiche in parte sfavorevoli del paese di origine.

Il diritto dei colonizzatori venne influenzato in modo decisivo dalle due grandi correnti colonizzatrici provenienti dai Paesi Bassi e dalla Germania sud-occidentale[98]. I portatori del diritto fiammingo-olandese e del diritto francone diedero alle aree di insediamento connotazioni specifiche sotto forma di differenti forme di colonizzazione, di denominazione dei campi o di consuetudini giuridiche[99]. Tuttavia i diversi diritti dei colonizzatori si somigliavano così manifestamente che su tutto il territorio si parlava in generale solo di 'diritto tedesco'[100].

In questo senso il diritto tedesco poté anche divergere sensibilmente da quello dei suoi titolari originari[101]. Fino a che punto esso non interessasse solo gli immigrati ma anche gli autoctoni è a tutt'oggi oggetto di giudizi controversi. La ricerca più recente tende infatti in maggioranza verso una valutazione secondo la quale gli slavi coinvolti nel processo di sviluppo del territorio giunsero a godere delle stesse condizioni favorevoli legate allo *ius theutonicum* che avevano i colonizzatori provenienti da occidente[102]. Helmut Assing, in disaccordo con tale ricostruzione, sottolinea maggiormente

[97] Cfr. K. ZERNACK, *Die hochmittelalterliche Kolonisation*, cit., p. 795.

[98] Cfr. W. SCHLESINGER, *Bäuerliche Gemeindebildung in den mittelelbischen Landen im Zeitalter der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung*, in *Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen* (Vorträge und Forschungen, VIII), II, Stuttgart 1964, pp. 71 ss.

[99] Così K.-H. QUIRIN, *Die deutsche Ostsiedlung*, cit., p. 29.

[100] Cfr. B. ZIENTARA, *Der Ursprung des «deutschen Rechtes»*, cit., p. 126.

[101] *Ibidem*, p. 139.

[102] L. ENDERS, *Siedlung und Herrschaft*, cit., p. 106; E. MÜNCH, *Zum Problem der slawischen «Relikte»*, cit., p. 18.

i contrasti tra abitanti slavi e tedeschi e per lo Havelland (marca di Brandeburgo) giunge alla conclusione «che nelle fonti scritte i riferimenti diretti alla popolazione slava non manifestano in neppure un caso una parità economica, sociale o giuridica con i coloni tedeschi»[103].

In definitiva il processo di crescita comune dei diversi gruppi etnici e dei loro rapporti economici e giuridici si completò sostanzialmente entro il XIV secolo[104]. In questo momento si estingue la denominazione, utilizzata espressamente per alcuni territori, di un diritto slavo (*ius slavicale*)[105]. L'evoluzione cronologica e i risultati di tale processo di assimilazione non furono però uguali ovunque e hanno trovato infatti una diversa valorizzazione all'interno della ricerca[106].

Dovrebbe essere ormai assodato che le forme costituzionali del diritto tedesco non vennero direttamente trasferite nell'antico territorio di insediamento slavo, ma che in un primo tempo coesistettero strutture differenti. Ciò risulta particolarmente evidente nella marca di Meißen. Stando alle ricerche di Schlesinger i villaggi dei colonizzatori tedeschi assunsero una collocazione speciale nell'ordinamento giudiziario e nei loro affari privati erano esenti dal tribunale della popo-

[103] H. ASSING, *Zu den Beziehungen zwischen Slawen und Deutschen*, cit., pp. 197 s., 202; cfr. anche dello stesso, *Landesherrschaft der Askanier*, cit., p. 104.

[104] Cfr. su questo processo ad es. W. SCHLESINGER, *Zur Gerichtsverfassung des Markengebietes*, cit., p. 32; P. DONAT, *Die Entwicklung der Agrarproduktion und die Herausbildung des feudalen Bodeneigentums bei den Westslawen*, in J. HERRMANN-I. SELLNOW (edd), *Produktivkräfte und Gesellschaftformationen in vorkapitalistischer Zeit* (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR, XII), Berlin 1982, p. 586.

[105] E. MÜNCH, *Bauer und Herrschaft*, cit., p. 122.

[106] È stata in particolare molto dibattuta l'opinione secondo cui le radici del peggioramento della condizione contadina, fattosi sensibile a partire dal tardo Medioevo, risiedessero nel processo di assimilazione della costituzione agraria tedesca con le più sfavorevoli condizioni giuridiche ed economiche slave. Cfr. E. MÜNCH, *Zum Problem der slawischen «Relikte»*, cit., p. 19.

lazione slava autoctona[107]. Per la gran parte degli abitanti slavi Schlesinger individua invece la competenza dei tribunali burgraviali dove *supani* locali venivano nominati scabini[108]. Questi distretti giudiziari ed amministrativi chiamati *supanie* continuarono in parte ad esistere al livello più basso fino al XVI secolo[109].

In ogni caso per quanto riguarda il periodo di colonizzazione si devono prendere come punto di partenza strutture agrarie diversificate: nei villaggi dei nuovi colonizzatori cominciarono a formarsi rapporti di signoria fondiaria, negli antichi territori di insediamento slavo si mantennero inizialmente in parte, sotto il dominio tedesco, le forme insediative ed economiche preesistenti, cui si aggiunsero in seguito curie autonome di signori feudali laici ed ecclesiastici.

Ancora una volta va ribadito come il trasferimento di rapporti economici e giuridici dell'Europa occidentale nei territori ad est di Elba e Saale non fu un atto costitutivo assoluto in un'area spopolata. In molti casi il processo di insediamento ad oriente si collegò piuttosto a strutture preesistenti. Il processo di assimilazione conseguentemente messo in moto non riguardò solamente la popolazione slava, ma anche l'integrazione degli immigrati da occidente[110]. Gli abitanti slavi autoctoni così come i nuovi arrivati, fiamminghi, olandesi, frisoni, sassoni, franconi e turingici si trasformarono gradualmente nel XIV-XV secolo in meclemburghesi, brandeburghesi, sassoni, anhaltini, ecc.

La molteplicità regionale a ciò sottintesa viene spesso ignorata quando nella storiografia si affrontano i territori di insediamento tedesco a oriente. Il fenomeno della signoria

107 W. SCHLESINGER, *Zur Gerichtsverfassung des Markengebietes*, cit., pp. 80 s.

108 *Ibidem*, p. 55.

109 Cfr. H. PANNACH, *Das Amt Meißen vom Anfang des 14. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts* (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, V), Berlin 1960, pp. 9 ss.

110 *Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur*, cit., p. 450.

fondiaria andrà quindi preso in considerazione in seguito anche sotto questo aspetto.

3. *Forme di signoria rurale nei territori di insediamento. Varianti regionali e locali*

Quante più regioni della *Germania slavica* potranno essere studiate, affermava Wolfgang Fritze già nel 1981, tanto più variopinto si mostrerà il quadro[111] dei più diversi aspetti del processo di insediamento. Le informazioni ricomposte dalla ricerca come tessere di un mosaico riguardano in particolare vicende geografiche, forme e strutture dell'insediamento. Meno approfondite sono state finora le considerazioni comparative sull'influsso del diverso attuarsi dell'insediamento nelle singole regioni sui rapporti di potere già esistenti a livello rurale.

Tali differenze regionali non vanno in effetti trascurate. Il territorio della marca di Meißen fu il primo ad essere interessato dalla colonizzazione tedesca. Già duecento anni prima dell'insediarsi dei colonizzatori tedeschi nel XII secolo, quest'area era caduta sotto il dominio tedesco e quindi poterono instaurarsi qui prima che non a nordest istituti costituzionali tedesco-franconi ed in particolare strutture organizzative ecclesiastiche e giudiziarie[112]. Nella marca di Brandeburgo, al contrario, si realizzarono in stretta sequenza temporale la conquista militare della regione per mano dei margravi Ascani, come di altri principi e forze nobiliari tedesche o slave, e la colonizzazione tedesca[113]. Nella parte nordorientale del territorio di insediamento tedesco, nel Meclemburgo e in Pomerania, furono soprattutto gli stessi principi slavi a richiamare coloni tedeschi.

[111] W.H. FRITZE, *Eine Karte zum Verhältnis der frühmittelalterlich-slawischen zur hochmittelalterlichen Siedlung in der Ostpriegnitz*, in *Germania Slavica*, II, cit., p. 92.

[112] W. SCHLESINGER, *Zur Gerichtsverfassung des Markengebietes*, cit., p. 3.

[113] H. ASSING, *Die Landesherrschaft der Askanier*, cit., pp. 91 ss.

Per quanto riguarda la Germania nord-orientale si è fatto inoltre riferimento all'uso più frequente delle armi per la conquista di nuove terre[114]. I coloni necessitavano dunque di maggiore protezione, dal che conseguiva un rafforzamento del legame con il signore. Per il territorio della marca di Meißen, invece, è stato messo in evidenza come qui sia piuttosto emerso l'influsso del clero che pianificò certamente lo sviluppo di un territorio già conquistato duecento anni prima[115].

La realtà e le conseguenze di tali diversità nel processo di colonizzazione sono stati finora raramente affrontati dalla ricerca in modo approfondito o addirittura comparato. Si attendono urgentemente ulteriori realizzazioni sulla scorta delle fonti e analisi differenziate per regione in considerazione dei rapporti di signoria rurale in generale e di signoria fondiaria in particolare.

Esaminiamo innanzitutto i titolari del potere di signoria fondiaria che fecero la loro comparsa nel territorio oggetto del nostro esame. Andando alla ricerca dei diversi proprietari fondiari che, secondo i documenti, potevano esercitare anche la signoria fondiaria, ci si imbatte durante il periodo della colonizzazione in una serie di singolarità.

Un importante caratteristica generale delle zone di espansione territoriale è costituita dalla struttura del dominio, inizialmente piuttosto centralistica e dalla predominanza di duchi e di altri signori territoriali sui signori fondiari[116]. Si parte dunque da un'originaria omogeneità se non identità tra signoria territoriale e signoria fondiaria sui territori orientali di colonizzazione tedesca[117]. Una tale omogeneità non può tuttavia essere solamente presunta, ma attraverso un concreto lavoro sulle fonti deve sempre fondarsi sulla «pro-

114 Cfr. K.-H. QUIRIN, *Die deutsche Ostsiedlung*, cit., pp. 31 s.

115 *Ibidem*, p. 32.

116 A. HAVERKAMP, *«Herrschaft und Bauer»*, cit., p. 333.

117 Cfr. L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung*, cit., pp. 218 s.

va di un possesso primario di terra e suolo e dei conseguenti diritti di signoria e sui modi della loro cessione»[118]. Sulla base di un'analisi a largo raggio sul territorio di Uckermark Lieselott Enders ha documentato di prima mano questa graduale concessione dei diritti di signoria fondiaria[119].

Alla formazione della signoria sulla terra nei singoli territori dopo la conquista tedesca presero parte diversi principi laici ed ecclesiastici, tedeschi e slavi, come i Wettini e gli Ascani, i duchi e principi di Meclemburgo, Pomerania e Rügen, l'arcivescovo di Magdeburgo.

Accanto alle signorie territoriali ed ai loro ambiti di signoria fondiaria fecero gradualmente la loro apparizione altri titolari di signoria fondiaria. La 'signoria fondiaria del signore territoriale' fu lentamente svuotata e smembrata nel XII/XIII secolo dalla cessione di diritti di signoria ad altri signori fondiari. Questo processo di formazione «di titolari e caratteristiche di signoria fondiaria differenziati»[120] va considerato in diretto collegamento con il complesso corso dell'insediamento orientale ed in particolare con la cristianizzazione ed il movimento di insediamento rurale e cittadino. In seguito al fatto che vescovi, capitoli e grandi monasteri, in particolare cistercensi, furono dotati di possessi e diritti giudiziari da parte dei signori territoriali, la signoria fondiaria ecclesiastica fece la propria apparizione piuttosto precocemente. La seguirono in sempre maggior numero titolari di signoria fondiaria provenienti da ambienti cittadini (cittadini e città o corporazioni cittadine) e anche dalla stessa nobiltà laica rurale.

Nella singolare situazione del territorio di colonizzazione rientravano tra l'altro le competenze, inizialmente significative, delle comunità di coloni, in particolare nel campo delle competenze giurisdizionali. In effetti l'alta giurisdizione e porzioni considerevoli di quella bassa restarono di regola

118 *Ibidem*, p. 219.

119 Cfr. L. ENDERS, *Siedlung und Herrschaft*, cit.

120 E. MÜNCH, *Bauer und Herrschaft*, cit., p. 123.

nelle mani dei signori di villaggio, e tuttavia singoli contratti di colonia mostrano sorprendentemente ampie competenze giudiziarie a favore delle comunità rurali di coloni. È ancora dibattuta tra gli studiosi la questione fino a che punto le singole comunità di villaggio potessero esercitare perfino l'alta giurisdizione[121]. Nelle proprie ricerche Walter Schlesinger mostra però come in singoli casi la comunità stessa potesse comparire come titolare di signoria giudiziaria[122]. I tribunali delle comunità avevano sede nei villaggi, erano gli stessi contadini ad emettere le sentenze ed inoltre i villaggi dei coloni erano esenti, afferma Schlesinger, dal tribunale territoriale[123]. Appare chiaro comunque che almeno agli inizi del periodo della colonizzazione era possibile l'esistenza di una competenza giurisdizionale delle comunità, ampiamente svincolata dalle ingerenze della signoria. Proprio in tale contesto appaiono nella loro evidenza i limiti di un concetto dicotomico di signoria. In queste particolari circostanze i soggetti alla signoria potevano trasformarsi in soggetti in grado di esercitare a loro volta funzioni di signoria.

A fronte di tale situazione va verificato con particolare cautela chi fosse legittimato ad esercitare la signoria, chi fosse considerato signore. «La signoria continuò ad essere esercitata personalmente, doveva infatti essere concretamente tangibile e percepibile per essere effettivamente riconosciuta»[124]. Klaus Schreiner parla a tal proposito di un «collegamento tra ordinamento fondiario e signorile»[125].

121 F. MAGER, *Geschichte des Bauerntums und der Bodenkultur im Lande Mecklenburg* (Veröffentlichungen der Historischen Kommission der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, I), Berlin 1955, p. 44; cfr. le osservazioni critiche relative di E. MÜNCH, *Studien zur Agrargeschichte*, cit., pp. 88 s.

122 W. SCHLESINGER, *Zur Gerichtsverfassung des Markengebietes*, cit., p. 80.

123 *Ibidem*, pp. 83 ss.

124 Cfr. K. BLASCHKE, *Geschichte Sachsens*, cit., p. 136.

125 K. SCHREINER, *«Grundherrschaft». Entstehung und Bedeutungswandel*, cit., p. 74.

Questo ci riporta al contenuto del concetto di signoria fondiaria e alla questione su quanto la stessa fosse costantemente collegata a mezzi di coercizione e di dominio. Come si è già accennato all'inizio, a nostro modo di vedere la proprietà fondiaria non costituisce di per sé la signoria dal momento che debbono intervenire altri strumenti di dominio, primo fra tutti il potere giurisdizionale[126].

Per Max Weber l'elemento centrale determinante del 'potere' è «la possibilità per un ordinamento con un preciso contenuto di trovare obbedienza presso persone identificabili»[127]. Se si segue tale concezione, ne deriva implicitamente un procedimento analitico ben preciso. David W. Sabean ha sperimentato la fecondità di un tale approccio connettendo il problema del potere (diretto o indiretto) con il processo di legittimazione[128]. Così procedendo, la legittimazione non resta un rapporto statico, bensì «un processo permanente con connotazioni storiche di volta in volta peculiari»[129].

Chi poteva, tra i titolari di potere già citati, ricevere obbedienza in tal senso come signore fondiario, tanto più nella condizione di ampie libertà, almeno temporanee, dei contadini, e di diritti di giurisdizione delle comunità rurali? Chi aveva insomma il potere di esigere rendite dai contadini, stabilite contrattualmente nei documenti di locazione, che sarebbero divenute esigibili dopo anni di esenzione dai tributi?

Secondo Enders la «signoria fondiaria nel senso di dominio su persone dipendenti dalla proprietà fondiaria» spettava solamente «a signori territoriali, principi, vescovi, nobili e

[126] Così anche L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung*, cit., p. 216, nota 11.

[127] M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1980[5], p. 28 (trad. it. *Economia e società*, Milano 1995).

[128] Cfr. le argomentazioni sul concetto di 'potere' in D.W. SABEAN, *Das zweischneidige Schwert. Herrschaft und Widerspruch im Württemberg der frühen Neuzeit*, Frankfurt a.M. 1990, p. 36.

[129] *Ibidem*.

dinasti minori»[130]. Su loro incarico gli avvocati esercitavano, ad esempio, localmente la signoria. Essi amministravano la giustizia in loro nome e gestivano le entrate della signoria territoriale.

Ben presto comparvero, accanto ai signori fondiari, titolari di signoria territoriale, anche proprietari fondiari ecclesiastici, che potevano esercitare la signoria fondiaria nel vero senso della parola. Monasteri e capitoli si videro trasferire nella maggioranza dei casi, assieme alla proprietà fondiaria, anche tutti i diritti relativi di signoria. Osservazioni simili sono state fatte per le città, che acquistarono la proprietà e contemporaneamente, di regola, la giurisdizione.

Il trasferimento di proprietà fondiarie a singoli individui avveniva invece per via feudale, ma il signore feudale continuava a mantenere il *dominium directum*. I vassalli di origine cittadina e della piccola nobiltà erano in prevalenza sottomessi al potere di avvocazia del signore territoriale e non detenevano quindi alcun diritto giurisdizionale. Se ne deve dedurre, in senso stretto, che in tali casi non potessero venir esercitati, se non forse in misura limitata, i diritti di signoria[131]. Di conseguenza, secondo tale interpretazione, proprietà fondiaria e diritti collegati, quali le entrate da rendite, non generavano necessariamente da soli anche diritti di signoria. Il cavaliere che nel villaggio deteneva quote dei tributi dei contadini o possedeva un pezzo di terra, non era in ultima istanza un signore, come non lo era il cittadino che investiva i propri capitali acquisendo possesso fondiario e traendone interessi[132]. Il signore feudale garantiva sanzioni ad esempio in caso di morosità nel pagamento dei canoni nei limiti entro cui i suoi strumenti per l'esercizio della signoria

130 L. ENDERS, *Zur Grundherrschaftsentwicklung*, cit., pp. 273 s.

131 *Ibidem*, p. 225.

132 *Ibidem*. Ciò quindi in contrasto con la opinione secondo la quale potesse esercitare una «signoria» chi «in qualche modo fosse un 'signore' (anche solo in relazione ad un particolare reddito)». Cfr. P. MORAW, voce *Herrschaft*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, hrsg. von O. BRUNNER-W. CONZE-R. KOSELLECK, III, Stuttgart 1982, p. 13.

locale potevano diventare già efficaci nei territori di nuova colonizzazione.

Seguendo l'auspicata esigenza di un'analisi differenziata del fenomeno della signoria fondiaria sulla base di fonti concrete, non si può comunque fermarsi solo alla questione fino a che punto questa forma di signoria dovesse essere collegata con la giurisdizione. Si dovrebbe piuttosto continuare, ma in un'altra direzione, l'iter già seguito riesaminando e ridefinendo sul materiale concreto delle fonti i contenuti di concetti divenuti usuali. Con ciò si vuole intendere quelle singole ricerche dettagliate, che svelino, attingendo più di quanto fatto finora direttamente alle fonti, le caratteristiche salienti delle forme di signoria (fondiaria) sviluppatesi nei territori di insediamento.

Per un'analisi della signoria fondiaria (del tardo Medioevo) Werner Rösener ha dato risalto ai seguenti elementi: la dipendenza dei contadini, la struttura dei tributi e i diritti di possesso, l'ampiezza in termini di signoria residua nelle gestioni economiche autonome dopo l'abbandono del più antico sistema dell'economia curtense, le forme di organizzazione del possesso fondiario o i rapporti di mercato[133].

Molti di tali aspetti possono essere visti solo nei particolari per quanto riguarda i territori tedeschi ad oriente, e per giunta per il periodo fino al 1250, altri si dimostrano di scarsa rilevanza data la situazione specifica delle varie aree di espansione territoriale. Qui mancavano, ad esempio, una costituzione curtense e le relative forme di economie autonome signorili. Lo sviluppo della signoria fondiaria nella fase di colonizzazione si compì, inoltre, sullo sfondo di una densità di popolazione ancora bassa nell'insieme, di uno sviluppo delle città che era appena agli inizi e di rapporti di mercato poco evoluti. Qui si dovettero formare nuove reti di signorie in presenza di determinate condizioni particolarmente favorevoli alla posizione giuridica dei colonizzatori e di strutture costituzionali già preesistenti della popolazione

133 W. RÖSENER, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung*, cit., p. 105.

nativa; qui i signori dovettero affermare il proprio prestigio e guadagnarsi la legittimazione di signori.

Dati tali presupposti, affinché la ricerca avanzi, si presenta con tanta maggiore urgenza il compito di elaborare, estraendoli dagli accordi fissati nei documenti di locazione o in altre fonti, quegli elementi che secondo tale interpretazione furono significativi nella formazione dei rapporti di signoria rurale. A questo livello di aderenza a fatti concreti si ricollega una coerente attenzione alle particolarità e differenze regionali o locali[134].

Naturalmente per quanto riguarda il nostro ambito di ricerca si evidenzia in primo luogo una serie di caratteristiche comuni alla struttura della signoria fondiaria. All'analisi si dimostra significativa la forma della signoria fondiaria sulla base di tributi, caratterizzata tra l'altro da un predominio dei tributi in natura ed in denaro, dal regresso delle *corvées*, dalla libertà personale e da quella di circolazione dei colonizzatori contadini o dalla prevalenza del favorevole diritto enfiteutico[135]. Si rinvengono forme parallele a queste, accertate per il Meclemburgo e la Pomerania occidentale, anche in altre zone di insediamento[136].

Facendo riferimento alla situazione della Slesia, Menzel ha utilizzato in tale contesto il concetto generale di «signoria fondiaria di insediamento»: «Reciprocità ed equilibrio di diritti ed obblighi, di prestazioni e controprestazioni da ambedue le parti, in un rapporto di collaborazione malgrado le esistenti differenze di ceto e nel maggior rispetto pos-

[134] Similarmente P. Blickle ha analizzato i «princìpi guida» della signoria fondiaria dei secoli XV e XVI sulla base del «contratto di costituzione agraria». Cfr. P. BLICKLE, *Grundherrschaft und Agrarverfassung*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, I, cit., pp. 241-261.

[135] A questa descrizione giunge sulla base di sue ricerche dettagliate su Meclemburgo e Pomerania occidentale E. MÜNCH, *Bauer und Herrschaft*, cit., p. 123.

[136] L. ENDERS, *Die spätmittelalterliche Grundherrschaft in der Uckermark*, in «Jahrbuch für Regionalgeschichte», XV, I, 1988, p. 57; cfr. anche H. ASSING, *Die Landesherrschaft der Askanier*, cit., p. 104.

sibile della libertà personale degli interessati sono le caratteristiche salienti della signoria fondiaria di insediamento»[137].

Il fatto che i rapporti di signoria rurale non si fossero configurati fin dall'inizio in modo uniforme si può dimostrare già con uno sguardo sui pochi esempi documentali qui esaminati, anche se in modo non sistematico.

Tra i contratti di insediamento documentati per talune aree e stipulati tra signore e comunità di coloni, si fa sempre l'esempio della fondazione nel 1154 del villaggio di Kühren presso Wurzen[138]. In tale documento il vescovo Gerung di Meißen dice: «strenuos viros ex Flandrensi provincia adventantes in quodam loco inculto et pene habitatoribus vacuo collocaverim»[139]. Ai fiamminghi venne ceduto il villaggio di Kühren con 18 mansi in possesso stabile, perpetuo ed ereditario. Un manso venne assegnato alla chiesa e due allo sculdascio. I quindici mansi restanti vennero gravati dei seguenti tributi annui: «triginta solidos, et pro iustitia, quae zip[140] vocatur, triginta nummos». Inoltre vengono definite le seguenti disposizioni sulla decima e i diritti giudiziari: «Omnium rerum suarum decimam preter apum et lini prefati homines dant et ter in anno advocato in placitis, quae cum ipsis et apud ipsos cum paucis habiturus est, sumptus administrant. Duae partes, quae in placitis advocati vel sculteti accisserint, episcopo, tertia sculteto datur». I colonizzatori vennero invece esentati da qualsiasi gravame da parte del vescovo, dell'avvocato, dell'amministratore o di altri. Un ruolo importante era attribuito alla dogana di mercato e alle transazioni commerciali, ma nel villaggio stesso non era consentito tenere alcun mercato pubblico.

137 J.J. MENZEL, *Formen und Wandlungen der mittelalterlichen Grundherrschaft*, cit., p. 596.

138 Cfr. *Quellen zur Geschichte des Deutschen Bauernstandes im Mittelalter*, hrsg. von G. FRANZ, Darmstadt 1974, pp. 223 s.

139 *Ibidem*, p. 223. Anche le citazioni seguenti si riferiscono a questa fonte.

140 *Zip* indica un tributo di origine slava (soraba).

Un altro esempio riguarda l'insediamento di fiamminghi nel 1159 a Wusterwitz sulla Havel da parte dell'arcivescovo Wichmann di Magdeburgo[141]. Nelle fonti si parla di un locatore di nome Heinrich, che doveva avere la funzione di giudice e quindi incassare un terzo dei diritti giudiziari. Anche in questo caso andavano versati per ogni manso due scellini e l'intera decima. I colonizzatori vennero esentati per cinque anni da censi fondiari. Inoltre l'arcivescovo li esentò espressamente dal servizio «che viene chiamato *Burgwerk* [castellatico] almeno finché non si dovranno difendere con un baluardo dai vicini pagani»[142]. Concesse inoltre la libertà doganale e dato che il villaggio, come vi si dice, «si trova in una posizione favorevole ai traffici» diede il permesso di tenervi un mercato annuale.

Va citato infine un documento dell'arcivescovo di Amburgo-Brema del 1106, ove venne stabilito che gli olandesi chiamati per la bonifica degli acquitrini della Weser dovessero versare uno *pfennig* all'anno per ogni manso. Per evitare dissidi, come vi si legge, «le dimensioni del manso dovranno essere di 27 pertiche in lunghezza e di 30 in larghezza, compresi i piccoli fossati che dividono gli appezzamenti»[143]. In questo esempio appaiono più dettagliati che mai gli accordi sulle decime: «cioè del prodotto dei campi l'undicesimo covone, il decimo agnello, lo stesso per maiali, capre e oche, inoltre la decima misura di miele e la decima matassa di lino. Un puledro può essere riscattato con uno *pfennig* fino al giorno di S. Michele»[144]. Interessanti sono anche gli accordi sulla giurisdizione. Vi si legge infatti che i membri della comunità dei colonizzatori volevano dare ogni anno due marchi ogni cento mansi «per non essere portati davanti ad un tribunale straniero e poter decidere autonomamente fra di loro tutti i piccoli reati»[145]. A loro dovevano spettare

141 Cfr. K.-H. QUIRIN, *Die deutsche Ostsiedlung*, cit., pp. 65 s.

142 *Ibidem*, p. 66.

143 *Ibidem*, p. 60.

144 *Ibidem*.

145 *Ibidem*.

perciò due terzi delle ammende giudiziarie e all'arcivescovo un terzo.

È proprio in base a questi pochi esempi che risulta chiaro quanto potessero variare in ambito locale le singole disposizioni fissate nei documenti e questo malgrado un certo patrimonio base di diritti. Differenze si rilevano soprattutto negli accordi sulle decime o nei rapporti giudiziari e di mercato. Questi esempi campione, scelti con una certa arbitrarietà, rimandano inoltre ad una vasta scala di livelli nell'appropriazione. La 'signoria fondiaria' si frammentò in molti 'fondi' che non è comunque possibile far ricadere solamente sotto la formula 'terra e suolo'.

Nei limiti della disponibilità di singole ricerche sui rapporti di signoria fondiaria nei territori di insediamento, oltre alle già citate varianti locali si distinguono in misura crescente anche peculiarità regionali. Anche la stessa forma, tipicizzata dalla ricerca, della cosiddetta 'signoria fondiaria basata su tributi' poteva presentare connotazioni distinte.

Volendo partire ad esempio dalla constatazione valida in generale che il possesso di due mansi da parte dei neocoloni era diffuso in molti territori della zona orientale[146], con riferimento al Meclemburgo questo quadro è stato modificato da ricerche minuziose. Per quanto riguarda ampi settori del Meclemburgo occidentale, infatti, la dimensione normale dei possessi dei contadini si aggirava piuttosto su un unico manso[147]. Anche la dimensione dei villaggi era minore di quella di altre zone, ed infatti villaggi con più di venti mansi vanno considerati qui come insediamenti di grandi dimensioni. Per quanto riguarda il Meclemburgo orientale, invece, è attestata l'esistenza di villaggi più grandi, in collegamento alla maggiore rilevanza di possessi contadini formati da due

146 A questo riguardo bisogna far notare che l'ampiezza stessa dei mansi poteva differire notevolmente da regione a regione e persino da villaggio a villaggio. Cfr. L. ENDERS, *Die Uckermark*, cit., pp. 60 s.; H.K. SCHULZE, *Die Besiedlung der Mark Brandenburg*, cit., pp. 132 s.

147 E. MÜNCH, *Studien zur Agrargeschichte*, cit., p. 37.

mansi. Questo svilupparsi di villaggi di maggiori dimensioni si collegava manifestamente anche con l'organizzazione ecclesiastica del Meclemburgo, dato che per una gran parte si tratta di sedi parrocchiali o di villaggi con chiese figlie o cappelle[148].

Un'analisi dettagliata dei rapporti di signoria rurale nei territori di insediamento orientali, parallela agli studi sul Meclemburgo, metterebbe sicuramente in risalto ulteriori peculiarità regionali. Un certo effetto differenziatore sarebbe dunque da attendersi soprattutto da questi fattori: le condizioni di insediamento, i titolari della signoria, la densità della popolazione slava, l'origine dei colonizzatori ma anche le condizioni ambientali.

In conclusione è necessario fare ancora un riferimento ad un problema particolare, ovvero l'esistenza di signorie gestite autonomamente da laici e da ecclesiastici. Notoriamente nel territorio oggetto di questo studio non esisteva alcuna costituzione curtense, ma vi si trovavano possessi nobili e possessi amministrati dai cistercensi e dai premonstratensi. Questi possessi amministrati in proprio non venivano di regola gestiti attraverso *corvées* dei contadini, ma con l'impiego di lavoranti, manodopera retribuita o conversi.

L'esistenza di possessi nobili all'epoca della colonizzazione ad est è attestata sia per l'area sassone intorno a Meißen[149] sia per il Brandeburgo e il Meclemburgo. Solitamente ci si basa sul fatto che i possessi nobili comprendevano dotazioni di terra da due a tre volte maggiori di quelli di un possesso contadino[150].

I possessi nobili del Meclemburgo abbracciavano 6-8 mansi circa ed erano quindi proporzionalmente estesi, considerata

[148] *Ibidem*, pp. 37 s.

[149] Cfr. K. BLASCHKE, *Grundzüge und Probleme*, cit., pp. 243 s.

[150] Così H.K. SCHULZE, *Die Besiedlung der Mark Brandenburg*, cit., pp. 136 s.

la diffusione dei possessi contadini composti di un solo manso[151].

Ancor più che ai possessi nobili va fatto cenno all'amministrazione delle grange dei cistercensi. Proprio l'ordine cistercense, che si era orientato ad una vita in solitudine e al lavoro manuale dei monaci, doveva sembrare predestinato per i territori di nuovo insediamento. Il mito costruito sull'immagine dei monaci cistercensi intenti a dissodare, che nel XII e XIII secolo avrebbero trasformato anche le *terrae desertae* ad est di Saale ed Elba in paesaggi di terre coltivate, è stato messo nel frattempo in discussione.

Si sono dovute però riconsiderare anche le attività dei cistercensi sul piano dell'organizzazione economica nei territori di insediamento orientali sulla base di singoli studi incentrati sulle fonti[152]. Si è stabilito in tal modo che l'ideale forma della grangia come possesso singolo, distante dall'insediamento e amministrato dai conversi, si presentava di norma solo nelle immediate vicinanze dei monasteri. La maggior parte dei luoghi definiti come 'grangia' nelle fonti si trovava, secondo i documenti stessi, nel centro o ai margini dei villaggi. Rivestivano la funzione di centri di amministrazione e punti di raccolta dei tributi dei contadini.

Una delle difficoltà principali nella realizzazione dell'ideale di un'economia di grangia risiedeva soprattutto, per quanto concerne i territori della colonizzazione ad est, nel procacciare la forza lavoro adeguata. La ricerca muove in parte dal fatto che il reclutamento di conversi in aree con popolazione prevalentemente non cristiana si sarebbe imbattuto in ostacoli considerevoli, ricordando al proposito che il monastero di Pforta dovette essere trasferito dato che, come dicono le fonti, non ci si poteva aspettare alcun contributo in nuove leve per il monastero da parte della popolazione circostante[153]. Più decisivo dovette essere però il fatto che il recluta-

[151] E. MÜNCH, *Studien zur Agrargeschichte*, cit., p. 20.

[152] M. SCHATTKOWSKY, *Zur Bedeutung der Grangienwirtschaft*, cit.

[153] Cfr. W. SCHLESINGER, *Kirchengeschichte Sachsens*, cit., pp. 213 s.

mento di un numero maggiore di giornalieri era difficile in un'area dove c'era sufficiente disponibilità di terra da coltivare e dove prevalevano condizioni favorevoli all'insediamento di contadini.

Questa particolare situazione a proposito di forza-lavoro ricoprì comunque un ruolo importante nell'incompleto sviluppo dell'economia cistercense delle grange nelle aree di insediamento orientali[154]. O le dotazioni iniziali della maggioranza dei monasteri comprendevano fin da principio anche villaggi con contadini soggetti a tributi, oppure le abbazie, dopo un periodo di fondazione infruttuoso, venivano trasferite in zone già coltivate.

Conclusioni

Signoria fondiaria con o senza giurisdizione, dunque? La questione ci trasporta proprio nel bel mezzo dell'intrico delle definizioni concettuali. Il fenomeno della 'signoria fondiaria' è stato trattato in questo contributo per quanto riguarda i territori di insediamento orientale sotto svariate angolazioni. Sono stati presi in considerazione tanto aspetti storiografici quanto aspetti definitori e di metodo. Il concentrarsi sui contenuti del concetto di signoria fondiaria trova origine anche nel dibattito della settimana di Trento, che una volta di più ci ha reso coscienti di quanto il metaconcetto di 'signoria fondiaria' possa rappresentare talvolta una 'camicia di forza'.

Nella riflessione su concetti divenuti ormai scontati si sono colti spunti proficui sulla base di singole ricerche (poche, invero) disponibili e si è inoltre cercato di farne discendere problematiche per ulteriori indagini. Le riflessioni seguono dunque queste direzioni:

1. I rapporti di signoria rurale dell'epoca della colonizzazio-

[154] Cfr. anche W. RIBBE, *Zur rechtlichen, wirtschaftlichen und ethnischen Stellung der Kossäten. Eine Problemdiskussion*, in *Germania Slavica*, II, cit., p. 29.

ne non possono essere ridotti alla forma della 'signoria fondiaria'. Accanto ai rapporti di signoria fondiaria sviluppati in vario modo e diversificati a livello regionale o perfino locale nei villaggi di nuovo insediamento, continuarono ad esistere per un certo periodo specifiche forme di colonizzazione e di economia della popolazione slava autoctona. Sorsero inoltre possessi autonomi di principi laici ed ecclesiastici.

2. Proprio prestando particolare attenzione alla situazione peculiare delle aree di espansione e organizzazione territoriale, caratterizzata da condizioni di insediamento favorevoli, dalla libertà personale dei coloni, da ampi diritti giudiziari delle comunità di colonizzatori e da interessi comuni dei signori fondiari e dei contadini al processo di dissodamento, si corre il rischio di rendere indefiniti ed inafferrabili i confini della 'signoria'. Tanto più bisogna allora interrogarsi a questo punto concretamente sulla legittimazione all'esercizio della signoria, dovendo guardare nel nostro caso con particolare attenzione a chi potesse effettivamente esercitare la signoria fondiaria e chi fosse un puro beneficiario di diritti e tributi. Laddove sono state poste tali questioni sulla base di analisi dettagliate delle fonti, si è dimostrato che, indipendentemente da qualsiasi definizione di signoria fondiaria, la signoria fondiaria stessa poteva imporsi come signoria effettiva solo se in connessione con altri strumenti di potere.

3. Sulla questione inoltre del legame tra signoria fondiaria e giurisdizione sono ipotizzabili ulteriori acquisizioni sulla più marcata differenziazione regionale e le concrete realizzazioni a livello locale dei rapporti di signoria rurale. Importante è fare effettivo riferimento ai dati geografici e storico-insediativi delle aree di colonizzazione, alle relazioni sociali, alla configurazione delle rendite o alle condizioni specifiche di scambio. Va quindi stimolata l'estrazione dalle fonti stesse di connotazioni rilevanti per la signoria (fondiaria). Ne deriva la possibilità di sciogliere il termine composto 'signoria fondiaria' e di ampliare l'intera gamma di probabili elementi di riferimento dell'appropriazione che non si esaurisce solamente nell'aggettivo 'fondiaria', ma che si materializza in molti riferimenti legati, appunto, alla terra (*Grund*). Il livel-

lo di concretezza così raggiunto favorisce, da un lato, l'apertura di concezioni generalizzanti che vedono il territorio di insediamento orientale come un blocco unitario, nonché una considerazione maggiore per le poliedriche forme di sviluppo regionale e locale nell'area in argomento. Dall'altro lato è forse possibile così percorrere nuove strade liberandosi da quella già citata 'camicia di forza' metodologica di un concetto di signoria fondiaria troppo vasto e potente.

L'importanza della signoria fondiaria nell'ottica della storia economica comparata

di *Franz Irsigler*

I.

Considerare nell'ottica della storia economica comparata la signoria fondiaria[1] e sviscerarne l'importanza economica dall'XI al XIII secolo è un compito allo stesso tempo attraente e difficile. Potrei riallacciarmi alla grande tradizione della più accettata ricerca storiografica dell'ultimo XIX e del primo XX secolo che, in un certo senso a buon diritto, anche se un po' in modo unilaterale e insistente, ha messo decisamente in primo piano le funzioni e le prestazioni economiche della signoria fondiaria[2]. Non meno autorevoli e numerose nel passato e nel presente sono le voci che vorrebbero mettere in guardia da una sopravvalutazione dell'in-

Traduzione di Rossella Martini.

[1] Versione lievemente rielaborata e quindi corredata di note della relazione tenuta a Trento il 14 settembre 1994.

[2] Si rimanda soprattutto a K.T. VON INAMA-STERNEGG, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, I: *Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluß der Karolingerperiode*, Leipzig 1879; K. LAMPRECHT, *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Untersuchungen über die Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes aufgrund der Quellen zunächst des Mosellandes*, I-III, Leipzig 1885-86, rist. Aalen 1969; e ad altri studiosi che non videro nella signoria fondiaria solo il più importante principio ordinatore della produzione agraria nel senso più ampio, ma anche un embrione importante di commercio e mercato, quindi di forme di vita protourbane. Cfr. D. SCHELER, *Grundherrschaft. Zur Geschichte eines Forschungskonzepts*, in H. MOMMSEN-W. SCHULZE (edd), *Vom Elend der Handarbeit. Probleme historischer Unterschichtenforschung*, Stuttgart 1981, pp. 14-157; W. RÖSENER, *Zur Erforschung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft*, in W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, Göttingen 1989, pp. 9-28.

fluenza della signoria fondiaria sull'evoluzione dell'economia in generale, escludendo così ogni approccio monotematico. Werner Rösener afferma a ragione che la «signoria fondiaria è un fenomeno complesso che si compone di elementi economici, giuridici e politici i quali non possono essere presi in considerazione isolatamente»[3]. Appartiene al *common sense* della ricerca odierna il fatto che la signoria fondiaria rappresenti non una struttura tra tante, bensì il fondamentale ordinamento del vivere nelle società del primo e dell'alto Medioevo nell'Europa centrale ed occidentale, strutturate prevalentemente su basi agrarie, ovvero che lo studio della signoria fondiaria possiede necessariamente un aspetto che abbraccia la società nel suo insieme. L'esigenza di una visione a tutto campo non esclude però la focalizzazione dell'interesse su uno dei vari aspetti parziali, certamente non in occasione di un convegno che, per quel che riguarda la scelta del taglio tematico o territoriale, è già organizzato di per sé nel senso di una divisione del lavoro. Non devo e non posso che fornire solo alcune tessere di un mosaico che, mi auguro, ben si inseriscano nel quadro complessivo che si delineerà alla fine del convegno.

La scelta delle tessere adatte, lo ammetto, mi è stata abbastanza difficile. Avrei potuto privilegiare la funzione e la finalità centrali della signoria fondiaria, ovvero quel consolidamento economico della signoria[4] portato a compimento da signori fondiari nobili ed ecclesiastici, di diverso rango e di varia importanza, dal nobiluomo che possedeva un'unica

[3] W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel. Untersuchungen zur Entwicklung geistlicher Grundherrschaften im südwestdeutschen Raum vom 9. bis 14. Jahrhundert*, Göttingen 1991, p. 26 (citazione), p. 11-55 sulla storia e sullo stato attuale della ricerca.

[4] Cfr. A. VERHULST (ed), *Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne / Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, Gent 1985; W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft*, cit.; H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, I-II, Sigmaringen 1983; L. KUCHENBUCH, *Die Klostergrundherrschaft im Frühmittelalter. Eine Zwischenbilanz*, in F. PRINZ (ed), *Herrschaft und Kirche. Beiträge zur Entstehung und Wirkungsweise episkopaler und monastischer Organisationsformen*, Stuttgart 1988.

curia dominicale al re, dal piccolo convento fino alla grande abbazia imperiale o al patrimonio di una signoria arcivescovile. Avrei dovuto chiedermi sia fino a che punto e per quanto tempo le rendite delle varie signorie fondiarie furono sufficienti ad assicurare il compimento delle funzioni politiche e militari, giudiziarie ed amministrative (e, nel caso di istituzioni ecclesiastiche, ovviamente anche cultuali, spirituali e caritative); sia a partire da quando e con quale entità nuove fonti di reddito, estranee alla signoria fondiaria e più strettamente ascrivibili all'economia monetaria e cittadina, indebolirono l'importanza economica della signoria fondiaria, e tutto ciò attraverso la più ampia differenziazione possibile in senso territoriale, per far emergere le indiscusse grandi trasformazioni dal X al XIII secolo e il divario occidente-oriente e rispettivamente meridione-settentrione. Ciò facendo si sarebbero dovuti considerare i processi di erosione del patrimonio regio, il contrarsi ed il concentrarsi delle signorie fondiarie ecclesiastiche, a spese delle quali vennero ampliate e in parte create *ex novo* signorie fondiarie della nobiltà, inoltre l'ascesa da ministeriali a feudatari, la neocostituzione di signorie fondiarie con mutate forme di organizzazione ma anche dotate di una nuova etica economica (cistercensi/premostratensi)[5] nonché il processo precoce di territorializzazione delle regalie, per non parlare

[5] Molte indicazioni ci sono offerte da W. JANSSEN, *Zisterziensische Wirtschaftsführung am Niederrhein: Das Kloster Kamp und seine Grangien im 12.-13. Jahrhundert*, in W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa-curtis-grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter / Economie rurale entre Loire et Rhin de l'époque gallo-romaine au XIIe-XIIIe siècle*, München 1983, pp. 205-221; I. JOESTER, *Die Wirtschaftshöfe der Prämonstratenserstifte Steinfeld und Knechtsteden im 12.-13. Jahrhundert*, *ibidem*, pp. 222-241; W. RIBBE, *Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter: Agrarwirtschaft*, in *Die Zisterzienser. Ordensleben zwischen Ideal und Wirklichkeit*, Köln 1980, pp. 203-216; W. SCHICH, *Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser im Mittelalter: Handel und Gewerbe*, *ibidem*, pp. 217-236; W. BENDER, *Zisterzienser und Städte. Studien zu den Beziehungen zwischen den Zisterzienserklöstern und den großen urbanen Zentren des mittleren Moselraumes (12.-14. Jahrhundert)*, Trier 1992; W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 52 s. con ulteriore bibliografia.

degli influssi derivanti dalle grandi trasformazioni dello *status* giuridico, sociale ed economico della popolazione legata alla signoria fondiaria, trasformazioni avviate dalla concorrenza tra le stesse signorie, dall'urbanizzazione e dall'espansione verso oriente[6].

Mi sembra importante estrapolare il carattere di processo all'interno dell'evoluzione della signoria fondiaria a partire dalla fase della nascita tra il VI e l'VIII secolo, ovvero il fatto che fin dagli inizi si ha a che fare con una struttura soggetta a costanti trasformazioni e mai stabile nel lungo periodo. Questo è uno dei maggiori risultati della più recente ricerca sulla signoria fondiaria. A ben guardare si dimostra ingannevole persino l'impressione, che si trae dagli urbari dell'età carolingia, di un consolidamento delle strutture nel cosiddetto sistema bipartito (costituzione per ville o per curie)[7]. Il 'classico' sistema curtense rappresentava un tipo ideale al quale le forme concrete si avvicinavano solo limitatamente e in modo provvisorio[8].

Contrasta infine con un approccio improntato sul lungo periodo e su territori estesi il fatto che non siano disponibili parametri sufficienti per un'analisi comparata della capacità economica della signoria fondiaria. La situazione della ricerca non è omogenea nei singoli ambiti di indagine; la proporzione delle fonti pervenuteci favorisce nettamente le signo-

[6] F. IRSIGLER, *Divites und pauperes in der Vita Meinwerci. Untersuchungen zur wirtschaftlichen und sozialen Differenzierung der Bevölkerung Westfalens im Hochmittelalter*, in «Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 57, 1970, pp. 449-499, in particolare pp. 491 ss.; F. IRSIGLER, *Freiheit und Unfreiheit im Mittelalter. Formen und Wege sozialer Mobilität*, in «Westfälische Forschungen», 28, 1977, pp. 1-15.

[7] Cfr. soprattutto A. VERHULST, *La diversité du régime domanial entre Loire et Rhin à l'époque carolingienne*, in W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa-curtis-grangia*, cit., pp. 133-148; A. VERHULST, *Die Grundherrschaftsentwicklung im ostfränkischen Raum vom 8. bis 10. Jahrhundert. Grundzüge und Fragen aus westfränkischer Sicht*, in W. RÖSENER (ed), *Strukturen der Grundherrschaft*, cit., pp. 29-46.

[8] Ciò vale anche per il concetto, per molti aspetti fuorviante, di «signoria fondiaria pietrificata», come ha mostrato W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 56 ss., 557 ss.

rie fondiarie ecclesiastiche e per quanto concerne quelle temporali nobiliari non sono accessibili prima del XIII secolo, ma per lo più solo dal XIV e XV secolo, dati affidabili[9] che rendano possibile il calcolo o la stima della quota delle rendite della signoria fondiaria destinata al finanziamento della signoria territoriale. Ma in questo periodo, a differenza dei secoli centrali del Medioevo, la signoria fondiaria rappresenta sotto ogni aspetto, non solo quello economico, una fattore di ridotta importanza nel consolidamento del potere.

Mi sono così deciso ad inserirmi in una corrente della ricerca che negli ultimi anni ha preso molto slancio, e soprattutto per quel che riguarda l'importanza economica della signoria fondiaria. Un chiaro punto di svolta, che accolse sia le linee di ricerca più vecchie che quelle più recenti, è rappresentato dal seminario di Kleve del febbraio 1989 dedicato al tema «Signoria fondiaria e nascita delle città nella bassa Renania»[10]. Nonostante lo stretto riferimento regionale che mette in guardia da frettolose generalizzazioni dei risultati, alcuni aspetti mi sembrano tuttavia molto significativi, ad esempio l'eliminazione della rigida contrapposizione concettuale tra sfera della signoria fondiaria e sfera urbana, alla quale si sostituisce il quadro di una intensa compenetrazione vicendevole, particolarmente marcata proprio nella fase di urbanizzazione del Medioevo maturo e con ripercussioni ancora nel tardo Medioevo. Il mercato, l'economia monetaria, l'intensificazione dell'attività produttiva e la domanda di beni di lusso e di importazione in quanto stimolo ai commerci a lunga distanza, visti in primo luogo come elementi urbani, si

[9] Cfr. ad es. W. STÖRMER, *Grundherrschaften des höheren und niederen Adels im Main-Tauber-Raum*, in H. PATZE (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter*, cit., II, pp. 25-46; W. RÖSENER, *Grundherrschaften des Hochadels in Südwestdeutschland im Spätmittelalter*, *ibidem*, pp. 87-176; T. ZOTZ, *Zur Grundherrschaft der Grafen von Leiningen. Güterbesitz, bäuerliche Dienste und Marktbeziehungen im 15. Jahrhundert*, *ibidem*, pp. 177-228.

[10] K. FLINK-W. JANSSEN (edd), *Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein*, Kleve 1989.

dimostrano essere già parte integrante della signoria fondiaria. Sarebbe errato parlare di una semplice rivisitazione della teoria del diritto curtense (*Hofrechtstheorie*)[11]; in effetti si tratta di una definizione, più aperta e al contempo più vicina alla realtà, di ciò che costituiva l'economia organizzata in senso signorile fondiario, ovvero della relativizzazione dell'importanza del settore primario, per quanto importante possa essere stato, e di una maggiore accentuazione delle prestazioni nell'ambito secondario e terziario, senza la cui funzione basilare non sarebbe spiegabile la nascita e la crescita dell'economia cittadina nel Medioevo.

Se si accetta con convinzione questo punto di vista, certo non del tutto nuovo ma dai contorni molto più netti che non nel passato, allora si deve ampliare il concetto di signoria fondiaria anche nei riguardi delle componenti economiche e abbandonare l'idea di un sistema economico domestico, in gran parte chiuso, tendenzialmente autarchico, orientato ai bisogni del signore fondiario e nel quale le relazioni di tipo economico con l'esterno avevano un carattere di eccezionalità; ci si abituerà così all'idea di signoria fondiaria quale sistema che abbraccia tutti gli ambiti produttivi che sono sì soggetti ad un ordine signorile ma non piegati esclusivamente alle esigenze del signore fondiario, un sistema con un'apprezzabile apertura verso l'esterno e con spazi diversificati lasciati ad attività economiche nell'ambito interno. Spero di poter dimostrare come in questa concezione la perdita in rigorosità concettuale sia compensata da un più elevato potere esplicativo della dinamica nel mercato interno e nelle ripercussioni verso l'esterno.

Nell'elaborare la portata economica della signoria fondiaria

[11] Cfr. tra altre opere più esclusivamente orientate al 'diritto curtense' G. SEELIGER, *Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im frühen Mittelalter. Untersuchungen über Hofrecht, Immunität und Landleihen*, Leipzig 1903; sulla storia della ricerca vedi W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 16 s.; riguardo al rapporto tra signoria fondiaria e formazione delle corporazioni cfr. F. IRSIGLER, *Zur Problematik der Gilde- und Zunftterminologie*, in B. SCHWINEKÖPER (ed), *Gilden und Zünfte. Kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter*, Sigmaringen 1985, pp. 53-70, in particolare pp. 61 s.

punterò su questi aspetti dinamici dell'ambito interno e delle ripercussioni all'esterno e con ciò, in fondo, sul contributo allo sviluppo dell'economia in generale nella prospettiva del lungo periodo. Per quanto vi siano stati ovviamente anche elementi ritardanti, mi è sembrato legittimo limitarmi ai fattori con effetti positivi, nella misura in cui questi ultimi si manifestarono con tanta incisività nella fase di movimentata transizione dal X al XIII secolo. Per motivi di chiarezza, seppur con una minima forzatura, seguirò per l'economia della signoria fondiaria quell'articolazione corrente dell'economia politica secondo i settori della produzione primaria, della produzione di trasformazione e dei servizi, ovvero secondo i settori primario, secondario e terziario, per quanto mi sia perfettamente chiaro che tale differenziazione, se riferita alle persone economicamente attive, non era presente nella concreta configurazione organizzativa del lavoro e della produzione all'interno della signoria fondiaria. Dato lo strettissimo intreccio tra *servitium* e *census*, la combinazione di lavoro, tributi e servizi, ovvero il coinvolgimento di almeno due dei tre settori, era la norma; così, a titolo di esempio, la produzione e la cessione in tributo di cereali, bestiame, vino, lavorati in legno, merci tessili, in metallo o in ceramica erano collegate alla distribuzione di tali prodotti, vale a dire al servizio di trasporto degli stessi ai centri di consumo della signoria o ad un mercato. Non meno frequentemente ci si imbatte nella combinazione di produzione primaria o produzione di merci con particolari prestazioni di servizio nell'ambito economico-organizzativo, politico-militare o cultuale, nella tutela del diritto, dell'ordine e della sicurezza o nella trasmissione delle notizie.

II.

La questione controversa e a lungo discussa se le signorie fondiarie avessero condotto fino al IX secolo un'economia di pura sussistenza[12], che assicurava ai sudditi della signoria

[12] Questa interpretazione viene sostenuta, accanto ad alcuni studiosi fran-

solo il necessario per sopravvivere e limitava gli spazi di azione dei signori fondiari, oppure se non si fossero verificati dei progressi notevoli nella produzione che, a prescindere dagli anni critici, avevano condotto ad eccedenze, ad una quota di mercato apprezzabile e con essa ai prodromi di un numerario non solo come valore di riferimento, ma come vero e proprio sistema economico che utilizzava un equivalente di scambio[13], ha ricevuto una risposta inequivocabilmente a favore di quest'ultima opzione. La ricerca è concorde sul fatto che la maggior parte delle innovazioni su cui si fondarono l'ampliamento e l'intensificazione della produzione agraria proveniva dall'intervento signorile ovvero dalle forze direttive incaricate dell'organizzazione economica all'interno della signoria fondiaria o perlomeno trovò applicazione in un primo tempo sui fondi gestiti direttamente. Un ruolo particolare giocò l'introduzione della rotazione triennale, attestabile sicuramente a partire dall'VIII secolo[14] e fino ai secoli XII/XIII in tutte le regioni agrarie la cui

cesi, soprattutto da L. Kuchenbuch; cfr. il suo saggio L. KUCHENBUCH, *Probleme der Rentenentwicklung in den klösterlichen Grundherrschaften des frühen Mittelalters*, in W. LOURDAUX-D. VERHELST (edd), *Benedectine Culture 750-1050*, Louvain 1983, pp. 132-172.

[13] Fortemente sottolineato da W. HESS, *Geldwirtschaft am Mittelrhein in karolingischer Zeit*, in «Blätter für deutsche Landesgeschichte», 98, 1962, pp. 26-63; W. HESS, *Münzstätten, Geldverkehr und Handel am Rhein in ottonischer und salischer Zeit*, in B. DIESTELKAMP (ed), *Beiträge zum hochmittelalterlichen Städtewesen*, Köln-Wien 1982, pp. 111-133; K. PETRY, *Die Geldzinse im Prümer Urbar von 893. Bemerkungen zum spätkarolingischen Geldumlauf des Rhein-Maas- und Moselraumes im 9. Jahrhundert*, in «Rheinische Vierteljahrsblätter», 52, 1988, pp. 16-42.

[14] Resta fondamentale L. WHITE Jr., *Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft*, München 1968, cap. II; H. HILDEBRANDT, *Studien zum Zelgenproblem. Untersuchungen über flürlichen Anbau aufgrund methodenkritischer Interpretationen agrargeschichtlicher Quellen, dargestellt an Beispielen aus dem deutschsprachigen Raum*, Mainz 1980; A. DERVILLE, *L'assolement triennal dans la France du Nord au moyen âge*, in «Revue Historique», 280/2, 1989, pp. 337-376; Y. MORIMOTO, *L'assolement triennal au haut Moyen Age. Une analyse des données des polyptyques carolingiens*, in A. VERHULST-Y. MORIMOTO (ed), *Economie rurale et économie urbaine au Moyen Age – Landwirtschaft und Stadtwirtschaft im Mittelalter*, Gent-Fukuoka 1994, pp. 91-125.

qualità del terreno consentiva tale ritmo di produzione a lavorazione e concimazione intensive, sistema in cui con un certo ritardo vennero necessariamente compresi anche i terreni coltivati in proprio dai soggetti della signoria dopo l'instaurarsi della coltivazione per appezzamenti. Accanto all'intensificazione della coltivazione dei cereali (si parla addirittura della 'cerealizzazione' dell'Europa) si devono evidenziare la stabilizzazione dell'allevamento, principalmente di suini ed ovini attraverso lo sfruttamento sistematico delle superfici boschive e a brughiera, nonché l'incentivazione dell'orticoltura[15]. Non si potrebbe spiegare infatti la lenta ma costante crescita della popolazione dal VII/VIII al primo XIV secolo se la dieta di tutti gli strati sociali, a base di pane e pappe, non si fosse sensibilmente arricchita con le vitamine e le proteine dei legumi. La cura dell'orto, sia proprio che signorile, ricade fra le prestazioni energicamente sollecitate negli urbari del IX e X secolo. Il fatto che non solo le terre signorili ma anche quelle dei soggetti alla signoria fossero interessate dall'intensificazione delle colture e dalla crescita delle rendite, è testimoniato dal rapido aumento del frazionamento dei mansi, che nell'area centrale del sistema curtense tra Senna e Reno, e poco dopo anche nella Germania sud-occidentale e in Baviera, fece divenire un quarto di manso (*Schuppose*) l'ordine di grandezza standard per i possessi contadini[16].

Salta agli occhi particolarmente il processo di intensificazione nelle coltivazioni speciali, prima fra tutte la viticoltura. Nei grandi possedimenti dell'abbazia di Prüm su Mosella, Ahr, Reno e Nahe sono attestate nuove forme di concessione che condussero al sistema della mezzadria (*Halbpacht*), in seguito diffuso ovunque, già nel corso del IX secolo; in

[15] Cfr. G. FRANZ (ed), *Geschichte des deutschen Gartenbaues*, Stuttgart 1984; Chr. REINICKE, *Agrarkonjunktur und technisch-organisatorische Innovationen auf dem Agrarsektor im Spiegel niederrheinischer Pachtverträge 1200-1600*, Köln-Wien 1989, pp. 276 ss.

[16] W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 502 ss.; sulla Baviera vedi Ph. DOLLINGER, *Der bayerische Bauernstand vom 9. bis zum 13. Jahrhundert*, München 1982, pp. 106-112.

questo periodo inoltre furono rese coltivabili anche le terre su ripidi pendii, perlomeno nell'area della Mosella, quindi con un sostanziale anticipo rispetto a quanto è stato finora accertato dagli studi di storia dell'agricoltura. A Mehring, il più importante centro per la viticoltura dell'abbazia di Prüm sulla Mosella, la coltivazione di nuove terre avvenne in stretta connessione con una grande ricomposizione fondiaria avvenuta intorno all'870 che assicurò al convento dell'Eifel attraverso permute ed acquisizioni otto appezzamenti, prevalentemente chiusi e di notevole qualità. Secondo i miei calcoli il torchio di pietra, installato probabilmente nella tarda antichità e in funzione fino ai tempi di Caesarius von Millendonck (1220), doveva aver prodotto tra le 120 e le 150 botti (*Fuder*) di vino all'anno già intorno al 900[17].

Localizzabile con minor precisione, ma inconfutabilmente presente è l'introduzione e la diffusione della coltivazione di piante per la produzione di fibre tessili e di coloranti ed inoltre l'espansione della coltivazione del luppolo, sia in Baviera sia in alcune regioni della Germania centrale e occasionalmente anche nella Franconia settentrionale[18]. Non si può certo ricondurre solo alla migliore condizione delle fonti delle signorie fondiarie ecclesiastiche il fatto che le prime indicazioni di un ulteriore sviluppo del sistema della rotazione attraverso la parziale coltivazione estiva con il maggese (la veccia od altre piante azotanti) siano attestate poco dopo il 1250 per monasteri e conventi inurbati o situati nelle vicinanze di città[19].

17 Cfr. F. IRSIGLER, *Mehring. Ein Prümer Winzerdorf um 900*, in *Mélanges A. Verhulst* (in stampa).

18 Le prime testimonianze sul luppolo sono state raccolte da F. IRSIGLER, *«Ind machden alle lant beirs voll». Zur Diffusion des Hopfenbierkonsums im westlichen Hanseraum*, in R.-E. MOHRMANN-G. WIEGELMANN (edd), *Kulturelle Prägung im Hanseraum. Nahrung und Tischkultur im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit*, (in stampa); cfr. anche H.J. BARTH-C. KLINKE-C. SCHMIDT, *Der große Hopfenatlas. Geschichte und Geographie einer Kulturpflanze*, Nürnberg 1994, pp. 85-88.

19 E. ENNEN, *Wechselwirkungen mittelalterlicher Agrarwirtschaft und Stadtwirtschaft, aufgezeigt am Beispiel Kölns*, in *Cultus et Cognitio. Fest-*

Termini come dissodamento, ampliamento della superficie coltivabile, acquisizione di nuove terre attraverso la costruzione di dighe e la bonifica di acquitrini e paludi, approntamento di nuove superfici da pascolo attraverso un'economia montana regolata sulle Alpi e sulle alture della media montagna devono essere perlomeno citati in correlazione agli impulsi di crescita nell'economia agraria derivanti dalle signorie fondiarie[20]. Iniziative ed incentivi della signoria (un migliore diritto di possesso, minori oneri, parziale assunzione di una quota dei costi di investimento) che provenivano dai signori fondiari ecclesiastici e laici (il ruolo di questi ultimi è stato a lungo trascurato dalla ricerca) si coniugavano con l'interesse dei soggetti alla signoria ad un ampliamento delle superfici da coltivare e gestire autonomamente e alla utilizzazione delle possibilità di riscatto sociale ed economico. Ho già fatto menzione del caso della viticoltura, nel quale si riscontrarono piuttosto presto modelli di stimolo all'ottimizzazione della rendita del signore e del vignaiolo ad un tempo. Ci imbattiamo in conflitti di interesse solo di fronte all'intento di destinare diversamente le superfici a bosco, che erano irrinunciabili per la caccia e l'ingrasso dei maiali. Alcuni anni or sono Walter Janssen ha mostrato, sull'esempio del monastero di Knechtsteden, come alcuni signori fondiari avessero adottato già nei secoli centrali del Medioevo quelli che erano i prodromi di una politica di tutela dei boschi[21].

La ricerca storica si è occupata piuttosto a fondo della tra-

schrift für A. Gieysztor, Varsavia 1976, pp. 133-143; F. IRSIGLER, *Die Gestaltung der Kulturlandschaft am Niederrhein unter dem Einfluß städtischer Wirtschaft*, in H. KELLENBENZ (ed), *Wirtschaftsentwicklung und Umweltbeeinflussung (14.-20. Jahrhundert)*, Wiesbaden 1982, pp. 173-195; CHR. REINICKE, *Agrarkonjunktur*, cit., pp. 180 ss.

[20] Ph. DOLLINGER, *Der bayerische Bauernstand*, cit., pp. 393 ss.; cfr. soprattutto le annate del periodico «Siedlungsforschung. Archäologie – Geschichte – Geographie», 2, 1984 e 8, 1990, dedicate rispettivamente al tema.

[21] W. JANSSEN, *Zur Differenzierung des früh- und hochmittelalterlichen Siedlungsbildes im Rheinland*, in *Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen*, Bonn 1972, pp. 277-325, in particolare p. 305.

sformazione della signoria fondiaria durante l'alto e il tardo Medioevo, e principalmente delle grandi signorie fondiarie ecclesiastiche costituite nel primo Medioevo, nonché dello sviluppo di nuovi modelli organizzativi nel lavoro, nell'economia e nell'organizzazione del possesso attraverso l'opera degli ordini riformati. Non posso scendere nel dettaglio sia per quanto riguarda i fattori di trasformazione interni (complessità del sistema, alti costi organizzativi, limitata rendita al netto, tensioni potenziali in ambito sociale e giuridico) ed esterni (processo di urbanizzazione, espansione germanica verso oriente), sia a proposito della differenziazione effettivamente necessaria a seconda del tempo, dello spazio e delle istituzioni. Per le grandi signorie fondiarie, comprese quelle dell'imperatore, l'evento si può generalizzare, come già accennato, quale processo di erosione e concentrazione. Come elementi principali[22] vorrei citare:

– una netta diminuzione dell'estensione dei possedimenti a causa di cessioni in affitto, alienazioni, usurpazioni e carenze amministrative, ma anche attraverso vendite mirate di territori molto distanti o sparpagliati;

– la riduzione e in parte addirittura la rinuncia alla gestione diretta (in genere con l'eccezione del centro economico-amministrativo della signoria fondiaria), di norma sostituita o fin dall'origine connessa con

– la riduzione delle *corvées*, qualunque esse fossero, fino a poche residue che nel XIV secolo non erano più basate sulla signoria fondiaria ma piuttosto su quella giurisdizionale[23];

– l'imporsi come struttura dominante della cosiddetta signoria fondiaria di rendita (*Rentengrundherrschaft*), basata su tributi in natura o denaro;

– l'aumento dei rapporti di affitto di varia natura quale forma di concessione, soprattutto nel caso di colture speciali o di fondi in precedenza gestiti direttamente;

[22] Cfr. in merito anche il contributo di W. Rösener nel presente volume.

[23] Esempi in W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., pp. 489 ss.

– la sostituzione dei tributi in natura con censi in denaro (con eccezioni significative) e infine

– la crescita del fattore lavoro salariato.

Vi si aggiunsero perdite e processi di trasferimento nei settori secondario e terziario sui quali dovremo ancora soffermarci in modo più dettagliato.

Sarebbe sbagliato considerare questa trasformazione strutturale della signoria fondiaria, necessaria ed inevitabile con riguardo al generale sviluppo politico, sociale ed economico, solo come un indizio negativo. Va piuttosto interpretato come un'eccezione vincolata a istituzioni o a fattori regionali il fatto che si ebbero processi in controtendenza rispetto al trend generale, ad esempio la rivitalizzazione della gestione economica autonoma nel sistema delle grange degli ordini riformati, che si basava sulle prestazioni di monaci, conversi e lavoro salariato nel quadro di una produzione orientata al mercato, oppure il rafforzamento del sistema dei *manors* nell'Inghilterra del XIII secolo[24]. Ciò che le grandi signorie fondiarie persero in dimensioni e potenza economica non di rado poté essere compensato per una parte considerevole dalla maggiore efficienza nello sfruttamento dei possedimenti rimasti e da un più frequente ricorso a regalie e a diritti di banno e di giurisdizione (*districtus* e *jurisdictio*) in parte concessi e in parte sviluppatisi dalla stessa signoria fondiaria; tutto questo si può però attestare in cifre con maggiore esattezza solo a partire dal XIII e XIV secolo.

Un'attenzione particolare meritano i diritti di banno, la maggior parte dei quali può essere considerata sotto il profilo economico come forma secondaria o indiretta di sfruttamento della produzione primaria. Istituzioni a carattere di monopolio territoriale come mulini, panifici e birrerie, frantoi, magazzini per cereali, monopoli temporanei di vendita

[24] M. BLOCH, *Seigneurie française et manoir anglais*, 1936, rist. Paris 1967; E. MILLER-J. HATCHER, *Medieval England. Rural Society and Economic Change 1086-1348*, London 1978; W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., p. 53.

come il diritto esclusivo allo spaccio del vino oppure lo sfruttamento privilegiato dei mercati annuali (diritto di prelazione del signore fondiario)[25], e ovviamente i diritti di caccia e pesca, per citare solo i più importanti, producevano entrate sia in denaro che in natura, sotto forma di tributo o ammenda o attraverso la vendita diretta di prodotti, che già nei secoli XI e XII potevano superare i ricavi netti del settore primario. L'ex abate Caesarius, dotato di una spiccata sensibilità per le cose essenziali, raccomandava nel 1222 ai suoi confratelli, nel commentario all'urbario di Prüm dell'893, di curare particolarmente i mulini, i frantoi, i panifici e le birrerie, che fruttavano al convento così lauti guadagni[26].

Mi pare un promettente obiettivo di ricerca lo sviscerare più in profondità quel complesso di diritti signorili di monopolio, riassumibile nel tardo Medioevo nel doppio concetto di *bannus et districtus* (*Zwing und Bann*), con riferimento alla sua genesi nei secoli X e XI, alla sua importanza economica per la stessa signoria fondiaria e al suo ruolo per i fattori economico-territoriali della signoria in ambiti a spiccata struttura rurale. Altrettanta attenzione merita, ugualmente in funzione della sua importanza per la signoria fondiaria, l'analisi già avanzata delle regalie di mercato, dogana e moneta.

Se si parte dal presupposto, come suggerito, che la signoria fondiaria rappresentasse nel primo ma anche all'inizio del Medioevo maturo (età carolingia e ottoniana) un ordinamento di vita e di potere a carattere totalizzante, che non da ultimo plasmava e dominava l'attività economica in tutti i settori, allora non si può fare a meno di constatare, viste le trasformazioni più sopra elencate, una notevole perdita di peso della signoria fondiaria in ambito economico fino al

25 Cfr. recentemente F. IRSIGLER, *Jahrmärkte und Messesysteme im westlichen Reichsgebiet bis ca. 1250*, in P. JOHANEK-H. STOOB (edd), *Europäische Messen und Märktesysteme im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit*, Köln-Weimar-Wien 1995 (in stampa). Poco utile l'opera di W. KERNTKE, *Taverne und Markt. Ein Beitrag zur Stadtgeschichtsforschung*, Frankfurt-Bern-New York-Paris 1987.

26 *Das Prümer Urbar*, bearbeitet von I. SCHWAB (Rheinische Urbare, V), Düsseldorf 1983, c. 1 (commento), p. 164.

XIII e XIV secolo. La sua produzione, le rendite utilizzabili da parte dei signori territoriali, appaiono in quest'epoca fortemente ridimensionate nel settore primario e così come le fonti di reddito da esse derivate (diritti di banno) ad eccezione dei diritti di giurisdizione legati alla signoria fondiaria, la cui portata come fonte di entrate non deve essere sottovalutata. Resta in sospeso la questione se e fino a quando i proventi delle regalie concesse originariamente a signori fondiari, per lo più ecclesiastici di rilievo, possano essere ancora attribuiti alle rendite della signoria fondiaria; tali componenti, la cui importanza in senso economico crebbe molto rapidamente, emersero in un certo senso dalla signoria fondiaria stessa nel corso dello sviluppo generale dell'economia, che stava sempre più poggiando sull'economia urbana e sull'attività mercantile, nonché nel processo di concentrazione della signoria su grandi estensioni territoriali, e furono integrate progressivamente come struttura portante nella signoria territoriale. Le imposte (*Bede* e accise) sono da intendersi da qui in avanti come istituzioni territoriali e urbane.

III.

Analizzare l'importanza della signoria fondiaria per lo sviluppo del settore secondario rappresenta un campo di ricerca molto affascinante e ancora per lungo tempo inesauribile che si presta soprattutto alla collaborazione interdisciplinare tra medievisti, archeologi del Medioevo[27] e storici della tecnica[28]; a questo confluire di interessi dobbiamo già fin

[27] Cfr. ad es. W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa-curtis-grangia*, cit.; H. JANKUHN-R. SCHÜTZEICHEL-F. SCHWIND (edd), *Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters. Siedlungsform – wirtschaftliche Funktion – soziale Struktur*, Göttingen 1977; inoltre F. IRSIGLER, *Mittelalterarchäologie in Zentraleuropa aus der Sicht eines Historikers*, in *Mittelalterarchäologie in Zentraleuropa* («Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters», Beiheft 9/1994).

[28] Sulla produzione di sale legata alla signoria fondiaria cfr. D. HÄGERMANN-K.-H. LUDWIG, *Mittelalterliche Salinenbetriebe. Erläuterungen, Fra-*

d'ora una gran quantità di importanti acquisizioni. Mi limiterò ad alcune osservazioni e ad ipotesi in merito al problema del passaggio, ricostruibile solo indirettamente a partire dalle fonti scritte, dall'attività produttiva vincolata alla signoria fondiaria alla libera attività economica delle città.

È sorpassata l'opinione un tempo comune secondo la quale l'attività produttiva si sarebbe limitata a ciò di cui il signore fondiario e la sua famiglia, ma anche una corporazione ecclesiastica oppure gli stessi dipendenti della signoria fondiaria, abbisognavano quanto a vestiario, attrezzi, mezzi di trasporto, materiali d'uso, macchine ed edifici, in altre parole che essa fosse piuttosto autarchica, a prescindere da pochi beni di lusso non producibili da parte degli autoctoni. Testimonianze scritte e scavi archeologici hanno fornito una tale mole di esempi di precoce intensificazione della produzione artigianale unitamente ad una contemporanea marcata specializzazione che si deve considerare la signoria fondiaria effettivamente come «culla» dell'economia produttiva, che a partire dal X secolo si andò concentrando progressivamente nei luoghi di mercato (*Marktorte*) e nelle città.

Reperti tessili dall'antico emporio commerciale di Birka[29] nella zona del lago di Mälar, in Svezia, rimandano ad un grado di standardizzazione così elevato che secondo gli archeologi si poteva parlare di luoghi di produzione solo per quei centri manufatturieri di produzione di stoffe in lana dell'Europa occidentale e centrale, che conosciamo dal VII al XII secolo con il termine di 'ginecei', come parte integrante delle signorie fondiarie ecclesiastiche e temporali. Dal 1970, epoca in cui tentai un primo inventario[30], il numero delle attestazioni di simili manifatture tessili con una manodopera femminile fino a 40 unità si è quasi raddoppia-

gen und Ergänzungen zum Forschungsstand, in «Technikgeschichte», 51, 1984, pp. 155-189.

29 A. GEIJER, *Birka*, III: *Die Textilfunde*, Uppsala 1938, pp. 19, 41 ss.

30 F. IRSIGLER, *Divites und pauperes in der Vita Meinwerci*, cit., pp. 482-490.

to[31]. Sono inoltre dell'opinione che i ginecei non coprissero solo il fabbisogno delle rispettive signorie fondiarie, ma che le stoffe di lana e lino ivi tessute raggiungessero anche il mercato, cosa che del resto vale anche per i tributi in stoffe, consistenti ogni volta in parecchie centinaia di pezze, che Werden e Fulda ricevevano annualmente dai rispettivi possessi frisoni. Anche queste grandi signorie fondiarie non erano in grado di consumare da sole una simile abbondanza di stoffe di pregio. Il trasferimento, non documentabile nel dettaglio, della produzione tessile verso i centri urbani fu accelerato dall'introduzione del telaio a pedale, avvenuta probabilmente nel XII secolo, che fece della tessitura un lavoro da uomini.

La concentrazione topografica sistematica di molti settori manifatturieri presso alcuni conventi della Francia settentrionale e delle Fiandre[32] già nel primo Medioevo incentivò

[31] Cfr. inoltre K. BRANDT, *Handelsplätze des frühen und hohen Mittelalters in der Marsch zwischen Ems- und Wesermündung. Ein Vorbericht über archäologisch-historische Untersuchungen*, in «Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters», 5, 1977, pp. 121-144; P. JOHANEK, *Der fränkische Handel in der Karolingerzeit im Spiegel der Schriftquellen*, in K. DÜWEL-H. JANKUHN-H. SIEMS-D. TIMPE (edd), *Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa*, parte IV: *Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit*, Göttingen 1987, pp. 7-68, in part. pp. 33 s., 43; W. JANSSEN, *Gewerbliche Produktion des Mittelalters als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum*, in H. JANKUHN-W. JANSSEN-R. SCHMIDT-WIEGAND-H. TIEFENBACH (edd), *Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit*, II, Göttingen 1983, pp. 317-394; F. SCHWIND, *Zu karolingerzeitlichen Klöstern als Wirtschaftsorganismen und Stätten handwerklicher Produktion*, in L. FENSKE-W. RÖSENER-T. ZOTZ (edd), *Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein*, Sigmaringen 1984, pp. 101-123; L. CLEMENS-M. MATHEUS, *Zur Entwicklung von Tuchproduktion und Tuchhandel in «Oberlothringen» im hohen Mittelalter (ca. 900-1500)*, in «Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 75, 1988, pp. 15-31.

[32] F. PETRI, *Die Anfänge des mittelalterlichen Städtewesens in den Niederlanden und dem angrenzenden Frankreich* (1958), in F. PETRI, *Zur Geschichte und Landeskunde der Rheinlande, Westfalens und ihrer westeuropäischen Nachbarländer*, Bonn 1973, pp. 693-749, in part. pp. 731 ss.; F. SCHWIND, *Zu karolingerzeitlichen Klöstern*, cit.; R. SPRANDEL, *Handel und Gewerbe vom 6.-11. Jahrhundert*, in B. SCHWINEKÖPER (ed), *Gilden und Zünfte*, cit., pp. 9-30, in part. p. 23 (St. Riquier-Centula); da notare inoltre Corbie, Arras e Châlons-sur-Marne.

con effetto perdurante la crescita di simili insediamenti in città; simili processi di concentrazione sono attestati nei rinvenimenti archeologici di un centro di concia e lavorazione delle pelli nelle immediate vicinanze del castello comitale di Gent[33] oppure nel concentrarsi, documentato in effetti solo tardivamente dalle fonti (ca. 1200) ma cronologicamente molto più antico, di manifatture così importanti per l'arcivescovo di Trier e la sua corte come quelle degli orafi (monetieri), dei pellicciai, macellai, calzolai, fabbri e produttori di pergamena[34]; analoghi rapporti si devono presumere anche a Strasburgo. Non ho peraltro obiezioni da muovere al vedere nella manifattura curtense, ben documentabile soprattutto per i conventi e le sedi vescovili e in un primo tempo nettamente vincolata alla signoria fondiaria, una delle essenziali radici organizzative del sistema delle corporazioni del tardo Medioevo, senza per questo volerle assolutizzare.

Come ultimo esempio vorrei citare il settore dell'attività edilizia. Per poter meglio realizzare i propri ambiziosi progetti edificatori (il duomo, il palazzo vescovile, il convento di Abdinghof, la cappella di San Bartolomeo, la cinta muraria della *civitas* vescovile), il vescovo Meinwerk di Paderborn (morto nel 1036) fece trasferire a Paderborn da tutta la signoria fondiaria maestri costruttori, cui assegnò dei terreni edificabili su entrambe le sponde della Pader, obbligandoli al servizio (senza dubbio remunerandoli con denaro e non più in natura con alimenti)[35]. Meinwerk non fu certo l'unico signore fondiario ad avere questa brillante idea. C'è

[33] A. VERHULST, *Die Frühgeschichte der Stadt Gent*, in *Die Stadt in der europäischen Geschichte*, cit., pp. 108-137, in part. p. 131; A. VERHULST, *Grundherrschaftliche Aspekte bei der Entstehung der Städte Flanderns*, in A. VERHULST-Y. MORIMOTO (edd), *Economie rurale*, cit., pp. 157-164, in part. p. 160.

[34] Cfr. il *Liber annalium iurium archiepiscopi et ecclesie Trevirensis*, in F. RUDOLPH-G. KENTENICH (edd), *Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte der rheinischen Städte. Kurtrierische Städte I: Trier*, Bonn 1915, n. 2, pp. 9 s.

[35] F. IRSIGLER, *Divites und pauperes in der Vita Meinwerci*, cit., p. 494. La cappella di S. Bartolomeo sarebbe stata eretta da maestranze «greche».

un altro aspetto di questo esempio che mi pare si possa generalizzare: gli artigiani trasferitisi a Paderborn non dovevano essere solo particolarmente qualificati, ma anche in prevalenza specializzati, e ciò significa che nella signoria fondiaria dovremmo avere avuto già a che fare con un grado significativamente elevato di divisione del lavoro, con spazi disponibili per l'utilizzazione di abilità artigiane e tecniche che permettevano di trasformare l'attività artigianale (ivi compresa l'ereditarietà del mestiere) in professione principale.

In via analogica è lecito assumere che ciò che vale per gli artigiani dell'edilizia (scalpellini, falegnami, ma anche fabbri e carpentieri)[36] valga anche per altri campi di lavoro e di mestiere. Non riesco ad immaginare che ogni contadino avesse tutto l''occorrente', gli attrezzi e il tempo per costruire le ruote per il proprio aratro o per il carro, per forgiare un vomere usabile e per conciare il rivestimento in pelle del suo carro coperto adibito al trasporto; aveva bisogno di specialisti. In ogni signoria fondiaria lo stesso doveva avvenire in viticoltura per l'opera dei bottai e per la costruzione dei torchi (i torchi a pistone o a vite erano macchine molto complicate)[37], in altri settori per la costruzione dei mulini e per l'edificazione di altri edifici funzionali; anche la costruzione di imbarcazioni era fuor di dubbio opera di specialisti. Il fatto che nella maggior parte degli urbari venissero richiesti in tributo piuttosto semilavorati che non prodotti finiti, è a sostegno della mia supposizione. Potrei continuare la serie degli esempi riferendomi all'industria metallurgica ed in generale alla lavorazione dei prodotti delle miniere, all'arte della ceramica, alla fabbricazione del vetro e ad altri settori produttivi.

[36] Cfr. G. BINDING, *Baubetrieb im Mittelalter*, Darmstadt 1993, e la bibliografia citata a nota 32.

[37] K.-J. GILLES, *Zur Funktionsweise der römischen Baumkelter von Piesport*, in «Kreis Bernkastel-Wittlich, Jahrbuch», 1989, pp. 186-189; K.-J. GILLES, *Die römischen und neuzeitlichen Kelterhäuser in Piesport-Müstert*, in «Kurtrierisches Jahrbuch», 32, 1992, pp. 19*-31*.

Si può dunque considerare assodato il fatto che una concentrazione piuttosto marcata della produzione artigianale nei centri delle grandi signorie fondiarie nobiliari ed ecclesiastiche, che è da vedere inequivocabilmente quale fondamento di quella 'nuova' divisione del lavoro tra città e campagna che si manifestò in modo crescente a partire dal XII secolo, precedette la concentrazione della produzione manifatturiera nelle città del tardo Medioevo. Nella ricerca di storia cittadina si rinviene l'efficace termine di *Städtefüller* (coloro che riempiono le città) riferito agli artigiani[38]. Da dove venivano? Per la maggior parte dalle signorie fondiarie. Il passaggio da un artigianato legato al signore territoriale a quello urbano era particolarmente agevole, quasi senza soluzione di continuità – laddove il signore fondiario era anche signore della città o lo era diventato – nei centri della signoria fondiaria dove, anche durante la fase di formazione delle città altomedievali, possiamo osservare ancora per lungo tempo il perdurare di antichi legami signorili, la compresenza di artigianato soggetto al signore e artigianato libero. Come secondo aspetto rilevante vorrei evidenziare il fatto che gli artigiani immigrati dalla signoria nella sfera urbana o da essa fagocitati portavano con sé un alto grado di qualificazione e specializzazione professionale, contribuendo con ciò in modo determinante al rapido decollo della produzione artigianale cittadina destinata all'esportazione. Va da sé che la progressiva perdita di funzioni nel settore secondario dovette svuotare l'onnicomprensiva competenza della signoria fondiaria nell'organizzazione economica, influenzando durevolmente la già citata concentrazione sul settore primario.

IV.

Mi sono confrontato con la questione della signoria fondiaria come 'culla' del settore terziario, o meglio della genesi di

[38] Cfr. E. ENNEN, *Die europäische Stadt des Mittelalters*, Göttingen 1987⁴, p. 83.

servizi specializzati nella signoria fondiaria, un decennio or sono in una settimana di studi a Prato, i cui atti attendono purtroppo ancora la pubblicazione. Faccio riferimento al mio testo del 1984, cercando di immettervi però i risultati delle ricerche più recenti. L'attenzione va riposta in primo luogo sui servizi specializzati, cosa che esclude quegli elementi del *servitium* che avevano a che vedere direttamente con il settore primario, ovvero le *corvées* ordinarie nella loro molteplicità. Definisco servizi specializzati quelli per i quali

– o veniva garantita completamente l'alimentazione e la remunerazione del prestatore del servizio stesso, cosicché egli potesse impiegare la sua intera capacità lavorativa per il compito a lui assegnato,

– oppure la dotazione del prestatore del servizio in terra, mezzi di produzione e manodopera era talmente favorevole da permettergli di utilizzare ugualmente la propria capacità lavorativa interamente per determinati servizi, non dovendo produrre lavoro manuale nell'ambito dei settori primario e secondario.

Come terza categoria, a sua volta bipartita, si potrebbe citare la prestazione di servizio qualificato richiesta solo a tempo determinato, per un verso accanto agli obblighi nei settori primario e/o secondario, per l'altro senza tali obblighi, laddove il prestatore poteva mettere il suo servizio anche a disposizione di altri, finanziando con il ricavato di tale attività il proprio sostentamento. Quest'ultima situazione presuppone solo un vincolo allentato con la signoria fondiaria; penso principalmente ai mercanti soggetti al tributo in cera, ai marinai ed ad altri gruppi di mestiere itineranti.

Osservando come ciò si sia concretamente realizzato si possono individuare, per una migliore visione d'insieme, nove tipi di prestazione di servizio specializzato:

1. Il trasporto di beni della produzione primaria e di trasformazione all'interno della signoria fondiaria o su mercati esterni; i doveri nell'ambito dell'organizzazione dei traffici.

2. Il trasporto di persone, soprattutto in relazione con lo

stile e il modo di viaggiare del signore fondiario; i doveri nei servizi legati all'ospitalità.

3. L'attività mercantile locale e sovraregionale.

4. La produzione di denaro e l'attività di cambio.

5. La trasmissione di notizie (l'organizzazione dei corrieri).

6. L'amministrazione economica (comprese le regalie).

7. I servizi domestici e quelli onorari.

8. I servizi a carattere cultuale-culturale e caritativo.

9. Servizi nel campo della sicurezza e dell'espansione della signoria.

Naturalmente quasi tutte le nove forme di prestazione di servizio erano in relazione diretta con l'aspetto economico della signoria fondiaria; mi limiterò solo a due insiemi nei quali si mostra con particolare chiarezza l'importanza economica della signoria fondiaria nel settore terziario anche per le ripercussioni verso l'esterno e di lungo periodo sul generale sviluppo dell'economia: i trasporti[39] e il commercio[40], ovvero le infrastrutture dei traffici e i rapporti tra signoria fondiaria e mercato sia all'interno che verso l'esterno.

Sebbene questo versante dell'organizzazione economica delle

[39] Cfr. J.-P. DEVROEY, *Les services de transport à l'abbaye de Prüm au IXe siècle*, in «Revue du Nord», 61, 1979, p. 543-569; J.-P. DEVROEY, *Un monastère dans l'économie d'échanges: les services de transport à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés au IXe siècle*, in «Annales. Economies-Sociétés-Civilisations», 39, 1984, pp. 570-589; D. HÄGERMANN, *Grundherrschaft und Markt im Prümer Urbar*, in *Das Prümer Urbar als Geschichtsquelle und seine Bedeutung für das Bitburger und Luxemburger Land*, Bitburg 1993, pp. 17-26.

[40] Merita ancora di essere letto W. STEIN, *Handels- und Verkehrsgeschichte der deutschen Kaiserzeit*, 1922, rist. Darmstadt 1977; F. IRSIGLER, *Grundherrschaft, Handel und Märkte zwischen Maas und Rhein im frühen und hohen Mittelalter*, in K. FLINK-W. JANSSEN (edd), *Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein*, cit., pp. 52-78, con ulteriore bibliografia.

grandi e antiche signorie fondiarie, e precipuamente dei conventi, abbia ricevuto valutazioni contrastanti nella ricerca[41] (come causa della rapida decadenza del sistema dei servizi se ne evidenziano la complessità e gli alti costi), devo confessare, considerando le condizioni vigenti tra i secoli VIII e X, che nulla mi ha più colpito della soluzione dei problemi logistici. Basta solo dare uno sguardo alle *summae* dei singoli capitoli degli urbari, che ci offrono l'elenco delle quantità complessive di cereali, vino, bestiame, semilavorati e prodotti finiti, sale, pesci e contributi in natura che spettavano al signore fondiario e che dovevano essere conferiti, a seconda del suo bisogno, al centro della signoria, e in caso di sovrapproduzione, ai mercati interni o stranieri. Solo il denaro poteva essere trasportato agevolmente ed in tempi brevi; questo spiega il precoce sviluppo dei censi in denaro quale forma regolare di tributo in caso di possessi lontani o sparpagliati; e tuttavia fino a quando la disponibilità di spazi con possibilità di mercato rimase insufficiente (ricordo le motivazioni per la concessione del diritto di mercato al convento di Corvey nell'833 o a quello di Prüm nell'861)[42] e l'uso del denaro non era ancora cosa scontata, enormi quantità di beni di massa dovettero essere trasportate per terra e via acqua.

[41] Ad esempio su Prüm accanto alle opere di I. Schwab, D. Hägermann e J.-P. Devroey, il fondamentale studio di L. KUCHENBUCH, *Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert. Studien zur Sozialstruktur der Familia der Abtei Prüm*, Wiesbaden 1978, ed i numerosi saggi di Y. Morimoto, la cui più recente pubblicazione è Y. MORIMOTO, *Die Bedeutung des Prümer Urbars für die heutige Forschung*, in R. NOLDEN (ed), *«Anni verbi incarnati DCCCXCIII conscriptum». Im Jahre des Herrn 893 geschrieben. 1100 Jahre Prümer Urbar. Festschrift*, Trier 1993, pp. 127-136.

[42] Su Corvey *Elenchus fontium historiae urbanae*, hrsg. von C. VAN DE KIEFT-J.F. NIERMEIJER, I, Leiden 1967, n. 5, pp. 41 s.: «quia locum mercationis ipsa regio indigebat». Su Prüm-Rommersheim vedi *MGH*, *DD Lothar*, II, n. 16: «quod ipse locus [Prüm] propter mercati et monete longinquitatem non modium patitur discrimen». Cfr. M. NIKOLAY-PANTER, *Grundherrschaft und Stadtentstehung in den Rheinlanden am Beispiel der Abtei Prüm*, in K. FLINK-W. JANSSEN (edd), *Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein*, cit., pp. 99-118, in part. p. 105.

Nella maggior parte dei casi la produzione di generi alimentari e di manufatti e la loro distribuzione erano tra loro strettamente connesse e quest'ultima si doveva adattare al ritmo stagionale dei processi produttivi; per tragitti relativamente brevi fino al più vicino centro dominicale il trasporto non era un problema. Le cose andavano diversamente nel caso dell'*angaria*, delle *corvées* di trasporto tra i centri dominicali locali e il luogo di raccolta centrale della signoria fondiaria o i mercati molto distanti. Necessitavano di un grado elevatissimo di organizzazione, costringevano a modi di operare di tipo cooperativo attraverso società di servizi, alla specializzazione di determinati piccoli centri o di interi insediamenti. Il *gubernator navis*, un dipendente della signoria di Prüm che risiedeva a Mehring, intorno al 900 aveva il compito di portare più volte all'anno sale da Metz a Schweich oppure vino sia dai possedimenti dell'alta Mosella sia dai territori del medio Reno, vino che egli prendeva in carico a Remich, Cochem o Coblenza da altri barcaioli di Prüm. Verosimilmente percorreva anche per conto proprio il tratto della Mosella tra Metz e Coblenza. Quando vi erano eccedenze nel convento i dipendenti della signoria di Prüm provenienti dal Carosgau e dal Bidgau vendevano vino e sale nella zona tra Eifel e Ardenne, forse fino ai borghi-mercato sulla Mosa[43].

E gli esempi si potrebbero moltiplicare a piacere. Philippe Dollinger ha segnalato sul Danubio, sulla Salzach e sull'Inn una serie di centri signorili specializzati nel trasporto di vino, sale e legna, *schefleben* (feudi di battellieri) e *chaurleben*, vale a dire centri di caricatori o di avventizi per il carico e lo scarico di barche ma anche per il trasferimento delle merci sui carri[44]. L'urbario di Tegernsee menziona nel XII secolo feudi di carrettieri pertinenti alla signoria[45].

[43] Così sostengono G. DESPY, *Villes et campagnes aux IXe et Xe siècles: l'exemple du pays mosan*, in «Revue du Nord», 50, 1968, pp. 145-168, e J.-P. DEVROEY, *Les services de transport à l'abbaye de Prüm*, cit.; piuttosto scettico è D. HÄGERMANN, *Grundherrschaft und Markt*, cit.

[44] P. DOLLINGER, *Der bayerische Bauernstand*, cit., pp. 400 s.

[45] *Ibidem*, pp. 135 s.

Ciò che interessa la mia analisi è, ancora una volta sotto la forma sommaria di una tesi, quanto segue: la parte preponderante dei traffici via terra e via acqua nel primo Medioevo, ma ancora nel primo secolo del Medioevo maturo, era gestita dalla signoria fondiaria. Le infrastrutture per la circolazione (strade, ponti, traghetti, porti, ecc.), costruite e curate nella manutenzione dai grandi signori fondiari, dai loro amministratori, da esperti in problemi logistici e da forze lavorative qualificate nei servizi di trasporto, la cui soggezione era garantita attraverso dazi, tributi di banno, diritti di scorta, ecc., si dimostrarono essere uno dei più importanti presupposti per la libera circolazione commerciale protourbana e, in seguito, urbana e municipale che avrebbe avuto la meglio a partire dal XII secolo.

Alcune indicazioni infine sul rapporto tra signoria fondiaria, commercio e mercati. Già da parecchio tempo la ricerca si è rifatta con ragione al significativo ruolo dei mercanti legati alla signoria fondiaria, quali pilastri del commercio del primo e dell'alto Medioevo[46], e in particolare al coinvolgimento di tali mercanti anche nel commercio su lunghe distanze. Alcuni storici dell'economia[47] si sono spinti addirittura a porre la questione dell'esistenza, prescindendo da gruppi a sé stanti come ebrei, frisoni e vichinghi, di liberi mercanti nell'epoca carolingia e ottoniana e persino a concepire i *mercatores imperii*, che viaggiavano sotto la protezione del-

[46] Soprattutto da W. STEIN, *Handels- und Verkehrsgeschichte*, cit.

[47] Sul dibattito passato e recente all'interno della ricerca cfr. H. LAURENT, *Marchands du palais et marchands d'abbayes*, in «Revue Historique», 183, 1938, pp. 281-297; F. RÖRIG, *Magdeburgs Entstehung und die ältere Handelsgeschichte*, in F. RÖRIG, *Wirtschaftskräfte im Mittelalter*, Wien-Köln-Graz 1971², pp. 604-637, in part. pp. 606 ss. sui mercanti ebrei sotto protezione imperiale; A. VERHULST, *Marchés, marchands et commerce au haut moyen âge dans l'historiographie récente*, in *Mercati e mercanti nell'alto Medioevo*, Spoleto 1993, pp. 23-43; J.-P. DEVROEY, *Courants et réseaux d'échange dans l'économie franque entre Loire et Rhin*, *ibidem*, pp. 327-389. Per l'alto Medioevo offre un utilissimo panorama delle fonti A.VERHULST, *Der Handel im Merowingerreich. Gesamtdarstellung nach schriftlichen Quellen* (Studia Historica Gandensia, 125), Gent 1970; per l'epoca carolingia P. JOHANEK, *Der fränkische Handel*, cit.

l'imperatore, come quasi-mercanti della signoria fondiaria. Il problema è tuttavia un po' più complesso.

Nella signoria fondiaria si è di fronte ad una attività mercantile, come servizio ampiamente specializzato, divisa su due livelli: da un lato per l'immissione sul mercato delle eccedenze della produzione primaria e di quella artigianale, perlopiù di un'area relativamente limitata, dall'altro nell'ambito della copertura del fabbisogno dei beni di consumo pregiati e di lusso attraverso il commercio a distanza a favore di una domanda ridotta alle cerchie costituite dal signore fondiario e dalla sua *familia* in senso stretto, dagli alti dignitari, da vassalli, ospiti ecc. ma anche dai membri di un'istituzione ecclesiastica (monastero, capitolo).

Dell'immissione sul mercato delle eccedenze e dell'acquisto di prodotti di altri signori territoriali (vino, sale, pesce, sementi) si parla già nel *Capitulare de villis*[48]. Nel 1989 al convegno di Kleve ho cercato di mostrare come intorno al 900, a parte alcune regioni di media montagna, la rete dei luoghi di mercato in Lorena fosse già sorprendentemente fitta. A partire dal IX secolo i destinatari dei privilegi di mercato furono esclusivamente signori fondiari ecclesiastici; accanto a queste istituzioni attestabili con certezza dobbiamo annoverare, ad esempio nell'area della Franconia occidentale, numerosi «mercati di raccolta sviluppatisi nelle signorie fondiarie»[49]. Dal punto di vista tipologico questi ultimi sono probabilmente da includere tra i mercati a carattere periodico (mercati annuali). Una chiara distinzione concettuale tra tipi di mercato (annuale, settimanale, giornaliero) si imporrà però solo a partire dall'XI secolo. Dei circa 240

[48] *MGH*, *Capitularia*, I, n. 32: *Capitulare de villis*, cap. 33, 54, 66. Cfr. H.K. SCHULZE, *Grundherrschaft und Stadtentstehung*, in K. FLINK-W. JANSSEN (edd), *Grundherrschaft und Stadtentstehung am Niederrhein*, cit., pp. 9-22, in part. pp. 14 s.

[49] Cfr. T. ENDEMANN, *Markturkunde und Markt in Frankreich und Burgund vom 9. bis 11. Jahrhundert*, Konstanz-Stuttgart 1964; G. BLEIBER, *Grundherrschaft und Markt zwischen Loire und Rhein während des 9. Jahrhunderts. Untersuchungen zu ihrem wechselseitigen Verhältnis*, in «Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte», III, 1982, pp. 105-135.

mercati annuali che sorsero o che vennero dotati di privilegi fino al 1250 nel territorio imperiale ad ovest dell'Elba e della Saale, oltre l'80 per cento era in possesso di signori fondiari ecclesiastici[50]. Il comportamento dell'abate del monastero di Reichenau mi pare quasi tipico per i vincoli e le finalità originari di questi mercati; egli stabilì nel nuovo regolamento del mercato di Allensbach del 1075 che gli offerenti stranieri di vino e granaglie sui tre mercati annuali (ognuno della durata di due settimane) potevano avere libertà d'azione solo se le eccedenze della propria signoria erano già state vendute[51]. All'alternativa del commercio stagionale per i contadini di Prüm ho già fatto riferimento più sopra.

I numerosissimi privilegi di dazio, mercatura e protezione delle signorie fondiarie ecclesiastiche, delle chiese cattedrali, dei conventi e dei capitoli permettono almeno di intuire l'ambito e la portata del commercio a lunga distanza legato alla signoria fondiaria[52]. La concessione di privilegi poteva limitarsi con varia gradualità ad un numero e ad una scelta circoscritta di beni, a determinati tragitti e rotte commerciali ma anche a luoghi di mercato e dogane elencati per nome; non di rado tali «immunità di commercio e circolazione», nel senso dato loro da Imbart de la Tour (*immunités commerciales*)[53] avevano valore generale, vale a dire anche per attività commerciali che non servivano direttamente al monastero. Ciò rendeva peculiarmente vago il confine tra il commercio legato alla signoria e quello 'libero'.

50 F. IRSIGLER, *Jahrmärkte und Messesysteme*, cit., con carta della zona.

51 *Elenchus fontium historiae urbanae*, cit., n. 45, pp. 73 s.; cfr. F. IRSIGLER, *Jahrmärkte und Messesysteme*, cit., nota 39.

52 W. STEIN, *Handels- und Verkehrsgeschichte*, cit., in part. pp. 231 ss.; W. SCHICH, *Die Wirtschaftstätigkeit der Zisterzienser*, cit.; K. SCHULZ, *Fernhandel und Zollpolitik großer rheinischer Zisterzen* (Zisterzienser-Studien, 4), Berlin 1979, pp. 29-60.

53 P. IMBART DE LA TOUR, *Des immunités commerciales aux églises du VIIe au IXe siècle*, in *Etudes d'histoire dediées à G. Monod*, Paris 1896, pp. 71 ss.; L. KUCHENBUCH, *Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft*, cit., p. 300, nota 4.

Molto difficile da documentare attraverso fonti dirette è invece il passaggio compiuto da ambulanti, rivenditori o commercianti che agivano per conto del signore fondiario, cioè come venditori stagionali contadini, per diventare commercianti di professione attivi in proprio, ma dovette aver luogo molto di frequente. Il codice feudale del vescovo Burchard di Worms (1024/25), ad esempio, ne riporta chiari riferimenti: prevede regole per il caso in cui appartenenti alla *familia* che possiedano in linea ereditaria *predium vel mancipia*, cadano in miseria, vendano la loro eredità e se ne vadano in terra straniera, ritornandone dopo due, tre o più anni, dopo aver superato lo stato di povertà («extra patriam ivi et ibi usque modo me meo labore conduxi»), e rivendicando la restituzione del loro *predium*[54]. Una possibilità di riacquisire velocemente in terra straniera il patrimonio risiedeva sicuramente nell'attività mercantile per la quale il ricavato dalla vendita della *hereditas* poteva offrire il capitale iniziale. Intorno al 1003, a titolo di esempio, un certo «Anselmus liber... in Hungariam ire disponens» si procurò un capitale commerciale veramente cospicuo, 12 marchi e mezzo, attraverso la rinuncia ad un feudo contadino dell'abbazia di Stablo nelle Ardenne[55]. P. Bonenfant sull'esempio dei *negotiatores* del convento di Nivelles e Ch. Petit-Dutaillis per quello di Gembloux hanno dimostrato la lenta e progressiva trasformazione dall'attività agraria a quella commerciale nel corso dell'XI secolo[56]. Un documento del preposito di St. Severin dell'anno 1181, secondo il quale un

[54] L. WEINRICH (ed), *Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250*, Darmstadt 1977, n. 23, c. 2, pp. 90-91, 92-93.

[55] L. VON WINTERFELD, *Handel, Kapital und Patriziat in Köln bis 1400*, Lübeck 1925, pp. 70 s.

[56] P. BONENFANT, *L'origine des villes brabançonnes et la «route» de Bruges à Cologne*, in «Revue Belge de Philologie et d'Histoire», 31, 1953, pp. 399-447, in part. pp. 424 ss.; C. PETIT-DUTAILLIS, *Les communes françaises au XIIe siècle. Chartes de communes et chartes de franchises*, in «Revue historique de droit français et étranger», 23, 1944, pp. 115-142 e 24, 1945, pp. 8-27; cfr. F. PETRI, *Die Anfänge des mittelalterlichen Städtewesens*, cit., pp. 732 s.

giovane avrebbe venduto il proprio feudo censuario perché egli «institoris officium [il mestiere di mercante] plus coluit quam agrum et, ut ipse testatus est, propter urbis concepit ruris fastidia»[57], rende ancor più evidente il passaggio dal mercante-contadino al commerciante di mestiere; con il termine *urbs* si intende Colonia, la cui forza d'attrazione nel XII secolo non può sorprendere. Degna di nota è la spiegazione socio-psicologica del cambiamento dalla sfera rural-agricola a quella urbano-mercantile.

Di certo non si sbaglia se si citano le esperienze che il mercante stagionale della signoria fondiaria faceva sui mercati rurali ed urbani, la presa di coscienza delle grandi possibilità di profitto nel commercio, ed in particolare in quello su grandi distanze, come causa sostanziale dell'emigrazione delle forze più mobili dalle zone rurali verso la città.

Con l'espandersi nell'XI e XII secolo del sistema dei censi (per lo più come censi in cera)[58], che offriva ai signori fondiari residenti in centri urbani la possibilità di concentrare nel centro della signoria fondiaria determinati gruppi professionali di artigiani e di mercanti, mentre per i signori fondiari con residenza in campagna rimaneva forse come unico appiglio, almeno per qualche tempo ancora, il vincolare con censi ridotti i dipendenti che fuggivano o emigravano, fecero dunque la loro comparsa due modelli, tipici per i secoli centrali del Medioevo, di mercanti legati alla signoria fondiaria. Da un lato vi erano i mercanti di mestiere, una volta asserviti alla terra e in seguito soggetti ancora solo ai censi (in cera), che erano riusciti a portare a termine il processo di emancipazione dalla prestazione temporanea all'at-

[57] L. von WINTERFELD, *Handel, Kapital und Patriziat*, cit., p. 71; Cfr. E. ENNEN, *Die europäische Stadt des Mittelalters*, cit., pp. 79 s.

[58] Cfr. K. SCHULZ, *Zum Problem der Zensualität im Hochmittelalter*, in *Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Festschrift für Herbert Helbig*, Köln-Wien 1976, pp. 86-127; H.K. SCHULZ, *Stadtrecht und Zensualität am Niederrhein (12.-14. Jahrhundert)*, in E. ENNEN-K. FLINK (edd), *Soziale und wirtschaftliche Bindungen im Mittelalter am Niederrhein*, Kleve 1981, pp. 13-36.

tività commerciale permanente, ma che per buone ragioni continuavano a restare associati alla *familia* del signore fondiario; dall'altro i mercanti di professione un tempo 'liberi', che erano entrati in un rapporto censuario a causa delle particolari facilitazioni doganali dei signori fondiari ecclesiastici, assumendosi in certa misura l'onere di servizi a carattere commerciale ma in sostanza continuando a praticare il commercio per proprio conto.

Si possono addurre numerosi esempi per entrambi i processi: fin dal 1922 W. Stein aveva individuato mercanti già molto emancipati, provenienti dalla signoria fondiaria del monastero di St. Emmeram di Ratisbona, che avevano relazioni commerciali esterne fino a Kiev[59]. Il percorso inverso, ovvero l'associazione a signorie fondiarie ecclesiastiche di liberi *mercatores* come censuari o come persone soggette al mundio, dovette essere favorito in alcuni casi a partire dal IX secolo dalla minaccia al commercio rappresentata dai Normanni o dagli Ungari; ciò vale non da ultimo anche per i mercanti frisoni nelle filiali presso le città renane fino a Worms ed inequivocabilmente per i mercanti frisoni di Duisburg, che secondo l'urbario dell'893 pagavano al convento di Prüm un elevato censo in denaro[60]. Resta questione aperta se e in che misura essi avessero condotto affari commerciali per conto del monastero; molto probabilmente godevano delle facilitazioni doganali di Prüm. Ad Arras nel IX secolo alcuni mercanti appartenevano alla *familia* dell'abate di St. Vedast e commerciavano tra l'altro in oro e schiavi. La loro posizione doveva sembrare così attraente ai mercanti

[59] W. STEIN, *Handels- und Verkehrsgeschichte*, cit., pp. 322-324.

[60] I. SCHWAB, *Das Prümer Urbar*, cit., p. 120; in generale sul commercio dei frisoni vedi B. ROHWER, *Der friesische Handel im Mittelalter* (Phil. Diss. Kiel, 1937); H. BORCHERS, *Untersuchungen zur Handels- und Verkehrsgeschichte am Mittel- und Oberrhein bis zum Ende des 12. Jahrhunderts* (Phil. Diss. Marburg, 1952); ST. LEBECQ, *Marchands et navigateurs frisons du haut moyen âge*, 2 voll., Lille 1983; D. ELLMERS, *Die Bedeutung der Friesen für die Handelsverbindungen des Ostseeraumes bis zur Wikingerzeit*, in «Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden», 66, 1986, pp. 5-64.

non annoverati nella *familia* che questi, con disappunto dell'abate e del convento, si davano da fare con tenacia per entrarvi e per godere al pari dei mercanti del convento delle franchigie doganali[61]. Nel XII e XIII secolo commercianti di vino di Gent entrarono nel regime censuario delle grandi abbazie di St. Bavo e St. Peter per poter aggirare, con l'aiuto della franchigia doganale dell'età ottoniana, rinnovata nel 1193 da Enrico VI, il diritto di prelazione commerciale di Colonia, che nel frattempo era stato rafforzato e perfezionato dall'arcivescovo della città, ed acquistare vino direttamente dai produttori del medio corso del Reno[62].

Tenendo presente soprattutto l'evoluzione nell'area dell'Europa nord-occidentale, non si potrà più considerare il commercio dei monasteri, ovvero quello delle signorie fondiarie del primo e del pieno Medioevo in generale, solo come un completamento del commercio cittadino[63]. Tutti e due erano strettamente correlati; i commercianti di mestiere legati alle signorie fondiarie e quelli liberi offrirono un contributo sostanziale all'ascesa del sistema cittadino medievale, costruendo nuovi punti nodali del settore più importante del terziario. Certo nelle signorie fondiarie si agitarono per lungo tempo forze ostili alle città, ma, per usare la formulazione espressa da G. Des Marez già nel 1929 in relazione alle trasformazioni delle città dei Paesi Bassi e contro l'opinione del proprio maestro Pirenne e di F. Vercauteren[64], la nascita

[61] F. PETRI, *Die Anfänge des mittelalterlichen Städtewesens*, cit., pp. 731, 734.

[62] W. STEIN, *Handels- und Verkehrsgeschichte*, cit., pp. 233, 237, 244; E. ENNEN, *Kölner Wirtschaft im Früh- und Hochmittelalter*, in H. KELLENBENZ (ed), *Zwei Jahrtausende Kölner Wirtschaft*, I, Köln 1975, pp. 141 s.

[63] W. STEIN, *Handels- und Verkehrgeschichte*, cit., p. 347; F. IRSIGLER, *Grundherrschaft, Handel und Märkte zwischen Maas und Rhein*, cit., pp. 68 ss.

[64] G. DES MAREZ, *Les «civitates» de la Belgique Seconde et le début du mouvement urbain*, in «Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l'Académie Royale de Belgique», V serie, 15, 1929, pp. 71-92; cfr. F. PETRI, *Die Anfänge des mittelalterlichen Städtewesens*, cit., p. 729.

delle città medievali non si può ricondurre solamente al *facteur externe* dei mercanti ambulanti, ma anche e con lo stesso peso al *dynamisme interne* dell'economia signorile: «Le maximum de l'organisation domaniale et l'apparition des centres économiques urbaines sont des phénomènes concomitants».

Il ruolo della signoria fondiaria nella formazione consociativa del diritto

L'esempio dei monasteri di Werden e Rupertsberg

di *Hanna Vollrath*

Nell'alto Medioevo giurisprudenza e formazione del diritto erano caratterizzati dalla trasmissione orale all'interno della società[1]. Esse si concretizzavano nello scambio tra la pressante richiesta di informazioni giuridiche e l'informazione giuridica stessa e, riallacciandosi alla memoria collettiva da cui doveva nascere l'informazione giuridica, erano collegate all'ambiente sociale nel quale si generavano la memoria e l'oblio collettivi. Nella mia relazione si tratterà degli ambiti sociali degli insediamenti rurali. Per l'ordinamento giuridico, economico e sociale di coloro che vi risiedevano si è radicato nella medievalistica tedesca il concetto moderno di 'signoria fondiaria' (*Grundherrschaft*). La signoria fondiaria domina nella compagine sociale rurale dell'alto Medioevo dall'età carolingia al XII secolo inoltrato. Secondo l'interpretazione scientifica prevalente essa trovò la sua espressione 'classica', prescindendo dalle grandi differenze regionali, nella cosiddetta signoria fondiaria bipartita, e soprattutto nella costituzione curtense che si osserva trasformarsi dal XII secolo progressivamente in signoria fondiaria di rendi-

Traduzione di Rossella Martini.

[1] Sui presupposti di base dai quali prendo l'avvio nel presente contributo, cfr. da ultimo i miei saggi *Rechtstexte in der oralen Rechtskultur des früheren Mittelalters*, in M. BORGOLTE (ed), *Mittelalterforschung nach der Wende 1989* («Historische Zeitschrift», Beiheft 20), München 1995, pp. 319-348; *Fürstenurteile im staufisch-welfischen Konflikt von 1138 bis zum Privilegium Minus. Recht und Gericht in der oralen Rechtswelt des früheren Mittelalters*, in K. KROESCHELL (ed), *Recht im Mittelalter. Quellen- und Methodenprobleme*, Berlin 1995, p. XX, con talora più ampie indicazioni bibliografiche, che sono qui invece molto limitate.

ta[2]. Il legame personale tra signore fondiario e dipendenti, che va oltre una relazione di diritto reale, risulta manifestarsi nella signoria fondiaria anche attraverso la competenza giurisdizionale del signore fondiario. Dato che il tribunale era anche il luogo di perfezionamento del diritto, la signoria fondiaria viene considerata come un distretto giuridico che si sviluppa dal tribunale signorile.

Notoriamente i rapporti umani tra le persone che vivono e lavorano in campagna hanno trovato un riscontro davvero esiguo nelle fonti scritte. In sostanza la teoria della signoria fondiaria è stata sviluppata da poche fonti, ovvero da documenti e tradizioni, nonché dagli urbari, dai diritti curtensi e dai registri fondiari, che si diffusero a partire dall'XI secolo. Qualcosa si trova anche nelle fonti agiografiche, non ancora valorizzate abbastanza in questo senso, poco invece nella storiografia contemporanea. Le fonti non scritte rivestono un'importanza sempre maggiore nel rivelare i rapporti esistenziali nelle campagne[3]. La mia argomentazione parte da quel tipo di fonte che è l'urbario, dove si fissano per iscritto

[2] Riassuntivo sulla teoria dominante W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, Göttingen 1991, in particolare l'introduzione con il capitolo «Forschungsstand und Forschungsdiskussion», pp. 14-55 e dello stesso, *Agrarwirtschaft, Agrarverfassung und ländliche Gesellschaft im Mittelalter* (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 13), München 1992. Rösener negli ultimi decenni ha formulato e definito questa teoria con decisione nell'area di lingua tedesca. Dai suoi numerosi studi specifici citiamo qui *Zur Erforschung der frühmittelalterlichen Grundherrschaft*, introduzione al volume da lui curato *Die Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, Göttingen 1989, pp. 9-28. Il volume ha origine da un colloquio che ha avuto luogo nel 1987 presso il Max-Planck-Institut für Geschichte, dando seguito alle discussioni dei congressi di Xanten (1980) e Gand (1983), che sono già state pubblicate: W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa-curtis-grangia. Landwirtschaften zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter* («Francia», Beiheft 11), München-Zürich 1983; A. VERHULST (ed), *Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne. Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, Gand 1985; cfr. sulla discussione storiografica con aperta critica allo schema evolutivo presentato R. FOSSIER, *Enfance de l'Europe*, II: *Aspects économiques et sociaux*, Paris 1982, in particolare pp. 681 ss.

[3] Cfr. la visione d'insieme in L. GÉNICOT, *Rural Communities in the Medieval West*, Baltimore-London 1990, in part. pp. 6 ss.

i diritti ed i rapporti di diritto[4]. Dato che nell'alto Medioevo la trascrizione di diritti, soprattutto nei territori che non si basavano sul diritto romano, non avveniva in modo regolare ma rappresentava l'eccezione in un mondo giuridico caratterizzato dall'oralità, per ogni interpretazione bisogna dedicare una attenzione primaria al panorama delle affermazioni contenute in queste fonti derivate dall'intenzione di documentare in forma scritta.

Le mie argomentazioni faranno innanzitutto riferimento all'«Urbario di Werden» del primo Medioevo, che secondo le ricerche del curatore della sua pubblicazione, Rudolf Kötzschke, fu redatto a più riprese nel periodo tra l'890 ed il 950 circa[5], e più esattamente mi riferirò, a titolo di esempio, all'elenco delle entrate del monastero di Brukterergau[6]. Non si tratta di un urbario in senso stretto, ma piuttosto secondo il tipo di fonte di un registro dei dipendenti e appartiene alla parte scritta più antica, quella dell'890 circa. Per le argomentazioni da me addotte è inoltre di importanza esemplare il *liber homo Arnold* del quale si dice: «In Throtmanni liber homo Arnold VIII den. nobis soluit»[7]. Questo passo è stato citato spesso perché contiene il primo riferimento in assolu-

[4] Sulla definizione vedi R. FOSSIER, *Polyptiques et censiers* (Typologie des sources, 28), Turnhout 1978; D. HÄGERMANN, *Quellenkritische Bemerkungen zu den karolingerzeitlichen Urbaren und Güterverzeichnissen*, in A. VERHULST (ed), *Le grand domaine*, cit., pp. 47-73.

[5] R. KÖTZSCHKE (ed), *Die Urbare der Abtei Werden a.d. Ruhr*, in *Rheinische Urbare*, II 1 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 20), Bonn 1906, pp. 6-87; cfr. sulla nascita dell'urbario, in base alla descrizione del più antico manoscritto, l'introduzione, *ibidem*, pp. CIX ss.; un compendio dei risultati, *ibidem*, pp. CXXI ss.; sulla nascita dell'urbario vedi anche W. RÖSENER, *Zur Struktur und Entwicklung der Grundherrschaft in Sachsen in karolingischer und ottonischer Zeit*, in A. VERHULST (ed), *Le grand domaine*, cit., pp. 173-207, qui pp. 181 ss.

[6] R. KÖTZSCHKE (ed), *Die Urbare der Abtei Werden*, cit., § 35, pp. 68-72.

[7] *Ibidem*, p. 69; sull'importanza e lo sviluppo dei canoni in denaro vedi in generale L. KUCHENBUCH, *Probleme der Rentenentwicklung in den klösterlichen Grundherrschaften des frühen Mittelalters*, in W. LOURDAUX-D. VERHELST (edd), *Benedictine Culture 750-1050*, Louvain 1983, pp. 132-172.

to alla città di Dortmund[8]. Essere nominato nell'urbario di Werden significa che Arnold è un membro della *familia* del monastero di Werden. Probabilmente a quel tempo non vi erano altri dipendenti di Werden a Dortmund[9], dato che secondo l'urbario quelli più vicini si trovavano in un circondario più vasto: a Uuonomanha (Wanne?) erano soggetti a servizi Siward e Radnoth, a Dorstfeld Berchtgar e Egilward, a Kirchlinde Egilmar e Waldger, a Bövinghausen si trovava un altro Waldger, ad Oespel erano soggetti a tributi Tidbald e Sebracht, a Stockum Druhtolf, Odger, Athalmund e Uanburg, a Werne Wiringer e Brunge ed a Landgendreer (oggi quartiere di Bochum) Radmund[10]. Tutti questi dipendenti si trovavano ad una distanza eccessiva per poter essere compresi nello stesso ambiente di vita di Arnold. D'altro canto Arnold non poteva certo essere l'unico essere umano del circondario. Reperti archeologici testimoniano un insediamento a Dortmund nell'età carolingia; il palazzo regio, che crebbe di importanza sotto gli Ottoni, era stato forse fondato da Carlo Magno. Esiste inoltre una testimonianza tarda di una contea di Dortmund che convaliderebbe a sua volta l'ipotesi di una iniziativa carolingia. Secondo l'urbario Arnold era un *liber homo*, ovvero di ceto libero per nascita e quindi una persona che, o il cui padre, si era 'alienata' volontariamente al monastero[11]. Data la presenza del re a Dort-

[8] Fondamentale L. VON WINTERFELD, *Geschichte der freien Reichs- und Hansestadt Dortmund*, Dortmund 1956[2]; in particolare sugli inizi e sulla citazione nell'«urbario di Werden» vedi E. WISPLINGHOFF, *Dortmund in der Überlieferung des Klosters Werden*, in G. LUTOWSKI-N. REIMANN (edd), *Dortmund. 1100 Jahre Stadtgeschichte*, Dortmund 1982, pp. 7-19.

[9] Questa affermazione deve essere formulata in via ipotetica, dato che le registrazioni urbariali non sono complete ed anche l'urbario di Werden presenta evidenti lacune; vedi W. RÖSENER, *Struktur und Entwicklung*, cit., p. 181.

[10] Cfr. la rappresentazione cartografica del possesso di Werden nel Brucktergau in H.-W. GOETZ, *Die Grundherrschaft des Klosters Werden und die Siedlungsstrukturen im Ruhrgebiet im frühen und hohen Mittelalter*, nel catalogo alla mostra *Vergessene Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet*, II, Essen 1990, pp. 80-88, carta a p. 81.

[11] La questione dell'origine dei *liberi* come Arnold è discussa da R. KÖTZ-

mund si può anche supporre che Arnold o suo padre fossero in origine censuari del re, che nelle fonti vengono in effetti chiamati comunque *liberi*[12] e fossero stati attribuiti ad un certo punto al monastero per donazione regia. Se ci si chiede quale fosse la funzione di un singolo dipendente distante circa trenta chilometri dalla località del monastero titolare del possesso, allora entra nel discorso anche lo Hellweg quale anello di congiunzione: lo Hellweg, antichissima via commerciale, collegava Duisburg sul Reno all'oriente[13]. In un raggio tra i 14 ed i 18 chilometri vi erano chiese e monasteri. A Dortmund lo Hellweg incrociava la Enneperstraße che, proveniente da Colonia, attraversava la Ruhr presso Hohensyburg. Dortmund si trovava quindi in una posizione eccellente dal punto di vista della viabilità. Secondo l'urbario Arnold era debitore di otto denari nei confronti del monastero. Si trattava di una somma elevata, sufficiente per acquistare addirittura un maiale[14]. L'interesse del monastero nei suoi confronti era dunque di natura finanziaria. Egli poteva aver ricavato gli otto denari dal suo mestiere di contadino o forse dall'attività di mercante, non sappiamo.

Il fatto che Arnold sia nominato nell'urbario dimostra che egli faceva parte giuridicamente del monastero, ovvero nel linguaggio scientifico tedesco, che egli apparteneva alla signoria fondiaria del monastero. È altrettanto palese che il suo ambiente di vita, la cerchia sociale cui apparteneva, non coincideva con la signoria fondiaria di Werden. La cosa si fa ancora più evidente per Siward di Uuonomanha (Wanne): nell'urbario egli compare con un quarto di manso per il quale deve versare 8 denari. Aveva ricevuto il quarto di

SCHKE, *Studien zur Verwaltungsgeschichte der Großgrundherrschaft Werden an der Ruhr*, Leipzig 1901, pp. 56 s.

12 E. MÜLLER-MERTENS, *Karl der Große, Ludwig der Fromme und die Freien*, Berlin 1983; J. SCHMITT, *Untersuchungen zu den Liberi homines der Karolingerzeit*, Frankfurt-Bern 1977.

13 P. LEIDINGER, *Der Westfälische Hellweg als Verkehrsweg und Landschaftsbezeichnung*, in *Vergessene Zeiten*, cit., pp. 72-79.

14 E. WISPLINGHOFF, *Dortmund in der Überlieferung des Klosters Werden*, cit., p. 14.

manso dal monastero di Werden ed è questo l'unico motivo per il quale sappiamo qualcosa di lui. È difficile accettare che tutta la sua esistenza si basasse su di esso, dato che certamente non sarebbe bastato a garantirgli la sopravvivenza. Integrava forse le sue entrate coltivando terre per un altro o per diversi altri signori fondiari che non avevano tenuto alcun registro dei dipendenti? Oppure la sua vita poggiava su possessi propri ai quali, per ragioni ignote, aggiunse il quarto di manso di Werden? Non lo sappiamo, ma su un punto non vi sono dubbi: nelle loro attività quotidiane Arnold e Siward non erano legati alla comunità di altri dipendenti di Werden. Essi non condividevano la vita in famiglia e nel vicinato, nel lavoro e non ultimo nel culto con altri dipendenti di Werden, ma con i contadini del vicinato non appartenenti a Werden. L'urbario che, secondo lo scopo della sua stesura, mirava a fissare i diritti ed i possessi di Werden, non aveva alcun motivo per citare queste comunità di vicinato. Di esse e dei loro abitanti non sappiamo quindi nulla. Nel caso di Dortmund si potrà supporre che la *curia regis* avesse grande importanza anche per Arnold ed altri membri della comunità che non erano dipendenti regi. Qual era invece la situazione di Siward a Wanne? Nel suo caso non è possibile formulare alcuna supposizione sull'esistenza di un signore locale.

Stando alle fonti Arnold e Siward restano per noi figure assolutamente isolate. Non si tratta tuttavia né di eccezioni né di casi a sé stanti; vi sono infatti vari esempi in tutti gli urbari dell'età carolingia del fatto che l'ambito di diritto della signoria fondiaria ed il rispettivo ambito di vita locale non coincidessero poiché in molte località dovevano convivere più persone di quelle che comparivano in qualità di dipendenti delle diverse signorie fondiarie che redigevano l'urbario. Rudolf Kötzschke ha calcolato che i circa 450 appezzamenti dei coloni della Vestfalia erano sparpagliati su un territorio di almeno 250 miglia quadrate[15].

Nella medievistica tedesca, tradizionalmente orientata ad

[15] R. KÖTZSCHKE, *Studien zur Verwaltungsgeschichte*, cit., pp. 57 ss.

un approccio filologico ai testi, vi è una corrente ancor più forte che sostiene non si possa fare alcuna affermazione su quanto non è contenuto nelle fonti scritte. Quindi nella letteratura scientifica si trova molto sulla signoria fondiaria e poco sulle comunità come spazi sociali[16]. Anche in caso di necessità si dovrebbe comunque limitarsi, per non cadere in speculazioni arbitrarie, a ciò per cui esista una base documentale in forma di tradizione scritta. Intendo affermare espressamente il contrario: chi tralascia gli spazi sociali solo perché le nostre fonti non dicono assolutamente nulla al riguardo, non solo p o n e u n l i m i t e alle proprie asserzioni, ma d i s t o r c e il quadro generale.

Si mettono insieme studi basati sulle fonti su singole signorie fondiarie che, estrapolati e generalizzati, divengono quasi automaticamente un quadro di riferimento complessivo. In questo senso è significativo il trattato di Werner Rösener *Grundherrschaft und Bauerntum im hochmittelalterlichen Westfalen* [La signoria fondiaria ed i contadini nella Vestfalia dei secoli centrali del Medioevo][17]. Il motivo conduttore dell'opera è «in quali condizioni nacque il ceto contadino nel Medioevo e su quali basi storiche poggiano la cultura contadina e l'economia rurale nelle singole regioni»[18]. Poco oltre la 'società rurale' passa in secondo piano quando si parla di «nuovi aspetti e concezioni a proposito dello sviluppo della signoria fondiaria e della società contadina», e nella frase successiva vengono citate quale tema del saggio «le condizioni di vita contadina in Vestfalia nell'ambito dell'antica signoria fondiaria», affermando che: «s'impone quindi il compito di esaminare con attenzione quali forme di signo-

[16] Per un richiamo a questa accentuazione del momento di potere nella tradizione scientifica tedesca, rispecchiante peraltro il modello interpretativo dominante nel dibattito politico, vedi soprattutto D. SCHELER, *Grundherrschaft. Zur Geschichte eines Forschungskonzepts*, in H. MOMMSEN-W. SCHULZE (edd), *Vom Elend der Handarbeit*, Stuttgart 1981, pp. 142-157.

[17] In «Westfälische Zeitschrift», 139, 1989, pp. 9-41.

[18] *Ibidem*, pp. 10 s.

ria fondiaria esistessero in Vestfalia prima del XII secolo»[19]. Nessuna meraviglia dunque che nelle panoramiche generali lo sguardo sia puntato in modo ancor più unilaterale sulle signorie fondiarie:

«Al di sotto di uno strato superiore, molto limitato numericamente ma sotto tutti gli aspetti dominante insieme al re e alla Chiesa, vivevano e lavoravano i numerosi strati inferiori molto differenziati di non liberi e di dipendenti, che costituivano il più ampio sostrato della società feudale in formazione. Essi erano inseriti in signorie fondiarie, servili, giurisdizionali e avvocaziali laiche (regie e nobiliari) ed ecclesiastiche (di chiese e monasteri)»[20].

Le più recenti esposizioni manualistiche presentano differenziazioni più marcate. Vi si trova in particolare ripetuta l'affermazione per cui la «cosiddetta signoria fondiaria basata su tributi e rendite era la forma tipica della signoria fondiaria sassone»[21]. Contemporaneamente ci si attiene però in generale alla definizione di signoria fondiaria come «intensificazione del vincolo degli strati della popolazione liberi e semiliberi all'ambiente esistenziale e all'ambito di pote-

[19] *Ibidem*, p. 11. A p. 14 si afferma in breve che «le famiglie della piccola nobiltà ed i liberi proprietari terrieri possedevano circa la metà delle terre coltivate» (secondo i calcoli di Hömberg), ma vengono presi in esame unicamente nella prospettiva delle fonti scritte a partire dalle signorie fondiarie quando al riguardo si dice: «i contadini liberi nel primo Medioevo fanno ingresso in misura sensibilmente crescente nella cerchia delle signorie fondiarie ecclesiastiche e laiche in espansione, dove però spesso le forme di dipendenza entrate in uso furono più mitigate che nel caso dei precedenti non-liberi», *ibidem*, pp. 25 s.

[20] K. BOSL, in B. GEBHARDT, *Handbuch der deutschen Geschichte*, Stuttgart 1970^{9}, § 224, p. 722.

[21] W. RÖSENER, *Zur Struktur und Entwicklung*, cit., pp. 180 s. con rimando alle ricerche di G. Droeges, alle quali Rösener aveva già contrapposto le sue critiche: W. RÖSENER, *Strukturformen der älteren Agrarverfassung im sächsischen Raum*, in «Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte», 52, 1980, pp. 107-143. Anche Rösener comunque, nonostante la sua tesi per cui anche in Sassonia la costituzione curtense si sarebbe ampiamente diffusa, ad esempio a Corvey, St. Liudger in Helmstedt, Freckenhorst e Herford, da ovest verso est, riscontra un «declivio di forme organizzative più allentate di signoria fondiaria» (citazione a p. 139 riguardo a Essen).

re dell'ordinamento basato sulla signoria fondiaria»[22]. Affermazioni generali sulla signoria fondiaria e sulle condizioni di vita di coloro che vi appartenevano vengono desunte dalla 'classica' signoria fondiaria bipartita che spesso viene elevata al rango di modello normativo particolarmente riuscito[23]. Cosa ci si deve immaginare allora in sostanza quando si dice che gli uomini di Werden, che vivevano disseminati in singole località del Brukterergau – fossero essi liberi o semiliberi[24] –, «erano personalmente dipendenti e nello stesso tempo obbligati alla prestazione di tributi e servizi»[25]? Come funziona la «dipendenza personale» su una certa distanza senza infrastruttura ufficiale e senza possibilità di sanzione permanente? E guardando il caso di Arnold e di

22 *Ibidem*, p. 177.

23 Cfr. U. WEIDINGER, *Untersuchungen zur Grundherrschaft des Klosters Fulda in der Karolingerzeit*, in A. VERHULST (ed), *Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, cit., p. 258: «L'unione organica tra riserva signorile e manso contadino, uno dei caratteri fondamentali del classico *domaine bipartite* in gran parte dell'economia monastica non era quindi possibile, in quanto l'economia del manso non si era ancora formata [*Gutshöfe*], oppure la proprietà signorile non esisteva più nella sua forma originaria e non suddivisa in mansi [*Hebestellen*]. In entrambi i casi viene a mancare un importante elemento costitutivo del classico sistema bipartito di signoria fondiaria». Sulla tesi per cui la signoria fondiaria bipartita sarebbe stata un fenomeno limitato sia geograficamente (essenzialmente tra Loira e Reno) sia cronologicamente vedi A. VERHULST, *La diversité du régime domanial entre Loire et Rhin à l'époque carolingienne*, in W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa-curtis-grangia*, cit., pp. 133-148, come ricapitolazione con ulteriore bibliografia di questa visione da lui stessa resa pubblica per la prima volta nel 1966. Uno sguardo d'assieme sulla ricerca relativa alla questione dell'estendersi della costituzione curtense nell'ambiente renano orientale vedi A. VERHULST, *Die Grundherrschaftsentwicklung im ostfränkischen Raum*, in A. VERHULST (ed), *Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, cit., pp. 29-46; dove a p. 40 definisce la classica signoria fondiaria bipartita del tipo di quella di Weidinger come «la forma più sviluppata». Scettico al contrario verso la redditività dell'economia curtense in presenza di un'estesa riserva signorile R. FOSSIER, *Habitat, domaines agricoles et main d'oeuvre en France du Nord-Ouest au IXe siècle*, in W. JANSSEN-D. LOHRMANN (edd), *Villa-curtis-grangia*, cit., pp. 123-132.

24 Sulla questione della classificazione per condizione di nascita vedi più avanti a pp. 579-581.

25 W. RÖSENER, *Struktur und Entwicklung*, cit., p. 195.

quelli come lui, cosa si intende con precisione quando si afferma che la signoria fondiaria «comprende sotto il proprio dominio» le persone residenti sul suo suolo?[26] Si rende effettivamente giustizia al fenomeno, suddividendo «la vita rurale in sé» in vita all'interno della signoria fondiaria e «vita da contadini liberi», e stabilendo che «il sistema della signoria fondiaria con i suoi vincoli tra signori e soggetti... [sembra] essere ben più tipico per il Medioevo che non la vita di un contadino indipendente»?[27] È adeguata al fenomeno l'antitesi fra «appartenenza ad una signoria fondiaria» e «autonomia da libero contadino»?

Prendendo in considerazione le condizioni della Sassonia e l'urbario di Werden viene continuamente ribadito, tanto da poter essere considerata opinione comune tra i ricercatori, il fatto che «verso la fine del IX secolo predomina un allentato rapporto censuario non chiaramente riconducibile a possessi curtensi»[28]. Ma proprio tale asserzione dimostra che si ragiona esclusivamente in termini di signoria fondiaria; dalla prospettiva del concetto di 'signoria fondiaria' si può in effetti stabilire per i possessi di Werden in Vestfalia cosa essi *non* fossero: *non* avevano relazioni nettamente riconoscibili con il centro della signoria; ma allora, cos'erano e com'erano fatti? In questo modo si assimila il discorso sul fenomeno, nella forma in cui si presenta nelle fonti, con il fenomeno stesso, incuranti del fatto che tale discorso è indiscutibilmente parziale e univoco. Chi, assumendo la prospettiva delle fonti, equipara la questione della condizione contadina a quella delle forme della signoria fondiaria, continuerà a parlare nella propria risposta ancora di signoria fondiaria. Un'analisi scientifica orientata sul fenomeno dovrebbe però cercare di relativizzare il dibattito contempora-

26 Così W. RÖSENER, *Grundherrschaft im Wandel*, cit., p. 25.

27 H.-W. GOETZ, *Leben im Mittelalter*, München 1986, pp. 115 ss.

28 W. METZ, *Zu Wesen und Struktur der geistlichen Grundherrschaft*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare* (Settimane del centro di studi sull'alto Medioevo, 27), Spoleto 1981, p. 159; vedi una panoramica sulla ricerca in W. RÖSENER, *Die Strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, cit.

neo. Per le condizioni di vita del primo Medioevo ciò significa concretamente che lo spunto da cui partire va cercato negli uomini che ci sono noti nei loro ambienti, nelle loro cerchie, nel loro vicinato, nella loro *community*, che Susan Reynolds ha così definito:

«a collectivity engaging in collective activities, activities which are characteristically determined and controlled less by formal regulations than by shared values and norms, while the relationships between members of the community are characteristically reciprocal, many-sided and direct rather than being mediated through official and rulers»[29].

Le problematiche scientifiche che stanno dietro a tale definizione si possono così formulare, se riferite al nostro Arnold di Dortmund: a chi era legato Arnold nel lavoro collettivo? Chi gli veniva in aiuto se un fulmine gli distruggeva la casa o se il suo carro doveva essere tirato fuori dal pantano dello Hellweg? Chi si univa a lui nella difesa di casa e podere? Dove aveva cercato e trovato moglie? Chi ha aiutato la moglie durante il parto, chi ha battezzato e poi seppellìto i suoi figli? Chi lo conobbe fin da bambino, chi conosceva i suoi genitori ed i nonni e avrebbe potuto confermare in giudizio che egli era *liber homo*? Chi manteneva preti e chiesa, in compagnia di chi assisteva alla messa? A quali santi si rivolgeva? Vi sono prove che il monastero di Werden, così lontano, avesse ricoperto nella vita quotidiana di Arnold un qualche ruolo?

Anche se le fonti di qualche rilievo per quanto concerne Arnold, a causa della specificità della loro produzione come testo, non trasmettono al riguardo in modo diretto praticamente nulla, le notizie indirette sulla situazione di un uomo come Arnold all'interno della propria comunità di vicinato,

[29] S. REYNOLDS, *Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300*, London 1984, p. 2; cfr. anche L. GÉNICOT, *Rural Communities*, cit., p. 5, al quale, in considerazione di questa definizione multiprospettica, l'accentuazione dell'elemento giuridico e della disponibilità di un potere coercitivo come criterio distintivo di una comunità appare una particolarità della ricerca tedesca.

esigono che ci si pongano le domande a partire dall'ambito di vita rurale come fatto fondamentale e che quindi si analizzi in esso il legame con il signore come una p a r t e del fenomeno generale che può essere probabilmente descritta in modo adeguato partendo dal concetto di s i g n o r i a f o n d i a r i a. Le affermazioni sull'ambiente di vita debbono allora essere argomentate attraverso quanto indirettamente riportato dalle fonti, attraverso confronti, ipotesi plausibili e ricorrendo a condizioni esistenziali generalmente legate a quel tempo ma anche ad altri periodi, laddove quelle tipiche dell'epoca dovessero presentare il pericolo di abusi speculativi.

Una testimonianza indiretta delle fonti è, ad esempio, quella secondo cui, all'apparenza, Arnold e Siward erano gli unici nelle rispettive comunità a dover versare un tributo annuale a Werden. Data la distanza di 30-40 chilometri dei loro domicili dal monastero cui dovevano versare i tributi, bisogna chiedersi in che rapporto stesse appunto la distanza con un normale raggio di azione dei contadini. Per un'area confrontabile esistono notizie sul ruolo ricoperto da una curia regia all'interno di una comunità di vicinato? Si possono trasporre le conclusioni al caso di Dortmund?

Wendy Davies ha analizzato un corpo di fonti, sostanzialmente migliore rispetto a quello di Werden, relativo al monastero bretone di Redon fondato nell'832, per un affascinante saggio monografico sulla vita contadina, *Small Worlds*[30]. Circa 350 documenti registrano donazioni, vendite, cessioni

[30] W. DAVIES, *Small Worlds. The Village Community in Early Medieval Brittany*, London 1988; per un ulteriore studio nuovo ed illuminante, orientato sulla comunità di vicinato, rimandiamo a C.J. WICKHAM, *The Mountains and the City. The Tuscan Appennines in the Early Middle Ages*, Oxford 1987. Wickham descrive comparativamente la vita contadina in due vallate montane dell'Appennino da fonti dell'VIII fino al XII secolo ed individua, come già W. Davies in Bretagna, comunità contadine ampiamente autonome. Poiché mi pare che la Vestfalia sia raffrontabile con la Bretagna piuttosto che con le valli appenniniche italiane mi limiterò in seguito a trarre comparativamente alcune conclusioni da W. Davies. Sottolineo comunque come i due autori e la maggior parte dei recensori attribuiscano ai risultati di entrambi gli studi regionali un valore generalizzante riguardo al complesso della vita contadina nell'alto Medioevo.

in pegno e contenziosi sul possesso in un raggio di circa quaranta chilometri durante il IX e il X secolo. Wendy Davies è in grado di dimostrare che l'assoluta maggioranza degli uomini liberi, tenuti ad una prestazione in denaro nei confronti di Redon, oltrepassavano solo in casi eccezionali i confini della propria comunità e ancor meno di quella confinante. Il loro mondo sociale, allorché superava i confini della famiglia, era costituito dalla *plebs*, in bretone *plou*, la comunità di vicinato che aveva in media un'estensione di 40-50 chilometri quadrati. Per i più la distanza da superare a seconda dei casi non era maggiore di dieci chilometri e spesso si trattava solo di 3-4 chilometri. «... The *plebs* was a real community, whose members met regularly and did business together and whose bounds constituted the limits of most peasants' social horizon»[31]. Solo una percentuale della popolazione tra il 5 ed il 10 per cento si muoveva all'interno di più *plebs*. In questo numero rientravano anche i monaci del monastero, non da ultimo per la raccolta dei tributi alla scadenza, e, con notevole regolarità, i preti del luogo. Wendy Davies ha potuto così stabilire che le quattro o cinque comunità nelle immediate adiacenze del monastero, nelle quali Redon poté costituire il cuore della propria signoria come immunità, svilupparono di fatto assieme un'unione operativa.

«A range of different powers came together in a limited zone – in a clearly definable territory – in the hands of an immediate, all-too-present 'ruler' and one with considerable wealth»[32].

L'ammirevole studio di Wendy Davies non ha trovato finora alcuna rispondenza, a quanto pare, tra i ricercatori tedeschi[33]. Qui mi limiterò a fare riferimento a quella parte dei

[31] W. DAVIES, *Small Worlds*, cit., cap. 5: «Mobility», pp. 105-133, qui in particolare p. 133.

[32] *Ibidem*, p. 199.

[33] A parte alcune recensioni ed una breve nota di W. RÖSENER in «Historische Zeitschrift», 253, 1991, pp. 177 s., che però non rende giustizia al lavoro della studiosa.

risultati che siano direttamente significativi per la problematica da me affrontata. Tra questi soprattutto le tesi sulle dimensioni dello spazio sociale, ovvero dello spazio in cui si svolgeva la normale vita quotidiana. Si dovranno fare i conti con grosse differenze spazio-culturali. Sull'impostazione e l'estensione degli ambiti sociali dovrebbero aver influito le reti stradali, le condizioni economiche di base, i fattori climatici e naturali nonché tendenze ed atteggiamenti derivanti da lunghe tradizioni. Non si può certo pensare di trasferire dati di fatto da una regione ad un'altra. D'altro canto non si può osare alcuna affermazione sulla vita di un certo gruppo sociale senza un'idea precisa sul corrispondente ambiente sociale. Laddove le fonti tacciono, si deve cercare un accesso indiretto a questioni quali: vi sono elementi per accertare che il raggio degli spostamenti di un contadino della Vestfalia fosse maggiore di quello di un suo contemporaneo bretone, tanto più che in Bretagna esistevano ancora resti della rete viaria romana? Non si deve piuttosto partire dal fatto che la comunità di vicinato sia in Vestfalia che in Bretagna costituisse l'ambiente sociale dei contadini per un diametro che andava dai cinque ai dieci chilometri? Non è forse plausibile vedere nelle *villae* della Vestfalia, di cui si parla nell'urbario di Werden, un corrispettivo delle *plebes* bretoni?[34] Ne deriverebbe come punto di partenza che anche in Vestfalia come in Bretagna grandi proprietari terrieri locali, presi singolarmente, come monasteri, guerrieri nobili ma anche il re o i suoi rappresentanti, potessero, ma non necessariamente dovessero, avere una grande influenza in una comunità, ma che essi non fossero che raramente percepiti come una presenza costante sulla lunga distanza.

Se si applicano queste riflessioni di fondo ad Arnold di

[34] Nell'urbario di Werden l'attribuzione geografica viene prevalentemente compiuta con il termine *villa* che può essere idoneamente tradotto con «insediamento» o «villaggio». Cfr. sul contenuto semantico di *villa* F. SCHWIND, *Beobachtungen zur inneren Struktur des Dorfes in karolingischer Zeit*, in H. JANKUHN-R. SCHÜTZEICHEL-F. SCHWIND (edd), *Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters* (Abhhandlungen der Akademie von Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge, 101), Göttingen 1977, pp. 444-493, in particolare p. 453.

Dortmund ed a Siward di Wanne, appare chiaro come la loro 'dipendenza' dalla signoria fondiaria di Werden fosse una mera formula. È difficilmente immaginabile in che modo Werden, visti i rapporti di forza fondamentali a livello strettamente locale, avrebbe potuto concretizzare da lontano una 'dipendenza' esercitando la 'signoria fondiaria'.

Il tema a me assegnato verte sul ruolo della signoria fondiaria nella giurisprudenza e nella formazione del diritto che, come stabilito sopra, erano legati all'ambiente sociale. È naturale considerare che laddove spazio sociale e spazio giuridico (legame giuridico in una *familia* di un signore fondiario) coincidevano, il tribunale del signore rivestiva un'importanza decisiva[35]. In questo caso dovrebbe essere corretta l'interpretazione, comunemente accettata, secondo cui il signore fondiario presiedeva il tribunale con i dipendenti che agivano come corpo giudicante soggetto allo stesso diritto. Per Arnold, però, e soprattutto per i dipendenti del Brukterergau obbligati ai tributi nei confronti di Werden la signoria fondiaria di Werden non era un'autorità di villaggio, vale a dire che spazio giuridico e spazio sociale non coincidevano. Com'era allora il mondo di Arnold e dei suoi consimili dal punto di vista giuridico? Chi erano i suoi compagni sottoposti allo stesso diritto, a quale comunità giuridica appartenevano?

Se si seguono le tesi dominanti sulla posizione del signore fondiario come titolare del tribunale, allora nel IX secolo in caso di contenziosi o conflitti, che interessassero i liberi per nascita era competente il tribunale comitale con i suoi precetti. Dato che Werden, però, godeva di immunità[36] già dall'877 grazie ad un privilegio regio, in caso di conflitto il conte competente non si poteva rivolgere direttamente ad

[35] Anche in questo caso tuttavia sono importanti le differenziazioni, come mostrerò nell'esempio della signoria fondiaria del convento sul Rupertsberg a Bingen, v. oltre pp. 582-592.

[36] Cfr. W. STÜWER, *Die Reichsabtei Werden a.d. Ruhr* (Germania Sacra, NF 12: Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln. Das Erzbistum Köln, 3), Berlin-New York 1980, p. 90.

Arnold, ma doveva rivolgersi all'*advocatus* del signore fondiario che rappresentava i dipendenti della signoria fondiaria dinanzi al tribunale comitale. Ma in che rapporti sta questa tesi con le condizioni esistenziali di Arnold nel suo ambiente? Fosse stato egli mercante o contadino, viveva ad ogni buon conto insieme ad altre persone che non appartenevano a Werden. Per la vita di tutti loro erano determinanti le circostanze ed i diritti l o c a l i che venivano conservati nel loro ambiente di vita reale attraverso la memoria e la tradizione orale. Avevano valore le consuetudini di diritto ereditate e a queste ci si atteneva. Una società *face-to-face* di non vaste dimensioni dispone di una impalcatura di modelli di comportamento validi e riconosciuti di cui è portatore il singolo individuo che al tempo stesso vi si deve attenere. L'esempio pervenutoci dal tribunale superiore di Ingelheim, risalente ad un'epoca molto più tarda, è particolarmente significativo per il funzionamento di un tale sistema. Alla base delle richieste di risarcimento dei danni si poneva la formula: «L'attore si prenda ciò di cui ardisce assumersi la responsabilità di fronte a Dio e al mondo», ovvero l'attore è in teoria libero di prendersi ciò che vuole, ma di fatto è estremamente vincolato in ciò che fa, poiché tutti fanno attenzione a che lui non approfitti dell'occasione per arricchirsi, ma abbia effettivamente solo il risarcimento del danno, che è a conoscenza di tutti e che, in quanto sconvolgente interruzione di una quotidianità senza radio né televisione, ha prodotto un'inesauribile materia di conversazione. Si potrebbe allora usare la formulazione seguente: vengono prodotte norme giuridiche solo nella misura in cui ci sia bisogno di una regolamentazione giuridica[37].

A stabilire ciò che in questo, ed in altri casi analoghi, fosse 'commisurato' era il vicinato, ovvero le persone con cui si condivideva l'ambiente, teatro delle proprie esperienze ed azioni. Per un libero che risiedeva e che praticava l'agricol-

[37] G. GUDIAN, *Zur Charakterisierung des deutschen mittelalterlichen Schöffenrechts*, in *Europäisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Festschrift Helmut Coing*, München 1982, pp. 113-127; Gudian formula la citata conclusione rifacendosi alle ricerche di Coing.

tura, tale spazio aveva altre dimensioni che per un guerriero (*miles*) che insieme ad altri suoi pari intraprendeva razzie, vendette e conquiste, ed altre ancora ne aveva per un venditore ambulante[38]. L'ambiente costituitosi attraverso le relazioni sociali era diverso infatti per ciascuno di questi gruppi, ma per tutti era parte integrante della esperienza pregiuridica del diritto che, per il Medioevo, era la tradizione orale. Nel caso Arnold fosse stato dunque residente a Dortmund, dal punto di vista giuridico e giurisdizionale sarebbe stato vincolato all'ambiente di Dortmund e non alla signoria fondiaria di Werden, nei cui libri risulta per il tributo annuo di otto denari.

Passiamo alla locuzione 'formazione consociativa del diritto' che appare nel titolo di questo saggio. Come, dove e quando si poté giungere dunque alla formazione del diritto nell'ambiente in cui viveva Arnold a Dortmund? Tanto allora come oggi la base per la formazione e il perfezionamento del diritto è il diritto vigente. Ma il diritto vigente era costituito, come si è detto, dalle consuetudini di diritto ereditate. Dovevano essere stabili per dare un indirizzo vincolante, ma non erano rigide, dato che le consuetudini di diritto variano impercettibilmente a seconda dell'ambito in cui sono in vigore[39]. Possono anche essere modificate con un preciso scopo, senza che sia in atto un conflitto; permane comunque il problema dell'accettazione: vi è un gran numero di riferimenti testuali che dimostrano come in linea di principio

[38] Cfr. le acute argomentazioni e riflessioni sulle differenze di origine sociale tra spazi d'azione geografici in W. DAVIES, *Small Worlds*, cit., p. 86; cfr. pp. 105 ss. sulla maniera in cui l'autrice interpreta la presenza di testimoni e l'assunzione di garanzie come fonti per stabilire il raggio esistenziale dei contadini.

[39] Cfr. S. ROBERTS, *Ordnung und Konflikt. Eine Einführung in die Rechtsethnologie*, Stuttgart 1981 (originale inglese pubblicato nel 1979), qui in particolare sezione 3: «Ordnung und Kontinuität im Alltagsleben». Cfr. inoltre il mio saggio *Herrschaft und Genossenschaft im Kontext frühmittelalterlicher Rechtsbeziehungen*, in «Historisches Jahrbuch», 102, 1982, pp. 33-71; una critica alle mie tesi è portata da H.-W. GOETZ, *Herrschaft und Recht in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft*, in «Historisches Jahrbuch», 104, 1984, pp. 392 ss.

venissero considerate illegittime modificazioni del diritto consapevoli e mirate, anche se per opera dello stesso re. Il fatto che il cristianesimo offrisse la possibilità di legittimare le modificazioni per volere divino, rese il principio meno rigido, come ha chiarito Fritz Kern, ma non lo escluse. Le costrizioni giuridiche, indubbiamente poco sviluppate – al contrario di quelle normative, che governavano ogni cosa e poggiavano proprio sulle consuetudini di diritto ed a cui faceva ricorso la stessa formula di Ingelheim –, dovevano porre limiti molto stretti alla volontà dei signori nel modificare il diritto, ovvero nel costituirlo. La 'formazione del diritto' doveva esser quindi molto meno vincolata al comando dei signori, ovvero alla legislazione, che non al perfezionamento del diritto attraverso la soluzione dei conflitti in tribunale. La distinzione tra diritto civile e penale non esisteva più nel primo Medioevo[40]. Per ogni infrazione alle consuetudini giuridiche vigenti, che causava un conflitto tra danneggiante e danneggiato, esisteva una serie di metodi per comporre il conflitto stesso: composizione amichevole a mezzo di trattative nelle quali sembra giocassero un ruolo di spicco i mediatori[41], conclusione violenta attraverso faida[42] e infine il giudizio in tribunale. Ma anche la sentenza era spesso un compromesso e la proclamazione del risultato raggiunto durante le precedenti trattative è considerato giu-

[40] Cfr. H. HATTENHAUER, *De arbore inciso homineque occiso – Stationen eines Rechtsproblems*, in G. LANDWEHR (ed), *Studien zu den germanischen Volksrechten. Gedächtnisschrift für Wilhelm Ebel*, Frankfurt-Bern 1982, pp. 11-34. Hattenhauer traccia in modo brillante ed aderente alle fonti le tappe della dissoluzione di questa differenza.

[41] Cfr. G. ALTHOFF, *Colloquium familiare – Colloquium secretum – Colloquium publicum. Beratung im politischen Leben des früheren Mittelalters*, in «Frühmittelalterliche Studien», 24, 1990, pp. 145-167. Althoff elabora i principi fondamentali a livello del re, e si chiede se anche nell'ambiente contadino, decisamente peggio documentato, agissero simili meccanismi.

[42] Ancora al principio dell'XI secolo la conclusione violenta di un conflitto attraverso faide di sangue e vendetta non era affatto limitata alla nobiltà di spada. Cfr. G. DILCHER, *Mord und Totschlag im alten Worms*, in S. BUCHHOLZ (ed), *Überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtsgeschichtlichen Forschung*, Paderborn 1993, pp. 93-104.

sto da ambedue le parti in causa[43]. L'oralità della vita giuridica entra qui in gioco in quanto il punto di riferimento giuridico non era costituito da alcuna norma superiore scritta a cui ricondurre il singolo caso, ma da consuetudini basate su singoli casi concreti vissuti e conservati nella memoria. Naturalmente esistevano anche concezioni più generali di ciò che era giusto, ma in caso di conflitto ci si rifaceva comunque a singoli usi concreti, vissuti e tramandati.

È possibile ancora una volta rendere tangibili queste affermazioni generali, facendo riferimento al materiale del monastero di Redon analizzato da Wendy Davies[44]. Davies ha potuto stabilire che erano i liberi di una *plebs* a costituirsi come tribunale locale con avvicendamento della presidenza, che poteva essere in capo ad un maggiorente della nobiltà locale (*machtiern*), ad un *missus* ducale o comitale o anche ad uno degli anziani del villaggio[45]. Poteri sovralocali come il conte o il duca entravano in campo solo se espressamente richiesti. Dalle fonti non risulta alcuna attività giudiziaria da essi svolta regolarmente e quando si trattava di una lite a livello di contadini essi rimandavano la questione al villaggio.

«Each village and its surrounding territory, the *plebs*, held its own meetings for dispute settlement, and in high proportion had courts; business relating to one *plebs* was normally heard in the *plebs*, with people of the immediate locality in attendance. 'State' interest in

[43] Fondamentale J. WEITZEL, *Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutschen Mittelalter*, 2 voll., Köln-Wien 1985; cfr. come esempio di una sentenza del tribunale regio il mio saggio *Fürstenurteile im staufisch-welfischen Konflikt*, cit.

[44] Cfr. oltre alla già più volte citata opera di W. DAVIES, *Small Worlds*, anche della stessa autrice, *Disputes, their conduct and their settlement in the village communities of eastern Brittany in the ninth century*, in «History and Anthropology», I, t. 2, 1985, pp. 289-312; e soprattutto *People and Places in Dispute in ninth-century Brittany*, in W. DAVIES-P. FOURACRE (edd), *The Settlement of Disputes in the Early Medieval Europe*, Cambridge 1986, pp. 65-84.

[45] W. DAVIES-P. FOURACRE (edd), *The Settlement of Disputes*, cit., p. 74.

the proceedings was either minimal or non-existant; hence, many 3-10 km units effectively operated as autonomous judicial units»[46].

Sembrerebbe sensato partire da questa prassi giuridica ricavata dal materiale di Redon come ipotesi di lavoro per affrontare anche altre aree dell'Europa occidentale dell'alto Medioevo dal momento che le basi giuridiche erano analoghe: i punti di riferimento giuridici non erano né leggi né principi giuridici superiori, ma le vicende locali, riconosciute giuridicamente valide in passato e come tali accettate[47].

«Knowledge of previous events in the locality, effectively a knowledge of local family history, was fundamental to the process of resolution ... The answer to all problems was seen to lie in the past ... In most cases the means of arriving at a settlement depended essentially on local knowledge and on faith in the character of those who possessed it. Citation of neither national nor local principle played any part in the process and the collection is strikingly lacking in reference to law and lawyers»[48].

In una sorta di bilancio provvisorio prendiamo quanto appena detto e trasferiamolo al *liber homo Arnold* di Dortmund. Dal momento che ci serve da esempio, si può considerare come data l'ipotesi che egli avesse effettivamente il proprio ambiente di esistenza a Dortmund e non fosse per la maggior parte del tempo in viaggio come venditore ambu-

46 W. DAVIES, *People and Places in Dispute*, cit., p. 82.

47 È decisamente più accettabile dal punto di vista metodologico impiegare comparativamente dati strutturali di un ambiente particolarmente ben documentato per un altro, coevo, più povero di fonti piuttosto che proiettare nel passato testimonianze di fonti ben più tarde provenienti dalla medesima signoria fondiaria. Questo è ciò che fa W. RÖSENER, *Grundherrschaft und Bauerntum*, cit., pp. 16 ss., dove utilizza il diritto curtense di Essen, che venne registrato tra XIV e XV secolo, come fonte sulla situazione giudiziaria dell'alto e del pieno Medioevo. Inoltre il tribunale signorile di Essen, così come era organizzato nelle più o meno chiuse comunità curtensi, funge tacitamente da esempio per tutto il possesso di Essen, tralasciando il dato di fatto per cui «il possesso ecclesiastico in Vestfalia... [mostrava] una struttura organizzativa decisamente meno compatta con una riserva signorile più ridotta»: vedi *ibidem*, pp. 14 s.

48 W. DAVIES, *Small Worlds*, cit., p. 151.

lante. Sulla base del materiale a sua disposizione Wendy Davies prende le mosse dal fatto che le sedute del tribunale di villaggio avevano luogo con regolarità quasi di routine. Lei stessa avanza riserve sul fatto che trascrizione e archiviazione avvenissero da parte del monastero e che, se questo avveniva, erano trascritti soprattutto i casi giudiziari di cui il monastero voleva registrare l'esito a proprio favore[49]. Bisogna chiedersi inoltre se la composizione extragiudiziale, che si trova anche nel materiale di Redon[50], non fosse una regola laddove non fosse coinvolto un signore fondiario, come, ad esempio, un ricco monastero. Già la raccolta e l'archiviazione di titoli giuridici scritti e talora di sentenze scritte, che si basavano su quelli, implica un approccio di tipo sistematico, che distingue gli aspetti giuridico-patrimoniali dal contesto generale degli altri ambiti relazionali in uno spazio di piccole dimensioni. Resta dubbio tuttavia se nell'ambito dei residenti di Dortmund, molto ristretto, facilmente controllabile e ancora scarsamente differenziato, venisse convocato con qualche regolarità un tribunale per la composizione dei conflitti. Ciò non significa assolutamente dare per scontati convivenza pacifica e armonia all'interno di piccoli gruppi di coloni. Al contrario, descrizioni provenienti da periodi di cui possediamo fonti più copiose, mostrano dissidi che raggiungono l'odio mortale, mostrano livore, gelosia e invidia quali origine di conflitti di ogni sorta. E tuttavia, in una simile comunità, in cui tutti sapevano tutto di tutti, esisteva effettivamente un tribunale per risolvere le controversie? E in caso affermativo, che tipo di tribunale? In teoria per Arnold sarebbe stato competente il tribunale comitale. Ma si può davvero supporre che un conte sassone in età carolingia tenesse le udienze del tribunale diversamente da un suo pari bretone? Non si dovrebbe forse supporre anche per un conte sassone ciò che Wendy Davies ha assodato per il conte bretone Pascwethen, attivo nella seconda metà del IX secolo?

[49] *Ibidem*, p. 147.

[50] *Ibidem*, p. 148.

«Mostly this high aristocratic did not enter the villages, let alone interact with the *plebenses*; although he passed through the *plebes* – the territories – he lives in a different world... counts did not appear in or witness village transactions; they went – instead – to court»[51].

Anche per quanto riguarda Arnold a Dortmund si dovrebbero prendere le mosse dai meccanismi vigenti in loco per la regolazione dei conflitti, a meno di indicazioni contrarie desumibili da fonti contemporanee dell'area sassone.

Non è pensabile che questi gruppi di insediamento locali, nei quali ognuno doveva ricorrere al vicino per la pura e semplice sopravvivenza, si dividessero in caso di conflitto a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra signoria fondiaria. Si deve piuttosto dare per scontato che i conflitti all'interno dei piccoli gruppi insediativi, che rappresentavano la normalità nell'alto Medioevo, di regola venivano risolti in via extragiudiziale. Ma cosa succedeva quando i conflitti in tali ambienti venivano provocati da elementi sovralocali e talora sovraregionali, per esempio da un monastero con possessi disseminati, come Werden nei confronti di Dortmund, oppure da nobili, mercanti di passaggio, oppure dal re? Si può davvero immaginare che Arnold in un eventuale conflitto con il suo signore fondiario, l'abbazia di Werden, si muovesse dal vicinato a lui familiare e intraprendesse un viaggio di circa trenta chilometri per comparire dinanzi al tribunale in un ambiente a lui estraneo? La stessa produzione di urbari dimostra un diverso orientamento. Essi venivano redatti da commissioni itineranti dei signori fondiari che dinanzi ad una comunità di vicinato competente sul territorio rivendicavano sul posto, ovvero laddove doveva essere erogata la prestazione, i diritti dei signori fondiari[52]. Anche in questo

[51] *Ibidem*, p. 167

[52] In generale vedi R. FOSSIER, *Polyptiques et censiers*, cit. Sull'esempio di Prüm L. KUCHENBUCH, *Bäuerliche Gesellschaft und Klosterherrschaft im 9. Jahrhundert* («Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», Beiheft 66), Wiesbaden 1978 e I. SCHWAB, *Probleme der Anfertigung von frühmittelalterlichen Güterverzeichnissen am Beispiel des Prümer Urbars*, in A. VERHULST (ed), *Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, cit., pp. 152-170.

caso il vicinato era dunque una parte ineliminabile nella determinazione dei diritti. In caso di controversia le cose non andavano diversamente. Il tribunale doveva essere parte dell'ambiente esistenziale degli interessati[53].

La classificazione per condizione di nascita dei dipendenti di Werden nel Brukterergau rappresenta un problema singolare. La parte che parla di tale regione nomina nell'insieme settantasei persone obbligate a prestazioni. Come nel caso di Arnold a Dortmund per altri ventuno nominativi si annota trattarsi di liberi, mentre per gli altri manca qualsiasi classificazione per condizione di nascita. Per Suanbald di Querenburg (oggi sobborgo di Bochum), per Hrodgis di Hüllen (presso Gelsenkirchen) e per Ricuuini di Mengede (sull'Emscher) si annota che la persona citata è un *pauper*. Singolare è l'annotazione riferita a Wulfric della *villa* di Düngelmann (presso Castrop), del quale si dice: «... quondam nobilis unum solidum nunc noster litus est». Il fatto è singolare in quanto i *liti* vengono considerati semiliberi che nella scala giuridico-sociale erano collocati tra i *servi* e i *liberi*. Dopo la diffusione della signoria fondiaria anche in Sassonia la loro situazione sarebbe dunque peggiorata. Essi sarebbero divenuti «contadini asserviti, vincolati alla terra e soggetti a prestazioni, e sarebbero sottoposti all'obbligo di matrimonio e al potere giudiziario signorile del *dominus*,

[53] Ciò non contrasta con il fatto che nell'anno 861 un gruppo di 23 contadini con donne e bambini si recasse dal villaggio di Mitry alla *curia regis* di Compiègne, distante circa 60 km, per rivendicare di fronte al re Carlo il Calvo il loro *status* giuridico di dipendenti liberi che il loro signore fondiario, il monastero di St. Denis, contestava. Al di là della possibilità di un ambiente sociale relativamente più esteso nell'Île de France, è senz'altro da supporre che in particolari casi di necessità anche i contadini potessero intraprendere lunghi trasferimenti. Cfr. sull'analisi del caso J. NELSON, *Dispute Settlement in Carolingian Francia*, in W. DAVIES-P. FOURACRE (edd), *The Settlement of Disputes*, cit., pp. 45-64, qui in part. pp. 51 ss. Su più lunghi viaggi dei contadini in casi di necessità vedi con diversa problematica P. GEARY, *L'humiliation des saints*, in «Annales ESC», 34, 1979, pp. 27-42, qui pp. 38 s. e sul funzionamento della composizione locale dei conflitti cfr. dello stesso, *Vivre en conflit dans une France sans état: typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200)*, in «Annales ESC» 41, 1986, pp. 1107-1133.

che rispondeva dei reati dei suoi *liti*»[54]. Si tratta di una generalizzazione che non collima con il passo citato[55]. Se l'urbario, nell'ottica ad esso propria del signore fondiario, mantiene espressamente lo *status* di origine nobile di Wulfric, allora la condizione dei *liti* in questo caso non poteva essere quella di servi non liberi, ma piuttosto quella di appartenenti ad un seguito del signore formato da guerrieri[56].

Quale *status* secondo il ceto di nascita avevano allora quei dipendenti del Brukterergau per i quali manca una qualsiasi classificazione? Dal fatto che proprio nel loro caso, e non per quelli definiti espressamente *liberi*, compare il tributo del soldo di guerra, si deduce che dovessero essere dei *liti*[57]. È un argomento *e silentio* a favore del quale non depone effettivamente nulla se non la ipotesi che continuasse ad

[54] D. HÄGERMANN-A. HEDWIG, voce *Liten*, in *Handbuch für Rechtsgeschichte*, V, 1991, coll. 2016 s.; cfr. anche A. VERHULST, *Die Grundherrschaftsentwicklung im ostfränkischen Raum*, in A. VERHULST (ed), *Die Grundherrschaft im frühen Mittelalter*, cit., pp. 9-46, in particolare pp. 41 s.

[55] G. LANDWEHR, *Die Liten in den altsächsischen Rechtsquellen. Ein Diskussionsbeitrag zur Textgeschichte der 'Lex Saxonum'*, in G. LANDWEHR (ed), *Studien zu den germanischen Volksrechten*, cit., pp. 117-142, sostiene l'opinione per cui il peggioramanto dello *status* dei *liti* da un originario ceto di guerrieri sarebbe iniziato già dall'800 (p. 128). Mi pare che questa asserzione generale dovrebbe venire differenziata.

[56] Viene formulata, anche richiamandosi alla presenza dei *liti*, la tesi per cui, al contrario che all'ovest «ad est del Reno la società agraria si trovava ancora in uno stadio sociale relativamente primitivo, dove i non-liberi giocavano ancora un ruolo importante», A. VERHULST, *Die Grundherrschaftsentwicklung*, cit., p. 42.

[57] R. KÖTZSCHKE, *Studien zur Verwaltungsgeschichte*, cit., p. 64. Questa conclusione deriva in Kötzschke dai suoi presupposti generali riguardo all'obbligo militare di tutti i liberi nella «leva statale»: «Riguardo alla situazione di questi dipendenti di monastero liberi nello Stato è significativo che essi, con una sola eccezione secondo i più antichi registri, non pagassero al signore fondiario il tributo del soldo di guerra. Questo è un... contributo al servizio militare ... I liberi non versavano questa tassa militare al signore fondiario, ma solamente i semiliberi; i liberi che amministravano i beni del monastero di Werden intorno all'880 erano ancora, per quanto concerneva gli obblighi militari, direttamente sotto l'autorità pubblica».

esistere un servizio militare obbligatorio 'statale' di tutti i liberi[58]. Tale ipotesi non è comunque vincolante. Non è possibile dire nulla sul ceto di nascita di coloro che non vengono espressamente indicati come *liberi*. Se fossero stati *liti*, dovrebbe valere anche per loro ciò che si è detto più sopra riguardo all'esempio del *liber homo* Arnold. Secondo l'urbario nella *villa* di Laer (oggi sobborgo di Bochum) viveva un certo Odo, dipendente di Werden, il quale dal suo mezzo manso di Werden doveva versare tredici misure di orzo, otto denari per il tributo di guerra e due misure di farina. Il *liber* Helmward, anch'egli di Laer, doveva versare dodici misure di avena. Sia che Odo fosse un *litus* o meno, l'ambiente esistenziale doveva essere identico a quello di Helmward, nel piccolo insediamento di Laer con i suoi pochi abitanti. Supporre nel caso di Odo un diverso tribunale, una maggiore dipendenza da Werden rispetto a Helmward, non trova praticamente alcuna giustificazione sulla base delle condizioni di vita complessive. Un signore fondiario che avesse voluto condurre in dipendenza feudale un seguito di guerrieri avrebbe avuto la necessità di disporre di meccanismi di sanzione ed oppressione. Istituzionalizzare questi ultimi al di fuori del raggio della presenza fisica, avrebbe dovuto essere altrettanto difficile per i signori fondiari quanto lo era per il re[59].

Prima di applicare quanto detto fin qui alla problematica

[58] Per quanto il presupposto di uno «stato» franco alla base di questa ipotesi possa essere oggi obsoleto, resta la conclusione, su di esso basata, che l'appartenenza al ceto dei *liti* sia da dedurre dall'obbligo e dal pagamento dell'imposta di guerra, vedi A. HÖMBERG, *Münsterländisches Bauerntum im Hochmittelalter*, in «Westfälische Forschungen», 15, 1962, pp. 29-42, qui p. 40: «... Gli obbligati [si possono] riconoscere nei *liti*, in quanto era compreso tra i loro tributi il soldo di guerra, con il quale ottenevano la dispensa dall'obbligo del servizio militare». Vedi anche H.-W. GOETZ, *Die Grundherrschaft des Klosters Werden*, cit., p. 81; W. RÖSENER, *Struktur und Entwicklung*, cit., pp. 195 s.

[59] Sarebbe da discutere se il concetto di diritti di signoria autogeni, cioè fondati sulla nobiltà di sangue, non sia la ragione per cui nella ricerca tedesca non vengano attribuiti componenti spaziali ai diritti di signoria medesimi.

annunciata nel titolo, relativa al «ruolo della signoria fondiaria nella formazione consociativa del diritto», vorrei soffermarmi su un'altra signoria fondiaria, quella del monastero di Rupertsberg presso Bingen[60], ovvero il monastero di Ildegarda, venerata come santa[61]. Ildegarda stessa lo fondò tra il 1147 ed 1150, abbandonando con le consorelle il monastero di Disibodenberg. L'abate di quest'ultimo protestò perché con questo trasferimento egli avrebbe perso Ildegarda, le suore e i loro beni, che fino ad allora erano stati sotto la sua autorità. Mi è parso che avremmo potuto ampliare la nostra conoscenza sugli ambiti di vita localmente circoscritti, se fossimo riusciti a comprendere quali conseguenze avrebbe avuto la spartizione di un complesso di beni, fino a quel momento compatto all'interno di una signoria fondiaria, sulle persone da esso dipendenti. È possibile stabilire se gli ambiti di vita locali vennero disgregati? L'elenco dei beni redatto alla fine del XII secolo permette di rispondere a tale domanda? Benché abbia dovuto constatare che non è questo il caso, l'elenco dei beni si è comunque dimostrato una ricchissima fonte per l'intera problematica.

La breve introduzione dell'urbario[62] è scritta in prima per-

60 H. SEIBERT, voce *Rupertsberg*, in *Lexikon des Mittelalters*, VII, 1994, col. 1107; Th. SCHIEFFER (ed), *Germania Pontificia*, IV, parte IV, Göttingen 1978, pp. 239-245.

61 Introduttivi a Ildegarda di Bingen, con rimandi alla bibliografia precedente, E. GÖSSMANN, *Hildegard von Bingen*, in M. GRESCHAT (ed), *Gestalten der Kirchengeschichte*, III, Stuttgart 1983, pp. 224-237; A. FÜHRKÖTTER, *Hildegard von Bingen*, in W. JANSSEN (ed), *Rheinische Lebensbilder*, X, Köln 1985, pp. 7-30; H.-U. WÖHLER, *Äbtissin Hildegard von Bingen*, in E. UITZ (ed), *Herrscherinnen und Nonnen*, Berlin 1990, pp. 170-196, nota a pp. 277 s.; vedi inoltre i contributi nel volume collettivo nell'ottocentesimo della morte curato da A.B. BRÜCK, *Hildegard von Bingen 1179-1979* (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte, 33), Mainz 1979.

62 Il *Fundationsbuch* oggi ancora esistente è un copia, databile circa al 1195, di un elenco di beni, che veniva continuamente annotato e aggiornato con le donazioni, come è evidente dalla presenza di diverse mani in un frammento conservato, cfr. M. SCHRADER-A. FÜHRKÖTTER, *Die Echtheit des Schrifttums der Heiligen Hildegard von Bingen*, Köln-Graz 1956, pp. 28 ss.; la copia è stata pubblicata in *Urkundenbuch zur Geschichte der*

sona plurale: «a seguito di una visione avuta dalla nostra madre Ildegarda ci siamo trasferite da Disibodenberg a Rupertsberg ... Dato che qui non possedevamo nulla abbiamo comperato per venti marchi un primo *fundus* da Bernhard, conte di Hildesheim; ciò che ora possediamo è stato da noi acquistato o ricevuto in donazione»[63]. Le proprietà così riunite vengono quindi elencate luogo per luogo, con il nome del venditore o del donatore e talvolta con l'indicazione del prezzo d'acquisto, delle dimensioni e delle denominazioni degli appezzamenti. A parte il fondo già nominato, sede del monastero stesso, il monastero di Rupertsberg aveva possessi a Bingen, Bermersheim, Ockenheim, Isenheim, Longesheim, Genzingen, Volkesheim, Appenheim, Dolengesheim, Weitersheim, Basenheim, Bunnenheim, Brunnenheim, Wilre, Haresheim, Wellengesheim, in tutto sedici località. Sono poi elencati separatamente ancora una volta i possessi di vigneti ed in una terza parte si parla dei *census* «qui nobis persoluuntur».

Attraverso la prima parte dell'elenco dei beni si può individuare la struttura di questa signoria fondiaria. Può servire da esempio soprattutto la località di Bermersheim, luogo natale di Ildegarda di Bingen, che proveniva dalla famiglia di piccola nobiltà dei signori di Bermersheim[64]. I donatori Hugo, Roricus e Trutwinus, citati alla voce Bermersheim,

mittelrheinischen Territorien, hrsg. von BEYER *et al.*, 3 voll., Coblenz 1860-1874 (d'ora in poi citato come *MUB*). In seguito mi riferirò a questa edizione, e precisamente al volume II, pp. 365-391.

63 *MUB*, II, p. 366; nel documento di conferma dell'arcivescovo di Magonza dell'anno 1158, nel quale vengono comunque nominate singolarmente le prime acquisizioni elencate nell'urbario, Bernhard appare come *vicedominus* di Hildesheim, vedi *Mainzer Urkundenbuch*, n. 230, pp. 413-418 (vedi in generale le note sulla suddivisione dei nomi dei donatori). Vedi sulle dotazioni e sul possesso M.L. BREDE, *Die Klöster der Heiligen Hildegard Rupertsberg und Eibingen*, in A.B. BRÜCK (ed), *Hildegard von Bingen 1179-1979*, cit., pp. 77-94.

64 La tesi della provenienza di Hildegard dalla famiglia dei signori di Bermersheim fu sostenuta per la prima volta da Marianna Schrader nel 1936 ed è oggi universalmente accettata, vedi la bibliografia citata a nota 61.

erano tutti fratelli di Ildegarda, la più giovane di dieci figli. La più estesa donazione dei fratelli consisteva nel possesso di una 'corte' con annessi edifici «et iuxta istam quatuor alias incultas»[65], ovvero altre quattro 'corti' incolte. I fratelli donarono inoltre appezzamenti di dimensione variabile da mezzo a dieci iugeri e più precisamente: «Nello stesso luogo Trutwinus ci diede in *direzione di spizesheim* due iugeri e mezzo; uno iugero a *albercher uelde*. Uno iugero a *heldun*; nelle vicinanze di *herestrazun* otto iugeri, ecc.». Considerando l'elenco nel suo insieme dieci iugeri erano molto, prevalevano le piccole e piccolissime donazioni, che erano chiaramente il risultato di spartizione patrimoniale secondo il diritto ereditario in linea femminile; si dice infatti alla fine delle donazioni di Hugo, uno dei fratelli: «Retro uineas campus qui incultus iacet et adhuc cum aliis communis idest Irmengarth, Odilia, Judda et indiuisus»[66]. *Adhuc* il campo era proprietà comune dei tre fratelli e delle tre donne, identificate come le sorelle di Ildegarda[67], presumibilmente indiviso, dato che era rimasto incolto. Anche in altri punti si incontra il diritto ereditario per linea femminile. Così un *walpertus advocatus* donò una serie di mansi, alcuni dei quali egli aveva acquistato da sua sorella Mechthild, un acquisto al quale le suore avevano partecipato con cinque marchi del prezzo totale. Dato che il numero dei mansi donati o acquistati in precedenza è lasciato in sospeso, non è possibile desumere se Walpertus e la sorella Mechthild avessero ereditato in parti eguali[68]. Alle donazioni della *domina Gepa* è dedicato un intero paragrafo, al quale dà anche il titolo[69]. La parola *domina* testimonia come essa fosse di ceto elevato. Questa donna pare inoltre aver trovato una forma molto pratica per il sostentamento delle suore, non solo donando loro particelle (*particula*) di vari vigneti ed altri possessi, ma

65 *MUB*, II, p. 367.

66 *MUB*, II, p. 368.

67 *Hildegard von Bingen Briefwechsel*, Übers. und erläutert von A. FÜHRKÖTTER, OSB, Salzburg 1965, tavola genealogica A.

68 *MUB*, II, p. 378.

69 *MUB*, II, p. 370: «Vinee quas domina Gepa ecclesie nostre tradidit».

stabilendo anche che all'inizio di ogni mese da maggio ad ottobre dovessero essere versati mensilmente alle suore cinque soldi per l'acquisto di formaggio e uova. Inoltre, alla ricorrenza sia del suo compleanno sia di quello di altri familiari le suore avrebbero ricevuto denaro per acquistare generi alimentari.

Nell'elenco compaiono anche donne con rango sorprendentemente elevato, non si parla infatti solamente di vari *advocati* ma anche di una *Adelheidis aduocata* alla quale viene donato un vigneto a *drehtingeshusen*[70] e nella notizia della composizione di una lite relativa al possesso del monastero a Volkesheim compare tra i testimoni una *sculteta Liutra*[71]. Erano forse mogli o vedove di ufficiali o avevano esse stesse la carica di avvocato e sculdascio?[72] In ogni caso le donne compaiono molto spesso come donatrici, anche insieme a fratelli, tanto da non destare dubbi sull'esistenza di un diritto ereditario proprio, non solo sussidiario in mancanza di eredi maschi. La conseguenza erano possessi piccoli e disseminati dei quali possiamo avere conoscenza quando, piccoli e disseminati appunto, vennero donati al monastero di Rupertsberg. Da taluni passi risulta che le suore cercarono l'accorpamento, comperando, scambiando, versando denaro per riscattare diritti di terzi: «L'allodio a Bermersheim che il conte Udalrich e sua moglie Kunigund ci diedero e per il quale demmo a Bermersheim due marchi anche a Gerlib von Sobernheim»[73]. Riuscì loro perfino di trarre profitto da una lite. Rudeger e Sigehard possedevano uno iugero e mezzo a Longesheim a *slethun*; era stato dato in pegno a Rudeger ma apparteneva a Sigehard: «Non potendo trova-

[70] *MUB*, II, p. 383.

[71] *MUB*, II, p. 385.

[72] Per un confronto si può rimandare alla nobile Aourken, che alla metà del IX secolo in Bretagna figura come *tirannissa* (*machtiern*), una forma di autorità del villaggio, e che Wendy Davies classifica come «caso molto inusuale», vedi W. DAVIES, *Small Worlds*, cit., p. 78.

[73] *MUB*, II, p. 369.

re un accordo sembrò loro più indicato donarli a noi per la salvezza delle loro anime»[74].

Dall'urbario nel suo insieme si evidenzia una struttura estremamente frazionata dei possessi. Stranamente in tutta la prima parte, quella più esauriente in assoluto, non si parla mai del possibile utile che le monache avrebbero tratto, ad esempio, da quello iugero e mezzo a Longesheim, appena ricordato. Nella seconda parte dell'urbario che si occupa del possesso di vigneti si citano talvolta, mai comunque con regolarità, le entrate, prevalentemente in denaro; soltanto nella terza parte sui *census* fanno la loro comparsa *quelli* che coltivavano le terre, ovvero coloro che vivevano nei singoli luoghi citati. Ecco un esempio: «I possessori [*possessores earum*] dei tre vigneti che il chierico Emicho di Hetensheim ci donò, debbono versare ogni anno alla festa di S. Martino un tributo di sei denari»[75]. È indicativo il fatto che il monastero in quanto signore fondiario prestasse così scarsa attenzione a coloro ai quali si estendeva la signoria fondiaria stessa. La loro totale assenza nella prima parte, la più completa, va dunque spiegata con il fatto che i citati iugeri di terra avuti in donazione e le quote di mansi e di altri appezzamenti erano legati a tributi fissi in natura o in denaro, che non venivano perciò registrati separatamente perché, a differenza dei diritti di possesso, non erano soggetti a scambio.

Rimangono alcune questioni aperte. È possibile comunque riconoscere chiaramente come potessero sorgere conflitti da una simile struttura dei possessi e da tali transazioni. Tutto ciò è facilmente desumibile da un esempio tratto dalla terza parte. Il titolo *Hi sunt census qui nobis persoluuntur* è impreciso, dato che vi si parla anche di pagamenti del monastero ad altri. Vi si dice:

«Gottschalk *orlaz* ci versa ogni anno dieci denari. Hedwig, la moglie di Stephan, cinque denari e qualcuno di Wilre tre denari. Questi diciotto denari li versiamo il giorno di s. Gregorio ai canonici di

[74] *MUB*, II, p. 372.

[75] *MUB*, II, p. 384.

Bingen. Nello stesso giorno la *celleraria* versa sempre agli stessi canonici diciotto denari dai vigneti della *domina* Mechthild di Trifels, alla badessa del vecchio monastero venti denari. Dal mulino che ci donò Rudolf *de munstere* versiamo ai fratelli di s. Giacomo cinque soldi»[76].

Il passo è illuminante non solo perché mostra uno stretto intreccio economico, ma anche perché evidenzia quanto strettamente i rapporti economici siano collegati a singole fattispecie a loro volta connesse ad eventi ed esperienze molto concreti. Questo tipo di concatenamento non rappresenta un caso isolato bensì la regola, tutte le volte che nell'elenco si parla delle prestazioni del monastero di Rupertsberg nei confronti di terzi. I calcoli sono fatti in denaro, ovvero con una unità di misura che permette la formalizzazione: convertendo il loro valore in denaro si possono infatti sommare anche mele con pere. Tuttavia, nonostante che i conteggi venissero fatti in denaro, non si tenevano i conti in denaro a quanto risulta, perché altrimenti si potrebbero confrontare le entrate e le uscite in dare e avere. Ma è proprio questo il passo che non viene compiuto: il fatto che la badessa di Rupertsberg dovesse versare diciotto denari all'anno ai canonici di Bingen, resta collegato ai tributi a lei dovuti da Gottschalk, da Hedwig e da un uomo di Wilre. Risulta altrettanto chiaro come da questo modo di pensare si sviluppassero conflitti e come dalla soluzione dei conflitti potesse conseguire la costruzione del diritto. Ammettiamo il caso che Gottschalk *orlaz* morisse senza lasciare figli eredi, e che la sua 'corte' o il suo vigneto, con i cui proventi egli finanziava i dieci denari per la badessa, restasse incolto (e casi di terre incolte compaiono certamente nell'elenco dei beni di Rupertsberg, come si è visto sopra)[77]. Questa entrata sarebbe così venuta a cadere per la badessa: avrebbe dovuto a sua volta comunque pagare? Se si suppone che i contemporanei pensassero allo stesso modo della compilatrice dell'urbario, la cosa non può essere certo decisa in astratto. Supponendo

[76] *MUB*, II, p. 384.

[77] Vedi sopra a p. 584.

che la questione venisse posta ai giudici di un tribunale, questi, per poter giudicare, avrebbero voluto innanzitutto sapere da quando e perché la badessa di Rupertsberg fosse annualmente debitrice di diciotto denari ai canonici di Bingen e se il tributo di Gottschalk *orlaz* vi fosse ancora collegato, e in caso affermativo perché. Avrebbero voluto insomma conoscere la s t o r i a concreta dei tributi e del loro intrecciarsi[78]. Nonostante tutte le sottigliezze di ragionamento, che si potrebbero usare, si dovrà comunque escludere che in un qualche momento vennero formulate regole astratte relative all'obbligo di pagamento e alle condizioni per il decadere di tale obbligo. Si sarà forse verificato una volta un caso del tutto analogo, ma senza una corrispondente prova documentaria non è possibile dire se si sarebbe argomentato per analogia, se ci si sarebbe rifatti ad un analogo conflitto del passato e al giudizio che vi avesse posto fine. In questa argomentazione per analogia sarebbe insito un processo di astrazione della s t r u t t u r a del conflitto, ma non sono certa si possa presumere che un tribunale rurale del XII secolo fosse in grado di operare una simile astrazione, partendo da un singolo caso concreto. Senza l'astrazione, tuttavia, ovvero rifacendosi solamente alle circostanze prodottesi storicamente, il caso dal punto di vista giuridico non poteva essere risolto. Per il nostro caso fittizio si dovrà allora ipotizzare quanto si incontra costantemente nelle sentenze medievali: si sarebbe abbandonata la questione, comunque astratta, dell'obbligo di pagamento e si sarebbe ripartito il danno, derivante dal fatto accertato che il bene di Gottschalk non veniva più sfruttato. I canonici di Bingen si sarebbero dovuti dichiarare soddisfatti di cinque denari. Un giudizio certamente saggio, che celava però in sé un nuovo conflitto potenziale, se non fosse stato stabilito al contempo che la badessa sarebbe stata nuovamente obbligata a pagare tutti i

[78] Una tale configurazione spiega perché in alcuni casi di alienazione di terra determinati tributi, da prestare in relazione ad essa, restavano esclusi dall'alienazione, in quanto dovevano servire all'adempimento di un ulteriore obbligo. Su simili casi vedi W. DAVIES, *Small Worlds*, cit., p. 52. In caso di conflitto i diritti e le pretese relativi erano comprensibili solo ai membri del vicinato.

dieci denari non appena la terra di Gottschalk fosse stata nuovamente coltivata. In un tribunale di campagna del XII secolo era possibile concettualmente prendere in considerazione ipotesi future, ovvero pensare per alternative?

L'annotazione che segue e che si trova all'interno dell'elenco dei beni del monastero di Rupertsberg fornisce perlomeno degli spunti:

«Hermann di Gegenheim e sua moglie Adelheid ci daranno venti denari alla festa di S. Martino. Se non osserveranno la scadenza, dovranno pagare in seguito»[79].

Segue la postilla: «Herumbe so sal er zu dinge nit gan zu Rode». Per questo, ovvero in merito all'obbligo di pagare anche ad una scadenza successiva, non deve essere trascinato in tribunale. Chi esclude espressamente qualcosa tiene conto che possa effettivamente succedere. Ecco dunque la questione: cosa sarebbe successo se Hermann avesse fatto davvero ciò che la badessa voleva escludere? Avrebbe lasciato spirare la scadenza del tributo, si sarebbe rifiutato di pagare in un momento successivo adducendo il fatto che il suo obbligo si limitava alla festa di San Martino e non a Natale e quindi sarebbe andato in tribunale per rivendicare il proprio diritto nei confronti della badessa. Ovunque erano usuali le scadenze fisse per i tributi e anche nell'elenco dei beni di Rupertsberg compaiono spesso. In nessun altro caso risulta stabilito che l'obbligo di pagamento continuasse a sussistere indipendentemente dalla scadenza. Se ciò fosse già stato generalmente accettato, non ci sarebbe stato bisogno di stabilirlo espressamente per Hermann. Siamo di fronte ad una situazione a sé stante, ad un accordo particolare o ad una sentenza dopo una precedente lite, che permetteva alle monache di Rupertsberg di fissare nel loro registro che Hermann non avrebbe potuto appellarsi al tribunale per la scadenza di pagamento? Il tribunale, se fosse stato coinvolto, avrebbe dovuto studiare proprio quelle circostanze particolari, e avrebbe dovuto raccogliere informazioni su questo

[79] *MUB*, II, p. 380.

caso singolo presso coloro che ne erano al corrente, i quali non avrebbero potuto essere se non gli abitanti del luogo perché ne avevano esperienza diretta.

I due casi appena esposti ci permettono inoltre di comprendere più a fondo il fenomeno della 'formazione del diritto'. Fintanto che l'ancorarsi al caso particolare, il rifarsi a circostanze concrete e preesistenti rimasero così forti da non poter giungere alla formulazione di un principio generale, per poter dominare gli eventi contingenti dal punto di vista giuridico, allora non mi sembra adeguato parlare di 'formazione' del diritto ovvero di ulteriore sviluppo del patrimonio giuridico esistente. Per chiarire questa affermazione è opportuno rifarsi ad una formulazione di Karl Kroeschell, proposta alla discussione alla luce della critica alla storia costituzionale descrittiva di Otto Brunner ad opera dei fautori di un'idea sovratemporale di diritto nella storia. Il diritto, secondo Kroeschell, avrebbe a che fare con «fenomeni sociali interpretati giuridicamente»[80]. Fino a che nella nostra lite fittizia tra la badessa di Rupertsberg ed i canonici di Bingen un eventuale tribunale avesse cercato la soluzione esclusivamente nello svelare l'intreccio, storicamente verificatosi, tra i tributi di Gottschalk *orlaz alla* badessa e i tributi *della* badessa ai canonici, si sarebbero avute in ultima analisi trattative di composizione per una soluzione che restava comunque all'interno di interrelazioni locali. I 'fenomeni sociali' di interdipendenza diverrebbero dominanti[81]. Facendo riferimento all''interpretazione giuridica', con la presunta composizione giudiziaria della lite attraverso la ripartizione del danno, non si sarebbe ottenuto nulla di più di quanto già si disponeva e nulla che potesse neppure servire da più chiara base di argomentazione in future controversie. Altrettanto evidente, se non forse di più, si presenta il con-

[80] K. KROESCHELL, *Verfassungsgeschichte und Rechtsgeschichte des Mittelalters*, in *Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung* («Der Staat», Beiheft 6), Berlin 1983, pp. 47-77, qui p. 72.

[81] Ancora una volta è pertinente l'osservazione di Wendy Davies già citata sopra a p. 576 (W. DAVIES, *Small Worlds*, cit., p. 151).

flitto con Hermann di Gegenheim sulla s c a d e n z a del tributo, come già esposto dalla redattrice dell'urbario: escludere espressamente un chiarimento in sede giudiziaria significava di fatto la rinuncia della badessa all'opportunità di trasformare la regolazione di un caso singolo a proprio favore in una regola generale. L'accordo specifico, di cui non sappiamo nulla quanto all'attuazione, prevede che l'obbligo di pagamento di Hermann non si estinguesse con la fine del giorno di San Martino. Una regola più generale derivata dal caso concreto di Hermann, e che sarebbe stata applicabile in seguito a tutti i tributi dovuti alla badessa, sarebbe consistita in una esplicita formulazione astratta di una distinzione di principio e in una differenziazione giuridica tra modalità e misura dell' o b b l i g o di pagamento e della s c a d e n z a del medesimo pagamento. Al giorno d'oggi la mancata osservanza di una scadenza di pagamento non porta di regola all'estinzione dell'obbligo ma ad un supplemento di mora, ovvero si deve pagare di più, anziché non pagare più nulla come allora. Con la distinzione di cui sopra, però, sarebbe andato perso il vissuto comune del «giorno di s. Martino». Benché compaiano raramente, e per di più solo per allusione, riferimenti alla scadenza del giorno di San Martino come data più consueta per il versamento dei tributi, bisogna immaginarsela caratterizzata da formule fisse e gesti rituali[82]. Appare evidente che alla fine del XII secolo nell'area del medio corso del Reno, ove il monastero di Rupertsberg aveva i propri possessi, un tale passo verso la differenziazione non era ancora stato compiuto.

Quanto finora esposto permette le seguenti conclusioni: un vivace movimento di beni e di denaro, che derivava da un

[82] Anche in questo caso si riscontrerebbe una fondamentale differenza tra i tributi che sembra venissero presentati personalmente in una sorta di processione degli obbligati al tributo che vivevano nelle immediate vicinanze della *curtis* signorile (e con ciò veniva inoltre reso evidente a tutti il loro stato servile), ed i tributi di singoli che viveveno più distante, che venivano riscossi sotto forma di rendita in denaro dai messi dei rispettivi aventi diritto. Sulla prestazione di tributi come dimostrazione rituale dello stato servile cfr. la *Historia S. Benigni* (gentile indicazione di Franz Irsigler nella discussione della mia conferenza).

lato dalla spartizione dei patrimoni e dall'altro, anche come conseguenza della prima, da acquisti, scambi, ipoteche, donazioni e affitti, portò a rapporti economici alquanto complessi che collegavano tra loro come in una rete una serie di località limitrofe. A noi qui interessano solo quelle località nelle quali il monastero di Rupertsberg aveva dei possessi, e qui tale mobilità e complessità sembrano ancora scarsamente strutturate da regole giuridiche generali. I diritti e gli obblighi del monastero, come dimostrano gli esempi riportati, restano legati a singoli episodi, che venivano ricordati come casi isolati. Parte integrante di una giurisprudenza all'interno di un diritto così strutturato doveva essere il vicinato che era a conoscenza dei fatti e che per esperienza diretta, per reminiscenza e acquisizione indiretta poteva riconoscere quel singolo caso. I tribunali dovevano avere dunque un punto di riferimento locale.

Confrontando questo con il caso di cui si è parlato all'inizio, quello di Werden e del *liber homo Arnold*, risulta chiaro come lo spazio sociale dovesse essere più ampio di quello del IX secolo. L'urbario del monastero di Werden dà l'impressione di un mondo di piccole dimensioni nel quale una entità sovralocale, il monastero, si insinua di volta in volta con singole rivendicazioni. Nell'urbario di Werden non si possono individuare quelle interdipendenze sociali ed economiche che abbracciavano più località indipendenti dal monastero, come invece risultano in tutta evidenza dall'urbario del XII secolo. È un'impressione che deve essere formulata in modo ipotetico dato che per Werden l'impressione delle limitate dimensioni potrebbe essere stata suscitata proprio dalla natura della fonte, il registro dei dipendenti. D'altro canto sono le nostre stesse conoscenze sullo sviluppo in generale ad avvalorare l'ipotesi che gli ambiti giuridici fossero maggiori nel XII secolo. Potrebbero avervi contribuito anche spartizioni patrimoniali che tenevano conto del diritto ereditario in linea femminile. Una donna non si trasferiva semplicemente con la sua dote nella famiglia del marito, non scompariva dal luogo di nascita, ma un uomo la cui moglie veniva da una località limitrofa fondava sul possesso, che di conseguenza gli sarebbe spettato in modo duraturo

nel vicinato, rapporti sociali basati sulla continuità e quindi rapporti giuridici. Si deve allora supporre una maggiore competenza giuridica da parte del vicinato ed anche una crescente necessità di cercare la composizione dei conflitti principalmente in tribunale. Non si può comunque ancora parlare di 'formazione del diritto', ovvero dello sviluppo di nuove forme giuridiche nel superamento dei conflitti. L'ancorarsi alla contingenza aveva manifestamente un peso predominante di fronte all'operare attraverso regole giuridiche di carattere più generale.

Qual era il ruolo della signoria fondiaria in questi tribunali? Come titolare di signoria fondiaria la badessa di Rupertsberg, con i suoi possessi disseminati in diverse località, si trovava nella stessa posizione della maggior parte degli altri abitanti del luogo. Quali erano i tribunali competenti? All'interno della ricerca storiografica tedesca, orientata in modo così univoco verso la signoria fondiaria, non potrebbe essere forse riformulata la questione sulla possibile esistenza di tribunali indipendenti dalla signoria fondiaria, nel qual caso la dicotomia ormai obsoleta tra la giurisdizione pubblica statale e quella privata del signore fondiario verrebbe superata da una prospettiva più marcatamente storico-sociale?[83] A questa ipotesi apparterrebbe anche l'idea secondo cui un signore fondiario potente con possessi concentrati e con lo *status* sociale conferitogli da una straordinaria ricchezza, rappresenterebbe certamente un fattore rilevante nella creazione consociativa del diritto. Bisogna poi supporre che Werden nei suoi distretti curtensi chiusi, in diretto vicinato con l'abbazia, potesse esercitare una molteplice pressione sociale nei casi controversi[84]. Ma ciò era nei poteri anche di un *villicus* quando il suo *status* sociale, cosa che riguardava

[83] Pare che al riguardo la ricerca tedesca assuma una precisa e particolare posizione, cfr. l'introduzione al presente volume di C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel contesto storico dei secoli X-XII*, e D. SCHELER, *Grundherrschaft*, cit.

[84] Cfr. le osservazioni di J. Nelson sulla confusione tra competenze amministrative e signoril-fondiarie in J. NELSON, *Dispute Settlement*, cit., p. 48.

la dimensione del suo possesso contadino, lo elevava appena sopra gli altri contadini della comunità? Si può addirittura ipotizzare che la 'formazione del diritto', nel senso di un processo di astrazione e formalizzazione, si compì con la massima celerità laddove vi era la pressione sociale di una signoria potente. Ne erano un esempio le monache di Rupertsberg che erano tanto povere da doversi far finanziare formaggio e uova da una *domina* caritatevole con un contributo mensile?[85] Non direi!

Anche qui bisogna però distinguere: fintanto che Ildegarda fu badessa di Rupertsberg rappresentò un potere, non derivato da beni terreni, che impiegò tuttavia molto bene per interessi terreni. La visionaria in fama di santità distingueva sicuramente anche le cose che erano importanti in questo mondo[86]. Disponeva di un potere che non era *di* questo mondo ma certamente agiva *in* questo mondo.

Se la 'signoria fondiaria' fu effettivamente, nella vita dei contadini dei primi secoli e di quelli centrali del Medioevo, qualcosa di più di un rapporto di locazione per accrescere i vantaggi reciproci, allora accanto ai fattori economici dovrebbero essere sistematicamente discussi anche quelli sociali, social-spaziali, religiosi e mentali, ogni qual volta vengano studiate concrete signorie fondiarie effettivamente esistite.

[85] Il fatto che il monastero, nonostante i suoi abitanti fossero solo nobili, fosse ritenuto povero, è testimoniato anche da un documento dell'arcivescovo di Magonza del 1187.

[86] Cfr. come esempi particolarmente significativi il trasferimento da Disibodenberg (vedi sopra pp. 582 s.) e la lite con Tenxwind von Andernach sulla questione delle origini sociali delle monache, in cui Ildegarda presenta una rivelazione come «argomento»; A. HAVERKAMP, *Tenxwind von Andernach und Hildegard von Bingen. Zwei «Weltanschauungen» in der Mitte des 12. Jahrhunderts*, in L. FENSKE (ed), *Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter, Festschrift für Josef Fleckenstein*, Sigmaringen 1984, pp. 514-548.

Signoria fondiaria e formazione di territori

Signori terrieri e signori territoriali in documenti di lingua tedesca del XIII secolo

di *Dietmar Willoweit*

I.

Walter Schlesinger scriveva nel 1941, nelle conclusioni alla sua tesi di abilitazione su *Die Entstehung der Landesherrschaft,* destinata ad aprire nuove vie alla ricerca:

«Apparve chiaro che ... lo Stato tedesco era ben lungi dall'essere uno 'stato unitario'. Nemmeno lo Stato franco lo era stato. Accanto alla signoria del re vi era sempre la signoria nobiliare. E a questa si collega la signoria territoriale. Gli stati territoriali tedeschi hanno dunque le loro radici più profonde nell'idea di Stato dell'età germanica ... La signoria territoriale non è derivata da un potere comitale formatosi dalla mescolanza di elementi germanici con elementi antichi, bensì dalla signoria nobiliare di impronta puramente germanica»[1].

Nel 1963, in occasione della ristampa della sua opera, Schlesinger scriveva:

«Va salvaguardato a mio avviso il pensiero di fondo del libro, e cioè che la signoria territoriale non si è sviluppata dalla delega o dall'usurpazione di diritti regi, sebbene anche questi siano naturalmente presenti, bensì dalla signoria autonoma della nobiltà su terra e gente ...»[2].

Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi.

[1] W. SCHLESINGER, *Die Entstehung der Landesherrschaft. Untersuchungen vorwiegend nach mitteldeutschen Quellen*, 1941, ristampa Darmstadt 1964, p. 265.

[2] *Ibidem*, p. XI.

Il paradigma della signoria nobiliare di diritto proprio, originaria, simile all'immunità, non derivata, si sarebbe rivelato straordinariamente vitale e stimolante[3]. Si delineava qui una sorprendente continuità storica, che sarebbe sopravvissuta a tutte le crisi dell'impero, originariamente germanica e costantemente tedesca, e che sarebbe sfociata alla fine nello Stato territoriale della prima età moderna. «Signoria territoriale» si chiamò questa forma che si sarebbe sviluppata con tanto sorprendente determinazione. Il fatto che già precedentemente, soprattutto Hans Hirsch[4] avesse constatato profonde trasformazioni nell'organizzazione della giustizia medievale portò a valutare in misura più contenuta il significato dei diritti di giurisdizione, specie di quelli del conte – vedi Schlesinger –, per non parlare dell'investitura da parte dell'impero. Se tuttavia vi fu una continua, costante trasformazione delle signorie nobiliari in signoria territoriale e quindi in Stato territoriale, alla signoria fondiaria doveva spettare una grande rilevanza quale base economica e politica della nobiltà per il processo di formazione statale[5]. Quest'idea non era peraltro del tutto nuova[6] e presentava anche talune

[3] All'incirca nello stesso periodo in cui Schlesinger pubblicava la sua opera, Dannenbauer faceva uscire il suo saggio su *Adel, Burg und Herrschaft bei den Germanen* (1941), in H. KÄMPF (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter* (Wege der Forschung, 2), Darmstadt 1964, pp. 66-134, nel quale egli cerca di mostrare come la signoria fondiaria nobiliare sia la base della costituzione sociale già per l'età germanica. Cfr. anche la sintesi critica di H.K. SCHULZE, *Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter*, 1-2, Stuttgart 1985-1986, I, pp. 103 ss. con ampia documentazione.

[4] H. HIRSCH, *Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter*, 1922, zweite unveränderte Auflage mit einem Schlußwort von Th. MAYER, Darmstadt 1958.

[5] Cfr. ad esempio Th. MAYER, *Die Ausbildung der Grundlagen des modernen Staates im hohen Mittelalter* (1933), in H. KÄMPF (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, cit., pp. 284-331, 294: «Dal momento però che noi abbiamo individuato nella posizione della nobiltà all'interno dello Stato un tratto caratteristico dello Stato medievale, e dal momento che la signoria fondiaria apparteneva in maniera indissolubile alla nobiltà, in questa evoluzione della signoria fondiaria deve in qualche modo riflettersi la generale evoluzione dello Stato».

[6] G. SEELIGER, *Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft*

difficoltà, poiché alla fine del Medioevo signoria territoriale e signoria fondiaria non coincidevano tra loro. D'aiuto fu in parte la scoperta dell'avvocazia quale radice della signoria territoriale. Alla fine del Medioevo un numero infinito di signorie fondiarie ecclesiastiche si trovavano sotto il dominio di signori temporali, poiché gli avvocati nobili erano riusciti ad estendere i loro diritti di protezione e di giurisdizione fino a trasformarli in un potere di autorità statale[7]. La signoria fondiaria come tale perse così parte della sua importanza e altrettanto accadde per le istituzioni ecclesiastiche; in compenso apparve in una luce tanto più forte la via indipendente imboccata dalla nobiltà tedesca verso un ampio potere signorile di carattere statale. Il perché non da ogni signoria fondiaria nobiliare sia derivata una signoria territoriale, rimase peraltro un interrogativo aperto.

Dobbiamo e possiamo risparmiarci di riprodurre qui l'articolato spettro del dibattito sviluppatosi a tale riguardo nell'ambito della ricerca tedesca di storia regionale. Se oggi siamo in grado di riassumere con una certa distanza critica questo processo della ricerca, che la mia generazione ha seguito negli anni giovanili non senza entusiasmo, è perché questa scuola di storia costituzionale ha dissolto in maniera pressoché conseguente un fattore storico: l'importanza via via crescente del diritto comune e di quello canonico, la giurisprudenza e il modello dell'antico *Imperium Romanum*. L'influenza dell'educazione e dello studio sul diritto e sui testi scritti e le conseguenze storico-sociali di questo processo sono fuori questione e da lungo tempo ormai hanno fatto della storia dell'educazione, e in particolare della storia dell'università, uno dei temi fondamentali della scienza storica moderna[8]. Tuttavia, il mutamento che tutto questo avrebbe

im früheren Mittelalter (Abhandlungen der Königlichen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. XXII), Leipzig 1903.

7 Th. MAYER, *Die Ausbildung der Grundlagen des modernen Staates im hohen Mittelalter*, cit., pp. 294 s.

8 Cfr. solo J. FRIED (ed), *Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters* (Vorträge und Forschungen, 30), Sigmarin-

potuto determinare nel pensiero giuridico, nell'impianto costituzionale dell'impero e nel suo sistema politico non è stato ancora oggetto di approfondimento scientifico. Nella storia costituzionale medievale il paradigma «signoria territoriale» continua a dominare il campo, sebbene da alcuni pochi ma assai noti testi del XIII secolo risulti provato che i *domini terrae* esistettero realmente[9].

A questo punto vorrei cercare di precisare meglio il significato della signoria fondiaria per la formazione dei territori. Muoverò dunque dalle categorie più generali, e non dalle singole componenti della signoria fondiaria. Mi permetterò di ripetere anzitutto ciò che su questo argomento ho già detto altrove, peraltro senza molto successo[10]. Nella parte centrale della mia relazione mi soffermerò su un gruppo di altre fonti, finora praticamente non considerate. Infine proporrò una riflessione circa il rapporto tra signoria fondiaria e formazione dei territori nel tardo Medioevo.

II.

Voglio ricordare anzitutto come Karl Kroeschell metta in guardia dall'intendere con il concetto di signoria, quale categoria sociologica senza riguardo per il reale contenuto del

gen 1986; R.C. SCHWINGES, *Deutsche Universitätsbesucher im 14. und 15. Jahrhundert*, Stuttgart 1986; R.C. SCHWINGES (ed), *Gelehrte im Reich* («Zeitschrift für Historische Forschung», Beiheft 18), Berlin 1996.

[9] Cfr. le sentenze del tribunale regio: sulla libertà sulle strade regie del 1224, *MGH*, *Constitutiones*, II, n. 285, p. 402 = L. WEINRICH, *Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250* (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Frh. vom Stein-Gedächtnis-Ausgabe, 32), Darmstadt 1977, n. 103, p. 404; sul diritto dei *meliores et maiores terrae* di collaborare alla legislazione del 1231, *MGH*, *Constitutiones*, II, n. 305, p. 420 = *ibidem*, n. 108, p. 422; inoltre lo *Statutum in favorem principum* del 1232, in *MGH*, *Constitutiones*, II, n. 171, p. 211 = *ibidem*, n. 114, pp. 434 ss.

[10] D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, in D. SIMON (ed), *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages* («Ius Commune», Sonderheft 30), Frankfurt am Main 1987, pp. 19-44.

concetto nelle fonti, la situazione costituzionale medievale[11]. Se solo si considera attentamente il vocabolo latino *dominium* si nota chiaramente dal XII secolo in poi una netta trasformazione di significato. Mentre fino a questa data la parola *dominium* si riferisce a tutto ciò che può essere sottomesso all'autorità di un *dominus*, con il XIII secolo il *dominium* diventa una categoria riguardante prioritariamente il diritto di proprietà[12]. Data questa premessa, anche il *dominus* nelle fonti del XIII secolo va considerato con estrema cautela. Senza dubbio continuano ad esserci espressioni quali «dominus mundi» o – molto comunemente – «dominus» come titolo dei preti in particolare. Ma quando abbiamo a che fare con un *dominus* che esercita un dominio effettivo come può fare un proprietario, ci si deve chiedere, in considerazione del sapere giuridico presente nelle cancellerie, se non si parli anzitutto della 'signoria' di un proprietario. Infatti, al massimo a partire dall'inizio del XIII secolo, si intensifica sempre più l'uso di termini e formule giuridiche dotte nella cancelleria del re così come nelle cancellerie dei principi, a tal punto che è ormai impossibile non tenere conto del fatto che *dominium* e *proprietas* si equivalgono nel diritto antico, così come non si può più ignorare la definizione di proprietario quale *dominus*. Per questa ragione ho osato mettere in dubbio che il *dominus terrae* di cui spesso si parla nello *Statutum in favorem principum* del 1232 sia un «signore territoriale» nel senso della scienza storica, tanto più che in questo documento si parla per il resto di *principes* e *magnates*, e deve esservi un motivo per cui si usa un vocabolo piuttosto di un altro[13]. Problemi di comprensione sus-

[11] K. KROESCHELL, *Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht*, Göttingen 1968, pp. 11 ss., 51 s.

[12] D. WILLOWEIT, *Dominium und proprietas. Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswissenschaft*, in «Historisches Jahrbuch», 94, 1974, pp. 131-156, 133 ss.; D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., pp. 30 ss.

[13] D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., pp. 36 ss., 38. Ciò che è già stato detto – il richiamo all'orientamento del privilegio nel senso della signoria fondiaria e del diritto di proprietà – va bene anche per la sentenza sulla libertà nelle strade pubbliche e regie pronun-

sistono in questo contesto per il fatto che si tratta di una questione altamente politica – i centenari devono ricevere le centene solo dal *dominus terrae* – ed è difficile immaginare come mai si parli qui di un «proprietario terriero» piuttosto che di un «signore territoriale», in realtà più importante. Ad un'analisi più attenta emerge inoltre che il *dominus* di un *dominium* non è un proprietario terriero qualsiasi, bensì un signore con «un diritto proprio su terra e suolo, di proprietà o analogo al diritto di proprietà, al quale sono collegate pretese su tributi e servizi, giurisdizioni e altri usi»[14]. Ma questo *dominus* in quanto soggetto di un *dominium* non necessariamente corrisponde al signore di un intero territorio. Né egli possiede del resto un «dominio» inteso come potere politico e facoltà di determinazione sociale. Egli è piuttosto titolare di un diritto pensato in termini reali e spaziali, al quale sono connessi poteri, anche di tipo giurisdizionale, sfruttabili sul piano economico. Visto *ex ante*, prima che proprietà privata e diritti di superiorità statali si separino, è comprensibile che l'unità delle due componenti venga espressa con un termine che – diversamente da quanto avviene con la «signoria territoriale» – non è ancora proiettato e ancorato alla statualità del tardo Medioevo. Si deve dunque pensare ad un terzo elemento a metà strada tra signoria territoriale e proprietà privata: un *dominium* come un concetto di signoria fondata sul diritto di proprietà, che non dice però ancora alcunché circa il significato politico

ciata dal tribunale regio, *MGH*, *Constitutiones*, II, n. 285, p. 402 = L. WEINRICH, *Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250*, cit., n. 103, p. 404: nessuno, ma soprattutto non i *domini terrae* devono impedire e ostacolare commercio e affari. In quanto proprietari terrieri dotati di signoria, essi sono i primi a dover osservare tali provvedimenti. Letto in questi termini, il testo perde il suo carattere altamente politico e si accosta in parte alla realtà sociale della società nobiliare. Certamente non era tanto dai «signori territoriali» principi che potevano derivare pericoli per il commercio e il traffico, qunto piuttosto dai piccoli signori terrieri, che cercavano di sfruttare la loro posizione di forza a livello locale.

[14] D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., p. 38, inoltre pp. 33 s.; si rinvia alle fonti esaminate e alla documentazione ivi contenuta.

concreto e l'estensione spaziale di tale signoria, né circa la posizione del titolare del diritto in una regione e nell'impero[15]. Prima della separazione tra «pubblico» e «privato», determinante in tali questioni è anzitutto lo *status* del *dominus*, che in quanto signore di un intero territorio può essere in realtà «signore territoriale» nel senso che la scienza storica ha attribuito a questa espressione – ma non deve esserlo necessariamente.

L'ipotesi qui avanzata può avere una qualche consistenza? Il *dominus terrae* deve essere inteso, per lo meno nel XIII secolo, anche come un proprietario terriero con diritti di signoria ed essere distinto dal signore territoriale? E conseguentemente a ciò: quale è la caratteristica di un *dominium terrae* «signoril-territoriale»? Ebbene, a tutto questo si può rispondere solo analizzando altro materiale documentario.

III.

I testi documentari sulla cui interpretazione si intende qui riferire sono desunti da una edizione esistente già da molto tempo, ma assai di rado impiegata nella ricerca tedesca, il *Corpus der altdeutschen Originalurkunden*[16]. Esso contiene,

[15] Vagamente si esprimeva in questa direzione già W. HAMEL, *Reich und Staat im Mittelalter*, Hamburg 1944, p. 136: «'Dominus terrae' non indicava naturalmente né un potere centrale, che in forza del suo primato guidava le sorti, né una proprietà di diritto privato». Hamel non comprese tuttavia correttamente il termine in quanto ipotizzò che 'terra' significasse «un distretto politico» – mentre avrebbe dovuto aggiungere: in situazioni spaziali spesso molto ristrette, e precisamente a livello di villaggi, castelli e città; cfr. D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., p. 40 con ampia documentazione alla nota 89.

[16] *Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300*, I-V, Lahr 1932-1986, hrsg. von F. WILHELM (I)-R. NEWALD (II)-H. DE BOOR-D. HAACKE (III, IV, in parte V)-B. KIRSCHSTEIN (V); *Regesten zu den Bänden I-V*, Lahr 1963 ss. Cfr. inoltre il *Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden*, unter der Leitung von B. KIRSCHSTEIN-U. SCHULZE, erarbeitet von S. OHLY-P. SCHMITT, 1-6, Berlin 1986-1991. Ringrazio la signora Ohly per avermi indicato i luoghi di ritrovamento, senza i quali il presente lavoro non avrebbe potuto essere scritto.

relativamente al periodo compreso tra il 1273 e il 1292, trenta documenti nei quali si parla sia di «signore terriero» (*Landherr*) che di «signore territoriale» (*Landesherr*)[17]. Di questi documenti, 18 provengono dall'Austria, dalla Carinzia e dalla Carniola, uno dalla Baviera, uno dalla Svevia e uno dalla Franconia, due dalla Wetterau e due dal Reno superiore; cinque sono documenti regi. La provenienza è dunque assai eterogenea, per cui pare opportuno iniziare a considerarne il gruppo più consistente, quello proveniente dalla regione delle Alpi orientali. In uno tra i più importanti di questi documenti, la promessa solenne fatta dai ceti austriaci al re Rodolfo nel 1281, in cui essi si impegnavano a mantenere la pace territoriale per la durata di dieci anni, ci imbattiamo in una distinzione linguisticamente precisa e addirittura ortograficamente coerente tra «Lantherren» (signori terrieri) e «Landesherr» (signore territoriale): noi, «signori terrieri» assieme a città, cavalieri e scudieri, appartenenti al *Land*, intendiamo servire il signore territoriale; chi disturberà la pace dovrà comparire dinnanzi al signore territoriale; qualora egli non si presenti, i «signori terrieri», le città, i cavalieri e gli scudieri dovranno muovere contro di lui, danneggiarlo e non demordere da ciò senza il permesso del signore territoriale; e chi non si metterà in marcia con i «signori terrieri», con le città, i cavalieri e gli scudieri, quando il signore territoriale lo richieda, verrà costretto a farlo da quest'ultimo; nei confronti di un ministeriale egli dovrà

[17] I, n. 196 del 27.2.1273, p. 209; I, n. 369 del 14.11.1278, p. 343; I, n. 467 del 17.5.1281, pp. 404 s.; I, n. 475 del 6.7.1281, pp. 411 e 412; I, n. 477 del 24.7.1281, pp. 419 s.; I, n. 482 del 14.9.1281, p. 423; II, n. 680 del 21.10.1284, p. 93; II, n. 843 del 6.11.1286, p. 194; II, n. 879 del 24.3.1287, pp. 225, 226, 235, 245, 246; II, n. 1192 del 2.1.1290, p. 460; II, n. 1401 del 8.4.1291, p. 614; III, n. 1744 del 5.5.1293, p. 59; III, n. 1800 del 3.9.1293, pp. 116 e 117; III, n. 2550 del 13.12.1296, pp. 574 s.; IV, n. 2802 del 29.9.1297, p. 148; IV, n. 2814 del 16.10.1297, p. 156; IV, n. 3143 del 17.-20.12.1298, p. 353; IV, Nr; 3205 del 30.1.1299, p. 388; IV, n. 3276 del 23.3.1299, p. 433; IV, n. 3333 del 29.4.1299, p. 469; IV, n. 3507 del 20.10.1299, p. 584; V, n. 2 del 25.6.1261, pp. 4 s.; V, n. 89 del 15.7.1268, p. 61; V, n. 238 del 6.10.1283, p. 189; V, n. 263 del 21.10.1284, p. 210; V, n. 355 del 10.1.1288, p. 268; V, n. 387 del 15.1.1289, p. 289; V, n. 468 del 28.10.1290, p. 338; V, n. 518 del 13.1.1291, p. 371; V, n. 548 del 2.10.1292, p. 399.

giudicare secondo il consiglio dei «signori terrieri»; signore territoriale e signori terrieri devono infine cooperare quando qualcuno intenda recedere dalla pace territoriale[18]. Questo duplice uso linguistico è assai frequente nell'area austriaca, sebbene in altri documenti l'ortografia sia talora difforme. Così in un documento piuttosto ampio del conte Alberto d'Asburgo, figlio del re Rodolfo risalente al 1281, i «signori terrieri» figurano accanto ai cittadini come una cerchia di persone che affianca il signore territoriale con il suo consiglio[19]. In un documento del 1286, nel quale l'estensore

[18] *Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300*, I, n. 467, pp. 404 s.: «... Des ersten so sei wir des enein worden... daz die Lantherren vnd wir die Stêt / Ritter vnd Chnappen! die dem Lande zv gehoͤrent vnd die der Landesherre gerne haben wil / vnd die im ouch gerne dienen wellent / Drittenhalb Tausent man haben svln ... zehelfe dem Roͤmischen Chvnig Vnd sinem Svͦn ... Vnd ze einem scherm disem Lantfride. Swer der ist der den Lantfride stoͤren wil ... den sol man des ersten Laden fvr den Landesherren ... Chvͦmt der zu dem tag auf minne · vnd auf reht / als im der Landesherre geit / vnd gebiutet! so sol man im des gvnne ... Chvmt auer er niht als er geladen wirt! so svln die Lantherren / Vnd wir die Stêt / Ritter vnd Chnappen auf in varen vnd auf sinen schaden ... Vnd svln von im nimmer chomen noch von sinem schaden / an des Landesherren vrloub ... Swer der ist! der in disem vride niht sein wil... den sol der Landesherre... auz dem vride lazzen ... Swer der ist der mit den Lantherren / vnd mit vns den Steten Rittern vnd Chnappen niht envert / swenn iz der Landesherre an in vodert ... dem sol der Landesherre fuͤr sich gebieten. Vnd sol daz rihten gegen einem Dienstmanne nach der Lantherren rât / gegen den Steten / vnd gegen rittern vnd den Chnappen / nach der Herren rât die des Landes rat gesworen habent ... Chvͦmt auer er fuͤr den Landesherren niht als er geladen wirt so sol man in an griffen als ienen der den vride zebrochen hat. ... Swer sich ouch nvͦ in disem Lantfride mit deheiner slahte gelubde / oder mit deheinen banden zvͦ dem andern satzte ... dem sol der Landesherre fuͤr sich gebieten / mag er sich sein vor im niht entreden / nach der Lantherren vrteil oder nach ir rât / so sol man vber in rihten ...».

[19] *Ibidem*, I, n. 477, pp. 419 s.: «... Wand vnser Herre Vnd vnser Vater ... / Vns / uber Osterrich vnd vber Steyr Vollen gewalt vnd allen sein selbes gewalt gegeben hat · ... vnd hat daz getan Vor allen den Lantherren ... Darnach ... sazze wir mit Vnserm rat den Lantherren · die vnsern rat gesworn habent ... Do besant wir der Stat rat von Wienne / daz die saezzen zu den selben Lantherren / die vnser rat sint in Osterrich · ... Wand auer vns / vnd vnsern den Vorgenannten rat / die Lantherren ze Osterrich vnd vnsern rat ouz den purgern ze wienen! der vorgenant satz ... zeswaer douht / nv hab wir ... gesazt · daz die vorgenanten choufleut ... die gemainen strazze ouf wazzer vnd ouf Lande fuͤr sich gan wienne

rinuncia a qualsiasi diritto nei confronti del vescovo di Passavia, egli afferma di aver fatto questo con il consiglio dei suoi amici e dei signori terrieri[20]. Evidentemente questa cerchia di persone aveva una posizione di rilievo nell'amministrazione della giustizia.

Nel 1289 a Krems il duca accusa un uomo del proprio seguito dinnanzi ai signori terrieri[21]. A Vienna, nel 1297, i signori terrieri figurano come giudici al placito territoriale (*Landding*)[22]; nel 1299 essi partecipano in qualità di consiglieri del duca alla composizione con l'abbazia di Zwettel[23]. In altri

schullen varen / Vnd schvln ir choufschatz do nider Legen ... welich Choufman sinen choufschatz · nider Leit da ze wienen / der schol haben die gnade / nach vnserm / nach der Lantherren / vnd nach der purger rat vnd oufsatz · daz er schol so sein mit sinem Choufschatz als lang er wil · ... vnd nem ouch wir die selben choufleut ... in vnsern scherm in der Lantherren scherm vnd in der purger scherm von wienne: Vnd loben in daz mit sant den Lantherren vnd mit den purgern: daz dehein niwe moutte / noch dehein newer zol ... schol gesatz werden. ... z habent ouch di Lantherren / mit samt vns gelobt / swelich choufman mit sinem choufschatz di rehten strazze gan Wienne meit / vnd wil anderswor ouz dem Lande varen mit sine choufschatz / daz si d'n schvln oufhaben · mit leib vnd mit gůt ! vnd schvlen vns in antwrten ...».

20 *Ibidem*, II, n. 843, p. 194: «Jch vlrich von Truchsen ... tvn chvnt allen ... daz ich mit verdahtem mvt / vnd mit rat miner vrivnd · vñ mit rat der lantherren · mich han verzigen ... vñ han uf gegeben ... Allez daz vogreht ...».

21 *Ibidem*, V, n. 387, pp. 288 s.: «... Waer aber, ... daz ich vurbaz gen seinen landen iht dez taete, daz ein offen missetat gehaizzen moͤhte, vnd daz daz wizzenleich waer, so sol ich suldich sein vnd sol mich schvldich geben an alle beredunge aller der sachhe, di der vorgenante mein herre der herzog ze Chremse var den landherren van Osterreich ouf mich sprach ...».

22 *Ibidem*, IV, n. 2802, pp. 147 s.: «... Des selben Chrieges wart paidenthalben gedinget fvr die landesherren in daz lanttaidinch · Do ertailten die lantherren also / daz man vns anders wandels iht geben solde / dan sechs êê schillinge phenninge... des waren wir in gehorsam vnd stvͤnden mit gvtem willen von dem selben Chriege / vnd liezen vns genvͤge an dem / daz die lantherren ertailt hetten ...».

23 *Ibidem*, IV, n. 3333, p. 469: «Jch vlrich von Ottenstain tuen chunt ... daz ich mich aller der chlage di der apt von zwetel vnd sein samnunge gegen mir hiet vmbe lindpach ver slichtet han di sie in dem taeidinge daz da ze wienne waz ... gegen mir belevtet vnd vol chlaget wolden haben · die

documenti di questa regione alla figura del principe signore territoriale spettano invece diverse funzioni caratteristiche, ad esempio nell'ambito di una composizione arbitrale[24], quale signore feudale[25] e come titolare della giurisdizione[26], din-

do selben mit des herzogen willen vnd mit der lantherren rate ... enpfolhen wart / · ze betagen vnd ze slichten zwisshen vns paidenthalben · ...».

24 *Ibidem*, I, n. 482, p. 423: «... Daz si di saettz vnd di bvnde alle staete halten als vor geschriben ist / des habent bede gesworn gegen den heiligen ... vmb allez daz / des si sich zebezzervng habent erboten · Vnd habent des Lantherren hvld von Österrich ...».

25 *Ibidem*, IV, n. 3205, p. 388: «... Dazuo laz ich im / zwo huoben ... die sint lehen von dem lantshern ...»; V, n. 89, p. 61: «... Vn̄ sage daz bi vron rechte vn̄ bi got vn̄ bi miner sel, daz mir daz kvnt vn̄ gewizzen ist, daz her Vritel, der daz selbe gůt von landes herren zelehen hete, daz selbe gut willechlich ... dem abte vn̄ der samnunge ůf gab mit herzogen Frideriches willen, der do landes herre was, ...». In II, n. 1192, p. 460 si trovano anche le seguenti citazioni: «... Jch schol ovch mit sampt meinen erben · daz selbe gvet / swaz in den vorgenanten gegenten gelegen ist ! daz den Landes herren an gehôeret! mit der vorgenanten vrovn · Mareien / vnd mit ir erben tailen! ... an alle widerrede! vnd an allen · chriekch · mit meinem gvtem willen! ...». Inoltre V, n. 468, p. 338: «... Jch Livtolt von Chunringe, schenke in Österrich, ... tvn chvnt allen ... daz mein vodern von alten dingen vnd ich vntz her ein vogitai haben gehabt, vnd haben si her praht in rehter erbe vogitai gewêr von des lants herren ouf der herren gvt von Richersperge auf drin zehenthöven : ...».

26 *Ibidem*, IV, n. 3276, pp. 432 s.: «... Ez sol ouch dehain Chleoster / noch dinstman / vmb dehain sein altes aigen · vor nieman ze reht sten / danne / vor dem Landes Herren · oder vor se*nem Rihter / ... swaz aber Grafen / vreyn / oder Dinstman / ouf Chleoster gebnt / da sol nieman hin rihten / dann* *** Lantrihter dem daz Lantgerihtte beuolhen ist / von dem Landes Herren · ...»; V, n. 263, p. 210: «... swer daz vorgenante gelvbde zebreche, also, daz îemen iht anders sveche denne der tail vor bescheiden habe vnd vurbraht zwischen vns redleich vnd endeleich nah der schidlevte rede vnd nah ir rate, ... swer des vber wunden wirt, der sol geben dem landesherren hundert phvnt wienner phenninge vnt den vorgenanten schidlevten hvndert phvnt an alle widerrede; ...»; V, n. 355, p. 268: «... Wer awer daz in an den vor benanten guetern icht an wüert behabt mit dem rechten, wie daz genant wer, daz schullen wier in wider erstaten ... ob wier vns dar an endert vergezzen, so sol er tůn der landes herr in Steyr oder wer an seiner stat gewaltig ist richten ...». Cfr. anche IV, n. 2814, p. 156: «... Taet er oder sin Erben des nicht / so sol er vnd sin Erben den schaden · selbanderen gelten / vnd den selben schaden haben wir vnserem vor genanten Öheim Brobst Emichen / vnd sin nachchomen / vnd dem gotshaus zu wertsêe / gehaizzen in zedwingen / als von rechte aein landesherre · svnder der gelubde vnd div erste hantveste hat · ...».

nanzi al quale vengono portati anche beni[27], infine come capo dell'esercito[28].

Quali siano le afferenze del signore territoriale e dei signori terrieri, che formano il ceto più elevato sopra quello dei cavalieri, è noto dall'opera di Otto Brunner[29]. Non si tratta però di una particolarità austriaca. Anche lungo il Reno e il Meno vi sono «signori terrieri» che possono non essere signori territoriali. Qui, ad esempio, nel 1273 alcuni conti della Wetterau giurano la tregua e contemporaneamente invitano i lori «signori terrieri», la gente del paese (*Landleute*), i parenti e tutti gli amici a considerarli spergiuri, infedeli e infami qualora essi violino tale giuramento[30]. Cinque anni più tardi altre persone appartenenti al ceto comitale cercano di comporre una lite, assicurando che nessuno dei lori «signori terrieri» affliggerà l'altro esercitando un potere ingiusto[31]. Palesemente subordinati ai conti, questi signori terrie-

27 *Ibidem*, IV, n. 3143, p. 353: «... Geschehe des · niht · daz wir ztem tage · vnd in der vrist · daz vor genant gůt niht enlosten · so sol ich Ditrich / vnd min havsfrowe · ... daz selb gvt vf geben· ... vor dem herzogen / vnd dem Landes herren in Osterriche / ...»; V, n. 518, p. 371: «... Da van lobe wier dem vor genanten hern Chalhochen daz vor genant gvet auf ze gebenn vor dem landes herren, swanne er daz von vns vordert, ...».

28 *Ibidem*, IV, n. 3507, p. 584: «... Jst daz der landes Herre hêrvertet · vz dem lande · oder ez sei · daz in dehein sin nahtgepavr · an greiffe · gein dem er vert an siniv gemerke · so svln mir die vor genanten voit levte geben · zwei pfvnt fůr einen wagen · ...».

29 O. BRUNNER, *Terra e potere*, Milano 1983, trad. it., pp. 509 ss.; inoltre H. LIEBERICH, *Landherren und Landleute. Zur politischen Führungsschicht Baierns im Spätmittelalter*, München 1964, pp. 38 s., 40 ss.

30 *Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300*, cit., I, n. 196, p. 209: «... Quemet ouch... dat wir oue jman van vnser wegen... des id virbrechen des hie vore gescriuen steit so virkisen wir dat · dat wir meinedech vnde truwelois vnde erenlois sin darzu virkisen wir ouch alle vnse Lantherren vnse lantlude vnse mage vnde alle vnse vrunt dat si uns halden vor meinedege vor truweloise vnde vor erenloise vnde dat si vns auestellinge dun an allirhande helphen der wir an si gesinnen ...».

31 *Ibidem*, I, n. 369, p. 343: «... ob decheiner unser lanthere / oder vnser anestozzer vnser einen durh sine gewalt / oder durh sin gût / zu vnrehte wolte dringen · vnde reht von ime virsluge / also das di vorgenanten ehte rittere des duhte vnde sprechen / vnde vffe irin eît vnde ire warheit das nemen / das man ime gewalt vnde vnreht tete / ob si alle bî einander zu

ri non possono che essere membri della nobiltà minore, ma pur sempre tali da essere distinti nettamente rispetto alle *Landleute*. Una situazione analoga troviamo nei dintorni di Strasburgo, dove testi del 1261 e del 1283 ci danno notizia di un conflitto che solo all'osservatore moderno risulta strano. Il vescovo si lamenta del fatto che a causa di rivendicazioni nei confronti dei «signori terrieri» e dei cavalieri i cittadini hanno fatto prigioniera moltissima gente innocente – evidentemente la gente dei suddetti signori. In conseguenza di tali fatti «tutti i nostri signori, vescovi, conti e signori terrieri, con tutti i cittadini» sono stati chiamati a concludere una pace territoriale; in questa elencazione i «signori terrieri» vengono nominati là dove si collocherebbe un signore fondiario nobile[32]. Circa due decenni più tardi il diritto cittadino di Strasburgo dichiara che, vista la cattiva ed errata abitudine dei «signori terrieri» di abusare di cittadini innocenti per via dei debiti di taluni di loro, si stabiliva ora quanto segue: qualora un signore – s'intende un signore terriero – o un *Landmann* aggredisca un cittadino e questi non sia in grado di vendicarsi nei confronti del suo aggressore, egli ha la facoltà di esigere dai parenti del colpevole un risarcimento dei danni[33]: la vendetta ha la sua logica. Ancora

male mohten kumen · so sulhen dî anderin deme / dem gewalt vnde vnreht geshit · in den ehte tagen mit libe vnde mit gute sin vnreht helfen werhen so si beste mugen ...».

[32] *Ibidem*, V, n. 2, pp. 4 s.: «... Wissent och dc, dc unsere burgere gesworn hant niemannen an zi grifene noch zi vahenne in der stat vmbe eins andern mannes schulde oder missetat, vñ wider deme selben eide hant si gevangen vñ an gegriffen die lantlivte vnzelliche so vil, dc aller der werre, den die stat wider die lantherren vñ rittere hat, da von meistelich kommen ist; ...Vbir alle dise beswérde vñ vnreht, die wir vch hie gezelt hant, so kvnden wir, dc wir von der burgere bette von Megenze, Wormeze vñ Spire inme concilio zi Megenze irworben haͤttent einen offen tac zi Wizenburc an deme méndage nach der vfferte, die nv was, dar alle vnsir herren, die bischofe, grauen vñ lantherren, mit ielicher stette burgere kommen solten sin vñ einen lantfride gesezzet vñ gesworn solten han ...».

[33] *Ibidem*, V, n. 238, p. 189: «... Want aber vnsere lantherren eine boͤse vnd ein vnrehte gewonheit hant derane, das sie umbe die schulde etzelichs burgers vnder vns ander vnser burger, die vnschuldig sint, sich ane nement zebiswêrne vnd ane zegriffinne der vmbe, der vmbe wart uf geset-

una volta troviamo qui dunque i signori terrieri assieme alla gente, tra cui difficilmente possiamo immaginare i vicini signori territoriali dell'Austria anteriore e del Palatinato. La stessa cosa vale per un «signore terriero» che in un documento dell'abbazia di Kempten figura come acquirente all'interno di un gruppo di persone di varia provenienza, tra cui anche dei chierici[34]. Infine ricordiamo qui un documento del vescovo Manegold di Würzburg del 1296. Tali Gottfried von Bruneck, Kraft von Hohenlohe e un certo conte Rudolf von Wertheim hanno composto una delle numerose controversie tra la città e il vescovo e si dichiarano disposti in caso di ulteriori ingiustizie, qualora non intervenga l'aiuto dei cittadini di Würzburg, a recarsi personalmente a Würzburg per risolvere la lite per amore o per forza. Il testo definisce questo impegno malleveria (*Bürgschaft*), e le tre persone menzionate sono dette «signori territoriali». Il fatto che questo termine ricorra qui non meno di sette volte, fa nascere il sospetto che il gruppo di persone presentato dall'impiegato di cancelleria sia ben definito. Questa impressione trova conferma nella disposizione in base alla quale qualora una di queste persone abbandoni l'incarico sarà sostituita dai cittadini con un altro «signore territoriale», «compagno» dei precedenti[35]. Lo storico moderno non ha

zet mit gemeineme rate dirre stette: Jst das duhein herre oder lantman duhein vnsern burger vncelliche anegriffet vnd in verserit, mag er sich niht gerechen an deme, der die getat hat bigangen, mag er vn̄ wirt ime statte, er erkobert sinen schaden an gines magen den nehisten innewendig vnd v̂zfewendig dirre stat; doch sol er die clage zům erst vur den rât han braht; ...».

[34] *Ibidem*, III, n. 1744, p. 59: «... wir abte Cv̊nrat · von gotes gnaden vn̄ der · Conuent des gotzhus ze kemptv̊n · tv̊ien kvnt ... das wir... habin geben ze cofende dēn herbaeren liuten / die he nach gescriben stant · Cv̊nrat ze dē stege · Berhtolt · ze dē stege · Swester · Dingilv̊n · Brv̊der · hainrich · ze dē stege · hainrich dē Engiler · hainrich · dē capilan · Cv̊nrat · siner swester sv̊n · Berhtolt · dē eschaien · herman · dē lantherren · ... alles das gůt das wir hatv̊n ze tuffinbach · ...».

[35] *Ibidem*, III, n. 2550, pp. 574 s.: «... Wirt aber ez in viercehen tagen niht vz gerihtet nach minne oder nach reht · so suln die vorgenanten dri landesherren · ... alse lange leisten ze wirceburg biz daz vz gerihtet werde nach minne oder nach reht · ... Weire daz der landesherren keiner abe

difficoltà a collegare i nomi Hohenlohe e Wertheim ad una effettiva signoria territoriale, sebbene appaia piuttosto prematuro alla fine del XIII secolo caratterizzare così questi titolari di signoria, relativamente modesti. Diverso è il caso di Gottfried von Bruneck, membro di una casata nobile molto meno importante, per il quale pare difficile pensare ad una «signoria territoriale»; si potrebbe allora ipotizzare che anche nel caso Hohenlohe e Wertheim la coincidenza con la prospettiva moderna sia più o meno casuale. Considerando soprattutto gli obblighi esistenti in relazione con la posizione analoga a quella di cittadino, si potrebbe pensare che le suddette persone siano fatte entrare in gioco rimarcando il loro ruolo di «signori territoriali» soprattutto quali titolari di consistenti patrimoni. Il vescovo di Würzburg, peraltro, il principe più potente della regione, non viene definito «signore territoriale». Anche i su menzionati «signori territoriali» franchi sono dunque in realtà «signori terrieri». L'uso del termine «signore territoriale» per indicare il principe territoriale non trova conferma nelle nostre fonti lungo il Reno e il Meno. Diversamente accade nell'unico esempio bavarese. Qui, nel 1293 il vescovo di Ratisbona registra un accordo tra due duchi, nel quale vengono concessi a questi in quanto «signori terrieri» una serie di diritti che per le loro caratteristiche definiremmo signoril-territoriali: ad esempio il diritto di incamerare i beni allodiali di un malfattore, ovvero di impossessarsi del castello di simili per-

gienge · so suln die sehcec in einem mande dar nach in varen leisten · biz daz si einen andern landesherren setzen einen sinen genoz ane geveirde · Weire daz sie niht leisten · so suln die andern landesherren in varen leisten dar nach in viercehen nehten als sies gemant werden von den herren die den gewalt haben · vñ suln als lange leisten biz ein anderre gesatzet wirt · ... Ez ist auch gesprochen swa die herren die sehcec oder die landesherren ze vnreht manen · daz sise ze rehte suln losen · ... Vnd daz auch die selbe sůn deste steiter vñ deste vester blibe so haben wir disen brief ze einem ewigen vrkunde heizzen geschriben vñ dar an vnser · der vorgenanten stifte · der vier landesherren / vñ der burger Jnsingel al zemale heizzen gehangen · ... Wir auch die Landesherren als wir vor genant sin bekennen der vorgeschribenen rede vñ verrihtunge aller · vñ verbinden vns mit vnsern truwen an disem brieue ze der vorgeschriben burgeschaft /...».

sonaggi, cacciandoli dal paese[36]. Non è certo casuale che proprio a Ratisbona, vale a dire in Baviera, dunque vicino alla regione austriaca, torniamo a imbatterci in un vero e proprio «signore territoriale».

Diamo infine ancora uno sguardo ai documenti provenienti dalla cancelleria regia. Nella pace territoriale bavarese del 1281, firmata sotto giuramento a Ratisbona dal re Rodolfo, dai duchi bavaresi e dal vescovo della città, si legge che nessuno deve avere una scorta, ad eccezione del «signore terriero» o del suo incaricato[37]. Il contesto di questo documento non aiuta a capire se qui si intendano i signori territoriali bavaresi o nobili signori terrieri. Possiamo tuttavia ricordare che nello *Statutum in favorem principum* la scorta viene definita come un diritto dei principi «per terram eorum», e precisamente come diritto che essi ottengono in feudo dal re[38]. Questo quadro storico, i destinatari bavaresi, per i quali era usuale il titolo di principe «signore territoriale», ed anche il problema oggettivo di garantire la sicurezza su grandi spazi, portano a ritenere che «signori terrieri» siano da considerarsi qui i duchi di Baviera e non proprietari terrieri nobili. Un'impressione del tutto diversa si ricava invece da una sentenza arbitrale pronunciata tre anni dopo dallo stesso imperatore, con la quale si appianò un conflitto tra il clero e i cittadini della città di Spira. Vi si dice che sia preti che laici possono vendere ai «signori terrieri», alle

[36] *Ibidem*, III, n. 1800, p. 116 col. A: «... wir setzen ovch / swer in aintweders hertzogen hof di weil si bi einander sint einen man ze tod sleht mit mvͦtwillen / den sol entweder herre · fuͤrbaz nimmermer in daz lant chomen lazzen / ... vnd sins eigens sol sich der lantherre vnderwinden · ...», p. 117, col. A: «waer aber daz er ein purch hiet – vnd sich wolde setzen · gegen dem lantherren · oder daz in anders ieman behielt / so sol in der herre besitzen – in des land er gesezzen ist · vn sol im der ander beholfen sin – ob er sin bedarf vͤntz si in von dem land vertreiben / ...».

[37] *Ibidem,* I, n. 475, p. 411, col. A: «... Ez ensol nieman dhein geleitte geben / dann der lantherre / oder dem er ez bevilhet / ...».

[38] *Statutum in favorem principum* del 1232, in *MGH*, *Constitutiones*, II, Z. 14: «Item conductum principum per terram eorum, quam de manu nostra tenent in feudo, vel per nos vel per nostros non impediemus vel infringi paciemur».

Landleute e ai monasteri grano per uso proprio, mentre invece non sono autorizzati a trasportare le granaglie lungo il Reno e fuori dal paese[39]. Signori terrieri, *Landleute* e monasteri di cui qui si parla si trovano evidentemente nella zona circostante la città, misurata forse generosamente, ma nella quale sicuramente non rientrano solo i vicini principi, come ad esempio quelli del Palatinato. Parrebbe trattarsi di signori terrieri e signori territoriali molto simili a quelli presenti nei dintorni di Strasburgo.

Interessante è poi una pace territoriale di re Rodolfo del 1287, tramandata in sei originali[40]. Alla fine di ciascuno di questi documenti, tra *Corraboratio* e *Eschatol*, si trova una frase con la quale il re concede ai principi un miglioramento della pace territoriale, includendovi naturalmente i «signori terrieri». Tuttavia, il modo in cui principi «e» signori terrieri concorrono al miglioramento, viene espresso nelle sei stesure del documento in maniera in parte diversa. In tre di esse si legge: ciò che stabiliscono e fanno i principi e i signori terrieri nel loro territorio con il consiglio dei signori[41]; in un caso si legge: ciò che stabiliscono e fanno i principi «o» i signori terrieri nel loro territorio con il consiglio dei signori[42]; un'altra volta ancora si dice che i principi operano «con» i loro signori terrieri nel loro territorio con il consiglio dei signori[43]; infine, solo in una versione proveniente da Salisburgo le visibili difficoltà vengono risolte nel modo seguen-

[39] *Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300*, cit., II, n. 680, p. 93: «... vnd mugent och die phaphen vnd die laigen virkofen den lantheren vnd den lantliuten vnd den clostern korn zů ezzende / vnd nit den rin abe / noch vz dem lande zu vuren · ...».

[40] *Ibidem*, II, n. 879, pp. 217 ss.; revisionato in *MGH*, *Constitutiones*, III, n. 390.

[41] *Ibidem*, II, n. 879, H. e K., praticamente identiche le versioni di Harff, Colonia e Spira, pp. 235 e 246, qui l'ultima di queste: «... Swaz ŏch die fuͤrsten / vn̄ die lantherren / in irem lande / mit der herren rate setzen / vn̄ machen disen lantfride ze vestenne / vn̄ zebessern daz mvͤgen sie wol tv̊n / Vn̄ damite brechent sie dez lantfrides niht / ...».

[42] *Ibidem*, II, n. 879 L., p. 225, da Lubecca.

[43] *Ibidem*, II, n. 879 W., p. 226, da Würzburg.

te: ciò che i principi stabiliscono e fanno nel loro territorio con il consiglio dei signori terrieri deve essere in funzione di un miglioramento della pace territoriale, non di rottura della medesima[44]. Zeumer ha ipotizzato giustamente che qui il testo originario sia stato trasformato nel senso dell'uso linguistico austriaco[45], poiché là i signori terrieri assunsero notoriamente una posizione del tutto particolare in rapporto al principe territoriale. Zeumer ha però sottovalutato le difficoltà d'interpretazione di questi testi, muovendo dall'idea che i signori terrieri equivalgano per il resto ai consueti signori territoriali. In tre casi i signori terrieri vengono menzionati allo stesso livello accanto ai principi, il che è poco comprensibile, anche se i principi devono essere signori territoriali nel senso moderno del termine. Se invece i signori terrieri costituiscono un gruppo a sé, si hanno due possibilità d'interpretazione. O viene concesso anche ai signori terrieri di migliorare la pace territoriale: e in tal caso il rapporto reciproco dei due gruppi di persone rappresenta l'unica variante in favore dell'ipotesi per cui principi «o» signori terrieri avrebbero il diritto di miglioramento. Oppure si interpreta il passo «principi e signori terrieri» in maniera tale che i signori terrieri collaborano al miglioramento, come suggerisce quell'unica variante nella quale si legge che i principi possiedono il diritto di miglioramento «assieme» ai signori terrieri. In favore di questa interpretazione parla infine la formula aggiunta in maniera sempre stereotipa «con il consiglio dei signori», con cui s'intendono sicuramente i signori terrieri, e non un altro gruppo di signori subordinati ad essi. Dall'analisi attenta di questi sei documenti si può ritenere in ogni caso che i signori terrieri qui menzionati sicuramente non possono essere considerati «signori territoriali» nel senso della scienza storica. Sono signori simili a

[44] *Ibidem*, II, n. 879, Sa., p. 245: «... Swaz auch die fursten in irem Lande / mit der Lantherren rat / setzent vnd machet / disem Lantfride ze bezzerunge vnd ze vestenunge / daz mugen si wol tv̊n / vnd da mit brechent si des Lantfrides niht · ...».

[45] K. ZEUMER, *Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit*, Tübingen 1913², p. 141 secondo n. 108.

quelli che abbiamo incontrato nei dintorni di Strasburgo, Spira e Würzburg, il cui potere si basa sulla proprietà fondiaria, che formano forse anche cetualmente un gruppo omogeneo, ma che non possono in alcun modo essere ritenuti equivalenti ai principi. Resta ancora da ricordare che in un documento relativo alla pace territoriale del 1291 il re Rodolfo accosta nuovamente tra loro principi e signori terrieri, nonché le città[46], e il re Adolfo di Nassau recepisce a sua volta questo uso linguistico[47].

Diamo ora ancora uno sguardo all'ulteriore documentazione in lingua tedesca che ci offre il dizionario giuridico[48]. Giustamente i redattori hanno distinto tra il «Land(es)herr» quale «titolare della suprema autorità signorile, in particolare della superiorità giudiziaria» e il «Land(es)herr» quale «membro della nobiltà»[49]. Per quanto riguarda il *Landherr* quale signore fondiario nobile essi hanno raccolto dalla let-

[46] *Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300*, II, n. 1401, p. 614: «... Dise satzvnge · vnd dirre brief · wart gelesen · vnd der Lantfride wart irnůwet mit der fúrsten / · vnd der Lantherren · vnd der stete geswornen eiden / ...».

[47] *Ibidem*, V, n. 548, p. 399: «... Swaz ovch die fúrsten vnd die lantherren in irme lande mit der herre rate setzent vnd machent disem lantfride ze bezserunge vnd ze vestenunge, daz mugent si wol tůn, vnd da mit brechent si des lantfrides nicht ...».

[48] *Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache*, VIII, Heft 3, hrsg. von der HEIDELBERGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, Weimar 1986, coll. 457-461 (d'ora in poi *RWB*). Si è utilizzato inoltre l'«Archiv des Deutschen Rechtswörterbuchs» di Heidelberg.

[49] Ambiguo in tal senso D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., p. 37 al centro. Si sarebbe dovuto dire: comune ai due gruppi dei 'signori territoriali' e dei 'signori terrieri' è comunque l'idea che alla base vi sia un potere signorile trasmesso attraverso il diritto su terra e suolo. Può quindi risultare difficile la collocazione dei singoli documenti e nel caso singolo può risultare problematica la distinzione. Un esempio in tal senso è dato dall'*Eltwiller Weistum* del 1383, pubblicato in J. GRIMM, *Weisthümer*, 1, 1840, ristampa Darmstadt 1957, pp. 544 ss., dove si legge a p. 545 in basso: «... wo herren, die landes herren sint, und wertliche dyng, eigen dorfer, und wertliche gerichte, eygen lant und lude hant ...». In *RWB*, col. 457 s., questo testo è collocato nella rubrica «Inhaber der höchsten Herrschaftsgewalt ...». Dal contesto si ricava che si tratta forse in generale di signori fondiari nobili.

teratura del XIII secolo numerose testimonianze; tra queste una descrizione di Bertoldo di Ratisbona, riguardante la disposizione dei posti, nella quale si distingue tra principi, signori terrieri, cavalieri e popolo[50]. Probabilmente si tratta di un uso linguistico ormai consolidato[51]. L'espressione «signore territoriale» riferita al principe, ben nota in testi di Austria e Baviera, compare invece solo occasionalmente in documenti del XIII secolo, cosicché non si può parlare di un uso generalizzato di questa espressione anche a nord del Danubio. Il termine compare in testi della Frisia e dell'Olanda[52] difficilmente collocabili e ricorre pure nell'ambito della colonizzazione orientale tedesca, mentre è usato invece per indicare il principe del *Land* nella zona prealpina, ad esempio in una straordinaria citazione tratta dallo *Schwabenspiegel*[53]. È da considerarsi originariamente ristretto a un ambi-

[50] *RWB*, col. 460: «... setzet man die fürsten aller naehste zuo dem keiser und... dar nach die lantherren und dar nach ritter und so getan volk». Altri autori da ricordare sono Wolfram von Eschenbach, Ulrich von Etzenbach, Heinrich von dem Türlin e altri ancora; cfr. la documentazione contenuta nell'«Archiv des Deutschen Rechtswörterbuchs» di Heidelberg. Nell'ambito del presente saggio non possiamo soffermarci oltre su questa letteratura.

[51] Tale ipotesi è suggerita dalla diffusione del termine già nella prima metà del XIII secolo, nonché dalla presenza di documenti antecedenti, tra cui colpisce la chiosa del termine «principes» con «lantherren» ad opera di Notker; cfr. *RWB*, col. 457; il termine non contiene naturalmente ancora alcun richiamo alla «signoria territoriale», bensì mostra al contrario come attorno all'anno 1000 il gruppo dei *principes* fosse ancora poco precisato. Cfr. quindi anche l'*Althochdeutsches Wörterbuch*, 1952 ss.; cfr. tuttavia per la Baviera H. LIEBERICH, *Landherren und Landleute. Zur politischen Führungsschicht Baierns im Spätmittelalter*, cit., p. 39 nota 129: «L'uso del termine comprensivo di *lantherren* per indicare la nobiltà libera e i ministeriali è proprio solo dell'ultimo quarto del XIII secolo», il che non esclude peraltro una preistoria del vocabolo anteriormente a tale epoca.

[52] In questi testi i signori terrieri figurano nello stesso senso dei signori fondiari nobili.

[53] *RWB*, col. 457; *Der Schwabenspiegel oder schwäbisches Land- und Lehen-Rechtbuch nach einer Handschrift vom Jahr 1287*, hrsg. von F.L.A. Frh. VON LASSBERG, Tübingen 1840, Art. 155 a. E., p. 73: «... hat er [colui che è defunto senza lasciare eredi] vaernde gut, und hat da mit niht geschaffet, daz sol des landes herren werden». In base al codice svevo (*Landrecht*

to regionale non il termine del signore terriero nobile, bensì quello del signore territoriale principe. Solo nel corso del XIV secolo la parola «signore territoriale» pare estendersi gradualmente al principe, senza diventare infrequente la definizione di signori fondiari nobili come «Landherren».

Dall'analisi della tradizione documentaria in lingua tedesca risulta che i *domini terrae* sono traducibili in due diverse maniere[54]. In considerazione della provenienza delle fonti è infatti fortemente improbabile che l'espressione latina possa intendere sempre solo 'signori territoriali principi'. Più facile è che i richiami relativamente frequenti ai nobili signori terrieri nei testi tedeschi corrispondano in latino a un'espressione di senso analogo. Possiamo vedere ciò concretamente in un esempio forse poco conosciuto. Sempre il vescovo Manegold di Würzburg, nel cui documento si parlava ampiamente di tre «signori territoriali» residenti nei dintorni della città, emanò nei suoi statuti sinodali del 1298 il seguente divieto:

I, 28) un bene mobile senza eredi – si menzionano qui *Gerade* e *Heergewäte* – spetta al giudice. Nel diritto romano questi *bona vacantia* andavano al *fiscus*; cfr. M. KASER, *Das römische Privatrecht*, I, München 1971², pp. 702 s. Alla dieta imperiale di Roncaglia del 1158 tali beni rientravano nelle regalie, *MGH, Constitutiones*, I, n. 175 = L. WEINRICH, *Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250*, cit., n. 64a, pp. 246 ss. Secondo H. MITTEIS-H. LIEBERICH, *Deutsches Privatrecht*, München 1981⁹, p. 172, i *bona vacantia* andavano come regalia ai signori territoriali e «in Baviera e in Austria in particolare sembra» che essi abbiano contribuito alla «formazione della superiorità territoriale». Il codice svevo rispecchia qui dunque un pezzo di storia della recezione, col ché è da escludere anche che questo signore territoriale fosse un semplice signore fondiario nobile.

[54] Sul problema della traduzione cfr. anche K. KROESCHELL, *Haus und Herrschaft im frühen deutschen Recht*, cit., p. 20 und W. STACH, *Wort und Bedeutung im mittelalterlichen Latein*, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», 9, 1952, pp. 332-352. Le questioni che qui vengono toccate non sono state ancora risolte del tutto. Per l'epoca della recezione via via crescente di termini giuridici romani, chiaramente riconoscibile a partire dai primordi del XIII secolo e soprattutto negli ultimi trent'anni dello stesso secolo, si deve porre la questione della trasformazione dei concetti giuridici romani, ma anche della loro modificazione attraverso i termini della lingua volgare impiegati per la traduzione.

«Prohibemus Sacerdotibus et aliis Clericis, ut aliqua de Ecclesiis suis Domino terrae, vel cuicunque alii homagia, vel aliquid tale facere non praesumant, donec habeant sui Episcopi consilium, ut ejus auctoritate fiat, quod fuerit faciendum»[55].

Qui si intende impedire che chierici prestino, per le loro chiese, un giuramento di tipo feudale al *dominus terrae*. Ciò che va evitato e che si intende impedire nella prospettiva canonistica sono rapporti giuridici che possano essere intesi come rapporti di chiese di proprietà, in contrasto dunque con l'intera politica di riforma ecclesiastica dei 300 anni precedenti. Tale minaccia proviene non da «signori territoriali», bensì da proprietari terrieri con diritti signorili, ai quali qui sicuramente ci si riferisce. È pertanto opportuno tornare ad esaminare i *domini terrae* dei testi latini in maniera approfondita, ora che ne conosciamo meglio l'uso linguistico tedesco.

IV.

Può forse stupire l'apparente deviazione che ho compiuto per arrivare ad affrontare il tema di «signoria fondiaria e formazione di territori». Nel frattempo dovrebbero essere però chiare le conclusioni derivanti dai risultati ottenuti. Se i *domini terrae* non sempre, o forse addirittura mai, sono «signori territoriali», se troviamo signori terrieri nobili non solo in ambito bavarese-austriaco, bensì anche nei distretti regi lungo il corso medio del Reno e lungo il Meno, allora possiamo pensare che anche dal *dominium terrae* alla signoria territoriale non esista un percorso lineare.

Questo *dominium* nelle mani di signori nobili è sicuramente identico alla signoria fondiaria. Tanto i signori terrieri dell'Austria, appartenenti ai ceti superiori, quanto i signori terrieri della zona intorno a Würzburg non sono solo proprie-

[55] F. X. HIMMELSTEIN, *Synodicon Herbipolense. Geschichte und Statuten der im Bisthum Würzburg gehaltenen Concilien und Dioecesansynoden*, Würzburg 1855, p. 145.

tari terrieri, bensì anche titolari di giurisdizioni e di altri diritti signorili. Già altrove ho cercato di mostrare come del resto il termine giuridico *dominium* con la sua specifica componente signorile fosse atto a cogliere anche la complessità di rapporti signoril-fondiari[56]. Titolari di un *dominium* sono in primo luogo signori nobili, dunque signori terrieri, il cui diritto si estende in particolare anche alle avvocazie su chiese e monasteri[57]. Nella misura in cui queste avvocazie non potevano essere acquisite da un vescovo o da un abate appartenente alla Chiesa imperiale la signoria fondiaria ecclesiastica non aveva alcuna possibilità di tradursi in signoria immediata dell'impero, a meno che essa non disponesse di antichi privilegi immunitari che le consentissero di legittimarsi da sé come parte della Chiesa imperiale. Questa situazione è stata sufficientemente chiarita dalla ricerca, da non aver bisogno di ulteriore commento. Rimane invece aperta la questione del motivo per cui le signorie fondiarie dei signori temporali si siano sviluppate in maniera così diversa in relazione al loro *status* politico: le une andando verso lo Stato autoritario della prima età moderna, le altre verso una condizione di sudditanza.

Devono esservi dei criteri in base ai quali alla fine quei *domini terrae* che rimasero signori terrieri poterono essere distinti da quei *domini terrae* che divennero invece signori territoriali. La riposta è abbastanza semplice se per un istante si dimentica il «signore territoriale» con le sue radici germaniche e si considerano le fonti semplicemente per quello che esse esprimono. Si stenta a trovare testimonianze riguardanti i *domini terrae*. Chi invece troviamo dovunque consapevoli di sé sono i *principes* o principi, di cui stranamente la ricerca non si è più interessata molto dopo i lavori di Edmund Stengel[58]. Infatti, il *princeps* non è un nobile qualun-

56 D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., pp. 33 ss.

57 *Ibidem*, p. 34 con ulteriore documentazione.

58 E.E. STENGEL, *Land- und lehnrechtliche Grundlagen des Reichsfürstenstandes*, in «Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Germ. Abt.», 66, 1948, pp.

que discendente dalla preistoria germanica, bensì rappresenta nel XIII secolo una figura del diritto antico a cui sono riferite le funzioni politiche decisive[59]. Il fatto che le strutture gerarchiche nell'impero si realizzino compiutamente nell'epoca degli Hohenstaufen, che il ceto dei principi imperali appaia delineato chiaramente nel 1180 e la dottrina del banno regio venga formulata nello *Sachsenspiegel*, ebbene questo processo di razionalizzazione non può venir chiarito senza un contemporaneo rispecchiamento dinamico del sistema politico attraverso la lettura delle fonti giuridiche antiche[60]. Su questo sfondo i *principes* dovevano essere intesi come rappresentanti dell'imperatore. In ciò consistono la loro particolare dignità e autorità, alla quale non perviene alcun altro *dominus terrae* che rimanga semplicemente signore terriero. I titolari della dignità principesca sono i veri signori territoriali, che dispongono anche di signorie fondiarie, ma che fondano e legittimano la loro posizione politica per un'altra via, attraverso l'impero[61]. Molti particolari della vita costituzionale tardomedievale sfuggono se non si è consapevoli di questa funzione vicaria dell'autorità imperiale e dei compiti imperiali esercitati dai principi[62]. Questo spiega an-

294-342, nonché l'ancor sempre importante, se pur difficilmente accessibile dissertazione del suo discepolo G. ENGELBERT, *Die Erhebungen in den Reichsfürstenstand bis zum Ausgang des Mittelalters*, ms, phil. Diss., Marburg 1948; rilevante è inoltre J. FICKER, *Vom Reichsfürstenstande*, I, Innsbruck 1861, pp. 56 ss. e *passim*; ora G. THEUERKAUF, *Fürst*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, I, Berlin 1971, coll. 1337-1351 con ricca documentazione.

59 PAULY-WISSOWA, *Realenzyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XLIV, voce *Princeps*, Stuttgart 1954, coll. 1998 ss., 2135 s.

60 Cfr. inoltre a questo riguardo D. WILLOWEIT, *Rezeption und Staatsbildung im Mittelalter*, cit., pp. 21 ss.

61 Si veda a tale riguardo per l'epoca postcarolingia prima dell'inizio della recezione il fondamentale K.F. WERNER, *Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhundert*, in *Probleme des 12. Jahrhunderts* (Vorträge und Forschungen, 12), Konstanz 1968, pp. 177-225, 183 ss.

62 A mo' di esempio si vuole ricordare qui solo l'assunzione della protezione degli ebrei da parte dei principi – una competenza ovvia, per la quale nella maggior parte dei casi non si trova alcun particolare trasferimento della «regalia sugli ebrei», come accade spesso con altri titolari di

che il motivo per cui un numero tanto elevato di conti tedeschi aspirarono e ottennero di essere accolti nel ceto dei principi imperiali (anche questo tema del resto ha fatto quasi dimenticare alla ricerca la passata congiuntura della signoria nobiliare)[63]. Evidentemente ai conti non bastava la loro origine dalla nobiltà germanica. Essi sapevano che ad aver peso politico nell'impero erano solo coloro che ricevevano il proprio territorio e la propria dignità dall'autorità imperiale, e non chi poteva semplicemente disporre di un conglomerato di beni allodiali e feudi principeschi messi insieme da sé. Soprattutto i conti che non riuscirono a fare il salto nel ceto dei principi imperiali, sono responsabili del fatto che in Germania non possiamo equiparare *tout court* principe e signore territoriale. Dovremmo tuttavia considerare questi conti come dei 'ritardatari'[64], che a cavallo tra il XV e il XVI secolo, quando la situazione costituzionale dell'impero si consolidò definitivamente[65], rimasero per forza di cose nella condizione in cui si trovavano. Sappiamo da ricerche recenti, condotte nella scuola di Volker Press, quanto sia stato faticoso per questa categoria di signori territoriali trovare accesso alla dieta imperiale[66].

signoria; cfr. in merito il saggio di D. WILLOWEIT, *Die Rechtsstellung der Juden*, in «Germania Judaica», III, 3, in corso di stampa.

63 Cfr. su ciò G. ENGELBERT, *Die Erhebungen in den Reichsfürstenstand bis zum Ausgang des Mittelalters*, cit.

64 Sulle tardive formazioni di territori comitali cfr. W. JANSSEN, *Formazione e organizzazione del territorio nelle contee del Basso Reno e della Vestfalia fino alla metà del XIV secolo*, in G. CHITTOLINI-D. WILLOWEIT (edd), *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderno 37), Bologna 1994, pp. 93-131.

65 Cfr. in proposito le ricerche di P. MORAW, *Versuch über die Entstehung des Reichstags*, in H. WEBER (ed), *Politische Ordnungen und soziale Kräfte im alten Reich*, Wiesbaden 1980, pp. 1-36; P. MORAW, *Die Kurfürsten, der Hoftag, der Reichstag und die Anfänge der Reichsverwaltung*, in K.G.A. JESERICH-H. POHL-G.-Ch. VON UNRUH (edd), *Deutsche Verwaltungsgeschichte*, I, Stuttgart 1983, pp. 53-65.

66 E. BÖHME, *Das fränkische Reichsgrafenkollegium im 16. und 17. Jahrhundert*, Stuttgart 1989; G. SCHMIDT, *Der Wetterauer Grafenverein*, Marburg 1989.

La signoria fondiaria non è dunque il criterio decisivo per la formazione di uno Stato nel Sacro Romano Impero. Per arrivare a ciò era necessario di regola un rapporto giuridico immediato con l'autorità imperiale, come si vede nell'infeudazione. Con questo non si vuole peraltro disconoscere la realtà della signoria nobiliare nel Medioevo, né questa deve venir nuovamente sostituita dalla vecchia teoria dell'ufficio e dal rimpianto per il crollo dell'autorità imperiale. Da una tale interpretazione Schlesinger e altri hanno preso a ragione le distanze. Tuttavia, è impossibile seguire le linee di sviluppo della nostra problematica senza considerare i mutamenti nell'ambito dell'educazione e del diritto. E se si compie questo tentativo, inevitabilmente l'importanza della signoria nobiliare e di conseguenza anche della signoria fondiaria per la formazione di territori si relativizza sensibilmente.

Una questione del tutto diversa è quella del primo Stato moderno, così come esso si è formato; ci si chiede se esso non abbia assunto elementi sostanziali della signoria fondiaria, così che senza la storia medievale della signoria fondiaria lo Stato autoritario del XVI e XVII secolo avrebbe avuto un altro volto. Tale quesito, che già da solo potrebbe essere oggetto di una intera relazione, ha in parte carattere ipotetico, poiché l'alternativa – formazione statale senza un'epoca antecedente di signorie fondiarie nobili e ecclesiastiche – non gioca comunque in Europa alcun ruolo. Non mancano tuttavia forti indizi della presenza di caratteristiche signorilfondiarie ancora nelle strutture del primo Stato moderno. Già il termine *subjectio*, la sudditanza nella prima età moderna, suggerisce con il suo duplice significato sia in latino che in tedesco la seguente ipotesi: suddito è sia il contadino dipendente, sia l'uomo comune sottoposto ad un'autorità territoriale; è significativo notare peraltro che i soggetti a signoria di nobili ed ecclesiastici, sebbene siano anch'essi sottoposti al signore territoriale, vengono chiamati raramente, se non mai, «sudditi». Si potrebbero elencare una serie di gravami feudali, quali il testatico e altri tributi personali, per documentare la sopravvivenza di strutture signoril-fondiarie fino alla fine dell'epoca degli antichi ceti. Andrebbe ricor-

data in questo contesto anche la rivitalizzazione della servitù personale nell'epoca dell'assolutismo. Ma di fronte ad una analisi di questo tipo vi sono forti riserve. Mi sembra che a partire dal XV secolo fattori strettamente politici abbiano per lo Stato autoritario della prima età moderna un'importanza infinitamente più grande: una giustizia organizzata gerarchicamente in istanze d'appello, la legislazione con le sue ampie competenze per la morale sociale e la religione, la nascita di *elités* funzionali efficienti, dunque apparati burocratici etc. Tutti questi tratti caratteristici dello Stato a partire dal XV secolo si svilupparono in maniera esemplare anzitutto negli stati dei principi. Le uniche signorie fondiarie politicamente indipendenti della prima età moderna, quelle dei cavalieri imperiali, vanno invece intese come reazione al processo di formazione statale[67]. Esse offrivano ancora spazi di libertà, mentre sotto il governo dei principi andava delineandosi sempre più lo Stato moderno. Dunque, anche se a questo processo concorsero altri fattori, appare ovvio attribuire alla signoria fondiaria nell'ambito di una prospettiva d'analisi storico-universale una funzione di ponte tra l'epoca caratterizzata da stirpi e quella caratterizzata dallo Stato; per secoli vi si esercitarono i meccanismi di un superamento pacifico dei conflitti e di un'integrazione sociale basati su comando e ubbidienza.

[67] Questo sostiene Volker Press. Cfr. la sua sintesi nella voce *Reichsritterschaft*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, IV, Berlin 1990, coll. 743-748 con ampia documentazione.

Conclusione

Signoria rurale in Italia e Germania (X-XIII secolo). Problemi e prospettive

di *Gerhard Dilcher*

1. *Il progetto*

Signoria rurale: quest'espressione definisce il tema della nostra indagine, che riguarda l'ambito rurale e lo delimita per un verso dalla città, per un altro verso dalla formazione della più vasta signoria territoriale. La realtà che qui si considera è dunque un ambito locale piuttosto ristretto, i cui confini vanno però estesi fin là, dove questa struttura minore di formazione signorile è in grado di arrivare. In una società a carattere prevalentemente agricolo, quale è quella del Medioevo e in particolare dei secoli centrali del Medioevo, si intende con ciò l'ambito esistenziale della maggioranza della popolazione, la sfera più importante della produzione economica e pertanto anche una base irrinunciabile dell'organizzazione del potere politico. L'importanza del tema va dunque ben oltre il suo ambito locale circoscritto.

Ciò emerge soprattutto dalle funzioni che necessariamente venne ad assumere l'organizzazione della signoria rurale. Si trattava, come è stato detto, dell'organizzazione del lavoro agricolo, per lungo tempo componente principale della produzione di beni. Si trattava della base di un sistema di dominio politico, della forma nella quale lo Stato in via di formazione includeva la maggioranza della gente. In contrapposizione allo Stato moderno i regni medievali avevano una struttura debole, fatta principalmente di relazioni personali tra i grandi; essi avevano però l'estensione degli stati nazionali moderni; e allora, non dovevano forse le unità organizzative

Traduzione di Chiara Zanoni Zorzi.

inferiori, nelle forme proprie dell'epoca, avere una struttura tanto più solida? La questione della stabilità pone subito il problema della legittimazione del potere – sia che esso poggiasse sulla forza, ovvero sul diritto e sulla tradizione (consuetudine giuridica), su comando o partecipazione, sulla fondazione comune di un ordine consociativo. La stabilità non si fonda forse anche su consenso e partecipazione, e non solo su dominio, comando e coercizione, specie in un sistema privo di un apparato burocratico sviluppato?

Le forme costituzionali della campagna dovevano contemporaneamente assicurare – in collegamento con la loro funzione economica e politica – al quadro politico, militare, giuridico-amministrativo ed ecclesiastico, dunque alla nobiltà fino al re e ai relativi titolari di ufficio, ai *milites* così come alla gerarchia ecclesiastica, la «disponibilità economica» nel senso weberiano del termine; dovevano in altre parole sgravare questi soggetti dall'obbligo di provvedere direttamente al proprio sostentamento, per consentire loro le rispettive funzioni sociali diversificate. Sul valore di tali funzioni per la società del tempo, specie per la popolazione rurale, si possono sollevare alcuni dubbi, ma quel che è certo è che senza di esse sarebbe stato impensabile il passaggio dal mondo del primo Medioevo, concepito secondo forme in parte ancora arcaiche, proprie di una società di stirpe, alla cultura evoluta del tardo Medioevo. La diversificazione dei ruoli del contadino e del guerriero (nonché l'esonero del sacerdote dal lavoro) si protrae notoriamente dall'età carolingia fino ai secoli centrali del Medioevo. Da tale funzione economica e in quest'ottica di differenziazione dei ruoli sociali deriva che l'ascesa delle città a partire dall'XI-XII secolo comporta per il mondo rurale profonde trasformazioni della sua funzione economica, dunque anche della sua costituzione. Questo aspetto viene sottolineato in quasi tutti i contributi del presente volume. Già nella sua introduzione Violante ha fatto notare come nelle regioni in cui la città abbia conservato dalla tarda antichità le funzioni essenziali della centralità non si possa parlare di signoria rurale, di forme di dominio tipicamente rurale nel senso medievale

del termine. Ciò di cui parliamo qui è dunque un tipo particolare e storico di signoria dell'Occidente medievale.

Violante ha tracciato in apertura la genesi del convegno che sta alla base di questa pubblicazione. Al tema di cui ci occupiamo sono dedicate non solo opere fondamentali della medievistica, ma anche importanti convegni che spesso si concentrano su una sola realtà nazionale o su grandi regioni. Per trattare questo tema all'interno del nostro convegno trentino è stato invece necessario delimitare il campo d'indagine; questo va ripetuto ancora una volta qui, nell'illustrarne i risultati. La limitazione principale è data dal fatto che si tratta di un «piccolo convegno» con risorse modeste in fatto di persone, quindi con un numero limitato di contributi. Non è stato possibile affrontare ampiamente tutti i fattori, né ogni aspetto ha potuto essere sviluppato nei dettagli. Si è proposta piuttosto un'analisi comparativa tra la sfera del *Regnum Italiae* e la Germania, vale a dire tra due regni successori del grande impero carolingio, che da Ottone I in poi tornano ad essere uniti per il fatto di sottostare ad un re comune, pur mostrando nei presupposti storici e nella struttura differenze assai peculiari. Qualche accenno viene fatto anche alla Francia, per quanto riguarda la tradizione storiografica (D. Barthélemy, ma anche C. Violante). A giustificazione del convegno (e della pubblicazione dei suoi risultati) sta questo profilo in senso comparativo; un'analisi comparata che è mancata negli ultimi tempi.

Fin da principio, e via via sempre più, è risultato tuttavia chiaro che una comparazione di questo tipo non è facile. Non solo per la differenza talora profonda tra le strutture storiche dei due paesi, non sempre facilmente raffrontabili; né solo per il fatto che in Italia come in Germania le strutture costituzionali rurali variano sensibilmente da regione a regione. Il fatto è che gli ultimi decenni di intensa ricerca di storia regionale hanno portato ad una progressiva divaricazione degli orientamenti di ricerca, delle tematiche e della comprensione dei problemi, nonché della stessa terminologia scientifica tra Italia e Germania, che se all'inizio di questo secolo pareva omogenea, sulla base della nascita comune

delle scienze storiche nel XIX secolo, ora rivela molte differenze. Non è pertanto facile dire al momento che cosa, nei diversi risultati, dipenda dalla diversità di contenuto delle fonti e della problematica specifica, che cosa invece dipenda dalla diversità delle tradizioni di ricerca, della comprensione storica e dello sviluppo dei concetti storiografici. Più importante e prioritaria rispetto ad una sintesi dei contenuti deve essere una riflessione sulle sue condizioni e i suoi presupposti.

2. *Orientamento e impostazione dei contributi*

Il primo di tali presupposti, essenzialmente esterno ma pur tuttavia fondamentale per un'analisi comparativa, è il diverso impianto programmatico con cui i due paesi affrontano la tematica. Dopo alcune chiarificazioni, l'Istituto storico italo-germanico e i due curatori del convegno hanno deciso di accogliere tale presupposto come ulteriore segno di diversità. Il pregio considerevole di tale decisione consiste nel fatto che in questo modo tutti i contributi scaturiscono direttamente dalle ricerche più recenti degli autori e rappresentano quindi veramente lo stato effettivo della ricerca. Conseguentemente, le ampie riflessioni metodologiche sviluppate nell'introduzione di C. Violante e nei contributi di D. Barthélemy e K. Schreiner assumono una valenza particolare per l'obiettivo di questo volume, che è quello di proporre un'analisi comparativa. Ad essi si rinvia, senza doverne riassumere i densi ragionamenti.

I contributi riguardanti l'Italia si sviluppano rigorosamente lungo la linea della storia regionale. Essi affrontano una tematica già in sé differenziata a seconda degli ambiti più o meno ampi, rispetto ai quali però essi, pur con tutte le differenze di dettaglio, possono comunque partire da una certa unitarietà delle strutture fondamentali del problema.

Il saggio di G. Andenna prende così in considerazione un ambito spaziale ristretto, situato tra la Lombardia e il Piemonte, nella zona di Vercelli e Novara, tra Ticino e Sesia.

Egli constata anzitutto come in questa regione la signoria rurale in senso stretto abbia trovato minor attenzione da parte della storiografia italiana rispetto all'infrastruttura rurale del sistema feudale, il comune rurale e la signoria cittadina sul territorio. Con un'analisi ampia dei titolari di signoria e dei diritti signorili egli approda, per alcune località relativamente ben documentate, a diversi modelli strutturali e di sviluppo. Particolarmente interessante si rivela il caso tanto discusso di Biandrate, un borgo fortificato situato ai piedi delle Alpi, che ripetutamente sfida atti giuridici imperiali. Già qui risulta chiarissima la diversità tra la signoria rurale e la sfera circoscritta della signoria fondiaria tedesca, sulla quale ritorneremo più avanti. A. Castagnetti analizza invece specificamente la questione tanto dibattuta degli arimanni, che figurano ripetutamente come gruppi appartenenti ad un particolare ceto giuridico, con privilegi propri, presenti nel grande arco del *Regnum Italicum* dalle propaggini alpine fino alla Romagna e al dominio dei Canossa. Significativamente egli ignora la questione dell'origine longobarda di queste istituzioni, richiamandosi a quello studio dello storico torinese G. Tabacco che ha introdotto un netto cambiamento di paradigma rispetto alla precedente ricerca da Cecchini e F. Schneider fino a G.P. Bognetti e C.G. Mor. Mentre Ch. Wickham propone un ampio quadro di sintesi della signoria rurale in Toscana, distinguendo per zone ampie, per ambiti più ristretti (ad es. attorno alle città) e a seconda dell'intensità della signoria rurale, P. Brancoli Busdraghi studia un particolare strato sociale presente in Toscana, quello dei «masnadieri», in parte liberi, in parte servi, che assumono ruoli guida e funzioni amministrative nelle signorie rurali, sfruttandoli come notevoli opportunità di ascesa sociale. Un raffronto tra questi due contributi riguardanti la Toscana sarebbe assai interessante, ma richiederebbe un saggio a parte.

Diverso è l'impianto della parte tedesca del convegno. Come mostrano i titoli dei volumi miscellanei e delle ricerche individuali usciti negli ultimi anni, anche qui le differenze tra le diverse strutture signorili rurali delle varie regioni sono notevoli e formano le linee guida della storia regionale. W.

Rösener ha contribuito in maniera determinante a queste ricerche anche attraverso proprie sintesi e seminari, e ciò ha offerto la possibilità di ottenere da lui un quadro complessivo che, al di là di tutte le differenze regionali, è orientato ai detentori della signoria, re, nobiltà e Chiesa. In linea con il progetto del convegno, egli prende in considerazione le regioni occidentali, cioè la regione di antico insediamento tedesco, dove è possibile seguire le varie fasi di un lento sviluppo dalle matrici tardo-carolinge fino all'epoca dell'evoluzione cittadina e della formazione dei territori principeschi. M. Schattkowski illustra invece, basandosi sia sui risultati di ricerche di storia regionale condotte nell'ex DDR, sia sulle problematiche della ricerca occidentale, le regioni di colonizzazione tedesca orientali, nelle quali, sulla base della situazione anteriore degli insediamenti slavi chiaramente individuata, vennero introdotte con atti di insediamento e fondazione di villaggi forme giuridiche, signorili ed economiche consapevolmente create e sviluppate in maniera esemplare. Grazie a questi due saggi di sintesi e di carattere tipologico gli altri contributi tedeschi hanno potuto concentrarsi maggiormente e con analisi circoscritte su aspetti singoli delle strutture e dei processi storici.

F. Irsigler sviluppa l'aspetto economico della signoria fondiaria nella struttura della produzione agraria primaria, della produzione di merci artigianale e delle prestazioni di servizi, primo tra tutti il commercio. Risultati di ricerche recentissime, e in taluni casi non ancora certi, gli consentono di mostrare come la signoria fondiaria assuma via via ruoli importanti e mutamenti di rilievo nel quadro economico complessivo, e quindi anche sociale e politico nell'arco di tempo considerato. H. Vollrath si era assunta il compito di porre in risalto – rispetto alla concentrazione sull'aspetto signorile determinata dalla concettuologia di partenza e dallo stato delle fonti – l'aspetto consociativo nell'ambito rurale. Ella cerca di tracciare, in collegamento con nuove linee di ricerca sulle modalità di funzionamento delle culture orali, un quadro della possibile realtà esistenziale degli strati sociali rurali e delle loro condizioni di funzionamento. In esso la signoria, che ovviamente per quanto riguarda le fonti

ha come punto di partenza la scrittura, avrebbe una funzione spesso molto più lontana e quindi più debole rispetto al contesto di vita quotidiana. Infine D. Willoweit sviluppa, sulla scorta di risultati assolutamente nuovi acquisiti da un'interpretazione diretta delle fonti, un aspetto costantemente presente nei contributi italiani: il livello della formazione della signoria territoriale, sopra le inferiori strutture della signoria rurale. In questo modo egli riesce a scuotere radicalmente il quadro, delineato dalla più recente storia costituzionale tedesca, di una forma costituzionale di signoria nobiliare germanica che opera su ambedue i livelli.

La molteplicità dei risultati presentati viene sintetizzata, ma al tempo stesso riproposta in termini problematici dai tre saggi introduttivi.

Violante considera in termini generali lo stato della ricerca e i vari aspetti della problematica, riferendosi in primo luogo all'Italia, ma illuminando anche tutto il mondo postcarolingio, dunque anche la Francia e la Germania. Nel fare ciò egli sviluppa una terminologia assai più differenziata e più ricca rispetto a quella divenuta usuale nella ricerca tedesca, la quale si riferisce alla «signoria fondiaria» (*Grundherrschaft*) come ad un concetto centrale. Violante considera invece la signoria fondiaria/*seigneurie foncière* come uno tra più tipi di signoria, collegato alla *curtis* e al sistema curtense (che in Germania sarebbe particolarmente diffuso e duraturo). Questo tipo di signoria avrebbe il suo fondamento giuridico nell'effettivo possesso della terra, sarebbe perciò signoria fondiaria nel senso proprio del termine. La posizione giuridica viene definita «proprietà», intesa in senso privatistico e collegata ad un padrone. L'altro elemento della formazione di signoria Violante lo individua invece nel conferimento o appropriazione di diritti pubblici, dunque in diritti regi. La formazione di signoria poggia soprattutto sul banno giudiziale, per cui si chiama anche «signoria banale» (*Bannherrschaft*). Nell'immunità Violante vede una sorta di mediazione tra le due. Il tipo di signoria che via via si sviluppa da ciò egli la definisce «signoria territoriale», intendendo però – lo afferma egli stesso – non la «grande» signoria territoriale,

bensì una signoria su un territorio (da uno piuttosto piccolo fino ad uno di medie dimensioni) che si estende a uomini, liberi o servi, che dipendono da più padroni. Sotto questo tetto possono verificarsi poi cambiamenti nello *status* personale, come le condizioni di possesso della terra della popolazione rurale. Violante considera dunque la signoria territoriale come una struttura che va nettamente distinta dalla signoria fondiaria vera e propria, intesa come sistema curtense. Nell'ambito di tale struttura lo *status* personale degli abitanti del territorio perde di significato e viene sostituito da attribuzioni funzionali. Richiamandosi a Ph. Dollinger tale sviluppo viene reclamato anche per la Germania.

Ho fatto queste brevi considerazioni non solo perché le linee che attraversano le relazioni italiane convergono in maniera quantomai chiara, ma anche perché da qui emergono due importanti interrogativi per la tematica tedesca: da un lato la questione se l'uso indistinto del termine 'signoria fondiaria' non impedisca di accedere analiticamente a queste diversità di struttura – in realtà K. Schreiner approfondisce in maniera efficace questo punto, ma ad esso vengono date risposte diverse nei singoli contributi. Il fatto che Schreiner, in una rinnovata e approfondita analisi storico-concettuale, prenda a buona ragione le distanze dal termine *Grundherrschaft*, forse troppo sintetizzante, dovrebbe far riflettere sulla necessità di confrontarsi con la terminologia differenziata della ricerca italiana. In secondo luogo si pone il problema del ruolo svolto dalla dottrina della signoria nobiliare autogena nello sviluppo della discussione tedesca attuale. Attribuendo essa infatti il potere di signoria ad una qualità legata alla dinastia, ha fatto apparire come superata la questione del diverso tipo e della diversa origine dei diritti signorili. Stranamente rimangono allora in gioco come elementi costitutivi della signoria la terra e il suolo, appunto la signoria fondiaria. Nel suo contributo Willoweit si è visto costretto, partendo non dalla storia dei concetti ma dalle fonti, a porre domande fondamentali alla dottrina della signoria nobiliare autogena germanica. Se si riunisce il potenziale critico formato dalle tre prospettive di Violante, Schreiner e Willoweit, si avverte l'esigenza di ripensare in termini

nuovi i fondamenti della dottrina tedesca sulla formazione della signoria rurale e territoriale. Che siano possibili sintesi fruttuose sullo stato della ricerca lo dimostra W. Rösener, che pone alla base della sua esposizione proprio il concetto di signoria fondiaria. Certo è che tali questioni necessiterebbero comunque nel loro insieme di un'elaborazione più approfondita e più radicale di quanto sia possibile fare nel corso di un convegno. Ciò che si può acquisire da questo seminario è il diverso livello di discussione che sostiene l'impianto critico e la corrispondente terminologia nella ricerca italiana. Potrebbe corrispondere la 'signoria territoriale', nell'accezione ristretta sopra esposta, al concetto sviluppato da Willoweit dei *Landherren*/'signori terrieri', da non confondersi con i *Landesherren*/'signori territoriali'?

Già qui si registrano peraltro nei due regni che succedono all'impero carolingio differenze che sicuramente non sarà facile eliminare semplicemente cambiando la terminologia e la prospettiva di ricerca. A sud esse sembrano provocate più che altro dalla perdurante tradizione precarolingia, dunque dalla tradizione romana e longobarda in relazione al concetto di dominio, dalla situazione locale dei possessi e dallo *status* personale della popolazione. In Germania, invece, l'ordinamento carolingio e postcarolingio si afferma nelle terre situate al di là del *limes* oppure là dove l'ordinamento romano era andato completamente a pezzi per la sovrapposizione di stirpi germaniche; e ciò vale soprattutto per la campagna. Anche se in Italia il dominio longobardo rappresentò una cesura nella continuità della vita e delle istituzioni ben più incisiva rispetto a quello dei goti, furono comunque poi la popolazione a prevalenza romana, nonché la densità dei centri urbani e infine la lenta penetrazione dei longobardi nei territori dominati dai bizantini a determinare accettazioni, trasformazioni e continuità.

3. *Qualificazione giuridica dei diritti signorili*

Tutti i contributi italiani, non solo l'introduzione di Violante, insistono senza eccezione sulla distinzione tra diritti pub-

blici e privati. I primi sarebbero caratterizzati dal fatto di derivare dal potere regio; la posizione giuridica privata si fonda invece sulla proprietà della terra, e può portare, al di là di quella che è la posizione giuridica del padrone, anche a forme di signoria. Qui non sempre risulta del tutto chiaro se al termine italiano 'proprietà' possa corrispondere il latino 'dominium', che a sua volta è inteso in senso privatistico, ma può significare anche un'ampia posizione dei signori. Con il termine 'signoria' entra in gioco un concetto che nella forma latina 'senior' è soprattutto di tipo giuridico-feudale; viceversa, come sottolinea Violante, la storiografia italiana separa nettamente sia sul piano oggettivo che su quello cronologico l'ambito «signoril-fondiario» da quello giuridico-feudale. Anche qui pubblico e privato tornano ad incrociarsi: il vincolo feudale è in ogni modo di natura pubblica, derivando esso dal re, mentre la signoria che si fonda sul possesso della terra può – sebbene talora accompagnata da appropriazioni di diritti giudiziari e altri diritti pubblici – poggiare su un fondamento privatistico.

Nei saggi tedeschi manca qualsiasi accenno ad un discorso di questo tipo. Per la Germania esso appartiene all'ottica del XIX secolo e come concetto di ricerca deriva dallo «Stato del medioevo tedesco». Non furono Otto Brunner con *Land und Herrschaft*, né la «signoria nobiliare autogena» di Walter Schlesinger e di altri i primi a respingere tale discorso, poiché già Otto von Gierke aveva sostituito la dicotomia tra diritto pubblico e privato nel medioevo tedesco con la relazione (da intendersi in senso dialettico e non dicotomico) tra signoria e consociazione, per esprimere il rapporto di tensione tra esercizio del potere e partecipazione a tutti i livelli, dalla famiglia e dalla casa fino al regno. Peraltro dopo Gierke l'aspetto consociativo è stato in gran parte abbandonato dalla ricerca tedesca, tanto che non si può parlare ormai quasi più di una dialettica. Ciò vale, ben più che per Otto Brunner, per il concetto di signoria di Schlesinger, e in generale per la prospettiva della signoria fondiaria nella storiografia. Lo documenta al meglio il quadro – spesso citato nel volume – che Karl Bosl traccia della popolazione rurale sottoposta alla signoria, per lui pressoché priva di storia. Le

considerazioni esposte qui da Hanna Vollrath dovrebbero avviare una svolta nella riflessione, svolta alla quale andrebbe aggiunto ancora più energicamente – se si pone l'accento sul tribunale – l'aspetto al quale ella accenna, e che poi viene sviluppato da J. Weitzel, della partecipazione consociativa indispensabile per il procedimento giudiziale medievale. Tale aspetto vale del resto anche per l'Italia; anche se qui gli *iudices* operano come giudici «che giudicano da soli», il *placitum* e la giurisdizione locale – fino a tutta l'età della formazione dei comuni – sono legati ad un'assemblea di consoci, che già nel nome *arengo* rinvia a sua volta alla medesima origine.

In Italia, dove la tradizione scritta è ben più ricca, lo stato delle fonti non si presenta così unilateralmente schierato in favore della prospettiva signorile: esiste infatti tutta una serie di documenti e privilegi che riguardano gruppi a carattere consociativo, come ad esempio gli arimanni – descritti ampiamente da Castagnetti ma anche da altri – e i lombardi in Toscana, nei quali si trovano notizie della loro costituzione interna, non solo dei rapporti signorili e tributari. Fonti di questo tipo sono molto più rare in Germania, riguardano epoche successive e si riferiscono più alla sfera cittadina che a quella rurale. Il fenomeno del comune rurale che si sviluppa dovunque in Italia nel XII secolo è collegato da un lato alla formazione del comune cittadino, ma potrebbe ancor più essere posto in parallelo e confrontato con la costituzione di villaggi in Germania. Il contributo di M. Schattkowsky contiene a tale riguardo alcune importanti informazioni sui villaggi fondati dai nuovi colonizzatori ad est dell'Elba. Sicuramente però in Italia l'evoluzione dei comuni sia urbani che rurali avviene prima ed è molto più marcata, anche giuridicamente più articolata, di quanto non accada in Germania.

Per questo i contributi italiani hanno costantemente dinnanzi a sé il percorso che dalla signoria fondiaria rurale porta al comune rurale, mentre in quelli tedeschi, a prescindere dalla fondazione di villaggi, la formazione di comunità di villaggio rimane piuttosto esterna – esattamente in linea

con le prospettive generali della ricerca. Nell'area a nord delle Alpi essa è – come mostra assai chiaramente l'opera di K.S. Bader – un fenomeno più tardivo, più lento e protratto nel tempo – peraltro già chiaramente percepibile in taluni aspetti nel XII e XIII secolo. Mi si lasci ricordare ancora alcune espressioni usate nello *Sachsenspiegel* là dove si parla di villaggio: *Dorfvorsteher, Bauermeister* (capo di villaggio), *Dorfgericht* (giudizio di villaggio) e *Rechtssetzung* (giurisdizione autonoma, statuti) (regolamento). Certo questo non può essere paragonato con il comune rurale dell'Italia, con i propri consoli, riconosciuto come *universitas*, dotato di propri statuti scritti, ma mostra comunque il lento processo di istituzionalizzazione della consociazione contadina in forma di comunità rurale anche in Germania.

La correlazione concettuale pubblico-privato, ma anche lo stato delle fonti, portano continuamente i contributi italiani a considerare anche la struttura costituzionale sovralocale. Nei contributi tedeschi questo compito è stato affidato alla relazione di Dietmar Willoweit, che significativamente parte dalla fine del periodo considerato, vale a dire dall'epoca di formazione delle «grandi» signorie territoriali. In Italia anche i titolari d'ufficio, specie quelli con funzioni giudiziarie, vengono assegnati nelle fonti al potere pubblico. Di servi specifici della signoria fondiaria tratta in particolare Brancoli Busdraghi nel suo saggio sugli *homines de masnada* e subito viene spontaneo un paragone con i *servi ministeriales* tedeschi. Ma questo significherebbe uscire ampiamente dalla sfera della signoria fondiaria in Germania; per questo, già in fase di programmazione del convegno, si è deciso di non toccare tale questione. Va comunque tenuto presente che parlando di signoria rurale nella prospettiva italiana emerge in maniera naturale e costante – e precisamente tra i sottoposti alla signoria – lo strato dei piccoli *milites,* vale a dire la formazione di una nobiltà minore di cavalieri; si ha così il contatto tra la signoria fondiaria e uno strato contadino – e comunque non solo contadino – e il diritto feudale.

Nelle fonti italiane – da cui muovono ovviamente i saggi che si occupano dell'Italia, – il potere giudiziario e le regalie

sono considerate chiaramente funzioni del potere pubblico, radicate quindi nell'autorità regia. Si può dunque parlare a ragione di appropriazione là dove esse figurano nelle mani di signori rurali senza che vi sia stato un conferimento delle stesse. Del resto, in Italia anche la terminologia è molto più chiara: giurisdizione (*jurisdictio*), banno e potere di coercizione (*districtio*) sono i pilastri del potere giudiziario. I liberi, e fra loro in primo luogo gli arimanni, sono collegati al potere pubblico attraverso competenza e funzione giurisdizionale, servizio militare e tributi (ad esempio l'arimannia). Su questa base Federico Barbarossa, nonostante per decenni l'esercizio del potere regio avesse languito in Italia, poté rivendicare alla dieta di Roncaglia i diritti imperiali e reclamare sia il potere giurisdizionale (*lex omnis iurisdictio*) sia le regalie (*regalia sunt haec*), prima tra tutte l'arimannia, grazie all'appoggio dei dottori bolognesi e all'assenso dell'assemblea imperiale. Anche la modifica, che si rese necessaria dopo il riconoscimento dei comuni cittadini nella pace di Costanza, poggia sulla derivazione rigorosamente formale di giurisdizione, banno e potere di coercizione dall'imperatore. Questa situazione costituzionale rimane sempre sullo sfondo dei saggi italiani, anche nell'ambito tematico della signoria rurale – specie nell'introduzione di Cinzio Violante –, mentre invece il livello costituzionale è pressoché assente nella discussione tedesca: questo mi pare più importante di tutto il resto ai fini di una comparazione. Qui ci si può solo chiedere, senza pretendere di dare alcuna risposta esaustiva in una direzione precisa, fino a che punto sia responsabile di ciò lo stato delle fonti, oppure la diversità della struttura costituzionale nelle regioni d'oltralpe, o ancora una tradizione storiografica tedesca dell'autonomia della discussione sulla signoria fondiaria. Nel tentare una risposta si dovrà partire sicuramente dai risultati storico-costituzionali che Willoweit espone per il XIII secolo, e dalle loro conseguenze per la dottrina di una signoria nobiliare autogena. Per quanto riguarda la derivazione della giurisdizione e delle regalie dall'autorità regia, troviamo nel *Sachsenspiegel* – dunque sicuramente più tardi che in Italia – la dottrina della derivazione conseguente del banno giudiziale dal re, e nei

privilegi principeschi di Federico II regolamentazioni delle regalie, le quali ne legittimano l'appropriazione da parte dei principi, confermando così il loro rapporto con l'autorità regia. In che misura questo tocca la sfera della signoria fondiaria in una prospettiva storico-costituzionale?

Se questo tipo di analisi è praticamente assente nei contributi tedeschi, corrispondentemente allo stato della discussione storiografica tedesca, dipende sicuramente anche dal fatto che nella scienza storica tedesca, rispetto al collegamento classico del metodo storico-sociale con quello storico-economico e storico-giuridico, prevale evidentemente una considerazione specifica più storico-sociale e storico-economica di quanto non sia per le scienze storiche italiane. Forse sarebbe spettato al coordinatore tedesco, egli stesso storico del diritto, considerare questo aspetto attraverso un'ulteriore relazione storico-giuridica che riguardasse la signoria fondiaria in sé e non, come fa Willoweit, il livello della signoria territoriale. Mi auguro che queste brevi riflessioni di chiusura possano degnamente sostituirla. L'analisi critica storico-concettuale di K. Schreiner potrebbe comunque stimolare una riflessione sulle conseguenze della dissolvenza dell'aspetto giuridico. Il potere di disposizione di terra e signoria, che sono le componenti del termine-concetto 'signoria fondiaria', si legittima solo sulla base di concetti giuridici, di qualsiasi tipo e origine essi siano. Se qui l'unità economica dell'edificio complesso della 'signoria fondiaria' assume un carattere dominante, è chiaro che i fondamenti giuridici, vale a dire accanto al possesso della terra lo *status* giuridico personale del dominatore e del dominato, i legami giuridici personali dei liberi e dei servi, i diritti di giurisdizione, di banno e di coercizione, dal banno giudiziale ai diritti sulle regalie inferiori (ad esempio il banno sui mulini) rimangono ai margini dell'analisi. Già per la loro struttura essi sollecitano però alla differenziazione.

A questo punto si può forse richiamare un punto importante della relazione di D. Barthélemy. Egli mette in dubbio più volte la tendenza della ricerca francese a considerare i rapporti di signoria rurale dominati da violenza brutale (*force*,

violence). Sicuramente è importante interrogarsi sul ruolo della forza fisica diretta per accostarsi alla realtà storica, e forse questo aspetto è troppo poco considerato sia nei contributi italiani che in quelli tedeschi. Ma giustamente Barthélemy fa notare come nessun sistema di dominio possa poggiare alla lunga sul fondamento della violenza fisica. Le fonti medievali menzionano la forza per lo più sulla base di una presa di posizione dell'attore in giudizio o in controversie giuridiche, mentre invece qui il richiamo alla forza ha una funzione topica fissa, che mira anche al ritorno su un terreno reale o supposto di diritto (generalmente determinato dalla consuetudine giuridica). Accanto alla funzione consociativa dell'assemblea di giudizio per la fissazione di questo diritto si vuole ricordare qui ancora la esplicita attitudine alle armi, che viene descritta nei saggi italiani per i comuni rurali con i loro relativi *milites*. Ciò contraddice il mito di un sistema di forza della signoria rurale, appartenente all'immagine discutibile del «buio Medioevo». L'immagine opposta però deve poggiare sulla base del diritto concordato (consuetudine giuridica), formata soprattutto su tradizione e consuetudine (*usus*, *consuetudo*). Nel Medioevo la forza era sicuramente un elemento costantemente presente nelle relazioni sociali, ma era operante soprattutto tra gruppi e titolari di signoria in concorrenza tra loro, non all'interno di questi sistemi sociali, la cui solidarietà interna garantiva per l'appunto ai loro appartenenti di sopravvivere in una società violenta.

4. *Libertà e servitù della popolazione rurale*

Accanto alla dicotomia pubblico-privato, la questione libertà-servitù pare offrire un altro accesso analitico ad una comparazione tra realtà italiana e realtà tedesca. Il problema della trasformazione dell'antica schiavitù in servitù medievale (*Hörigkeit*) è stato affrontato da Violante. Nell'area tedesca i resti della condizione di schiavitù romana erano sicuramente più scarsi che in Italia. Le forme nuove di servitù, svariate e graduate, spesso evidenti solo rispetto al termi-

ne opposto *liber* o *liber homo*, offrivano la cornice per una molteplice differenziazione a seconda dello *status* personale, per un'ascesa e discesa giuridica, economica e sociale non sempre coincidenti. Ciò avvenne in misura ampia all'interno delle strutture della signoria rurale, soprattutto a partire dal XII secolo, quando le città divennero sempre più luoghi caratterizzati da un'omogenea libertà civica. Al sud come al nord troviamo nella signoria rurale liberi e servi. Hanna Vollrath parla di liberi che hanno affidato il loro fondo a un signore; la masnada toscana è formata da una mescolanza tipica di uomini liberi e servi; gli arimanni dell'Italia settentrionale e gruppi analoghi sono definiti *exercitales* e quindi *liberi homines*, ma la loro connotazione sociale varia da *nobiles* fino a *rustici*, cioè servi legati alla terra. Mentre al nord risulta assai marcata la tendenza per cui uomini liberi, dopo aver ricevuto il loro fondo, si mescolano alla massa dei contadini non liberi, nell'Italia settentrionale si nota chiaramente come con molta più naturalezza lo *status* giuridico di liberi venga mantenuto sia per singoli che per gruppi consociati. Questo va di pari passo con il diritto/dovere di partecipazione al tribunale pubblico, dell'obbligo militare e, come nell'arimannia, di un tributo da corrispondere al potere pubblico, che, sebbene concesso ad altri signori, mantiene il proprio carattere di regalia fino alla dieta di Roncaglia del 1158, con relative conseguenze per lo *status* giuridico (libero) delle consociazioni e dei singoli interessati. Di qui, per così dire dalla base degli interessati, si comprende la diversa concezione dei diritti di signoria e con ciò anche il carattere sostanzialmente diverso di signoria rurale in Italia e Germania. Questi esiti confermerebbero l'evoluzione diversa che la problematica ebbe in Italia e Germania – estremizzando: in Italia i diritti signorili continuano ad appartenere al potere pubblico, mentre in Germania i diritti signorili autogeni appartengono alle dinastie nobiliari –, senza che la discussione sia stata peraltro portata nei dettagli. Questo resta il compito di una storia costituzionale comparata e innovatrice dell'alto Medioevo e dei suoi secoli centrali.

In un'epoca in cui in Germania, parallelamente al movimento per la pace territoriale della popolazione, identificabile

ora sempre più chiaramente come «contadina», non viene più riconosciuto il diritto alle armi, cioè nel XII secolo, in Italia si assiste alla formazione di comuni rurali, la cui – vitale – attitudine alle armi non va ascritta tanto al signore, quanto piuttosto (o per lo meno anche) ai gruppi di *milites* in parte liberi, in parte servi, presenti tra la popolazione del luogo. Punto di partenza di questa attitudine alle armi è il fenomeno dell'incastellamento, dal X secolo in poi, cui ha accennato Violante nella sua introduzione e che ritorna poi più volte nei saggi riguardanti l'Italia. Gli effetti di tale fenomeno sono ancora oggetto di dibattito. Inizialmente esso sembra essere equiparabile alla costruzione di castelli nell'Europa del nord. Tuttavia essi non sono castelli nobiliari, ma diventano centri di insediamento rurali. Poiché in Italia il concetto di 'città' rimane sostanzialmente legato alla città vescovile (*civitas*), bisognerebbe pensare, per poter fare una comparazione con alcuni luoghi di castello italiani del XII e XIII secolo, a strutture analoghe presenti a nord delle Alpi che senza esitazione possano essere considerate città, al di fuori dunque delle strutture della signoria rurale. Viene in mente a tale proposito che in Germania il termine 'cittadino' (*Bürger*) deriva da castello (*Burg*) e non da *civitas*. I criteri in base ai quali si parla di insediamento rurale o di insediamento cittadino nei due paesi sono decisamente diversi. In Germania le strutture interne dei luoghi di castello verrebbero ascritte alla storia delle città (tant'è vero che ad essi viene conferito anche il diritto cittadino), mentre la loro funzione all'interno di più ampie strutture signorili verrebbe collocata nell'ambito dell'evoluzione territoriale. In Italia la struttura giuridica locale è dunque in rapporto più stretto con la formazione di signorie ampie, e questo vien detto nei vari contributi; la storia costituzionale dei luoghi come tali, tuttavia, viene attribuita a ragione alla struttura della signoria rurale, la loro costituzione in comune rurale viene contrapposta al comune cittadino. Mi sia concesso qui di ricordare che proprio questo fenomeno era stato fatto oggetto di indagine da parte di Fedor Schneider nel suo studio *Burg und Landgemeinde*. Sebbene l'impostazione di quest'opera sia sicuramente unilaterale e la ricerca specifica

sia progredita nel frattempo di molto, ritengo che riaprire la discussione su quel lavoro potrebbe comunque essere utile.

5. *Strutture della signoria rurale, formazione del comune cittadino e rurale*

Con le ultime riflessioni siamo giunti ad una prospettiva che – accanto alle questioni sulla collocazione pubblica/privata dei diritti signorili e sulle proporzioni e forme di libertà e servitù della popolazione rurale – vorrei considerare centrale ai fini di una comparazione tra strutture della signoria rurale in Italia e in Germania. Si tratta della città, la città come fattore economico, come ambito giuridico e sociale, la città anche come corpo costituzionale e quindi parte del sistema di potere nel suo complesso. F. Irsigler sottolinea in maniera chiara l'importanza decisiva che ebbe lo sviluppo di un'economia cittadina a partire dal XII secolo, per la divisione dei settori in produzione primaria, manifattura e servizi, per il ruolo e il valore della produzione agricola. Anche per il «valore di mercato» degli uomini e per le opportunità che si offrono, lo sviluppo delle città rappresenta un fattore importante – accanto alla colonizzazione rurale e urbana nella Germania orientale. Tuttavia, in Italia le città hanno un'importanza ancora maggiore per il periodo considerato, per quanto concerne sia la struttura che la trasformazione. La fitta rete di centri urbani presente fin dall'età romana viene utilizzata da carolingi, ottoni e salici per organizzare il sistema di dominio nel *regnum italicum*. La *civitas* mostra la tendenza costante ad affermarsi non solo come centro spirituale della diocesi, bensì anche come centro politico. Così il vescovo – è esemplare il caso di Milano – diventa anche il punto di riferimento del processo di feudalizzazione del dominio sul territorio. La curia feudale cittadina mette al centro della città *capitanei* e *valvassores* e diventa punto di partenza per lo sviluppo del diritto feudale longobardo, sostenuto dalle leggi feudali degli imperatori tedeschi da Corrado II fino a Barbarossa e unificato nei *Libri feudorum,* che trovano accesso nello *ius commune* della scienza giuridica. Il

diritto feudale diventa in tal modo prima, durante e dopo la formazione del comune cittadino, lo strumento attraverso cui le città assumono il dominio sulla campagna. La cosa avviene in modo tale – vi accenna anche Violante – che la funzione «pubblicistica» del diritto feudale, sostenuta dalla legislazione imperiale, viene smantellata e il diritto feudale viene trasformato più tardi in una forma di possesso della terra quasi privatistica – che non è tuttavia del tutto priva della funzione signorile.

Il diritto feudale è però solo uno dei mezzi attraverso cui la città in Italia riacquista la sua antica funzione centrale, soprattutto nell'ambito della diocesi, che diventa «contado». I contributi italiani descrivono dettagliatamente e in costellazioni territorialmente e localmente sempre nuove come strutture signorili derivanti dalla città e dai centri rurali si incontrino, spesso si combattano nell'ambito rurale. La via più semplice verso l'integrazione è quella per cui un signore rurale diventa cittadino. Fenomeni di questo tipo non sono del tutto sconosciuti al nord, anche se rimangono manifestazioni piuttosto marginali. Essi vengono addirittura discriminati sul piano giuridico a favore della formazione di territori principeschi chiusi, ad esempio non ottenendo il diritto di cittadinanza (*Pfahlbürgerschaft*). Maggiori affinità tra sud e nord mostrano forse le signorie fondiarie monastiche, spesso ricordate anche nei saggi italiani – pur se in Italia si tratta prevalentemente di monasteri cittadini.

Grande rilievo ha inoltre per l'ambito rurale in Italia la formazione dei comuni cittadini. È stato costantemente sottolineato come la formazione dei comuni rurali proceda in perfetta contemporaneità con quella dei comuni urbani. Questo parallelismo degli eventi fa sì che già nel corso del XII secolo sia del tutto naturale parlare di consoli di comunità rurali, definire queste ultime con il termine 'commune', usare il concetto romano di *universitas* con tutte le conseguenze sviluppate dalla giurisprudenza. A tutto questo si contrappone l'evoluzione lenta, diffusa, della comunità di villaggio al nord, descritta scrupolosamente da K.S. Bader. Un rafforzamento della struttura comunale come risultato

naturale di nuove fondazioni e senza l'influenza diretta del diritto romano, fu introdotto qui – come risulta nel saggio di M. Schattkowsky – dalla colonizzazione orientale, a sua volta in collegamento con fondazioni di mercati e di città ad est come ad ovest. Ciò si ripercuote nel villaggio «dalla radice selvaggia» di cui parla lo *Sachsenspiegel*. Le differenze significative – qui esposte in maniera certo non esauriente – tra l'Italia e la Germania poggiano sicuramente non poco sul fatto che molte località rurali italiane non sono «villaggi» nel senso tedesco del termine, ma corrispondono piuttosto ad un tipo particolare di insediamento cittadino (città-castello, città agricole). La differenza fondamentale tuttavia consiste nel fatto che nella maggior parte delle regioni italiane le città assumono un ruolo di dominio sulla campagna e divengono così centri di formazione dello Stato, mentre in Germania questo ruolo spetta ai principi e allo sviluppo dei territori. Questa prospettiva che conclude l'ambito cronologico della ricerca, emerge chiara sia nei contributi italiani che nel saggio tedesco di Dietmar Willoweit, dedicato proprio a questo aspetto. Essa supera tuttavia l'ambito cronologico e tematico nel quale sono collocate le presenti ricerche.

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Annali

I	1975
II	1976
III	1977
IV	1978
V	1979
VI	1980
VII	1981
VIII	1982
IX	1983
X	1984
XI	1985
XII	1986
XIII	1987
XIV	1988
XV	1989
XVI	1990
XVII	1991
XVIII	1992
XIX	1993
XX	1994

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin D'Entrèves e Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani e Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*

5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa. Convegno di studi storici in occasione del secondo centenario della morte di Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*
10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli* e *Josef Riedmann*
11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner* e *Giorgio Mori*
12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Franco Valsecchi*
13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini* e *Konrad Repgen*
16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi* e *Peter Johanek*
17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli* e *Giuseppe Olmi*

18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone* e *Angelo Turchini*
19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer* e *Carlo Guido Mor*
20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher* e *Leo Valiani*
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni* e *Pierangelo Schiera*
23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini* e *Rudolf Lill*
24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*
25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*
26. Fisco religione stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*
27. La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*
28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*
29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*
30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*
32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
33. Il nuovo mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*

34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*
35. Il secolo XI: una svolta?, a cura di *Cinzio Violante* e *Johannes Fried*
36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di *Marco Meriggi* e *Pierangelo Schiera.*
37. L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*
38. Le minoranze tra le due guerre, a cura di *Umberto Corsini* e *Davide Zaffi*
39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini*, *Anthony Molho* e *Pierangelo Schiera*
40. Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di *Paolo Prodi*
41. Regioni di frontiera nell'epoca dei nazionalismi: Alsazia e Lorena/Trento e Trieste 1870-1914, a cura di *Angelo Ara* e *Eberhard Kolb*
42. Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
43. Il luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine dell'Ottocento, a cura di *Paolo Prodi* e *Adam Wandruszka*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unità), di *Gauro Coppola*
2. Potere e costituzione a Vienna fra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*
3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*
4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*

5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*
6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Bizzocchi*
7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*
8. Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*
9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*
10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918, di *Sergio Benvenuti*
11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*
12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*
13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna, di *Miriam Turrini*
14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*
15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente, di *Paolo Prodi*
16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*
17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*
18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, di *Emma Fattorini*
19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*
20. Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo, di *Cecilia Nubola*
21. La sfida delle riforme. Costituzione e politica nel liberalismo prussiano (1850-1866), di *Anna Gianna Manca*

22. Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, di *Roberto Bizzocchi*
23. Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, di *Angela De Benedictis*
24. Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, di *Rodolfo Taiani*
25. La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in Antonio Rosmini, di *Fulvio De Giorgi*
26. Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, di *Carla De Pascale*
27. Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale, di *Pasquale Beneduce*

Contributi/Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*
2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*
3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*
4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*
5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*
6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und

Italien, a cura di/hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*

7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica / Die Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, a cura di/hrsg. von *Walter Euchner - Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*
8. Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / Luft, Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern, a cura di/hrsg. von *Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Faschismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991, Duncker & Humblot
2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*, Berlin 1991, Duncker & Humblot
3. Statuten, Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1992, Duncker & Humblot
4. Finanz und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von *Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz*, Berlin 1992, Duncker & Humblot
5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von *Rudolf Lill - Francesco Traniello*, Berlin 1992, Duncker & Humblot
6. Die Neue Welt im Bewußtsein der Italiener und der Deutschen des 16. Jahrhunderts, hrsg. von *Adriano Prosperi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 1993, Duncker & Humblot
7. Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter, hrsg von *Hermann Kellenbenz-Paolo Prodi*, Berlin 1994, Duncker & Humblot.
8. Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit,* Berlin 1996, Duncker & Humblot.